

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
SCUOLA DI DOTTORATO IN SCIENZE GIURIDICHE  
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E STORIA DEL DIRITTO  
CURRICULUM STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO  
CICLO XXVII



TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

**MAGISTRATURE PENALI E RITI GIUDIZIARI  
IN UN INEDITO MANOSCRITTO VENETO SETTECENTESCO**

SETTORE DISCIPLINARE IUS/19

DOTTORANDA

Claudia Passarella

R09623

TUTORS

Chiar.ma Prof.ssa Nicoletta Sarti

Chiar.ma Prof.ssa Maria Gigliola di Renzo Villata

COORDINATORE DEL DOTTORATO

Chiar.ma Prof.ssa Maria Gigliola di Renzo Villata

ANNO ACCADEMICO 2013/2014



## Indice

*Introduzione* .....pag. 1

### ***Cap. I: La giustizia penale in Terraferma (sec. XVI - XVIII)***

1. L'amministrazione della giustizia nella Repubblica di Venezia in età moderna .....pag. 7
2. Le pratiche criminali in area veneta .....pag. 16
3. Un manoscritto avvolto nel mistero .....pag. 27
- 3.1. Opinioni e dissertazioni di alcuni assessori veneti .....pag. 30
- 3.2. Pratiche criminali e casi accaduti nella Terraferma veneta .....pag. 35

### ***Cap. II: La carriera di assessore nello Stato territoriale veneto. La figura di Giovanni Guidozi: un esempio tipico di giurista al servizio della Repubblica***

1. La carriera di assessore nella Repubblica di Venezia .....pag. 41
2. Gli assessori veneti negli ultimi secoli della Repubblica .....pag. 46
3. Giovanni Guidozi di Castelfranco Veneto .....pag. 49
4. L'Offensivo ed il Diffensivo criminale .....pag. 54
5. Gli altri scritti in materia penale .....pag. 61
6. Le opere di Giovanni Guidozi: diffusione e vicende editoriali .....pag. 65

### ***Cap. III: I giudizi criminali nel Serenissimo Dominio veneto***

#### ***Il processo informativo e il processo offensivo***

1. Classificazione delle fattispecie delittuose .....pag. 70
2. Autorità ordinaria e autorità delegata .....pag. 79
3. L'avvio del processo penale .....pag. 82
4. «Viso reperto» e costituito della persona offesa .....pag. 90
5. L'esame dei testimoni .....pag. 97
6. L'atto deliberativo e le sue forme .....pag. 106
7. Modi di procedere dopo la deliberazione del processo .....pag. 117
8. L'assenza del reo: il fenomeno del banditismo .....pag. 125

#### ***Cap. IV: Le difese del reo e la conclusione del giudizio***

1. Le modalità della difesa .....	pag. 137
2. Le difese nei processi col rito .....	pag. 148
3. La tortura dell'imputato .....	pag. 152
4. La «spedizione» del processo .....	pag. 165
5. Il sistema delle impugnazioni .....	pag. 177
6. Rettori ed Avogadori: una difficile convivenza .....	pag. 185

#### ***Cap. V: Approfondimenti in materia criminale***

1. Il banditismo nella Repubblica veneta tra XV e XVIII secolo .....	pag. 198
1.1. La concessione dell'impunità agli «interfettori» dei banditi .....	pag. 205
1.2. I banditi non si possono uccidere proditoriamente .....	pag. 215
2. Il rito del Consiglio dei Dieci .....	pag. 220
3. La coartata nel processo informativo .....	pag. 231
4. I processi di falsità in via mista .....	pag. 238

<b><i>Conclusioni</i></b> .....	pag. 247
---------------------------------	----------

<b><i>Appendice: Sommario del manoscritto</i></b> .....	pag. 257
---	----------

#### ***Fonti e riferimenti bibliografici***

Fonti archivistiche e manoscritti .....	pag. 263
Fonti .....	pag. 265
Bibliografia .....	pag. 271

## Introduzione

L'oggetto della mia ricerca è un inedito manoscritto veneto settecentesco intitolato *I giudizi criminali diretti dalle Leggi del Principato, e dall'opinione degli Assessori più celebri dei loro tempi*, conservato nel Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto dell'Università degli Studi di Padova<sup>1</sup>. Ivi sono riportate opinioni e dissertazioni di alcuni assessori veneti, ovvero Francesco Colonna, Belisario Sanfior, Antonio Palazzi, Giovanni Guidozi e Bartolomeo Melchiori. La ricerca si soffermerà in particolare sulle opere di Giovanni Guidozi, giurista trevigiano vissuto nel XVII-XVIII secolo, autore di numerosi scritti in materia penale<sup>2</sup>.

L'opera sarà analizzata in una prospettiva di ampio respiro: in relazione ai diversi temi affrontati nel manoscritto verranno studiate numerose fonti legislative e dottrinali dell'età moderna ed esaminate le decisioni dei tribunali della Terraferma veneta ed il *modus operandi* delle superiori magistrature veneziane.

Sul piano legislativo, occorre far riferimento ai provvedimenti promulgati dalla Serenissima Repubblica di Venezia in materia criminale tra il XVI ed il XVIII secolo<sup>3</sup>, in un periodo in

---

<sup>1</sup> L'attuale collocazione del manoscritto è DPCD 26 G 1. Per una compiuta descrizione dell'opera, si rimanda al primo capitolo, paragrafi 3 - *Un manoscritto avvolto nel mistero*, 3.1 - *Opinioni e dissertazioni di alcuni assessori veneti* e 3.2. - *Pratiche criminali e casi accaduti nella Terraferma veneta*.

<sup>2</sup> Il ruolo degli assessori nell'amministrazione della giustizia veneta è approfondito nel primo paragrafo del secondo capitolo. Le informazioni biografiche sulla figura di Giovanni Guidozi, invece, sono riportate nel terzo paragrafo dello stesso capitolo, mentre nei paragrafi successivi sono descritte le sue opere criminali. Nel prosieguo del lavoro saranno analizzati anche alcuni testi tratti dai due volumi della *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi*, anch'essi conservati a Padova, nel Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto con la collocazione 23 C 1 e 23 C 2.

<sup>3</sup> Sotto questo profilo, saranno esaminate le buste del fondo *Compilazione delle leggi* conservato in Archivio di Stato a Venezia. Il fondo comprende materiale eterogeneo raccolto ed organizzato dai Soprintendenti alla formazione dei Sommari delle leggi istituiti il 15 settembre 1662 dal Senato con l'incarico di ordinare tutte le deliberazioni della Repubblica. Nel 1784 la magistratura viene accresciuta da tre Aggiunti ai quali viene assegnato il compito di attendere alla riforma delle leggi criminali. Nel 1767 viene posto alle dipendenze dei Soprintendenti il compilatore delle leggi e archivista a cui spetta il compito di portare a termine l'opera di compilazione. L'ultimo a rivestire questo incarico è Jacopo Chiodo che redige l'inventario manoscritto del fondo in esame. Esso si compone di due parti redatte in epoche diverse per un totale complessivo di 452 buste: la prima serie comprende documenti dalla metà del XIII secolo sino al 1797 distribuiti per argomento in ordine alfabetico; la seconda invece comprende schemi, studi e memorie risalenti ai secoli XVIII e XIX. Un altro prezioso strumento di lavoro è il volume delle *Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto* di Angelo Sabini. L'opera comprende un numero considerevole di norme penali, dalla promissione tiepolesca del maleficio sino ad una parte promulgata il 3 aprile 1751 in merito alla *Mercede a Capitani per Retenzioni de debitori civili*. Il compilatore vi aggiunge un indice cronologico ed anche un indice per materia che - come osserva Silvia

cui si registra un notevole incremento degli interventi legislativi emanati per combattere la criminalità dilagante nei territori del Dominio che si estrinseca in una serie di fenomeni connotati da un elevato grado di allarme sociale. La realtà criminale che la legge e gli operatori del diritto devono fronteggiare, infatti, è estremamente composita tra scorrerie di bande armate e diffusione di armi da fuoco, risse, omicidi e razzie di ogni genere.

Accanto al dato normativo, essenziale sarà lo studio delle fonti dottrinali e delle pratiche criminali, con particolare attenzione agli autori veneti, senza tuttavia tralasciare scenari più ampi che consentiranno di evidenziare eventuali punti di contatto tra Venezia ed altre realtà territoriali<sup>4</sup>. Si privilegerà in ogni caso un raffronto con le opere di quei giuristi che tra 500' e 700' hanno contribuito a vario titolo all'amministrazione della giustizia penale in Terraferma, in qualità di avvocati, cancellieri o assessori al servizio dei Rettori veneziani<sup>5</sup>.

---

Gasparini - è il "frutto di un non banale sforzo classificatorio". *Leggi criminali del Serenissimo Dominio veneto in un solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate*, Venezia: presso li Figliuoli del quondam Giovanni Antonio Pinelli, 1751. Negli anni ottanta del secolo scorso è stata curata una ristampa anastatica di questa raccolta a cura di Ettore della Giovanna e Arturo Sorgato intitolata *Leggi criminali venete*, Venezia: R.D.S. Editori, 1980. A proposito delle *Leggi criminali* di Angelo Sabini si vedano: SILVIA GASPARINI, *Appunti minimi di storia del diritto*, vol. 2, *Età moderna e contemporanea*, Padova: Imprimeria, 2002, pag. 173 e GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova: Imprimeria, 2005<sup>2</sup>, pag. 204.

<sup>4</sup> Nell'incontro di studi "La storia del diritto tra testi e tecniche giuridiche" tenutosi a Roma nel gennaio 2012 Loredana Garlati ha sottolineato l'importanza di un confronto tra pratiche criminali per verificare se sussiste un *ordo iudiciorum* comune a tutta la penisola italiana. Nei suoi studi Garlati ha individuato un rapporto particolarmente stretto tra la cultura giuridica veneziana e il *Ristretto della prattica criminale per lo stato di Milano*, che la studiosa ha analiticamente esaminato e successivamente pubblicato in appendice al suo lavoro monografico. Il *Ristretto* dell'anonimo autore milanese, infatti, in più punti ricalca esattamente un'opera analoga scritta nel XVII secolo da un autore veneziano, Marcantonio Tirabosco, a sua volta debitore di Lorenzo Priori, cancelliere veneziano autore intorno agli anni novanta del XVI secolo della prima pratica veneta scritta in lingua volgare. LOREDANA GARLATI, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della prattica criminale per lo stato di Milano*, Milano: Giuffrè, 1999, pp. 7-8. Lo stretto legame che sussiste tra lo Stato territoriale veneto e la Lombardia trova conferma anche negli studi di Giovanni Chiodi che ha esaminato l'opera del Priori mettendo in evidenza i numerosi punti di contatto tra questa pratica e quella di Giulio Claro. Chiodi scrive che "L'utilizzo da parte del cancelliere veneziano di larghe porzioni del lavoro di Claro dimostra che essa era ritenuta perfettamente idonea ad illustrare molti istituti di tale procedura applicati in Terraferma e che su svariati punti della procedura vi era affinità di pensiero tra il grezzo cancelliere ed il dotto senatore lombardo". GIOVANNI CHIODI, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, vol. I, *Lorenzo Priori e la sua Prattica criminale*, Verona: Cierre, 2004, pag. XCIV.

<sup>5</sup> Le pratiche criminali in area veneta sono numerose. La prima, scritta in lingua volgare, è la *Prattica* di Lorenzo Priori pubblicata postuma nel 1622. Pochi anni più tardi viene dato alle stampe il *Ristretto* di Marcantonio Tirabosco che incontrerà un notevole successo editoriale. Nella prima metà del XVIII secolo vengono pubblicate le opere di Francesco Teobaldo e Gaspare Morari, Benedetto Pasqualigo e Antonio Barbaro e la

A questo proposito è opportuno evidenziare subito un dato estremamente interessante: in età moderna, nei territori del Dominio, sono date alle stampe numerose pratiche criminali che incontrano un largo successo e che spesso vengono edite più volte; in questo stesso periodo, tuttavia, si registra anche una notevole diffusione di opere manoscritte che, sebbene restino al di fuori delle dinamiche del mercato editoriale, sono conosciute ed apprezzate da coloro che quotidianamente operano in campo giudiziario.

La mancata pubblicazione di un testo, quindi, non impedisce all'élite che gravita intorno all'ambiente forense di apprezzare il pensiero e le opinioni del suo autore. Così avviene ad esempio per le opere di Giovanni Guidozi riportate nel Nostro manoscritto che, come vedremo, sono note ai giuristi delle generazioni successive, in particolare all'assessore Bartolomeo Melchiori, autore della celebre *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine* pubblicata a Venezia nel 1741 e riedita in una versione aggiornata e corretta nel 1776.

Sarà inoltre essenziale svolgere una comparazione tra le pratiche criminali venete per individuare eventuali punti di contatto o viceversa elementi di diversità tra le stesse al fine di raggiungere un duplice obiettivo: delineare gli aspetti salienti del processo penale di Terraferma in età moderna e, al contempo, evidenziare i tratti caratteristici del manoscritto. Si tratta infatti di capire come si inserisce quest'opera nel dibattito della criminalistica veneta evidenziandone luci ed ombre, punti di forza e profili di problematicità.

In terzo luogo verranno studiati alcuni casi concreti per capire in quale misura le regole e gli istituti penalistici descritti nelle pratiche del foro siano rispettati ed applicati dai tribunali locali<sup>6</sup>. A questo proposito nel Nostro manoscritto sono riportate alcune scritture processuali

---

*Miscellanea* di Bartolomeo Melchiori. La stagione delle pratiche del foro si conclude con l'opera di Zeffirino Grecchi intitolata *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto* del 1790. Per una compiuta descrizione di queste pratiche, si rimanda al secondo paragrafo del primo capitolo.

<sup>6</sup> Lo studio degli incartamenti processuali consente di evidenziare eventuali discrepanze tra quello che scrivono i giuristi nelle loro opere e quello che invece accade nelle corti pretorie di Terraferma. Recentemente alcuni storici si sono mossi in questa direzione, focalizzando la loro attenzione sul "diritto territoriale concreto". Si ricordano in particolare gli studi di Gianni Buganza che nei suoi saggi approfondisce il rapporto esistente tra scienza e diritto nella Padova del secondo Settecento: GIANNI BUGANZA, *La scienza strumento dell'interesse. Avvocatura, medicina e produzione di certezza nella Padova giudiziaria del secondo Settecento*, in *Terra d'Este*, XVI, 2006, pp. 111-139; ID. *Le osterie della morte. La notte, il vino, l'uccidere nelle campagne padovane del secondo settecento*, in *Terra d'Este*, XVII, 2007, pp. 117-163; ID. *Il moto accelerato del sangue. Consulenza scientifica, avvocatura e società nella Padova di fine Settecento*, in *Terra d'Este*, XIX, 2009, pp. 7-48; ID, *Zorzi Marenzi e lo Studium. Un avvocato penale nella Padova scientifico - forense*, in *Società e storia*, n. 130, 2010, pp. 689-720; ID. *Tra scienza, avvocatura e diritto. Zeffirino Giovan Battista Grecchi davanti alla corte pretoria di Padova (1789-1791)*, in

risalenti alla metà del Settecento che aiutano lo studioso a comprendere il concreto funzionamento della macchina giudiziaria, nel complesso *iter* che si snoda dalla ricezione della *notitia criminis* sino alla pronuncia della sentenza finale.

Una ricerca di questo tipo non può prescindere dallo studio delle fonti conservate negli archivi e nelle biblioteche del territorio: il materiale archivistico infatti si rivela indispensabile per l'esatta comprensione del fenomeno processuale.

Punto di partenza per questo tipo di indagine è ovviamente l'Archivio di Stato di Venezia, nella sua sede storica dei Frari, dove sono custoditi i fondi delle più importanti magistrature veneziane, che puntualmente verranno di volta in volta richiamati<sup>7</sup>. Sarà anche necessario esaminare il materiale archivistico conservato in altre biblioteche, non solo venete, per avere un quadro il più possibile ampio dell'attività giudiziaria nei territori del Dominio<sup>8</sup>.

Le fonti normative, le pratiche del foro e la prassi quotidiana dei tribunali consentiranno quindi di definire i lineamenti della giustizia penale veneta tra Sei e Settecento.

---

*Studi veneziani*, LXI, 2010, pp. 237-382; ID. *Chimica forense. Padova 1783-1786*. Marcantonio Caldani, Marco Carburì, Paolo Zacchia e il 'comune letargo', in *Terra d'este*, XXI, 2011, pp. 159-181; ID. *Stupro e ostetricia. Documenti giudiziari, consulenza medica e pratiche peritali nella Padova penale del secondo Settecento*, in *Studi veneziani*, LXIV, 2011, pp. 247-287; ID. *Iatromeccanica post galileiana, amministrazione della giustizia veneta e discussione internazionale (1727-1801)*, in *Historia et ius*, 2, 2012, pp. 1-70.

<sup>7</sup> In Archivio di Stato a Venezia sono conservati numerosi fondi di sicuro interesse per chi svolge una ricerca in materia processual-penalistica: in particolare verranno esaminati i fondi dell'Avogaria di Comun, della Quarantia e del Consiglio dei Dieci. Il fondo dell'Avogaria di Comun comprende centinaia di buste ripartite in diverse serie archivistiche. Ad esempio, vi è la serie dedicata a coloro che svolgono la professione di assessore nelle corti pretorie di Terraferma dal 1723 sino alla caduta della Repubblica: ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Fondo Avogaria, serie Assessori*, buste 596-606. Vi sono poi i fascicoli delle cosiddette "intromissioni" dove sono trascritte in ordine cronologico le impugnazioni degli atti e delle sentenze emanati dai giudici locali: ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Fondo Avogaria di Comun, serie Intromissioni criminali*, buste 3377-3400. I documenti della Quarantia, invece, sono suddivisi in tre diversi fondi: Quarantia criminale, Quarantia Civil Vecchia e Quarantia Civil Nova. Di particolare interesse le buste del fondo Quarantia Civil Vecchia dove sono raccolte le lettere informative inviate dai Rettori alla magistratura dei Contraddittori a partire dal 1615 sino al 1797: ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Fondo Quarantia Civil Vecchia, serie Informazioni criminali*, buste 423-428. Infine, in merito al Consiglio dei Dieci, saranno consultati due complessi archivistici: Consiglio di Dieci (1310-1797) e Capi del Consiglio di Dieci (1303-1797). Informazioni generali sull'archivio veneziano si possono ricavare da ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia*, vol. I, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte, 1937 e dalla *Guida generale degli archivi di stato*, IV, *Archivio di stato di Venezia*, Roma, 1994.

<sup>8</sup> Saranno esaminati in particolare alcuni manoscritti conservati nelle biblioteche di Trento e di Udine. Per quanto riguarda le opere a stampa, le più importanti pratiche criminali venete sono attualmente custodite a Venezia in Biblioteca Nazionale Marciana e a Vicenza in Biblioteca Bertoliana.



Si cercherà infine di verificare la riconducibilità del processo penale veneto entro le linee guida tracciate dal sistema di diritto comune che certamente è noto ai giuristi del Dominio, addottoratisi in diritto nello Studio di Padova.

A seguito della conquista della Terraferma da parte della Serenissima Repubblica di Venezia nella prima età moderna, il sistema di diritto comune e il diritto veneziano sono entrati inevitabilmente in contatto subendo reciproche interferenze e compenetrazioni.

Nelle pratiche del foro veneto, quindi, convivono due diverse anime: da un lato vi sono i continui interventi delle superiori magistrature veneziane e i numerosi provvedimenti che la città lagunare promulga in ambito criminale; dall'altro, vi è la tradizione di diritto comune rappresentata in particolare dalle opere dei grandi criminalisti del Cinquecento, fra tutti Egidio Bossi, Giulio Claro, Tiberio Deciani e Prospero Farinacci che costituiscono un indiscutibile punto di riferimento per i giuristi veneti<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Su Egidio Bossi: MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi e il giudice: una "finta" terza parte?*, in *Acta Histriae*, 21, 2013, 3, pp. 153-172; MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Voce Bossi Egidio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. I, pp. 316-319; MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano: Giuffrè, 1996, pp. 365-616. Sulla figura di Giulio Claro: GIAN PAOLO MASSETTO, SARA PARINI, *Voce Claro Giulio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. I, pp. 552-555; GIAN PAOLO MASSETTO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola: Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano: Giuffrè, 1984; ALDO MAZZACANE, *Voce Claro Giulio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXVI (1982), pp. 141-146; GIAN PAOLO MASSETTO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 45, 1979, pp. 328-503 ed ora in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secoli XVI-XVIII)*, Milano: Edizioni LED, pp. 61-228; ID., *La prassi giuridica lombarda nell'opera di Giulio Claro (1525-1575)*, in *Confluence de droits savant et des pratiques juridiques*, Atti del Convegno di Montpellier, 12-14 dicembre 1977, pp. 493-546 ed ora pubblicati nel volume *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secoli XVI-XVIII)*, pp. 1-60. A proposito di Tiberio Deciani: MICHELI PIFFERI, *Voce Deciani Tiberio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. I, pp. 726-728; LAURA CASELLA, *Deciani Tiberio*, in *Nuovo Liruti: dizionario biografico dei friulani*, II, *L'età veneta*, vol. II, pp. 923-931; MICHELE PIFFERI, *Generalia delictorum: il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la Parte generale di diritto penale*, Milano: Giuffrè, 2006; A.A.V.V., *Tiberio Deciani (1509-1582): alle origini del pensiero giuridico moderno*, a cura di Marco Cavina, Udine: Forum, 2004; ENRICO SPAGNESI, *Voce Deciani Tiberio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XXXIII, 1987, pp. 538-542; ANTONIO MARONGIU, *Tiberio Deciani (1509-1582) Lettore di diritto, consulente, criminalista*, Bologna: Zanichelli, 1934. Su Prospero Farinacci: ALDO MAZZACANE, *Voce Farinacci Prospero*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. I, pp. 822-825; NICCOLÒ DEL RE, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, Roma: Collana della Fondazione Marco Besso, 1999; ETTORE DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano: Giuffrè, 1989, pp. 58-63; GIORGIA ALESSI PALAZZOLO, *Prova legale e pena. La crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli: Jovene, 1979, pp. 108-112.

La comparazione tra il cosiddetto sistema processuale di antico regime ed il processo penale veneto consentirà di mettere in contatto due mondi diversi per mentalità, diritto e consuetudini<sup>10</sup>. Il confronto tra opere criminali riconducibili a differenti realtà territoriali permetterà di individuare pratiche comuni e distintivi tratti locali che si cercherà di evidenziare nel prosieguo del lavoro.

La ricerca quindi sarà svolta in un'ottica comparativa<sup>11</sup>, pur nella consapevolezza della diversità degli assetti politici, culturali ed istituzionali di riferimento e senza dimenticare che al centro della Nostra indagine vi è un inedito manoscritto veneto settecentesco dedicato all'amministrazione della giustizia penale nei territori del Dominio veneziano.

---

<sup>10</sup> Molto utile in questo senso l'opera dell'avvocato veneto Marco Ferro intitolata *Dizionario del diritto comune e veneto* pubblicata a Venezia nel 1778-1781. Nato a Padova il 9 aprile 1750, Ferro si addottora presso il Collegio veneto giurista e presso il Sacro Collegio il 13 giugno 1773. Esercita a Venezia la professione di avvocato e muore il 23 marzo 1784 a soli trentaquattro anni. Le informazioni biografiche sono fornite da PAOLO PRETO, *Ferro Marco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 47, Roma: Treccani, pp. 198-199 e da SILVIA GASPARINI, *Marco Ferro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, vol. I, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 857-858. Nel 1845-1847, in piena seconda dominazione asburgica, il *Dizionario* viene ristampato in una versione più compatta. L'opera ora è consultabile in una versione CD ROM curata da Silvia Gasparini e dal Dipartimento di storia e filosofia del diritto e diritto canonico dell'Università di Padova. Silvia Gasparini spiega che il *Dizionario* contribuisce a "mettere in contatto due tradizioni culturali che da secoli facevano mostra di ignorarsi". MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, a cura di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2000.

<sup>11</sup> In quest'ottica comparativa, in materia di storia della giustizia criminale, si segnala il recente volume collettaneo *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di Marco Cavina, Bologna: Patron Editore, 2012.

## Capitolo primo

### *La giustizia penale in Terraferma*

*(secoli XVI-XVIII)*

SOMMARIO: 1. L'amministrazione della giustizia nel Dominio veneto in età moderna - 2. Le pratiche criminali in area veneta - 3. Un manoscritto avvolto nel mistero - 3.1. Opinioni e dissertazioni di alcuni assessori veneti - 3.2. Pratiche criminali e casi accaduti nella Terraferma veneta

#### *1. L'amministrazione della giustizia nel Dominio veneto in età moderna*

All'inizio del Quattrocento Venezia, che sino a quel momento aveva guardato soltanto al mare, volge il proprio sguardo alla Terraferma alla ricerca di nuovi mercati continentali<sup>1</sup>.

Dopo la conquista di Treviso, Conegliano e Castelfranco, nel 1405 cadono Padova, Vicenza e Verona e, dopo anni di combattimenti, la città lagunare riesce ad assoggettare anche il Friuli ed il Patriarcato di Aquileia.

Nel 1441 con la pace di Cremona Venezia entra definitivamente in possesso dei territori del bresciano e del bergamasco e con la pace di Lodi del 1454 riesce a portare i suoi domini sino all'Adda; infine, al termine della guerra di Ferrara combattuta tra il 1482 ed il 1484, la Dominante conquista anche i territori del Polesine<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> In merito all'espansione territoriale Aldo Mazzacane afferma che "L'acquisto della terraferma corrispose in primo luogo ad un'esigenza essenziale per i Veneziani, di mantenere aperti gli sbocchi al proprio commercio verso l'Europa continentale, impedendo il consolidarsi di un forte organismo politico a ridosso della laguna". ALDO MAZZACANE, *Lo stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il secolo della Terraferma*, in *Storia della cultura veneta*, vol. III, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, 1, Vicenza, 1980, pag. 578.

<sup>2</sup> GAETANO COZZI, MICHAEL KNAPTON, *Storia della Repubblica di Venezia: dalla guerra di Chioggia alla riconquista della terraferma*, Torino: Utet, 1986, pp. 3-98; GAETANO COZZI, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Repubblica di Venezia e Stati italiani*, Torino: Giulio Einaudi editore, 1982, pp. 217-318. In ogni caso, per una compiuta analisi della storia di Venezia, si rinvia ai volumi dell'Enciclopedia Treccani: *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, Roma: Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1992-2002.

Terminati gli eventi militari, Venezia, divenuta ormai un potente Stato territoriale<sup>3</sup>, deve organizzare il governo delle terre da poco conquistate: la città lagunare deve ora amministrare un territorio quanto mai variegato per cultura, mentalità, istituzioni, diritto e consuetudini.

Sul piano giuridico istituzionale, Venezia stipula con le maggiori città del territorio singoli atti di dedizione, ovvero accordi bilaterali con i quali la Dominante si impegna a salvaguardare gli assetti burocratico-giudiziari e a garantire l'osservanza dei sistemi normativi preesistenti, ottenendo in cambio l'affidamento alla Signoria da parte delle terre da poco conquistate<sup>4</sup>. Al fine di porre in essere un controllo politico diretto, la Serenissima Repubblica decide di affidare il governo del territorio ai Rettori, rappresentanti dell'organo sovrano ai quali l'ordinamento attribuisce il compito di amministrare le città del Dominio<sup>5</sup>. Le mansioni che la città lagunare assegna a questi patrizi veneziani sono indicate nelle cosiddette commissioni, mandati che la Serenissima Signoria attribuisce loro prima di partire da Venezia per assumere la carica. I Rettori, quando accettano l'incarico, devono innanzitutto chiedere delucidazioni e chiarimenti ai rappresentanti che li hanno preceduti in

---

<sup>3</sup> "Con l'inizio del XV secolo Venezia si accingeva ad imporsi come uno dei più potenti stati dell'Italia settentrionale, mutando profondamente fisionomia territoriale e, a un tempo, psicologia di governo. Alla metà del 400' la Serenissima Repubblica teneva in suo possesso un territorio che, nelle sue linee generali, risultò compreso fra il Po, le Alpi, l'Isonzo, ampliato verso nord da una parte del Trentino e verso est dall'Istria e dal litorale dalmata". GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova: Imprimerie, 2005<sup>2</sup>, pag. 83. Sul rapporto tra Venezia e la Terraferma: ALFREDO VIGGIANO, *Fra governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'Autorità Sovrana nello Stato Veneto della prima età moderna*, Treviso: Fondazione Benetton, 1993, pp. 3-50 e GAETANO COZZI, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII*, in *Ambiente veneziano, ambiente veneto: saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*: Venezia: Marsilio, 1997, pp. 291-352.

<sup>4</sup> Venezia quindi si impegna a rispettare gli statuti esistenti, ma, al contempo, si riserva la prerogativa della conferma di qualsiasi nuovo statuto deliberato dai consigli cittadini e la facoltà di interpretazione ed integrazione della normativa locale. GIOVANNI CHIODI, *Diritto e giustizia nelle città della Terraferma veneta: il punto della situazione*, in *Terra d'Este Rivista di storia e cultura*, anno IX n. 17, 1999, pp. 37-38.

<sup>5</sup> I Rettori vengono eletti in Maggior Consiglio e restano in carica per un periodo di sedici mesi circa. L'assunzione della carica conferisce al nobile veneziano un certo prestigio, soprattutto quando si tratta di governare le città più importanti, e rappresenta un passaggio quasi obbligato nel *cursus honorum* del governo. A partire dalla metà del Seicento tuttavia aumentano coloro che rifiutano l'incarico e che preferiscono restare nella Capitale a gestire i propri affari: è il segno di una profonda crisi che investe il patriziato veneziano e che inevitabilmente si ripercuote sul governo dei Reggimenti. LUCIANO PEZZOLO, *Podestà e Capitani nella Terraferma veneta (secoli XV-XVIII)*, in *Venezia e le Istituzioni di Terraferma*, Bergamo: Assessorato alla cultura, 1988, pp. 57-65.

merito allo stato della città che sono chiamati a governare, alla condizione dei cittadini ivi residenti e ad ogni altra questione attinente alla politica del governo<sup>6</sup>.

Assunto l'incarico, i patrizi veneziani sono tenuti a svolgere numerose funzioni, partecipando alla vita amministrativa e giudiziaria della comunità: devono mantenere l'ordine pubblico ed assicurare la tutela della legge, amministrare la giustizia sia in ambito civile che penale, presiedere i consigli locali, sorvegliare le finanze, vigilare sull'esecuzione delle opere pubbliche, controllare il rifornimento e la distribuzione delle vettovaglie, assicurare l'efficienza delle difese<sup>7</sup>.

Nei centri maggiori il governo del territorio è affidato a due Rettori, con le funzioni rispettivamente di Podestà e Capitano. In particolare al Podestà spettano competenze preminentemente civili e giurisdizionali, mentre il Capitano è responsabile dell'apparato militare ed è tenuto a garantire la formazione e l'addestramento delle milizie<sup>8</sup>.

Nei centri più piccoli, invece, come Treviso, Conegliano e Belluno, queste funzioni sono riunite in un'unica persona che esercita contemporaneamente competenze di natura civile, giurisdizionale e militare.

Tra le molteplici mansioni assegnate ai Rettori, l'amministrazione della giustizia e la tutela della legge assumono senza dubbio un ruolo di primo piano.

Prima dell'occupazione veneziana, l'attività giudiziaria in ciascun centro urbano era regolata dalle norme contenute negli statuti ed esercitata da organismi burocratico - giudiziari locali; a seguito della conquista della Terraferma, invece, l'amministrazione della giustizia civile e penale spetta ai Rettori veneziani, coadiuvati da un numero variabile di assessori<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> GASPARE MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma di Gaspare Morari Padovano ricavata dall'osservazioni fatte in occasione dell'Assessorie da lui sostenute dedicata a Sua Eccellenza il Signor Girolamo Coraro Savio all'Ordinanze*, in Padova, MDCCVIII appresso Giuseppe Corona con Licenza de' Superiori, pp. 40 - 42.

<sup>7</sup> GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta (1405-1797): gli archivi dei Rettori*, Padova, 1996, pag. 5.

<sup>8</sup> LORENZO MIAZZI, *Venezia in terraferma. Il territorio, gli uomini, la giustizia*, Tesi di Laurea in Storia del diritto italiano, Relatore Prof. Giorgio Zordan, Università degli studi di Padova, Facoltà di Giurisprudenza, a.a. 1985-1986, pp. 177-239.

<sup>9</sup> Come è già stato sottolineato, in realtà, le antiche strutture giudiziarie non vengono cancellate, anche se le loro funzioni vengono gradualmente ridimensionate. CLAUDIO POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia Secoli XVI-XVII*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XVI - XVIII)*, vol. I, a cura di Gaetano Cozzi, Roma: Jouvence, 1980, pag. 160.

Podestà e assessori<sup>10</sup> insieme formano la corte pretoria ed esercitano l'attività giudiziaria nella città e nei territori che il Rettore veneziano è chiamato ad amministrare.

Le regole procedurali variano a seconda dei casi e dei luoghi; tuttavia è possibile individuare alcuni elementi comuni, sia in ambito civile che in ambito criminale.

In materia civile, la giurisdizione è ripartita tra il Podestà, i suoi assessori e le magistrature cittadine; questa regola tuttavia patisce delle eccezioni, perché alcune materie sono di competenza esclusiva degli uni o delle altre. A Padova, ad esempio, alcune cause spettano al Podestà, mentre altre questioni sono deferite al giudice delle Vettovaglie, al giudice dell'Aquila, al giudice del Cavallo oppure al giudice del Cammello<sup>11</sup>. Accanto alle cause ordinarie, vi sono le cosiddette cause sommarie: statuti e commissioni infatti stabiliscono le materie e le questioni che devono essere trattate con rito, appunto, sommario<sup>12</sup>.

Le sentenze pronunciate dai vari giudici della città possono essere impugnate di fronte al Podestà; mentre avverso le decisioni rese dal Podestà in prima o in seconda istanza può essere proposto appello di fronte ai superiori tribunali veneziani<sup>13</sup>.

Per quanto concerne la giurisdizione penale, essa si suddivide in ordinaria e straordinaria: l'autorità ordinaria è quella naturale ad ogni Reggimento ed in questi casi il processo si forma nel locale ufficio del Maleficio; l'autorità straordinaria, invece, si ha quando interviene una delegazione da parte delle superiori magistrature veneziane<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> La figura dell'assessore veneto è analizzata nel capitolo II, paragrafi I e II.

<sup>11</sup> GIANNINO FERRARI DALLE SPADE, *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica veneta*, Venezia: Tipografia Libreria Emiliana, 1914, pp. 18-19.

<sup>12</sup> A Padova ad esempio si procede in via sommaria quando si tratta di cause che non eccedono il valore di 100 lire. *Ibidem*, pp. 19-20.

<sup>13</sup> La causa quindi può passare in terza istanza a Venezia, ma ciò accade solo se la seconda sentenza non è conforme alla prima, perché in caso contrario la lite cessa e non è ammesso un ulteriore grado di giudizio. *Ibidem*, pp. 23-24.

<sup>14</sup> "Nelle cause criminali ordinariamente l'Assessore non giudica solo, ma unito con la Corte. La Corte poi si divide in ordinaria, e delegata. Corte ordinaria è quella, che si forma con l'autorità ordinaria del Reggimento nelli casi, e processi formati in Maleficio, e è composta del Podestà e degl'Assessori. La Corte delegata è quella, che si forma nei casi delegati dall'Eccelso Consiglio di Dieci, li quali sono di due sorti, cioè servatis servandis, e con rito, e segretezza." FRANCESCO TEOBALDO, *Pratica criminale a notizia di chi vogli incamminarsi nelle Cariche di Assessore o Cancelliere*, Venezia: stampata per Pietro Pinelli Stampator Ducale, 1706, pag. 2. "Il Giudice dunque di Terraferma procede ne casi criminali o con l'autorità ordinaria o con l'autorità delegata. L'ordinaria è quella che è naturale ad ogni Reggimento, come sono naturali alcuni atti giurisdizionali che praticano talvolta i Rettori senza osservare l'ordine legale per la necessità che hanno di far conservare il rispetto e l'obbedienza dovuta alla rappresentanza che sostengono, come sarebbe a dire se un Rettore facesse mettere alla corda taluno che alla sua presenza parlasse con espressioni di disprezzo o ingiuriose alla persona

Infatti, quando si verifica un caso che per sua natura richiede poteri decisionali più ampi in virtù della gravità del delitto commesso o per i risvolti politici implicati nella vicenda, la questione deve essere immediatamente segnalata dal Rettore ai consigli veneziani.

Dopo aver valutato la questione, le magistrature veneziane possono rimettere la causa al tribunale affinché proceda in via ordinaria, avocare a sé il procedimento oppure delegare la causa al Reggimento<sup>15</sup>. In quest'ultima ipotesi il procedimento si forma nella cancelleria pretoria e, nel caso in cui il processo fosse già iniziato nell'ufficio del Maleficio, gli atti devono essere subito trasmessi alla cancelleria del Podestà.

Le delegazioni variano a seconda dei casi: ad esempio il Consiglio dei Dieci, che rappresenta il supremo tribunale politico - criminale della città lagunare<sup>16</sup>, può delegare il processo con la clausola *servatis servandis* oppure con il rito inquisitorio. Quando la delegazione contiene la clausola *servatis servandis*, il Reggimento ha l'obbligo di procedere secondo il rito ordinario di natura prevalentemente accusatoria, ma il giudice ha la facoltà di imporre sanzioni più

---

*ed alla carica. L'autorità delegata è quella che viene impartita o dall'Ecc.mo Consiglio de X o dall'Ecc.mo Senato". I giudizi criminali diretti dalle Leggi del Principato e dall'Opinione degli Assessori più celebri dei loro tempi, Pratica criminale, pag. 2.*

<sup>15</sup> LUCA ROSSETTO, *I processi penali delegati del Consiglio dei Dieci. Tra amministrazione della giustizia e controllo del territorio veneto (secoli XVI-XVIII)*, in *Venezia e lo stato di terraferma tra storia e mito: atti della Giornata di Studi di Riese Pio X 12 maggio 2007*, a cura di Luca Rossetto, Treviso: Stamperia della Provincia, 2008, pp. 33-43.

<sup>16</sup> Il Consiglio dei Dieci viene istituito con decreto del 10 luglio 1310, quando il Maggior Consiglio nomina dieci savi con il compito di reprimere penalmente i moti sediziosi stimolati dalla congiura del Tiepolo e del Querini e di prevenire ulteriori attentati alla sicurezza dello Stato. Questo Consiglio dunque viene creato come organo di natura poliziesca e giudiziaria e per un arco di tempo limitato; tuttavia il suo scioglimento viene prorogato più volte sino al 1335, quando gli viene concesso il diritto di perpetuità. Originariamente composto di dieci membri di età superiore ai quarant'anni, in occasione del processo contro il Doge Marino Falier del 1355, il novero dei giudici viene incrementato con l'istituzione di una Zonta, costituita in un primo momento di venti membri e ridotta poi a quindici eletti ai quali l'ordinamento affida il compito di coadiuvare i dieci giudici nella soluzione dei più gravi affari dello Stato. Con il passare del tempo i poteri di questo Consiglio aumentano notevolmente, estendendosi anche al campo legislativo, amministrativo e finanziario (ad esempio, nel 1468 il Consiglio dei Dieci viene preposto al controllo delle finanze e della Zecca). Questa eccessiva incombenza è malvista dalle altre magistrature ed inoltre rischia di alterare gli equilibri della struttura politica veneziana; pertanto, negli anni seguenti si assiste ad un progressivo ridimensionamento delle competenze del Consiglio sino alle "correzioni" deliberate nel 1582 (anno in cui si estingue la Zonta) e nel 1628. Il Consiglio dei Dieci torna così alla sua fisionomia originaria. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, pp. 72-75 e pp. 93-94; ANTONINO LOMBARDO, *Storia e ordinamenti delle magistrature veneziane in un manoscritto inedito del sec. 17*, Estratto da *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, vol. II, Napoli: L'arte tipografica, 1959, pp. 685-688.

severe<sup>17</sup>; se invece viene concesso il rito inquisitorio, il tribunale di Terraferma gode di poteri eccezionali sia in relazione alla procedura criminale sia nell'applicazione delle pene<sup>18</sup>.

Le caratteristiche principali del celebre rito del Consiglio dei Dieci sono la segretezza e la rapidità decisionale; in particolare la segretezza è considerata uno strumento indispensabile per scovare i colpevoli dei delitti, perché i testimoni possono parlare liberamente senza paura di possibili ritorsioni e soprusi, visto che ai rei non viene data la copia del processo<sup>19</sup>.

Recenti studi di carattere storico hanno approfondito i rapporti intercorrenti tra centro e periferia con particolare riferimento all'amministrazione della giustizia penale.

Questi studi hanno dimostrato che, se in un primo momento i rapporti tra la città lagunare ed il suo Dominio risultano caratterizzati da una certa «separatezza» giuridica, tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, invece, la Dominante riesce ad influenzare l'amministrazione della giustizia criminale avvalendosi degli strumenti delle avocazioni e delle delegazioni.

Le delegazioni in particolare si rivelano assai utili per combattere la criminalità dilagante nei territori del Dominio, tanto che i Rettori chiedono con insistenza la concessione del rito per poter amministrare la giustizia in modo rapido ed efficace<sup>20</sup>. Pertanto, dopo una prima fase in cui l'attività delegata si dimostra alquanto incerta e prudente, successivamente le delegazioni da parte delle magistrature veneziane crescono in misura esponenziale<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> "Dovendosi esaminare la diversità di queste delegazioni, è da sapersi che la delegazione Ser. Ser. è differente dall'autorità ordinaria rispetto al loco, perché i processi delegati si formano nelle cancellerie; rispetto alle persone, perché nel giudizio de casi delegati vi intervengono ambedue gli Ecc.mi Rettori con la Corte e sotto il nome di ambedue li medesimi vengono nel processo girati gli atti tutti che occorrono; rispetto all'autorità nel giudicare, perché li bandi che possono darsi si possono estendere alla definitiva da tutto lo Stato e dalla Dominante stessa; e finalmente rispetto a testi, i quali devono essere ne loro esami avvertiti della delegazione, come pure le persone indolenti, e nei proclami, e nelle pubblicazioni delle sentenze deve esprimersi l'autorità stessa delegata con cui si procede. Oltre di ciò è da considerarsi che i Rei non possono essere rilasciati con pieggeria quando vengono a presentarsi, e meno rilasciati sopra il loro costituito." *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 3.

<sup>18</sup> POVOLO, *Aspetti e problemi*, pp. 164-167.

<sup>19</sup> CLAUDIO POVOLO, *Processo contro Paolo Orgiano e altri*, in *Studi storici*, 2, anno 1988, pag. 354 e GIOVANNI CHIODI, *Caratteri e ruolo del processo inquisitoriale nella Terraferma*, in *Società e storia*, anno XXII n. 83, 1999, pp. 103-108.

<sup>20</sup> "A partire dagli ultimi decenni del '500 la volontà accentratrice dello stato dovette misurarsi con alcuni fenomeni sociali quali la diffusione delle armi da fuoco e il banditismo, nonché un concomitante aumento della criminalità. L'avocazione divenne allora sempre più inadatta ad esplicare un'attività giudiziaria che si profilava imponente e lo stato dovette ricorrere con frequenza più marcata allo strumento delle delegazioni". POVOLO, *Aspetti e problemi*, pp. 242-243.

<sup>21</sup> CLAUDIO POVOLO, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI - XVIII)*, in *Processo e difesa penale in età moderna Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povoło, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 38-40 e CLAUDIA ANDREATO, *Il rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci nel XVI*



A Treviso, ad esempio, sino al penultimo decennio del Cinquecento la prassi delle delegazioni risulta piuttosto contenuta; a partire dal 1590 invece l'attività delegata aumenta significativamente<sup>22</sup>. Si assiste così ad una presenza sempre più invasiva della giustizia penale veneziana in Terraferma e all'inevitabile indebolimento delle istituzioni giudiziarie locali.

L'affermazione di un nuovo modello di giustizia comporta dei contraccolpi nella gestione del processo penale, in quanto Rettori ed assessori sono ora costretti a dialogare continuamente con i superiori tribunali veneziani, in particolare con il Consiglio dei Dieci, gli Avogadori di Comun ed il Consiglio dei Quaranta.

In materia criminale, l'Avogaria di Comun, magistratura veneziana che ha il compito di garantire la legalità costituzionale ed assicurare il rispetto della legge, può impugnare gli atti e le sentenze rese dalle corti pretorie<sup>23</sup>. Il complesso sistema delle impugnazioni si mette in moto quando la parte «*che dalla sentenza o dal decreto del Giudice si sente offesa*» presenta ad un Avogadore una lettera di appellazione<sup>24</sup>. L'Avogadore, dopo aver esaminato la questione studiando l'incartamento processuale, licenzia l'appellante quando non ritiene che vi sia alcun legittimo motivo di doglianza; viceversa, nel caso in cui l'atto impugnato risulti effettivamente viziato, ha il potere di «intromettere» la pronuncia, cioè sospenderne gli effetti rimettendo il caso al Consiglio dei Quaranta Civil Vecchio, che è il giudice competente per tutte le sentenze criminali rese dai tribunali della Terraferma<sup>25</sup>.

---

secolo, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 391-393.

<sup>22</sup> CLAUDIO POVOLO, *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale nell'età moderna: i casi di Padova, Treviso e Noale*, in *Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti*, Tomo CXXXVII, 1978-1979, pp. 479-498.

<sup>23</sup> GAETANO COZZI, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, in *Atti del convegno. Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei Rettori: Trieste 23-24 ottobre 1980*, Milano: Giuffrè Editore 1981, pp. 547 - 557; ALFREDO VIGGIANO, *Istituzioni e politica del diritto nello stato territoriale veneto del Quattrocento*, in *Crimine giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, Milano: Giuffrè, 1989, pp. 309-366; MILA MANZATTO, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di Comun*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 109-154.

<sup>24</sup> BARTOLOMEO MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine, composta secondo le leggi civili, e venete*, Venezia: presso Gasparo Storti, 1776<sup>2</sup>, pag. 61.

<sup>25</sup> Il Consiglio dei Quaranta viene istituito nei primi decenni del XIII secolo per esigenze contingenti e senza presunzione di continuità, in seguito però diviene il supremo organo giudiziario del Comune. Con la conquista della Terraferma l'area giurisdizionale aumenta e la Quarantia deve necessariamente adeguarsi: l'originario consiglio mantiene una competenza di tipo criminale, mentre per gli affari civili nasce un nuovo consesso denominato Quarantia Civil che successivamente si divide a sua volta in Civil vecchia e Civil nuova. ZORDAN,

Pertanto – come afferma Bartolomeo Melchiori – «quando nominiamo l'Avogadore per Giudice d'appellazione; lo nominiam tale relativamente a' Consigli, e per essere egli quel nobile mezzo, e come quel necessario veicolo, che presenta la causa da decidere al Giudice superiore di tutti»<sup>26</sup>.

Si instaura così il giudizio di appello che vede contrapposti gli Avogadori di Comun da un lato e i Contraddittori dall'altro, i quali sono chiamati a sostituirsi ai Rettori e difendere in loro vece le sentenze impugnate<sup>27</sup>.

Al termine del giudizio di appello, il Consiglio può decidere di «laudare» la pronuncia e rigettare così l'impugnazione proposta, oppure «tagliarla», se ritiene esistenti i vizi lamentati dall'Avogadore. A sua volta il taglio della sentenza può essere assoluto, quando la questione viene risolta definitivamente con pieno sollievo dell'appellante, o con rimessione, ed allora la causa torna al Reggimento affinché, previa eliminazione degli errori commessi in precedenza, possa essere celebrato un nuovo processo.

Tutto ciò premesso, è evidente che la prassi delle avocazioni e delle delegazioni, la concessione del rito inquisitorio ed il sistema delle impugnazioni comportano una progressiva ingerenza della Dominante nell'amministrazione della giustizia in Terraferma<sup>28</sup>.

Per comprendere pienamente l'impatto della giustizia veneziana nei territori del Dominio, bisogna infine considerare il sistema delle fonti giuridiche e cercare di capire quali norme debbano essere applicate dal giudice nella risoluzione di un caso<sup>29</sup>. Le fonti insegnano che in primo luogo devono trovare applicazione le norme contenute negli statuti della città e le leggi del Principe; nei casi di lacuna si deve far ricorso al diritto romano e, se anche il diritto romano si dovesse rivelare manchevole, subentrerebbero la comune opinione dei dottori, la

---

*L'ordinamento giuridico veneziano*, pp. 57-59 e pag. 92 e LOMBARDO, *Storia e ordinamenti delle magistrature veneziane in un manoscritto inedito del sec. 17*, pp. 684-685.

<sup>26</sup> MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine, composta secondo le leggi civili, e venete*, pag. 84.

<sup>27</sup> COZZI, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, pp. 551-552.

<sup>28</sup> Gaetano Cozzi spiega che la garanzia maggiore per Venezia è costituita proprio dal rimettere gli appelli nelle mani delle proprie magistrature: questo meccanismo infatti «era una tutela nei confronti delle concessioni fatte alle tantissime giurisdizioni particolari, feudali o vicariali, o contro il rischio che i rettori si facessero influenzare dalle pressioni degli ambienti in cui operavano; era, inoltre, un mezzo per coordinare l'amministrazione della giustizia nell'ambito del Dominio, per farne una struttura unitaria e unificante in un territorio così ampio e slegato». COZZI, *Ambiente veneziano, ambiente veneto*, pp. 307-308.

<sup>29</sup> Sul sistema normativo nei secoli del Dominio: ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, pp. 190-205.

consuetudine giudiziaria ed infine la coscienza del giudice<sup>30</sup>.

La legislazione veneziana riveste dunque un ruolo di primo piano nella gerarchia delle fonti, anche perché, specie in materia di diritto pubblico, è destinata a prevalere sugli statuti locali. Inoltre, a partire dal XVI secolo, in materia criminale si registra un notevole incremento degli interventi legislativi adottati dalla città lagunare per fronteggiare la criminalità dilagante nei territori del Dominio<sup>31</sup>.

In secondo luogo si osserva che, nonostante l'espansione veneziana in Terraferma, la grande tradizione di diritto comune non viene accantonata, perché, come afferma l'assessore padovano Gaspare Morari, «*queste leggi non possono dirsi forestiere; ma nostre italiane, e di queste dobbiamo valersi, come di cosa propria in deficienza delle particolari del Principato Serenissimo*»<sup>32</sup>.

Infine non bisogna dimenticare che ai Rettori, soprattutto a quelli dei centri minori, è concesso l'esercizio dell'*arbitrium*<sup>33</sup>, che consente di dirimere le controversie in via equitativa, al di fuori del rigoroso rispetto delle norme di legge. Nelle grandi città, invece, il ricorso

---

<sup>30</sup> LORENZO PRIORI, *Prattica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, Venezia: per Girolamo Albrizzi, 1695, pp. 143-159; GASPARE MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, Padova: appresso Giuseppe Corona, 1708, pp. 174-175 e CLAUDIO POVOLO, *L'Assessore Discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio in Rovigo MDCXXVII*, Pordenone: Tipografia Sartor, 1991, pag. 55.

<sup>31</sup> «Cioè che sorprende, nel contesto veneziano, è piuttosto l'alto numero di interventi legislativi continuamente realizzati dalla dominante nel settore della procedura e delle pene, a modificare equilibri ed assetti sociali, un tempo imperniati soltanto sulla volontà dei consigli cittadini, dei consolati e dell'aristocrazia di cui erano espressione». GIOVANNI CHIODI, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVIII*, vol. I, Lorenzo Priori e la sua pratica criminale, Sommacampagna: Cierre, 2004, pag. LXXXIII.

<sup>32</sup> MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pp. 180-181.

<sup>33</sup> A partire dall'età comunale l'*arbitrium*, definito da Gaetano Cozzi elemento qualificante del diritto veneto, svolge la funzione di norma di chiusura dell'ordinamento giuridico veneziano. Nel primo prologo dello *Statutum Novum* infatti viene stabilito il seguente ordine delle fonti: al primo posto lo statuto, in secondo luogo l'analogia, in subordine la consuetudine ed infine l'arbitrio. A proposito dell'arbitrio giudiziale, le fonti insegnano che l'autorità giudicante procede *per sententiam laudum et arbitrium*, ovvero facendo ricorso a criteri non formalistici per garantire la difesa degli interessi in giudizio. L'*arbitrium*, inizialmente riservato al Minor Consiglio e alla curia di Petizion, viene successivamente attribuito anche alle altre magistrature veneziane. ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, pp. 166-182 e GIOVANNI CASSANDRO, *Concetto caratteri e struttura dello Stato veneziano*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, anno XXXVI, vol. XXXVI, pag. 43. In merito alla esclusione del valore normativo del diritto romano ed al ruolo dell'*arbitrium* nell'ordinamento giuridico veneziano si vedano LAMBERTO PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti nella legislazione medievale veneziana*, Milano: Giuffrè, 1970; ANDREA PADOVANI, *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. II, *L'età del Comune*, 1995, pp. 303-329 e ANDREA PADOVANI, *Curie ed uffici*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. II, *L'età del Comune*, 1995, pp. 331-347.

all'*arbitrium* è più difficile, perché i Rettori sono costretti a convivere e a collaborare con gli assessori, ovvero giuristi in possesso di una solida formazione di diritto comune ottenuta grazie agli studi giuridici condotti presso lo Studio di Padova.

Il ricorso all'*arbitrium* rappresenta un ulteriore strumento grazie al quale lo spirito della giustizia veneziana riesce a diffondersi nei territori del Dominio.

In conclusione, è possibile affermare che l'amministrazione della giustizia penale nella Terraferma veneta è caratterizzata da un intricato coacervo di giurisdizioni e da un complesso sistema di fonti normative, due caratteristiche che sopravvivono per tutta l'età moderna e perdurano sino alla caduta della Repubblica<sup>34</sup>.

## **2. Le pratiche criminali in area veneta**

I cambiamenti e le trasformazioni che interessano l'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia in età moderna emergono dalla lettura degli incartamenti processuali conservati negli archivi veneti e dallo studio delle pratiche criminali sei - settecentesche. Le pratiche sono un genere letterario di estremo interesse per chi intende studiare le diverse fasi che contraddistinguono il processo civile e penale nel corso dell'età moderna. In particolare le pratiche criminali, che descrivono l'ordine del processo penale dalla *notitia criminis* sino alle fasi conclusive del giudizio, sono uno strumento estremamente prezioso per capire le dinamiche e gli sviluppi della giustizia criminale sino al XVIII secolo.

---

<sup>34</sup> In un recente contributo lo storico Michele Simonetto ricorda che nel Settecento l'esigenza di una riforma del diritto veneto è fortemente sentita. Tuttavia, sul piano della giustizia criminale, vengono proposte soltanto raccolte documentarie allo scopo di riordinare il materiale esistente. MICHELE SIMONETTO, *La giustizia criminale in uno Stato repubblicano di antico regime: Venezia*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di Marco Cavina, Bologna: Patron Editore, 2012, pag. 211. Sul punto: GIOVANNI SCARABELLO, *Progetti di riforma del diritto veneto criminale nel Settecento*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di Gaetano Cozzi, vol. II, pp. 379-415. Per un'analisi approfondita dei tentativi di riforma compiuti a Venezia nel corso del XVIII secolo: GAETANO COZZI, *Fortuna, o sfortuna, del diritto veneto nel Settecento*, in *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino: Einaudi, 1982, pp. 319-340 e ID., *Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento*, in *Sensibilità e razionalità nel Settecento*, a cura di Vittore Branca, vol. II, Firenze: Sansoni, 1967, pp. 373-421.

Negli ultimi anni la storiografia ha rivolto un'attenzione particolare a questo genere letterario, evidenziando la grande varietà e ricchezza delle pratiche criminali scritte tra il XVI ed il XVIII secolo: vi sono pratiche che descrivono l'intero giudizio ed altre che approfondiscono singoli istituti, pratiche scritte in latino o in volgare, pratiche rivolte ai magistrati ed altre scritte per avvocati o cancellieri, pratiche che incontrano subito un notevole successo editoriale ed altre che invece vengono pubblicate postume dopo la morte del loro autore<sup>35</sup>.

Il momento aureo delle pratiche criminali si colloca sicuramente nel Cinquecento, quando operano giuristi del calibro di Giulio Claro<sup>36</sup>, Tiberio Deciani<sup>37</sup> e Prospero Farinacci<sup>38</sup>, che rappresentano indiscutibili punti di riferimento per i giuristi delle epoche successive<sup>39</sup>.

Dopo un secolo particolarmente ricco e proficuo per la scienza del diritto penale, nel Seicento altre pratiche vengono scritte e date alle stampe: questa nuova generazione di criminalisti, che si sono formati studiando gli scritti degli illustri predecessori, riprendono le

---

<sup>35</sup> Le pratiche criminali sono state al centro del dibattito che ha animato i due giorni del convegno "La storia del diritto fra testi e tecniche giuridiche. Di fronte al testo" svoltosi a Roma l'11 e il 12 gennaio 2012. In particolare devono essere ricordate le relazioni di Loredana Garlati e Italo Biocchi ed anche gli interventi di Michele Pifferi e Massimo Vallerani.

<sup>36</sup> Addottoratosi in *utroque iure* a Pavia nel 1550, Claro deve la sua fama all'opera *Sententiarum receptorum liber Quintus in quo diverso num criminum materia XX §§ diligenter explicatur. Item practica criminalis totius criminalis iudicij ordinem et delictorum poenas complectens*. Sulla figura di Giulio Claro: MASSETTO, PARINI, *Voce Claro Giulio*, pp. 552-555; MASSETTO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola: Giulio Claro pretore a Cremona*; MASSETTO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, pp. 328-503; MASSETTO, *La prassi giuridica lombarda nell'opera di Giulio Claro*, pp. 493-546.

<sup>37</sup> Tiberio Deciani consegue il dottorato in *utroque iure* a Padova nel 1529 e negli anni seguenti viene chiamato ad assistere i patrizi veneziani inviati a governare le città della Terraferma. È famoso soprattutto per il suo *Tractatus criminalis*, edito postumo a Venezia nel 1590. PIFFERI, *Voce Deciani Tiberio*, pp. 726-728; CASELLA, *Deciani Tiberio*, pp. 923-931; PIFFERI, *Generalia delictorum: il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la Parte generale di diritto penale*; A.A.V.V., *Tiberio Deciani (1509-1582): alle origini del pensiero giuridico moderno*; SPAGNESI, *Voce Deciani Tiberio*, pp. 538-542; MARONGIU, *Tiberio Deciani (1509-1582)*.

<sup>38</sup> Prospero Farinacci (1544-1618), laureato a Roma il 9 dicembre 1567, è ricordato per la sua *Praxis et theorica criminalis* scritta tra il 1581 ed il 1614. Sulla figura di Farinacci: MAZZACANE, *Voce Farinacci Prospero*, pp. 822-825 e DEL RE, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*.

<sup>39</sup> Biocchi attribuisce a questa triade di giuristi il merito di una trattazione del diritto criminale che costituisce un obbligato punto di partenza per i criminalisti dei secoli successivi. ITALO BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine: fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino: Giappichelli, 2002, pp.253-269. A costoro si deve aggiungere la figura di Egidio Bossi (1488-1546), autore dei *Tractatus varii*. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi e il giudice: una "finta" terza parte?*, pp. 153-172; ID., *Voce Bossi Egidio*, pp. 316-319; ID., *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, pp. 365-616.

pratiche del passato, apportando aggiunte e variazioni alla luce dei cambiamenti nel frattempo intervenuti. Nel Settecento nuove opere vengono pubblicate, mentre altre circolano soltanto in versione manoscritta, rimanendo così estranee alle dinamiche del mercato editoriale, ma non per questo prive di una qualche circolazione tra i professionisti del settore. Nel secolo dell'Illuminismo dunque le pratiche criminali continuano a giocare un ruolo di non secondaria importanza, sebbene lo stile ed il linguaggio utilizzati siano nel frattempo mutati, essendo cambiato l'apparato concettuale di riferimento<sup>40</sup>.

Anche in area veneta si susseguono numerose pratiche criminali, che hanno il merito di descrivere le trasformazioni intervenute nell'amministrazione della giustizia penale tra Cinquecento e Settecento, cercando di spiegare inoltre il difficile rapporto tra diritto veneziano e diritto della Terraferma, non in modo ideale ed astratto, ma calandolo nella prassi quotidiana dei tribunali dello Stato territoriale veneto<sup>41</sup>.

Gli autori che si dedicano alla compilazione di queste opere sono nobili veneziani o giuristi della Terraferma che hanno maturato una considerevole esperienza in campo giudiziario, in qualità di assessori, avvocati o cancellieri presso le corti pretorie del territorio.

Anche limitandosi a citare le opere criminali edite, questo genere letterario appare decisamente coltivato: infatti, a partire dai primi anni del XVII secolo, dopo la celebre pratica criminale di Lorenzo Priori, si susseguono numerose altre opere, dal *Ristretto* di Marc'Antonio Tirabosco alle pratiche di Francesco Teobaldo e di Gaspare Morari; dagli scritti di Benedetto Pasqualigo a quelli di Antonio Barbaro e di Bartolomeo Melchiori, sino all'opera di Zeffirino Grecchi pubblicata nel 1790.

---

<sup>40</sup> Sbriccoli, nel suo saggio dedicato alla giustizia criminale in età moderna, descrive le pratiche settecentesche come ripetitive e volgari: "la giustizia delle pratiche, per secoli laboratorio e vettore dell'egemonico montante, risolve la sua cronica decadenza in una intollerabile degenerazione". MARIO SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di Maurizio Fioravanti, Roma: GLF Editori La Terza, 2002, pag. 187. In realtà, come è emerso nel corso del convegno tenutosi a Roma nel gennaio 2012, le pratiche criminali non delineano una parabola discendente, ma, al contrario, vivono una continua rinascita.

<sup>41</sup> CLAUDIO POVOLO, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. II, *Retoriche, stereotipi prassi*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povoło, Sommacampagna: Cierre, 2004, pp. 28-30.

Già nel XVI secolo vengono pubblicate alcune importanti opere di diritto criminale, ovvero la *Practica et theorica causarum criminalium* di Jacopo Novello e l'opuscolo di Pietro Zamboni intitolato *Isagoge in practicam criminalem legibus venetis praesertim accomodata*<sup>42</sup>.

La prima pratica criminale veneta scritta in lingua italiana è quella di Lorenzo Priori, cancelliere nelle più importanti corti del Dominio veneto tra XVI e XVII secolo<sup>43</sup>.

L'opera, intitolata *Prattica criminale secondo il ritto delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, scritta negli anni novanta del Cinquecento ma pubblicata postuma nel 1622, è suddivisa in due parti, la prima dedicata al processo penale, la seconda all'esame delle singole fattispecie delittuose.

Dallo studio di queste pagine emergono istituti tipici della giustizia penale veneta, come, ad esempio, l'uso della citazione ad informare la giustizia, che è una pratica aborrita in molte città della Terraferma, perché presta il fianco a possibili abusi<sup>44</sup>.

Priori inoltre ricorda che nello Stato territoriale veneto si fa largo uso del bando *ad inquirendum* che viene utilizzato nei delitti gravi quando dalla formazione del processo non sono emersi decisivi indizi di colpevolezza a carico del reo: in tal caso, se nei due anni successivi all'emanazione del bando il soggetto convocato dovesse essere trovato all'interno dei confini o comunque catturato, il processo potrebbe riprendere il suo corso; in caso contrario, il bando diventerebbe definitivo e sarebbe esteso anche alla città di Venezia e Dogado. Da ultimo, Priori ricorda l'usanza di dare al reo i nomi dei testimoni confusi «*massime ne i casi atroci, & quando li rei fossero potenti, affine che non si possa saper qual sia la loro depositione, & però possono avendoli in nota confusamente opponere alle loro persone*»<sup>45</sup>.

---

<sup>42</sup> In merito alla *Isagoge*, Chiodi ricorda che l'opuscolo di Pietro Zamboni, "singolare figura di pratico vicentino", è stato stampato per la prima volta a Vicenza nel 1597 e successivamente nel 1614. CHIODI, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, pag. XIV.

<sup>43</sup> CLAUDIO POVOLO, *Voce Priori Lorenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. II, pag. 1628 e LORIS MENEGON, *Appunti a margine della vita e delle opere di Lorenzo Priori*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. I, *Lorenzo Priori e la sua Prattica criminale*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommacampagna (VR), Cierre, 2004, pp. CIII-CXXXVIII.

<sup>44</sup> "si serva anco ne i casi ne i quali s'ingerisce pena di sangue, et che non s'habbiano inditii che movino il giudice a far ritenere il reo et tanto manco alla citatione, di far un mandato al reo o rei sospetti che debbano nel termine assignato comparere ad informare la giustitia di quelle cose che sarà o saranno interrogati, sotto certa et limitata pena, la quale gli può esser tolta per la loro inobbedienza: anzi che, non comparendo, si proclamano poi formalmente per il delitto, rendendosi per tal loro assenza et inobbedienza tanto maggiormente sospetti et indiziati". PRIORI, *Prattica*, pag. 36.

<sup>45</sup> *Ibidem*, pag. 81.

Giovanni Chiodi, in un recente contributo dedicato a questa pratica criminale, osserva che l'autore analizza le diverse fasi del processo penale veneto secondo un metodo casistico: l'opera infatti è ricca di rinvii a precedenti giudiziari resi sia dalle autorità veneziane sia dalle corti pretorie di Terraferma<sup>46</sup>. Lorenzo Priori descrive l'attività giudiziaria in ambito penale in un momento in cui si sta affermando un nuovo modello di giustizia: alla fine del XVI secolo, infatti, nello Stato territoriale veneto è in atto una profonda trasformazione ed il Priori, protagonista indiscusso dell'epoca, coglie i primi segnali di questo cambiamento.

Trascorsi pochi anni dalla pubblicazione della pratica del Priori, nel 1636 viene dato alle stampe il *Ristretto di pratica criminale che serve per la formatione de processi ad offesa* di Marc'Antonio Tirabosco, un'opera che conoscerà numerose riedizioni sino al 1777<sup>47</sup>.

Scritto in italiano, il *Ristretto* del Tirabosco abbraccia sia il diritto penale sostanziale che la procedura criminale e si articola in quattro parti: nella prima parte l'autore spiega le diverse tipologie dei fenomeni delittuosi; nella seconda illustra le prime fasi del processo penale, ovvero le modalità di avvio del procedimento e la visione del corpo del delitto; nella terza esamina il sistema delle prove con particolare riferimento alla prova testimoniale; infine spiega in che modo la giustizia riesce a stabilire un legame tra l'imputato ed il reato che è stato commesso e quali sentenze possono essere pronunciate al termine del processo<sup>48</sup>.

Quest'opera si presenta come un testo di consultazione pratico e sintetico, particolarmente apprezzato per la sua facilità e chiarezza, tanto da essere utilizzato come vero e proprio modello dall'anonimo autore del *Ristretto della Pratica criminale per lo Stato di Milano*<sup>49</sup>.

Pochi anni più tardi, nel 1648, l'avvocato veneto Baldissera Zettele dà alle stampe la sua *Instruzione et pratica criminale* destinata ad avvocati e cancellieri<sup>50</sup>.

---

<sup>46</sup> CHIODI, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, pp. LXXXIV-XC.

<sup>47</sup> M. ANTONIO TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale che serve per la formatione de' processi ad offesa*, Venezia: per Domenico Lo Visa a Rialto, 1695.

<sup>48</sup> MARTINA SAMMARCO, Voce *Tirabosco Marcantonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. II, pp. 1952-1953.

<sup>49</sup> Il *Ristretto della Pratica criminale per lo Stato di Milano* è stato pubblicato e puntualmente analizzato da Loredana Garlati che ha evidenziato le analogie presenti tra quest'opera ed il *Ristretto* del Tirabosco, non mancando tuttavia di sottolineare anche le profonde differenze esistenti tra le due opere che evidentemente fotografano realtà spazio temporali diverse. GARLATI, *Inseguendo la verità*, pp. 7-8.

<sup>50</sup> BALDISSERA ZETTELE, *Instruzione & pratica criminale utilissima sì alli Avocati come alli Cancellieri, & altri*, Venezia: appresso Gio. Antonio Giuliani, 1648.



Negli ultimi decenni del Seicento in area veneta si registrano ulteriori cambiamenti in materia criminale e conseguentemente mutano i rapporti tra centro e periferia.

In particolare in questi anni il Consiglio dei Dieci promulga due importanti leggi in materia di omicidio ed obbliga i giudici della Terraferma ad applicarle in tutti i territori del Dominio<sup>51</sup>. La prima legge risale al 30 ottobre 1682 e prevede la pena di morte per i rei colpevoli di omicidio; la seconda, promulgata l'8 giugno 1690, rinvia alla disciplina contenuta nella legge precedente per quanto riguarda i casi atroci e quelli commessi con armi da fuoco, mentre nelle altre ipotesi rimette la scelta della pena all'arbitrio del giudice<sup>52</sup>.

Anche in questo delicato periodo storico le pratiche criminali si rivelano uno strumento fondamentale, perché consentono di capire la portata di queste profonde trasformazioni.

Nel Settecento in particolare si registra un consistente incremento di questi trattati: i pratici del diritto si dedicano alla stesura di nuove opere, facendo tesoro degli insegnamenti ereditati dal passato, senza però tralasciare i cambiamenti avvenuti nel presente.

Nel 1706 viene pubblicata la *Pratica criminale a notizia di chi vogli incamminarsi nelle Cariche di Assessore o Cancelliere* del giurista Francesco Teobaldo, che propone delle riflessioni in merito all'amministrazione della giustizia penale, ricordando i recenti interventi legislativi e citando alcuni casi concreti verificatisi nei territori del Dominio. I primi due capitoli sono dedicati alla figura dell'assessore ed al suo ruolo nelle cause civili e nei giudizi criminali: ivi l'autore si sofferma in particolare sulla giurisdizione penale e, dopo aver spiegato che cosa si intende per autorità ordinaria ed autorità delegata, distingue i processi *servatis servandis* da quelli con

---

<sup>51</sup> POVOLO, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia*, pp. 28-30.

<sup>52</sup> "L'anderà parte, che restando nel loro intiero vigore le Leggi in materia d'armi da fuoco, quelle del Fragante, ed alla presente non ripugnanti, tutti li casi di Omidj gravi, pensato, ed atroci, che avessero pessime qualità, come pur tutti quelli, che fossero commessi con armi da fuoco, si intendano interamente sottoposti alle condizioni, ed obblighi stabiliti dal suddetto Decreto di 30 Ottobre 1682 quale abbi ad esser nei casi suddetti inalterabilmente, e con tutti li vincoli da chi si sia esequito. Nei casi poi di morte, e che succedessero in pura rissa fatti senz'arma da fuoco, come pure in quelli accidentali, e non culposi, resti levato l'obbligo ai Giudici di mandar la pena più rigorosa della morte alli presentati, e sia rimesso alla prudenza di essi il far quella condanna, come pure contro gli Absenti quella sentenza di bando, che per loro coscienza conoscerai corrispondente alla qualità dei casi, e dei delitti, con libertà anco ai medesimi Giudici di far relegazioni, ma con mira, che seguano in Dalmazia, e Levante, e massime nei luoghi di nuova conquista; dovendo espressamente intendersi in tutti li detti casi di morte levata la libertà di far condanne pecuniarie, e la permissione di far le difese extra carceres, conforme dispongono le Leggi". ANTONIO BARBARO, *Pratica criminale*, Venezia: appresso Giuseppe Bortoli, 1739, pp. 252-253.

rito e segretezza. Segue la spiegazione delle diverse fasi del processo penale veneto, dall'istituto della querela sino alle pene che possono essere inflitte al reo condannato. Nelle ultime pagine Teobaldo propone una breve guida pratica indirizzata ai futuri cancellieri: ivi l'autore spiega a coloro che desiderano esercitare tale professione come devono comportarsi nell'adempimento del servizio<sup>53</sup> e si sofferma sulle questioni procedurali più controverse.

Nel 1708 la stamperia di Giuseppe Corona pubblica la *Prattica de' Reggimenti in Terraferma* scritta dall'assessore Gaspare Morari e dedicata al Sig. Girolamo Correr Savio alle Ordinanze. In quest'opera l'assessore padovano non analizza soltanto la materia criminale, alla quale peraltro dedica pagine intense e suggestive, ma esamina anche numerose altre questioni attinenti al governo delle città venete.

Gli argomenti che Morari affronta sono molteplici e complessi: l'autore spiega quali caratteristiche deve possedere un Rettore per poter essere eletto e come deve comportarsi dopo aver assunto l'incarico<sup>54</sup>; approfondisce le questioni più controverse della giurisprudenza criminale e talune problematiche che interessano la materia civile; infine descrive le attività che chi presiede il governo deve compiere in sede d'udienza.

Anche se nei decenni successivi non vengono proposte nuove edizioni, si può con certezza affermare che l'opera di Morari rappresenta uno scritto di sicuro interesse per chi intende esaminare il ruolo che l'ordinamento giuridico veneziano assegna a Rettori ed assessori e per chi vuole approfondire il tema dell'amministrazione della giustizia nel territorio veneto.

Tre anni più tardi Marcantonio Negrizioli pubblica il suo *Direttorio de' criminalisti* nel quale «con brevità e chiarezza s'insegna la vera maniera d'esercitar l'ufficio di Cancelliere»<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> Ad esempio Teobaldo suggerisce ai giovani giuristi di leggere gli atti processuali dei loro predecessori “*perché da questo Impiego si ricavano più cose che gli possono servir*” e consiglia anche di conservare gelosamente tutta la documentazione e di diffidare da tutti “*perché chi non si fida non può essere gabbato*”. TEOBALDO, *Prattica criminale*, pp. 59-60.

<sup>54</sup> L'autore suggerisce ai patrizi veneziani inviati ad amministrare i centri della Terraferma di non lasciarsi dominare dalle passioni e dai vizi e di governare mantenendo sempre un comportamento virtuoso, mettendo da parte l'ira e gli affetti, il sentimento di vendetta e gli interessi personali. MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pp. 185-193.

<sup>55</sup> MARCANTONIO NEGRIZIOLI, *Direttorio de' criminalisti nel quale con brevità e chiarezza s'insegna la vera maniera d'esercitar l'Ufficio di Cancelliere, estratto da celebri Autori e dato in Luce a persuasion d'Amici*, Venezia: per Gasparo Garbiza, 1711. Ivi l'autore approfondisce i seguenti argomenti: distinzione tra delitti pubblici e privati, inquisizione, indizi, inconvenienti ed errori che possono verificarsi nel corso di un giudizio, *visum et repertum* in caso di omicidio, segni dell'avvelenamento, testimonianze, costituiti, tortura e necessaria difesa. L'opera termina con una serie di domande e risposte sempre concernenti la materia processualpenalistica.

Nel 1725 Benedetto Pasqualigo<sup>56</sup> scrive le *Osservazioni pratiche circa il veneto foro criminale misto secondo le leggi e la consuetudine con alcuni generali avvertimenti circa il civile* e qualche anno più tardi dà alle stampe il suo capolavoro, ovvero *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica*. Nelle *Osservazioni pratiche* l'autore esamina succintamente la struttura ed il funzionamento delle principali magistrature veneziane; in particolare, in relazione alla materia criminale, approfondisce il ruolo degli Avogadori di Comun, le funzioni del Consiglio dei Dieci e i compiti attribuiti al Consiglio dei Quaranta al Criminale<sup>57</sup>.

Pasqualigo deve la sua fama all'opera intitolata *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica* suddivisa in due volumi: il primo tomo, pubblicato nel 1731, è dedicato alla giurisprudenza teorica e si articola in quattro libri a loro volta suddivisi in capitoli ed in paragrafi<sup>58</sup>; il secondo tomo invece, edito nel 1732, è dedicato alla pratica criminale<sup>59</sup>.

Intorno agli anni trenta del Settecento vengono scritte anche altre opere criminali che circolano tra i pratici del diritto soltanto in versione manoscritta: ad esempio, tra il 1737 ed il 1738 Francesco Radi cura una raccolta di leggi e decreti emanati dalle magistrature veneziane e di precedenti giudiziari resi dai Rettori della Terraferma<sup>60</sup>.

---

<sup>56</sup> Nato a Venezia nel 1673, Benedetto Pasqualigo ricopre l'incarico di Camerlengo a Brescia negli anni 1701-1703 e nel 1711 assume l'ufficio di Podestà e Capitano nella città di Belluno. Successivamente nominato Avvocato dei Prigionieri nel 1717, consegue il titolo di canonico presso il duomo di Padova nel 1738. Muore il 19 gennaio 1743 all'età di settant'anni. SABINA LESSI, *Benedetto Pasqualigo e la Giurisprudenza criminale teorica e pratica*, Tesi di Laurea in Storia del diritto italiano, Relatore Prof. Giorgio Zordan, a.a. 1998/1999, pp. 7-16. Una copia di questa tesi di laurea è conservata in Archivio di Stato a Padova, collocazione: TESI 144.

<sup>57</sup> BENEDETTO PASQUALIGO, *Osservazioni pratiche circa il veneto foro criminale misto secondo le leggi e la consuetudine con alcuni generali avvertimenti circa il civile*, Venezia: per Lorenzo Baseggio, 1725.

<sup>58</sup> BENEDETTO PASQUALIGO, *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica par tenente ad Ufizio di Giudice, di Notajo di Avvocato sovra cadauno di delitti pubblici, privati straordinari ed eccettuati ne' processi ad informazione per via d'inquisizione, di denuncia, di querela a deliberazione, a difesa, a definitiva sentenza con due appendici circa le appellazioni e le grazie secondo la ragione comune, le leggi e le consuetudini venete*, Tomo primo, Venezia: presso Stefano Orlandini, 1731.

<sup>59</sup> Il secondo volume avrebbe dovuto trattare del procedimento criminale, della citazione a giudizio, della difesa e delle sentenze, con l'aggiunta di due appendici riguardanti gli appelli e le grazie; tuttavia tale proposito dell'autore non si concretizza a causa della vastità della materia. Pasqualigo preferisce dunque condensare gli argomenti in un unico libro intitolato *Della giurisprudenza criminale teorica pratica partenente ad Ufizio di Giudice, di Notajo, Avvocato Civile Fiscale e Criminale della Inclita Città*. L'autore avrebbe poi voluto completare la sua opera redigendo un terzo volume *Circa la Giurisprudenza Criminale Mista delle Reggenze e Giurisdizioni Venete da Terra e da Mare* ma anche questo suo progetto non si realizza. LESSI, *Benedetto Pasqualigo e la giurisprudenza criminale teorica e pratica*, pp. 18-19.

<sup>60</sup> ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Inquisitori di Stato*, busta 1266 [microfilm bobina n. 171].

Negli stessi anni Nicolò Donà scrive i suoi *Ragionamenti politici intorno al governo della Repubblica di Venezia* dove si sofferma in particolare sul ruolo del giudice e sul rapporto esistente tra giustizia e politica<sup>61</sup>.

In questo periodo si verificano significativi cambiamenti in ambito processual-penalistico: ad esempio, comincia a sgretolarsi il principio dell'autodifesa che, nei processi col rito, imponeva agli imputati di difendersi da soli senza l'ausilio di un esperto di diritto<sup>62</sup>. Inoltre, a partire dalla seconda metà del Settecento, l'ambito processuale si dimostra sempre più sensibile agli stimoli provenienti dal mondo scientifico: questa nuova sensibilità si traduce nella presentazione da parte degli avvocati di perizie e consulenze al fine di dimostrare l'infondatezza delle accuse a carico del proprio assistito.

Lo studio dei fascicoli processuali e delle opere scritte a partire dagli anni trenta e quaranta del Settecento consente di percepire la portata di queste profonde trasformazioni.

Nel 1739 la stamperia veneziana di Giuseppe Bortoli pubblica una nuova pratica criminale: l'opera, scritta dal nobiluomo Antonio Barbaro<sup>63</sup> e dedicata al Principe Luigi Pisani, è divisa in due parti, la prima concernente il processo criminale, la seconda relativa al diritto penale sostanziale<sup>64</sup>. L'autore, che mostra di conoscere ed apprezzare la pratica scritta più di un secolo prima da Lorenzo Priori, esamina le diverse fasi del processo penale veneto, partendo dalle modalità di instaurazione del procedimento sino alla pronuncia della sentenza e alle differenti pene che possono essere inflitte al reo in caso di condanna.

---

<sup>61</sup> L'opera di Nicolò Donà è stata studiata da Claudio Povolo in *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia*, pp. 40-44.

<sup>62</sup> Il principio di autodifesa costringeva il reo a difendersi da solo senza l'ausilio di un avvocato. Gli studi di Gaetano Cozzi hanno dimostrato che effettivamente tra Cinquecento e Seicento nei processi col rito sembra non esserci alcuno spazio per il difensore. Le cose cambiano nel Settecento: dall'analisi degli incartamenti processuali dell'epoca infatti emerge la presenza di un esperto di diritto, come si desume dal linguaggio utilizzato nelle difese predisposte dagli imputati, dove vengono proposte citazioni normative e dottrinali che una persona qualunque non potrebbe conoscere. GAETANO COZZI, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei Dieci*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, Milano: Giuffrè, 1989, pp. 1-87.

<sup>63</sup> Le notizie relative alla vita di Antonio Barbaro sono frammentate. Di certo si sa che proviene da una nobile famiglia veneziana e che probabilmente intraprende la carriera di avvocato. MARTINA SAMMARCO, *Voce Barbaro Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. I, pag. 164.

<sup>64</sup> "Sarà la debile mia fatica divisa in due parti. Nella prima parlerò di tutto quello occorre per illuminare non meno li Giudici a fondamentare li loro giudizj, che ancor li Ministri a formare li loro processi legalmente. Nella seconda descriverò li delitti più enormi con le pena prescritte ai medesimi dalle leggi". BARBARO, *Pratica criminale*, pp. 5-6.

Degna di nota la parte dedicata alla fase difensiva, dove Barbaro spiega che il reo può difendersi in vario modo, ad esempio presentando opposizioni avverso le deposizioni testimoniali assunte a suo carico oppure adducendo l'esistenza di una serie di circostanze in grado di scusare la sua condotta o, almeno, tali da giustificare una diminuzione di pena<sup>65</sup>.

I numerosi richiami alle opere precedenti disseminati nello scritto di Antonio Barbaro dimostrano che quest'opera non si discosta dalle altre pratiche criminali; tuttavia, nella trattazione di determinati istituti, l'autore non ha timore di prendere le distanze dagli insegnamenti dei grandi maestri che lo hanno preceduto<sup>66</sup>.

Negli stessi anni anche l'assessore Bartolomeo Melchiori si dedica alla stesura di un'opera criminale che verrà pubblicata per la prima volta nel 1741 e successivamente riedita nel 1776 in una versione accresciuta e corretta. Come si desume dal titolo stesso dell'opera, che l'autore definisce *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine, composta secondo le leggi civili e venete*, si tratta di un insieme di testi in materia criminale, in cui l'autore analizza molteplici questioni attinenti all'amministrazione della giustizia penale, dimostrando di possedere una formazione non indifferente ed un notevole bagaglio di esperienze in campo giuridico.

Anche se Melchiori nel proemio spiega che intende occuparsi di «*quelle sole questioni che seco loro portassero il pregio o della novità o della rarità*»<sup>67</sup>, in realtà le sue pagine sono particolarmente dense e ricche di contenuti, dalla definizione dei termini forensi più utilizzati dai criminalisti alle difficoltà che si possono incontrare nell'esame dei testimoni, dallo studio delle diverse «pieggiarie» che si concedono ai rei processati<sup>68</sup> alla sentenza di bando pronunciata in caso di contumacia, sino al sistema delle impugnazioni. La *Miscellanea di materie criminali* rappresenta quindi un'opera di estremo interesse per chi intende approfondire il funzionamento e l'evoluzione dell'amministrazione della giustizia penale in area veneta nel XVIII secolo.

---

<sup>65</sup> Il capitolo dedicato alle modalità di difesa del reo, infatti, è uno dei più corposi ed esaurienti dell'intera opera. *Ibidem*, pp. 144-157.

<sup>66</sup> Si veda ad esempio la descrizione della citazione *ad informandam curiam*, dove Barbaro spiega che il reo «*venuto che sia, si costituisce, e quando nel suo costituito risultino contro di lui indicj sufficienti, si fa passar nel luogo dei presentati; contro di esso però non può procedersi che per il solo delitto, per cui fu citato ad informandum, né può essere egli fermato per altri delitti, prendendo in ciò sbaglio il Priori*». *Ibidem*, pag. 81.

<sup>67</sup> MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, pag. VII.

<sup>68</sup> La pieggiaria è una sorta di fideiussione che viene presentata dall'avvocato del reo affinché l'imputato possa rimanere libero sino alla pronuncia della sentenza. Nella sua opera il Melchiori propone un vero e proprio trattato sull'argomento, specificando la tipologia di pieggiarie che possono essere concesse ai rei e le diverse modalità di risoluzione delle stesse. *Ibidem*, pp. 86-100.

La stagione delle pratiche venete si conclude nel 1790 con la pubblicazione delle *Formalità del processo criminale nel Dominio veneto* raccolte dall'avvocato Giambattista Zeffirino Grecchi<sup>69</sup>. L'opera, dedicata al nobiluomo Francesco Pesaro, è ripartita in due tomi muniti entrambi di indice: il primo volume è suddiviso in ventisei titoli dedicati alla procedura penale; la seconda parte invece, anch'essa articolata in numerosi titoli, contiene un'esposizione analitica dei procedimenti seguiti per ciascuna classe di delitti<sup>70</sup>.

Nel proemio l'autore chiarisce il motivo che lo ha spinto alla compilazione di una nuova pratica criminale ed afferma che «*Nelle Scuole Pubbliche del Veneto Dominio non v'è chi la insegni; e su gli Autori lo Scolare non ha la pazienza di analizzare con metodo, e chiarezza i precetti, e le regole; né da quelli può esso erudirsi delle particolari Formalità del Paese*»<sup>71</sup>. Nonostante la varietà di opere scritte dai pratici del diritto nelle epoche precedenti, dunque, è ancora fortemente sentita l'esigenza di un manuale in grado di spiegare a coloro che si affacciano per la prima volta al mondo della prassi i meccanismi del processo criminale veneto.

Negli stessi anni in cui redige le *Formalità*, Grecchi è attivo anche sul piano professionale in qualità di avvocato presso la corte pretoria di Padova, come dimostrano le sue allegazioni a difesa scritte tra il 1788 ed il 1792 e rinvenute da Gianni Buganza nell'archivio giudiziario criminale patavino<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> ZEFFIRINO GIAMBATTISTA GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Padova: nella stamperia del seminario presso Tommaso Bettinelli, 1790. Si veda anche la tesi di laurea di Luisa Serato dove viene proposta un'analisi dell'opera con alcuni approfondimenti relativamente al sistema delle prove, alla carcerazione preventiva e ai delitti di omicidio e di furto. LUISA SERATO, "Le formalità del processo penale nel Dominio veneto" di Zeffirino Gianbattista Grecchi, Tesi di laurea in storia del diritto italiano, Relatore Prof. Giorgio Zordan, a.a. 1993/1994.

<sup>70</sup> "Non avrei soddisfatto al fine, cui è indirizzata questa Fatica, a quello cioè, di aiutare chi voglia incamminarsi nell'Arte non tanto agevole di fabbricare lodevolmente un Processo Criminale, se alle generiche nozioni, che giusta le leggi di una Elementare Istruzione io ho nel primo Tomo con la per me possibile diligenza di spianate, non aggiungessi ancora i metodi particolari, con i quali in ogni delitto conosciutane la natura, se ne verifica la esistenza; scopertone il Reo, se ne raccolgono le prove; e nella perfetta risultanza di quella, e di queste se ne intraprende la proporzionata vendetta: come mi proposi sul principio dell'Opera, ed ora mi accingo di fare in questo secondo volume". GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo II, pp. 1-2.

<sup>71</sup> GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo I, pag. 1.

<sup>72</sup> Buganza ha studiato la produzione difensiva grecchiana e ha analizzato in particolare il processo per un delitto commesso in contrada S. Massimo celebrato a Padova tra il 1789 ed il 1790 che vede accusati di omicidio Francesco Franzoja e sua madre Cecilia Raganella, entrambi difesi dall'avvocato Zeffirino Grecchi. Il 7 agosto 1789 Santa Scattolin, moglie di Francesco, viene trovata morta: sul luogo del delitto sopraggiunge subito il chirurgo che, dopo aver constatato la morte della giovane, compie in via emergenziale un intervento di estrazione del feto che viene battezzato dal parroco. Nel frattempo la denuncia viene regolarmente depositata

L'opera di Zeffirino Grecchi conclude una stagione ricca e feconda, iniziata più di duecento anni prima con la figura di Lorenzo Priori, autore di una pratica criminale che nei due secoli successivi rappresenta un indiscutibile punto di riferimento per tutti coloro che studiano ed approfondiscono le strutture e gli istituti della giustizia penale veneta.

### 3. Un manoscritto avvolto nel mistero

Accanto alle pratiche che hanno avuto un innegabile successo a livello editoriale, vi sono altre opere manoscritte di notevole spessore e di sicuro interesse per chi intende studiare la giustizia criminale nello Stato territoriale veneto in età moderna.

Alcune di queste opere sono state riscoperte soltanto negli ultimi anni e sono tuttora oggetto di studio da parte di storici e storici del diritto<sup>73</sup>; altri manoscritti invece sono ancora oggi in attesa di essere esaminati e, auspicabilmente, pubblicati.

Tra essi vi è il manoscritto intitolato *I giudizi criminali diretti dalle Leggi del Principato e dall'opinione degli Assessori più celebri dei loro tempi* attualmente conservato nel Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università degli Studi di Padova<sup>74</sup>.

---

all'ufficio del maleficio di Padova e i due indiziati, Francesco e Cecilia, vengono catturati mentre cercano di fuggire. Il giorno successivo si svolgono gli interrogatori degli imputati: Francesco, in un primo momento proclamatosi innocente, confessa l'uxoricidio. Il 18 agosto il Rettore Zan Battista da Riva trasmette il fascicolo al Consiglio dei Dieci che delega la causa al Reggimento con il proprio rito. Terminata l'istruttoria, nel maggio 1790 inizia la fase difensiva: l'avvocato Zeffirino Grecchi assume le difese di entrambi gli inquisiti. Se la difesa di Cecilia si basa semplicemente sulla contestazione delle testimonianze a carico, quella di Francesco richiede un approccio diverso stante la sua imprudente confessione. Grecchi cerca quindi di sostenere che la morte di Santina non sia stata causata dalle percosse del marito, ma sia dovuta all'intervento di estrazione del feto compiuto dal chirurgo senza essere stato previamente autorizzato. Il processo si conclude con l'assoluzione *pro nunc* di Cecilia e la condanna a venti anni di galera per Francesco. BUGANZA, *Tra scienza, avvocatura e diritto*, pp. 237-382.

<sup>73</sup> Ad esempio, sono stati scoperti gli scritti del giurista udinese Nicolò Ottelio, vissuto tra il XVII ed il XVIII secolo, ed è stata curata una nuova trascrizione della seconda parte delle *Memorie attinenti all'offizio de' spectabili contradditori* intitolata *Elementi della veneta criminal pratica giurisprudenza*, conservata in Archivio di Stato a Venezia nel fondo *Compilazione delle leggi*, busta 146, fascicolo 1. Quest'opera, edita nel 1968 a cura di Claudio Schwarzenberg, è stata studiata da Giovanni Chiodi che si è avvalso direttamente del manoscritto e della trascrizione, prossima alla stampa, effettuata dal Dott. Andrea Massironi.

<sup>74</sup> Il manoscritto è stato acquisito dall'Università di Padova nel gennaio del 1960; tuttavia, non essendo in possesso di dati ulteriori, non è possibile sapere se l'opera sia stata acquistata dall'allora Istituto di Diritto romano e storia del diritto - non vi è alcuna annotazione circa il prezzo o la data del pagamento - o se viceversa sia stata oggetto di donazione. Le uniche informazioni in nostro possesso sono l'indicazione del nominativo

L'opera, scritta in italiano da un autore anonimo, si presenta come una miscellanea, ossia una raccolta di trattati, dissertazioni, lettere, appunti, opinioni, relazioni di casi concreti, ducali e dispacci scritti tra il XVII ed il XVIII secolo.

Dall'analisi dei riferimenti cronologici indicati nel testo, risulta che questo manoscritto è stato compilato nella seconda metà del Settecento: in particolare l'autore ha trascritto numerose lettere redatte tra il 1750 ed il 1768. Accanto a questi testi vi sono anche opere più risalenti, vale a dire appunti e trattati di assessori veneti vissuti nella seconda metà del Seicento, come Francesco Colonna e Belisario Sanfior.

Da ciò si desume che l'autore ha sapientemente raccolto materiale eterogeneo risalente ad epoche diverse, inserendo nel suo lavoro non soltanto trattati e dissertazioni, ma anche relazioni e scritture riguardanti casi realmente accaduti nel territorio veneto.

Il testo è diviso in due parti: nella prima parte la numerazione, indicata sul margine superiore esterno, va da pagina 5 a pagina 218; nella seconda sezione la numerazione riprende daccapo e va da pagina 1 a pagina 351; segue una serie di carte non numerate<sup>75</sup>. Inoltre, nelle prime pagine dell'opera, è inserito un indice di tutte le materie trattate disposte in ordine alfabetico. L'autore non dice perché ha deciso di dividere la sua opera in due parti, è possibile però formulare un'ipotesi: da un'attenta analisi del testo infatti si riscontra che nella prima sezione sono per lo più riportate le opere di alcuni assessori veneti; nella seconda parte, invece, vi sono opere maggiormente legate alla pratica giudiziaria<sup>76</sup>.

Gli autori delle opere criminali riportate nella prima sezione sono Francesco Colonna, Belisario Sanfior, Antonio Palazzi, Bartolomeo Melchiori, e Giovanni Guidozi.

---

“Barbieri” sotto la voce provenienza ed una sommaria descrizione del formato dell'opera. Nello stesso periodo peraltro è stato acquisito anche un altro manoscritto composto di due tomi dove sono raccolte le varie opere criminali di Giovanni Guidozi. Anche in questo caso nei registri di ingresso è indicato sempre il nome Barbieri sotto la voce provenienza e non è specificato se si tratta di un acquisto o di una donazione. Probabilmente questi volumi sono stati acquistati dall'Università per volontà di Carlo Guido Mor, all'epoca Professore di Storia del diritto italiano. L'attuale collocazione del manoscritto *I giudizi criminali* è 26 G 1, numero di inventario 3520. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, *Registri d'ingresso. Istituto di diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico, vol. II, dall'aprile 1946 al gennaio 1967*.

<sup>75</sup> In merito alla struttura del manoscritto, si veda il sommario inserito in appendice.

<sup>76</sup> In realtà la scelta di dividere il lavoro in due parti potrebbe essere semplicemente legata a motivi di carattere pratico: l'autore infatti potrebbe aver deciso di suddividere il manoscritto in sezioni diverse semplicemente per facilitare la consultazione del volume.



Complessivamente i testi ivi trascritti sono undici, sei dei quali sono attribuiti all'assessore Guidozi. Alcune di queste opere sono particolarmente brevi - ad esempio il testo del Melchiori intitolato *Se al reo di nobile condizione si possa impor alternativa di pena ignominiosa* consta di tre sole cartelle<sup>77</sup>-; altre opere invece sono più lunghe, come lo scritto di Francesco Colonna avente ad oggetto i riti del Senato e del Consiglio dei Dieci e la dissertazione di Giovanni Guidozi sulla concessione dell'impunità agli «interfettori» dei banditi<sup>78</sup>.

Nemmeno la seconda parte del manoscritto presenta una struttura unitaria: ivi troviamo una *Pratica Criminale* attribuita anch'essa a Guidozi, alcune scritture relative a procedimenti per reati commessi in Terraferma intorno agli anni quaranta del Settecento, un'altra opera attribuita al Nostro assessore ed intitolata *Diffensivo criminale* ed infine una sezione dedicata alle ducali, ai dispacci ed alle lettere. Questa seconda sezione consta complessivamente di 351 facciate: le opere dell'assessore Guidozi occupano 225 cartelle, mentre nelle altre pagine sono trascritti casi concreti accaduti nello Stato territoriale veneto nonché numerose scritture processuali ed extraprocessuali sino all'anno 1768.

Da quanto detto sinora, emerge l'assoluta rilevanza nel panorama criminalistico del pensiero di Giovanni Guidozi, giurista di Castelfranco Veneto vissuto tra Sei e Settecento ed autore di numerosi scritti in materia penale: l'assessore infatti esprime la propria opinione in merito a numerose questioni mettendo così a frutto la sua personale esperienza maturata nelle assessorie delle corti pretorie presenti nel territorio.

Nelle ultime pagine del manoscritto si trova una serie di carte non numerate dove vengono proposti ulteriori appunti e riflessioni in materia criminale: in particolare in queste pagine sono riportati alcuni testi concernenti l'ordine che deve essere seguito nei procedimenti penali. La prima di queste opere, intitolata *Istruzione per la formazione de' processi informativi sin al punto della loro deliberazione*, descrive le fasi iniziali del processo criminale veneto, ovvero le modalità di avvio del procedimento e l'esame dei testimoni<sup>79</sup>. Nelle pagine successive invece vengono proposte alcune considerazioni in merito alla fase seguente, che consiste nella deliberazione del processo e nella scelta del decreto che deve essere pronunciato contro

---

<sup>77</sup> *I giudizi criminali, Se al reo di nobile condizione si possa impor alternativa di pena ignominiosa*, pp. 86-88.

<sup>78</sup> *I giudizi criminali, Quesiti e risposte del Sig. Francesco Colonna assessor celeberrimo de suoi tempi*, pp. 5-27 e *I giudizi criminali, Dissertazione sopra il modo di concedere li impunità agl'interfettori de' banditi*, pp. 39-57.

<sup>79</sup> *I giudizi criminali, Istruzione per la formazione de' processi informativi sino al punto della loro deliberazione*.

l'inquisito<sup>80</sup>. Infine viene descritto l'ordine che deve essere seguito dopo la deliberazione del processo, vale a dire la presentazione dell'imputato, la fase difensiva, la «spedizione» del giudizio e, in caso di condanna, l'applicazione della pena<sup>81</sup>.

Il manoscritto termina con una personale annotazione dell'autore, che nell'ultima pagina scrive «*Per ora altro non so ricordare, onde finisco a laude di Dio onnipotente*»<sup>82</sup>.

Questo testo traccia un quadro della procedura criminale in Terraferma di notevole interesse per gli studiosi: per il tramite di quest'opera, infatti, da un lato si confermano le conoscenze già possedute sullo svolgimento della giustizia penale nei territori del Dominio tra XVII e XVIII secolo, dall'altro si acquisiscono elementi nuovi che permettono di approfondire la prassi criminale veneta.

### *3.1. Opinioni e dissertazioni di alcuni assessori veneti*

Nella prima sezione del manoscritto, come già si è detto, sono riportati prevalentemente trattati e dissertazioni di alcuni giuristi veneti vissuti nel XVII - XVIII secolo; accanto a queste opere, vi sono poi numerose altre scritture sempre concernenti la materia criminale.

Il primo testo consiste in una dissertazione del Sig. Francesco Colonna, definito assessore celeberrimo dei suoi tempi, il quale propone alcune domande e fornisce le relative risposte in merito al rito del Senato e del Consiglio dei Dieci<sup>83</sup>.

Nelle pagine successive sono trascritte le opinioni dell'assessore Belisario Sanfior: per lo più appunti in forma di massima e formule utili per la redazione di atti processuali<sup>84</sup>.

Sono poi riportati gli scritti di altri due assessori veneti, Antonio Palazzi, a cui si deve la stesura di un formulario in latino<sup>85</sup>, e Bartolomeo Melchiori, autore dello scritto *Se al reo di*

---

<sup>80</sup> *I giudizi criminali, Istruzione che deve osservarsi dopo la formazione de' processi sino alla loro deliberazione, e termini da concedersi a' rei e I giudizi criminali, Discorso sopra l'ordine delle deliberazioni, e decreti, che devono farsi contro a' rei.*

<sup>81</sup> *I giudizi criminali, Ordine da osservarsi nel procedimento de' processi criminali dopo la loro deliberazione.*

<sup>82</sup> In realtà, subito dopo, compare un'altra annotazione scritta da una mano diversa: "*Lecto et habito verbo in curia caute ducatur in vineas justitiae. Joannes- et tractatur processus. Con pro legum executione (?)*".

<sup>83</sup> *I giudizi criminali, Quesiti e risposte del Sig. Francesco Colonna assessor celeberrimo de suoi tempi*, pp. 5-27.

<sup>84</sup> *I giudizi criminali, Opinioni e signature del Co. Belisario Sanfior assessor prestantissimo de suoi tempi*, p.29-34.

<sup>85</sup> *I giudizi criminali, Decreti criminali del fu sig. Antonio Palazzi assessor dottissimo*, pp. 89-95.

*nobile condizione si possa impor alternativa di pena ignominiosa*<sup>86</sup> e di una relazione relativa ad un caso di omicidio verificatosi a Rovigo negli anni venti del Settecento<sup>87</sup>.

Dallo studio di questo documento emerge chiaramente il difficile rapporto che intercorre tra gli uffici giudiziari della Terraferma e le superiori magistrature veneziane: come è già stato anticipato, infatti, le sentenze rese dai tribunali locali possono essere impugnate dagli Avogadori di Comun e successivamente «tagliate» dalla Quarantia che può annullare l'intero processo o disporre la rimessione del giudizio in primo grado<sup>88</sup>.

Nel caso in esame le sorelle Angela e Diamante Pozzato sono state trovate morte nella loro abitazione ad Adria nella provincia di Rovigo. Il Consiglio dei Dieci, prontamente informato dell'accaduto, delega la causa al Reggimento con la clausola *servatis servandis* e con la facoltà di concedere l'impunità a chi collabora con la giustizia purché non sia l'autore principale o il mandante dell'omicidio. Compiute le prime indagini, viene arrestato Girolamo Morin che dichiara di essere a conoscenza di elementi utili che intende rivelare al magistrato in cambio dell'immunità. Il giudice gli promette il beneficio richiesto.

Ottenuta l'impunità, il Morin racconta di essere stato reclutato da Francesco Pozzato per il tramite di una fanciulla di dieci anni di nome Anzolina e di aver ordito insieme al suo complice l'omicidio delle due sorelle. La fanciulla menzionata dal Morin - Anzolina - non può però essere esaminata perché ormai non si trova più nel luogo del misfatto.

In assenza della teste chiave, non può essere raggiunta la piena prova: Francesco quindi viene condannato soltanto a dieci anni di galera *ex indiciis*. Quanto al Morin, il giudice si chiede se sia possibile pronunciare una sentenza di condanna anche nei suoi confronti: non essendo state rispettate le condizioni stabilite nella lettera di delegazione, la corte decide di revocare all'imputato il beneficio promesso e di condannarlo a dieci anni di galera<sup>89</sup>.

---

<sup>86</sup> Ivi Melchiori spiega che *“li Nobili, li Graduati, ed anche quelli, che nascono di Civil estrazione, non si condannano alla Frusta, alla Berlina, al Laccio, alla Galera, o ad altra Pena che inferisca nota d'infamia”*. Subito dopo però l'assessore aggiunge che *“quando il delitto è del genere de' disonorati, ed infami sostengono molti Autori che il delinquente quantunque Nobile possa condannarsi a pena ignominiosa e la ragione da loro addotta si è, perché per la turpitudine della Colpa par che abbino rinunciato al Privilegio della Nobiltà”*. *I giudizi criminali, Se al reo di nobile condizione si possa impor alternativa di pena ignominiosa*, pp. 86-88

<sup>87</sup> *I giudizi criminali, Caso Pozzato gravissimo*, pp. 96-104.

<sup>88</sup> Sul sistema delle impugnazioni nello Stato territoriale veneto: cfr. capitolo quarto paragrafo quinto.

<sup>89</sup> *“Quanto all'Impunitante insorsero due altre difficoltà. La prima se meritasse o non meritasse l'impunità per non aver somministrato prove bastanti contro dell'Accusato da condannarlo alla Morte. La seconda s'egli fosse capace d'Impunità*

La sentenza però viene eseguita soltanto nei confronti del Morin, perché il Pozzato chiede ed ottiene il «taglio» della condanna e la rimessione del giudizio. Si svolge quindi un nuovo processo che si conclude con una sentenza di assoluzione *pro nunc* a favore dell'imputato, essendo egli riuscito a sostenere vittoriosamente il tormento del fuoco.

Accanto alla vicenda delle sorelle Pozzato, nella prima sezione del manoscritto viene ricordato anche un altro interessante caso avvenuto nei territori del Dominio: nel maggio del 1734 il Reggimento di Padova accusa Francesco Franchini e Carlo Traversa di aver rivolto uno «sparo d'archibugiata» contro un certo Battista Sacchetto<sup>90</sup>.

In merito alla posizione del Franchini, nel corso del processo viene presentata una fede giurata redatta dal parroco del paese, il quale sostiene che Francesco sia muto, sordo ed offeso di mente tanto da non poter ricevere nemmeno i sacramenti.

Considerata la predetta fede ed interrogato l'imputato volontariamente comparso al cospetto della giustizia, la corte pretoria di Padova ordina che *«stanti le cose, come stanno, sii d.o Franc.o Franchini licenziato, e che sii notificato al di lui Padre, che debba aver dello stesso quella sollecita custodia, che per sua natura, e per legge gl'incombe; riservandosi la Giustizia in caso diverso, ed all'occorrenza di qualche nuovo eccesso di d.o Francesco l'uso delle proprie ragioni contro di lui Padre, a norma di quanto prescrivono le leggi in questo proposito»*<sup>91</sup>.

Nella prima parte del manoscritto vi sono anche numerose opere di Giovanni Guidozi, assessore in quasi tutte le città dello Stato Serenissimo tra gli anni ottanta del Seicento ed i primi decenni del secolo successivo<sup>92</sup>. Le opere criminali del Guidozi riguardano, nell'ordine, la facoltà di esaminare religiosi e di procedere criminalmente nei loro confronti,

---

*avendo confessato essere stata strozzata una delle due Femmine dalle proprie sue mani. [...] Non può negarsi che l'Autor principale del barbaro Omicidio non sia stato Francesco Pozzato, per di cui vantaggio fu anche commesso, ma ne tampoco negar si può, che il Morin non abbia operato come Sicario immediatamente tanto quanto lo stesso Pozzato. Che però insegnando il Conciolo, nel detto luogo alla Resoluzion seconda, che l'impunità promessa con quella Risserva, dummodo non sit de principalibus si verifica rispetto agli Istigatori, Consultori, Assistenti, e non mai rispetto al Sicario, che uccide con le sue mani, sembrava disobbligata la Corte da qualunque suo impegno. Persuasa dunque da questi motivi la Corte stessa, che il Morin si ritrovasse in difetto, si per il capo delle prove, che per quello della principalità, passò contro di lui al costituito opposizionale, all'intimazione delle difese, e finalmente alla condanna d'anni dieci di galera, rimessagli la capitale a contemplazione di ciò, avea per il Fisco operato.» I giudizi criminali, Caso Pozzato gravissimo, pp. 101-103.*

<sup>90</sup> I giudizi criminali, Caso Franchini, pp. 82-85.

<sup>91</sup> *Ibidem*, pag. 85.

<sup>92</sup> Sulla vita di Giovanni Guidozi si veda il capitolo secondo, paragrafo terzo.

la concessione dell'impunità agli uccisori dei banditi, il rito del Consiglio dei Dieci, l'istituto della coartata nel processo informativo e la tortura; infine i processi di falsità in via mista<sup>93</sup>. L'autore del manoscritto mostra così di apprezzare in particolar modo il pensiero e lo stile del giurista trevigiano, evidentemente riscontrando nei suoi scritti una serie di pregi, come la disposizione ordinata degli argomenti, la forza comunicativa del linguaggio e la sapiente strutturazione dei contenuti.

Nella prima sezione è riportata anche una breve dissertazione in materia di «abbinazione dei processi»: l'anonimo autore spiega che l'abbinazione consiste «*nel costringere con decreto giudiziario due o più Processi separati in ragione e di differenti delitti in un solo Processo acciò con unica inquisizione, ed unica sentenza, il Giudice termini ogni negozio, senza che il Reo abbia da sostenere tanti separati Giudizi, quanti sono li capi delle sue Colpe*»<sup>94</sup>.

Nelle pagine successive sono trascritti numerosi atti normativi e processuali relativi ad alcune vicende accadute tra il 1744 ed il 1767: tra gli eventi delittuosi ivi menzionati vi sono numerosi episodi di seduzione con rottura della promessa di matrimonio<sup>95</sup>, processi per furto<sup>96</sup> e casi di omicidio<sup>97</sup>.

Il furto, considerato uno dei delitti più significativi dagli autori delle pratiche criminali venete, si chiama sacrilego quando ha ad oggetto «la robba di Chiesa». Nel manoscritto sono riportate numerose scritture in merito a furti perpetrati in danno di luoghi sacri: ad esempio viene descritto il furto avvenuto nella chiesa dei Santi Rocco e Domenico di Conegliano commesso da un delinquente non ancora identificato che aveva strappato dall'altare una medaglia di filigrana d'argento appesa al rosario e, subito dopo, si era dato alla fuga.

---

<sup>93</sup> Cfr. capitolo secondo paragrafo quarto.

<sup>94</sup> *I giudizi criminali, Dell'Abbinazione de' Processi, e chi abbia la facoltà di abbinare. Dissertazione*, pp. 140-143.

<sup>95</sup> *I giudizi criminali, Trascrizione di denuncia di Lorenza Savoini contro Ludovico Bugo per seduzione e rottura di promessa di matrimonio e atti conseguenti*, pp. 150-152 e *I giudizi criminali, Trascrizione di una ducale di Francesco Loredan a Trifone Barbaro capitano di Traù in tema di soluzione di un problema di giurisdizione laica ecclesiastica per seduzione con rottura di promessa di matrimonio, con riferimento a parere di consultore Enrico de' Servi trascritto di seguito*, pp. 190-192.

<sup>96</sup> *I giudizi criminali, Carteggio criminale a Conegliano. Caso per furto in chiesa*, pp. 156-158 e *I giudizi criminali, Trascrizione di atti relativi a un processo per furto in chiesa ad Arbe delegato a Pola*, pp. 198-205.

<sup>97</sup> *I giudizi criminali, Trascrizione di una ducale di Alvise Mocenigo a Simon Marino Capitano e podestà di Pola in tema di pena per omicidio commesso dall'impubere, con riferimento al parere degli Avogadori di Comun trascritto di seguito*, pp. 193-195 e *I giudizi criminali, Trascrizione di atti relativi all'annullamento da parte del CX di sentenza di bando per omicidio del podestà e capitano di Bassano*, pp. 196-197.

Al fine di individuare e punire l'autore di questo delitto ed indagare su altri furti avvenuti in alcune chiese della zona, il Consiglio dei Dieci, prontamente informato dell'accaduto, consente al giudice di Conegliano di procedere con la clausola *servatis servandis* «con facultà di *pubbligar proclami, che promettano l'impunità ad alcuno de' complici purché non sia principal autore, o mandante, e con quella di esaminar persone religiose [...] potendo punire li rei presenti, ed assenti, nelle pene di vita, bando perpetuo, e definitivo, da questa città, terre, e luoghi del Dominio nostro terrestri, e marittimi, navigli armati, e disarmati, prigion, galera, relegazione, confiscazion di beni, e con le taglie che pareranno*»<sup>98</sup>. Per far fronte a questi episodi delittuosi, dunque, Venezia scende in campo con un imponente arsenale repressivo che mira a combattere la criminalità dilagante nei territori del Dominio.

Infine, in questa prima sezione, vi sono altre due opere particolarmente significative, la prima intitolata *Materie del S. Offizio*, la seconda concernente i diversi decreti che possono essere emanati nei giudizi criminali e le fasi conclusive del processo.

La prima scrittura, composta di XXXIX capitoli, illustra le regole che devono necessariamente essere osservate da Rettori e assessori deputati all'ufficio dell'inquisizione contro l'eresia<sup>99</sup>; nello scritto *Modo di diriggersi nella decretazione de' processi criminali*<sup>100</sup>, invece, vengono esaminati i diversi decreti che possono essere pronunciati dal giudice al termine delle indagini<sup>101</sup> e sommariamente descritte le fasi processuali successive alla deliberazione del giudizio sino alla pronuncia della sentenza.

Termina così la prima parte del manoscritto, prevalentemente dedicata alle opere criminali di alcuni assessori veneti, ma allo stesso tempo ricca di numerose altre scritture tutte aventi ad oggetto la procedura penale nella Terraferma veneta.

---

<sup>98</sup> *I giudizi criminali, Carteggio criminale a Conegliano. Caso per furto in chiesa*, pag.158.

<sup>99</sup> Ivi l'autore raccoglie i «capitoli tratti dalle deliberazioni pubbliche in diversi tempi prese, che dovranno immancabilmente esser osservati dalli Rettori, e loro Assessori assistenti all'Off.o dell'inquisizione sopra l'Eresia nelle Città del Dominio». *I giudizi criminali, Materie del S. Offizio*, pp. 171-186.

<sup>100</sup> *I giudizi criminali, Modo di diriggersi nella decretazione de' processi criminali*, pp. 208-218.

<sup>101</sup> «In sei modi secondo la leggerezza, e gravità maggiore, o minore de' casi vengono decretati li processi criminali cioè citazione a legittima difesa mandato ad informandum proclama caute ducatur retenzione e mandato ad carcerem». *Ibidem*, pag. 208.

### 3.2. Pratiche criminali e casi accaduti nella Terraferma veneta

La seconda sezione si apre con la *Pratica criminale* di Giovanni Guidozi, dove sono descritte le diverse fasi del processo criminale veneto, dall'avvio del procedimento sino alla pronuncia della sentenza, con particolare attenzione al processo offensivo che mira a stabilire un legame tra l'imputato ed il reato che è stato commesso<sup>102</sup>.

L'opera, scritta in italiano e munita di formulario, si conclude con alcune brevi riflessioni di diritto processuale penale relative alla materia del banditismo, all'impunità con particolare riferimento a quella ecclesiastica e al sistema delle impugnazioni. Infine vi sono alcune brevi considerazioni in merito a determinate figure delittuose<sup>103</sup>.

Nelle pagine successive sono riportate alcune scritture relative a procedimenti per reati commessi nel Dominio veneto nella prima metà del XVIII secolo, casi di omicidi e di lesioni, risse e rapimenti verificatisi nel territorio compreso tra le città di Vicenza e Brescia<sup>104</sup>. Alcune di queste lettere sono rivolte alla magistratura dei Contraddittori presso il Consiglio dei Quaranta e sono state scritte per difendere le sentenze di condanna pronunciate dai giudici della Terraferma e successivamente impugate dagli Avogadori di Comun per motivi di ordine o di merito; altre lettere invece sono indirizzate ai Capi del Consiglio dei Dieci e mirano ad informare la suprema magistratura veneziana degli episodi delittuosi avvenuti nel territorio affinché vengano assunte le deliberazioni del caso.

In una di queste lettere, ad esempio, si legge che a Vicenza, nel giorno del venerdì santo del 1745, al termine della funzione religiosa, viene trovato sul sagrato della Chiesa il cadavere di un neonato. Grazie all'esperimento del polmone<sup>105</sup> si viene a sapere che il bambino era nato

---

<sup>102</sup> Come ricorda l'anonimo autore del *Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, esistono tre diversi tipi di processo - l'informativo, l'offensivo ed il difensivo - che in realtà rappresentano le tre fasi processuali in cui si articola ogni procedimento penale. Il processo informativo è quella fase durante la quale il giudice raccoglie prove e indizi sul reato e sul suo autore; il processo offensivo, invece, mira a stabilire un legame tra l'imputato ed il reato tramite la raccolta delle prove, l'interrogatorio del reo ed eventualmente la sua confessione; il processo difensivo infine consente all'imputato di controbattere e di organizzare la propria difesa. GARLATI, *Inseguendo la verità*, pp. 94-95.

<sup>103</sup> Per un attento esame della pratica si veda il capitolo secondo paragrafo quarto dove vengono esaminati la struttura ed il contenuto dell'opera.

<sup>104</sup> *I giudizi criminali*, pp. 129-176.

<sup>105</sup> L'esperimento del polmone consente di capire se il bambino è nato vivo o morto e consiste nell'immersione del polmone nell'acqua: se il polmone va a fondo significa che il bambino è nato morto; se invece resta a galla

vivo e si rende quindi necessario scoprire la causa della morte, su cui però pare non ci siano certezze, perché il decesso potrebbe essere stato causato da un'emorragia oppure dal freddo e dalle intemperie<sup>106</sup>. Dopo aver brevemente illustrato la vicenda, chi scrive conclude la lettera spiegando di aver steso queste poche righe per adempiere il proprio dovere e tenere informata la città lagunare sui reati commessi nel territorio.

Un'altra vicenda interessante riguarda un episodio di rissa e lesioni avvenuto in provincia di Brescia l'anno successivo. Nel caso in esame il conte Costanzo Caprioli minaccia il parroco del paese e, accompagnato da un villano munito di forza e da un lacchè armato di pistola, lo conduce con aria minacciosa in un non meglio definito luogo. In aiuto del parroco però interviene un suo servitore, Carlo Milini, che colpisce gli aggressori con un badile.

A questo punto si pone il problema di capire se il Milini possa essere condannato per questo episodio: l'autore conclude la sua lettera informativa spiegando che, alla luce degli elementi raccolti nel corso del processo e delle testimonianze assunte in giudizio, l'azione del servitore non può che essere dichiarata impunita<sup>107</sup>.

Dallo studio di questi documenti emergono vicende e fatti reali, che consentono di cogliere l'effettivo funzionamento dell'amministrazione della giustizia penale nella Serenissima

---

vuol dire che il bimbo è nato vivo. A causa di questa prova, ritenuta all'epoca certa e indiscutibile, molte donne vengono condannate per infanticidio. Soltanto a partire dal 1780, dopo aver sentito il parere di alcuni medici, questo esperimento non viene più considerato elemento decisivo: in ambito processuale crolla una certezza prima considerata inconfutabile. BUGANZA, *La scienza strumento dell'interesse*, pp. 111-139. Sul delitto di infanticidio nella Repubblica di Venezia: CLAUDIO POVOLO, *Note per uno studio dell'infanticidio nella Repubblica di Venezia nei secoli XV-XVIII*, in *Atti dell'istituto Veneto di scienze lettere ed arti – Classe di scienze morali, lettere ed arti*, vol. CXXXVIII, 1979, pp. 115-131; ID. *Aspetti sociali e penali del reato di infanticidio. Il caso di una contadina padovana nel '700*, in *Atti dell'istituto Veneto di scienze lettere ed arti – Classe di scienze morali, lettere ed arti*, vol. CXXXVIII, 1979-1980, pp. 415-432; ID., *Dal versante dell'illegittimità. Per una ricerca sulla storia della famiglia: infanticidio ed esposizione d'infante nel Veneto nell'età moderna*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di Berlinguer Luigi, Colao Floriana, Milano: Giuffrè, 1989, pp. 89-164 e ID., *L'imputata accusa: un processo per infanticidio alla fine del Settecento*, in *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Milano – Roma: Cariplo – Laterza, 1992, pp. 563-575.

<sup>106</sup> L'autore della lettera non specifica se, per effettuare la visione del cadavere del neonato, siano intervenuti dei periti, come di regola avviene in casi analoghi. Cfr. capitolo terzo paragrafo quarto.

<sup>107</sup> "In queste precise circostanze rissaltandomi il fatto dal processo, che compilossi per questo Malef.o con l'assunzione di molteplici testi presenti, ho creduto col sentimento uniforme degli assessori eff.o di giustizia dichiarare con mio decreto deliberativo de di 28 luglio passato impunita l'azione di Carlo Milini col non prender il (?) procedere contro lo stesso, del qual decreto, per quanto se ne sia doluto il Co. Costanzo, non ebbe però sino ad ora il coraggio d'appellarsene secondo il solito metodo al mag.o Ecc.mo dell'Avvogaria. All'intiere lume di E.E.V.V. mi sono dato l'onore di rassegnar le presenti notizie con risserva d'incontrare gli ulteriori comandi, che mi restassero ingionti. Grazie. Brescia 7 novembre 1746." *I giudizi criminali*, pp. 159-160.



Repubblica di Venezia, a testimonianza di quello che Buganza nei suoi saggi definisce diritto territoriale concreto<sup>108</sup>.

Conclusa la parte dedicata agli episodi delittuosi accaduti nei territori del Dominio, l'autore del manoscritto propone ai suoi lettori un'altra opera attribuita all'assessore Guidozi ed intitolata *Diffensivo criminale*<sup>109</sup>. In questo trattato viene esaminato il processo penale veneto da uno specifico angolo visuale: l'autore infatti si pone dal punto di vista dell'imputato ed esamina gli strumenti che il reo ha a sua disposizione per difendersi dalle accuse mossegli.

Le questioni trattate sono molteplici e complesse, dalla difesa nei processi «aperti» e nei processi col rito ai rimedi che possono essere esperiti avverso le sentenze di condanna, dalle diverse tipologie di salvo condotto sino alla confisca che può colpire i beni del reo.

L'opera termina con una serie di suffragi, ovvero istanze di varia natura che possono essere proposte dall'imputato per i motivi più disparati, ad esempio per chiedere un termine al fine di presentare le proprie difese oppure per sollecitare la pubblicazione della sentenza affinché possa essere proposto appello.

Segue una sezione intitolata *Ducali dispazzi, e lettere* dove vengono riportate scritture processuali ed extraprocessuali redatte in un periodo di tempo che va dal 1750 al 1768<sup>110</sup>.

Due scritture in particolare appaiono di notevole interesse, la prima risalente al 1758 relativa ad una condanna per seduzione con rottura di promessa di matrimonio<sup>111</sup>, e la seconda redatta nel 1756 in relazione ad un caso di omicidio proditorio<sup>112</sup>.

La prima lettera è rivolta alla magistratura del Consiglio dei Quaranta e mira a difendere la sentenza di condanna pronunciata contro Antonio Valentini di Capodistria, accusato di aver sedotto la giovane Orsola Cosiancich con promessa di matrimonio e di averla abbandonata dopo essersi congiunto carnalmente con lei<sup>113</sup>. Nel caso di specie il giudice condanna

---

<sup>108</sup> BUGANZA, *Le osterie della morte*, pag. 126.

<sup>109</sup> La paternità di questa opera in realtà appare incerta. A questo proposito si veda il capitolo secondo paragrafo quarto dove vengono esaminati l'*Offensivo* ed il *Diffensivo criminale*.

<sup>110</sup> *I giudizi criminali, Ducali Dispazzi, e Lettere*, pp. 275-351.

<sup>111</sup> *Ibidem*, pp. 277-298.

<sup>112</sup> *Ibidem*, pp. 299-314.

<sup>113</sup> A proposito del delitto di stupro, Claudio Povolo ha analizzato un processo celebrato a Capodistria nel 1771 contro Antonio Guarnieri, accusato di stupro volontario per aver sedotto Maria Sain con promessa di matrimonio. In questo saggio l'autore ricorda che lo stupro volontario, o deflorazione, deve essere tenuto distinto dallo stupro involontario commesso senza il consenso della donna. Lo stupro volontario presenta notevoli margini di incertezza, perché pone il problema di distinguere la seduzione semplice dalla seduzione

l'imputato ad un anno di carcere con la condizione di non poter uscire libero se non sposando la giovane vittima, il cui onore era ormai stato profondamente compromesso.

La sentenza tuttavia viene impugnata dall'Avogadore Valmarana, che la ritiene viziata a causa dell'apposizione di una condizione che il giudice in realtà non avrebbe dovuto apporre. Proprio per difendere la decisione assunta, il Podestà si rivolge alla magistratura veneziana e, citando l'opinione di criminalisti e canonisti, spiega le ragioni della sua scelta.

La seconda lettera, scritta a Verona nel 1756 e anch'essa rivolta al Consiglio dei Quaranta, ha ad oggetto l'«intromissione» del proclama disposto contro il marchese Giorgio Maria Guerrer di Mantova, accusato di omicidio proditorio<sup>114</sup>.

Dalle prove raccolte nel corso del processo informativo risulta che il marchese, unito sentimentalmente alla moglie della vittima, ha condotto con l'inganno Antonio Mazza in un certo luogo e «*quivi stando alcuni sgherri di suo ordine in prevenzione appostati (orribil cosa ad udirsi) presente lo stesso marchese sotto il flagello di sei mortali percosse di stromento contundente, lacerato il capo, e la fronte, finì Antonio miseramente la vita*»<sup>115</sup>.

Nei confronti del marchese viene emesso un proclama che tuttavia viene impugnato dall'Avogadore Querini, il quale chiede al Consiglio dei Quaranta di annullare l'atto perché viziato da errori procedurali. Il Rettore quindi si rivolge alla superiore magistratura veneziana e spiega per quali ragioni l'atto non deve essere annullato, non dimenticando di sottolineare che il compito della giustizia è indagare affinché nessun delitto rimanga impunito.

---

vera e propria attuata con l'inganno. A tal proposito si osserva che a Venezia nel 1520 viene promulgata una legge in base alla quale soltanto nel caso di deflorazione avvenuta con l'inganno o con promessa di matrimonio si configura un'azione penalmente perseguibile. CLAUDIO POVOLO, *Il processo Guarnieri (Buie-Capodistria 1771) Per stupro in vergine onesta e pudica con modi insidiosi, promesse ingannevoli, giuramenti falsi, continuazione di copula, gravidanza, tentato aborto e veneficio, parto, scandalo, mal esempio forme detestabili e gravissime conseguenze*, Capodistria: Società Storica del Litorale, 1996.

<sup>114</sup> Il Priori nella sua *Prattica criminale* distingue l'omicidio semplice dall'omicidio commesso con proposito, che a sua volta può essere commesso *ex proposito* senza altre qualità, con insidie, con tradimento o per assassinio. Come spiega anche Antonio Barbaro, commette omicidio proditorio colui che finge di essere amico di un'altra persona e poi la tradisce e la uccide. PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 143-159 e BARBARO, *Prattica criminale*, pp. 242-252. Sul delitto di omicidio nella Terraferma veneta si rinvia al primo paragrafo del terzo capitolo intitolato *Classificazione delle fattispecie delittuose*.

<sup>115</sup> *I giudizi criminali, Ducali Dispazzi, e Lettere*, pag. 300.

La seconda sezione del manoscritto si chiude con la trascrizione di alcune scritture in materia di dazi e di contrabbando del tabacco e con una ducale relativa alla nomina dei Provveditori ai confini<sup>116</sup>.

Dall'analisi complessiva del testo emergono quindi la varietà e la ricchezza degli scritti ivi raccolti, che aiutano i lettori a comprendere i meccanismi e le dinamiche che presiedono l'amministrazione della giustizia penale in Terraferma.

In conclusione si può affermare che il manoscritto si propone come un testo di consultazione rivolto sia a chi già possiede una certa familiarità con la giustizia penale veneta, sia a coloro che ancora non padroneggiano la materia ma che vogliono capire come procedere in un ambito che presenta numerosi profili di problematicità.

---

<sup>116</sup> *Ibidem*, pp. 341-351.



## Capitolo secondo

### *La carriera di assessore nello Stato territoriale veneto. La figura di Giovanni*

#### *Guidozzi: un esempio tipico di giurista al servizio della Repubblica*

SOMMARIO: 1. La carriera di assessore nella Repubblica di Venezia - 2. Gli assessori veneti negli ultimi secoli della Repubblica - 3. Giovanni Guidozzi di Castelfranco veneto - 4. L'*Offensivo* ed il *Diffensivo criminale* - 5. Gli altri scritti in materia penale - 6. Le opere di Giovanni Guidozzi: diffusione e vicende editoriali

#### *1. La carriera di assessore nella Repubblica di Venezia*

A seguito della conquista della Terraferma, il difficile compito di rendere giustizia viene assegnato ai Rettori, patrizi veneziani eletti dal Maggior Consiglio ed inviati a governare le città dello Stato territoriale veneto<sup>1</sup>. I Rettori sono coadiuvati da un numero variabile di assessori, dai camerlenghi e dai cancellieri, a cui è affidato il disbrigo delle pratiche amministrative e la direzione della cancelleria<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> In alcune città, come Verona e Vicenza, accanto alla corte pretoria sopravvive l'istituto del Consolato che riunisce nobili e dottori. A Verona il Consolato è formato da otto nobili, eletti dal consiglio cittadino, che partecipano alle sessioni giudiziarie penali nelle quali si procede con l'autorità ordinaria del Reggimento. A Vicenza invece il Consolato è composto di dodici nobili eletti dal consiglio maggiore della città. L'antica magistratura del Consolato è presente anche a Belluno e a Feltre. POVOLO, *Aspetti e problemi*, pp. 176-192.

<sup>2</sup> Le cancelliere del Podestà e del Capitano sono denominate rispettivamente pretoria e prefettizia. Nelle città più piccole un unico cancelliere supplisce alle funzioni di entrambe le cancellerie. Francesco Teobaldo spiega che "servendo in Reggimenti ove non sono Assessori" al cancelliere "conviene far la parte ancora di Giudice di Maleficio, formando i Processi, esaminando i Testimonij, e costituendo i Rei, o retenti, o volontariamente presentati". TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 59. Nelle pratiche del foro veneto il cancelliere ed il giudice sono figure spesso intercambiabili: questa ambiguità determina tra l'altro la totale assimilazione dei requisiti necessari all'esercizio delle due professioni. Sulla figura del cancelliere si veda il contributo di SIMONETTA MARIN, *L'anima del giudice. Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di Terraferma (secoli XVI-XVIII)*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povo, Sommcampagna (VR), Cierre, 2004, pp. 171-257. La prassi consistente nell'esercizio da parte dei cancellieri delle funzioni processuali di regola spettanti ai giudici si afferma anche in altre realtà territoriali, ad esempio a Genova dove i notai - cancellieri compiono rilevanti attività istruttorie quali gli interrogatori degli imputati e gli esami dei testimoni. Sul punto: LORENZO SINISI, *Aspetti dell'amministrazione della giustizia "in criminalibus" a Genova in età moderna*, in *Tra storia e diritto. Studi in onore di*

Gli assessori sono giuristi provenienti da varie zone del Dominio, laureati in legge e con una grande esperienza in campo giuridico. Il loro numero varia da città a città: a Padova e a Verona il Rettore è coadiuvato da quattro assessori; tre a Vicenza, Brescia e Bergamo; due a Treviso, Udine, Crema e Conegliano; uno soltanto nei centri più piccoli come Feltre e Belluno<sup>3</sup>. I requisiti e le competenze richiesti per ricoprire la carica sono indicati in alcune leggi emanate dalla Serenissima Repubblica nel corso dell'età moderna<sup>4</sup>.

Ad esempio, con una legge del 1469, viene deciso che gli assessori non possono esercitare la professione nella loro città d'origine, per evitare che rapporti di parentela e di amicizia con gli abitanti del territorio possano condizionare il loro giudizio e le loro decisioni; mentre con due leggi del 1605 e del 1636 viene stabilito che, prestato il giuramento, assessori e curiali non possono lasciare il loro ufficio e devono necessariamente rivestire l'incarico sino alla fine del Reggimento<sup>5</sup>.

Nel 1722 viene promulgata una legge che specifica in modo estremamente chiaro e puntuale le caratteristiche che un aspirante assessore deve possedere per poter svolgere la professione: deve essere cittadino originario veneto; non deve avere alcuna nota di infamia nei tre gradi di sé, padre e avo; non deve avere ascendenti che abbiano esercitato pubblici dazi o arti vili e meccaniche; deve essere in possesso del requisito del «dottorato» in *utroque* ottenuto presso l'Università di Padova; deve dar prova di essere nato da legittimo matrimonio ed infine dimostrare che la madre ha condotto una vita irrepreensibile prima di maritarsi.

Gli aspiranti assessori, ed anche coloro che già svolgevano la professione al momento dell'entrata in vigore della citata legge, devono quindi sottoporsi ad un esame condotto

---

Luigi Berlinguer *promossi dall'Università di Siena e di Sassari*, vol. II, Soveria Mannelli: Rubbettino Editore, 2008, pp. 1039-1056.

<sup>3</sup> MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pag. 15.

<sup>4</sup> FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, Voce Assessori, vol. I, pp. 158-160.

<sup>5</sup> "Quelli che sono nativi di un qualche luogo, o hanno possessioni nel medesimo, oppure hanno la moglie ivi nata, non possono essere mandati nello stesso per vicarii, giudici, socii, cancellieri, notaj, contestabili, o per qualunque altro officio dei Rettori (l. 1469) [...] Prestato poi in tal forma il giuramento, non è più in arbitrio degli assessori, e curiali di lasciare la carica, ma devono continuarvi fino al terminare del reggimento sotto pena di nullità di qualunque atto fosse fatto principalmente dai cancellieri in altra cancelleria, e di privazione di ogni ufficio dello Stato per il corso di anni dieci, e ciò fu stabilito per non esporre i rettori all'incomodo di mutar curiali, e per ovviare al disordine del cattivo servizio che spesso prestano i sostituti; l. 1605, 1636". *Ibidem*, pp. 159-160.

dall'Avogaria di Comun e in questa sede produrre la documentazione e le testimonianze necessarie al fine di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti<sup>6</sup>.

Esaminata la documentazione ed ascoltate le testimonianze, il processo avogaresco si conclude positivamente con la nomina ad assessore della Repubblica di Venezia soltanto se il candidato è riuscito a fornire la prova di essere in regola con lo spirito della legge<sup>7</sup>.

Ottenuta la tanto ambita nomina, il giurista intraprende la carriera di assessore su richiesta dei patrizi veneziani inviati a governare le città della Terraferma veneta. A questo proposito l'assessore padovano Morari ricorda che la scelta degli assessori da parte del Rettore deve essere estremamente accurata. Così infatti si legge nella sua pratica criminale: «*Una dunque delle maggiori, e forse la principale attenzione dell'eletto Patrizio sarà il procurare con la lanterna di Diogene; che hominem querebat, di far scielta de buoni, e accreditati Assessori, e Cancelliere; mentre dalla direzione di questi nasce bene spesso il biasimo, o la gloria del Reggimento*»<sup>8</sup>.

Prima della partenza, l'assessore deve prestare giuramento di fronte al Tribunale dei Capi del Consiglio dei Dieci, dichiarando di osservare le leggi del Principe e della giustizia.

Reso il giuramento, l'assessore presta servizio al fianco del Rettore veneziano che lo ha scelto: Podestà e assessori formano la corte pretoria ed insieme amministrano la giustizia sia in ambito civile che in materia criminale.

Generalmente tra gli assessori la prima carica è quella del Vicario Pretorio che ha giurisdizione in ambito civile ed assume la vice gerenza pretoria: le decisioni del Vicario Pretorio, quando agisce in veste di vice gerente, hanno lo stesso peso dei provvedimenti adottati dal Podestà e, in caso di appello, sono di competenza della Dominante<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> ALFREDO VIGGIANO, *Ascesa sociale e burocrazia di Stato: la carriera di assessore nello Stato di Terraferma veneto*, in *Annali Veneti Società Cultura Istituzioni*, anno 2, numero 2, 1985, pp. 67 -74. Secondo Claudio Povolo questa legge è il segno che ormai l'attività di assessore viene concepita all'interno di un'ottica statale. POVOLO, *L'Assessore Discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio*, pag. 31, nota n. 56.

<sup>7</sup> In Archivio di Stato a Venezia sono conservati gli incartamenti processuali relativi a tutti i processi celebrati dagli Avogadori di Comun a partire dall'entrata in vigore della citata legge sino al 1796. Il materiale ivi custodito fornisce allo studioso informazioni preziose in merito alla carriera professionale di quei giuristi che nel Settecento dedicano la loro vita al servizio della Serenissima Repubblica di Venezia. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Avogaria di Comun, serie Assessori*, buste 596 - 606.

<sup>8</sup> MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pag. 10.

<sup>9</sup> «*la differenza che versa tra Vicario pretorio e Vicario Vicegerente è, che le cause espedito, come Vicegerente Pretorio, sono di tanto peso, come se fossero dell'Eccellentissimo Podestà, & in caso d'appellazione passano alla Dominante, à differenza di quelle, che vengono giudicate dal Vicario col semplice titolo di Vicario Pretorio, che possono esser appellate avanti l'Eccellentissimo Podestà*». *Ibidem*, pag. 21

Altro componente essenziale della corte è il giudice al maleficio, al quale sono assegnati molteplici compiti in materia criminale, dalla formazione del processo sino alla pronuncia della sentenza: a lui compete il *visum et repertum*<sup>10</sup>, a lui spetta sentire la persona offesa dal delitto, interrogare il reo sottoposto ai tormenti, ottenere la ratifica della confessione pronunciata sotto tortura, esporre in sede di decisione finale la sua opinione dopo aver ascoltato il parere del Vicario Pretorio<sup>11</sup>.

Vicario Pretorio e giudice al maleficio sono i due membri principali della corte del Podestà, accanto ai quali operano altri assessori denominati in modo differente a seconda dei luoghi e della funzione esercitata.

A Padova ad esempio vi sono l'ufficio dell'Aquila e Boschetto, che deve giudicare in materia di dazi e conservare i libri delle sentenze criminali, e l'ufficio delle Vettovaglie a cui spetta formare i processi per danni dati<sup>12</sup>; a Brescia, Bergamo e Vicenza invece gli assessori che collaborano con il Podestà prendono il nome di giudici della Ragione<sup>13</sup>.

Agli assessori l'ordinamento affida il compito di amministrare la giustizia sia in ambito civile che penale, nel rispetto delle norme contenute negli statuti della città e delle leggi del Serenissimo Principe<sup>14</sup>. Le fonti insegnano che il Giudice deve giudicare con animo risoluto e incontaminato, senza timore di essere rigoroso se occorre, ma evitando al contempo troppa severità se il caso concreto non lo richiede, mantenendo sempre un comportamento prudente soprattutto nei confronti delle parti in causa e dei loro difensori<sup>15</sup>.

---

<sup>10</sup> Come ricordano i pratici, il *visum et repertum* consiste nella visione del corpo del delitto e rappresenta un momento cruciale che non può mancare quando è stato commesso un delitto permanente. Il delitto è permanente quando lascia una qualche traccia di sé –come avviene nell'omicidio oppure nell'incendio-, mentre è transeunte se non lascia alcun segno esteriore –ad esempio nei casi di eresia, ingiuria o simili. TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale, che serve per la formation de' processi ad offesa*, pag. 37.

<sup>11</sup> MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pp 22 - 28.

<sup>12</sup> FERRARI DALLE SPADE, *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica veneta*, pp. 98-102.

<sup>13</sup> POVOLO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, pag. 158.

<sup>14</sup> Le fonti che il giudice è tenuto ad applicare nella risoluzione di un caso sono indicate nella pratica criminale di Lorenzo Priori, nel discorso del Sig. Giovanni Bonifacio pubblicato a Rovigo nel 1627 ed anche nell'opera dell'assessore padovano Gaspare Morari. PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 143-159; POVOLO, *L'Assessore Discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio*, pag. 55 e MORARI *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pp. 174-175.

<sup>15</sup> Antonio Barbaro suggerisce al giudice di essere severo e rigoroso quanto basta: "Strozzino pure in culla li vizi più nefandi, sfoghino il giusto sdegno contro le iniquità più scandalose: ma si arricordino di astenersi al possibile dallo spargere con troppo di facilità l'umano sangue; e perché non abbiano di svaginare ad ogni momento la spada vendicatrice per immergerla senza ritegno nelle viscere dei peccatori, loro sovenga la terribile minaccia di Dio: quicumque effuderit



Gaspare Morari nella sua opera scrive che «Non si biasima il rigore dove ne corre il bisogno; ma si detesta l'eccesso di quel rigore, che viene fuori del caso, e fuori di tempo praticato. Il buon Medico Chirurgo esamina prima la natura del male, se lo conosce leggiero, si vale de lenitivi, e di farmaci soavi adeguati alla qualità della piaga, ma se lo considera per grave, e dubita, che possa infestare l'altre parti; a fine di sanare l'umor peccante à preservazione degl'altri membri adopra il ferro, e il fuoco»<sup>16</sup>.

Nei processi penali, in particolare, si deve tendere «alla mitezza ed alla commiserazione dell'umana fragilità» e, nei casi riservati al suo arbitrio, il giudice non deve mai allontanarsi dall'equità, decidendo, nel dubbio, a favore del reo.

Per lo stesso principio, nel caso in cui siano statuite alternativamente due pene per il medesimo delitto, il magistrato deve scegliere la sanzione più mite e «incontrando in dottrine di peso uguale, sì per l'assoluzione, che per la condanna, annuir debba a quelle, che assolvono»<sup>17</sup>.

I membri della corte pretoria, chiamati ad amministrare la giustizia in modo rapido ed efficace, devono tuttavia fare i conti con le magistrature veneziane ed in particolare con gli Avogadori di Comun che, come si è visto, hanno il potere di impugnare gli atti e le sentenze rese dai tribunali della Terraferma<sup>18</sup>.

I rapporti intercorrenti tra il centro e la periferia si rivelano dunque alquanto delicati, soprattutto in ambito criminale, dove si registra una progressiva ingerenza della Dominante ed una graduale diffusione dello spirito della giustizia veneziana.

In questo contesto articolato e complesso l'assessore quindi deve «farsi interprete» tra due mondi a confronto<sup>19</sup>: da un lato la Terraferma, dove operano giuristi depositari di un diritto estremamente tecnico, dall'altro lato la Dominante, che si contraddistingue per la presenza di numerose magistrature alle quali l'ordinamento affida molteplici funzioni istituzionali. Rettori ed assessori dunque rappresentano un importante punto di contatto tra la città lagunare ed il suo Stato territoriale<sup>20</sup>.

---

*humanum sanguinem, fundetur sanguinis illius, ad Imaginem quippe Dei factus est homo*". BARBARO, *Pratica criminale*, pag. 162.

<sup>16</sup> MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pp. 198 - 199.

<sup>17</sup> MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, pp. 40 - 41.

<sup>18</sup> Cfr. Capitolo primo, paragrafo primo.

<sup>19</sup> POVOLO, *L'Assessore Discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio*, pag. 34.

<sup>20</sup> A proposito della figura dei Rettori, lo storico Michele Simonetto in un recente studio ha evidenziato la "funzione di cerniera" che gli stessi sono chiamati a svolgere in qualità di rappresentanti dell'organo sovrano. SIMONETTO, *La giustizia criminale in uno Stato repubblicano di antico regime*, pag. 207.

## 2. Gli assessori veneti negli ultimi secoli della Repubblica

Tra XVII e XVIII secolo numerosi giuristi veneti si succedono nelle assessorie delle diverse corti pretorie del territorio, affiancando i patrizi veneziani inviati a governare le città del Dominio. Se molti di questi nomi sono destinati a rimanere sconosciuti<sup>21</sup>, altri invece lasciano una qualche traccia del loro passaggio, tramandando ai giuristi delle epoche successive opere e trattati di varia natura, peraltro non necessariamente noti al mercato editoriale.

In primo luogo deve essere ricordato Giovanni Bonifacio, giurista vissuto tra XVI e XVII secolo, che per molti anni esercita l'attività di assessore al seguito dei Rettori chiamati a governare i Reggimenti veneziani con la qualifica di Podestà o Capitano. Egli è autore di un'opera molto importante pubblicata a Rovigo nel 1627 ed intitolata *L'Assessore. Discorso del Signor Giovanni Bonifaccio al molto illustre e Eccellentis. Sig. Gasparo Cataneo Giureconsulto eccellentissimo e Assessore honoratissimo*, dove viene posto l'accento sulla delicata funzione svolta dagli assessori in un contesto di continue frizioni istituzionali tra centro e periferia<sup>22</sup>.

Ivi l'autore illustra i compiti e le mansioni attribuite a questa particolare categoria di giuristi ed inoltre rivolge a suo nipote, che sta per incamminarsi nell'esercizio delle assessorie, consigli e suggerimenti di varia natura. Ad esempio, in merito alla tecnica di redazione delle sentenze, Bonifacio afferma che il giudice deve prediligere un'esposizione intellegibile, utilizzare termini chiari e comprensibili e, preferibilmente, evitare di illustrare le ragioni a sostegno della propria decisione<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> La redazione di un elenco completo di tutti i giuristi che hanno prestato il loro servizio in qualità di assessori della Repubblica di Venezia nell'età moderna risulta attualmente difficile, se non addirittura impossibile, a causa delle lacune archivistiche. Tuttavia, per il periodo che va dal 1723 al 1796, è possibile conoscere esattamente i nominativi degli Assessori, consultando il fondo *Avogaria di Comun Serie Assessori*, conservato nell'Archivio di Stato della città lagunare.

<sup>22</sup> POVOLO, *L'Assessore Discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio*, pag. 16.

<sup>23</sup> "Non bisogna nelle sentenze render le ragioni che vi hanno mosso a così decidere, come faceva uno de' nostri Assessori, per altro valoroso, il quale nelle sue sentenze, per far del saputo, andava allegando molte ragioni per fortificarle, ma per questa via erano distrutte, perché gli avvocati venetiani, quando in appellatione le trattano, s'appigliano ad alcuna delle ragioni allegate et molte volte a quella che meno è al proposito, et annichilatala, facilitano il taglio della sentenza". *Ibidem*, pag. 62.

Inoltre il celebre assessore suggerisce di tenere sempre un comportamento attento e ponderato evitando gli eccessi, soprattutto quando si tratta di sottoporre a tortura la persona sospettata di aver commesso un reato, stando però attenti agli espedienti utilizzati dal reo per sopportare con costanza i tormenti senza rilasciare alcuna confessione<sup>24</sup>.

Una professione quindi che inevitabilmente presenta alcuni profili problematici, d'altronde «il Giudice, in certo modo, partecipa del divino, poiché, con le sue parole e sue sentenze, dà altrui la vita e la morte, l'honore e l'infamia, la ricchezza e la povertà, come li par giusto. Di che, in terra, non è ministero più degno, né autorità maggiore»<sup>25</sup>.

Nei decenni successivi altri giuristi si dedicano con passione e dedizione all'esercizio di questa prestigiosa professione e spesso, a coronamento della loro lunga carriera, danno alle stampe opere e trattati di grande valore.

Si ricordano in particolare Francesco Teobaldo e Gaspare Morari, giuristi vissuti tra il XVII ed il XVIII secolo, autori di due pratiche criminali pubblicate nei primi anni del Settecento. L'opera di Teobaldo viene data alla stampe nel 1706 ed è rivolta a chi intende intraprendere la carriera di assessore o di cancelliere nei tribunali dello Stato territoriale veneto<sup>26</sup>. Due anni più tardi l'assessore Gaspare Morari scrive la sua *Prattica de' Reggimenti in Terraferma* dove mette a frutto l'esperienza maturata in occasione delle assessorie da lui sostenute<sup>27</sup>.

Un altro esponente di spicco del mondo della Terraferma veneta è Bartolomeo Melchiori, giurista che nel XVIII secolo riveste il ruolo di assessore nelle più importanti corti pretorie del Dominio<sup>28</sup>. Come già si è visto, Melchiori è ricordato soprattutto per la sua *Miscellanea di*

---

<sup>24</sup> A questo proposito l'autore racconta che un imputato, al fine di sopportare i tormenti che di lì a poco gli sarebbero stati inflitti, chiede al suo difensore se conosce un rimedio che possa fare al caso suo. L'avvocato allora gli suggerisce di restare a digiuno e di mangiare soltanto la carta del cavallo di coppe: così facendo non avrebbe mai confessato. Nasce così il proverbio: "Ho mangiato il cavallo di coppe, cioè non posso dire alcuna cosa". *Ibidem*, pag. 69.

<sup>25</sup> *Ibidem*, pag. 92.

<sup>26</sup> "Mi è parso che sarebbe prezzo dell'opera l'ordinare succintamente, ma chiaramente in capi distinti le Materie Civili, e Criminali de gl'Assessori col metodo, con cui si debbano regolare ne' casi tanto varij in se stessi, e tanto diversi nelle circostanze. Per lo che ammaestrato per lungo corso d'anni dalla pratica in tale Ufficio, ho sincera, e fondatamente scritte le seguenti Istruzioni, necessarie molto a principianti di simile rango, e non inutile a Professori." TEOBALDO, *Prattica criminale*, pag. III.

<sup>27</sup> Cfr. capitolo primo paragrafo secondo.

<sup>28</sup> Il Melchiori è giudice al Maleficio a Vicenza al servizio del Podestà Pietro Trevisan ed in più occasioni riveste il ruolo di assessore presso la corte pretoria di Padova (rispettivamente nel 1718, 1720, 1721, 1734, 1739 e nel 1748). LOREDANA GARLATI, *Voce Melchiori Bartolomeo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*,

*materie criminali volgari e latine composta secondo le leggi civili e venete*, pubblicata per la prima volta nel 1741 e riedita corretta ed accresciuta nel 1776 presso Gasparo Storti<sup>29</sup>.

Il celebre assessore è autore anche di altri due scritti, ovvero il *Trattato dello spergiuro e della falsità* e la *Dissertazione epistolare sopra gli omicidi che diconsi commessi con sortilegi*<sup>30</sup>. Nel trattato Melchiori affronta il tema del falso ed esamina le diverse fattispecie in cui si estrinseca questo comportamento delittuoso. La dissertazione invece rappresenta la risposta del Melchiori all'opera *Del congresso notturno delle lammie* scritta nel 1749 dall'abate roveretano Girolamo Tartarotti, il quale ritiene che la stregoneria sia un fenomeno meramente immaginario. Anche Melchiori nega ogni responsabilità in capo alle streghe ma, diversamente dal Tartarotti, non crede nemmeno ai maghi: a suo avviso infatti è altamente difficile, se non addirittura impossibile, provare legalmente questo tipo di delitti<sup>31</sup>.

Accanto a questi illustri assessori, vi sono altri importanti giuristi che dedicano la loro vita al servizio della Repubblica: i loro nomi, sino ad oggi quasi del tutto dimenticati, sono citati nelle carte d'archivio e nei manoscritti conservati nelle biblioteche del territorio veneto.

In particolare, nel manoscritto *I giudizi criminali diretti dalle leggi del Principato e dalle opinioni degli Assessori più celebri dei loro tempi* sono trascritte le opere di alcuni giuristi veneti che contribuiscono ad arricchire il dialogo incessante che per secoli si è svolto tra i pratici del diritto. Ivi ad esempio sono riportati i quesiti e le risposte di Francesco Colonna in merito ai

---

vol. II, pp. 1319-1320 e ANDREA GLORIA, *I Podestà e Capitani di Padova dal 6 giugno 1509 al 28 aprile 1797. Serie cronologica provata co' documenti*, Padova: Co' tipi di Gio Battista Randi in ditta Angelo Sicca, 1861.

<sup>29</sup> La seconda edizione (1776) è attualmente conservata a Treviso, presso la Biblioteca Capitolare del Duomo, e nella Biblioteca comunale di Giovanni Santini a Pavullo nel Frignano (Mo).

<sup>30</sup> BARTOLOMEO MELCHIORI, *Dissertazione epistolare inviata ad un professore di legge in confermazione del capitolo XIII della sua Miscellanea di materie criminali intitolato Degli omicidi commessi con sortilegio*, Venezia: Bassaglia, 1750; BARTOLOMEO MELCHIORI, *Trattato dello spergiuro e della falsità composto secondo le leggi civili, e venete. Opera postuma*, Venezia: presso Girolamo Dorigoni, 1755.

<sup>31</sup> Melchiori consiglia ai giudici di diffidare tanto dei segnali della stregoneria inventariati dalla casistica medievale quanto delle confessioni estorte alle streghe, perché potrebbero non corrispondere alla realtà dei fatti. Loredana Garlati definisce Melchiori "un giurista raffinato che, seppur non protagonista del riformismo illuministico, inquadrava il tema criminale entro la prospettiva dello scontro tra ragione e superstizione". GARLATI, *Voce Melchiori Bartolomeo*, vol. II, pag. 1320. Bartolomeo Melchiori inoltre è autore di una dissertazione sul tema dell'assistenza secolare al Tribunale dell'Inquisizione a Venezia intitolata *Dell'Inquisizione contro gli Eretici, o sia del Tribunale del Santo Offizio*. Sul punto: LILIANA DE VENUTO, *La dissertazione di Bartolomeo Melchiori*, in *Studi veneziani*, XXXVII (1999), pp. 207-263.

riti seguiti da due illustri magistrature veneziane, il Senato ed il Consiglio dei Dieci; gli appunti di Belisario Sanfior «*assessor prestantissimo de' suoi tempi*» e i decreti criminali di Antonio Palazzi, definito anch'egli «*assessore dottissimo*»<sup>32</sup>.

Questi assessori, che spesso ricoprono il loro incarico accanto ai patrizi veneziani inviati a governare le città più importanti del Dominio<sup>33</sup>, partecipano attivamente al dibattito che coinvolge ed appassiona i giuristi veneti nel corso dell'età moderna.

Accanto ai nomi illustri, quindi, vi sono figure minori che in epoche diverse ed in varia misura danno il loro personale contributo, lasciando ai giuristi delle generazioni future appunti e annotazioni preziose per chi intende intraprendere l'esercizio di una professione tanto difficile quanto prestigiosa.

### *3. Giovanni Guidozi di Castelfranco Veneto*

Nel novero dei giuristi veneti che danno un contributo rilevante all'amministrazione della giustizia penale, spicca il nome di Giovanni Guidozi, assessore trevigiano che negli ultimi anni del Seicento e nei primi decenni del secolo successivo svolge una brillante carriera nelle più importanti corti della Terraferma.

La casa Guidozi, che discende dalla famiglia Spinelli originaria di Siena, è sicuramente una delle famiglie più illustri di Castelfranco Veneto<sup>34</sup>. Nel corso dei secoli infatti i membri di questa famiglia partecipano attivamente alla vita della comunità locale nonché nel più vasto ambito del Dominio di Terraferma, rivestendo incarichi amministrativi e mansioni

---

<sup>32</sup> *I giudizi criminali, Quesiti e risposte del Sig. Francesco Colona, assessor celeberrimo de' suoi tempi*, pp 5-27; *I giudizi criminali, Opinioni e signature del Co. Belisario Sanfior assessor prestantissimo de' suoi tempi*, pp. 29-34; *I giudizi criminali, Decreti criminali del fu Sig. Antonio Palazzi assessore dottissimo*, pp. 89-95.

<sup>33</sup> Dalle fonti e dai documenti archivistici è emerso che sia Francesco Colonna che Belisario Sanfior sono stati entrambi più volte assessori a Padova: il primo nel periodo che va tra il 1634 ed il 1666; il secondo negli anni compresi tra il 1677 ed il 1701. GLORIA, *I Podestà e Capitani di Padova dal 6 giugno 1509 al 28 aprile 1797*.

<sup>34</sup> «*Questa famiglia è dello stesso sangue et origine della famiglia Spinelli (come a suo loco mostreremo) impugnando anco la stessa arma. Fu denominata Guidozi perché uno di nome Guidozi (overo Guido Ducio nome antico di questa famiglia) quondam Cristoforo Spinelli, mancato senza heredi, lasciò le sue entrate a Giovanni figlio di Giacomo Spinelli, e perciò così lui come li suoi discendenti si denominarono de Guidozi, havendo anco fatto due case, questo Giacomo padre di Giovanni testò nel 1497, dal che si argomenta il tempo di questa denominazione*». NADAL MELCHIORI, *Catalogo storico cronologico, cioè copiosa raccolta che contiene l'origine di Castelfranco 1724 - 1735*.

prestigiose<sup>35</sup>: ad esempio, nella seconda metà del Cinquecento, Giovanni Battista Guidozzo è giudice al maleficio in varie città dello Stato e nello stesso periodo Giacomo Guidozzo riveste l'incarico di Sindaco degli Artisti nello Studio di Padova; negli ultimi anni del Seicento Attilio Guidozi è dottore ed assessore; infine nel XIX secolo Guidozi Sebastiano, annoverato tra i personaggi più illustri della marca trevigiana, amministra per parecchi anni il comune di Castelfranco ed insegna legge per privilegio governativo<sup>36</sup>.

Il Nostro assessore, dunque, appartiene ad una delle famiglie più celebri del territorio.

Nato il 14 dicembre 1659 a Castelfranco Veneto da Sebastiano Guidozi e da Angela Gaio<sup>37</sup>, Giovanni è il primogenito di una famiglia numerosa: ha tre sorelle, Vicenza, Chiara e Livia, e due fratelli minori, Francesco e Attilio<sup>38</sup>.

Nel 1675, all'età di sedici anni, si iscrive all'Università di Padova<sup>39</sup>, dove frequenta regolarmente i corsi e le lezioni sino al 1681, anno in cui ottiene la laurea in Giurisprudenza<sup>40</sup>. Negli anni in cui Guidozi frequenta il palazzo del Bo il corpo docenti appare in realtà piuttosto scadente<sup>41</sup>: l'unico professore di prestigio è Antonio Vaira, che viene nominato docente di Istituzioni nel 1675 e che dal 1681 al 1709 insegna Diritto canonico<sup>42</sup>. L'8 febbraio 1681 il Nostro viene presentato per la discussione finale da

---

<sup>35</sup> GIAMPAOLO BORDIGNON FAVERO, *I palazzi Soranzo Novello e Spinelli Guidozi in Castelfranco Veneto*, a cura della Banca Popolare di Castelfranco Veneto, 1981, pp. 151 - 154.

<sup>36</sup> ROBERTO BINOTTO, *Personaggi illustri della marca trevigiana. Dizionario bio - bibliografico dalle origini al 1996*, Treviso: Fondazione Cassamarca, 1996, p. 320; SEBASTIANO GUIDOZZI, *Per le faustissime nozze Bernardi Andretta*, Bassano: Tipografia Baseggio, 1823 e SEBASTIANO GUIDOZZI, *Omaggio di riconoscenza al nobile signore Filippo Balbi per alcune pitture a fresco di Paolo Cagliari trasportate dai muri in tela e donate alla chiesa di San Liberale di Castelfranco*, Venezia: Tipografia di Alviso Poli, 1819.

<sup>37</sup> ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Avogaria di Comun, serie Assessori*, busta 596.

<sup>38</sup> BIBLIOTECA COMUNALE CASTELFRANCO VENETO, *Discendenza di Giovanni Guidozi: Secoli XVII e XVIII*, Manoscritto. n. 1639.

<sup>39</sup> ARCHIVIO STORICO UNIVERSITÀ DI PADOVA, *Matricolazione degli studenti registri*, T. IV, Ms. 42.

<sup>40</sup> ARCHIVIO STORICO UNIVERSITÀ DI PADOVA, *Registri di laurea 1679-1686*, Manoscritto 156.

<sup>41</sup> Nel seicento lo Studio di Padova sta vivendo infatti un periodo di scadimento: "la disaffezione di maestri forestieri per la sede padovana portò al progressivo accrescersi del numero di lettori sudditi e, fra questi, divenne preponderante la presenza di padovani, accentuando così una tendenza "autarchica" che la non più florida economia veneziana riusciva a contrastare solo in minima parte". GIORGIO ZORDAN, *Dall'Università dei Giuristi alla Facoltà di Giurisprudenza nello Studio Patavino*, Padova: Cedam, 2006, pag. 22

<sup>42</sup> ARCHIVIO STORICO UNIVERSITÀ DI PADOVA, *Rotuli iuristarum*, ms. n. 55 (1603-1803) e JACOPO FACCIOLATI, *Fasti gymnasii Patavini Jacobi Facciolati opera collecti ab anno 1517 quo restitutae scholae sunt ad 1756*, Padova: Tipografia del Seminario, 1757, pag. 84.

Almerico Passarello; due giorni più tardi discute i *puncta* che gli sono stati precedentemente assegnati dalla commissione<sup>43</sup> e l'11 febbraio dello stesso anno viene proclamato Dottore in *utroque*. Ottenuta la laurea, continua peraltro a frequentare l'Università ed intraprende lo studio della filosofia, probabilmente per perfezionare la sua preparazione o, forse, per continuare a godere di alcuni privilegi studenteschi.

Negli anni seguenti si avvia con successo all'esercizio della professione di assessore; tuttavia, allo stato attuale, non è possibile ricostruire con precisione la sua carriera, a causa delle lacune nelle fonti archivistiche<sup>44</sup>. Dall'analisi dei documenti a nostra disposizione emergono comunque dati interessanti, grazie ai quali è possibile ricomporre almeno in parte il percorso professionale del celebre giurista trevigiano.

Dalle ricerche svolte è emerso che Giovanni Guidozi viene nominato assessore al seguito del Podestà Giovanni Giustiniani presso la corte pretoria di Padova nel periodo che va dal 21 novembre 1688 al 28 marzo 1690, ricoprendo l'incarico di giudice delle Vettovaglie<sup>45</sup>.

Qualche anno più tardi torna a Padova sotto la guida di Giovanni Michiel, Podestà dal 14 gennaio 1693 al 10 luglio 1694, ed ivi assume l'incarico di giudice dell'Aquila.

Nel periodo successivo probabilmente ricopre l'incarico di assessore a Crema<sup>46</sup> e negli anni 1698-1699 è giudice della Ragione a Bergamo con Podestà Girolamo Lorenzo Giustiniani<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> La questione di diritto civile è tratta da un passo del Codex, libro 2, Tit. *De causis ex quibus infamia alicui inrogatur*, L. *interlocutio: Interlocutio praesidis, quae indicta est, infamem eum de quo quaeris fecisse non videtur, cum non specialiter ob iniuriam vel admissam vim condemnatus, sed ita praesidis verbis gravatus est et admonitus, ut ad melioris vitae frugem se reformat.* C.2.11.19. Per quanto riguarda l'argomento di diritto canonico, il passo analizzato è tratto dal Liber Extra e precisamente dal libro III, tit. XXXIX *De censibus exactionibus et procurationibus*, cap. II: "*Omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit. Et infra: Et vos subditi esse debetis. Ideo enim tributa praestatis, quia haec est probatio subiectionibus*" X. 3.39.2.

<sup>44</sup> Nessuna informazione infatti può essere ricavata dagli elenchi dei Podestà e dei Capitani inviati a governare le città del Dominio, dato che in questi elenchi di regola non vengono indicati i nomi degli assessori. Soltanto per le città di Padova e Bergamo sono stati redatti elenchi corredati di documenti dai quali è possibile ricavare i nomi dei collaboratori dei Rettori. Inoltre nessuna informazione utile può essere ricavata dai documenti conservati in Archivio di Stato a Venezia: infatti nel fondo *Segretario alle Voci, Elezioni in Maggior Consiglio, Registri* vengono riportati esclusivamente i nominativi dei Rettori; mentre nel fondo *Capi Consiglio di Dieci, Giuramenti anni 1486-1772* vi è una lacuna proprio in relazione al periodo di attività di Giovanni Guidozi, ovvero tra il 1660 ed il 1750.

<sup>45</sup> ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA, *Foro del Malefizio*, busta 1286.

<sup>46</sup> BIBLIOTECA DEL MUSEO CORRER DI VENEZIA, *Fondo Provenienze diverse*, Mss. Dandolo n. 1080, carta 47.

<sup>47</sup> GIOVANNI BATTISTA ANGELINI, *Catalogo cronologico de' Rettori di Bergamo, cioè de' Podestà, e Capitani, Assessori, e Luogotenenti loro nominati con vari titoli secondo i tempi formato da Don Giovambattista Angelini di detta città dall'anno*

L'anno seguente è destinato a servire il Rettore veneziano inviato a governare il Reggimento di Vicenza<sup>48</sup>, mentre nel periodo 1707 - 1709 riveste a Padova il prestigioso incarico di Vicario Pretorio accanto al Podestà Gregorio Barbarigo e al fianco del giurista udinese Nicolò Ottelio, che negli stessi anni risulta essere giudice alle Vettovaglie<sup>49</sup>.

Nel 1711 e nel 1719 torna nel territorio bergamasco per ricoprire l'incarico di giudice al maleficio rispettivamente al servizio dei Podestà Pietro Dolfin e Jacopo Soranzo<sup>50</sup>.

Nel 1722, quando entra in vigore la legge che impone agli assessori di dimostrare il possesso di determinati requisiti, Guidozi si presenta agli Avogadori di Comun per ottenere il rilascio delle necessarie fedì e poter così continuare a svolgere la professione di assessore da lui intrapresa ben trent'anni prima. Nella lettera di presentazione che ogni candidato deve presentare all'Avogaria, il Nostro dichiara di aver già maturato una lunga esperienza nelle assessorie della Terraferma e chiede di poter restare abilitato all'esercizio di tale professione:

*«Invecchiato io Giovanni Guidozi Devoto Suddito, e servo umilissimo di V.V.E.E. nell'esercizio delle Assessorie di questo Serenissimo Stato, mi trovo di presente con l'onore d'essere eletto Vicario Pretorio di Verona dal Sig. Girolamo Polani che di breve deve intraprender quel Reggimento. Ma non potendo accostarmi al Giuramento senza adempiere li requisiti ordinati dalli venerabili Decreti dell'Eccelso Consiglio di X 27 dicembre e 15 gennaio 1722, umilio perciò alla loro venerata autorità gl'infrascritti capitoli, implorandone l'admissione affinché comprovata con le forme legali degnino V.V.E.E. rilasciarmi le necessarie fedì perché resti abilitato dal Tribunale Eccelso all'impiego di tal Ministero in cui possa dar nuovi testimonij*

---

1173 infino al corrente anno 1742, e dal medesimo dedicato al Signor Conte Domenico Ragazzoni, Bergamo: Fratelli Rossi, 1742.

<sup>48</sup> In una lettera scritta da Giovanni Guidozi e attualmente conservata nel fondo Provenienze diverse della Biblioteca del Museo Correr di Venezia si legge "Dall'Ecc.mo Sr. Kr. Padre di V.E. ricevo, non so se debba dire, ò la consolazione, ò la confusione di trovarmi destinato alla gloria di servirlo nel suo Reggimento di Vicenza". La lettera è indirizzata al figlio del Podestà di Vicenza Marcantonio Michiel, eletto il 28 aprile 1699 ed in carica sino al 28 febbraio 1701. BIBLIOTECA DEL MUSEO CORRER DI VENEZIA, Fondo Provenienze diverse, Mss. Dandolo n. 1081, carta 374 e Serie dei podestà e vicari della città e territorio di Vicenza con lo statuto e la matricola de' dottori collegiali vicentini durante la signoria veneziana, Vicenza: Tipografia di G. Staider, 1877.

<sup>49</sup> ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA, Foro del Malefizio, busta 1286.

<sup>50</sup> BATTISTA ANGELINI, Catalogo cronologico de' Rettori di Bergamo.



*della mia fedele servitù al mio adorato Prencipe di cui sono imagine li Pubblici Rappresentanti et d'ubbidienza alle leggi, delle quali sono V.V.E.E. la viva voce»<sup>51</sup>.*

Guidozzi deve dimostrare di essersi addottorato in diritto a Padova; provare che nessuno dei suoi ascendenti diretti abbia mai esercitato arti vili e meccaniche; dar prova che tra i suoi genitori Sebastiano e Angela è intervenuto un legittimo matrimonio e che sua madre ha condotto una vita onesta ed illibata prima di sposarsi<sup>52</sup>.

Gli aspiranti assessori inoltre devono avere una fedina penale immacolata: a questo proposito Guidozi presenta all'Avogaria numerosi documenti, tra i quali un atto proveniente dall'ufficio della cancelleria ordinaria di Castelfranco Veneto, nonché una dichiarazione redatta dall'illustre magistratura degli Esecutori contro la bestemmia<sup>53</sup>.

Esaminata la copiosa documentazione presentata dal Nostro ed udite le testimonianze proposte, il procedimento si conclude positivamente con la nomina di Giovanni Guidozi ad assessore della Repubblica di Venezia.

Lo stesso anno Girolamo Polani, destinato come si è visto ad intraprendere la guida del Reggimento di Verona, lo sceglie come Vicario Pretorio, incarico che il Nostro molto probabilmente rivestirà sino alla scadenza della carica avvenuta nel 1724<sup>54</sup>.

È evidente pertanto che quando l'annalista locale di Castelfranco Veneto, Nadal Melchiori, scrive il suo *Catalogo Historico cronologico*, dove descrive l'origine di Castelfranco e la sua storia dagli albori sino al XVIII secolo, Giovanni Guidozi è ormai un assessore tra i più celebri del suo tempo. A proposito della famiglia Guidozi Nadal Melchiori racconta che:

---

<sup>51</sup> ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Avogaria di Comun, serie Assessori*, busta 596, secondo fascicolo.

<sup>52</sup> Questi i capitoli di prova che Guidozi presenta agli Avogadori: "1) Che io Giovanni Guidozi sono figlio legittimo e naturale et di legittimo matrimonio procreato del quondam Sig. Sebastian Guidozi quondam Giovanni et della Sig. Angela Gaio; 2) Che così io suddito capitolante come li detti Sebastian mio Padre et Giovanni mio Avo siamo descritti nel Consiglio di Castel Franco e sempre iscritti con ogni civiltà, et onorevolezza, et io mi sono impiegato in Assessorie ne Reggimenti della Terra Ferma ne ci siamo mai impigati in alcun esercizio mecanico, ne in funzione de Dazj, ne alcuno di noi è stato machiato d'infamia; 3) Che la Sig. Angela Figliola del q.m Sig. Bernardo Gaio mia Madre è stata sempre d'ottimi costumi, e di tutta modestia e onestà". Ibidem, busta 596, fascicolo II.

<sup>53</sup> In questo documento si attesta che negli alfabeti delle Raspe dei casi delegati dall'Eccelso Consiglio dei Dieci non si trova il nome di Giovanni Guidozi e nemmeno i nomi di Sebastiano suo padre e di Giovanni suo nonno. Ibidem, busta 596, fascicolo II.

<sup>54</sup> *Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma*, volume IX, *Podestaria e Capitanato di Verona*, Milano: Giuffrè, 1977, pp. 499-505.

«*Hora vivono tre fratelli quondam Sebastiano, cioè Giovanni Dottor, che è stato Vicario e Giudice al malefizio in quasi tutte le città dello Stato Serenissimo, Attilio et Francesco al presente Cancelliere di questa Magnifica Comunità eletto l'anno 1724 dal quale nascono Sebastiano et Giovanni*»<sup>55</sup>.

Quattro anni più tardi, il 1 marzo 1728, muore Angela Gaio, vedova di Sebastiano Guidozi, deceduto nel 1709 all'età di 88 anni, lasciando così la sua dote al figlio maggiore, all'epoca quasi settantenne<sup>56</sup>.

Il Nostro probabilmente svolge la professione di assessore anche negli ultimi anni della sua vita, spostandosi di città in città al servizio dei rappresentanti veneziani inviati a governare i Reggimenti di Terraferma. Dall'esame di un manoscritto dedicato alla famiglia e attualmente conservato nella Biblioteca comunale di Castelfranco Veneto<sup>57</sup>, risulta che egli redige testamento nel 1736<sup>58</sup> e che muore due anni più tardi, senza lasciare alcun discendente diretto. Si spegne quindi all'età di settantanove anni, dopo aver dedicato l'intera vita al servizio della Repubblica di Venezia, consegnando alle generazioni future numerosi scritti in materia criminale che, ancorché non dati alle stampe, hanno certamente ispirato le ultime generazioni di assessori veneti.

Attualmente della famiglia Guidozi rimane la casa edificata da Attilio *quondam* Sebastiano Guidozi intorno al 1570, architettura tra le più notevoli di Castelfranco Veneto<sup>59</sup>.

#### **4. L'Offensivo ed il Diffensivo criminale**

L'esercizio della professione permette al Nostro assessore di arricchire il bagaglio delle sue competenze e di maturare una notevole esperienza in campo giudiziario, che gli consente di redigere numerose opere criminali. L'autore del manoscritto *I giudizi criminali* attribuisce al Guidozi la redazione di una *Pratica criminale* dedicata al processo offensivo, una seconda

---

<sup>55</sup> MELCHIORI, *Catalogo Historico cronologico*.

<sup>56</sup> BORDIGNON FAVERO, *I palazzi Soranzo Novello e Spinelli Guidozi in Castelfranco Veneto*, pag. 154.

<sup>57</sup> *Discendenza di Giovanni Guidozi: Secoli XVII e XVIII, Manoscritto n. 1639*.

<sup>58</sup> Purtroppo non siamo in possesso del testamento di Giovanni Guidozi. Tuttavia, presso l'Archivio di Stato di Treviso, tra le carte del notaio Barea Francesco di Castelfranco Veneto, sono conservati alcuni documenti nei quali vengono indicati i beni che Francesco Guidozi, fratello di Giovanni, ha lasciato alla propria morte ai due figli Sebastiano e Giovanni. ARCHIVIO DI STATO DI TREVISO, *Archivi Notarili, Notarile I, Atti dei Notai, Notaio Barea Francesco, busta n. 3538*.

<sup>59</sup> La casa, sita nel centro del paese, è attualmente sede della Banca popolare di Marostica.

opera intitolata *Diffensivo criminale* ed un'altra serie di scritti sempre concernenti la materia penale. L'*Offensivo* ed il *Diffensivo criminale* sono due opere che si completano a vicenda e che illustrano le diverse fasi del processo penale veneto in Terraferma: l'*Offensivo* in particolare spiega in che modo la giustizia riesca ad individuare e punire i colpevoli dei delitti; mentre nel *Diffensivo* l'autore illustra i mezzi e gli strumenti a disposizione dei rei processati per potersi difendere dalle accuse mosse nei loro confronti.

Entrambe le opere non sono autografe, ma il redattore del manoscritto sembra non avere alcun dubbio in merito alla loro paternità: il primo testo infatti è intitolato *Pratica criminale – Offensivo Guidozzi*; il secondo è altrettanto significativamente denominato *Diffensivo criminale del Sig. Assessore Guidozzi*. Tuttavia, in relazione al *Diffensivo criminale*, dagli studi svolti sinora è emerso che lo scritto di Giovanni Guidozzi coincide in buona parte con il trattato *Del modo di diffendere li rei* attribuito al giurista udinese Nicolò Ottelio<sup>60</sup>.

Il contenuto di questi due manoscritti, infatti, è perfettamente sovrapponibile, eccezion fatta per le pagine iniziali e quelle finali assenti nel trattato di Ottelio<sup>61</sup>.

Entrambe le opere sono oggi conservate nella Biblioteca Comunale di Udine e catalogate nel fondo principale dei manoscritti. Ivi infatti, accanto agli scritti del giurista Ottelio, è custodito anche un altro testo intitolato *Difensivo criminale del Guidozzi*, che coincide perfettamente con l'opera riportata nel Nostro manoscritto<sup>62</sup>.

---

<sup>60</sup> La figura di Nicolò Ottelio è stata recentemente studiata da Loris Menegon che ha curato una nota biografica dedicata al giurista udinese, mettendo in luce gli aspetti salienti della sua vita e delle sue opere. LORIS MENEGON, *Nota biografica su Nicolò Ottelio*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 473-478.

<sup>61</sup> Nelle prime pagine del *Diffensivo criminale* l'autore affronta i seguenti argomenti: *Del foro prefettizio o sia capitaniato, casi e persone soggette a quello, Del foro pretorio, Del malefizio, Del metodo di procedere nella cancelleria, In quante forme si possono obbligare i rei ne casi delegati e non delegati, Della citazione a difesa, Del mandato ad informar, Del caute ducatur, Della ritenzione, Del proclama, Del melius inquiratur, Del reponatur vel non procedatur, Delli decreti che fa la giustizia dopo che il reo è comparso volontariamente nelle forze della medesima, Delli retenti, De presentati volontariamente e primo delli citati a scusa, De citati ad informandum, De proclamati*. Nelle ultime pagine, invece, sono riportati alcuni suffragi: *Suffragio perché siano eseguite lettere o qualunque altro ordine di qualsiasi Mag.o o Reggimento, Suffragio perché siano trasmessi processi all'Ecc.ma Avvogaria formati per inobbedienza a lettere della medesima, Lettera dell'Ecc.ma Quarantia C.V., Suffragio perché non si proceda per delazione od altro quando si ha licenza, Suffragio perché non si proceda contro chi offende una persona che sia al suo servizio, quando l'offese non siano d'alcun rimarco, Suffragio perché non si proceda contro chi asporta setta con la boletta del conduttore*.

<sup>62</sup> *Difensivo criminale del Guidozzi*. BIBLIOTECA COMUNALE DI UDINE, Fondo principale, Manoscritto 1059.

Considerata quindi la corrispondenza tra queste due opere, appare opportuno verificare quando e come l'assessore trevigiano e il giurista udinese possano essere entrati in contatto.

Nicolò Ottelio, nato a Udine nel 1659, frequenta l'Università di Padova nello stesso periodo di Giovanni Guidozi ed ottiene la laurea in Giurisprudenza due anni più tardi, nel 1683<sup>63</sup>.

Negli anni seguenti esercita la professione di assessore in diverse città della Terraferma, dove opera a contatto con altri assessori veneti, tra i quali Giovanni Guidozi: come si è detto, i due lavorano fianco a fianco nel 1707 presso la Corte pretoria di Padova al servizio del Podestà Gregorio Barbarigo<sup>64</sup>.

Gli elementi esaminati evidenziano quindi che i due giuristi, probabilmente già conosciutisi nel corso dei loro studi universitari, si incontrano poi a Padova, dove hanno modo di collaborare e confrontarsi. Ciononostante non è da escludere che Guidozi e Ottelio abbiano collaborato anche in altre circostanze; purtroppo però attualmente non è possibile affermarlo con certezza a causa delle lacune nelle fonti archivistiche.

Alla luce di queste considerazioni di carattere preliminare, è possibile formulare due ipotesi: l'opera dedicata al processo difensivo potrebbe essere stata scritta dal giurista udinese ed in seguito ripresa ed ampliata dall'assessore trevigiano<sup>65</sup> o, viceversa, potrebbe essere il frutto del lavoro del Nostro assessore, successivamente fatto proprio da Nicolò Ottelio<sup>66</sup>.

In realtà, il trattato potrebbe anche rappresentare il risultato di una collaborazione, potendo i due giuristi aver lavorato assieme alla stesura di uno scritto originale, diverso dalle altre opere redatte nello stesso periodo<sup>67</sup>. Pare invece non esserci alcuna corrispondenza tra

---

<sup>63</sup> ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA, *Matricolazione degli studenti registri*, Manoscritto 42.

<sup>64</sup> GLORIA, *I Podestà e Capitani di Padova dal 6 giugno 1509 al 28 aprile 1797*, pag. 35.

<sup>65</sup> Se si concepisce l'opera come un "breve e conciso manuale ad uso degli avvocati" è probabile che essa sia stata scritta dal giurista udinese Nicolò Ottelio che risulta aver esercitato anche la professione di avvocato, come testimoniano gli studi svolti da Loris Menegon. POVOLO, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI – XVIII)*, pag. 98.

<sup>66</sup> In questo senso è possibile immaginare l'*Offensivo* ed il *Difensivo criminale* come due opere che si completano a vicenda, dove le diverse fasi del processo penale veneto vengono esaminate in modo approfondito ed esaustivo.

<sup>67</sup> Importante notare che nel *Difensivo criminale* vi è un espresso riferimento ad un passo del manoscritto del Guidozi: "Nota che vi sono molte sentenze tagliate per non essere stati interrogati i testimoni ad generalia. Manoscritto Guidozi 453 manoscritto Guidozi 454". *I giudizi criminali, Difensivo criminale*, pag. 234.

*l'Offensivo criminale*, che l'autore del manoscritto attribuisce al Guidozi, e la pratica criminale compilata da Nicolò Ottelio nel 1686 all'età di 27 anni<sup>68</sup>.

In secondo luogo si tratta di capire perché le opere del Guidozi non sono mai state pubblicate, né per volontà del loro autore né in epoca successiva da parte di nipoti e discendenti. Nella seconda metà del Seicento e nei primi anni del secolo successivo l'editoria veneta sta attraversando un periodo di crisi ed è quindi del tutto naturale che gli editori preferiscano non cimentarsi nella stampa di nuovi manoscritti i quali raramente offrono sicure garanzie di successo<sup>69</sup>. Inoltre non necessariamente i pratici del diritto scrivono le loro opere in vista di una futura pubblicazione: probabilmente infatti alcuni giuristi, che aspirano ad esercitare la professione di assessore, compongono i loro trattati soltanto al fine di dimostrare ai Rettori la considerevole esperienza maturata in campo giudiziario<sup>70</sup>.

In età moderna, dunque, nonostante l'avvento e la diffusione della stampa, continuano a circolare opere in versione manoscritta rivolte ad un ristretto pubblico di lettori, ovvero magistrati, cancellieri, avvocati, o aspiranti tali. Non è dato sapere se Giovanni Guidozi abbia tentato di pubblicare i suoi scritti; in ogni caso il suo nome non è sconosciuto agli altri pratici del diritto che ricordano la sua opinione ed apprezzano il suo pensiero.

In merito alla cornice entro la quale queste opere devono essere cronologicamente collocate, analizzando gli indizi disseminati qua e là nel manoscritto, è possibile affermare che *l'Offensivo* ed il *Diffensivo criminale* sono stati compilati tra la fine del Seicento ed i primi anni del Settecento.

Per quanto riguarda *l'Offensivo criminale*, esaminando i numerosi riferimenti legislativi presenti nel testo, si nota che vengono citate alcune leggi promulgate negli anni Settanta ed Ottanta del XVII secolo. Ad esempio, viene citato un decreto del 1684 in base al quale i

---

<sup>68</sup> BIBLIOTECA COMUNALE DI UDINE, *Fondo principale*, Manoscritto 1086.

<sup>69</sup> In questo periodo le condizioni dell'editoria veneta non sono floride: i librai e i tipografi attivi sono pochi e le attrezzature scarse; soltanto a partire dagli anni venti del XVIII secolo si intravedono nuove prospettive di sviluppo. Mario Infelise osserva che “*I librai di Venezia, i quali hanno poco polso di danari, aborriscono di impiegarne mai in originali manoscritti nuovi. Gli spaventa l'incertezza dell'esito. Gli autori, in generale men ricchi ancora de' librai, assai di rado si risolverebbero a stampare a proprie spese, anche assicurati da qualsivoglia privilegio*”. MARIO INFELISE, *L'editoria veneziana nel '700*, Milano: F. Angeli, 1991<sup>2</sup>, pag. 191.

<sup>70</sup> L'assessore infatti intraprende la sua carriera su richiesta dei patrizi veneziani inviati dalla città lagunare a governare i Reggimenti di terraferma; pertanto ogni aspirante deve dar prova delle proprie capacità ed abilità professionali. Cfr. capitolo secondo, paragrafo primo.

Rettori devono astenersi dal pronunciare sentenze criminali negli ultimi otto giorni della reggenza<sup>71</sup>; in tema di omicidio, l'autore ricorda che due sono le parti del Consiglio dei Dieci che hanno disciplinato la materia, la prima dell'ottobre del 1682 e la seconda promulgata nel giugno del 1690<sup>72</sup>; trattando del reato di bestemmia, viene menzionato un decreto del Consiglio dei Dieci del 1684 che mira a castigare le oscenità e le parole improprie pronunciate nelle chiese<sup>73</sup>; infine, in relazione ai delitti di stupro e di adulterio, viene richiamato un caso avvenuto nel territorio bresciano nel 1689<sup>74</sup>.

L'anonimo autore del manoscritto ha poi aggiunto un personale contributo relativamente all'istituto delle «pieggarie», citando una legge emanata nel 1714, molto probabilmente al fine di aggiornare l'opera alla luce dei recenti interventi legislativi<sup>75</sup>.

Da questi elementi è possibile desumere che la *Pratica criminale* dedicata al processo offensivo è stata scritta nel periodo ricompreso tra il 1690 ed il 1714.

Anche per quanto riguarda il *Diffensivo criminale* non vi è alcuna datazione certa; tuttavia con sicurezza si può affermare che si tratta di un'opera risalente all'inizio del XVIII secolo, come si desume da alcuni riferimenti legislativi<sup>76</sup>.

Ad esempio, nella parte finale del trattato, dove sono trascritti suffragi di varia natura, viene citata una lettera del Consiglio dei Quaranta datata 25 agosto 1717<sup>77</sup>.

Non possono esserci dubbi invece sulle finalità perseguite dall'autore delle opere, anche se a questo proposito è doveroso tenere distinti l'*Offensivo* ed il *Diffensivo Criminale*.

---

<sup>71</sup> I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 68.

<sup>72</sup> *Ibidem*, pag. 117.

<sup>73</sup> *Ibidem*, pag. 120.

<sup>74</sup> *Ibidem*, pag. 124.

<sup>75</sup> “Notabile, è ciò, che prescrive la legge del 1714 che in caso di omicidio, e di ferite fatte con armi da fuoco non possa dal Giudice essere licenziato il Reo con alcuna sorte di pieggeria”. Questa annotazione non può essere attribuita al Nostro assessore, perché chiaramente aggiunta successivamente a margine del testo. *Ibidem*, pagina 33.

<sup>76</sup> Ad esempio l'autore ricorda che le sentenze devono essere pubblicate in arringo nel termine di otto giorni in virtù di una legge emanata in data 11 luglio 1689. *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 207.

<sup>77</sup> Lettera dell'Ecc.ma Quarantia C.V.: Sp. et Egr. Vir fatto portare avanti noi Capi del Cons.o Ecc.mo di 40 C.V. dall'Off.o Ill.mo dell'Avvogaria di Comun il processo autentico formato dallo Sp. Regg.o precessore della Sp. V.ra contra N. N. spedito al detto magistrato sin sotto li 20 ottobre 1715 dal suo precessore, benché non tenuto per legge, intromesso il caso al Cons.o N.ro, ed uscito fuori d'ogni sospensione, trasmettiamo perciò alla Sp. V.ra il processo stesso autentico, oggi per il Cond. N.ro consegnato alla posta, acciò in ordine alla legge 1624 4 agosto devenghi con mano sollecita, e senza ritardo agli atti di giustizia, che crederà opportuni in tutto, e per tutto, come prescrive la legge suddetta, Così eseguirà, ed con sue del sicuro ricapito l'avviso, se le raccomandiamo. Venetis die 25 Aug.ti 1717. *Ibidem*, pag. 272.

Nel *Difensivo criminale*, l'autore analizza il processo penale partendo da un preciso punto di vista: ivi vuole descrivere tutti quegli strumenti che consentono all'imputato di organizzare la propria difesa, come, ad esempio, le opposizioni che possono essere proposte contro i testimoni al fine di debilitare e distruggere le loro deposizioni o i rimedi che possono essere esperiti contro le sentenze di condanna<sup>78</sup>.

La pratica criminale, invece, è chiaramente scritta per i magistrati che quotidianamente sono chiamati ad amministrare la giustizia penale nelle corti di Terraferma e per coloro che intendono incamminarsi nell'esercizio di questa difficile professione.

Così infatti scrive Giovanni Guidozi nella prima pagina dell'opera:

*Oltre di che sono tanti e si celebri gli autori da quali è stata ventilata ogni materia criminale che ridotta in massime certe e decisive non resta che leggerle, è ben apprenderele: ma dell'ordine criminale non vi è alcuno che ne abbia precisamente trattato se non confondendolo col merito, cosicché dalla lettura delle pratiche di molti autori accreditati non risulta quella chiarezza ch'è necessaria per chi vuole incamminarsi nelle Assessorie. Da qui nasce che nonostante essere molti ben istruiti delle dottrine criminali per il lungo studio fatto sopra le medesime, ad ogni modo nella formazione dei processi e nel giro degli atti che occorrono, succede loro delle difficoltà e facilmente incorrono in qualche disordine, che serve poi d'attacco a rei onde far nascere delle appellazioni ed intromissioni all'Ecc.ma Avogaria che talvolta finiscono con poco decoro de' Giudici e con aperto pregiudizio della giustizia: gli effetti della quale dalle appellazioni vengono lungamente prolungati<sup>79</sup>.*

L'autore quindi chiarisce subito chi sono i destinatari della sua opera ed anche i motivi che lo hanno spinto a redigere una nuova pratica: egli si propone di esaminare l'ordine criminale per poter fornire ai magistrati le necessarie nozioni tecniche con la dovuta precisione e chiarezza, fornendo un testo di consultazione sintetico e maneggevole.

---

<sup>78</sup> Povoio, in un recente contributo, ha spiegato per quali motivi l'opera di Nicolò Ottelio – che coincide con il *Difensivo criminale* di Giovanni Guidozi - deve essere esaminata e studiata: perché analizza il processo penale dal versante della difesa, per la descrizione delle trasformazioni che hanno interessato la giustizia criminale nel Seicento e per l'attenzione rivolta ad alcune fasi processuali meno conosciute. POVOLO, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico*, pp 97-107.

<sup>79</sup> *I giudizi criminali*, *Pratica criminale*, pag. 1.

A suo avviso infatti l'apprendimento delle dottrine criminali non è sufficiente ad evitare errori e disordini nella formazione dei giudizi ed a scongiurare il conseguente intervento degli Avogadori di Comun<sup>80</sup>.

In quest'opera, dunque, scritta in italiano ed esplicitamente indirizzata ai magistrati ed aspiranti tali, vengono descritti i diversi istituti che contraddistinguono il processo penale, dalla denuncia sino alla pubblicazione della sentenza.

L'autore opportunamente inserisce nella sua pratica anche un formulario<sup>81</sup>, fornendo così ai lettori gli strumenti per amministrare la giustizia in modo rapido ed efficace, senza incorrere in qualche disordine. Degne di particolare menzione le formule degli atti nei processi ai banditi<sup>82</sup>, dove l'autore distingue i bandi pronunciati con l'autorità ordinaria e quelli emessi nei casi delegati, riportando altresì la formula del bando *ad inquirendum*<sup>83</sup>.

Nella pratica invece non ci sono citazioni dottrinali «vere e proprie». Soltanto in due occasioni vengono citati i nomi di illustri criminalisti: in un caso l'autore, che sta esaminando il contenuto del proclama e le modalità di descrizione del fatto, richiama genericamente l'opinione del Priori e del Claro per spiegare che i due attributi del «pensato» e del «deliberato» sono considerati come sinonimi<sup>84</sup>; nel secondo caso, invece, viene citata la *Prattica* del cancelliere veneziano in relazione alla possibilità di concedere l'impunità a favore degli uccisori dei banditi<sup>85</sup>.

---

<sup>80</sup> Come già sottolineato, gli Avogadori di Comun hanno il potere di impugnare gli atti e le sentenze rese dai tribunali del Dominio veneto. Per questo motivo spesso si verificano contese tra questa magistratura veneziana ed i Rettori delle città della Terraferma, come ricorda Gaetano Cozzi nel suo breve saggio dedicato all'Avogaria di Comun. Emblematico in questo senso un caso di omicidio avvenuto nel territorio bresciano nella prima metà del Settecento. In questa circostanza la corte pretoria pronuncia una sentenza di condanna a morte che tuttavia viene intromessa dall'Avogaria di Comun, ritenendola gravata da numerosi disordini. Questo fatto induce Bartolomeo Melchiori, assessore presso quella corte pretoria, ad intervenire: "*Un avversario difficile dunque che conteneva a stento nella sua prosa l'insofferenza verso il magistrato veneziano che aveva osato riscontrare dei vizi in una sua sentenza*". COZZI, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, pag. 554.

<sup>81</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pp. 71-91.

<sup>82</sup> *Ibidem*, pp. 78-84.

<sup>83</sup> Il cosiddetto *bando ad inquirendum* è uno strumento utilizzato nei delitti gravi quando, dalla formazione del processo, non sono emersi forti indizi di colpevolezza a carico dell'imputato. Questo istituto è descritto in tutte le principali pratiche venete compilate tra XVI e XVIII secolo, dalla pratica criminale di Lorenzo Priori alla *Miscellanea* di Bartolomeo Melchiori. Sul punto si veda il capitolo terzo paragrafo ottavo.

<sup>84</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 28.

<sup>85</sup> *Ibidem*, pag. 65.



Nell'opera vengono descritti anche alcuni casi concreti verificatisi nel territorio veneto che molto probabilmente il Nostro assessore ha potuto conoscere grazie alla professione da lui svolta nelle corti pretorie del Dominio<sup>86</sup>.

La pratica criminale si conclude con qualche breve cenno al diritto penale sostanziale: vengono esaminati il reato di omicidio, la detenzione di armi da fuoco, i delitti di bestemmia, di stupro e di adulterio ed il reato di furto. In queste pagine l'autore, lungi dal proporre una trattazione dettagliata ed esaustiva delle singole fattispecie delittuose, sembra voglia semplicemente inserire qualche doverosa puntualizzazione relativamente all'ordine di procedere in queste specifiche ipotesi di reato<sup>87</sup>.

Termina così la pratica criminale che l'autore del manoscritto attribuisce a Giovanni Guidozi, giustamente annoverato tra gli assessori più celebri del suo tempo.

### **5. Gli altri scritti in materia penale**

Guidozi è autore anche di altri scritti in materia penale, dai quali è possibile ricavare la sua opinione relativamente a specifici istituti ed approfondire ulteriormente il suo pensiero<sup>88</sup>.

In questi scritti il Nostro assessore esamina, con una chiarezza espositiva non indifferente, istituti penali e riti giudiziari che ha potuto conoscere in oltre trent'anni di carriera<sup>89</sup>. Gli argomenti trattati sono molteplici e complessi, dalla tortura dell'imputato al rito del Consiglio dei Dieci, dalla concessione dell'impunità a favore di chi uccide un bandito alla disciplina dei processi di falsità in via mista.

La tipologia delle opere varia: talvolta Guidozi approfondisce lo studio di un determinato istituto redigendo un breve trattato oppure una dissertazione; altre volte viene interpellato

---

<sup>86</sup> Ad esempio, in merito alla concessione dell'impunità a favore di coloro che uccidono dei banditi, viene citato il caso di Antonio Porta bandito *ad tempus* dal Reggimento di Udine ed ucciso con un colpo di archibugio mentre si trovava a cena con la moglie, il figlio e un sacerdote. *Ibidem*, pag. 96.

<sup>87</sup> *Ibidem*, pp. 116-127.

<sup>88</sup> Gli scritti di Giovanni Guidozi riportati nella prima parte del manoscritto *I giudizi criminali diretti dalle Leggi del Principato e dall'opinione degli Assessori più celebri dei loro tempi* sono esaminati nel capitolo quinto.

<sup>89</sup> Queste brevi opere sono quasi tutte riportate nel Nostro manoscritto: è evidente dunque che l'autore ha ritenuto estremamente interessanti questi scritti e, pertanto, meritevoli di essere inseriti in un volume destinato ai giuristi che intendono intraprendere la loro carriera in ambito penale.

da studiosi che gli chiedono di esprimere la sua opinione in merito a questioni specifiche; altre volte ancora redige lettere informative rivolte alle superiori magistrature veneziane.

Innanzitutto, in una lettera scritta nel 1730 indirizzata ad un certo Sig. Tron<sup>90</sup>, il Nostro assessore, rispondendo ad alcuni quesiti che gli erano stati posti in precedenza, coglie l'occasione per esaminare due istituti processuali di fondamentale importanza: la cosiddetta coartata e la tortura del reo<sup>91</sup>.

La coartata, definita dal Guidozi «*ancora sacra de colpevoli*», rappresenta una modalità di difesa che ciascun imputato può utilizzare per dimostrare la propria innocenza: il reo infatti può provare che, nel momento in cui il reato è stato commesso, si trovava in un altro luogo e pertanto non può essere lui l'autore del delitto<sup>92</sup>. La questione che l'assessore trevigiano affronta nella sua lettera riguarda, in particolare, la possibilità di ammettere la cosiddetta coartata già nel processo informativo, ovvero nella prima fase del procedimento penale, deputata tradizionalmente alla raccolta di indizi e di prove a carico dell'imputato. Guidozi è favorevole all'introduzione della coartata anche nella prima parte del giudizio, purché siano rispettate talune condizioni che l'autore ritiene non negoziabili<sup>93</sup>.

In secondo luogo il Nostro esamina specifiche questioni in tema di tortura, cercando di capire quando e a quali condizioni un imputato possa essere sottoposto ai tormenti, al fine di ottenere una confessione o estorcere allo stesso i nomi dei suoi complici. L'assessore in particolare spiega che, in Terraferma, il reo viene torturato al termine del processo difensivo soltanto nel caso in cui non sia riuscito a purgare gli indizi esistenti a suo carico<sup>94</sup>.

---

<sup>90</sup> Questa lettera è stata scritta a Bergamo il 12 giugno 1730. Non è possibile conoscere l'identità dell'interlocutore, in quanto il cognome Tron risulta molto diffuso all'epoca. Potrebbe però trattarsi di un collega del Guidozi: dalle carte dell'archivio di Venezia infatti è emerso che tra il 1722 ed il 1730 stati nominati assessori sia Ettore Tron, sia Andrea Tron. ARCHIVIO DI STATI DI VENEZIA, *Avogaria di Comun, Serie Assessori*, buste 596 e 598.

<sup>91</sup> *I giudizi criminali, Della coartata nell'informativo e della tortura. Lettera del Guidozi al Sig. Tron. Bergamo, 12 giugno 1730*, pagine 105-111.

<sup>92</sup> Questo istituto processuale è stato recentemente esaminato dallo storico Michele Simonetto, che in un suo studio ha riportato le opinioni dei più illustri giuristi veneziani sull'argomento. MICHELE SIMONETTO, *L'alibi nel processo penale veneziano: teoria e prassi*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, pagine 211-247.

<sup>93</sup> Cfr. capitolo quinto paragrafo terzo.

<sup>94</sup> Sulla tortura, cfr. capitolo quarto paragrafo terzo.

In un altro scritto Guidozi descrive il funzionamento del rito dell'Eccelso Consiglio dei Dieci, illustrando con dovizia di particolari i meccanismi e le regole che presiedono l'illustre processo tra XVII e XVIII secolo<sup>95</sup>.

Ivi l'autore esamina le caratteristiche di questo rito, ovvero la segretezza e la rapidità decisionale, la carcerazione preventiva senza possibilità di rilascio su cauzione, il principio di autodifesa che costringe il reo a difendersi da solo senza l'ausilio di un avvocato e l'inappellabilità della sentenza finale. In questo trattato, quindi, l'assessore trevigiano illustra le peculiarità del rito dei Dieci, mettendo in evidenza gli elementi che lo contraddistinguono e lo differenziano dai processi celebrati in via ordinaria<sup>96</sup>.

Giovanni Guidozi inoltre è autore di due scritti in materia di banditismo.

Il bando è uno degli strumenti più importanti nelle mani di Rettori ed assessori ed è fatto oggetto di studio da parte degli autori delle pratiche criminali, che nelle loro opere non mancano di sottolineare gli aspetti salienti e i punti critici dell'istituto.

Nel caso specifico, l'assessore non esamina il fenomeno del banditismo in tutte le sue sfaccettature, ma si sofferma su una questione precisa, ovvero a quali condizioni sia possibile concedere l'impunità agli omicidi dei banditi.

Nella *Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agl'interfettori de' banditi* Guidozi si chiede se l'omicida che invoca il beneficio dell'impunità per aver ucciso un altro bandito possa proporre la relativa domanda e presentare le prove fuori dal carcere o se debba previamente ridursi nelle forze della giustizia<sup>97</sup>.

Dopo aver esposto tutte le ragioni a favore della soluzione negativa e le argomentazioni a sostegno di quella affermativa, l'autore espone la propria opinione spiegando approfonditamente le ragioni del suo personale convincimento: a suo parere, l'imputato che chiede il beneficio dell'impunità deve necessariamente presentarsi al cospetto della giustizia ed ivi fornire al magistrato la prova che la persona offesa era stata bandita<sup>98</sup>.

---

<sup>95</sup> *I giudizi criminali, Del rito dell'eccelso Consiglio de' X*, pagine 58-74.

<sup>96</sup> Ad esempio, mentre nei processi aperti al reo viene data una copia del giudizio, nei processi col rito l'imputato, che è costretto a difendersi da solo senza l'ausilio di avvocati o procuratori, non ha a disposizione alcuna copia del processo. Sulla difesa nei processi col rito, cfr. capitolo quarto paragrafo secondo. Per una completa disamina della materia, si rimanda al capitolo quinto paragrafo secondo.

<sup>97</sup> *I giudizi criminali, Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agl'interfettori de' banditi*, pp. 39-57.

<sup>98</sup> Cfr. capitolo quinto paragrafo 1.1.

Il secondo testo, intitolato *Che li banditi non si possano ammazzar proditoriamente*, non è riportato nel Nostro manoscritto, ma merita comunque di essere studiato con una certa attenzione perché rappresenta una fonte preziosa in tema di banditismo<sup>99</sup>.

Nel caso in esame l'assessore trevigiano difende una sentenza da lui pronunciata in qualità di giudice presso la corte pretoria di Treviso e successivamente impugnata dall'Avogaria di Comun. Guidozi si rivolge alla magistratura dei Contraddittori e spiega loro che non ha ritenuto opportuno concedere al reo il beneficio dell'impunità, perché l'inquisito - tale Antonio Robazza - ha ucciso il bandito Carlo Dea proditoriamente<sup>100</sup>.

Guidozi inoltre è autore di un'altra brevissima lettera in cui viene affrontato lo spinoso tema del rapporto tra autorità laiche ed autorità religiose<sup>101</sup>. In queste pagine l'assessore trevigiano, interrogato sulla questione da uno sconosciuto interlocutore, spiega a quali condizioni i Reggimenti possono esaminare ed obbligare criminalmente i Religiosi, non mancando di ricordare che la stessa questione in passato è stata risolta in vario modo.

A Guidozi si deve anche la redazione di un'opera dedicata ai processi di falsità in via mista, l'unico scritto del celebre assessore ad essere stato pubblicato circa quarant'anni dopo la sua morte per volontà dello stampatore vicentino Antonio Veronese<sup>102</sup>.

Ivi l'assessore descrive il cosiddetto giudizio misto, esemplificato singolarmente nel testimone che depone il falso in una qualunque causa civile. In queste ipotesi si parla di processi di falsità in via mista, perché si seguono le regole del processo criminale quanto al metodo e le regole proprie del processo civile in relazione al merito, poiché si tratta di accertare la verità o la falsità di scritture o deposizioni civili<sup>103</sup>. La peculiarità di questo scritto sta nel fatto che

---

<sup>99</sup> Il documento attualmente è conservato in Archivio di Stato a Venezia nel fondo *Quarantia Civil Vecchia*, serie *Informazioni criminali*, busta 425; è inoltre riportato nel manoscritto intitolato *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico* custodito in Biblioteca Nazionale Marciana; infine è trascritto in un volume miscelaneo conservato nella Biblioteca comunale di Trento. Questo caso è stato studiato da ENRICO BASAGLIA, *Aspetti della giustizia penale nel '700: una critica alla concessione dell'impunità agli uccisori dei banditi*, in *Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti*, a.a. 1979-1980, tomo CXXXVIII, *Classe di scienze morali, lettere ed arti*, pp. 1-16.

<sup>100</sup> I Contraddittori eletti in seno alla Quarantia hanno il compito di difendere le sentenze pronunciate dai rappresentanti veneziani che sono state impuginate dall'Avogaria. COZZI, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, pp. 551 - 552. Per una compiuta disamina del caso concreto si rinvia al capitolo quinto paragrafo 1.2.

<sup>101</sup> *I giudizi criminali, Circa la facoltà d'esaminare Religiosi, o d'obbligarli criminalmente*, pp. 34-36.

<sup>102</sup> *I giudizi criminali, Istruzione sopra li processi di falsità in via mista*, pagine 117-123.

<sup>103</sup> "Non è lecito procedere ai Giudici criminalmente nella materia di Falsità di scritture, o deposizioni civili, occultazioni, lacerazioni, combustioni, o fraudi di simil genere negli atti, ed interessi civili se prima di essi non costi in via mista, onde si forma il processo misto che partecipa del civile e del criminale. Del criminale quanto nell'ordine, poiché si procede col

l'autore, dopo aver brevemente illustrato le caratteristiche generali di questo tipo di processi, completa l'esame della materia proponendo dei quesiti e fornendo le relative risposte.

Ad esempio, si chiede quale sia l'organo deputato alla formazione di questi giudizi; in quale modo si debba procedere dopo la citazione della persona alla quale viene attribuita la falsità; se siano ammesse ulteriori prove dopo la pubblicazione del processo; etc.

Giovanni Guidozi, infine, è autore di un'altra opera intitolata *Stile di procedere all'Avvogaria in via mista tratto dalla querela d'una cedola testamentaria*: nel caso in esame l'autore descrive la vicenda dei fratelli Volpi che nel 1724 propongono querela avverso una cedola testamentaria scritta nel 1692 dal Sig. Pietro Morandi<sup>104</sup>.

Da quanto detto sinora, emerge che in questi scritti l'assessore trevigiano mette a frutto la sua decennale esperienza acquisita in qualità di giudice nelle più importanti corti pretorie del Dominio, lasciando alle generazioni successive testimonianze preziose<sup>105</sup>.

## **6. Le opere di Giovanni Guidozi: diffusione e vicende editoriali**

La popolarità di Giovanni Guidozi è testimoniata anche dalla considerevole circolazione avuta dalle sue opere, attualmente custodite negli archivi di alcune città del territorio veneto. Allo stato attuale delle ricerche, infatti, copie degli scritti dell'assessore trevigiano sono conservate a Padova, a Venezia, a Trento ed infine a Udine<sup>106</sup>.

---

*medesimo che si usa nel foro criminale nei delitti privati: del civile quanto al merito perché in merito altro non si decide se non se la scrittura o la deputazione sia vera o falsa; niente esprimendosi circa la persona, in di cui riguardo non si fa che la sola riserva di procedere criminalmente in caso sia la carta o la deposizione riconosciuta per falsa." Ibidem, pp. 117-118.*

<sup>104</sup> I giudizi criminali, *Stile di procedere all'Avvogaria in via mista tratto dalla querela d'una cedola testamentaria*, pp. 124-132. Cfr. capitolo quinto paragrafo quarto.

<sup>105</sup> Le opere dell'Assessore di Castelfranco Veneto hanno avuto un discreto successo nel corso del XVIII secolo, tanto da essere oggetto di studio da parte di altri giuristi veneti come, ad esempio, Bartolomeo Melchiori. Il Melchiori infatti dimostra di conoscere ed apprezzare gli scritti dell'Assessore trevigiano, come si desume dalla sua *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine, composta secondo le leggi civili e venete* e da alcuni manoscritti attualmente conservati in Biblioteca Nazionale Marciana e nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia. In particolare nella *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, il nome del Guidozi viene citato in più occasioni: in merito all'esame dei testimoni (volume I pagine 65 e 70); relativamente alla degradazione degli ecclesiastici (volume I pagina 238); in materia di banditismo (volume II pagine 7, 10 e 28) ed in relazione all'istituto della citazione *ad informandum* (volume II pagine 49-53).

<sup>106</sup> La ricerca peraltro è stata estesa anche alle altre città del territorio veneto, senza tuttavia alcun riscontro positivo. In particolare non risultano esserci manoscritti di Giovanni Guidozi né in Archivio di Stato a Brescia né in quello di Bergamo dove, per il periodo compreso tra il 1600 ed il 1700, sono conservati unicamente atti

Innanzitutto a Padova, nel Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto, oltre al manoscritto *I giudizi criminali* oggetto del presente studio, sono conservati due volumi inediti intitolati *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozzi*<sup>107</sup>.

Ivi le opere criminali dell'assessore trevigiano sono sapientemente raccolte in ordine alfabetico e vi è anche un apposito indice per la facile consultazione dei volumi.

Nel primo tomo gli argomenti trattati sono molteplici e complessi, dalle armi da fuoco al bando ad *inquirendum*, dalla citazione ad informare la giustizia sino alle regole che presiedono la ripartizione della competenza. Anche nel secondo tomo le questioni affrontate sono di notevole spessore: in particolare ivi ritroviamo l'opera dedicata al rito del Consiglio dei Dieci ed il trattato sui processi di falsità in via mista.

Importanti testimonianze del pensiero di Guidozzi sono conservate anche a Venezia, in Biblioteca Nazionale Marciana, nella Biblioteca del Museo Correr e in Archivio di Stato.

In Marciana si trova un manoscritto intitolato *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico*, all'interno del quale sono riprodotti numerosi scritti di Bartolomeo Melchiori ed anche alcune opere criminali riconducibili al Nostro assessore<sup>108</sup>.

Queste stesse opere sono riportate in un altro manoscritto attualmente conservato nella Biblioteca del Museo Correr – Fondo Cicogna<sup>109</sup>.

Alcune opere del Guidozzi sono state inserite anche nella *Raccolta di varii casi, e documenti utilissimi a chi desidera d'incamminarsi nella carriera delle cancellerie* conservata in Archivio di Stato a Venezia nella busta n. 109 del fondo *Compilazione delle leggi*<sup>110</sup>.

---

notarili. Il nominativo del Guidozzi non compare nemmeno tra i manoscritti della Biblioteca civica e dell'Archivio di Stato di Verona. Anche le ricerche nel territorio vicentino non hanno dato esito positivo, in quanto, dai cataloghi cartacei dell'Archivio di Stato e della Biblioteca Bertoliana, non sono emersi documenti riconducibili all'assessore di Castelfranco Veneto.

<sup>107</sup> I due volumi sono stati acquistati dall'Università degli studi di Padova nel gennaio 1960. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, *Registri di ingresso, Istituto di diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico*, vol. II dall'aprile 1946 al gennaio 1967. La loro collocazione è DPCD 23 C1 e 23 C 2.

<sup>108</sup> Gli scritti ivi riportati sono *Che li banditi non si possino ammazzar proditoriamente; Del rito dell'eccelso Consiglio di X; Della coartata nell'informativo e della tortura; Circa la facoltà di esaminare religiosi o d'obbligarli criminalmente*. BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA, *Manoscritti italiani, classe VII, MDXXX, 8222*.

<sup>109</sup> Nel manoscritto 2083 del fondo Cicogna sono trascritti in copia l'*Istruzione sopra li processi di falsità in via mista, Del rito dell'eccelso Consiglio di X e Della coartata nell'informativo e della tortura*. Nel fondo Provenienze diverse, inoltre, sono conservate quattro lettere scritte da Giovanni Guidozzi rispettivamente negli anni 1695, 1698, 1699 e 1711. BIBLIOTECA MUSEO CORRER, *Fondo Cicogna, Manoscritto 2083 e Fondo Provenienze diverse, Ms. n. 1080 c. 47, Ms. n. 1081 c. 233 e 374, Ms. n. 1087 c. 406*.

Infine scritti di Giovanni Guidozzi sono conservati nella Biblioteca comunale di Trento e in quella di Udine: a Trento, in un fondo miscelaneo del XVIII secolo, sono trascritti in copia testi di carattere religioso, giuridico e storico<sup>111</sup>; a Udine, nel fondo principale dei manoscritti, accanto alle opere del giurista Nicolò Ottelio, è conservato un trattato intitolato *Difensivo criminale del Guidozzi*<sup>112</sup>.

È evidente pertanto che questi scritti, anche se non sono mai stati stampati, hanno avuto una significativa diffusione in area veneta. In realtà una di queste opere è stata effettivamente pubblicata nella seconda metà del XVIII secolo per volontà dello stampatore vicentino Antonio Veronese<sup>113</sup>: si tratta dell'*Istruzione sopra li processi di falsità in via mista*, evidentemente uno degli scritti più noti e diffusi dell'assessore trevigiano<sup>114</sup>.

Nel 1777 lo stampatore decide di curare una nuova edizione del *Ristretto di pratica criminale* di Marc'Antonio Tirabosco, ritenendo opportuno far conoscere al pubblico questa pratica criminale, particolarmente apprezzabile per la sua brevità e chiarezza<sup>115</sup>.

---

<sup>110</sup> ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Compilazione delle leggi*, busta 109, fascicolo n. 339.

<sup>111</sup> Gli scritti del Guidozzi ivi riportati sono: *Della facoltà di esaminar religiosi o di obbligarli criminalmente; Che li banditi non si possano uccidere proditoriamente* Informazione dell'assessore Giovanni Guidozzi agli eccellentissimi Signori Contradittori della Quarantia; *Dissertazione del Signor Giovanni Guidozzi sopra il modo di conceder l'impunità agl'interfettori de' banditi*, BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO, Fondo miscelaneo 975 (sec. XVIII).

<sup>112</sup> In realtà si tratta più che altro di una miscellanea dove sono raccolte diverse opere, tra cui il *Difensivo criminale di Giovanni Guidozzi* e *Vari quesiti con le sue risposte in materia mista del Sig. Zuanne Guidozzi*. BIBLIOTECA COMUNALE DI UDINE, Fondo principale, Manoscritto 1059.

<sup>113</sup> A Vicenza, tra il 1741 ed il 1790, risultano operative numerose stamperie; tra queste la stamperia Veronese attiva tra il 1760 ed il 1785. INFELISE, *L'editoria veneziana nel '700*, pag. 231.

<sup>114</sup> Come già evidenziato, questo breve scritto è riportato sia nel manoscritto *I giudizi criminali* sia nei due tomi che raccolgono tutte le materie contenute nelle varie opere criminali di Giovanni Guidozzi. Inoltre copie di quest'opera sono riportate in due manoscritti attualmente conservati a Udine e nella Biblioteca del Museo Correr di Venezia.

<sup>115</sup> Il *Ristretto di pratica criminale* di Marc'Antonio Tirabosco conosce ben otto edizioni: viene pubblicato per la prima volta nel 1636 a Venezia per volontà di Gio. Pietro Pinelli stampatore ducale; tra il 1661 ed il 1682 viene dato alle stampe altre tre volte; nel 1695 vengono curate due nuove edizioni, una a Bologna e l'altra a Venezia; nel 1702 infine Francesco e Gio. Antonelli presentano al pubblico una nuova ristampa. Negli anni successivi non vengono proposte nuove edizioni ed è proprio per questo motivo che la stamperia Veronese dopo oltre settant'anni decide di stampare nuovamente l'opera, preoccupandosi di depurare il testo dagli errori presenti nella vecchia edizione e di segnalare ai lettori i termini ormai caduti in desuetudine. Attualmente l'ottava edizione del *Ristretto* di Marc'Antonio Tirabosco è conservata nella sede del Palazzo S. Giacomo della Biblioteca Bertoliana di Vicenza (con la segnatura GONZ 009 001 020), nella *Bibliothèque Nationale de France* (con il codice F-27069) e in Biblioteca Nazionale Marciana (inventario OLD 8658).

Al *Ristretto* del Tirabosco, Antonio Veronese aggiunge l'opera sui processi di falsità in via mista del Nostro assessore «giacchè questa si ritrova in poche raccolte di manoscritti, e non mai, che si sappia, stampata: non di rado agitandosi, anco senza molte teorie, questa materia ne Malefizi»<sup>116</sup>.

Lo stampatore vicentino, che conosce ed apprezza l'opera del Guidozi, decide quindi di pubblicare per la prima ed unica volta questo breve ed inedito trattato, vista l'attinenza che sussiste tra la materia criminale ed il cosiddetto giudizio misto.

In ogni caso, a prescindere dalla vicenda editoriale ora richiamata, appare evidente che il Nostro assessore contribuisce in misura notevole al dibattito intercorso tra i pratici del diritto negli ultimi anni del Seicento e nei primi decenni del secolo successivo.

Le opere di Giovanni Guidozi, sino ad oggi quasi del tutto dimenticate, arricchiscono il panorama delle fonti venete in materia criminale, contribuendo a far luce su un periodo in cui l'amministrazione della giustizia penale sta vivendo una svolta<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> MARC'ANTONIO TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale che serve per la formatione de' processi ad offesa, aggiuntavi l'istruzione sopra processi di falsità in via mista del celebre assessore Giovanni Guidozi*, Vicenza: per Antonio Veronese, 1777, pag. 3.

<sup>117</sup> Nel suo saggio *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, Povoledo pone l'accento sulle rilevanti trasformazioni che hanno interessato l'amministrazione della giustizia criminale in area veneta tra Sei e Settecento. In particolare afferma che alla fine del XVII secolo si assiste ad una "grande svolta" e a tal proposito ricorda l'opera di Gaspare Morari, ricca di testimonianze significative in questo senso. POVOLO, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, pp. 23 - 32.



## Capitolo terzo

### *I giudizi criminali nel Serenissimo Dominio veneto*

#### *Il processo informativo e il processo offensivo*

SOMMARIO: 1. Classificazione delle fattispecie delittuose - 2. Autorità ordinaria e autorità delegata - 3. L'avvio del processo penale - 4. Viso reperto e costituito della persona offesa - 5. L'esame dei testimoni - 6. L'atto deliberativo e le sue forme - 7. Modi di procedere dopo la deliberazione del processo - 8. L'assenza del reo: il fenomeno del banditismo

Nell'*Offensivo* e nel *Diffensivo criminale* Guidozi approfondisce diversi istituti processual - penalistici, dalla denuncia sino all'eventuale giudizio di appello. Le opere del Nostro assessore costituiscono fonti preziose: esse da un lato prendono in esame istituti meno conosciuti anche se estremamente diffusi nei territori del Dominio; dall'altro permettono di cogliere le trasformazioni e i cambiamenti che le singole strutture giudiziarie hanno subito tra Sei e Settecento. In ordine ai temi della giustizia criminale, le idee di Giovanni Guidozi appaiono talora parallele, talora felicemente originali rispetto a quelle degli altri pratici veneti, e risultano sempre rivolte alla ricerca di nuove soluzioni per antichi problemi.

Mediante lo studio di queste opere è possibile ricostruire le diverse fasi del processo penale veneto tra XVII e XVIII secolo, evidenziando al contempo i tratti caratteristici ed innovativi che distinguono questi testi dalle altre pratiche venete<sup>1</sup>. Premesse alcune brevi considerazioni in tema di classificazione dei delitti, saranno in primo luogo esaminati gli istituti tipici della fase informativa che mira ad individuare l'autore del reato; saranno poi approfondite le fasi immediatamente successive alla cattura o alla citazione del reo, ovvero l'interrogatorio dell'imputato, le modalità della difesa e l'eventuale uso dei tormenti, per concludere con la cosiddetta «spedizione» del processo e la scelta della pena da infliggere all'imputato.

---

<sup>1</sup> Nel prosieguo del lavoro si cercherà di individuare la corretta collocazione dell'opera del Guidozi nel panorama delle pratiche venete sei - settecentesche, nel quale essa si inserisce a pieno titolo. Sulle pratiche criminali in area veneta si rinvia al secondo paragrafo del primo capitolo.

Nella trattazione dei singoli istituti saranno messi in evidenza eventuali punti di contatto con il sistema di diritto comune, ben noto ai giuristi che operano nei territori del Dominio<sup>2</sup>.

Infine verrà approfondito il complesso sistema delle impugnazioni ed il difficile rapporto che intercorre tra tribunali locali e magistrature veneziane: in questo senso, le opere contenute nel manoscritto oggetto del presente studio si rivelano estremamente interessanti perché consentono di cogliere taluni profili problematici spesso trascurati o esaminati solo in parte<sup>3</sup>.

### **1. Classificazione delle fattispecie delittuose**

La classificazione delle diverse fattispecie delittuose è una questione dibattuta tra i criminalisti di diritto comune come testimoniano gli studi condotti negli ultimi decenni<sup>4</sup>.

Un'eco di questa discussione si ritrova nelle opere criminali venete dell'età moderna; tuttavia, non in tutte le pratiche del foro viene proposta un'attenta disamina dei diversi reati che possono essere commessi nel Dominio di Terraferma<sup>5</sup>.

Soltanto in alcune di queste pratiche infatti, accanto alla sezione di procedura criminale, vi è una parte dedicata al diritto penale sostanziale. Ciò avviene ad esempio nell'opera di Lorenzo Priori che, dopo aver descritto il funzionamento della giustizia criminale nella

---

<sup>2</sup> In età moderna il processo penale di diritto comune presenta una serie di caratteri strutturali che sono stati ampiamente analizzati dalla recente storiografia: iniziativa *ex officio*, commistione tra la figura dell'accusatore e la figura del giudice, segretezza e scrittura, assenza della fase dibattimentale, ruolo marginale della difesa, sistema di prove legali che privilegia la confessione spesso estorta all'imputato mediante l'uso della tortura giudiziaria, applicazione di pene straordinarie nel caso in cui non sia stata raggiunta la piena prova. Gli studi in questa materia, numerosi ed approfonditi, verranno di volta in volta richiamati in occasione della disamina dei singoli istituti.

<sup>3</sup> Cfr. capitolo quarto paragrafi quinto e sesto.

<sup>4</sup> In particolare si ricordano i contributi di Gian Paolo Massetto e Michele Pifferi in relazione alle opere di Giulio Claro e Tiberio Deciani. Nel saggio *I reati nell'opera di Giulio Claro* Massetto analizza il primo capitolo del *Liber Quintus Sententiarum* e i paragrafi che Claro dedica alla trattazione dei singoli delitti seguendo lo stesso ordine prescelto dal giurista lombardo, ovvero il criterio alfabetico. MASSETTO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, pp. 328-503. Pifferi invece studia l'opera di Tiberio Deciani, spiegando che il giurista udinese “*per primo crea i presupposti per il successivo sviluppo della parte generale come categoria dogmatica, ne definisce la funzione di costruzione e descrizione dei generalia omnia delictorum e la legittima dal punto di vista metodico*”. PIFFERI, *Tiberio Deciani e le origini della 'parte generale' nel diritto penale*, pp. 177-205. Si veda anche PIFFERI, *Generalia Delictorum*. Sulla classificazione dei reati: MARCO PAOLO GERI, *Dal textus all'ordine sanzionatorio: la classificazione dei crimini tra tecnica giuridica e logica di edificazione istituzionale*, Pisa: ETS, 2011.

<sup>5</sup> In questo senso possiamo ricordare le opere di Francesco Teobaldo, Gaspare Morari e Bartolomeo Melchiorri che esaminano soltanto l'aspetto processuale, mentre non approfondiscono il diritto penale sostanziale.

Serenissima Repubblica di Venezia, analizza in modo preciso e puntuale le diverse specie di delitti che possono essere commessi dall'imputato, dalla bestemmia sino alla falsità<sup>6</sup>.

Anche Marc'Antonio Tirabosco dedica una parte del suo *Ristretto di Pratica criminale* al diritto penale sostanziale: ivi distingue i delitti pubblici da quelli privati e propone una definizione dei reati più significativi, nonché una breve trattazione delle circostanze che aggravano o attenuano il delitto<sup>7</sup>.

Come Lorenzo Priori, anche Antonio Barbaro sceglie di articolare il suo lavoro in due parti: nella prima parte dell'opera parla di «*tutto quello che occorre per illuminare non meno li Giudici a fondamentare li loro giudizj, che ancor li Ministri a formare li loro Processi legalmente*»; nella seconda sezione invece descrive i delitti che ritiene più gravi e le relative pene<sup>8</sup>.

Deve infine essere ricordato Giambattista Zeffirino Grecchi che dedica il primo tomo della sua opera ai giudizi criminali ed il secondo volume a quelle che lui definisce «*le particolari nozioni riguardanti la procedura in ciascuna classe di delitto*»<sup>9</sup>.

Questi giuristi, dopo aver esaminato le diverse fasi del processo penale veneto, approfondiscono le principali fattispecie delittuose, indicando per ciascun reato gli elementi e le circostanze che lo connotano ed il tipo di pena previsto dalla legge.

Anche l'autore dell'*Offensivo criminale*, sebbene da principio dichiara di voler analizzare soltanto le questioni processuali, alla fine del suo lavoro esamina alcuni delitti, ovvero l'omicidio, la delazione di armi da fuoco, la bestemmia, lo stupro, l'adulterio ed il furto. In queste pagine, lungi dal presentare una trattazione esaustiva dei singoli reati, l'assessore si limita a sottolineare soltanto gli aspetti che ritiene più significativi<sup>10</sup>.

Nell'*Offensivo criminale* manca quindi una attenta disamina delle diverse fattispecie di reato e non si rinviene nemmeno una definizione generale di delitto, che invece troviamo in altre pratiche criminali: ad esempio Marc'Antonio Tirabosco spiega che «*Delitto altro non è, che una cosa detta, fatta, tentata, ovvero messa, la quale, ò dalla legge, ò dalla consuetudine, ò altro per*

---

<sup>6</sup> PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 126-228. Sull'opera del Priori: CHIODI, *Le relazioni pericolose*, pp. XXXI-XCV.

<sup>7</sup> TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pp. 11-30.

<sup>8</sup> BARBARO, *Prattica criminale*, pp. 180-281.

<sup>9</sup> GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, tomo I, pag. 2.

<sup>10</sup> I giudizi criminali, *Prattica criminale*, pp. 116-127.

*interesse de' buoni costumi vien giudicata degna di pena»<sup>11</sup>.*

La prima moderna definizione di delitto si trova però nel *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani il quale chiarisce che «*delictum est factum hominis vel dictum aut scriptum dolo vel culpa a lege vigente sub poena prohibitum, quod nulla iusta causa excusari potest*»<sup>12</sup>.

In tutte le pratiche criminali si rinvengono una serie di criteri discretivi che consentono di classificare i reati in base al differente trattamento processuale.

Ad esempio, i giuristi sono soliti distinguere i delitti in lievi, gravi e atroci e talvolta prevedono anche la categoria dei delitti «atrocissimi», nella quale rientrano il crimine di lesa maestà, l'assassinio, il veneficio ed il latrocinio, che consiste nell'assalire e spogliare con violenza taluno dei propri averi e poi ucciderlo<sup>13</sup>. Tuttavia, in merito ai criteri impiegati per definire l'*atrocitas*, che automaticamente vota il reo alla morte, non vi è unanimità di vedute tra i criminalisti: a questo proposito Farinacci osserva che «*ex quibus cum videam per praefatos confundi ista nomina delictorum, cum ea, quae aliqui reputant atrocissima vel gravissima, aliqui dicant esse solum vel gravia sed atrocia ... quod id totum prudentis iudicis arbitrio remittatur*»<sup>14</sup>.

Un'altra importante distinzione in virtù dei suoi riflessi di ordine procedurale è quella tra delitti pubblici e delitti privati: «*Delitto pubblico è quello, che principalmente si commette in offesa del Signor Iddio, ò del Principe, ovvero che tocca l'utilità, & interesse publico, e in questo ogn'uno del popolo può accusare*» mentre «*delitto privato è quello nel quale il giudice procede ad istanza della parte solamente, & non ammette ad accusare se non l'offeso*»<sup>15</sup>.

---

<sup>11</sup> TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 11. La definizione del Tirabosco è ripresa quasi alla lettera dall'autore del *Ristretto della la pratica criminale per lo Stato di Milano*. GARLATI, *Inseguendo la verità*, pag. 277.

<sup>12</sup> TIBERIO DECIANI, *Tractatus criminalis*, II, cap. III, n.2. Sul punto: MARIO SBRICCOLI, «*Lex delictum facit*». Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico, in *Tiberio Deciani 1509-1582. Alle origini del pensiero giuridico moderno. Atti del Convegno (Udine 12-13 aprile 2002)*, a cura di Marco Cavina, Udine: Editrice universitaria udinese, 2004, pp. 91-119.

<sup>13</sup> «*Il latrocinio è una spetie d'homicidio grave, & differente di scelleratezza da ogn'altro homicidio di sopra dichiarato: percioche ladrone si chiama quello, che stando alla strada nascostamente, & per forza con l'armi non contento d'haver spogliati li viandanti delle robbe, ò danari quelli anco incauti ammazza, ò almeno hebbe animo d'ammazzarli, assaltandoli nelle strade, ò altri luoghi remoti dalla conversatione delle genti, ovvero che per forza entrino nelle case, & spogliano le persone, delle facultà, & poi li ammazzano.*» PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 116.

<sup>14</sup> PROSPERO FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, Lugduni, 1613-1616, Quaestio 18 n. 92.

<sup>15</sup> TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pp. 12 e 20. Questa distinzione, ripresa dal diritto romano, si rinviene anche nelle opere di Claro e di Deciani. Sul punto si vedano i già citati studi di Gian Paolo Massetto e Michele Pifferi. In particolare quest'ultimo spiega che la distinzione tra delitti pubblici e privati «*non dipende da elementi o qualità sostanziali del reato ma dalla diversa procedibilità*». Infatti - aggiunge - «*Il delitto è pubblico o privato*

La distinzione dei reati in pubblici e privati si rinviene in tutte le pratiche criminali venete: anche i giuristi che analizzano soltanto la procedura penale, infatti, introducono questa bipartizione nel momento in cui descrivono le diverse modalità di avvio del procedimento.

Tra i delitti pubblici sono annoverati la lesa maestà, che può essere divina o temporale, l'adulterio, lo stupro, l'omicidio ed il furto di cosa pubblica.

La lesa maestà<sup>16</sup> è un delitto particolarmente grave e può essere commesso in diversi modi, ovvero con bestemmia, prevaricazione, apostasia, eresia, simonia e sortilegio<sup>17</sup>.

La bestemmia è considerato un «*delitto de' più enormi*» e consiste nell'attribuire a Dio, alla Beata Vergine o ai Santi una caratteristica sconveniente ed inopportuna, oppure nel non riconoscere ciò che a loro spetta, o ancora nell'attribuire ad altri ciò che compete soltanto alla Maestà Divina.

L'autore dell'*Offensivo criminale* spiega che in questi casi la formazione del processo deve avvenire con estrema accuratezza: per pronunciare una sentenza di condanna, infatti, sono necessari due testi concordi non soltanto sul luogo e sul tempo del fatto, ma anche sul tipo di bestemmia proferita; in caso contrario, l'imputato deve essere assolto, non essendo ammessa la sentenza *pro nunc*<sup>18</sup>. Inoltre, in caso di condanna, la pena è particolarmente

---

*in base alla sua vita processuale, tanto che Deciani preferisce più correttamente parlare non di delictum ma di iudicium pubblico e privato*». PIFFERI, *Tiberio Deciani e le origini della 'parte generale' nel diritto penale*, pag. 188.

<sup>16</sup> A proposito del delitto di lesa maestà, si ricorda l'opera di MARIO SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano: Giuffrè editore, 1974.

<sup>17</sup> Priori spiega che «*Il delitto di lesa maestà si commette in diversi modi, ma è più grave, anzi gravissimo quello, in che s'offende l'eterna Maestà, che quello, nel qual si fa offesa temporale, & perciò li delinquenti devono tanto maggiormente esser puniti, quanto è più enorme, & importante la qualità del delitto, il qual si commette in sei modi, cioè con la biastemma, con la prevaricazione, con l'apostasia, con l'heresia, simonia, & sortilegio.*» Commette il delitto di bestemmia colui che parla «*maledicamente & vituperosamente*» di Dio, della Vergine Madre e dei Santi; i prevaricatori sono coloro che tengono un comportamento contrario alla loro carica o al loro ufficio, come il giudice che ammette false accuse o dissimula le prove; l'apostasia invece consiste in un atto di ribellione e, quando il ripudio è rivolto contro la propria religione, prende il nome di eresia (l'eretico infatti è colui che «*pertinacemente vacilla nella fede & che si separa & parte dalla Santa Romana Chiesa*»). Commette infine il delitto di lesa maestà divina chi compra o vende un bene spirituale o un sacramento della Chiesa (simonia), mentre chi crede di poter conoscere le cose future per mezzo del Demonio commette sortilegio. PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 126-135.

<sup>18</sup> La sentenza *pro nunc* non è né una sentenza di condanna né di assoluzione e viene pronunciata quando la giustizia non ha prove sufficienti per condannare il reo, ma allo stesso tempo l'imputato non è riuscito a dimostrare la propria innocenza. In queste ipotesi dunque il soggetto viene rilasciato, ma in futuro potrà essere nuovamente indagato qualora dovessero emergere nuovi elementi a suo carico.

severa: ai bestemmiatori ereticali e consuetudinari è inflitta la morte, mentre per gli altri è prevista la galera o la prigione ad arbitrio del giudice<sup>19</sup>.

Altro grave delitto pubblico è l'omicidio: colui che uccide un altro uomo – spiega il Priori – in primo luogo offende Dio; secondariamente ingiuria il Principe e la Repubblica; per terzo reca danno al padre e ai parenti della vittima; da ultimo nuoce alla persona uccisa privandola della vita<sup>20</sup>. Il Nostro assessore, in un breve trattato dedicato a questo delitto riportato nell'inedita *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi*, spiega che l'omicidio può essere attentato o consumato: attentato quando viene posto in essere un comportamento lesivo della vita altrui ma l'evento non si verifica; consumato nel caso in cui sia effettivamente seguita la morte dell'offeso<sup>21</sup>.

L'omicidio consumato a sua volta può essere semplice, se viene commesso senza alcuna disposizione d'animo, o qualificato, quando il soggetto agisce con previa deliberazione<sup>22</sup>.

L'omicidio semplice si divide in quattro categorie: per legittima difesa, quando l'imputato uccide il proprio aggressore per difendere se stesso, i suoi beni, i prossimi congiunti o gli amici; per caso, se il fatto avviene al di fuori di ogni intenzione; per colpa, quando il soggetto agisce inavvertitamente; infine con dolo, se il reo percuote o ferisce taluno al fine di ucciderlo senza alcuna premeditazione<sup>23</sup>.

---

<sup>19</sup> Questo delitto che offende addirittura la maestà di Dio viene pur esso considerato dalla pietà pubblica per delitto de' più enormi [...] Inoltre ha pure proibito a giudici nelle sentenze il divenire al pro nunc obbligandoli o all'assoluzione se i rei imputati si fanno conoscere innocenti o alla condanna se sono convinti di reità. La pena poi di questo delitto è quella della morte nei bestemmiatori ereticali e consuetudinari, e di galera o di prigione ad arbitrio del giudice negli altri casi. *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pp. 120-121.

<sup>20</sup> PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 143-144. Sul reato di omicidio nei territori del Dominio veneziano nel XVIII secolo: ZORZI DOMENICO, *Sull'amministrazione della giustizia penale nell'età delle riforme: il reato di omicidio nella Padova di fine Settecento*, in *Crimine giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di Berlinguer Luigi, Colao Floriana, Milano: Giuffrè, 1989, pp. 273-308.

<sup>21</sup> Sul tentativo: ROBERTO ISOTTON, *Crimen in itinere: profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni penali*, Napoli: Jovene, 2006.

<sup>22</sup> La distinzione tra omicidio semplice e omicidio deliberato viene proposta anche da altri pratici del diritto: PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 143-159; BARBARO, *Prattica criminale*, pp. 242-254.

<sup>23</sup> "Necessità quand'alcuno per difender se stesso, la sua robba, il suo onore, li suoi congiunti, ed amici, non potendo usar alcuna difesa, ammazza l'aggressore. Caso, quando facendo cosa lecita, e con l'uso di tutta la diligenza, fuori d'ogni intenzione uno ammazza il compagno. Colpa, quando senza dolo, ed animo di malfare, facendosi qualche cosa illecita ne segue l'omicidio. Dolo, quando offerendosi l'occasione di vendetta, all'improvviso alcuno elegge di ammazzar il suo inimico, o pur di ferirlo, per il che ne susseguia la morte". *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi*, vol. I, pag. 29-verso.

Anche l'omicidio qualificato può essere commesso in quattro diversi modi: con deliberazione, quando l'imputato agisce *ex proposito*; in *insidie*, se l'aggressore tende un agguato alla propria vittima al fine di aggredirla ed ucciderla; con «prodizione», se l'offensore uccide a tradimento una persona che di lui si fida; per assassinio, quando il delitto viene perpetrato su commissione per motivi di guadagno<sup>24</sup>.

Come si evince da tale classificazione, l'omicidio proditorio rappresenta senz'altro una delle ipotesi più gravi, perché colui che uccide con «prodizione» viola il vincolo dell'amicizia «*che stringe l'umana società*». L'assessore trevigiano distingue la «prodizione» impropria – che si configura quando l'omicidio viene commesso «*al di dietro, o veramente da lontano con armi da fuoco o pure con altre insidie*» e quella propria, che sussiste quando l'aggressore improvvisamente tradisce chi si fida di lui, proprio come fece Giuda con Gesù Cristo «*che essendo discepolo e commensale sotto questo manto lo tradì per il mezzo amorevole del buio*»<sup>25</sup>.

In tema di omicidio la Repubblica di Venezia promulga numerose leggi; due provvedimenti in particolare vengono ricordati dai pratici veneti settecenteschi, il primo emanato il 30 ottobre del 1682 e il secondo pubblicato l'8 giugno del 1690<sup>26</sup>.

Questi due decreti del Consiglio dei Dieci vengono menzionati anche dal Guidozi che nell'*Offensivo criminale* scrive: «*Due sono le parti dell'Ecc.mo Consiglio di X che danno regola a giudici in tal materia. L'una si è per l'omicidio pensato nata nel 1682 30 ottobre legge del taglione, che stabilisce la pena di morte a qualunque interfettore così nella Dominante come nella TF. L'altra quella del 1690 8 giugno che moderando il rigore della parte concede a giudici di poter arbitrare ne' casi di omicidio commesso in fatto puro, e con arma bianca, lasciando nel suo vigore e sussistenza quella del 1682 agli omicidi deliberati e commessi con arma da fuoco*»<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> «*Deliberato quando con proponimento assoluto studiosamente cerca alcuno il suo inimico, e lo ammazza. In insidie, quando di nascosto aspetta l'inimico, ed inavveduto lo coglie. Proditorio, quando sotto specie d'amicizia, cuoprendo l'animo ostile, l'assalta, ed ammazza l'incauto. Per assassinio, quando per infame guadagno uno ammazza un altro, che anche non gli sia inimico*». *Ibidem*, pag. 30.

<sup>25</sup> *Ibidem*, pag. 47.

<sup>26</sup> Le leggi precedenti sono ricordate dal Priori che nella sua pratica ricorda i provvedimenti emanati nel corso del XVI secolo: menziona ad esempio una legge promulgata in data 26 giugno 1524 che equipara chi commette due omicidi puri a colui che pone in essere un omicidio pensato e due leggi rispettivamente del 1578 e del 1580 che puniscono severamente coloro che commettono «*homicidi pensati, di mala qualità, & atroci*». PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 152-154.

<sup>27</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pp. 116-117.

Secondo il Nostro giurista «*non è stato inferiore il zelo dell'Ecc.mo Cons.o di X nella materia d'armi da fuoco*», essendo stati promulgati anche in questo ambito due importanti provvedimenti, il primo nel 1637 ed il secondo nel 1648, dove viene prescritto che chiunque porti un'arma tra quelle indicate nei suddetti decreti deve essere mandato a servire alle galere per dieci anni, se persona ignobile, oppure condannato a restare in prigione per tutta la vita, se di nobile condizione. Se invece al reo è stata rilasciata dal Principe un'apposita licenza, egli viene punito soltanto quando utilizza le armi per commettere qualche delitto<sup>28</sup>.

La diffusione delle armi da fuoco preoccupa la città lagunare che in più occasioni interviene con leggi che tuttavia non sono in grado di neutralizzare il fenomeno<sup>29</sup>.

Le esigenze del quotidiano d'altronde giustificano il possesso di alcune armi come l'archibugio, utilizzato per la caccia nei mesi invernali<sup>30</sup>.

Guidozzi propone poi alcune brevi riflessioni in merito ad altre fattispecie delittuose, ovvero l'adulterio, lo stupro ed il furto. L'adulterio, definito dal Priori delitto «*perniciosissimo*», consiste nel congiungersi carnalmente con la moglie altrui<sup>31</sup>. Questo reato, annoverato tra i delitti pubblici, in realtà, dal punto di vista processuale, è concepito come un delitto privato, in quanto soltanto la persona offesa può presentare l'accusa; conseguentemente «*rari sono i casi ne' quali si procede per adulterio, e la causa si è, perché i parenti non lo accusano per non*

---

<sup>28</sup> L'assessore spiega che «*L'armi per le quali suole il Principe concedere licenze sogliono essere lo schioppo e le terzette di giusta misura che sono di tre quarte e qualunque altra arma oltre le medesime resta proibita, ne compresa nelle licenze, come sarebbe il pistone scavezzo e le pistole corte e da saccoccia, per le quali può essere retento ogni delatore nonostante licenza come armi insidiose e proditorie, anzi a delatori di esse armi da fuoco viene negato il beneficio dell'impunità ecclesiastica*». *Ibidem*, pag. 118.

<sup>29</sup> POVOLO, *Aspetti e problemi*, pp. 220-223.

<sup>30</sup> Tra le armi impiegate per commettere omicidi vi sono anche coltelli, bastoni ed una vasta gamma di strumenti contundenti che vanno dai forconi alle pietre. ZORZI, *Sull'amministrazione della giustizia penale nell'età delle riforme*, pp. 306-307.

<sup>31</sup> L'adulterio può essere commesso in tre modi diversi: nel primo caso un uomo maritato si unisce carnalmente con una donna maritata; nel secondo caso un uomo sposato intrattiene un rapporto con una donna nubile; commette infine adulterio l'uomo non sposato che si intrattiene con una donna sposata. Così si legge nella pratica criminale di Lorenzo Priori: «*À tre modi si commette adulterio, cioè prima quando l'uomo maritato usa carnalmente con una donna maritata, & questo si dimanda adulterio duplicato, poiché l'uno, & l'altro viola il suo proprio matrimonio, & anco l'alieno. L'altro umodo è quando l'huomo maritato usa con una non maritata. Il terzo è quando l'huomo non maritato usa con donna maritata, nondimeno, il proprio adulterio nell'huomo è quando egli benche non sia maritato viola il matrimonio d'un altro [...] ne gli altri casi come che se l'adultero maritato peccasse con una donna non maritata non si punisce come adultero*». PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 175.



*pubblicare un delitto che risulta in aggravio del proprio onore, ne lo denunciano gli estranei perché essendo questo delitto privato non competisce loro il denunciarlo»<sup>32</sup>.*

Accanto all'adulterio, viene descritto il delitto di stupro che può essere commesso in due modi, ovvero con il consenso della donna – stupro volontario - oppure senza il suo consenso con forza e violenza – stupro involontario.

Antonio Barbaro spiega che quando la donna è stata violata o ingannata mediante promessa di matrimonio, se è di buona fama e di buon costume, si usa obbligare lo stupratore a sposarla, purché entrambi appartengano alla stessa classe sociale, oppure a dotarla, nel caso in cui la giovane sia di estrazione inferiore<sup>33</sup>.

A questo proposito l'autore dell'*Offensivo criminale* nota che nella prassi vengono di regola utilizzate due formule: la prima prevede che il reo sia condannato a stare in prigione con la condizione di poter uscire libero soltanto se acconsente a sposare la giovane deflorata; la seconda invece permette all'imputato di uscire di prigione o depositando una somma di denaro, che vale come dote, oppure sposando la donna. Il giurista, che mostra così di conoscere anche il diritto canonico<sup>34</sup>, avverte che solo la seconda formula è legittima: nel matrimonio infatti è necessaria la libera volontà dei contraenti, che viene garantita solo se al soggetto è data la possibilità di scegliere tra la dote e le nozze<sup>35</sup>.

Dopo aver brevemente analizzato i delitti di stupro e di adulterio, l'autore della pratica criminale, riportata nell'inedito manoscritto veneto settecentesco, esamina il delitto di furto<sup>36</sup> e spiega che «*Il furto se succede di cosa privata s'intende delitto privato, se è di cosa pubblica devesi dire delitto pubblico. Il pubblico si considera quando seguisse un furto o di robba destinata*

---

<sup>32</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 122.

<sup>33</sup> *Si commette stupro con vergine, con vedova, con donne di onesta vita, e con maschi, dei quali se ne è parlato altrove. In due modi poi si commette; cioè con violenza, e con assenso della donna stuprata. Quando la giovane sia di onesta vita, si pratica obbligare il stupratore a sposarla, se è sua pari, o a dotarla, quando fosse di estrazione inferiore, o se li suoi non glie la volessero accordare.* BARBARO, *Pratica criminale*, pag. 273.

<sup>34</sup> Guidozi viene proclamato Dottore in *utroque* a Padova l'11 febbraio 1681. Cfr. capitolo II paragrafo III.

<sup>35</sup> L'elemento costitutivo del sacramento, infatti, è lo scambio del consenso tra i due sposi: *Decretum, causa XXVII, quaestio II, c. II (C.27.2.2.)* e *Liber Extra, liber quartus, De sponsalibus et matrimoniis, cap. XIV (X.4.1.14)*.

<sup>36</sup> Sul reato di furto: VINCENZO MANZINI, *Trattato del furto e delle varie sue specie*, 5 voll. Torino: Unione tipografica editrice, 1905; BERNARDO ALBANESE, *Voce Furto (parte storica)*, in *Enc. Dir.*, XVIII (1969), pp. 313-318; GIORGIA ALESSI PALAZZOLO, *Furto e pena: aspetti del dibattito nel tardo diritto comune*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, II, 1973, pp. 536-605. Sul furto in area veneta: ETTORE ZORZI, *Il furto nella dottrina e nella legislazione veneta*, Venezia: Tip. C. Ferrari, 1936.

*all'uso universale, come sarebbe di una biblioteca pubblica, di soldo pubblico, e simili, o quando venisse rubata la robba di Chiesa il qual furto si chiama sacrilego e di tali furti è sempre bene darne parte all'Ecc.mo Consiglio di X»<sup>37</sup>. Il furto quindi è un delitto pubblico quando ha ad oggetto determinati beni che appartengono alla collettività; è un delitto privato invece se il reo si appropria fraudolentemente della cosa altrui contro la volontà del legittimo proprietario e con animo di guadagno<sup>38</sup>. I pratici veneti specificano che esistono varie tipologie di furto: in particolare Antonio Barbaro distingue il furto manifesto, quando il ladro è scoperto nell'atto di rubare o è trovato con la refurtiva addosso, ed il furto non manifesto in caso contrario<sup>39</sup>. Inoltre egli osserva che il reato potrebbe essere stato commesso per estrema necessità ed avere ad oggetto un bene di scarso valore (in tal caso il reo «non imputarebbesi per ladro») o potrebbe consistere nell'acquisto consapevole di una cosa precedentemente rubata (in questa seconda ipotesi al reo viene inflitta una pena straordinaria)<sup>40</sup>.*

Accanto a questi reati, ovviamente, ve ne sono molti altri, come il ratto, l'ingiuria, l'usura, la falsità, etc; tuttavia al Nostro assessore queste fattispecie delittuose non interessano<sup>41</sup>.

Nell'ultima pagina dell'*Offensivo criminale* infatti scrive che «non occorre estendersi sopra gli altri delitti perché sono tutti rimessi all'arbitrio del giudice ed intanto si è versato sopra gli oltrascritti in quanto sono considerati per i delitti più riguardevoli e perché anche le leggi dell'Ecc.mo pare che nel giudicare essi delitti, o levino l'arbitrio del giudice per non lasciarlo divenire ad altra pena che a quella prescritta da esse leggi, oppure lo restringono, e perché il giudice possa usare con fondamento legale

---

<sup>37</sup> I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 125.

<sup>38</sup> «Il furto è un tuore quel d'altri nascostamente, & senza arme, & è delitto grave, quando è fatto in robba d'importanza, ma per dir meglio secondo la diffinitione de Dottori, è una contrattazione d'una cosa aliena corporale, ovvero uso, & possesso di quella, la qual si fa con animo di guadagnare invito domino. PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 187. Furto semplice è fraudolentemente prender la robba altrui con animo di guadagno & contro la volontà del padrone, & questo vien detto dalla parola fraude, ovvero dalla parola auferre, & è differente dal latrocinio; perché nel furto non si usa forza, ne violenza.» TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 11.

<sup>39</sup> «Il furto viene definito per una contrattazione fraudolente dell'altrui roba per farne illecito guadagno, uso, o possesso. Vi sono furti di più sorta. Altri gravi, altri più gravi, ed altri gravissimi. Sono tutti divisi in due classi, cioè furto manifesto, e non manifesto. Furto manifesto si chiama, quando il ladro è veduto rubare, o pure viene ritrovato col furto indosso.» BARBARO, *Pratica criminale*, pag. 225.

<sup>40</sup> *Ibidem*, pp. 227-228.

<sup>41</sup> Diversa invece è la scelta compiuta da Lorenzo Priori, Antonio Barbaro e Zeffirino Grecchi che esaminano gli elementi costitutivi dei diversi reati e descrivono la disciplina applicabile ai singoli casi.

dell'arbitrio, che viene a lui lasciato nel formare i suoi giudizi sarà bene il versare con studio e con esattezza sopra le massime legali decise da più celebri autori in ogni genere di delitto»<sup>42</sup>.

L'assessore quindi ha ritenuto opportuno esaminare soltanto le fattispecie che reputa più significative, consapevole peraltro che le sue succinte riflessioni non esauriscono la materia<sup>43</sup>.

## 2. Autorità ordinaria e autorità delegata

Prima di esaminare le diverse fasi del processo penale veneto occorre ricordare che nei giudizi criminali il giudice di Terraferma può procedere con l'autorità ordinaria del Reggimento oppure con l'autorità ad esso delegata dai superiori tribunali veneziani<sup>44</sup>.

Anche l'autore dell'*Offensivo criminale*, dopo aver illustrato le ragioni che lo hanno spinto a scrivere l'opera, spiega che nei territori del Dominio il giudice in certi casi procede con l'autorità ordinaria, ovvero quella naturale ad ogni Reggimento, in altri con l'autorità delegata che gli «viene impartita o dall'Ecc.mo Consiglio de X o dall'Ecc.mo Senato»<sup>45</sup>.

Il rito delegato del Senato è un procedimento di natura sostanzialmente accusatoria in cui gli atti sono portati a conoscenza dell'imputato che ha diritto ad una difesa tecnica<sup>46</sup>.

---

<sup>42</sup> I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 127.

<sup>43</sup> Dalle parole del Nostro assessore emerge nitidamente l'importanza dell'*arbitrium* che, nel sistema di diritto comune, riveste un ruolo centrale. Massimo Meccarelli definisce l'*arbitrium* come un "dispositivo sistematico consistente in una capacità di valutazione e qualificazione giuridica di fatti e situazioni, applicabile indifferentemente ai settori dell'ordinamento dedotti dalla funzione cui è oggettivamente destinato, sempre in coordinamento con un sistema superiore di principi ispiratori e di orientamento, dai quali, o in base ai quali, risulta disciplinato". Sull'*arbitrium iudicis in criminalibus*: MASSIMO MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano: Giuffrè editore, 1998, pp. 195-254. L'*arbitrium* così inteso deve essere tenuto distinto dall'*arbitrium* del giudice veneziano che è titolare di potere legislativo e gode di ampi poteri equitativi grazie ai quali può superare i limiti imposti dallo *strictum ius* per soddisfare le esigenze e gli interessi più profondi. Il diritto veneziano, infatti, pone accanto alla *ratio* il concetto di *iustitia* che permette al magistrato di andare, oltre la forma, alla sostanza del rapporto in ragione del quale sorge la lite. CASSANDRO, *Concetto caratteri e struttura dello Stato veneziano*, pag. 43.

<sup>44</sup> La distinzione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione delegata è stata brevemente illustrata nel primo paragrafo del primo capitolo dove si è ricordato che, quando si verifica un caso che richiede poteri decisionali più ampi, la questione deve essere immediatamente segnalata alle magistrature veneziane le quali, dopo aver valutato la vicenda, possono rimettere il caso al Reggimento affinché proceda in via ordinaria, possono avocare a sé il procedimento oppure delegare la causa alla corte pretoria locale.

<sup>45</sup> I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 2.

<sup>46</sup> Sul rito del Senato: ENRICO BESTA, *Il Senato veneziano (Origini, costituzione, attribuzioni e riti)*, in *Miscellanea di storia veneta edita per cura della R. Dep. Veneta di storia patria*, serie 2, tomo V, pp. 253-255; GIORGIO CRACCO, *Il*

Le delegazioni del Consiglio dei Dieci, invece, possono essere di due tipologie differenti: come è già stato anticipato, infatti, il supremo tribunale criminale di Venezia può delegare la causa con la clausola *servatis servandis* oppure concedere il proprio rito inquisitorio.

Quando il giudice procede con l'autorità ordinaria o in virtù della clausola *servatis servandis* il processo è «aperto» al contraddittorio; se invece il Podestà è autorizzato ad avvalersi del rito del Consiglio dei Dieci si dice che il processo è celebrato «con rito e segretezza»<sup>47</sup>.

La distinzione tra giudizi aperti e giudizi cosiddetti segreti è essenziale per comprendere i meccanismi della giustizia penale veneta: diverse infatti sono le regole che il magistrato è tenuto ad applicare nelle due ipotesi. Nei processi «aperti» la procedura è di tipo accusatorio; nei processi segreti invece prevalgono elementi di tipo inquisitorio ed il magistrato gode di poteri eccezionali tanto nella fase di formazione quanto nella fase conclusiva del giudizio<sup>48</sup>.

I pratici veneti, soprattutto quelli sei - settecenteschi, nel momento in cui analizzano i diversi istituti processuali, devono pertanto di volta in volta spiegare le differenze che intercorrono tra l'una e l'altra forma di giudizio<sup>49</sup>. Quando viene concesso il rito dei Dieci, infatti, l'ordine del processo muta sensibilmente e le garanzie dell'imputato vengono drasticamente ridotte tanto che Guidozi afferma che, in questi casi, il tribunale procede «con tanto rigore alla giustizia e con aggravio tanto sensibile del reo»<sup>50</sup>.

Nei processi col rito tutto deve avvenire «sotto il velame della segretezza»: i testimoni devono essere avvisati dell'intervenuta delegazione e devono prestare un doppio giuramento, *de veritate e de silentio*<sup>51</sup>; gli imputati, quando vengono catturati, sono «incappuzzati da Ministri ed

---

*Senato veneziano*, in *Il senato nella storia*, vol. II, Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1997, pp. 267-353 e SILVIA GASPARI, *Le procedure amministrative e giudiziarie*, in *Il governo delle acque. Atti del convegno organizzato dall'Istituto veneto di scienze lettere ed arti, Venezia 8-10 novembre 2001*, a cura di Maria Francesca Tiepolo e Franco Rossi, Venezia: Istituto veneto di scienze lettere e arti, 2008, pp. 115-116.

<sup>47</sup> La contrapposizione tra processi aperti e processi segreti è stata analizzata anche da Giovanni Chiodi che ha individuato i tratti caratteristici dei giudizi celebrati col rito del Consiglio dei Dieci. CHIODI, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano*, pp. 154-160.

<sup>48</sup> Sul rito del Consiglio dei Dieci, cfr. capitolo quinto paragrafo secondo.

<sup>49</sup> Il diverso modo di procedere nell'uno e nell'altro caso verrà puntualmente evidenziato nel prosieguo del lavoro in occasione dell'analisi dettagliata delle diverse fasi processuali, dall'avvio del procedimento sino alla conclusione del giudizio.

<sup>50</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 3.

<sup>51</sup> *Ibidem*, pag. 5.

in tal modo condotti in prigione»<sup>52</sup>; inoltre non possono essere rilasciati su cauzione e devono necessariamente stare sotto chiave sino al tempo della loro «spedizione». Notevoli differenze sussistono anche in fase difensiva: ai rei infatti non viene consegnata una copia del processo ed essi sono costretti a difendersi in prima persona, senza poter contare sull'ausilio di un esperto di diritto, non essendo ammessi in questi giudizi né avvocati né procuratori<sup>53</sup>.

L'autore dell'*Offensivo criminale* infine ricorda che «li processi formati con rito dell'Ecc.mo nel fine del Reggimento devono essere portati in una cassetta a Venezia e consegnata all'Ecc.o Tribunale, come pure quelli formati con l'autorità dell'Ecc.mo Senato quali vengono riposti nella segreta»<sup>54</sup>.

È evidente dunque che in questo tipo di giudizi ciò che conta è procedere celermente ed evitare che qualcuno possa intralciare il cammino della giustizia macchinando falsità contro il reo o tentando di subornare i testimoni. Spesso sono i Rettori che chiedono alle supreme magistrature veneziane la concessione del rito inquisitorio, per poter disporre di uno strumento efficace con il quale ristabilire l'ordine violato ed attuare il noto principio *ne delicta remaneant impunita*<sup>55</sup>. Talvolta sono le vittime o i loro familiari a presentare una supplica a Venezia, consapevoli che l'intervento di una delegazione consentirebbe ai testimoni di parlare più liberamente e garantirebbe una maggiore rapidità decisionale<sup>56</sup>.

Ne sono consapevoli anche gli imputati che – come spiega Giovanni Chiodi – «da parte loro invocavano il rispetto del contraddittorio e criticavano la mancata pubblicazione del processo, connotato negativo massimo del rito, lamentandone la profonda ingiustizia»<sup>57</sup>.

---

<sup>52</sup> *Ibidem*, pag. 5.

<sup>53</sup> *Ibidem*, pag. 8.

<sup>54</sup> *Ibidem*, pag. 7.

<sup>55</sup> Nell'Italia comunale il principio *ne crimina remaneant impunita* rappresenta un imperativo morale: Sbriccoli spiega che la punizione dei delitti «è scopo così alto da rendere irrilevante la quota di violenza legittima eventualmente necessaria per assicurarla». MARIO SBRICCOLI, *Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di J. C. Marie Vigueur e C. Paravicini Bagliani, Palermo: Sellerio, 1991, pp. 17-32.

<sup>56</sup> Giovanni Chiodi scrive che le vittime del reato «speravano nel rito, che permetteva di evitare le lungaggini della procedura ordinaria, contrassegnata dalla possibilità di continue ingerenze dell'Avogaria, o di escludere i consoli dal giudizio. Oppure permetteva ai testimoni di parlare liberamente, indicando i colpevoli, sicuri di non essere persuasi, minacciati o uccisi, in un rapporto confidenziale con il giudice, quasi come parlando ad un confessore.» CHIODI, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano*, pp. 154-160.

<sup>57</sup> *Ibidem*, pag. 166.

### 3. L'avvio del processo penale

Il processo penale veneto, come delineato nei suoi tratti essenziali dal Nostro assessore, prende avvio o su impulso di parte o per iniziativa del giudice.

La distinzione tra delitti pubblici e delitti privati ha un'importante ripercussione sul piano della procedura criminale, perché, a seconda della tipologia del delitto, cambia il soggetto legittimato a promuovere l'azione: mentre nei delitti pubblici chiunque può accusare taluno di aver commesso un reato, nei delitti privati soltanto la persona offesa può proporre querela. Così infatti scrive Francesco Teobaldo nella sua pratica criminale: «*Nei delitti pubblici, nei quali si può procedere ex officio, cioè senza querela, e anco unitamente con la querela, ogni uno può querelare o accusare [...] Nei delitti privati, nei quali il giudice non suol procedere se non ad istanza della parte, non può esser ammesso alcun'altro ad accusare che la parte offesa*»<sup>58</sup>.

Gli stessi pratici peraltro sottolineano che, per consuetudine generale, il giudice può sempre procedere *ex officio*, anche quando la querela viene presentata da una persona non legittimata; infatti «*le querele, abbenche fossero da persone illegittime presentate, se non altro vagliono almeno ad aprir la strada al giudice di procedere nell'investigatione del delitto*»<sup>59</sup>.

Tre quindi sono le principali modalità grazie alle quali la giustizia può venire a conoscenza dei reati: la querela, la denuncia e l'inquisizione<sup>60</sup>.

A proposito della querela, Guidozi spiega il significato di questo termine processuale ed afferma che: «*Querela s'intende quando una persona offesa ricorre alla giustizia a dimandar vendetta contro il suo offensore col mezzo del castigo della medesima*»<sup>61</sup>.

---

<sup>58</sup> TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 3.

<sup>59</sup> *Ibidem*, pp. 3-4.

<sup>60</sup> Antonio Barbaro in realtà individua anche una quarta modalità, ovvero l'accusa. Egli afferma che «*Tre sono li modi dei quali per comune parere degli Autori la Giustizia si serve per rilevare li delitti, e questi sono la Denunzia, la Querela, e l'Inquisizione. Tuttavia io credo di potervi aggiungere anco l'Accusa per le giuste ragioni, che verranno da me addotte. Ed in fatti il nome stesso di accusa si distingue dagli altri, e particolarmente da quello della querela; mentre questa non può essere istituita che da quelle tali persone, quali si chiamano offese da alcuno o nella vita, o nella robba, o nella reputazione; che l'accusa può esser fatta da cadauno del Popolo, quando non patisca eccezione, come vedremo abbenchè in sua specialità non offeso. Né men può cadere sotto la rubbrica della denunzia, quale viene di eseguirsi forzatamente da obbligate persone, e l'accusa va esente da un tal legame, ma lo fa ordinariamente per la speranza di ottenere taglie, o premj*». BARBARO, *Pratica criminale*, pp. 15-16.

<sup>61</sup> *I giudizi criminali*, *Pratica criminale*, pag. 12.

Anche gli altri pratici veneti, da Lorenzo Priori sino a Zeffirino Grecchi, affrontano l'argomento, spiegando chi siano i soggetti legittimati a presentare l'istanza e quali elementi debbano necessariamente essere inseriti in una querela. La querela, come già sottolineato, può essere proposta soltanto dalla persona offesa; il giudice tuttavia deve procedere con cautela quando decide se ammettere o meno una querela, perché essa potrebbe essere stata presentata da un soggetto che con malizia accusa ingiustamente un'altra persona<sup>62</sup>.

Nel caso in cui il delitto sia stato commesso da più individui – spiega il Priori – la vittima può proporre un'unica querela ed ivi indicare i nomi di tutti i suoi aggressori; qualora invece lo stesso soggetto abbia commesso più reati, contro di lui può indifferentemente essere presentata una sola querela oppure più querele, una per ciascun delitto<sup>63</sup>.

I pratici spiegano che nella querela devono essere specificati il nome dell'accusatore e dell'accusato, la specie del delitto, il luogo ed il tempo del reato, le coerenze del medesimo, i testimoni e da ultimo l'istanza che la persona offesa rivolge alla giustizia<sup>64</sup>.

La querela deve essere tenuta distinta dalla denuncia che consiste in una scrittura mediante la quale un soggetto diverso dalla persona offesa informa la giustizia che è stato commesso un determinato delitto. La denuncia può essere pubblica o segreta: la prima viene proposta dai soggetti a ciò deputati, come i Capi delle contrade, i Degani e i Merighi; la seconda invece è presentata in forma anonima da una qualunque persona del popolo che intende segnalare all'autorità i crimini di cui è venuta a conoscenza.

---

<sup>62</sup> A tal proposito Lorenzo Priori scrive che *“La calunnia è chiamata quella quando uno malitosamente, & scientemente accusasse un altro d'una cosa falsa, vana, & improbabile, ò che nella giustitia sostenesse per vero, & giusto quello, che egli sapesse esser falso, & iniquo, ò che dissimulasse, ò coprisse alla giustitia un delitto, che fosse sottoposto”*. PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 6-7.

<sup>63</sup> *Ibidem*, pag. 5.

<sup>64</sup> *“La querela deve haver le circostanze qui annotate mentre risultino di fatto. Il giorno, il mese, l'anno, che viene prodotta. Il nome dell'accusatore, & dell'accusato. La spetie del delitto. Il luogo, il tempo, nel quale fosse commesso il delitto, esprimendo le coerenze di quello.”* TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 31. *“Se ricerchiamo qual sia la forma della querela, la querela prodotta che sia dalla parte offesa in scrittura, ovvero in voce scritta dal nodaro, deve haver questi requisiti. Prima il giorno, e l'anno che viene prodotta; il nome dell'accusatore, e dell'accusato; la specie del delitto, il luogo, e tempo nel qual fosse stato commesso, l'espression delle coerenze del delitto, e luogo quando il delitto non constasse notoriamente, e le clausule salutari, cioè non se astringens, super quibus omnibus”* TEOBALDO, *Prattica criminale*, pag. 4. *“Vanno in questo d'accordo l'accusa e la querela, che per essere legali, forza è abbiano li seguenti requisiti; cioè giorno, anno, nome di accusator, o querelante, nome dell'accusato, specie del delitto, luogo, e tempo, coerenze del delitto con le clausule salutari non se astringens, super quibus omnibus, etc, testimoni, ed istanza.”* BARBARO, *Prattica criminale*, pag. 23.

A Venezia il fenomeno delle denunce segrete è particolarmente diffuso, tanto che – osserva il Tirabosco – sono state appositamente allestite delle «casselle» per indurre chiunque a denunciare segretamente i reati commessi nel territorio della Repubblica<sup>65</sup>.

La prassi della denunce segrete è duramente criticata da Cesare Beccaria nel XV capitolo *Dei delitti e delle pene* dove si legge che «un tal costume rende gli uomini mendaci»<sup>66</sup>. Zeffirino Grecchi non condivide le critiche del Beccaria e difende la prassi veneziana: l'avvocato veneto in primo luogo osserva che le denunce segrete si praticano solo «nei casi che interessano lo stato a difesa della sicurezza e tranquillità del popolo»; inoltre – aggiunge – esse «servono solamente per aprir l'adito alle informazioni; per cui non è più da temersi, che la riputazione, e la vita di un onesto Cittadino dipenda dal capriccio di un malevolo, o di un Inimico, che è certo di non essere scoperto, ma bensì dalle prove, che il Processo debbe in appresso legalmente somministrare»<sup>67</sup>.

Il Nostro assessore, che dedica alla denuncia una trattazione più ampia rispetto alle altre modalità di avvio del procedimento, distingue due specie di denunce segrete: la «denuncia segreta per se stessa» e la «denuncia di denunziante segreto».

Nel primo caso tutto il processo deve essere tenuto segreto, pertanto anche la denuncia, che Guidozzi definisce «pietra fondamentale del processo», deve godere della stessa segretezza; nel secondo caso, invece, deve essere tenuto segreto soltanto il nome del denunciante. Un esempio significativo di questo secondo tipo di denuncia si ha in materia di bestemmia: di regola infatti in questi casi il denunciante o non rivela affatto la propria identità o, viceversa, indica il proprio nominativo ma chiede che resti confidenziale e che non divenga di pubblico dominio. In questa seconda ipotesi il nome viene indicato all'inizio della denuncia

---

<sup>65</sup> TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 32. Sul fenomeno delle denunce segrete: PAOLO PRETO, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Milano: Il Saggiatore, 2003.

<sup>66</sup> CESARE BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Gianni Francioni, in Edizione Nazionale delle opere di Cesare Beccaria diretta da Luigi Firpo, vol. I, Milano, 1984. A proposito della fortuna editoriale dell'opera di Beccaria in terra veneta si vedano gli studi di Gianfranco Torcellan ed in particolare il suo saggio intitolato *Cesare Beccaria a Venezia*. Ivi lo studioso spiega che il libro *Dei delitti e delle pene* arriva nella città lagunare in un periodo di grande fermento politico: una parte del patriziato veneziano infatti ha appena sferrato un attacco alla casta oligarchica stabilmente impadronitasi del potere. Si teme quindi che la diffusione di quest'opera rappresenti la ripresa del tentativo di riforma: ai recenti trionfatori dell'oligarchia le parole di Beccaria devono senz'altro risultare allusive ed allarmanti. Una volta individuato l'autore del celebre libro, l'equivoco però si chiarisce e «i timori del sospettoso governo veneto lasciarono il posto alla più benevola considerazione, alla stima, alla vera e propria ammirazione per l'opera e le idee dello scrittore milanese». GIANFRANCO TORCELLAN, *Cesare Beccaria a Venezia*, in *Settecento veneto e altri scritti storici*, Torino: Giappichelli, 1969, pp. 203-234.

<sup>67</sup> GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo I, pp. 25.



e sopra lo stesso viene apposto un bollettino di modo che, se occorre conoscere il nominativo del denunciante, sia sempre possibile leggerlo sollevando il sigillo. Questo nome è destinato a rimanere segreto; infatti, qualora venisse richiesta una copia del processo, chi trascrive la denuncia non deve rivelare l'identità di colui che ha presentato l'istanza<sup>68</sup>.

Nel primo caso, invece, colui che fa la segnalazione preferisce non rivelare il proprio nominativo ed indicare soltanto i nomi dei testimoni presenti al momento del fatto. In questo tipo di denuncia – chiarisce Guidozi – devono necessariamente essere menzionati almeno tre testimoni, perché uno di questi si presume essere l'accusatore. Così infatti scrive l'autore dell'*Offensivo criminale*: «*dovendo qualunque prova consistere non in minor numero che di due testi, resta presunto che il querelante s'abbia nominato per testimonio, e perciò dal numero dei medesimi devesi il querelante supporre compreso*»<sup>69</sup>.

In ogni pratica criminale vengono specificati i requisiti che la denuncia deve possedere: devono essere indicate tutte le circostanze del reato, ovvero il giorno ed il luogo del fatto, la persona dell'offeso e del delinquente, eventuali correi e le altre qualità accessorie. Il denunciante deve essere una persona di buona fama ed il giudice può deferire allo stesso il giuramento per escludere la calunnia<sup>70</sup>.

A proposito del tempo entro il quale la denuncia deve essere presentata, l'autore dell'*Offensivo criminale* chiarisce che, se essa concerne un caso grave, deve essere proposta

---

<sup>68</sup> «L'esempio è nella materia di bestemmia, nella quale la giustizia può procedere sopra denuncia di denunziante segreto, ed in due modi questo resta segreto. Allora, che ha dato la denuncia senza metterci il suo nome, ma con nominare tre testi almeno, o allora, che vi pone nella denuncia il suo nome, ma che insta d'esser tenuto segreto, nel qual caso l'uso è, che il suo nome sia esteso nel principio della denuncia, ma vi sia posto di sopra un bollettino, e affisso con sigillo in modo però tale, che ogni volta occorresse, levato quel bollettino si potesse ancora leggere quel nome, nel qual caso dandosi copia del processo devesi nel copiar la denuncia sorpassar quel sito, in cui si trovasse il bollettino, che coprisse il nome del denunziante, ed in tal modo senza il nome del med.o dar fuori la copia, cosicché per tal modo di procedere, s'intende essere denonzie di denunziante segreto.» I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pp. 13-14.

<sup>69</sup> *Ibidem*, pag. 14. Anche Tirabosco spiega che «Per provar la denuncia secreta sono necessari almeno tre testimonij conformi nel delitto, luogo, tempo, & causa della scienza, perché l'uno di quelli vien dalla giustizia supposto il querelante esser l'esaminato sebben non fosse». TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pp. 33-34.

<sup>70</sup> «Si deve avvertire, che li denuncianti sijno di buona fama, vita, e che si ammettono solamente à denunciare per zelo del giusto, potendosi in certi casi anco dare il giuramento al denunciante, che la denuncia sia vera, e che non si sia mosso per calunnia.» TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 5. La calunnia «è chiamata quella quando uno malitiosamente & scientemente accusasse un altro d'una cosa falsa, vana, & improbabile, o che nella giustizia sostentasse per vero, & giusto quello, ch'egli sapesse esser falso, & iniquo, o che dissimulasse, o coprisse alla giustizia un delitto, che fosse sottoposto». Priori ricorda che anche al querelante si suole dare il giuramento *de calunnia* affinché «egli tratti quella causa con buona fede & senza fintione». PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 6-7.

immediatamente; se invece il fatto è lieve, deve essere presentata nel termine di tre giorni. È molto importante quindi che la giustizia sia informata prontamente dei reati commessi all'interno dei confini dello Stato, perché, in caso di ritardo, possono sorgere numerosi inconvenienti, soprattutto quando il delitto ha lasciato qualche traccia che deve essere esaminata nel più breve tempo possibile per evitare qualsivoglia contaminazione<sup>71</sup>.

Talvolta accade che i Capi della città denunciino i fatti in modo sommario, senza indicare le qualità del delitto e le altre circostanze: se ciò avviene per malizia, la denuncia è ammessa ma il Degano viene condotto in carcere; se invece accade per negligenza, il Degano o il Capo di Contrada viene invitato ad acquisire maggiori informazioni e, una volta ottenute, deve tornare al cospetto della giustizia e denunciare la vicenda<sup>72</sup>.

Guidozzi infine esamina la denuncia presentata dal chirurgo<sup>73</sup>. I chirurghi infatti devono denunciare le ferite che medicano specificando il nome dell'offeso, la quantità e la qualità delle ferite, se sono con o senza pericolo di vita ed il luogo in cui sono state prestate le cure. Il dilemma delle ferite con o senza pericolo travaglia profondamente l'attività dei medici: il livello di pericolosità mortale delle ferite infatti si riflette sulla scelta del capo di imputazione formulato dal giudice che, nei casi più gravi, può anche accusare il reo di tentato omicidio<sup>74</sup>. Talvolta - osserva l'assessore trevigiano - i chirurghi scrivono le loro denunce in termini equivoci, magari per difendere il delinquente che ha commesso il delitto. In questi deprecabili casi la giustizia, che rischia così di essere defraudata, deve costringere il medico a specificare se le ferite denunciate sono con o senza pericolo e se sono state realizzate con

---

<sup>71</sup> Antonio Barbaro, per spiegare le alterazioni che il corpo del delitto potrebbe subire a causa del decorso del tempo, riporta un esempio significativo. Il nobile veneziano narra la vicenda di due donne, madre e figlia, trucidate, gettate nel canale della Giudecca e rinvenute soltanto due giorni più tardi. Nel caso in esame appresso al reo sono rinvenuti due coltelli, presumibilmente l'arma utilizzata per commettere l'atroce delitto. Tuttavia non risulta possibile verificarlo con certezza, perché le ferite sul corpo delle due donne sono state totalmente trasfigurate dall'acqua. BARBARO, *Pratica criminale*, pp. 27-28.

<sup>72</sup> "Se da un Meriga, o altra persona, cui s'incombe portar le denoncie fosse stato differito oltre il tempo prescritto dalle leggi il portar la denoncia di qualche caso grave, o che si scoprisse, che ciò fosse stato da lui differito per malizia si decreta con l'ammissione della denoncia, che custodiatur massarius. Se venisse portata denuncia in cui dal Meriga, o Massaro non fosse espresso il fatto con le sue circostanze, si deve commettergli che debba portarsi a prender maggiori informazioni, per ritornare poi a riferire alla giustizia." *I giudizi criminali*, *Pratica criminale*, pag. 13.

<sup>73</sup> Sulle denunce presentate dai chirurghi in relazione ai ferimenti intenzionali o accidentali: ALESSANDRO PASTORE, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona: Casagrande, 1998, pp. 158-161.

<sup>74</sup> BUGANZA, *Tra scienza, avvocatura e diritto*, pag. 273.

un'arma piuttosto che con un'altra. Se poi il giudice scopre che quanto denunciato non corrisponde al vero, convoca il chirurgo e gli altri denunciati che così operando hanno «prevaricato nelle loro incombenze»<sup>75</sup>.

Il terzo modo di procedere criminalmente è rappresentato dall'inquisizione: Marc'Antonio Tirabosco spiega che «L'inquisizione è una investigazione ex officio, così chiamata la quale fa il giudice per la sua autorità, & per trovar la verità delli delitti»<sup>76</sup>.

In età moderna il modello inquisitorio è ormai divenuto il sistema ordinario comunemente seguito per ogni tipo di reato: Giulio Claro infatti spiega che «in quocunque casu permissum et iudicii procedere ex officio, et sic per inquisitionem»<sup>77</sup>. L'inquisitio, che rispetto al metodo accusatorio offre maggiori garanzie di scoprire il colpevole, si impone per consuetudine con l'avallo della scienza giuridica che, in materia criminale, ricorre sempre più spesso alla *ratio della publica utilitas* «ne maleficia remaneant impunita»<sup>78</sup>.

Il procedimento *ex officio* è descritto anche nelle pratiche del foro veneto che spesso ripropongono la ben nota distinzione tra inquisizione generale, inquisizione speciale ed inquisizione mista, ovvero generale e speciale assieme<sup>79</sup>.

---

<sup>75</sup> I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pp. 15-16.

<sup>76</sup> TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 31.

<sup>77</sup> Sul processo inquisitorio: GIUSEPPE SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, a cura di Pasquale Del Giudice, vol. III, Milano: Hoepli, 1927, pp. 347-395; PIERO FIORELLI, *Voce Accusa e sistema accusatorio*, in *Enc. Dir.*, I (1956), pp. 330-334; GIUSEPPE CAPUTO, *Voce Inquisizione*, in *Enc. Dir.*, XXI (1971), pp. 711-714; FRANCO CORDERO, *Riti e sapienza del diritto*, Roma - Bari: La Terza, 1981, pp. 351-427; ID., *Guida alla procedura penale*, Torino: UTET, 1986, pp. 32-74; DEZZA, *Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni*; ID., «Pour pouvoir au bien de votre justice». *Legislazioni statali, processo penale e modulo inquisitorio nell'Europa del XVI secolo*, in *Diritto penale XXI secolo*, a.1, n.1, 2002, pp. 159-202; ID., *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia: University Press, 2013; ALVAZZI DEL FRATE PAOLO, GIULIANO SERGES, *Garantismo e inquisizione. Considerazioni sulla giustizia criminale in età moderna*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di Marco Cavina, Bologna: Patron Editore, 2012, pp. 12-15. Il passo di Giulio Claro è stato studiato da MASSETTO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, pag. 339.

<sup>78</sup> MICHELE PIFFERI, *La criminalistica (Antico regime)*, in *Enciclopedia italiana - Il contributo italiano alla storia del pensiero*, VIII Appendice, Roma: Treccani, 2012, pag. 143.

<sup>79</sup> La distinzione tra le diverse forme di inquisizione è nota ai pratici dell'area veneta che mostrano così di conoscere gli schemi elaborati dai criminalisti di diritto comune, i quali distinguono l'*inquisitio generalis*, che mira ad acquisire informazioni generiche circa il delitto che è stato commesso, e l'*inquisitio specialis* finalizzata all'assunzione di elementi di prova che permettano di dimostrare la colpevolezza di un imputato specifico. Cfr. SALVIOLI, *Storia della procedura civile e criminale*, pag. 358; DEZZA, *Accusa e inquisizione*, pp. 43-45; GARLATI, *Inseguendo la verità*, pag. 131.

Nel primo caso – inquisizione generale – il giudice indaga sia per accertare il delitto sia per individuare la persona del delinquente; nella seconda ipotesi – inquisizione speciale – le indagini riguardano un delitto certo e limitato ed una persona specifica; infine nel terzo ed ultimo caso – inquisizione mista – il delitto è certo ma è ignoto il suo autore<sup>80</sup>.

In queste pratiche vengono spesso riportate le formule che il giudice deve pronunciare all'apertura del processo; ad esempio Antonio Barbaro propone la seguente dicitura: «Essendo pervenuto all'orecchio, e notizia di S. E. Podestà per pubblica voce, e in fama di persone non maligne, ma d'integrità, di buon nome, non sospette, ma degne di fede, qualmente sotto 'l giorno di ec. il tale abbia ec. o pure il tale sia stato ucciso, e simili. Onde essendo debito della giustizia d'estirpar delinquenti, ordinò a me Cancelliere di dover sopra ciò formare ex officio et per viam inquisitionis diligentissimo processo, non tralasciando cosa alcuna, che per me si possa per venire in luce della verità in esaminar testimonj, e contesti, quanti, e quali occorrerà, come di conferirmi con chi, ed ove occorresse per levar il viso reperto ec»<sup>81</sup>.

Si tratta ora di capire in presenza di quali indizi sia possibile per il giudice procedere ex officio. La questione viene esaminata da Lorenzo Priori il quale spiega che costituisce indizio *ad inquirendum*, ad esempio, il fatto di trovare una persona con addosso la refurtiva, qualora questa non riesca a spiegare in che modo e da chi l'abbia ricevuta, oppure la frequentazione di persone di dubbia reputazione in luoghi considerati indegni<sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> Il Priori spiega che “Tre sorti d'inquisitione sono, la prima si dimanda generale, quando il Giudice inquisisce generalmente per esser informato del delitto, & del delinquente [...] L'altra inquisitione si dimanda speciale quando il Giudice inquisisce di certo, & limitato delitto, & di certa, & limitata persona [...] La terza è generale & speciale, quando il Giudice inquisisce contro persona, che non sappia chi habbia commesso il delitto, & speciale poi quanto al delitto, del quale ne consti alla Giustitia”. PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 11-12. Anche secondo il Tirabosco vi sono tre specie di inquisizioni: “Generale quando il Giudice generalmente inquerisse sopra le cose proibite a sudditi per rendersi informato così del delitto come del delinquente incerto [...] Speciale quando il Giudice inquerisse di certo, & limitato delitto, & persona [...] Mista quando il Giudice cerca la persona del delinquente contandoli prima della qualità del delitto”. TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 34. Da ultimo si veda l'opinione del Barbaro che, come i suoi predecessori, afferma che: “Tre sorta d'inquisitione vi sono. La prima quando il giudice inquisisce generalmente contro a delitti, e delinquenti, e questa si dimanda appunto inquisizione generale, ne in essa si ricerca fama pubblica. La seconda quando s'inquisisce di certo delitto, e limitata persona, ed in questa è necessaria fama pubblica precedente, e chiamasi speciale. La terza è generale, e speciale: generale quando vada in cerca d'ignoto reo, e speciale assieme inquisendo sopra certo delitto, di cui consti alla giustizia.” BARBARO, *Prattica criminale*, pag. 30.

<sup>81</sup> *Ibidem*, pag. 33.

<sup>82</sup> PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 18.

Priori inoltre ricorda che si può procedere per inquisizione sino a vent'anni dopo che il fatto delittuoso è stato commesso e Tirabosco chiarisce che «ciò si deve osservare, acciò li delinquenti non vadino impuniti»<sup>83</sup>.

Accanto alla querela, alla denuncia e all'inquisizione, l'autore dell'*Offensivo criminale* menziona una quarta modalità di avvio del procedimento che, in questo caso, scaturisce incidentalmente da un giudizio civile o da un altro processo penale.

Ad esempio potrebbe accadere che, nel corso di un processo, un teste deponga il falso: in tal caso, il magistrato deve decretare che si proceda criminalmente nei confronti di quel testimone. Il medesimo meccanismo - spiega Guidozi - opera nel caso in cui, in un processo civile, sia riscontrata la falsità di una scrittura o di una deposizione<sup>84</sup>. Viene instaurato un nuovo giudizio criminale anche quando risulta che l'imputato abbia commesso ulteriori delitti; tuttavia, se ciò accade in un processo delegato, il giudice deve *in primis* informare il Consiglio dei Dieci per ottenere un'estensione della previa delegazione<sup>85</sup>.

Anche Lorenzo Priori e Francesco Teobaldo prevedono, accanto alla querela, alla denuncia e all'inquisizione, una quarta modalità di avvio del processo che chiamano «eccettione»: Priori afferma che «L'eccettione è imponer in giuditio qualche delitto mentre che il Reo querelato faccia le sue difese, & succede in luogo dell'accusatione ò querela, nell'eccettione si procede così contra il querelante, come contra li testimonij, dimandando chi fa l'eccettione che siano puniti di falso»<sup>86</sup>; negli stessi termini si esprime Teobaldo secondo il quale «L'eccettione è quella, che succede in luogo d'accusa quando il reo querelato fa le sue difese, procedendosi tanto contro il primo querelante, tanto contro li testimoni prodotti dallo stesso querelante, così ricercando chi fa l'eccettione che siano puniti di

---

<sup>83</sup> TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 36.

<sup>84</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 92.

<sup>85</sup> «così se procedendo contro di uno per un delitto ne fossero rilevati degli altri, avvertendo però, che se ciò accadesse in processo delegato, bisognerebbe prima di decretare il processo darne parte all'Ecc.mo per ricevere un'estesa di delegazione, anco sopra i delitti nuovamente introdotti, nella qual parte di dar conto all'Ecc.o di tutte quelle novità, ch'emergessero in un processo delegato avvertisca il giudice d'esser abbondante, per altro può incorrer in disordini considerabili, e pregiudiziali.» *Ibidem*, pag. 92.

<sup>86</sup> «Et brevemente tutte le cose, che si osservano nell'accuse, ò querele si osservano anco nell'eccettione, esprimendo il giorno, l'anno il luogo del delitto, & ogn'altra circostanza, come nell'accuse, & quando il Reo con falsità proponesse questa eccettione, ne provasse le cose in essa contenute, è obbligato alla refattione de i danni della parte, & ad altre pene ad arbitrio del Giudice». PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 18-19.

falso»<sup>87</sup>. Sembra quindi che per Priori e Teobaldo questo tipo di procedimento possa essere instaurato soltanto su iniziativa di parte; mentre secondo l'autore dell'*Offensivo criminale* il giudice procede *ex officio* «ancorché la parte che ne resta aggravata non ne facesse istanza»<sup>88</sup>.

Instaurato il procedimento penale, in un modo o in un altro, inizia la formazione del processo: il giudice ora è chiamato a svolgere le proprie indagini, raccogliere gli indizi e le prove contro l'imputato, ascoltare la persona offesa dal reato ed esaminare eventuali testimoni a carico del reo.

#### **4. «Viso reperto» e costituito della persona offesa**

Una distinzione fondamentale che si rinviene in ogni pratica criminale è quella tra reati permanenti e transeunti: il delitto è permanente quando lascia una qualche traccia di sé; è transeunte invece se non altera la realtà esterna e non lascia alcun segno esteriore. Rientrano nella seconda categoria i delitti di bestemmia, eresia ed ingiuria; mentre sono reati permanenti l'omicidio, il furto con scasso, lo stupro, l'incendio e le lesioni personali<sup>89</sup>.

La distinzione tra delitto permanente e transeunte è estremamente importante perché, a seconda della tipologia del reato, cambia il modo di procedere: se il delitto è transeunte il giudice, dopo aver ricevuto la *notitia criminis*, interroga la persona offesa dal reato e successivamente esamina i testimoni; se invece il reato è permanente, deve innanzitutto effettuare il cosiddetto «*visum et repertum*»<sup>90</sup>.

---

<sup>87</sup> «Si deve avvertire, che tutte le circostanze, che si osservano nelle querele si osservano anco nell'eccettione, osservando la medesima forma della querela, come habbiamo detto di sopra nel trattato della querela, essendo tenuto a provare le cose contenute in essa querela, altramente sarebbe tenuto come calunniatore». TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 6.

<sup>88</sup> I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 92.

<sup>89</sup> La distinzione tra delitto transeunte e delitto permanente si ritrova in tutte le pratiche criminali venete, dalla pratica di Lorenzo Priori al ristretto di Marc'Antonio Tirabosco, dall'opera di Francesco Teobaldo a quella di Antonio Barbaro. PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 18-19; TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pp. 37-38; TEOBALDO, *Pratica criminale*, pp. 6-7; BARBARO, *Pratica criminale*, pp. 41-45.

<sup>90</sup> «Ricevuta dalla giustizia la denuncia, o questa concerne fatto transeunte, o fatto permanente. Se transeunte, ch'è quello, che non lascia da se stesso vestigio alcuno, come pugni senza ammaccatura, bestemmia, latrocinio senza rottura, e simili, si deve capitar al costituito degli offesi, se ve ne sono, e se non agli esami de' testi. Se permanente, che vuol dire, che abbia lasciato vestigio, come succede nell'omicidio, di furto con rottura, di ferite in una persona, e d'incendio doloso, come pure di donzella deflorata, deve la giustizia decretare la visione del cadavere, della frattura, del luogo incendiato, ed in tal maniera stabilire il corpo del delitto» I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 16.

Quando il delitto è permanente, infatti, la prima attività che deve essere compiuta dal giudice consiste nella visione del corpo del delitto, requisito indispensabile per poter procedere con l'inquisizione, pena la nullità del processo.

In questi casi il giudice deve esaminare il cadavere della vittima nelle ipotesi di omicidio; le contusioni e le fratture in caso di lesioni personali; oppure il luogo in cui è stato appiccato il fuoco quando si tratta di incendio. Come specifica l'autore dell'*Offensivo criminale*, questa incombenza spetta al giudice, assistito di volta in volta da esperti del settore; nei casi lievi però il magistrato può delegare questo compito ai notai dell'ufficio del Maleficio. L'ispezione deve essere compiuta con diligenza e scrupolosità, perché «moltissime volte accade che per la cognizione della qualità delle ferite, delle armi, del luogo, e della persona, ed altri adminicoli, la giustizia venga in cognizione del delinquente»<sup>91</sup>.

In caso di omicidio o di lesioni, il giudice deve essere coadiuvato da uno o due chirurghi, che sono chiamati a svolgere una diligente osservazione della persona offesa o del cadavere. L'intervento del *peritus* è un dato evidenziato da tutti i pratici veneti, che sottolineano l'importanza della presenza di un esperto sul luogo del delitto, il quale deve praticare la «visione» del corpo dell'ucciso e compiere un'attenta analisi delle ferite inferte alla vittima<sup>92</sup>. Tirabosco in particolare spiega che il chirurgo deve dichiarare la quantità e la qualità delle ferite; la larghezza e la profondità delle stesse; in che parte del corpo sono state inferte; se

---

<sup>91</sup> *Ibidem*, pag. 17.

<sup>92</sup> A proposito del ruolo della medicina legale nei giudizi criminali, si veda il volume curato da Alessandro Pastore e da Giovanni Rossi che raccoglie gli atti di un importante convegno internazionale di studi tenutosi all'Università di Verona nel 2005. ALESSANDRO PASTORE, GIOVANNI ROSSI, *Paolo Zacchia: alle origini della medicina legale 1584-1659*, Milano: Franco Angeli, 2008. Si vedano inoltre gli studi di Gianni Buganza sul ruolo della cultura scientifica nel processo criminale veneto del XVIII secolo. In un suo recente contributo pubblicato nel manuale di Silvia Gasparini *Pax tibi Marce*, Buganza sofferma la propria attenzione sulla Padova del secondo Settecento e distingue tre diverse figure di esperti: lo *judex de medio*, che è uno dei protagonisti della redazione scritta della denuncia inviata agli uffici del Rettore; il *peritus*, ovvero colui che si reca sul luogo del delitto per svolgere il *visum et repertum*; infine il *consultor*, che è lo scienziato di estrazione accademica chiamato in causa *ex officio* o *pro parte* dall'avvocatura a difesa. GIANNI BUGANZA, *La perizia nel processo criminale in Terraferma nel Settecento*, in *Pax tibi Marce, Venice: government, law, jurisprudence – Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza*, Padova: 2013. Sul contributo della medicina e della chirurgia nella risoluzione dei casi giudiziari a Venezia in età moderna: PASTORE, *Il medico in tribunale*, pp. 149-173 e ID., *Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell'Italia moderna*, Bologna: Il Mulino, 2006.

sono state causate da un'arma da punta o da taglio oppure se sono dovute ad un'arma da fuoco e specificare eventuali altre circostanze utili alla comprensione del caso<sup>93</sup>.

Nella visione dei cadaveri, si deve prendere nota del sesso della vittima, della statura e della sua possibile età; devono poi essere descritte le vesti che la persona indossava al momento della morte ed ogni ulteriore segno che possa avere una qualche rilevanza<sup>94</sup>.

Durante l'esame del cadavere potrebbe accadere che dalla salma fuoriesca del sangue. In molte pratiche, non solo venete, vengono descritti episodi di questo tipo che, secondo l'opinione corrente, sono la prova della presenza dell'omicida accanto al corpo della vittima<sup>95</sup>. Bartolomeo Melchiori nella sua *Miscellanea* richiama il dibattito dottrinale esistente in materia e descrive le possibili cause di queste singolari manifestazioni. Secondo alcuni studiosi – spiega il Melchiori – la fuoriuscita di sangue è un segno della giustizia divina<sup>96</sup>; secondo altri giuristi, invece, il sangue sgorgerebbe per una circostanza fortuita. Dopo aver esposto le argomentazioni degli uni e degli altri, l'assessore esprime forti perplessità su tale questione e consiglia al magistrato di procedere con prudenza<sup>97</sup>.

---

<sup>93</sup> TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 38.

<sup>94</sup> *Ibidem*, pag. 39.

<sup>95</sup> Nei *Tractatus varii* di Egidio Bossi viene descritto il caso di una fanciulla trovata morta che, presa in braccio dalla nutrice, perde sangue dal naso. Risulterà poi che la nutrice aveva effettivamente ucciso la bambina. EGIDIO BOSSI, *Tractatus varii, De Homicidio*, n. 106. Anche l'autore del *Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano* descrive questi episodi e spiega che, secondo alcuni, questo è il segno che l'omicida è presente “perché v'è chi dice che l'anima dell'ucciso chiama vendetta in presenza dell'uccisore”. GARLATI, *Inseguendo la verità*, pag. 287. Sull'effusio sanguinis si veda: CECILIA PEDRAZZA GORLERO, *L'accusa del sangue. Il valore indiziario della cruentatio cadaveris nella riflessione di Paolo Zacchia (1584-1659)*, in *Historia et ius*, 3, 2013, pp. 1-15.

<sup>96</sup> In questo primo filone si rinvencono opinioni differenti. Alcuni giuristi credono che lo sgorgare del sangue sia causato dalla giustizia divina che per questa via intende indicare l'omicida; altri invece credono che il sangue fuoriesca per “contrarietà ed antipatia naturale”; altri infine ritengono che, nel momento in cui l'omicida si avvicina al cadavere, i vapori maligni precedentemente introdottisi nel corpo dell'offeso tornino ora nel corpo del reo. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pag. 187.

<sup>97</sup> “A quali di questi due sistemi debba aderire il Giudice, non è facile da decidersi; e benché abbia io una volta molto al primo inclinato; conosco però quanto basta la forza delle opposizioni, che patisce. Ma ciò che forma in me la maggiore impressione, si è il seguente discorso. Se il sangue (dico) scorre dalli cadaveri o per divino miracolo, o per antipatia naturale, o per la concitazion degli spiriti impressi dall'offensor nell'offeso; seguir dunque ne deve, che l'indicato s'abbia da condannare come convinto, e non da torturare come sospetto. Imperciocché, come né in Dio Autor de' miracoli può cadere inganno, né può fallir la natura ne' suoi determinati, e necessarj effetti; così a noi non lice avere delle loro operazioni una fede titubante, e dimezzata, per cui ci abbiamo a muovere con circospezione sino a un tal grado. Ed ecco, che concludendo troppo questo sistema, sembra prudente partito il lasciarlo per seguir il secondo, se non più vero, certamente meno pericoloso.” *Ibidem*, pag. 194.



Anche nel caso di morte sospetta il giudice deve procedere con particolare circospezione perché il decesso potrebbe essere stato causato da una qualche offesa precedente, come pugni, bastonate o altre percosse. In tali ipotesi i chirurghi devono aprire il cadavere e cercare di capire la causa della morte, magari con l'aiuto e l'assistenza di due medici che, dopo aver svolto l'esame, enunciano la loro opinione in merito e prestano giuramento<sup>98</sup>.

Allo stesso modo è necessario procedere con estrema diligenza quando non si rinvencono segni esteriori di ferite e di percosse, poiché in questo caso la morte potrebbe essere stata determinata da una causa non visibile, come il soffocamento<sup>99</sup> o l'uso di un qualche veleno. A proposito di veleni, Marc'Antonio Tirabosco nel suo *Ristretto di pratica criminale* spiega che il veleno «è una materia contraria al nutrimento dell'huomo applicatali interiormente, ovvero esteriormente, per levarli la vita» e descrive i segni rinvenibili nel cadavere in questi casi, come il gonfiore del corpo, la perdita dei capelli, il colore scuro intorno agli occhi che appaiono particolarmente opachi, la presenza di macchie sulla pelle ed ulteriori segnali<sup>100</sup>.

Anche la visione dei cadaveri dei bambini non è semplice, specialmente se si tratta di neonati, perché in questi casi occorre stabilire se il bambino è nato morto o vivo, aspetto decisivo soprattutto nelle ipotesi di infanticidio.

Originariamente, in assenza di prove scientifiche, il processo ruotava attorno alle deposizioni testimoniali<sup>101</sup>; a partire dagli anni quaranta del Settecento invece, per determinare la causa della morte, si ricorre al cosiddetto esperimento del polmone che consiste nell'immergere una parte del polmone del neonato in un recipiente colmo d'acqua e verificare se l'organo

---

<sup>98</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 17.

<sup>99</sup> Il soffocamento – spiega Tirabosco – è la privazione del respiro che può essere causata dal catarro, dall'ebrietà o dalla violenza. La causa può essere facilmente individuata analizzando i segni presenti sul corpo: ad esempio, se il soggetto è deceduto a causa del catarro, si noterà la fuoriuscita di “*humidità*” dalla bocca; quando il decesso è causato dall'ebbrezza, il corpo assumerà un colore più vivido; infine, colui che è morto per soffocamento violento avrà “*un pallore che partecipa del nero, e specialmente nel volto*”. TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 42.

<sup>100</sup> *Ibidem*, pp. 43-44.

<sup>101</sup> Buganza ricorda il caso di Meneghina Marcolongo accusata di aver partorito una creatura poi sepolta in una buca scavata ai piedi del letto. In sede processuale i vicini di casa attestano di non aver sentito il pianto di nessun neonato. In assenza di altre prove, queste dichiarazioni risultano senz'altro vantaggiose per la ragazza che viene rilasciata dopo un anno di carcere. BUGANZA, *Iatromeccanica post galileiana*, pp. 66-70.

affonda – ciò significa che il bambino non ha mai respirato ed è nato morto – o se galleggia – in tal caso il neonato è deceduto dopo la nascita<sup>102</sup>.

Melchiori nella sua *Miscellanea* dichiara di aver ordinato e personalmente assistito all'esperimento del polmone estratto dal corpo di una bambina ritrovato nel fiume di Pontelongo. Nel caso in esame il polmone, immerso nell'acqua, non scende verso il basso ma resta a galla: ciò significa che la bambina ha respirato almeno per qualche secondo<sup>103</sup>.

I giudici sono ora convinti di disporre di uno strumento estremamente efficace che permette finalmente di superare le difficoltà procedurali nell'accertamento della colpevolezza dell'infanticida. Tuttavia in breve tempo tale convinzione viene meno: già a partire dalla fine del XVIII secolo, infatti, illustri medici dimostrano che la prova docimasica polmonare da sola non può più essere considerata un elemento decisivo<sup>104</sup>.

Altra situazione che richiede un'osservazione particolarmente accurata è l'ispezione effettuata sul corpo di una donna deflorata vittima di stupro<sup>105</sup>.

In questo caso – insegna l'assessore trevigiano – la visione del corpo del delitto deve essere svolta da due ostetriche che sono poi chiamate a presentare una relazione, dove viene descritto l'esito dell'esame compiuto sul corpo della ragazza<sup>106</sup>. Talvolta il magistrato ricorre

---

<sup>102</sup> In un suo recente contributo, Gianni Buganza riporta il caso di Maria Gordona, una giovane ragazza della cittadina di Balduina di Este, arrestata il 13 maggio 1756 con l'accusa di infanticidio. Il 16 dicembre la corte pretoria di Padova conferma il suo arresto e qualche giorno più tardi interroga la ragazza assistita in giudizio dall'Avvocato Zorzi Marenzi che presenta una difesa di nove pagine con la quale intende distruggere la perizia del medico e proporre una contro consulenza a sostegno della propria tesi. Il lavoro difensivo è articolato e complesso, ma non salva la ragazza che viene condannata a sei anni di carcere. BUGANZA, *La scienza strumento dell'interesse*, pp. 113-123.

<sup>103</sup> “Questa stessa esperienza fu da me ordinata qui in Padova nelle mie stanze il giorno 5 febbrajo 1740. Nel qual di tagliato il polmone d'una bambina ritrovata nel fiume di Pontelongo, e posto in una conca d'acqua, fu veduto starsene sempre al di sopra. Al qual indizio d'esser nata viva, corrispose tutta la serie del formato processo”. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pag. 157.

<sup>104</sup> BUGANZA, *Iatromeccanica post galileiana*, pp. 1-70 e POVOLO, *Dal versante dell'illegittimità*, pp. 139-140.

<sup>105</sup> Il tema è stato approfondito da Gianni Buganza che ha analizzato una serie di casi concreti verificatisi nella Padova penale del secondo Settecento. Tra gli episodi studiati dall'autore vi è la vicenda di Teresa e Antonia Bassan, due bambine di nove e dieci anni violentate dal facchino Sebastiano Padovan il 27 ottobre 1781. Nel caso in esame il giudice del maleficio dispone il compimento di una perizia sul corpo delle due bimbe che viene effettuata da due medici ospedalieri del S. Francesco Grande. I due medici confermano che le due bambine sono state vittime di violenza: sulla base di queste consulenze, il giudice decreta l'immediato arresto di Sebastiano Padovan che sarà condannato al remo per sette anni. BUGANZA, *Stupro e ostetricia*, pp. 247-287.

<sup>106</sup> “nel caso di deflorazione, si decreta che due Ostetriche venga fatta l'osservazione nella persona deflorata, qual relazione dell'Ostetriche deve essere riferita con giuramento nell'istesso modo, che deve pur essere giurata quella de' chirurghi per le

anche al parere di medici e chirurghi per accertare se, attraverso il contatto sessuale, è stata trasmessa una malattia venerea che costituisce una circostanza aggravante per l'imputato<sup>107</sup>.

Potrebbe infine essere rinvenuto il cadavere di una persona sconosciuta: in tal caso il giudice deve emettere il decreto «*fiat visio et exponatur cadaver*» ed esporre il corpo esanime in un luogo pubblico affinché chiunque possa vederlo ed eventualmente riconoscerlo.

Guidozzi elogia la prassi seguita da alcuni giudici, particolarmente diligenti e scrupolosi, che in questi casi sono soliti scrivere lettere circolari agli altri Reggimenti, spiegando che nella propria circoscrizione è stato rinvenuto il cadavere di una persona sconosciuta e chiedendo se per caso nel loro territorio sia scomparso qualcuno che corrisponde alla descrizione<sup>108</sup>.

Infine l'autore dell'*Offensivo criminale* si sofferma su un caso peculiare che gli altri pratici veneti non prendono in considerazione, ovvero il taglio di alberi o di siepi.

Quando si verifica un fatto simile, il Meriga della città o colui che ha subito il danneggiamento deve denunciare l'episodio al giudice, il quale ordina di effettuare la visione del luogo e la stima del danno. Si procede poi con il costituito della parte danneggiata e l'esame dei testimoni: se dovesse risultare che il taglio è stato causato per ingiuria o per vendetta, il fatto sarebbe classificato come caso criminale; qualora non venissero riscontrate le predette qualità, invece, si dovrebbe procedere secondo le regole del giudizio misto<sup>109</sup>.

---

*ferite, che vengono da loro denunciate, al qual giuramento però non sono tenute le altre persone Pubbliche, che hanno l'incombenza di denunziare i fatti.*" *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 16. Anche Marc'Antonio Tirabosco nota che, in caso di stupro, la visione viene compiuta da due "comari Allevatrici" a cui poi viene chiesto di redigere un'apposita relazione e di prestare giuramento. TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 38.

<sup>107</sup> Sul punto: PASTORE, *Il medico in tribunale*, pp. 161-173.

<sup>108</sup> "Succede talvolta, che viene portata denuncia, che sia stato ritrovato un qualche cadavere di persona non conosciuta, in tal caso vi siano, o no ferite nel cadavere il Giudice deve segnare il Decreto *fiat visio et exponatur cadaver*, qual esposizione deve farsi in loco pubblico, dove concorrendo il popolo, vi possa essere alcuno, che lo conosca. Se poi si desse il caso, che nel cadavere vi fossero ferite, si deve far seguir la visione con l'assistenza de Chirurghi, come si è detto di sopra, e non ravvisandosi il cadavere, l'esattezza di alcuni Giudici ha praticato di scrivere lettere circolari agli altri Reggimenti d'essersi ritrovato nella sua giurisdizione un cadavere non conosciuto, e però ricercarli se nella loro proprio fosse mancata alcuna persona." *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 18.

<sup>109</sup> Si ha giudizio misto quando "il reo dolosamente, che vuol dire con cognizione d'atto illecito, che commette criminalità ma che non arriva a gradi di certa criminalità, consistendo solamente nel pregiudizio quanto alla roba." Un esempio di giudizio misto è il danno dato che si verifica quando un soggetto danneggia l'altrui patrimonio: "Il caso di danno dato è il caso di giudizio misto, considerandosi che chi inferisce danno conosce nell'istesso atto dell'inferirlo di fare una cosa illecita, e che partecipa del criminale; ma perché il danno milita nella roba dannificata, da ciò resta costituito il che appartiene al giudizio civile, onde militando nello stesso fatto quello, che ha relazione al criminale, e quello, che ha relazione al civile, perciò trattandosi del fatto stesso in giudizio, chiamasi giudizio misto". *Ibidem*, pag. 10.

Pronunciato il decreto di ammissione della denuncia o della querela ed esperita l'incombenza della visione del corpo del delitto nei casi in cui essa è necessaria, il giudice effettua il costituito della persona offesa che si svolge nell'ufficio del magistrato, se l'offeso è nella condizione di potersi muovere, o nell'abitazione del privato se la persona offesa si trova a letto e non ha modo di presentarsi in ufficio dal giudice<sup>110</sup>.

Scopo dell'esame è ottenere tutte quelle informazioni che possono essere utili all'indagine; per questo motivo il giudice chiede alla persona offesa chi è il suo aggressore, dove è avvenuto l'episodio, per quale ragione è stato aggredito ed in che modo si sono svolti i fatti. In altri termini, la vittima deve chiarire tutti gli aspetti della vicenda che possono essere riassunti nel seguente versetto: «*quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando*»<sup>111</sup>.

Inoltre alla persona si chiede di specificare quale istanza intende presentare alla giustizia: l'offeso infatti potrebbe aspirare semplicemente alla condanna del suo aggressore o, viceversa, potrebbe chiedere anche il rimborso delle spese mediche sostenute ed il risarcimento di tutti i danni ingiustamente subiti<sup>112</sup>. I pratici, che rivelano così la loro ottica particolare, consigliano al giudice di prestare particolare attenzione quando esamina la persona offesa dal reato: l'aggredito infatti potrebbe avere interesse ad ostacolare la giustizia ed impedire al magistrato di scoprire come si sono svolti realmente i fatti<sup>113</sup>.

Quando la persona non può essere esaminata (ad esempio in caso di omicidio), il giudice interroga i suoi prossimi congiunti; se l'offeso è un forestiero o non ha parenti in vita, devono essere esaminati i Degani delle città e le altre cariche pubbliche, i vicini di casa ed anche le persone che la vittima era solita frequentare<sup>114</sup>.

---

<sup>110</sup> *Ibidem*, pag. 19. Quando la persona non è in grado di muoversi, dunque, è il giudice che deve raggiungere la sua abitazione. I magistrati locali, d'altronde, si spostano spesso a cavallo per raggiungere il *locus commissi delicti* ed ivi esaminare il corpo del reato oppure per assumere tutte le testimonianze utili alle indagini.

<sup>111</sup> *Ibidem*, pag. 20.

<sup>112</sup> «*Nel fine poi del costituito si ricerca se faccia alcuna istanza alla giustizia il che serve per regola alla medesima al tempo della spedizione, col condannar semplicemente il reo alla pena dovuta al suo delitto, se non v'è istanza per lo risarcimento de' danni come succede nel caso, che viene offesa persona nobile o civile, che suole astenersi da tale istanza, o condanna il reo coll'applicazione alla parte offesa di quel tanto, che serve per risarcirla delle spese fatte in medici, e medicamenti per recuperarsi dalle ferite rilevate, oppure per qualunque altro, che avesse patito in quel genere di delitto, che avesse dato occasione alla giustizia di proceder.*» *Ibidem*, pag. 20.

<sup>113</sup> Ciò accade quando la vittima si è accordata con l'aggressore per paura, per denaro o per altri motivi. Teobaldo spiega che, nel caso di collusione tra la vittima ed il suo aggressore, il giudice può ordinare che la persona offesa sia messa in prigione, ma non può sottoporla ai tormenti. TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 7.

<sup>114</sup> BARBARO, *Pratica criminale*, pag. 51.

Terminato il costituito della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti e delle altre persone sopra indicate, il giudice deve raccogliere gli indizi e le prove contro l'imputato: inizia così la delicata fase di assunzione delle testimonianze.

### 5. L'esame dei testimoni

Questa fase costituisce un momento cruciale in ogni giudizio criminale, perché attraverso le dichiarazioni di coloro che sono a conoscenza di come si sono svolti i fatti, la giustizia può scoprire chi è la persona del delinquente e procedere criminalmente nei suoi confronti<sup>115</sup>. L'avvocato veneto Zeffirino Grecchi spiega che il più delle volte la testimonianza è che «*la forza principale del processo offensivo*»; pertanto, a suo parere, questa materia deve essere studiata con diligenza e considerazione<sup>116</sup>.

Guidozzi, consapevole della forza insita in questo strumento probatorio, decide di approfondire esclusivamente il tema della testimonianza: la sua opera quindi si distingue dalle altre pratiche criminali venete dove il dato testimoniale è inserito all'interno di un capitolo più ampio dedicato al complesso sistema delle prove e degli indizi<sup>117</sup>. In particolare

---

<sup>115</sup> Sul valore della testimonianza nel processo penale veneziano, si vedano gli studi di Buganza: GIANNI BUGANZA, *Il potere della parola. La forza e le responsabilità della deposizione testimoniale nel processo penale veneziano (secoli XVI-XVII)*, in *La parola all'accusato*, Palermo: Sellerio editore, 1991, pp. 124-138 e BUGANZA, *La complessità dell'ordine: il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino*. Sul sistema delle prove: MASSIMO NOBILI, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano: Giuffrè, 1974; ALESSI PALAZZOLO, *Prova legale e pena*; ETTORE DEZZA, *Tommaso Nani e la dottrina dell'indizio nell'età dei lumi*, Milano: Giuffrè, 1992, pp. 56-62; PAOLO MARCHETTI, *Testis contra se: l'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano: Giuffrè, 1994; ISABELLA ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant: la teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano: Giuffrè, 1995. ALESSANDRO MELCHIONDA, *Voce Prova (dir. proc. Pen.)*, in *Enc. Dir.*, Milano: Giuffrè, 1998, pp. 649-679; MECCARELLI, *Arbitrium*, pp. 195-224; GARLATI, *Inseguendo la verità*, pp. 97-140, LUIGI FERRAJOLI, *Diritto e ragione: teoria del garantismo penale*, Roma, Editori Laterza, 2008<sup>9</sup>, pp. 165-171.

<sup>116</sup> GRECCHI, *Le formalità del processo criminale*, vol. I, pag. 55.

<sup>117</sup> Si richiamano qui le opere di Marc'Antonio Tirabosco, Benedetto Pasqualigo e Antonio Barbaro. Tirabosco innanzitutto distingue le prove in semipiene, piene e pienissime chiarendo che in quest'ultimo caso non è ammessa alcuna opposizione. Aggiunge poi che la prova è resa in giudizio esclusivamente mediante mezzi legittimi che sono le testimonianze, le scritture, la fama, gli indizi, le presunzioni ed infine la confessione. Quanto alle testimonianze, l'autore del *Ristretto di pratica criminale* spiega che i testimoni possono essere *de visu* oppure *de auditu*, giurati o non giurati, idonei o non idonei. Le scritture invece sono private, se redatte da una persona qualunque, oppure pubbliche quando provengono da un notaio (tra esse Tirabosco cita le sentenze e gli atti volontari resi in giudizio). L'autore poi spiega che l'indizio altro non è che «*un mezzo di cavar la verità, che*

nell'*Offensivo criminale* l'autore spiega le regole principali che il giudice deve osservare quando esamina i testimoni; nel *Diffensivo* invece svolge un'attenta disamina delle opposizioni che possono essere proposte dall'imputato. La scelta del Guidozi di focalizzare la propria attenzione sulla testimonianza è significativa: sino alla prima metà del XVIII secolo, infatti, il dato testimoniale rappresenta lo strumento cardine risolutivo delle controversie e si pone come aspetto qualificante del processo penale veneto<sup>118</sup>.

Nel *Diffensivo criminale* si legge che «il testimonio è la parte più essenziale del processo informativo, perché dal detto di questo dipende il giudizio, e la sentenza onde è necessario, che i testi medesimi siano abili a far piena prova, che non abbiano alcuna opposizione, la quale possa il reo debilitare e distruggere le deposizioni medesime»<sup>119</sup>. Innanzitutto quindi è necessario che i testimoni non siano persone sospette; tuttavia, nei casi gravi, quando non vi è altro modo per accertare la verità dei fatti, sono ammessi anche testimoni «reprobati»<sup>120</sup>.

Numerosi sono i soggetti che non possono essere sentiti come testi a causa di qualche impedimento o le cui deposizioni non costituiscono piena prova a carico del reo; ad esempio la testimonianza delle donne è ammessa, ma vale meno di quella degli uomini.

---

nasce da qualche circostanza” e può essere lieve, remoto, grave, verosimile, propinquo, gravissimo o indubitato. Gli indizi devono essere tenuti distinti dalle presunzioni che a loro volta si dividono in temerarie, lievi, probabili, violente e necessarie. Infine chiarisce che la confessione è di due sorti: giudiziale, se viene resa nel corso di un giudizio di fronte al giudice, stragiudiziale quando viene fatta altrove ed in altre circostanze. La confessione giudiziale può essere pronunciata spontaneamente dal reo oppure indotta dai tormenti. TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pp. 46-60. Anche Benedetto Pasqualigo approfondisce la materia delle prove e dedica all'argomento numerose pagine, dal capitolo decimoterzo sino al capitolo trentesimoterzo della sua opera. Partendo dalla nozione di prova criminale, definita come “una rimostranza dinanzi a Giudice competente, per legittimi modi fattasi di dubbioso delitto, cioè, di fatto, detto, tentativo, omissione punibile, secondo le leggi, e le consuetudini”, Pasqualigo spiega cosa sono gli indizi, la fama e la confessione stragiudiziale, esamina poi la prova per testimoni e da ultimo analizza la confessione giudiziale ed il fatto notorio. PASQUALIGO, *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica*, pp. 18-53. Infine deve essere ricordato il pensiero di Antonio Barbaro che dedica al sistema degli indizi due capitoli della sua pratica criminale ed esordisce affermando che “la materia degl'indizj, o sieno presunzioni ella è altrettanto difficile, quanto il voler condursi a destinata meta all'oscuro senza traviare dal diritto sentiere”. Secondo il nobile giurista veneziano alcuni indizi sono prossimi al fatto, altri invece sono remoti; alcuni indizi sono gravi, altri gravissimi, altri ancora indubitati, come l'appostarsi armato in un qualche luogo dove in seguito viene rinvenuto un cadavere oppure fuggire con una spada insanguinata da una casa con un solo ingresso dove giace un corpo esanime. BARBARO, *Pratica criminale*, pp. 62-69.

<sup>118</sup> GIANNI BUGANZA, *Il teste e la testimonianza tra magistratura secolare e magistratura ecclesiastica*, in *Atti dell'istituto veneto di scienze, lettere ed arti*, CXLV (1986-1987), pp. 257-280

<sup>119</sup> *I giudizj criminali, Diffensivo criminale*, pag. 196.

<sup>120</sup> BARBARO, *Pratica criminale*, pag. 54.

Nell'opera *Circa la facoltà di esaminare religiosi, e d'obbligarli criminalmente* il Nostro assessore si interroga sulla possibilità di esaminare gli ecclesiastici e, a tal proposito, ricorda la legge del 20 febbraio 1708 che nega ai giudici di Terraferma l'autorità di esaminare queste persone o di ricevere la loro spontanea dichiarazione, a meno che non siano stati previamente autorizzati in tal senso<sup>121</sup>.

Devono poi essere tenuti distinti i testimoni *de visu* dai testimoni *de auditu*: i primi sono coloro che hanno assistito al delitto; i secondi invece, pur non essendo presenti al momento del fatto, hanno inteso da qualcun altro determinati particolari della vicenda<sup>122</sup>. Questa distinzione deve essere tenuta ben presente dal giudice che deve prediligere le testimonianze di coloro che hanno visto direttamente come si sono svolti i fatti, perché «*plus valet unus testis de visu, quam centum de auditu*»<sup>123</sup>.

Un'altra regola fondamentale a proposito della prova testimoniale consiste nel non attribuire valore di piena prova al singolo testimone, perché la testimonianza di una sola persona, ancorché al di sopra di ogni eccezione, non è sufficiente a provare il delitto dell'accusato<sup>124</sup>. Dunque l'imputato può sempre opporsi ad una testimonianza singolare, perché «*in ore duorum, vel trium stat omne verbum, et dictum unius tanquam nullius reputatur*»<sup>125</sup>.

---

<sup>121</sup> *I giudizi criminali, Circa la facoltà di esaminare Religiosi, e d'obbligarli criminalmente*, pp. 34-36.

<sup>122</sup> La distinzione tra testi *de visu* e *de auditu* è ricordata da tutti i pratici veneti. In particolare per il Tirabosco i testimoni *de visu* sono “*quelli che ritrovandosi presenti al fatto l'hanno veduto, & due di questi almeno convincono il reo mentre però siano giurati, omini exceptiones maiores, o non opposti*”; sono invece testimoni *de auditu* “*quelli che hanno inteso da particular persona qualche fatto, & nominano chi gl'è l'ha detto perche serve per conteste, il quale affermando, & rendendo sufficiente ragione della sua deposizione, & scienza fa meza prova*”. TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 53. A proposito del valore della testimonianza *de auditu* nel diritto comune, si vedano i recenti studi di Alessandra Bassani. ALESSANDRA BASSANI, *Sapere e credere, Parte prima: La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano: Giuffrè Editore, 2012.

<sup>123</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pp. 234-235.

<sup>124</sup> Sotto questo profilo, la giustizia penale veneta non si discosta dagli insegnamenti del diritto comune. Cfr. ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *Unus testis nullus testis. Note sulla scomparsa di una regola processuale*, in *Studia Ghisleriana. Serie speciale per il IV centenario del Collegio Ghislieri di Pavia 1567-1967*, Volume Studi Giuridici, Pavia, 1967, pp. 334-357. Ora il contributo è riproposto con integrazioni nel volume *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna: Il Mulino, 2003, pp. 460-483.

<sup>125</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 196. Bartolomeo Melchiori nella sua *Miscellanea* spiega che: “*Li fondamenti di non credere ad unico testimonio sono li più sacri, li più sodi, e li più inalterabili, che immaginar ci possiamo, mentre non solo derivano dal fonte del Gius Civile, e Canonico, ma ancor del Divino*”. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pp. 16-17. Anche Zeffirino Grecchi ricorda che “*E' antico il principio, che non basta un testimonio per la prova della reità. Le leggi Mosache; quelle del Nuovo Testamento; il Diritto Canonico; le Leggi di Giustiniano; e le Leggi Provinciali, e Municipali di ogni colta Nazione si uniformano a così incontrovertibile*

Quando un testimone si presenta al cospetto della giustizia, il giudice deve in primo luogo renderlo edotto in merito all'autorità con la quale sta svolgendo le proprie indagini; quindi, se la causa è stata precedentemente delegata al Reggimento, il giudice non può omettere un'informazione così importante e deve prontamente avvertire il testimone dell'intervenuta delegazione. Peraltro, qualora il processo fosse stato delegato con il rito del Consiglio dei Dieci, il giudizio assumerebbe una fisionomia marcatamente inquisitoria e cambierebbero le regole procedurali all'insegna della segretezza e della rapidità decisionale<sup>126</sup>.

Nei processi col rito, infatti, i testimoni possono parlare liberamente senza paura di subire soprusi e prevaricazioni, visto che la giustizia garantisce la segretezza delle loro deposizioni<sup>127</sup>.

---

*principio. La stessa Ragione ne ricerca due (scrive il Signor di Montesquieu) perché un Uomo, che afferma, e un Accusato, che nega, lasciano la cosa in contrasto, e per deciderla si richiede un terzo. Donde Seneca affermò, che uni etiam de minori scelere non creditur". L'autore delle Formalità nel processo criminale del Dominio veneto distingue tre tipologie di singolarità del testimonio: la singolarità diversificativa si verifica quando i testimoni sono d'accordo circa il fatto principale, ma depongono diversamente in merito a qualche circostanza (come il tempo o il luogo del delitto); la singolarità amminicolativa invece sussiste quando i testi depongono separatamente sopra ogni "amminicolo" della vicenda, ma unendo le singole dichiarazioni è comunque possibile ottenere una deposizione formale e completa; infine la singolarità ostantiva che si verifica quando la deposizione di un testimonio è contraria a quella di un altro teste "in maniera che non si possano queste immediatamente conciliare". GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, tomo I. pp. 55-57.*

<sup>126</sup> In realtà, a partire dal XVI secolo, anche il Consiglio dei Dieci inizia ad essere oberato di lavoro e conseguentemente non procede con la stessa speditezza del passato. A tal proposito Gianni Buganza descrive il caso di Antonio Dotto, accusato di aver generato un clima di violenza nel territorio del basso padovano. Questo processo è significativo perché dura dieci anni e si conclude con una sentenza di bando definitivo e perpetuo, essendo l'imputato rimasto contumace. Altre volte invece - spiega Buganza - gli imputati sono costretti a trascorrere in carcere svariati anni in attesa del processo, ma "se i presunti rei rimanevano in carcere invece di essere processati, lentamente anche la famosa segretezza, altro pilastro costitutivo, perdeva senso, svaporava". GIANNI BUGANZA, *Le complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino*, Venezia: Fondazione Giorgio Cini, 1998, pp. 111-117.

<sup>127</sup> Si veda ad esempio il processo contro Paolo Orgiano celebrato nei primi anni del XVII secolo e studiato analiticamente da Claudio Povolo che ha brillantemente ricostruito la vicenda. Nel 1605 due procuratori della comunità di Orgiano nella provincia di Vicenza presentano a Venezia una supplica per porre fine alle violenze e alle angherie commesse da Paolo Orgiano e dai suoi bravi. Nei confronti degli autori della lettera però vengono rivolte pesanti pressioni per indurli a fare un passo indietro. Nonostante l'intervento dell'Avogaria di Comun che intima al Podestà di sospendere il processo, il giudizio prosegue poiché il Rettore vicentino si è rivolto al Consiglio dei Dieci che gli ha ordinato di istruire il processo con il rito inquisitorio. Inizia così l'escussione dei testimoni e tutti coloro che in passato avevano subito sopraffazioni e violenze possono ora parlare liberamente, perché la concessione del rito da parte del supremo organo giudiziario della città lagunare garantisce la segretezza delle loro dichiarazioni. Il processo prosegue sino a quando il Consiglio dei Dieci decide di avocare a sé il caso e chiede che l'incartamento processuale e lo stesso imputato siano spediti a Venezia. Successivamente la causa viene delegata ai Rettori di Padova che, come i loro predecessori, possono avvalersi del rito inquisitorio. Nel novembre del 1607 Paolo Orgiano viene condannato al carcere a vita. CLAUDIO



In questi casi al testimone è imposto sia il giuramento *de veritate* – con il quale si intima al teste di dire la verità – sia il giuramento *de silentio* – che lo obbliga a mantenere il segreto<sup>128</sup>.

Se il caso viene delegato a processo già inoltrato, quando ormai le testimonianze sono già state assunte, i testimoni devono essere nuovamente esaminati ed informati della delegazione nel frattempo intervenuta<sup>129</sup>.

Di fronte al giudice, il testimone deve in primo luogo dichiarare il proprio nome e cognome e specificare l'identità del padre, la professione svolta, la patria d'origine ed il luogo di residenza; deve poi deporre «*chiaramente e restrittivamente quanto sia possibile sopra il fatto di cui si tratta*» senza soffermarsi su cose superflue e limitandosi ad esporre tutte le circostanze del delitto. Deve quindi descrivere all'autorità inquirente dove e quando si sono svolti i fatti, specificare se colui che ha agito ha operato da solo o con l'assistenza e l'ausilio di qualche compagno ed infine narrare gli esiti della vicenda<sup>130</sup>.

Il giudice, che deve cercare di risolvere il caso nel più breve tempo possibile, deve evitare domande inutili e possibilmente esaminare i testimoni a breve distanza dal fatto. Nei giudizi criminali la speditezza processuale è la preoccupazione principale come dimostra una direttiva emanata il 30 luglio 1668 dal Consiglio dei Dieci che ordina ai Rettori di Terraferma di «*procedere con la maggiore brevità, abbandonando in ogni modo qual si sia interrogazione superflua, ed inutile, praticando gli esami di quei soli testimonij che si renderanno precisamente necessarij ... affinché di questo modo possano con la via più facile, & espedita terminarsi,*

---

POVOLO, *L'intrigo dell'onore*, Caselle di Sommacampagna (VR): Cierre Editore, 1997. A proposito del processo contro Paolo Orgiano, si veda anche l'opera *Il romanziere e l'archivista* scritta da Claudio Povoło nel 1993 e riedita nel 2004: ivi lo storico individua un possibile collegamento tra questo processo e le vicende narrate nei *Promessi Sposi* da Alessandro Manzoni. CLAUDIO POVOLO, *Il romanziere e l'archivista. Da un processo veneziano del '600 all'anonimo manoscritto dei Promessi Sposi*, Sommacampagna: Cierre Edizioni, 2004, pp. 7-26.

<sup>128</sup> “*Nei processi poi con rito e segretezza, si devono avvertire li testj della segretezza, e devesi a tal oggetto dar loro il giuramento de silentio, oltre quello de veritate, e gli indolenti dopo d'essere stati avvertiti dell'autorità con cui si procede, devono esser ammoniti, a tener segrete le loro deposizioni*”. *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 5.

<sup>129</sup> “*Circa la materia de' testimonij deve osservarsi, che in Terra Ferma nello Stato Veneto molte volte si formano i processi con l'autorità del Reggimento, e poi sopravvenendo delegatione dell'Eccelso Consiglio di Dieci, ò servatis servandis, cioè aperta, o con rito, e segretezza, cioè secreta, si da il processo dal Maleficio alla Cancelleria, nella quale è necessario ripetere li costituiti degl'offesi, e gl'esami de' testimonij esaminati nel Maleficio*”. TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 14.

<sup>130</sup> “*Agli autori che prescrivono quello sia da osservare circa la medesima, ne feci (?) presente può darsi altra preavvertenza, se non che sia necessario stringer il testimone a deporre chiaramente, e restrittivamente quanto sia possibile sopra il fatto di cui si tratta, senza che s'attenda a cose superflue, ma al solo fatto, ed alle circostanze del medesimo, del luogo, modo, e tempo, causa, e assistenza de' principali, ed effetti del fatto, qual esame terminato, se hanno soddisfatta la giustizia si dà loro il giuramento, altrimenti si lasciano senza giuramento.*” *Ibidem*, pp. 20-21.

*e definirsi li Processi, e resti agevolata la strada al Giudice di poter con franchezza maggiore stabilire i suoi purgati Giudizij ad universale vantaggio»<sup>131</sup>.*

Può darsi il caso che un testimone nel corso dell'esame nomini un'altra persona presente al momento del fatto o comunque a conoscenza di elementi utili alle indagini. Se ciò dovesse accadere, il soggetto menzionato dal teste dovrebbe necessariamente essere sentito in qualità di conteste prima di addivenire alla «deliberazione» del processo: ad esempio, se Tizio affermasse di aver inteso quanto riferito alla giustizia da un tale di nome Muzio, quest'ultimo dovrebbe essere immediatamente esaminato dal giudice<sup>132</sup>.

In realtà, la giustizia è obbligata ad esaminare eventuali contesti soltanto nel processo informativo durante il quale il magistrato cerca informazioni sul reato e sul suo autore; nella fase difensiva, invece, i contesti vengono esaminati soltanto se l'imputato ne fa apposita istanza in quanto *«nelle difese si deve stare a quanto introduce il reo, e non farlo ex officio, perché se nell'informativo il Giudice si serve dell'officio nobile, nel difensivo si serve del necessario»<sup>133</sup>.*

Al termine dell'esame, i testimoni idonei che hanno reso dichiarazioni soddisfacenti devono prestare giuramento e la formula a questo scopo utilizzata è la seguente: *«ad generalia recte respondit lectum confirmavit et iuravit»<sup>134</sup>*. Questo passaggio è estremamente importante perché, se il testimone non giura, il reo può opporre a quel teste la mancanza del giuramento ed in questo modo debilitare la deposizione assunta a suo carico. Se invece il testimone non risulta idoneo (perché donna, correo, eretico, avvocato di una delle parti in causa, etc.), costui deve essere licenziato senza giuramento; ad esempio, se il teste è un minore di età, concluso l'esame si scrive *«lectum confirmavit et fuit dimissus propter eius minorem aetatem»<sup>135</sup>*.

Secondo Bartolomeo Melchiori un testimone già esaminato può essere nuovamente ascoltato dal giudice; allo stesso modo può essere assunta una nuova testimonianza anche dopo la pubblicazione del processo. Peraltro, simili deroghe al consueto ordine di procedere

---

<sup>131</sup> *Leggi criminali del Serenissimo Dominio veneto*, pag. 92.

<sup>132</sup> *«Tizio depone aver intesa da Muzio la tal cosa, deve Muzio esser esaminato, quia non creditur referenti, nisi constet de relato. Se il conteste nega ed il testimone non fosse stato giurato, o non si giura, o si fa passar prigione, e quando fossero più testimoni che dicessero che il conteste avesse detto la tal cosa o fatto, può il conteste esser anco torturato, quando però il testimonio non fosse sospetto.» I giudizi criminali, Difensivo criminale*, pag. 236.

<sup>133</sup> *Ibidem*, pp. 236-237.

<sup>134</sup> *Ibidem*, pag. 73.

<sup>135</sup> *Ibidem*, pag. 74.

sono ammesse soltanto nei casi gravi, quando ricorre una giusta causa e purché non sussista alcun pericolo di subornazione<sup>136</sup>.

Altra questione dibattuta tra i criminalisti è la possibilità, in casi specifici, di sottoporre il testimone a tortura: d'altronde – come afferma Loredana Garlati – «*imputato e teste custodiscono entrambi quel sommo e prezioso bene che è la verità, la quale va riportata alla luce anche a costo di strapparla a viva forza dalle profondità in cui si cela*»<sup>137</sup>.

Secondo l'autore dell'*Offensivo criminale* il teste può essere torturato in due casi<sup>138</sup>.

Innanzitutto il testimone viene condotto nel luogo dei tormenti quando ha reso due dichiarazioni tra loro discordi e contraddittorie: tramite la tortura, quindi, la giustizia vuole sapere quale delle due dichiarazioni sia vera e quale invece falsa. In secondo luogo la tortura

---

<sup>136</sup> Ad esempio, nel processo instaurato nei confronti di Francesco Pozzato, accusato dell'assassinio delle sorelle Angela e Diamante, si discute se sia possibile ammettere la testimonianza di una fanciulla di nome Anzolina anche dopo la pubblicazione del processo. Alla fine – ricorda il Melchiori – prevale la tesi favorevole all'assunzione «*per essersi ritrovate autorità, e casi seguiti a favore di questa parte*». Quanto alle autorità, Melchiori cita l'opinione del Farinaccio, del Claro e del Priori; in relazione invece ai casi concreti, l'assessore ricorda un processo celebrato a Brescia nel 1656 dove, dopo la pubblicazione del processo, era stata ammessa con decreto una scrittura esibita dalla moglie della vittima. *I giudizi criminali, Caso Pozzato gravissimo*, pp. 100-101.

<sup>137</sup> Loredana Garlati in suo recente contributo pubblicato nel 2011 ha analiticamente studiato il tema della tortura del testimone e lo ha fatto esaminando numerose pratiche criminali di età moderna, in quanto queste opere appaiono particolarmente adatte ad assolvere tale compito “*per quel loro saper forgiare la prassi e al tempo stesso esserne forgiate, in un circuito che si alimenta reciprocamente, mirabile impasto di principi teorici e distillato di esperienza forense quotidiana*”. Le opere analizzate vanno dal *Tractatus varii* di Egidio Bossi al *Liber Quintus* di Giulio Claro, dalla *Praxis et theoricæ criminalis* del Farinaccio al *Tractatus ad defensionem inquisitorum carceratorum, reorum et condemnatorum super quocunque crimine* del Guazzini. Per l'area veneta, vengono esaminate la pratica del Priori e la miscellanea del Melchiori. LOREDANA GARLATI, *Il “grande assurdo”: la tortura del testimone nelle pratiche d'età moderna*, in *Acta Histriae*, 19, 2011, pp. 81-104.

<sup>138</sup> Anche altri pratici del diritto si interrogano sulla possibilità di torturare i testimoni. Lorenzo Priori ad esempio ritiene che nei casi gravi possa essere torturato il teste infame la cui deposizione risulta indispensabile per accertare la verità dei fatti (in tal caso i tormenti vengono inflitti al posto del giuramento). Inoltre a suo avviso può essere sottoposto a tortura quel testimone che afferma di non aver visto né sentito nulla ma ciò non appare verosimile in quanto egli era presente nel momento in cui è stato commesso il delitto. In questo caso quindi si usano i tormenti per indurre il testimone a dire la verità. PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 107-108. Antonio Barbaro distingue tre diverse ipotesi: *in primis* viene torturato il testimone infame che non può prestare giuramento; in secondo luogo viene sottoposto ai tormenti il teste che cambia la propria versione dei fatti; da ultimo viene torturato il testimone presente al momento del fatto che nega però di essere a conoscenza della vicenda. BARBARO, *Prattica criminale*, pp. 57-58. Anche Bartolomeo Melchiori affronta l'argomento e spiega che il testimone può essere torturato in quattro casi: 1) quando è una persona infame e pertanto non può prestare il giuramento di verità; 2) quando non vuole parlare o risponde in modo incongruo; 3) se cambia versione e rende dichiarazioni tra loro contraddittorie; 4) quando il giudice ritiene che il teste stia mentendo. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pp. 146-147.

può essere utilizzata nei confronti di quel testimone che nega di essere a conoscenza di qualche aspetto della vicenda che invece dovrebbe conoscere, poiché vi è la testimonianza giurata di un altro soggetto che lo indica come persona informata sui fatti.

Il conteste quindi viene sottoposto ai tormenti «*per esiger da lui col rigore della giustizia la verità di quel fatto di cui non può mostrarsi ignaro, per esservi testimonio giurato, che lo prova, e che nomina la sua persona per egualmente informato*»<sup>139</sup>. Ad esempio, se due testimoni, entrambi giurati, dichiarano di aver sentito Pietro affermare di conoscere chi sia l'aggressore di Paolo, la giustizia deve esaminare Pietro e, se egli nega di essere a conoscenza della vicenda, deve essere messo in prigione per indurlo a testimoniare. In tal caso, se il conteste persiste nella negativa, deve essere sottoposto a tortura affinché dichiari ciò che intende occultare<sup>140</sup>.

Per completare la disamina di questa importante fase processuale, devono essere trattati due ulteriori istituti, ovvero il confronto fra testimoni, o fra testimone ed imputato, e la ricognizione del reo.

Il giudice dispone il confronto fra testimoni quando, nel corso del processo informativo, questi hanno reso deposizioni tra loro inconciliabili. Anche nel caso di contrarietà fra la deposizione di un testimone e le dichiarazioni rese dal reo, si usa disporre il confronto fra testimone ed imputato. Nei processi col rito però, il confronto tra testimoni o tra testimone e reo non è ammesso, per non violare la segretezza che contraddistingue questo tipo di giudizi. In questi casi, il teste reticente o che rilascia dichiarazioni discordanti viene condotto in prigione ed eventualmente esaminato nel luogo dei tormenti<sup>141</sup>.

La ricognizione del reo, invece, viene disposta quando i testimoni non conoscono il nome dell'imputato ma affermano che saprebbero riconoscerlo qualora lo vedessero.

---

<sup>139</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 22.

<sup>140</sup> «*anzi se due testi giurati deponessero in caso grave per modo d'esempio d'aver sentito Pietro ad esprimersi d'aver veduto o di sapere chi sia stato l'interfettore di Paolo, può benissimo la giustizia in caso che ciò fosse negato da Pietro nel suo esame, e che fatto passar prigione insistesse nelle negative, farlo condurre nel luogo de' tormenti, ed ivi obbligarlo con li medesimi a dire la verità che vorrebbero occultare*». *Ibidem*, pag. 22.

<sup>141</sup> «*Se succedesse rilevar contrarietà ne' testimonj, non si pratica nel Rito far confronto di testimonio con testimonio, ne di testimonio col reo per non violar l'impegno della segretezza, bensì tra reo, e reo, il confronto e praticato. Colon. Fol. 164 n. 23. Invece però di confronto nelli casi di Rito, il testimonio negante si tiene prigione, e si passa anco ad esaminarlo nel luogo de' tormenti, e se non si può vincere l'ostinazione, si lascia senza giuramento. Colon. Fol. 171 n. 58.*» *I giudizi criminali, Del rito dell'eccelso Consiglio de' X*, pag. 62.

In questi casi, se l'imputato è assente, occorre prender nota dei suoi tratti fisiognomici e di tutte quelle caratteristiche che possono servire per individuarlo; se invece il reo si trova nelle forze della giustizia, deve essere prontamente identificato e, a tal fine, viene osservato dai testimoni affinché possano riconoscerlo<sup>142</sup>.

Il Nostro assessore spiega che il giudice rivolge al teste le seguenti parole: «*La giustizia ti ha fatto condurre perché avendo ieri tu deposto, che tra quelle persone da te vedute a commetter \* vi fosse un giovane, che ti paresse di statura \* circa il quale dicesti, che vedendolo può essere, che lo avessi conosciuto, intende la giustizia stessa di farti vedere più persone in fila, acciò abbi ad osservare se alcuna di quelle fosse il giovane da te veduto, onde sei ammonito a fare con diligente sincerità l'osservazione, e dire il vero, che se conoscerai tra quelle persone vi sia quella, che deponi aver veduta*»<sup>143</sup>. Disposte le persone in fila nella sala adiacente, viene fatto entrare il testimone al quale il giudice chiede se riconosce l'imputato; se il teste afferma di riconoscere colui che ha commesso il delitto, si chiede allo stesso di indicarlo e toccarlo con mano «*ed allora il suddetto N.N. additò, e toccò con mano sopra una spalla la persona di N.N. che esisteva nel mezzo delle altre, dicendo, questa è la persona da me veduta, nell'incontro che accennai alla giustizia, e la conosco benissimo*»<sup>144</sup>.

Questa è la forma utilizzata nei giudizi che si svolgono con l'autorità ordinaria del Reggimento e nei processi delegati con la clausola *servatis servandis*. La ricognizione del reo viene praticata anche nei processi col rito; tuttavia in questi casi è essenziale garantire la segretezza delle deposizioni testimoniali e, per questo motivo, si procede «*facendosi veder il reo tra altri prigionieri, senza sapersi a che fine, e senza che il testimonio possa essere osservato*»<sup>145</sup>.

---

<sup>142</sup> Antonio Barbaro spiega che «*se il reo è absente, deve disegnarsi con le loro deposizioni con ogni minuccia, con l'altezza, grossezza, color, viso, barba, capelli, vestito ec. ma se il reo fosse nelle forze, allora sarà bene farglielo vedere con quei panni, coi quali fu catturato, e si può riporre lo stesso in mezzo a due, o tre altri, acciò maggiormente risulti la verità*». BARBARO, *Pratica criminale*, pag. 60.

<sup>143</sup> *I giudizi criminali*, *Pratica criminale*, pag. 87.

<sup>144</sup> *Ibidem*, pag. 88.

<sup>145</sup> A margine del testo dedicato al rito del Consiglio dei Dieci e riportato nel manoscritto *I giudizi criminali* vi è una breve annotazione dove l'autore spiega che, nei processi col rito, il testimone effettua la ricognizione osservando il reo attraverso un pertugio. Evidentemente questo meccanismo garantisce riservatezza e discrezione. *I giudizi criminali*, *Del rito dell'eccelso Consiglio de' X*, pag. 63.

Con l'assunzione delle testimonianze si conclude la formazione del giudizio penale: il giudice ora ha a disposizione tutti gli elementi per procedere criminalmente nei confronti del reo e può quindi emettere l'atto deliberativo.

### 6. L'atto deliberativo e le sue forme

La fase deliberativa è esaminata dal Guidozi con estrema precisione e chiarezza: l'assessore dapprima elenca le diverse tipologie di decreti che possono essere emessi dal giudice al termine del processo informativo, poi li descrive uno ad uno, indicando altresì le conseguenze per il reo in caso di disobbedienza<sup>146</sup>.

Da questo punto di vista la pratica del Nostro assessore si distingue dalle altre opere venete: Guidozi infatti non propone il classico binomio cattura - citazione, ma predilige un'esposizione sistematica di tutti gli atti deliberativi così da poter effettivamente guidare il magistrato nella scelta dell'atto più appropriato.

La forma del decreto deliberativo varia a seconda della qualità e della gravità del fatto criminoso. A questo proposito nell'*Offensivo criminale* il Nostro assessore distingue i fatti puri dai delitti qualificati: i fatti puri possono essere lievi o di media gravità, come le ferite con pericolo ed il furto; i delitti qualificati invece corrispondono ai comportamenti più gravi, come l'omicidio premeditato<sup>147</sup>. A seconda della gravità del delitto commesso, possono quindi essere pronunciati atti differenti, dalla «retenzione» al proclama, dal mandato ad informare la giustizia sino alla citazione a difesa, dal *caute ducatur* al *melius inquiratur* sino al decreto di *reponatur vel non procedatur* quando il delitto è di scarsa rilevanza<sup>148</sup>.

---

<sup>146</sup> La fase deliberativa è esaminata tanto nell'*Offensivo* quanto nel *Diffensivo*: nell'*Offensivo* l'autore descrive soltanto la citazione legittima, il mandato ad informare la giustizia ed il proclama; nel *Diffensivo* invece esamina anche gli altri decreti, ovvero la retenzione, il *caute ducatur*, il *melius inquiratur* e il *reponatur vel non procedatur*.

<sup>147</sup> Il fatto è qualificato anche rispetto al luogo, al tempo, alla persona offesa e all'oggetto: "Qualificato si può anco intendere rispetto al luogo ov'è è seguito il fatto, come sarebbe a dire in Chiesa: rispetto al tempo come sarebbe nelle festività di Natale, e di Pasqua: rispetto alla persona, come sarebbe un Prelato, un Rettore, un Giudice: e rispetto alla robba, come se fosse furto di robba di Chiesa, o di cosa appartenente al Principe". *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 24.

<sup>148</sup> La fase di deliberazione del processo è esaminata tanto nell'*Offensivo* quanto nel *Diffensivo criminale*: nell'*Offensivo* sono descritti la citazione legittima, la citazione *ad informandum* ed il proclama; nel *Diffensivo* invece sono richiamati anche il *caute ducatur*, il decreto di retenzione e i provvedimenti di *melius inquiratur* e di *reponatur vel non procedatur*.

La scelta tra questi decreti compete al giudice, che deve valutare non soltanto la qualità e la gravità del fatto criminoso, ma anche la quantità e la rilevanza degli indizi e delle prove esistenti contro il reo: per poter procedere criminalmente, infatti, è necessario che nel corso del processo informativo siano emerse prove sufficienti a carico dell'imputato. Secondo l'autore della pratica criminale riportata nell'inedito manoscritto veneto settecentesco «*basta che il reo sia sufficientemente gravato per essere obbligato, e ciò perché i delitti non restino impuniti, e perché anco può sempre la parte indolente negli opposizionali introdurre nuovi e maggiori fondamenti, che talvolta non è sortito a lei di raccogliere in tempo che veniva formato il processo offensivo*»<sup>149</sup>.

L'assessore sembra quindi voler trovare un punto di equilibrio tra due interessi contrapposti: da un lato la volontà di perseguire criminalmente coloro che commettono un delitto nel territorio della Repubblica; dall'altro, la consapevolezza che per procedere penalmente nei confronti di una persona devono esserci indizi sufficienti<sup>150</sup>.

Gli indizi che devono sussistere affinché il giudice possa emettere il decreto deliberativo devono essere tenuti distinti sia dagli indizi *ad torquendum*, che giustificano l'uso dei tormenti, sia dagli indizi *ad condemnandum* in presenza dei quali può essere pronunciata una sentenza di condanna<sup>151</sup>.

Spetta dunque al giudice decidere quale atto emettere, in virtù della gravità del fatto commesso dal reo ed in base agli elementi di prova raccolti sino a quel momento.

Il magistrato dispone la «retenzione» dell'imputato quando il delitto merita una pena corporale o afflittiva, come l'omicidio o le ferite mortali, e solo se nel corso del processo

---

<sup>149</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 25.

<sup>150</sup> Sul tema degli indizi: DEZZA, *Tommaso Nani*, pp. 53-110 e ROSONI, *Quae singula non prosunt*, pp. 97-191.

<sup>151</sup> La distinzione tra le diverse tipologie di indizi si ritrova anche nell'opera criminale di Lorenzo Priori che distingue gli indizi *ad inquirendum*, gli indizi che giustificano la cattura o la citazione e gli indizi che consentono al giudice di torturare l'imputato. In merito agli indizi che consentono la retenzione del reo, Priori spiega che «ogni lieve inditio, suspettione, presuntione, è sufficiente à far prendere un reo, non perché subito preso si habbia per tal'inditio à costituire, che alcuno non può esser costituito, se non precedono inditij sufficienti alla citatione & tortura, come in altro luogo si dirà, ma solamente si ritiene & carcera il reo per levargli la commodità di fuggire, & dopo si continua la formatione del processo». A proposito della citazione invece afferma che «la pratica, & l'uso dei presenti tempi, ne i quali sono à malgrado multiplicati i delitti, vuole, che li rei possano proclamar anco con inditij lievi, se bene per la verità devono esser maggiori di quelli sono alla retentione, procedendosi ad essa retentione per ogni lieve suspittione, rispetto al timore della fuga, & perciò cessata questa causa è conveniente che gl'inditij siano più gagliardi alla citatione per poter sostentar il proclama in caso d'appellatione». PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 28 e 30.

sono stati raccolti molteplici elementi di prova a carico del reo<sup>152</sup>. L'adozione di questo decreto necessita quindi di due requisiti: in primo luogo il delitto deve essere tanto grave da meritare una pena corporale; in secondo luogo devono esserci prove o indizi concludenti contro l'imputato il quale, in caso contrario, può proporre appello avverso la «retenzione» ed ottenere così il «taglio» del processo. Nei casi delegati la formula che deve essere utilizzata dalla corte è la seguente: «*Gli Ill.mi ed Ecc.mi Rettori con l'Ecc.ma Corte Pretoria Giudici delegati, letto maturamente e considerato il presente processo, e fatto riflesso a quanto emerge dal medesimo, hanno decretato che N.N. sia retento, e non seguendo la retenzione sia proclamato*»<sup>153</sup>.

L'imputato nei cui confronti è stato emesso un decreto di «retenzione» può sottrarsi alla cattura rifugiandosi in Chiesa ed invocando il beneficio dell'immunità ecclesiastica<sup>154</sup>.

Il Nostro assessore spiega che chi trova riparo in un luogo sacro non può essere arrestato per il rispetto dovuto alla Chiesa<sup>155</sup>. Questo beneficio tuttavia non opera a vantaggio di coloro che hanno commesso gravi delitti: pertanto in questi casi «*si mandano i Ministri a levar di*

---

<sup>152</sup> Anche Teobaldo spiega che questo decreto “non si da in ogni sorte di processi, ò de casi, ma solamente in quelli nelli quali il reo, quando fosse convinto, meriterebbe pena corporale, & affittiva, perché ne' casi ò puri, ò leggieri ne' quali li rei convinti si condannano in pena pecuniaria, non si deve procedere per via di retenzione, ma più tosto per via di proclama, ò mandato”. TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 16.

<sup>153</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 75.

<sup>154</sup> Sul diritto d'asilo: GIULIO VISMARA, *Voce asilo (dir. interm.)*, in *Enc. Dir.*, 3 (1958), pp. 198-203. Recentemente il tema è stato studiato da Carlotta Latini, che nel 2002 ha pubblicato una monografia dal titolo *Il privilegio dell'immunità: diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*. La studiosa ricorda la bolla *Cum alias* emanata da Gregorio XIV nel 1591 che esclude dal godimento del diritto d'asilo i colpevoli dei crimini più gravi, quali il latrocinio, l'omicidio, il crimine di lesa maestà ed il danneggiamento delle campagne. Inoltre la *Cum alias* disciplina la questione della estrazione del reo dal luogo sacro: nei casi dubbi l'imputato deve essere portato nelle carceri della curia ecclesiastica ed ivi restare sino alla decisione del vescovo circa il godimento dell'immunità. CARLOTTA LATINI, *Il privilegio dell'immunità: diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano: Giuffrè, 2002. Si ricorda anche il saggio di Daniele Edigati che ha studiato il rapporto tra giustizia secolare e diritto d'asilo nella realtà toscana del XVII secolo. DANIELE EDIGATI, *Il ministro censurato: giustizia secolare e diritto d'asilo nella Firenze di Ferdinando II*, in *Annali di Storia di Firenze*, II, 2007, pp. 115-149.

<sup>155</sup> Anche Lorenzo Priori riconosce agli imputati questo beneficio: “*Se il reo fuggisse in qualche casa, il patron di quella è obligato consegnarlo alli Ministri sotto le pene, che gli fossero imposte, ma quando fuggisse in Chiesa, si deve avvertire, che tutte le Chiese, Cimiterij, etiam che fossero interdetti purché siano fabbricati con autorità del Vescovo, hanno l'immunità, di modo che li delinquenti fuggiti in esse Chiese, non possono con violenza essere estratti*”- PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 22-23. Bartolomeo Melchiori si interroga sull'origine di questo beneficio ed esclude che l'immunità ecclesiastica provenga dal diritto divino: a suo parere essa è stata istituita dagli uomini con leggi umane e terrene; pertanto, può essere abolita “*dalla forza d'una contraria consuetudine*”. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pp. 29-41.



chiesa e tradurre in prigione i delinquenti»<sup>156</sup>. Anche Barbaro dice che ai suoi tempi – nel XVIII sec. – l’immunità è molto ristretta, in quanto «*attrovandosi ogni dieci passi una Chiesa, accaderebbe, che elleno divenissero Asilo dei malviventi, Spelonche di ladroni, sendo stata istituita l’immunità a refugio di chi pecca per umana fragilità, non già a ricovero dei più enormi malfattori*»<sup>157</sup>. Guidozi spiega che, se la questione è dubbia, non si procede con la cattura, ma si fa circondare il luogo per evitare la fuga del reo e si attendono le disposizioni del Consiglio dei Dieci, prontamente informato dell’accaduto. A questo proposito l’assessore nota che il Consiglio non regola le proprie deliberazioni sulla base della bolla emanata da Papa Gregorio<sup>158</sup>, ma si serve della propria autorità fondata sull’opinione dei Consultori *in Iure*<sup>159</sup>. Se non è possibile eseguire il decreto di «retenzione», deve essere emesso un proclama, dove sono indicate le cause del delitto e le colpe dell’imputato.

Il proclama è un atto deliberativo che viene utilizzato nei casi gravi per loro natura, come l’omicidio, oppure quando si tratta di delitti che presentano determinate circostanze aggravanti, come il «pensamento» o l’«appostazione».

Ivi devono essere indicati i capi d’imputazione e tutte quelle circostanze che consentono di delineare esattamente la fattispecie criminosa (luogo, tempo, causa, modo ed eventuali complici). Devono inoltre essere specificati gli elementi che possono aggravare ulteriormente

---

<sup>156</sup> I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 111.

<sup>157</sup> BARBARO, *Pratica criminale*, pp. 75-79.

<sup>158</sup> Anche Carlotta Latini ricorda che la bolla *Cum alias* “non fu recepita ovunque in Europa, anzi, secondo molti giuristi essa sarebbe stata applicata solo in Italia, e anche nella penisola non dappertutto; basta pensare, infatti, all’eccezione della Repubblica di Venezia”. LATINI, *Il privilegio dell’immunità*, pag. 196.

<sup>159</sup> I consultori *in iure* sono giuristi chiamati ad esprimere pareri tecnici su questioni di competenza dei massimi organi istituzionali, con particolare riguardo a temi di diritto canonico ed ecclesiastico, giurisdizionale, feudale e dei confini. Sin dal Trecento si usa fare ricorso più o meno occasionalmente al parere dei giuristi; tuttavia, questa carica “si stabilizza” soltanto nel XVII secolo durante l’interdetto. La cosiddetta questione dell’interdetto consiste nel conflitto scoppiato tra Repubblica di Venezia e Santa Sede nel 1605 quando la città lagunare ordina l’arresto di due preti accusati di reati comuni. Colpita dalla scomunica, Venezia non si sottomette e si oppone al Pontefice attraverso gli scritti di Paolo Sarpi, consigliere del governo veneziano per le questioni teologiche e giuridiche. L’interdetto quindi rappresenta “*l’avvio di una attività consultiva che esprimeva l’intima essenza e la natura stessa del diritto veneto*”. CLAUDIO POVOLO, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*, a cura di Italo Birocchi e Antonello Mattone, Viella, 2006, pp. 319-320. A proposito del ruolo dei consultori *in iure* nell’ordinamento giuridico veneziano si vedano gli studi di ANTONELLA BARZAZI, *I consultori in iure*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, vol. II, *Il Settecento*, Vicenza: Neri Pozza, 1986, pp. 179-199.

la posizione del reo<sup>160</sup>. A questo proposito, l'autore dell'*Offensivo criminale* spiega che, se il delitto è puro, devono essere utilizzati gli attributi *scienter dolose et temerarie*, perché chi commette un reato di regola è consapevole del fatto di violare sia le leggi divine che quelle umane; se il delitto è qualificato, invece, devono essere adoperati elementi ulteriori, ovvero *pensate, deliberate, cum observatione loci et temporis, appostate et insidiis*<sup>161</sup>.

Guidozzi nel *Diffensivo criminale* chiarisce che «*il fatto deliberato consiste quando l'odio o inimicizia nasce da causa precedente, per esempio: sono due inimici si incontrano casualmente e si offendono, benché l'incontro sia puro il caso però è deliberato, perché si suppone che ognuno di loro avessero animo di offendersi ogni volta che si avessero incontrato*»<sup>162</sup>.

La deliberazione può essere generica o specifica: nel primo caso il reo si vendica dell'offesa o dell'ingiuria subita nelle ore immediatamente successive; nel secondo caso, invece, il soggetto commette il delitto quando ormai sono trascorse più di ventiquattro ore<sup>163</sup>.

Di regola in questo lasso di tempo il reo valuta dove e quando è preferibile consumare l'aggressione in danno della sua vittima. Guidozzi infatti spiega che alla qualità del

---

<sup>160</sup> “Nel proclama al contrario deve essere fatta l'espressione non solo della colpa principale, ma di tutte le circostanze del fatto avvertendosi che così il mandato e il proclama sia ottima cautela il concepirli con forma più ristretta che sia possibile. Non basta si nel mandato che nel proclama esprimere la qualità della colpa, ma bisogna dopo l'imputazione della medesima esprimere gli attributi che si riferiscono alla colpa medesima”. *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 26. Marc'Antonio Tirabosco nel capitolo quarto della sua pratica criminale spiega che il proclama “altro non è che la sostanza del processo con il quale si notifica al reo le colpe contro di lui: chiamandolo a difendersi dalle imputazioni per le quali intende la giustizia procedere” ed aggiunge che il proclama deve essere breve e deve contenere determinati elementi, ovvero l'anno, il mese, il giorno, l'ora, la causa del delitto ed ogni ulteriore circostanza come la qualità e la quantità delle ferite inflitte alla persona offesa. TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pp. 64-66. Anche nelle *Memorie attinenti all'offizio de' spectabili contraditori* si legge che “Nel proclama si deve non solo esprimere la causa per la quale il reo è citato a presentarsi alla Giustizia, ma bisogna eziandio dipinger in esso ristretta tutta l'inquisizione, il luogo, il tempo, la qualità del delitto, delle sue circostanze, dell'armi, delle persone, il tutto con espressioni chiare, brevi, senza alterazione, e superfluità; se il delitto fu commesso con dolo semplice o se pensatamente, proditoriamente etc”. *Memorie attinenti all'offizio de' spectabili contraditori, parte II, cap. II, art. VIII, Del proclama II*.

<sup>161</sup> Anche Francesco Teobaldo afferma che i fatti criminali o sono puri, ed in tal caso nascono «senza precedente mala disposizione», o sono deliberati e ciò avviene quando il delitto trae origine da una causa pregressa: “Li fatti criminali o sono puri, o sono deliberati: Li puri sono quelli, quali habbiamo detto di sopra, che nascono accidentalmente per l'ordinario, crescentibus verbis, e senza precedente mala disposizione. Li casi poi deliberati, sono quelli, li quali hanno precedente causa”. TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 19.

<sup>162</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 186.

<sup>163</sup> “Questa deliberazione si divide in generica e specifica; la prima s'intende quando seguito un fatto in un'ora, ridotto l'aggravato in un'altra ora entro il termine delle ore 24 capiti a vendicarsi dell'offesa rilevata o dell'ingiuria ricevuta, la specifica che è il pensiero viene ad essere quando dall'ora che è seguito il fatto sono scorse le 24 ore dopo le quali succede la vendetta”. *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 27.

pensamento solitamente è associata «*quella dell'osservazione, del luogo, del tempo poiché chi dopo le 24 ore si riduce a vendicarsi contro il suo offensore riflette ordinariamente al luogo e al tempo, in cui lo può incontrare e dove più facilmente lo può offendere*»<sup>164</sup>.

Il pensiero potrebbe essere accompagnato da altre qualità come la «prodizione», che si manifesta quando l'aggressore con il pretesto dell'amicizia offende la propria vittima, e l'«appostazione» che si verifica quando l'autore del delitto attende il nemico con il preciso scopo di aggredirlo ed offenderlo. In questo secondo caso il giudice che redige il proclama utilizza l'attributo *appostate*, se l'aggressore ha atteso la sua vittima senza nascondersi dagli sguardi della gente, o l'espressione *appostate et insidiis* qualora l'imputato si sia nascosto in una casa, dietro ad una siepe o in qualsiasi altro luogo per non farsi notare e poter così aggredire più facilmente la sua vittima<sup>165</sup>.

Nella redazione del proclama il giudice deve specificare anche la quantità e la qualità delle ferite e deve precisare se l'omicidio è avvenuto con l'uso di armi da fuoco, essendo in questo caso prevista l'applicazione di leggi particolarmente severe<sup>166</sup>.

È evidente dunque che il magistrato deve ricostruire esattamente la dinamica dei fatti per poter descrivere il delitto in tutte le sue sfaccettature, senza dimenticare inoltre di specificare le ragioni che hanno spinto l'imputato a commettere il reato.

Un ulteriore modo di procedere nei giudizi criminali consiste nel disporre che una persona fuggitiva o sospetta di fuga sia cautamente condotta in prigione, non in veste di reo convinto, ma in virtù di un semplice sospetto di reità.

---

<sup>164</sup> *Ibidem*, pag. 27. Anche Teobaldo distingue la deliberazione dal pensiero e spiega che il giudice può decretare il processo con la parola *pensate* soltanto se l'aggressore ha meditato la sua vendetta per almeno ventiquattro ore, perché si presuppone che questo spazio temporale sia congruo per maturare ogni grave deliberazione. TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 20.

<sup>165</sup> «A tal attributo seguita talvolta l'appostazione la quale può succedere in due modi. L'uno col tenersi appostato il delinquente in qualche luogo anche alla vista della gente per attendere il suo nemico; l'altro col nascondersi o in una casa o dietro una siepe o in altro modo per tenersi occulto alla vista del nemico ed improvvisamente assalirlo ed offenderlo. Nel primo se gli dà l'attributo di appostazione, ma nel secondo si aggiunge *appostate et insidiis*» *I giudizi criminali*, *Pratica criminale*, pag. 27.

<sup>166</sup> La legge promulgata dal Consiglio dei Dieci l'otto giugno del 1690 prevede la pena di morte per i rei colpevoli di omicidio commesso con armi da fuoco, mentre nelle altre ipotesi rimette la scelta della sanzione all'arbitrio del giudice. Inoltre, una legge del 1714 stabilisce che in caso di omicidio commesso con armi da fuoco l'imputato non possa essere rilasciato con pieggeria. Per tutto ciò che concerne l'uso delle armi, si rimanda al trattato di Bartolomeo Melchiori intitolato *Trattato delle armi da fuoco, esposto secondo le leggi venete*. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pp. 212-227.

Questo decreto è noto come *caute ducatur* e viene disposto quando nei confronti dell'imputato non sussiste una piena prova di colpevolezza, ma è preferibile che il reo sia messo sotto chiave perché vi è il rischio che, restando libero, si dia alla fuga.

L'assessore trevigiano spiega che questo atto è particolarmente conveniente per la giustizia perché «*se nel progresso del processo insorgono prove di reità ha vantaggio di avere il reo nelle forze senza averlo col proclama o colla ritenzione, che per lo più vengono delusi da rei coll'assenza, e tal atto niente pregiudica alle persone cautamente condotte, perché se nel tratto del processo non si verificano i sospetti o indizi che emergevano da principio, o non siano considerati gli indizi stessi per essere obbligata la giustizia, nell'atto deliberativo del processo decreta che siano liberamente rilasciate*»<sup>167</sup>.

Il *caute ducatur* si utilizza anche nei delitti gravi e di difficile prova, quando alla giustizia non resta che condurre in prigione una persona per ricavare dalla stessa «il lume della verità»<sup>168</sup>.

La «cauta duzione» si differenzia dalla ritenzione proprio per la sua natura di atto provvisorio che viene emesso dal giudice soltanto dopo aver preso in considerazione la gravità del fatto e la condizione della persona che si presume colpevole<sup>169</sup>.

Il quarto modo di procedere criminalmente nei confronti dell'imputato consiste nella citazione ad informare la giustizia che, come afferma Guidozi, è un altro dei modi «*de quali la giustizia medesima si serve per chiamare li rei a render conto delle loro colpe*»<sup>170</sup>

Questo decreto deliberativo, menzionato tanto nell'*Offensivo* quanto nel *Diffensivo criminale*, è oggetto di un'attenta disamina da parte dell'assessore trevigiano, che è autore di un trattato interamente dedicato a tale istituto riportato nella *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi*<sup>171</sup>. L'assessore esamina l'istituto da quattro diversi punti di vista: innanzitutto si chiede cosa sia la citazione ad informare la giustizia ed in che cosa si

---

<sup>167</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 107.

<sup>168</sup> «*La cauta duzione si pratica non solo contro la persona sospetta di reità, ma anche contro il testimonio che non si potesse avere colla citazione a portare il suo esame, come succede nei delitti di difficile prova, come sarebbe se in una casa seguisse un delitto ne vi potessero essere altri che dassero lume alla giustizia che gli abitanti nella medesima o servitori o di altra condizione, e che pare al giudice che questi abbiano parte nello stesso delitto, o almeno notizia*». *Ibidem*, pag. 107.

<sup>169</sup> Francesco Teobaldo infatti insegna che alle persone notoriamente oneste e di nobili condizioni non va applicato il *caute ducatur* perché, per poter procedere nei loro confronti, non è sufficiente un semplice sospetto di reità. *TEOBALDO, Pratica criminale*, pag. 24.

<sup>170</sup> *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi*, vol. I, pag. 55.

<sup>171</sup> Si tratta dei due volumi inediti attualmente conservati nel Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università degli Studi di Padova menzionati nel paragrafo VI del capitolo II.

differenzi dal proclama e dagli altri decreti deliberativi; si interroga poi sull'uso che di questo istituto è stato fatto in passato e sul suo uso presente; in terzo luogo spiega per quali delitti sia praticabile; infine espone il metodo che deve essere seguito con gli imputati citati che si presentano e come invece si deve procedere quando il reo resta assente<sup>172</sup>.

In primo luogo Guidozi individua i caratteri tipici della citazione ad informare la giustizia in modo da poterla distinguere dal proclama, essendo questi due atti differenti sia nella forma che negli effetti. Il proclama è annunciato in un luogo pubblico a suono di tromba affinché possa essere di esempio e monito a tutti; il mandato ad informare la giustizia invece viene notificato in forma privata, senza alcun clamore, direttamente alla persona o nella casa del reo. Per quanto riguarda gli effetti, il reo proclamato che lascia la propria abitazione può essere catturato; al contrario, colui che è stato citato *ad informandam iustitiam*, può camminare liberamente senza paura di essere arrestato<sup>173</sup>.

In passato – osserva il Guidozi – il mandato ad informare la giustizia ed il proclama si differenziavano anche per un'altra ragione: mentre nel proclama il giudice doveva sempre indicare i capi d'imputazione contro il reo, nella citazione *ad informandam curiam* venivano utilizzati esclusivamente termini generali «*senza alcuna espressione di colpa; con che non sapeva il citato sopra quale materia avesse a rispondere*»<sup>174</sup>.

In questi casi capitava spesso che il reo non avesse il coraggio di comparire e preferisse incorrere nella contumacia, finendo così per avvalorare ulteriormente i sospetti della giustizia; quando invece sceglieva di presentarsi, rischiava di rispondere in modo confuso e contraddittorio alle domande che gli venivano rivolte dal giudice ed in tal modo poteva facilmente finire per aggravare la propria posizione.

---

<sup>172</sup> “Si deve però esaminare 1) cosa sia citazione ad informare, e quale differenza passi co gl'altri modi, cioè tra il proclama, la citazione alle carceri, e la citazione ad informare 2) dell'uso della citazione ad informare la giustizia 3) in quali delitti sia praticabile la citazione ad informare, e con qual metodo 4) del modo, che si deve usare colli rei citati ad informare, o assenti, o presentati che siano”. *Ibidem*, pag. 55.

<sup>173</sup> “il mandato ad informandum è più mite del proclama, mentre senza strepito di trombe vien intimato alla persona, o alla casa del reo, à differenza del proclama, che si pubblica premesso il suono delle trombe; inoltre il citato ad informandum doppo la citazione può praticar liberamente in ogni luogo senza pericolo di retenzione à differenza del proclamato, che uscendo di casa senza licenza della giustizia può esser retento con taglia alli captori di ducati 100 giusto la parte 1624 4 agosto”. *TEOBALDO, Pratica criminale*, pag. 25.

<sup>174</sup> *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi*, vol. I, pag. 57-v.

Guidozzi spiega che, per difendersi dall'uso scellerato che i giudici facevano di questo istituto, gli imputati erano soliti rivolgere una supplica al Rettore chiedendo che venisse specificato se la giustizia intendesse ascoltarli come rei o come testimoni e, qualora fossero stati convocati come rei, che fossero indicate le colpe. Poteva peraltro accadere che il Rettore esaudisse la loro richiesta mediante l'adozione di un proclama, che evidentemente rappresenta un atto più gravoso per l'imputato, al quale quindi non restava che chiedere l'intervento dell'Avogaria per poter essere rimesso «*in decretiis*»<sup>175</sup>.

Come afferma il Priori, la citazione *ad informandam curiam* si traduceva quindi in una «*pratica abhorrita in molte città, & luoghi, per il pregiudizio, che sentono le persone incolpate*»<sup>176</sup>.

Oltretutto, come ricorda Teobaldo, poteva accadere che il giudice abusasse di questo strumento e citasse l'imputato ad informare la giustizia per indurlo alla presentazione «*perché vedendo il reo una semplice citatione, benché il fatto sii grave, crede, che la giustizia sii scarsa di prove, e che per questo procedi, così mitemente*»<sup>177</sup>.

La citazione *ad informandum* viene innovata nel 1676 quando un decreto stabilisce che «*a quelli rei, che saranno citati ad informar la giustizia, siano nel mandato espresse le cause, e colpe per le quali sono obbligati a render conto con termine di giorni otto a comparire; onde possano risolvere sopra le loro comparse, e non venendogli dato questo tempo, l'atto s'intenda nullo, e di niun valore*»<sup>178</sup>.

Con tale decreto vengono quindi prescritti due importanti requisiti: anche nel mandato ad informare la giustizia, così come nel proclama, devono essere espresse le colpe degli imputati; in secondo luogo, deve essere assegnato ai rei un termine di otto giorni per presentarsi al Reggimento e potersi così difendere dalle accuse rivolte nei loro confronti.

---

<sup>175</sup> "A tali pregiudizi studiavano li rei di provvedere al loro riparo. Quanto alla soppressione delle colpe, avevano trovata la strada di ricorrere al Reggim.o con due ricerche. Prima, che dichiarasse se con la citazione ad informare intendesse chiamarli in figura di rei, o pure di testimonij Seconda, che in quanto gli volesse in figura de rei, gli fossero espresse le colpe per le quali gli citava. Per lo più venivano esauditi, e con nuovo mandato ad informar, gli manifestava il Reggim.o di volerli come rei, e gli dichiarava nel med.o mand.o le colpe. Altre volte veniva fatta tale dichiarazione con un proclama in vece di mandato, con che restavano li rei esposti a più rigore, ed a mag.i spese; onde imparavano nuova strada di ricorrere al Magistr.o dell'Avog.a". Ibidem, pp. 59 r. e v.

<sup>176</sup> PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 36.

<sup>177</sup> TEOBALDO, *Prattica criminale*, pag. 25.

<sup>178</sup> *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozzi*, vol. I, pag. 60v.

La nuova prassi che si va affermando dunque risulta maggiormente garantista: il mandato ad informare la giustizia smette di rappresentare uno strumento di abusi come era accaduto in passato e come era stato evidenziato da Lorenzo Priori nella sua pratica criminale.

Questo decreto deliberativo, estremamente diffuso nel Dominio della Serenissima Repubblica di Venezia<sup>179</sup>, viene emesso tanto nei casi lievi quanto nei casi gravi, diverse però sono le conseguenze in cui incorre il reo che non si presenta: mentre nel primo caso l'imputato assente viene citato «in strida»; nei casi più gravi, viene proclamato<sup>180</sup>.

In questa seconda ipotesi, quindi, l'assenza comporta conseguenze gravose per il reo che, in ogni caso, non può essere immediatamente retento. Guidozi infatti spiega che «*il citato non comparendo, debba esser proclamato, e non retento e tale è anche l'odierna consuetudine di tutti i Tribunali affermata non meno dalli criminalisti veneti*»<sup>181</sup>.

Il reo citato *ad informandam curiam* che non compare non può nemmeno essere bandito, non essendo concesso al giudice passare direttamente dalla citazione al bando.

In altri termini, fra la citazione *ad informandum* e la sentenza definitiva deve necessariamente frapporsi il proclama. Il reo citato e successivamente proclamato potrebbe chiedere al giudice di essere restituito alla prima citazione ed essere ricevuto come citato e non come proclamato: il giudice deve accogliere tale supplica in quanto «*il proclama non sia fatto seguire dalla giustizia che in odio della contumacia del reo, risolta la quale colla presentazione sia giusto che cessi il proclama, fatto si può dire ad solum terrorem*»<sup>182</sup>.

L'imputato che non compare nemmeno in seguito al proclama viene «spedito» come contumace<sup>183</sup>. All'imputato assente può essere inflitta una pena pecuniaria o una pena afflittiva: mentre nei casi lievi i rei «*vengono condannati pecuniariamente in quella quantità di*

---

<sup>179</sup> MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pag. 51.

<sup>180</sup> «*Nella prima citazione riguardo alli casi leggeri, la comminatoria è, che non comparendo il reo sia citato per stridore; onde il Giudice segna il suo decreto N. citetur ad informandum nisi que comparuerit per stridore. Nella seconda citazione rispetto alli casi gravi, la comminatoria è, che non comparendo il reo, sia citato con proclama, per il che il Giudice forma il decreto N. cites ad informandum, nisi que comparuerit citetur ad carceres cum proclamate.*» *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi*, vol. I, pag. 63-v.

<sup>181</sup> *Ibidem*, pag. 67.

<sup>182</sup> *Ibidem*, pag. 26.

<sup>183</sup> «*restando fuori dei termini viene dalla giustizia segnato il decreto che ex quo non comparuit super mandato ad informandum proclametur, senza la qual formalità essendo spedito sarebbe disordine [...] se poi il reo non comparisce nemmeno dopo il proclama, che per questo porta la necessità di nuovi termini, la giustizia viene alla spedizione del reo come assente.*» *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pp. 25-26.

denaro che sia proporzionata al delitto ed alla coscienza di chi giudica», nei casi gravi si applica il bando con l'alternativa della pena afflittiva che il giudice ritiene più congrua<sup>184</sup>.

Il reo citato che si presenta, invece, deve essere interrogato ed eventualmente rilasciato con la «pieggeria» *de veniendo sive solvendo* – decreto che consente al reo di restare libero, ma che attribuisce al giudice il potere di richiamarlo se necessario al tempo della «spedizione» del processo – o con la «pieggeria» *de redeundo* – in tal caso l'imputato viene rimesso in libertà ma è obbligato a presentarsi al cospetto della giustizia al tempo della sua «spedizione».

L'imputato, che riesca subito a dimostrare l'infondatezza delle accuse mosse nei suoi confronti, viene «licenziato sopra il costituito» ovvero immediatamente rilasciato. L'assessore trevigiano distingue la licenza assoluta, che pone fine al rapporto esistente tra la giustizia ed il reo, dalla licenza condizionata con la quale il giudice sospende il processo senza tuttavia assolvere l'imputato. In questo caso il reo viene licenziato con l'obbligo di ripresentarsi dinanzi al giudice qualora dovessero emergere nuovi indizi a suo carico<sup>185</sup>.

Accanto ai decreti deliberativi descritti sinora, i tribunali della Terraferma veneta pronunciano anche altri provvedimenti, ovvero la citazione a scusa o a difesa, il *melius inquiratur* ed il decreto di *reponatur vel non procedatur*.

La citazione a difesa, detta anche legittima, viene pronunciata soltanto «nei casi leggeri», vale a dire quando il delitto sia lieve e non comporti pena di sangue: in tal caso l'imputato può comparire al cospetto della giustizia personalmente o per mezzo del suo procuratore per difendersi dalle imputazioni a suo carico. La formula pronunciata dal giudice è la seguente: «*Compare in officio N.N. il quale negando le cose nel mandato a suo pregiudizio contenute, si esprime essere pronto a giustificarsi con le sue difese*»<sup>186</sup>.

La citazione legittima dunque presuppone un delitto lieve che, come afferma Teobaldo, può essere di commissione, di omissione oppure di trasgressione<sup>187</sup>. In questi casi il reo viene

---

<sup>184</sup> *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozzi*, vol. I, pp. 71-72.

<sup>185</sup> «La licenza condizionata si pratica quando il reo col costituito si espurga dagli indizi militanti contro di lui, o per essere remoti, o debolmente provati in modo che non abbia bisogno di difese. Come però può esservi del sospetto, che in di lui aggravio possano esser introdotti nuovi indizi dall'Attore, cos' il Giudice cauto non mette fine al negozio, ma lo sospende, licenzia il reo, ma non lo assolve, ed attacca al Decreto una condizione, che tiene legato il Reo in modo di farlo venire in giudizio sempre che lo porsi il bisogno. Tale licenza credo possa farla il Giudice solo». *Ibidem*, pag. 90.

<sup>186</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 182.

<sup>187</sup> Nel primo caso (commissione) il reo commette un'azione vietata dalla legge; nel secondo caso (omissione) omette di tenere un comportamento doveroso – ciò ad esempio avviene quando l'imputato getta qualcosa dalla



licenziato con la pieggeria *de iudicio sisti et iudicatum solvendo* che consente all'imputato di restare libero sino alla fine del processo ed impedisce al giudice di pronunciare nei suoi confronti una sentenza di bando o una condanna ad una pena afflittiva<sup>188</sup>.

Se invece dalla formazione del processo non sono emerse prove sufficienti, il giudice può stabilire che *melius inquiratur*, ovvero che venga usata una maggiore diligenza nell'accertamento dei fatti, affinché sia possibile procedere penalmente nei confronti dell'imputato<sup>189</sup>. Infine, il giudice pronuncia il decreto di *reponatur vel non procedatur* quando viene presentata una querela o una denuncia in merito ad un fatto particolarmente lieve che non presenta alcuna circostanza aggravante, perché «*per cose di nulla o di poca rilevanza non si devono obligar i Sudditi agl'incomodi, & ai Dispendij*»<sup>190</sup>.

### 7. Modi di procedere dopo la deliberazione del processo

Il reo, proclamato o citato che sia, che intende presentarsi di fronte al giudice deve farlo entro termini perentori, pena la prosecuzione del giudizio in sua assenza. Di regola deve comparire in prima persona, tuttavia la legge consente all'imputato, indagato per un delitto che non comporti una pena corporale o afflittiva, di difendersi *extra carceres* tramite un

---

finestra senza prima accertarsi che in quel momento la pubblica via sia deserta; commette infine una trasgressione colui che non rispetta le disposizioni dei pubblici proclami (il reo ad esempio lascia aperta la porta del proprio negozio nei giorni festivi). In tutti questi casi il delitto per il quale si procede è di lieve entità; per questo motivo il giudice emette un decreto particolarmente mite e vantaggioso per l'imputato. TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 27.

<sup>188</sup> Come insegna il Melchiori, questa "pieggeria" è concessa soltanto per i delitti che non meritano una "pena di corpo"; in questi casi il giudice può pronunciare esclusivamente una condanna di tipo pecuniario. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pag. 93.

<sup>189</sup> Teobaldo spiega che "Quando, ò per via di denuncia, ò di querela è formato un processo del quale, benche consti del delitto, non però consta del delinquente, non può, ne deve il Gudice in observis obligar alcuna persona, ma considerato il processo può formar il suo decreto, e dire melius inquiratur, nel qual caso il Nodaro, ò Cancelliere deve darne notizia alla parte indolente, perche porti lumi maggiori alla Giustizia per liquidar il reo". TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 28

<sup>190</sup> TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 28. L'autore del *Diffensivo criminale* distingue il decreto di *reponatur* da quello di *non procedatur*: il primo viene emesso in presenza di una querela inutile e di poco momento; il secondo invece viene pronunciato quando il giudice intende "far grazia" al reo ma ciò è possibile soltanto nei casi leggeri, sempre che sia intervenuta la rinuncia della parte lesa. *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pp. 184-185.

procuratore<sup>191</sup>. Ad esempio, come già ricordato, i citati a scusa o a difesa non devono necessariamente presentarsi di persona, ma possono comparire per mezzo di un *procurator* ed essere licenziati dal giudice con la «pieggeria» *de iudicio sisti et iudicatum solvendo*<sup>192</sup>. I citati *ad informandum*, invece, hanno otto giorni di tempo per presentarsi; in questo caso, se il reo non compare, o viene «stridato», cioè richiamato all'obbedienza, o viene proclamato.

Colui che viene proclamato dopo la citazione, deve essere tenuto distinto dal proclamato «a dirittura»<sup>193</sup> perché «il proclama del primo nasce dalla mera necessità di procedere coll'ordine retto giudiziario, ma il secondo nasce dal delitto grave, che porta l'ordine rigoroso del Proclama»<sup>194</sup>.

I rei proclamati hanno due mesi di tempo per presentarsi dinanzi al giudice: la legge promulgata in data 4 agosto 1624 stabilisce che il primo mese debba essere concesso dal Reggimento ed il secondo dall'Avogaria. Decorsi vanamente questi due mesi, il reo viene bandito senza che sia necessario il compimento di ulteriori atti processuali<sup>195</sup>.

L'indagato, se vuole evitare che nei suoi confronti venga emesso un grave atto deliberativo, come un decreto di «retenzione» o un proclama, può sempre decidere di comparire volontariamente prima che il processo sia decretato e dimostrare quindi che non ha nulla da temere perché innocente. Il Nostro assessore spiega che l'esibizione volontaria «non è che una sagace presentazione de rei per esimersi dalla retenzione o dal proclama, a cui prevedono che stia per divenire la giustizia contro di loro»<sup>196</sup>. Ad esempio, potrebbe accadere che una persona venga

---

<sup>191</sup> Nelle ultime pagine del *Diffensivo criminale* è riportata la formula che deve essere utilizzata dal reo in questo caso: “*Si sic est, quod in casu, in quo iussu Sp. V. citatus est N.N. non ingeratur pena sanguinis V. Reg. Sp. ut eidem concedat deffensiones per procuratorem, quod si alterius esset opinionis rescribat ut gravato sit locus appellationis, nihil interim innovando sed omnia in suspenso tenendo*” *Ibidem*, pag. 268.

<sup>192</sup> Nelle prime pagine del *Diffensivo criminale* si legge che “*Quelli che sono citati a scusa ovvero legittime possono se essi vogliono presentarsi avanti il Nodaro ovvero mandare un Procuratore a fare la sua scusa, nel qual caso il Giudice fa un decreto che dia una scurtà de iudicio sisti et iudicatum solvendo, e così il Reo non va sotto chiavi in alcun tempo, e sempre, o si assolve, o si condanna in pecuniaria*”. *Ibidem*, pag. 187.

<sup>193</sup> Il proclamato «a dirittura» è quell'imputato nei confronti del quale è stato emesso subito un proclama.

<sup>194</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 29 .

<sup>195</sup> “*dopo il qual proclama deve pur godere il reo i termini prescritti dalla legge 1624 cioè il termine di un mese del Reggimento ed altro mese dell'Ecc.mo Avogador se pure il reo non volesse rinunciare a questo e riceverlo dal Reggimento [...] Quando passati i due mesi di tempo il reo non si presenti, si porta il processo all'Ecc.ma Corte e si spedisce con questa osservazione che i citati legittime e ad informandum si sogliono spedire regolarmente coll'essere condannati pecuniariamente, ma i proclamati si sogliono per lo più bandire con quella qualità di tempo che esige la qualità del delitto*”. *Ibidem*, pag. 29.

<sup>196</sup> Tale esibizione tuttavia viene accordata soltanto a quelle persone che, in caso di retenzione o proclama, risulterebbero pregiudicate nel loro onore. Questo istituto infatti mira a garantire la “*preservazione del decoro e del buon concetto della persona o di buon nome o di buona condizione*”. *Ibidem*, pag. 105.

uccisa di notte e che la giustizia, non conoscendo il nome dell'aggressore, proceda per inquisizione nei confronti del reo, noto nemico della vittima. Costui, forte della propria innocenza, prima dell'adozione del decreto deliberativo, può comparire volontariamente presentando contestualmente al giudice una scrittura redatta secondo questo modello: «Presentando io N.N., che contro la mia persona venga formato processo per la morte di N.N., benché stante la mia innocenza non abbia niente di che temere, nulladimeno, ad ogni buon fine, ed effetto, e per testimonio maggiore della mia innocenza, mi esibisco a comparire, e rassegnarmi all'obbedienza della giustizia ad ogni piacimento della medesima, esibendo ancora per conferma di questa mia esibizione, idonea pieggeria a pubblico beneplacito. Grazie.»<sup>197</sup>.

Gli avvocati peraltro dovrebbero scoraggiare una tale pratica nei casi dubbi ed oscuri, perché in tali ipotesi l'esibizione volontaria potrebbe apparire pretestuosa ed essere considerata indizio di reità; al contrario, se il caso non è problematico, l'esibizione è senz'altro vantaggiosa perché consente al reo di sottrarsi alla «retenzione» o al proclama<sup>198</sup>.

In secondo luogo Guidozi osserva che gli imputati che intendono comparire dinanzi al giudice possono chiedere un salvo condotto, che rappresenta «una sicurezza che si dà al reo a beneficio del medesimo»<sup>199</sup>. I salvo condotti utilizzati nei giudizi criminali sono di quattro tipi: salvo condotto a *fancilia*; salvo condotto a *coeteris criminibus*; salvo condotto «dal puro al pensato, dal proditorio al non proditorio»; da ultimo il salvo condotto a banno.

Il salvo condotto a *fancilia* è richiesto dall'imputato che vuole presentarsi senza rischiare di essere catturato dai ministri o fermato dagli sbirri. La formula utilizzata è la seguente: «A Tizio figlio di Caio proclamato d'ordine nostro, concedemo libero e sicuro salvo condotto per giorni otto, sicché possa dentro di giorni otto portarsi liberamente alla presentazione nelle carceri, senza essere molestato da Ministri, e questo vaglia sopra l'imputazione, per la quale si presenta ed è stato proclamato, e durar debba per il tempo sopra espresso e non più»<sup>200</sup>.

---

<sup>197</sup> I giudizi criminali, *Diffensivo criminale*, pag. 242.

<sup>198</sup> «L'esibizione in questo caso non fa male, perché il caso è chiaro, e fa bene perché schiva il proclama e la retenzione non potendo la giustizia, dopo ammessa questa esibizione, né proclamare né ritenere l'esibitore». *Ibidem*, pp. 243-244.

<sup>199</sup> *Ibidem*, pag. 248.

<sup>200</sup> L'autore del *Diffensivo criminale* chiarisce che il reo deve portare con sé il documento originale che attesta il rilascio del salvo condotto. *Ibidem*, pag. 249.

Il salvo condotto *a coeteris criminibus* invece viene richiesto dal reo che intende presentarsi per un determinato delitto e vuole assicurarsi che la giustizia non possa procedere nei suoi confronti per reati diversi rispetto a quello per cui ha deciso di comparire.

In realtà, gli imputati sono tenuti a rispondere soltanto del delitto per il quale si presentano a prescindere da una specifica richiesta in tal senso; tuttavia, talvolta, preferiscono domandare questo salvo condotto come garanzia ulteriore, proprio perché vogliono evitare di essere processati per altri reati<sup>201</sup>.

In ogni caso questo salvo condotto assicura il reo soltanto da eventuali nuove imputazioni relative a fatti commessi prima della redazione e della pubblicazione del proclama, mentre non tutela l'imputato dai delitti compiuti in un momento successivo.

La formula utilizzata in questi casi è la seguente: «A Tizio che si presenta sopra il proclama pubblicato contro il medesimo per ordine nostro concedemo libero e sicuro salvo condotto da ogni e qualunque altro fatto eccetto che quello per il quale si presenta, sicché non abbi esso a render conto se non di questo, ne possi contro il medesimo esser proceduto se non spirati tre giorni dopo la relaxazione dalle carceri, ed in tutto e per tutto, come nella legge in materia de' presentati»<sup>202</sup>.

Il terzo tipo di salvo condotto è denominato «dal puro al pensato, dal proditorio al non proditorio» e consente al reo di discolarsi e difendersi dalle circostanze aggravanti che gli vengono addebitate. Nella redazione del proclama, infatti, il giudice deve indicare tutti gli attributi e le qualità che caratterizzano il fatto per cui si procede: ad esempio un omicidio può essere puro, ma può essere anche deliberato, pensato, commesso con «appostazione» ed insidie oppure con «prodizione». In questi casi il reo, se intende difendersi esclusivamente dalla circostanza aggravante, può chiedere il rilascio del salvo condotto «dal puro al pensato,

---

<sup>201</sup> «Quelli che volontariamente si presentano in virtù della legge, non sono tenuti a render conto di altro delitto, se non di quello, che hanno commesso, e sopra il quale si sono presentati, nulladimeno alle volte dimandano salvo condotto a coeteris imputationibus, e questo lo fanno ex abundantanti». *Ibidem*, pag. 250.

<sup>202</sup> *Ibidem*, pp. 250-251. Nelle ultime pagine del *Diffensivo criminale* è riportato un esempio di suffragio per il proclamato che, volendosi presentare, domanda salvo condotto per gli altri delitti commessi: «Cum iussu Sp. V. ad carceres proclamatus fuerit N.N. pro imputazione, de qua in proclamate V. R. Sp. ut vigore legum in materia presentatoru disponentium, eidem concedat salvum conductum, tam de eundo, quam de redeundo recto tramite ad se presentandum, a quocumque alio crimine et imputatione, nulla excepta, et hoc per tres dies post relaxationem si eum contigerit relaxari, et ita exequatur, et exequi faciat.» *Ibidem*, pp-263-264.

dal proditorio al non proditorio»<sup>203</sup>. Ottenuto questo salvo condotto, il reo, che riesca nel suo intento, deve essere rilasciato; qualora invece non riesca a purgare gli indizi a suo carico, deve essere condannato per l'omicidio aggravato.

È evidente dunque che, presentandosi, l'imputato corre enormi rischi, tanto che il Nostro assessore consiglia al reo di non cimentarsi in questo tipo di presentazione «*se non in caso che le prove della purità distruttive delle circostanze aggravanti fossero chiare ed indubitte, che per altro la presentazione in questi casi è sempre pericolosa*»<sup>204</sup>.

Il salvo condotto a bagno è il quarto ed ultimo tipo di salvo condotto descritto nel *Diffensivo criminale*: esso viene concesso ai banditi affinché possano presentarsi per cause diverse rispetto a quelle per cui sono stati banditi.

Guidozzi spiega che questo salvo condotto non può essere rilasciato dai Rettori, ma viene concesso esclusivamente dal Consiglio dei Dieci: «*Bandito che per altro fatto fosse di nuovo obbligato alla giustizia, se fa ricercare di volersi presentare col mezzo di supplica devesi dare a lui il salvo condotto, ma però è necessario riceverlo dall'Ecc.mo Consiglio di X, senza la cui permissione i Rettori si arrohrebbero un'autorità incompetente*»<sup>205</sup>.

Quando l'imputato, retento, proclamato o citato che sia, è nelle forze della giustizia, la prima attività che deve essere compiuta dal giudice consiste nel costituito del reo<sup>206</sup>. L'interrogatorio

---

<sup>203</sup> La formula di questo salvo condotto è la seguente: «*A Tizio che si esibisce a presentarsi nel caso della morte di Sempronio per la quale è stato proclamato, concedemo libero e sicuro salvo condotto, sicché possa con tal fiducia portarsi sopra la qualità espressa nel proclama di pensiero o prodizione, e non sia tenuto a difendersi, ne scolparsi d'altro che dalla medesima circostanza, ne possa essere molestato per detto omicidio, se non passati giorni tre dalla di lui relaxazione si contigerit relaxavit*». *Ibidem*, pp. 252-253.

<sup>204</sup> *Ibidem*, pag. 253.

<sup>205</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 98. Si veda anche l'opera di Antonio Barbaro, il quale afferma che «*Vengono cominate gravi pene tanto ai Rettori, che li concedono, quanto ai Ministri, che scrivono salvacondotti ai Banditi: sendo ella facoltà pecudiale degli Eccellentissimi Consigli*». BARBARO, *Pratica criminale*, pag. 88.

<sup>206</sup> Il costituito del reo – scrive Giovanni Chiodi – è il «*cardine del processo offensivo*» nonché «*una delle fasi del processo criminale più aperte alle variazioni della prassi*». CHIODI, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano*, pag. 123. Il costituito del reo è una fase fondamentale anche nella prassi giuridica lombarda come testimoniano gli studi di Loredana Garlati sul *Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano* dove si legge che «*Il Costituito altro non è che interrogazioni fatte al reo circa il delitto del quale viene incolpato, per poi convincerlo e castigarlo. Li costituiti si possono dividere in due sorti d'esami, cioè costituito de plano e stretto. Costituito de plano altro non è che una prova fatta dall'interrogazione per vedere se il reo vuol confessare il delitto o la serie di quello [...] Il costituito stretto è rinfiacciare con redarguizione il reo d'ogni particolare che dal processo risulta, ed ha lui negata, e con li argomenti che nascono dalli indizii ed altro procurar da quello la verità e si procura con tali argomenti di convincerlo*». GARLATI, *Inseguendo la verità*, pag. 142. A proposito dell'interrogatorio dell'imputato si veda anche LOREDANA GARLATI, *Silenzio colpevole, silenzio innocente. L'interrogatorio dell'imputato da mezzo di prova a strumento di difesa nell'esperienza giuridica italiana*, in Riti,

rappresenta un momento centrale nel sistema processuale di diritto comune: il magistrato deve adoperare ogni sforzo per acquisire in giudizio la confessione dell'imputato che, considerata la scarsa utilizzabilità del notorio e la difficoltà di reperire due testimonianze perfettamente concordi, rappresenta la *regina probationum*<sup>207</sup>.

L'autore dell'*Offensivo* e del *Diffensivo criminale* non si sofferma a lungo su questo importante istituto processuale ma si limita a brevi, ancorché significativi, cenni.

In particolare, nel *Diffensivo criminale* l'assessore spiega che i rei retenti si costituiscono due volte: il primo costituito si chiama *de plano* e consiste nel rivolgere all'imputato domande generali (chi è, dove e da chi è stato retento, se conosca la causa della sua «retenzione»); nel secondo interrogatorio invece – denominato costituito opposizionale – vengono rivolte all'imputato domande specifiche relative al delitto commesso e gli vengono opposte la colpa, la causa del reato, le prove esistenti a suo carico ed ogni altro elemento che risulta dal processo<sup>208</sup>. A proposito dell'interrogatorio con le opposizioni, Povolo ha messo in evidenza la trasformazione subita da questo istituto nel Settecento: a suo parere, intorno alla metà del

---

tecniche, interessi. *Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del convegno (Foggia 5-6 maggio 2006)*, a cura di Marco Nicola Miletta, Milano: Giuffrè, 2006, pp. 265-360.

<sup>207</sup> Paolo Marchetti spiega che la confessione, per essere considerata piena dimostrazione della colpevolezza del reo, deve possedere determinati requisiti sostanziali e formali di validità. Fondamentale è il requisito della verosimiglianza che “*rappresenta un elemento attraverso il quale poter sindacare il contenuto sostanziale della confessione del reo*”. Inoltre essa deve essere spontanea: perché la confessione possa ritenersi pienamente convincente, infatti, è necessario che provenga dal reo al di fuori di qualsiasi costringimento morale e materiale. L'autore infine esamina gli atteggiamenti dell'imputato che, in qualche modo, sembrano rinviare ad una sorta di confessione implicita: la contumacia, la fuga e l'evasione, il rifiuto di rispondere e di giurare, il tentativo di transigere con la vittima del reato e gli *indicia veritatis*, vale a dire la *vacillatio*, la *titubatio*, il *tremor*, il *timor*, il *pallor* ed il *rubor*. MARCHETTI, *Testis contra se*, pp. 38-128.

<sup>208</sup> La distinzione tra questi due interrogatori non si rinviene nelle opere criminali dei pratici cinquecenteschi. Lorenzo Priori ad esempio descrive soltanto il costituito *de plano*. PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 76-81. La diversificazione tra costituito *de plano* e costituito opposizionale affiora invece nelle pratiche sei settecentesche. Nel Ristretto di Marc'Antonio Tirabosco ad esempio sono descritte tre tipologie di interrogatorio: il costituito *de plano*, il costituito stretto e quello col tormento. Il costituito *de plano* “*altro non è che una prova, che si fa dal Giudice interrogante per veder se il reo vuol confessare da per se il delitto*”; nel costituito stretto invece all'imputato viene opposto ogni particolare che risulta dal processo; mentre il terzo tipo di interrogatorio viene posto in essere quando il reo è sottoposto ai tormenti. TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pp. 75-90. La distinzione tra costituito *de plano* e *de rigore* si rinviene altresì nell'opera *Ordine da osservarsi nel Progredimento de' Processi criminali dopo la loro deliberazione* inserita nel manoscritto *I giudizi criminali*: ivi si legge che i rei retenti devono essere immediatamente costituiti *de plano* e, successivamente, con le opposizioni. Anche Francesco Teobaldo ed Antonio Barbaro distinguono il costituito *de plano* dal costituito opposizionale. TEOBALDO, *Prattica criminale*, pp. 28-30 e BARBARO, *Prattica criminale*, pp. 120-125.

XVIII secolo, il costituito opposizionale tende a trasformarsi in una vera e propria arringa condotta dall'organo inquirente<sup>209</sup>.

Per gli imputati che si presentano volontariamente al cospetto della giustizia, l'interrogatorio è unico: anche in questo caso, dopo i primi quesiti di carattere generale, sono rivolte al reo opposizioni specifiche e puntuali<sup>210</sup>: all'imputato si chiede perché ha deciso di presentarsi dinanzi al giudice e se conosce il capo d'imputazione formulato dall'autorità giudiziaria nei suoi confronti; vengono poi formulate domande precise in merito al delitto commesso; dopo di che *«la giustizia si restringe ad opporli tutto ciò, che gli è di prova, e di indicio in processo contro il costituito, ed in fine del costituito se gli protesta il dovuto, e ben meritato castigo, da essergli dato a suo luogo e tempo come esige la qualità del delitto»*<sup>211</sup>.

Terminato l'interrogatorio, il giudice decreta che esso sia notificato alla parte avversaria, qualora la stessa ne abbia fatto istanza durante il suo costituito, affinché possa opporsi alle dichiarazioni rese dal reo. Questa pratica tuttavia è esclusa nei processi con rito e segretezza, nei quali non è consentito all'attore proporre alcuna opposizione, né al costituito né alle difese, potendo egli soltanto introdurre carte pubbliche.

Nei processi «aperti» invece l'attore ha tre giorni di tempo per proporre opposizione, spirati i quali il giudice intima al reo di presentare le sue difese. Tre giorni di tempo però potrebbero non essere sufficienti; in tal caso parte attrice può chiedere una proroga del termine per poter articolare e produrre con maggiore efficacia le sue opposizioni.

---

<sup>209</sup> Lo studioso afferma che *“Interrogatorio aggressivo e dichiaratamente volto a ricercare la verità, il costituito opposizionale rappresentava emblematicamente lo spazio assunto dall'inchiesta nella dimensione della giustizia punitiva. Con esso e attraverso di esso il libero convincimento del giudice si esprimeva al massimo livello, travolgendo la classica concezione isonomica del processo penale”*. POVOLO, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico*, pp. 85-97.

<sup>210</sup> Un'importante testimonianza ci è fornita da Francesco Teobaldo, il quale spiega che *“Il contrario si pratica in quelli che volontariamente vengono alla presentatione, o per via di Proclama, o di Mandato, o con quel più, che nel Processo risulta; in primo luogo s'interroga il Reo non già del Nome, Cognome, o Patria, che di già si conosce, ma s'interroga della causa della sua volontaria Presentatione. In secondo luogo s'interroga sopra il fatto con tutte le circostanze, che possono far inciampare il reo, perché confessi di propria bocca la di lui delinquenza, interrogatolo del luogo, tempo, e della causa, come s'è detto di sopra nel Costituto del Reo retento. Fatte queste generali interrogazioni, si passa all'opposizioni sopra de' quali contiene tutto il Proclama, o Mandato, che se gli oppone come è stato formato, in tal modo, dicendogli voi con avvantaggio introducete il fatto, che però essendo stato in altra forma, e con maggior chiarezza rappresentato alla Giustizia, questa vi dice, che siete stato proclamato per quello, che, ecc. e qui si recita tutto il Proclama, e Mandato, e lo scrive.”* TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 31.

<sup>211</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 77.

Qualora invece essa non intenda opporsi, può, a scelta, lasciar decorrere il termine prescritto oppure presentare una comparsa in cui dichiara che non intende proporre alcuna opposizione al costituito e che si riserva di opporsi alle difese<sup>212</sup>.

Concluso l'interrogatorio, il reo può essere condotto in prigione o rilasciato con «pieggeria».

Le «pieggerie», analiticamente studiate da Bartolomeo Melchiori, che ad esse dedica un intero trattato, consentono al giudice di licenziare l'imputato che presenta un'idonea fideiussione<sup>213</sup>. Due sono le «pieggerie» esaminate nell'*Offensivo criminale*, vale a dire il decreto di *iudicio sisti et iudicatum solvendo* e la «pieggeria» *de veniendo sive solvendo*.

Il decreto *de iudicio sisti* viene utilizzato nei casi lievi a favore dei citati a scusa o a difesa che, grazie a questa «pieggeria», possono restare liberi fuori di prigione; inoltre essi non possono essere banditi e, qualora venisse riconosciuta la loro colpevolezza, possono essere condannati esclusivamente in via pecuniaria. La «pieggeria» *de veniendo sive solvendo*, invece, si pratica nei casi in cui l'imputato è obbligato con proclama oppure citato *ad informandum* e consente al reo di rimanere libero con riserva però al giudice di richiamarlo o di non richiamarlo quando deve essere pronunciata la sentenza conclusiva del giudizio. In tal caso, se al termine del processo il giudice ritiene opportuno condannare l'imputato pecuniariamente, non lo riconvoca e lo obbliga direttamente a pagare la condanna pecuniaria e le spese del processo;

---

<sup>212</sup> «Avuta dalla parte avversaria la notizia suole talvolta domandar copia del costituito, per conoscere se abbia da opporre o no alle cose introdotte dal reo. Volendo opporre deve farlo nel termine di giorni tre dalla notizia oppure farsi prorogare il termine per poter con abilità di tempo stabilire le opposizioni e produrle. Non volendo poi opporre può lasciar correre il termine prescritto senza fare opposizione, che da questo argomento alla giustizia, che non vi sia nell'attore intenzione di opporre. Può anche l'attore stesso far comparsa, e dichiarare che niente vuole opporre al costituito, riservandosi di opporre alle difese». *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 35.

<sup>213</sup> Melchiori individua cinque specie di pieggerie: la prima si chiama *de redeundo*, la seconda *de veniendo sive solvendo*, la terza *de iudicio sisti*, la quarta *de tuto carcere* e la quinta cauzione giuratoria. La pieggeria *de redeundo* consente al reo di restare libero nel tempo in cui presenta le proprie difese, ma lo obbliga a ritornare sotto chiave al tempo della pronuncia della sentenza; con il decreto *de veniendo sive solvendo* il reo viene rimesso in libertà con riserva di richiamarlo o di non richiamarlo ad arbitrio della giustizia; con il terzo tipo di pieggeria - *de iudicio sisti* - il reo viene rilasciato e non può più essere obbligato a presentarsi e nemmeno essere bandito o condannato in via afflittiva; con la pieggeria *de tuto carcere*, invece, l'imputato infermo viene trasferito in ospedale o è autorizzato a restare nella sua abitazione; infine la cauzione giuratoria è un tipo particolare di fideiussione che viene concessa al reo che versa in una condizione di povertà e che pertanto non può permettersi alcun peggior. *Ibidem*, pp. 88-95.



se invece ritiene che il reo meriti una pena corporale, lo costringe a presentarsi affinché sia possibile eseguire la pena<sup>214</sup>.

A proposito delle «pieggerie», i pratici veneti ricordano che, nei casi delegati dal Senato o dal Consiglio dei Dieci, il reo non può essere rilasciato su cauzione e deve restare nelle camere dei presentati sino al tempo della sua «spedizione»<sup>215</sup>.

Talvolta - come spiega il Nostro assessore - agli imputati viene assegnata come luogo di presentazione la loro abitazione, ma ciò avviene soltanto nei casi in cui vi è un legittimo ed insuperabile motivo e sempre che il delitto non sia grave, essendo in questo caso sconsigliabile tale pratica.

Gli imputati che non vengono rilasciati su cauzione sono costretti a rimanere sotto chiave sino al termine del processo difensivo, quando viene pronunciata la sentenza finale.

### **8. L'assenza del reo: il fenomeno del banditismo**

Emesso l'atto deliberativo, il reo, che non si presenta, viene, di regola, bandito<sup>216</sup>.

---

<sup>214</sup> “Quando il Giudice è nell'atto di segnare il decreto di pieggeria dopo il costituito del reo è solito usare la preavvertenza e il riflesso se quel caso possa meritare la pena corporale o no. Se considera che possa meritarsela deve segnare il decreto de veniendo per poter aver il reo nelle forze per inferirgliela nella sua spedizione, se considera poi che possa esser condannato pecuniariamente basta la pieggeria de veniendo, sive solvendo, e senza farlo capitar alla priggione può spedirlo pecuniariamente all'impegno già assunto dal pieggio di pagare, e la condanna che venisse fatta al Fisco, e le spese del processo dovute a Ministri”. *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 31.

<sup>215</sup> “Quanto si è detto sin ora si riferisce al reo che presentato o costituito sia stato licenziato con pieggeria, il che solamente si suol praticare ne' casi ne' quali si procede con l'autorità ordinaria del Regg.to. In quei delegati dall'Ecc.mo Consiglio de X si con rito che S.S. come pure negli altri dell'Ecc.mo Senato, essendo proibito rilasciare alcuno con pieggeria, devono perciò, seguita la loro presentazione, stare nelle camere de presentati sino al tempo della spedizione ed allora ridursi sotto chiavi avvertendo il Giudice di mai divenire all'espedizione senz'averne in processo la fede”. *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pp. 33-34. Anche Bartolomeo Melchiori ricorda che “non rilasciamo mai sotto pieggeria quello, a cui formossi processo con delegata autorità di Senato, né esaminiamo altro, se il merito del delitto esiga, o non esiga pena affittiva. [...] In secondo luogo, non rilasciamo mai con pieggeria quelli, che vengono inquisiti in processi delegati dal Consiglio Eccelso col suo rito, o pure servatis servandis: e ciò in ordine similmente alle Leggi nostre”. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pag. 87.

<sup>216</sup> Sul bando: CARLO GHISALBERTI, *La condanna al bando nel diritto comune*, in *Archivio giuridico*, CLVIII, fascicoli 1-2, 1960, pp. 3-75; DESIDERIO CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano: Giuffrè, 1978; MASSETTO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, pp. 442-448; GARLATI, *Inseguendo la verità*, pp. 217-229 e ALDO ANDREA CASSI, *Il “segno di Caino” e “i figliuoli di Bruto”. I banditi nella (dalla) civitas dell'Italia comunale e signorile tra prassi statutaria e scientia juris*, in *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di Aldo Andrea Cassi, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2013, pp. 79-104. Sul banditismo nella Repubblica veneta: FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. I, pp. 234-242; POMPEO MOLMENTI, *I*

Così Guidozi definisce la sentenza di bando: «*Il bando è quella sentenza alla quale passa la Giustizia verso li Rei absentì, e contumaci, che chiamati con proclama non hanno avuto coraggio di scolparsi, e si fa con pubblica espulsione del Reo dalla Città, e dallo Stato del Principe sotto di cui è stato commesso il delitto con privazione della gratia del suo Signore, e comodo della Patria*»<sup>217</sup>.

In realtà, l'assenza del reo non implica necessariamente l'adozione di una sentenza di bando: nei casi lievi, infatti, l'imputato che non compare non può essere bandito, ma viene condannato soltanto in via pecuniaria<sup>218</sup>. In tutti gli altri casi, invece, l'imputato assente viene bandito<sup>219</sup>. Lo strumento del bando, previsto e disciplinato in tutte le pratiche criminali venete, è oggetto di un attento esame da parte del Nostro assessore<sup>220</sup>.

Guidozi spiega che il reo, quando viene bandito con l'autorità ordinaria del Reggimento, è costretto ad allontanarsi dalla città in cui risiede per quindici miglia oltre il confine e dai quattro luoghi di Oriago, Bottenigo, Fusina e Gambarare; quando invece i Rettori procedono con l'autorità loro delegata dai superiori Consigli veneziani, il bando si estende anche alla città di Venezia e al Dogado<sup>221</sup>.

---

*banditi della Repubblica veneta*, Firenze, 1898; ENRICO BASAGLIA, *Il controllo della criminalità nella Repubblica di Venezia. Il secolo XVI: un momento di passaggio*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Atti del convegno Trieste 23-24 ottobre 1980*, a cura di Tagliaferri Amelio, Milano: Giuffrè, 1981, pp. 65-78; ENRICO BASAGLIA, *Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di Gaetano Cozzi, Roma: Jouvence, 1981, pp. 193-220; ENRICO BASAGLIA, *Il banditismo nei rapporti di Venezia con gli Stati confinanti*, in *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di Gherardo Ortalli, Roma: Jouvence, 1986, pp. 423-440; CLAUDIO POVOLO, *Nella spirale della violenza. Cronologia intensità e diffusione del banditismo nella Terraferma veneta (1550-1610)*, in *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di Gherardo Ortalli, Roma: Jouvence, 1986, pp. 21-52.

<sup>217</sup> *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi*, vol. I, pag. 29.

<sup>218</sup> Significativa in questo senso la testimonianza di Gaspare Morari, il quale spiega che “*non tutti gli absentì sempre si bandiscono, ma ne' casi leggieri in cui ha luogo la pena pecuniaria si possono condannare pecuniariamente; ma però con mano più pesante per la loro inubbidienza, tanto più quanto che risentono aggravio minori delli presentati, atteso che non dispendiano in Avvocati, in presentazione, ne meno in copie de processi*”. MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pag. 84.

<sup>219</sup> Diversa sembra essere la prassi lombarda: Loredana Garlati infatti spiega che l'autore del *Ristretto* milanese lascia intendere che al bando si ricorresse soltanto nei confronti dei colpevoli dei delitti puniti con la pena capitale. GARLATI, *Inseguendo la verità*, pag. 219.

<sup>220</sup> Nell'*Offensivo criminale* Guidozi illustra le diverse tipologie di bando e descrive il meccanismo della pena alternativa ed il sistema delle taglie e delle voci di liberar bandito; nel *Diffensivo criminale* invece l'autore propone un'attenta disamina della confisca dei beni e dello strumento della reuldizione.

<sup>221</sup> “*Quando un Reggimento procede con la sua autorità non può bandire se non dalla città in cui risiede per quindici miglia oltre il confine e dalli quattro luoghi giusta le parti, che sono Oriago, Bottonigo, Fusina e Gambarare. Quando bandisce*

Melchiori tuttavia spiega che questa regola patisce alcune eccezioni, in particolare a Vicenza dove il Consolato, per speciale concessione del Senato, confermata poi dal Consiglio dei Dieci, nei delitti di ratto, falsità, ruberia ed incendio, può bandire «*dalla città, territorio, quindici miglia oltre i confini ed anche più ad arbitrio de' Consoli secondo il demerito dei colpevoli*»<sup>222</sup>.

In secondo luogo Guidozi osserva che, se il delitto è lieve, il reo viene bandito per un determinato periodo di tempo; se invece il fatto è grave ed il giudice procede con l'autorità delegata, l'imputato viene bandito definitivamente ed in perpetuo<sup>223</sup>.

Nell'*Offensivo criminale* sono riportate le formule che devono essere utilizzate dal giudice in questi casi. Ad esempio, quando il bando viene emesso dal Reggimento con l'autorità ordinaria, la formula consigliata è la seguente: «*Che il contrascritto sia e s'intenda bandito da questa città, territorio, e quindici miglia oltre i confini e quattro luoghi giusta le parti per anni 19 nel qual tempo se rotti i confini capiterà nelle forze sia mandato a servire sopra una galera de condannati per uomo da remo con ferri ai piedi per anni tre, e in caso di inabilità star debba in prigione serrata per anni sette, dalla quale fuggendo incorra nel bando suddetto che allora gli abbia a cominciare, e ciò quante volte contraffarà con taglia*»<sup>224</sup>.

---

definitivamente può estendersi a bandire anco dalla città di Venezia e Dogado." I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 33. I quattro luoghi indicati dal Guidozi e dagli altri pratici veneti hanno tutti uno sbocco in laguna, come spiega chiaramente Fabio Mutinelli nel suo *Lessico veneto*: Bottenigo è una "maremma vastissima tra Lissafusina e Marghera", Gambarare è una "borgata alla destra di un ramo del Brenta che a Lizzafusina sboccava nella laguna", Lizzafusina è un "paesello al margine della laguna, ove un dei rami del Brenta avea foce" e Oriago è un "villaggio dirimpetto a Gambarare, presso il quale, da quanto sembra, terminava un tempo il territorio del Dogado". FABIO MUTINELLI, *Lessico veneto che contiene l'antica fraseologia volgare e forense, l'indicazione di alcune leggi e statuti, quella delle varie specie di navigli e monete, delle spiagge, dei porti e dei paesi già esistenti nel Dogado [...]*, Venezia: Giambattista Andreola Editore, 1851, pp. 68, 177, 226 e 283.

<sup>222</sup> Vanamente Melchiori cerca di opporsi a questo privilegio: a suo avviso infatti una magistratura locale non può bandire con la medesima autorità che solo alcuni tribunali della Dominante possiedono. Sul punto: PAOLO SPILLER, *La caparbieta di un giudice, Bartolomeo Melchiorri, e il tribunale di Vicenza in un conflitto giurisdizionale della prima metà del Settecento*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. 2, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommacampagna (VR), Cierre, 2004, pp. 709-723.

<sup>223</sup> "La seconda definizione viene ad essere circa il fatto del quale può trattarsi, se sia lieve o grave. In caso lieve devesi bandire il reo a tempo, ed in caso grave definitivamente ed in perpetuo, o in un modo o nell'altro de' sopradetti, come vi possa essere una o l'altra delle autorità sopraccennate." *Ibidem*, pag. 33.

<sup>224</sup> *Ibidem*, pag. 79.

Nel caso di bando definitivo e perpetuo, invece, il giudice si esprime in questi termini: «Che il contrascritto N.N. sia e s'intenda bandito da questa e tutte le altre città terre e luoghi del Serenissimo Dominio, navigli armati e disarmati, e dall'Inclita città di Venezia e Dogado definitivamente e in perpetuo e se in alcun tempo rotti i confini capiterà nelle forze stare debba in prigione serrata sua vita durante, dalla quale fuggendo incorra nel bando suddetto e ciò quante volte contraffarà con taglia a cattori o interfettori di 3.600 dei suoi beni se ne saranno, se non per metà, per omicidio puro come in processo ex arbitrio e nelle spese»<sup>225</sup>.

Nelle opere criminali venete sei - settecentesche viene menzionato anche un ulteriore tipo di bando, noto come bando *ad inquirendum*<sup>226</sup>.

Il bando *ad inquirendum* viene pronunciato nei confronti dell'imputato quando nel corso del processo non sono emersi indizi sufficienti a suo carico<sup>227</sup>.

---

<sup>225</sup> *Ibidem*, pag. 79.

<sup>226</sup> Il bando *ad inquirendum* è un istituto processual-penalistico analiticamente studiato da tutti i pratici veneti. Lorenzo Priori ne parla nel capitolo "Dell'assentia de' rei" ed afferma che, se nel termine di due anni il bandito viene catturato, il processo prosegue il suo corso; se invece l'imputato resta assente incorre nel bando definitivo. PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 57. Anche Marc'Antonio Tirabosco specifica che "Il bando *ad inquirendum* è quando si bandisce alcuno contro il quale non vi siano indicij sufficienti, ma si bandisce per la sola contumacia, & se li mette la clausula (se in alcun tempo pervenire nelle forze della giustizia si possa contro di quello inquerir con tormenti per haver la verità)." TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 73. Nella *Pratica de Reggimenti in Terraferma* di Gaspare Morari si legge che questo tipo di bando viene utilizzato in mancanza di prove nei casi gravi che comportano una pena afflittiva e non meramente pecuniaria ed inoltre si precisa che le sentenze *ad inquirendum* sono inappellabili (l'imputato bandito può comunque presentare richiesta di grazia). MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pp. 86-88. Anche Antonio Barbaro menziona questo istituto ed afferma che "Il bando *ad inquirendum* non è altro, che bandire un contumace dal proprio Territorio del Giudice, che lo bandisce, e quindici miglia oltre i confini, e se sarà preso in contraffazione, e condotto nelle forze nel termine di due anni dopo finito il Reggimento di quel Rettore, che lo avrà bandito, contro di lui sia proceduto; ma se per la propria pertinace contumacia incorrerà nella definitiva, si bandisce da Venezia, e da quattro Luoghi, nel qual caso essendo preso dentro i confini, si fa morire di quella morte, che ricerca la qualità del delitto." BARBARO, *Prattica criminale*, pag. 104. Devono infine essere ricordate le parole di Bartolomeo Melchiori, il quale precisa che ai suoi tempi questo tipo di bando si pratica poche volte, anche se, ammette, non è stato totalmente dimenticato. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pag. 26.

<sup>227</sup> Nel primo volume della *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozzi* è riportato un quesito formulato dal Sig. Andrea Piacentini il quale chiede al Nostro assessore un parere in merito all'utilizzo di questo tipo di bando in un caso di omicidio proditorio. In risposta a tale quesito Guidozzi afferma che "Nelli casi sottoposti al decreto 30 ottobre 1682 non sono mai stato solito praticare il Bando *ad inquirendum*, avuto l'avvertimento d'astenermene da una lettera, che nei primordi del mio imperfetto esercizio vidi in mano d'un Comprofessore ora defonto, Vendramin Bianchi, il quale scriveva, che capitato sotto gl'occhi dell'eccelso Tribunale un Bando simile, l'aveva disapprovato, professando che la formalità dello stesso restasse esclusa dal precitato Decreto". *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozzi*, vol. I, pag. 25-verso.

In questi casi, se nei due anni seguenti il reo si presenta o viene catturato all'interno dei confini, il giudizio prosegue il suo corso ed il bandito non può essere torturato.

Sul punto il Nostro assessore si discosta dagli insegnamenti del Priori e del Tirabosco, secondo i quali il bandito *ad inquirendum* deve essere interrogato coi tormenti: precisamente Lorenzo Priori ritiene che il bando sia un indizio sufficiente *ad torturam* e Marc'Antonio Tirabosco specifica che contro il bandito il giudice può «*inquerir con tormenti per haver la verità*»<sup>228</sup>. Secondo l'autore dell'*Offensivo criminale*, invece, il bandito *ad inquirendum* non può essere torturato, ma deve essere interrogato con le opposizioni<sup>229</sup>.

Quando invece l'assenza dell'imputato perdura, il bando diviene definitivo: la persistente contumacia assume quindi il valore di indizio e finisce per aggravare ulteriormente la posizione del reo che viene punito per non essersi presentato dinanzi al giudice nel termine assegnatogli dalla legge.

Secondo il Nostro assessore, la formula da utilizzare in questi casi è la seguente: «*Che il contrascritto N. sia e s'intenda bandito da questa e da tutte le altre città, terre, e luoghi del Serenissimo Dominio, terrestri e marittimi, navigli armati e disarmati, etiam dall'Inclita città di Venezia e Dogado in perpetuo ad inquirendum, e se per il passar del tempo dalle leggi prescritto incorso nella definitiva, rompendo il confine capiterà nelle forze, sia condotto al luogo solito di giustizia*»<sup>230</sup>.

Spesso il bando *ad inquirendum* viene irrogato dal giudice allo scopo di allontanare il reo dalla comunità per un certo periodo ed agevolare così la pacificazione tra le parti: in alcune sentenze infatti vi è una clausola che trasforma il bando *ad inquirendum* in bando definitivo nel caso in cui non sia intervenuto un atto di pace tra il presunto colpevole e l'offeso<sup>231</sup>.

---

<sup>228</sup> PRIORI, *Prattica criminale*, pag 57 e TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 73.

<sup>229</sup> «il bandito *ad inquirendum* non deve aver la condizione, che capitando nelle forze sia torturato, come si praticava una volta». *I giudizi criminali*, *Prattica criminale*, pag. 100.

<sup>230</sup> *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozzi*, pag. 42.

<sup>231</sup> Sul punto: MICHELANGELO MARCARELLI, *La difesa penale nei tribunali signorili friulani (secoli XVII-XVIII)*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povo, Bologna: Il Mulino, 2007, pag. 335. I riti di pacificazione sono molto diffusi nella prima età moderna: nel Cinquecento la stipula di una pace privata può porre fine ad un processo in corso o comunque ridurre la pena da applicare al colpevole. Nel Seicento cambiano i meccanismi di risoluzione delle controversie e l'istituto della pace è destinato progressivamente a venir meno. In realtà, in alcune zone del Dominio, le paci private non scompaiono del tutto come risulta dal *Formulario per l'uso dei notai di villa* scritto nel 1781 dove l'atto di pace è espressamente indicato come un mezzo per comporre le liti al di fuori della giustizia ufficiale. Su questo tema di vedano gli studi di MICHELANGELO MARCARELLI, *Pratiche di giustizia in età moderna: riti di pacificazione e*

Come si desume dalle formule sopra citate, in ogni sentenza di bando deve sempre essere indicata la pena alternativa, che può essere di morte, di galera o di prigione, a seconda della qualità e della natura del delitto: pertanto, quando il bandito viene catturato all'interno dei confini, deve sottostare alla pena corrispondente al bando indicata in sentenza<sup>232</sup>.

Nei casi gravi, i rei assenti non vengono semplicemente banditi, ma sono anche destinatari di un provvedimento di «confiscazione dei beni». L'assessore avverte che non è possibile disporre la confisca dei beni quando il giudice procede con l'autorità ordinaria del Reggimento, perché la «confiscazione» è una pena suprema che può essere disposta soltanto nei casi previsti dalla legge o per delegazione.

Innanzitutto quindi la confisca può essere prevista dalla legge e ciò avviene in varie ipotesi, ad esempio nella materia delle armi da fuoco oppure nei casi di omicidio, come dispone da ultimo la parte promulgata il 30 ottobre 1682; in secondo luogo può essere disposta nei processi delegati, ma in questi casi – avverte il Nostro assessore – bisogna leggere con attenzione la ducale di delegazione, perché il giudice non può confiscare i beni se tale facoltà non gli è stata espressamente impartita<sup>233</sup>.

---

*mediazione nella Terraferma veneta*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. 2, *Retoriche, stereotipi, prassi*, Chiodi Giovanni, Povolo Claudio, Sommacampagna (VR), Cierre, 2004, pp. 259-305 e CHIODI, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano*, pp. 116-123.

<sup>232</sup> Molteplici esempi possono essere ricavati dal manoscritto n. 2473 appartenente al Fondo principale della Biblioteca Civica di Udine Vincenzo Joppi, Serie Raspe del Luogotenente, recentemente studiato da Raffaele Giancesini, Vice Direttore della Biblioteca, che nel volume *Le Sentenze in criminale della Corte Pretoria Udinese Luogotenenza della Patria del Friuli 1697-1698* riporta i dati di numerose sentenze criminali indicando per ciascuna l'autorità giudicante, gli estremi anagrafici dell'imputato, una breve narrazione dei fatti, lo svolgimento del processo ed infine il contenuto della sentenza. Si veda ad esempio il processo celebrato contro Valentino Lolis di Torre di Zuino, accusato di aver ucciso a pugnalate e colpi di bastone la moglie Giuseppa. Nel caso di specie, essendosi reso l'imputato contumace, il Vicario Pretorio propone la pena del bando ed in alternativa la pena capitale: Valentino Lolis viene quindi condannato al bando definitivo con l'apposizione di una taglia di lire seicento; nel caso di *rottura dei confini* verrà impiccato. Altro caso interessante è quello di Sebastiano *quondam* Battista Zucchiato di Varmo e Francesco del Fabbro, accusati di omicidio. La causa viene delegata dal Consiglio dei Dieci alla corte pretoria di Udine con lettera ducale del 26 settembre 1697: i due imputati, entrambi proclamati, si rendono contumaci e, riconosciuti colpevoli di omicidio, vengono banditi in perpetuo dal Dominio; se catturati, saranno condannati a servire in galera per sette anni e, nel caso in cui siano ritenuti inabili alla galera, dovranno scontare vent'anni di prigione serrata. RAFFAELE GIANESINI, *Le Sentenze in Criminale della Corte Pretoria Udinese Luogotenenza della Patria del Friuli 1697-1698*, Biblioteca Civica di Udine Vincenzo Joppi, 2012, pp. 58 e 71.

<sup>233</sup> Nel *Diffensivo criminale* si legge che «la confiscazione si può dare quando il caso è delegato, ma bisogna legger la ducale di delegazione, che per ordinario dà autorità di confiscare, ma quando che a caso o di scienza nella ducale non vi fosse l'autorità di confiscare, ed il caso non fosse soggetto alla confiscazione, non potrebbe il Reggimento condannar in fisco,

In merito ai beni che possono essere oggetto di confisca, una questione dibattuta è la possibilità di requisire la quota di legittima spettante al figlio bandito. A questo proposito, l'assessore spiega che la porzione di legittima può essere validamente confiscata anche con la clausola *vivente patre*: in tal caso si procede con la liquidazione dei beni e la detrazione del valore della legittima senza attendere la morte del padre<sup>234</sup>.

Quando qualcuno viene bandito con confisca dei beni, l'erario fa pubblicare un proclama con il quale invita tutti i creditori del confiscato a presentare entro un mese apposita «contraddizione» e giustificare così il proprio credito.

Emesso il proclama, i creditori presentano alla Camera Fiscale una scrittura in cui specificano la causa del credito ed esibiscono gli strumenti comprovanti la loro posizione creditoria<sup>235</sup>. Fatta questa presentazione e verificati i titoli di ciascuno, il Fisco provvede al pagamento per ordine di anzianità o per privilegio oppure per altra causa.

Guidozzi si sofferma anche sugli effetti del bando e spiega che tutti i banditi, eccetto i banditi *ad inquirendum*<sup>236</sup>, possono essere «impune» offesi; inoltre precisa che la legge

---

*perché le delegazioni sono stricti iuris, e devono intendersi strettamente, e nella facoltà solamente che in esse ducali viene impartita e non diversamente". I giudizi criminali, Diffensivo criminale, pag. 239.*

<sup>234</sup> Lorenzo Priori, che dedica alla confisca dei beni un intero capitolo, spiega che, quando il figlio viene bandito, l'erario può detrarre la porzione di legittima; in tal caso nella sentenza confiscatoria deve essere espressamente stabilito che siano confiscati tutti i suoi beni presenti e futuri, sia quelli paterni che quelli materni, e specialmente la legittima "la quale per ragione di natura ne i beni del padre gl'aspetta". PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 71-72. Anche Antonio Barbaro affronta la questione e segue sul punto gli insegnamenti del suo predecessore, per cui la legittima può essere validamente confiscata anche *vivente patre*; tuttavia, se la sentenza non lo dichiara espressamente, la porzione di legittima potrà essere confiscata soltanto dopo la morte del genitore. BARBARO, *Prattica criminale*, pag. 117. Bartolomeo Melchiori invece distingue la disciplina del diritto comune da quella statutaria: per il diritto comune, così come il figlio non ha alcun diritto prima della morte del padre, allo stesso modo non sembra ragionevole esigere dal padre la quota di legittima; secondo il diritto veneto, invece, quando il delitto è enorme è ammessa la confisca della porzione di legittima anche *vivente patre*. Melchiori però aggiunge che "li Rettori, che una volta liberamente praticavano di ciò fare, allorché ricevevano dal Superiore una facoltà generica di poter confiscare: oggidì se ne astengono, quando non leggasi nelle Ducali esplicitamente spiegata l'autorità". MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pag. 25.

<sup>235</sup> Nel *Diffensivo criminale* viene riportato un esempio di scrittura con la quale un creditore può contraddire al Fisco: "Essendo io N.N. con proclami di questa magnifica Fiscal Camera stato invitato a contraddire alle tenute fatte dalla medesima sopra la confiscazione de' beni del N.N. alla predetta tenuta dico esser creditore per causa la moglie dirà per causa di dote, e così tutti diranno la causa de' loro crediti per la confiscazione, e legittimazione del mio credito presento gli strumenti autentici comprovanti il credito stesso per esser il medesimo soddisfatto". *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 241.

<sup>236</sup> A proposito dei banditi *ad inquirendum*, Guidozzi osserva che "Ben è vero che nel tempo de' due anni che gli vengono permessi per presentarsi non può essere impune offeso, ma solo retento, e se fosse retento si fa subito costituire colle

riconosce ai «cattori» e agli «interfettori» una taglia in denaro oppure una voce di liberar bandito<sup>237</sup>. L'assessore inoltre si chiede se possa essere offeso impunemente anche l'eventuale «accompagnatore» del bandito e a tal proposito distingue colui che si accompagna al bandito intenzionalmente da colui che lo segue inconsapevolmente: chi è a conoscenza del bando e aiuta il bandito a commettere un'azione criminosa può essere «impune» offeso; viceversa, l'accompagnatore inconsapevole che non cerca di sottrarre il bandito alla cattura non può essere molestato, anche se – conclude Guidozi – questo è un giudizio arbitrario. Il Nostro quindi, dopo aver elaborato un criterio discretivo, sembra riconoscere che, nella prassi, il giudice gode di un certo margine di discrezionalità nella scelta del trattamento da riservare a coloro che aiutano una persona bandita<sup>238</sup>.

L'assessore ricorda che la regola per cui i banditi possono essere catturati e uccisi impunemente incontra alcune eccezioni: innanzitutto non può essere offeso il bandito condotto all'interno dei confini *malis artibus*; in secondo luogo un bandito non può essere «interfetto» dai suoi prossimi congiunti, come il padre dal figlio ed il fratello dal fratello; infine un bandito non può nemmeno essere ucciso proditoriamente o con sevizie «non volendo il Principe assentire alla morte di alcuno, benché nemico come il bandito con forme crudeli»<sup>239</sup>.

---

*opposizioni e si procede come negli altri proclamati e retenti. La ragione per cui non possa essere impune offeso non è perché vi sia legge che lo proibisca, ma si desume dalla legge che a differenza delle altre in materia di banditi non da taglia a cattori onde se non da taglia a cattori, è da credersi che molto meno conceda la facoltà a privati di privarli impunemente di vita". I giudizi criminali, Pratica criminale, pp. 102-103.*

<sup>237</sup> La questione relativa alla concessione dell'impunità a favore di coloro che uccidono impunemente altri banditi è esaminata da Giovanni Guidozi in due scritti: il primo è la *Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agli interfettori de' banditi*; il secondo è intitolato *Che li banditi non si possino ammazzar proditoriamente*. Questo due scritti saranno esaminati nel capitolo quinto.

<sup>238</sup> "Si distingue però quello che accompagnasse scientemente un bandito, da quello che seco s'unisse ignorantemente e di questo si può dire che non possa per niente impune essere offeso. Circa l'altro bisogna distinguere se difende il bandito e lo vuole esimere dalle mani dei Ministri o altri cattori e lo aiuta in qualche azione criminosa può essere impune offeso. Se poi non lo difende non può essere impune offeso. Questo però è giudizio arbitrario." *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 95. Anche l'autore del *Ristretto milanese* si interroga sul trattamento da riservare a coloro che aiutano un bandito ed afferma che: "A banditi, come anco alli assassini, non si dii aiuto, ricapito o favore, mangiare o bere, né ritrovasi in loro compagnia, né trattisi seco, sotto pena d'esser trattato come lo stesso bandito, ma chi desse recapito o agiuto in qualsivoglia modo a tali malfattori per timore o per forza sia tenuto in termine di due giorni notificare alla Giustizia il nome e cognome di essi, sotto la sodetta pena, come per Grida 12 Giugno 1583". GARLATI, *Inseguendo la verità*, pag. 299.

<sup>239</sup> *Ibidem*, pag. 96. Lorenzo Priori spiega che un bandito non può essere condotto all'interno dei confini con male arti "non volendo questa Serenissima Republica religiosissima che alcuno venga ingannato, & tradito". PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 66. Dal canto suo Bartolomeo Melchiori elenca otto eccezioni alla regola: innanzitutto non può essere impunemente ucciso colui che è stato bandito dal foro ecclesiastico; sono poi esclusi dal



Un bandito, quando viene catturato e condotto dinanzi all'autorità, può dichiarare le proprie generalità o, viceversa, negare di essere colui che è stato bandito: nel primo caso viene immediatamente costituito e gli vengono intimate le difese; nel secondo caso invece si chiede ai «cattori» di fornire maggiori delucidazioni per poter stabilire con certezza l'identità della persona fermata<sup>240</sup>.

I testimoni in grado di identificare colui che è stato retento devono essere immediatamente convocati affinché osservino il bandito *inter alios* e dichiarino se lo riconoscono; se poi il processo è con rito e segretezza, il teste effettua la propria osservazione restando nascosto dietro ad una porta oppure attraverso una fessura in modo da non essere riconosciuto<sup>241</sup>.

Un bandito può in vario modo tentare di liberarsi dal bando emesso nei suoi confronti: in primo luogo può chiedere al Principe di concedergli la grazia<sup>242</sup>; può poi uccidere un altro bandito di bando uguale o superiore - l'uccisione di un bandito di bando inferiore infatti non libera l'interfettore; infine in casi eccezionali può presentare istanza di «realdizione»<sup>243</sup>.

---

beneficio dell'impunità i parenti dei banditi e coloro che inducono il bandito ad entrare nei confini con dolo; inoltre non può essere uccisa la donna bandita incinta né il bandito che si rifugia in un luogo sacro; non può nemmeno essere aggredito il bandito che è già stato arrestato dagli ufficiali e che quindi è già nelle mani della giustizia; infine è inviolabile il bandito che si trattiene nel Dominio del Principe con la qualifica di Legato. Peraltro, se è vero che al di fuori di queste ipotesi un bandito può essere ucciso impunemente, colui che “non solo uccide il bandito, ma avido d'uman sangue lo truccida crudelmente, e fa scempio del suo cadavere” viene punito ad arbitrio del giudice. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pp. 20-22.

<sup>240</sup> Sul problema dell'identità e della riconoscibilità del banditi: DANIELE MARCHESINI, *Banditi e identità*, in *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di Gherardo Ortalli, Roma: Jouvence, 1986, pp. 471-478.

<sup>241</sup> A proposito della ricognizione del reo si veda il paragrafo quarto del presente capitolo.

<sup>242</sup> Nel manoscritto *I giudizi criminali* è riportato il testo di una supplica presentata da una monaca al Consiglio dei Dieci. La vicenda si svolge a Vicenza nei primi anni del XVIII secolo: nel 1702 Bianca Costantina, che aveva votato la propria vita al Signore, scappa dal Monastero delle Convertite con il suo amante e trova rifugio in paese dove dà alla luce un figlio. Immediatamente nei suoi confronti viene emessa una sentenza di bando. Dopo qualche tempo Bianca si pente ed ottiene il perdono della Chiesa; tuttavia non può rientrare in monastero sino a quando non ottiene il consenso della magistratura veneziana. La donna quindi si rivolge al Consiglio dei Dieci, dichiarando di essere pronta a rinunciare alla sua libertà, agli agi e finanche alla prole: “sono questi preziosissimi esborsi ma farli conviene per un prezioso riscatto”. *I giudizi criminali, Supplica di monaca bandita*, pp. 174-176.

<sup>243</sup> Anche Lorenzo Priori spiega che i banditi possono liberarsi dal bando soltanto in specifici casi, ovvero se il Principe concede loro l'assoluzione “per nascimento de figliuoli, ò per festività di qualche vittoria, ò altra cosa simile” oppure privando della vita un altro bandito; tuttavia, in questo secondo caso, la liberazione è esclusa se il bandito ammazza un suo prossimo congiunto. PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 60-62.

L'autore del *Diffensivo criminale* spiega che la «realdizione» è una supplica con la quale il bandito chiede di essere liberato dal bando e si pratica nella forma seguente:

*«Nelle vicende del mondo ha la sua parte la fortuna, che bene spesso supera anco l'umana prudenza. Non basta all'uomo esser buono, all'accusato esser innocente, quando dalla necessità della fortuna venga a lui impedito il modo di farsi tale conoscer com'è successo a me N.N. suddito fedelissimo di V. Serenità, che ritrovandomi nel mese di ... dell'anno ... sepolto e spirante in letto, numerato piuttosto tra morti che tra viventi, fui proclamato dal Reggimento di N. ed imputato ... in tempo che oppresso dal male, non solo mi fu incognito il proclama ma nemmeno nota la sentenza del bando la quale appena mi fu motivata, quando per miracolo di Dio cominciai a sorgere dal letto, onde ristretto dal tempo, oppresso dal male, portato dall'obbedienza, convenni così incadaverito abbandonar la patria non mai però a quella l'affetto, non meno la devozione all'adorato mio Principe, dalla quale non posso star lontano col peso d'una presunta reità, e dalla quale sospiro gravarmene con il beneficio della realdizione, perché ventilata la causa con le difese se sarò reo, come non sono, avrò il castigo, ma se sarò, qual sono innocente, sarò restituito nel numero de' sudditi de Vostra Serenità. Grazie»<sup>244</sup>*

In questo caso la giustificazione addotta dal bandito è l'infermità; l'assenza però potrebbe essere dovuta anche ad altri fattori, come l'essersi allontanato dal luogo di residenza per un viaggio o per motivi di lavoro (ad esempio, l'esercizio della mercatura).

Quando viene presentata una supplica di «realdizione», il giudice deve accertarsi che la giustificazione addotta dal bandito sia vera, perché soltanto in questo caso il soggetto può essere liberato. È per questo motivo che l'assessore consiglia di non impegnarsi con tale supplica *«quando non si hanno le prove pronte per giustificare il fatto»<sup>245</sup>*.

Accertata la verità della causa espressa nella supplica, il reo viene liberato dal bando e sottoposto alla giustizia del Reggimento, che procede con le forme stabilite per coloro che si presentano volontariamente al cospetto della giustizia; pertanto l'imputato può esser

---

<sup>244</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pp. 246-247.

<sup>245</sup> *Ibidem*, pag. 248.

processato soltanto per il delitto originariamente addebitatogli e non può essere giudicato per altri reati prima che siano decorsi tre giorni dal suo rilascio<sup>246</sup>.

---

<sup>246</sup> *“Questa supplica contiene scusa d’infermità, si potrebbe dire assenza o per causa di viaggio, o mercatura, e si presenta in Serenissima Signoria, o Consiglio de X, come si è detto che commette l’informazioni giurate al Reggimento, ovvero agli Ecc.mi Avvogadori, i quali sono tenuti portare risposte giurate, se la causa espressa nella supplicazione sia vera, onde fatto questo passo a nome del reo, si presenta capitoli, si esaminano testimoni, e provati, il Reggimento con l’Avvogaria risponde, e si torna a ballottare, e quando passa si leva ducale, in virtù della quale il bandito si libera dal bando, ma si sottopone alla giustizia del Reggimento il quale procede nelle forme ordinarie, con le quali si procede contro i presentati.” Ibidem, pag. 248.*



## Capitolo quarto

### *Le difese del reo e la conclusione del giudizio*

SOMMARIO: 1. Le modalità della difesa – 2. Le difese nei processi col rito – 3. La tortura dell'imputato – 4. La «spedizione» del processo – 5. Il sistema delle impugnazioni – 6. Rettori ed Avogadori: una difficile convivenza

#### *1. Le modalità della difesa*

Concluso il processo informativo ed interrogato il reo che è stato catturato o che si è presentato volontariamente dinanzi al giudice, si apre la fase difensiva: l'imputato deve ora difendersi dalle accuse mosse nei suoi confronti elaborando una strategia che gli permetta di dimostrare la propria innocenza o quantomeno ottenere una diminuzione di pena<sup>1</sup>.

Nel sistema processuale di diritto comune la difesa tecnica riveste un ruolo secondario e raramente è in grado di influenzare la decisione finale<sup>2</sup>. In area veneta occorre distinguere tra giudizi «aperti» e giudizi celebrati con il rito del Consiglio dei Dieci: nel primo caso il reo ha a disposizione vari strumenti per controbattere alle accuse che gli sono rivolte; nei

---

<sup>1</sup> A proposito del processo difensivo nella prassi lombarda, si vedano gli studi di Gian Paolo Massetto e Loredana Garlati: MASSETTO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola*, pp. 268-274; GARLATI, *Inseguendo la verità*, pp. 181-205. Loredana Garlati spiega che solo con la pubblicazione del processo il reo è posto nella condizione di svolgere le proprie difese: l'imputato a questo punto può contestare le modalità in cui è stata resa la confessione, individuare vizi procedurali in grado di travolgere l'intero processo o cercare testimoni a proprio favore. I testi a discarico però sono guardati con sospetto perché "si presumeva che una sorta di connivenza, se non materiale, almeno morale esistesse tra il reo e quanti si dichiaravano pronti a difenderlo, una sorta di malvagità e di corruzione dell'animo che accomunava il reo e i suoi testi". LOREDANA GARLATI, *Organizzazione giudiziaria e processo penale nella Lombardia d'antico regime*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di Marco Cavina, Bologna: Patron Editore, 2012, pag. 165. Circa il ruolo della difesa nei processi penali del XVIII secolo si vedano anche: LOREDANA GARLATI, *La parola alla difesa. Profili penalistici nelle allegationes lombarde tra Sette e Ottocento*, in *L'arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, a cura di Maria Gigliola Di Renzo Villata, Milano: Giuffrè, 2006, pp. 435-525 e CHRISTIAN ROSSI, *Un avvocato udinese e le sue difese penali: Francesco Duodo*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 153-209.

<sup>2</sup> Sulla difesa tecnica nella procedura penale d'antico regime: DEZZA ETTORE, *L'avvocato nella storia del processo penale*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di Guido Alpa e Remo Danovi, Bologna: Il Mulino, 2003, pp.111-134 e ID., *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia: University Press, 2013, pp. 131-144.

processi col rito, invece, la difesa ha ben poche carte da giocare<sup>3</sup>.

Non in tutte le pratiche venete viene approfondita questa fase processuale: alcuni autori, come Lorenzo Priori e Antonio Barbaro, dedicano alle difese del reo numerose pagine<sup>4</sup>; altri invece approfondiscono soltanto il processo informativo e quello offensivo.

Questa è la scelta compiuta da Marc'Antonio Tirabosco, la cui opera non per nulla è intitolata *Ristretto di pratica criminale che serve per la formation de' processi ad offesa*, e da Francesco Teobaldo, che rivolge il proprio lavoro agli aspiranti assessori e ai futuri cancellieri e lascia quindi sullo sfondo tutte le problematiche correlate alla difesa degli imputati<sup>5</sup>.

Da questo punto di vista, l'*Offensivo* ed il *Diffensivo criminale* sono complementari: nell'*Offensivo* l'assessore privilegia la fase informativa e quella offensiva; nel *Diffensivo* invece esamina prevalentemente gli istituti a favore dell'imputato, dalle modalità della difesa sino al sistema delle impugnazioni, dallo strumento della «realdizione» dei banditi ai salvo condotti, per concludere con una consistente serie di suffragi, ovvero istanze di varia natura.

I rei che si difendono possono essere retenti o presentati volontariamente: in entrambi i casi, per evitare la condanna, devono demolire l'impianto accusatorio che il giudice ha saputo costruire con le prove e gli indizi raccolti sino a questo momento.

---

<sup>3</sup> Cfr. capitolo quarto paragrafo secondo.

<sup>4</sup> PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 87-100 e BARBARO, *Prattica criminale*, pp. 144-158. Deve qui essere ricordata l'opera del nobile toscano Antonio Pasquale Valli, avvocato criminale nel foro veneto. L'opera, interamente dedicata alla difesa nei giudizi criminali, è di estremo interesse per chi vuole approfondire l'esame del processo difensivo in età moderna in area veneta. Gli argomenti trattati sono molteplici e complessi, dalle diverse confessioni che possono essere rese dagli imputati alle eccezioni che possono essere formulate avverso le deposizioni testimoniali, sino al tema della gradazione delle pene. ANTONIO PASQUALE VALLI, *Della difesa dei rei nei giudizi criminali e della istruzione pratica onde fermarvi la contestativa opposizione si per discolparne i delitti, che per riportarne la pena più adeguata in Giudizio. Manuale teorico – pratico proficuo agli avvocati, notari, cancellieri, e tutti li altri Ministri, che si esercitano nell'offensivo, e difensivo de' rei*, Venezia: presso Leonardo Bassaglia, 1785.

<sup>5</sup> Nel *Ristretto* del Tirabosco vi sono soltanto tre pagine dedicate alla fase difensiva. Ivi l'autore spiega che vi sono due tipi di difese: quelle che conducono all'assoluzione del reo e quelle che comportano una mitigazione della pena. L'autore spiega che la difesa si svolge mediante la presentazione dei capitoli di prova e che, dopo la presentazione di tali scritture capitolarie, "si fa far la rinuncia delle difese dal Reo per divenir poi alla sentenza conveniente". TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pp. 108-110. Anche Teobaldo tralascia quasi completamente questa fase processuale e si limita a dire che i rei possono difendersi nel merito o sollevare eccezioni procedurali. Le eccezioni a loro volta possono essere perentorie o declinatorie: le eccezioni perentorie "distruggono affatto il Giudicio"; quelle declinatorie, invece, "differiscono il Giudicio medesimo". TEOBALDO, *Prattica criminale*, pp. 42-44.

Molteplici sono gli strumenti che possono essere utilizzati a questo scopo: l'imputato innanzitutto può avere un alibi che lo colloca altrove al momento del fatto; può poi tentare di scusare il proprio comportamento adducendo una qualche giustificazione, come la legittima difesa; può opporsi alle deposizioni testimoniali assunte a suo carico o addurre una serie di circostanze attenuanti e sperare così di ottenere una riduzione della pena.

La prima strategia difensiva attuabile dall'imputato consiste in realtà nella contumacia, che inevitabilmente comporta pesanti conseguenze, ma consente al reo di sottrarsi all'applicazione di pene che possono rivelarsi anche decisamente gravose.

Nei casi gravi, quindi, quando il reo non ha un alibi e non è nemmeno in grado di giustificare il proprio comportamento, è preferibile l'assenza per non rischiare di essere condannati alla pena capitale o, nella migliore delle ipotesi, alla galera<sup>6</sup>.

Al di fuori di questi casi, l'autore del *Diffensivo criminale* consiglia la presentazione, anche perché gli imputati che si presentano volontariamente si trovano in una condizione migliore di coloro che sono stati catturati<sup>7</sup>.

L'imputato che si trova nelle forze della giustizia viene immediatamente interrogato dal magistrato, prima *de plano*, poi con le opposizioni. Terminato l'interrogatorio, il giudice consegna al reo una copia del processo e gli intima di difendersi nel termine di tre giorni, che possono essere prorogati, su richiesta dell'accusato, se necessita di un tempo maggiore per organizzare la propria linea difensiva. Non può tuttavia essere concessa alcuna proroga, quando, per lo stesso reato, si trova in carcere un'altra persona, che inevitabilmente subirebbe un grave pregiudizio a causa dello slittamento dei termini processuali<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> L'autore del *Diffensivo criminale* si esprime molto chiaramente a questo proposito ed afferma che "Nei casi gravi nei quali il reo non ha difese che possono coprire o coonestare il delitto, e che vi sia pericolo della vita o della galera, non si consiglia la presentazione, perché queste due pene sono le più gravi, e sono quelle che succedendo gravano non solo il reo, ma chi lo difende". *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 190.

<sup>7</sup> Coloro che si presentano volontariamente risiedono di regola nelle camere dei presentati, a meno che non siano autorizzati a rimanere nella loro abitazione; i retenti invece si pongono in prigione all'oscuro ed il giudice decreta che siano costituiti prima *de plano* e poi *de rigore* con le opposizioni (si veda subito di seguito nel testo).

<sup>8</sup> La formula del suffragio per chiedere un termine a difesa è la seguente: *V. R. Sp. ut N.N. concedat terminum unius mensis ad faciendas suas defensiones dummodo alium terminum ab Officio nostro non habuerit, nec aliquis dicta de causa in carcere reperiat, sed dummodo qui est in carcere non reclamet. I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 260.

Nel caso in cui siano stati citati più imputati e soltanto alcuni di loro si siano presentati, prima di consegnare ai presenti le copie del processo, il magistrato deve bandire gli assenti, «a motivo che dandosi le copie del processo a presentati, non fossero da questi fatte vedere agli assenti contro alla massima legale che i processi debbano sempre essere segreti fino alla loro pubblicazione»<sup>9</sup>.

Il Nostro assessore, che ha maturato una considerevole esperienza in ambito giudiziario, indica all'imputato come sia più opportuno procedere per difendersi dalle accuse; gli consiglia quindi di redigere, con l'aiuto del suo difensore, un sommario di tutti gli elementi che la giustizia possiede contro di lui, ricavandoli dall'atto deliberativo pronunciato al termine del processo informativo.

Per poter elaborare una strategia difensiva convincente, devono essere esaminati attentamente la responsabilità, il luogo ed il tempo del fatto, le possibili ragioni che secondo il giudice hanno spinto il reo a commettere il delitto e tutte le altre circostanze accessorie<sup>10</sup>.

Guidozzi ricorda che la difesa di un imputato accusato di omicidio puro, commesso magari *crescentibus verbis* durante una rissa, è necessariamente diversa dalla difesa predisposta nel caso di omicidio deliberato, poiché in questa seconda ipotesi l'avvocato deve cercare di dimostrare l'insussistenza della deliberazione, del pensiero, dell'«appostazione» o della «prodizione»<sup>11</sup>.

Il difensore deve prendere nota anche di tutte le prove a carico, con particolare riguardo alle deposizioni testimoniali, evidenziando se si tratta di un testimone singolare o di più testimonianze concordi, se i testi sono *de visu* oppure *de auditu*, se sono donne o uomini, persone di estrazione sociale elevata o miserabili, di buona fama o di condizione ignobile,

---

<sup>9</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 42.

<sup>10</sup> Si ricorda che nell'atto deliberativo il giudice deve indicare tutte le circostanze del fatto: il magistrato deve specificare se il delitto è stato commesso senza una previa disposizione d'animo o, viceversa, con deliberazione e deve chiarire tutte le circostanze della vicenda utilizzando a tal fine gli attributi *pensate, cum observatione loci et temporis, appostate et insidiis*. Cfr. capitolo terzo paragrafo quinto.

<sup>11</sup> «*Nei processi aperti i rei tanto retenti quanto presentati si difendono con la copia del processo medesimo, nelle quali l'avvocato che difende sempre deve far in primo luogo il suo sommario ponendo in primo fatto la colpa, in secondo il luogo ed il tempo, in terzo la causa, in quarto la fama ed in quinto le circostanze cioè se il fatto è puro, deliberato o pensato. Il fatto puro è quello che succede fra amici o altre persone crescentibus verbis ed in pura rissa [...] Il fatto deliberato consiste quando l'odio o inimicizia nasce da causa precedente [...] Il pensato è di due sorti, con insidie ed osservazione di luogo e di tempo, e senza insidie*». *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pp. 192-193.



poiché tutti questi elementi possono essere utilizzati per distruggere l'impianto accusatorio pazientemente costruito dal magistrato<sup>12</sup>.

Redatto in questi termini il sommario, deve essere organizzata la difesa dell'imputato mediante la predisposizione ordinata di capitoli di prova che vengono ammessi dal giudice con la seguente formula: «*visis et admissis sic et in quantum salvo iure impertinentiarum et non admittendorum, examinentur testes termino triduis*»<sup>13</sup>.

I capitoli sono ammissibili soltanto se pertinenti e non diffamatori e sempre che non siano incompatibili con quanto già introdotto e provato nel processo informativo. A questo proposito però il Nostro assessore chiarisce che, se nella città lagunare effettivamente vengono rigettati i capitoli contrari alle prove dell'accusa, nei Reggimenti di Terraferma si è soliti procedere diversamente perché «*quando non vi sia un'aperta evidente contrarietà del capitolo a difesa con l'informativo deve ammettersi ogni altro capitolo con la ragione che al reo non deve negarsi tutto ciò che serve per sua difesa*»<sup>14</sup>.

In queste scritture capitolari il reo innanzitutto può negare il fatto e la causa del medesimo mediante l'istituto della coartata di luogo e di tempo, ovvero dimostrando che, nel momento in cui è stato commesso il delitto, egli si trovava altrove e non può quindi essere l'autore del reato<sup>15</sup>. Ad esempio Tizio, accusato di aver ferito Caio sparando di notte un colpo di arma da fuoco, può difendersi dimostrando che la notte in questione si trovava nella propria abitazione o in una località lontana dal luogo del misfatto<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> L'assessore infatti ricorda che «*I testi de visu magis probant che quelli de auditu, i giurati provano più delli non giurati, ed i più di numero provano più di uno solo et in ore quorum vel trium stat omne verbum, et dictum unius nullius reputatur, come pure la condizione dei testi è quella che accresce o diminuisce la fede. I maschi fanno più fede delle femmine, gli onorati degli inonorati, i nobili più degli ignobili*». I giudizi criminali, *Diffensivo criminale*, pag. 194.

<sup>13</sup> I giudizi criminali, *Prattica criminale*, pag. 35.

<sup>14</sup> *Ibidem*, pag. 36.

<sup>15</sup> Priori ammonisce il giudice a prestare particolare attenzione al reo che si difende mediante la coartata di luogo e di tempo, perché spesso i testimoni della difesa sono stati subornati. È per questo motivo che i testi devono essere sottoposti ad un esame dettagliato e devono essere interrogati «*come si ricordino, che fosse in quel giorno, & in quell'ora, & quando esso reo andò in quel luogo, se vi andò solo, o accompagnato, quando, con che abiti, & arme, & con qual occasione, se è tardato molto tempo, con chi si trattenne ivi, & se sempre vi fu con la persona incolpata per delinquente, se andasse, & ritornasse di notte, & se luceva la luna, & se di questo ne habbia parlato con alcuno, & come, & a qual fine habbi così tenuta memoria di tutti li suddetti particolari*». PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 79.

<sup>16</sup> «*Quando il fatto è occulto, e che la giustizia non abbia altro che indizi si può negare il fatto e la causa del medesimo, perché chi confessa la causa confessa anche l'effetto. E perché la negativa non si può provare essendo di sua natura improbabile, si ricorre alla coartata di luogo e di tempo, come per esempio l'altra notte fu ferito di archibugiate N.N. a ore*

Quando la ricostruzione della vicenda non presenta nessuna lacuna ed il giudice dispone di prove piene e convincenti contro il reo, l'imputato non deve negare il fatto, perché «una negativa temeraria fa l'effetto di confessione»; in questi casi è preferibile «coonestare» l'accaduto, ovvero addurre una scusa per giustificare la propria condotta.

Se il capo d'imputazione è omicidio puro, ad esempio, il reo può invocare la legittima difesa e dimostrare di aver commesso l'omicidio soltanto per difendere se stesso, il proprio onore o i propri beni dall'altrui aggressione. Guidozi precisa che, affinché questa scusa sia valida, la difesa del reo deve essere immediata e non deve mai eccedere né il luogo, né il modo, né il tempo dell'offesa, ma deve essere fatta *moderamine inculpatae tutelae*<sup>17</sup>.

L'imputato, oltre a «coonestare» quanto accaduto, può opporsi alle testimonianze assunte contro di lui: la distruzione delle deposizioni testimoniali presenti nel processo e contrarie al reo rappresenta il perno dell'azione difensiva veneta<sup>18</sup>.

Il Nostro assessore individua dodici diverse possibili obiezioni che il reo può far valere per demolire la dichiarazione del testimone, che rappresenta «la parte più essenziale del processo informativo» da cui dipendono il giudizio e la sentenza<sup>19</sup>.

---

*in contra di N. se fosse proclamato alcuno per questo fatto notturno potrebbe negarlo, ma negandolo dovrebbe provare la coartata di luogo e di tempo e dire che l'altra notte a ore era in villa o in sua casa o in qualche luogo lontano da quello del*

*successo, e provando questa coartata viene a provare la negativa perché se era in altro luogo in quel punto non può aver ferito l'offeso". I giudizi criminali, Diffensivo criminale, pp. 190-191.*

<sup>17</sup> Anche Gaspare Morari spiega che la necessaria difesa deve rimanere nei limiti dell'incolpata tutela. In tre modi possono essere superati questi limiti: nel tempo, quando l'imputato non offende il proprio aggressore nell'immediatezza del fatto ma in un momento successivo; nel modo, se il reo causa alla vittima una molteplicità di ferite dimostrando così di agire con crudeltà e violenza; nella causa, quando l'imputato commette il delitto per ragioni diverse dalla legittima difesa. MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pp. 129-141.

<sup>18</sup> BUGANZA, *Il teste e la testimonianza tra magistratura secolare e magistratura ecclesiastica*, pp. 257-280 e ID., *Tra scienza, avvocatura e diritto*, pp. 334-335. Anche nella Toscana secentesca la ricusazione dei testimoni fiscali risulta essere la strategia difensiva più praticata: infatti "l'ottenimento del proposito di far scartare un teste dell'accusa, soprattutto se de visu, arrecava una forte battuta d'arresto al cammino per il raggiungimento della probatio plena". DANIELE EDIGATI, *Gli occhi del granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa: ETS, 2009, pag. 213. Sull'istituto della ricusazione dei testi si veda anche BERNARD SCHNAPPER, *Testes inhabiles. Les témoins reprochables dans l'ancien droit pénale*, in *Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XVI-XX siècles)*, Paris: Presses universitaires de France, 1991, pp.145-175.

<sup>19</sup> Il tema delle opposizioni alle deposizioni testimoniali è affrontato anche da altri giuristi veneti, in particolare da Lorenzo Priori, Antonio Brabaro e Antonio Pasquale Valli. Lorenzo Priori spiega che le eccezioni nei confronti dei testi possono essere svolte in tre modi: verso la persona, quando il testimone è infame; verso il processo quando i testimoni non sono stati citati legittimamente; verso le deposizioni, quando sono false o

La prima obiezione consiste nella singolarità del teste<sup>20</sup>, perché il testimone unico non fa piena prova contro il reo, dato che «*in ore duoru vel trium stat omne verbum et dictum unius tanquam nullius reputatur*»<sup>21</sup>. La seconda opposizione che può essere sollevata dall'imputato è la mancanza del giuramento; d'altronde «*nam testis non juratus non probat*»<sup>22</sup>.

A questo proposito l'assessore rileva che nell'informativo potrebbero essere stati commessi due errori: un teste inidoneo potrebbe erroneamente aver prestato giuramento oppure un testimone, che avrebbe dovuto rilasciare una dichiarazione giurata, è stato licenziato senza giuramento. In entrambi i casi il giudice ha commesso un'irregolarità che l'imputato può utilizzare a proprio favore per escludere quella testimonianza dal novero delle prove a carico. Le tre obiezioni successive consentono di mettere in dubbio la fede del testimone in virtù del suo rapporto con il reo o con la parte avversaria: innanzitutto tra il teste ed una delle parti in causa potrebbe esserci un legame di consanguineità o di «*cognizione spirituale*»; in secondo luogo le parti potrebbero essere unite da una relazione di stretta amicizia o viceversa da un sentimento di aversione e di odio; infine, il sospetto potrebbe essere generato da un interesse di debito o di credito intercorrente tra il teste e l'imputato<sup>23</sup>.

---

contraddittorie. PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 79. Anche Antonio Barbaro suddivide le opposizioni in tre categorie: nel primo gruppo rientrano le eccezioni avverso i testimoni che *de iure* non avrebbero dovuto essere esaminati, perché infami o simili; al secondo gruppo appartengono le obiezioni nei confronti dei testi che erroneamente sono stati licenziati senza giuramento o che viceversa sono stati giurati e non avrebbero dovuto esserlo; infine vi sono le opposizioni avverso le dichiarazioni false, singolari o inconcludenti. BARBARO, *Prattica criminale*, pag. 148. Antonio Pasquale Valli si pone dal punto di vista del difensore dell'imputato e spiega che «*Fatte tali ponderanze sulla natura sostanziale dei deposti, ed osservato, che quantunque contesti, e provenienti da persone degne di fede possono nelle contingenze dei casi rendersi ambigui, e vacillanti, procederà il difensore a cumulare in favore dell'imputato, e contro gli introdotti testimoni tutte le altre personali eccezioni, che ordinariamente s'incontrano nelle loro persone*». VALLI, *Della difesa dei rei nei giudizi criminali*, pag. 98.

<sup>20</sup> PADOA SCHIOPPA, *Unus testis nullus testis*, pp. 460-483.

<sup>21</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 196.

<sup>22</sup> *Ibidem*, pag. 196.

<sup>23</sup> «*La terza opposizione che può avere il testimone con la parte, sia interesse di consanguineità, ovvero di cognizione spirituale, perché anche queste inducono supposizione e debilitano la fede di testimone. La quarta opposizione nasce da inimicizia ed odio, ovvero troppo stretta amicizia della parte interessata che anco questo debilita il testimone. La quinta nasce dall'interesse di debito o crediti tra il testimone e la parte che anco questa rende sospetto il detto del testimone e debilita il medesimo.*» *Ibidem*, pp. 196-197. Anche Pasquale Valli spiega che «*O nella loro viltà e miseria, o nell'aderenza, e rispettiva amicizia, ed inimicizia, che ponno avere con il reo, e l'incolpante, o nella qualità infame del loro carattere, nelle quali circostanze certo è, che debbono totalmente disprezzarsi, e reputarsi per imperfette, ed inconcludenti le loro deposizioni*». VALLI, *Della difesa dei rei nei giudizi criminali*, pag. 99.

Il reo inoltre potrebbe aggredire il contenuto delle deposizioni testimoniali perché false, inconcludenti o contraddittorie: in particolare l'assessore ricorda che la contraddittorietà delle dichiarazioni impedisce il formarsi della prova piena, che sussiste soltanto in presenza di due o più testi concordi.

Significativo è anche il tipo di testimonianza assunta, perché i testimoni *de visu* hanno un peso maggiore di quelli *de auditu*; infatti «*plus valet unus testis de visu, quam centum de auditu*»<sup>24</sup>. Le restanti obiezioni hanno un comune denominatore che consiste nel mettere in luce una qualità o una condizione del teste che rende la sua dichiarazione debole e inconsistente: la deposizione testimoniale potrebbe ad esempio essere stata resa da una donna o da un soggetto che versa in una condizione di povertà, oppure da un minore di età, o da una persona che è conosciuta per la sua mala fama o ancora da un soggetto che appartiene ad una diversa fede religiosa. In tutti questi casi il reo può validamente proporre opposizione ed indebolire così l'impianto accusatorio<sup>25</sup>.

L'imputato che si difende dalle accuse mosse nei suoi confronti può anche tentare di dilatare i tempi del giudizio sollevando eccezioni «declinatorie», come, ad esempio, l'eccezione di incompetenza<sup>26</sup>. Lorenzo Priori e Antonio Barbaro spiegano che la competenza del giudice può essere opposta in tre diversi modi: per la persona, quando ad esempio l'imputato dichiara di essere un religioso; per la causa del delitto, se il reato rientra nella competenza del foro ecclesiastico; per ragioni di luogo, quando il processo si svolge di fronte ad un giudice territorialmente incompetente<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> *I giudizi criminali, Difensivo criminale*, pag. 197. A proposito della testimonianza *de auditu*, si rimanda a BASSANI *Sapere e credere. La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune* e all'ampia bibliografia ivi riportata.

<sup>25</sup> «*La settima dalla qualità della persona se sia maschio o femmina perché femmina numquam creditur. L'ottava dalla condizione di povertà o ricchezza perché pauper minus probat, quam dives L. Fidem. P. de testibus. La nona dal buon nome o mala fama del testimone perché infamis vel non probat vel parum probat. La decima dalla diversità della legge o della religione perché Judei contra Christianos non probant L. Judei et testibus. L'undicesima nasce dall'età perché minor minus probant quam maior.*» *Ibidem*, pag. 197.

<sup>26</sup> Le eccezioni declinatorie devono essere tenute distinte dalle eccezioni perentorie. Secondo Francesco Teobaldo, le eccezioni perentorie sono quelle che mirano a travolgere e distruggere l'intero processo (come l'eccezione di impunità); mentre le cosiddette eccezioni declinatorie determinano soltanto uno slittamento dei termini processuali – ciò ad esempio avviene quando un soldato, convocato dinanzi al giudice pretorio, si avvale del privilegio del foro e chiede di essere giudicato dal Capitaniato nel foro prefettizio. TEOBALDO, *Pratica criminale*, pp. 42-44.

<sup>27</sup> PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 44-56 e BARBARO, *Pratica criminale*, pp. 95-99.

Nell'*Offensivo* e nel *Diffensivo criminale* questa materia non viene esaminata nel dettaglio, ma viene descritto soltanto il cosiddetto «privilegio del foro». L'assessore chiarisce che determinate persone, ovvero i bombardieri, i soldati, i daziari, gli «sgarrafoni»<sup>28</sup> e i governatori dei dazi, non sono soggette al foro pretorio ma a quello prefettizio<sup>29</sup>. Coloro che rivestono questi incarichi devono essere giudicati dal Capitano del Reggimento: un soldato erroneamente convocato dinanzi al foro pretorio deve quindi presentare un apposito suffragio affinché l'incartamento processuale venga trasmesso al giudice competente<sup>30</sup>.

Un'altra strategia difensiva che l'imputato può adottare consiste nella presentazione di una richiesta di impunità. Nell'*Offensivo criminale* l'autore ricorda che l'impunità può essere accordata a chi ha agito per legittima difesa oppure a colui che ha aggredito un bandito, dato che, secondo le leggi venete, i banditi possono essere impunemente offesi ed uccisi<sup>31</sup>.

Nel *Diffensivo criminale* questa materia viene trattata in un paragrafo intitolato *Dell'impunità che pretendono i rei per salvarsi da qualche condanna*. Ivi l'assessore spiega che l'impunità può essere di due sorti: la prima è denominata «impunità sopra il delitto del quale l'impunitante è reo»; la seconda si chiama «impunità sopra altri delitti».

L'«impunità sopra il delitto del quale l'impunitante è reo» è concessa dal giudice quando è stato commesso un grave delitto e non vi è modo di sapere chi è il colpevole; in questo caso la giustizia pubblica un proclama d'impunità per indurre uno dei rei a presentarsi e denunciare i suoi compagni.

---

<sup>28</sup> Nel *Dizionario del dialetto veneziano* di Giuseppe Boerio si legge che lo scarafon – scarafaldone o stradiere – è colui che attende ai contrabbandi e li arresta. GIUSEPPE BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia: Reale tipografia di Giovanni Cecchini, 1867, pag. 634.

<sup>29</sup> Anche Antonio Barbaro spiega che i Bombardieri, gli Scolari, gli Osti, i Daziari, i Ministri dei Dazi, i Ministri delle Camere e dei Santi Monti di Pietà sono soggetti al foro prefettizio. Tra i due fori – aggiunge – “ben spesso insorgono competenze, ed inibizioni quali tutte debbono decidersi dalla Serenissima Signoria in contraditorio giudizio.” BARBARO, *Pratica criminale*, pag. 100.

<sup>30</sup> Questo il suffragio che deve essere presentato da un soldato che domanda il privilegio del foro: “Si sic est, quod N.N. descriptus est in matricola militum, seu sit, ut vulgo dicitur, lanza spezzada aut bombarderius et per consequens subiectus foro Praefetizio V. R. Sp. ut processum contra eum formatum in Malefizio sive in Pretorea Vostra Cancellaria ad forum prefectitium transmitti faciat, ut quilibet proprium forum sortiri possit, et a Sudice competente iudicari, quatenus si aliquid in contrarium sit rescribat, ut gravato sit locus appellationis, nil interim innovando sed omnia in suspenso tenendo.” *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pp. 262-263.

<sup>31</sup> Cfr. capitolo terzo paragrafo ottavo.

Questo tipo di impunità può essere concessa soltanto a determinate condizioni: innanzitutto colui che pretende l'impunità non deve essere l'autore principale o il mandante del reato; in secondo luogo deve accusare qualcun altro del delitto commesso e deve essere in grado di dimostrare le sue asserzioni; in terzo luogo deve rimanere sotto chiave sino alla fine del processo; infine, le prove che introduce in giudizio devono consentire alla giustizia di pronunciare una sentenza di condanna nei confronti dell'autore principale del reato<sup>32</sup>.

Anche la cosiddetta «impunità sopra altri delitti» può essere concessa soltanto in presenza di determinati requisiti: *in primis* le notizie che il reo offre alla giustizia devono riguardare un delitto occulto più grave di quello per cui egli è accusato; in secondo luogo l'imputato deve essere in grado di dimostrare quanto sostenuto, non essendo sufficienti dichiarazioni generiche non suffragate da concreti elementi di prova<sup>33</sup>; infine, anche in questo caso, le informazioni offerte dal reo devono consentire alla giustizia di pronunciare una sentenza di condanna nei confronti di coloro che hanno commesso il reato. Mancando uno di questi requisiti, l'impunità cade ed il reo non può godere dei benefici che gli erano stati promessi.

Terminata la fase difensiva, il giudice deve darne notizia all'attore che, nel termine di tre giorni, può opporsi alle dichiarazioni e agli elementi di prova introdotti dall'imputato presentando scritture pubbliche o capitoli «opposizionali»<sup>34</sup>.

L'autore dell'*Offensivo criminale* osserva che l'attore potrebbe chiedere che alcuni testimoni esaminati nel processo informativo e licenziati senza giuramento rilascino una dichiarazione giurata: l'assessore consiglia al giudice di riflettere attentamente prima di esaudire tale

---

<sup>32</sup> “Sono necessari i seguenti requisiti. Primo che quello che pretende l'impunità non sia il reo principale o il mandante, perché i rei principali non possono aver l'impunità. Tizio fa ammazzare uno per mano di un sicario. Tizio è reo mandante principale e non può domandar l'impunità. Secondo deve questo impunitante presentare iscrizione ed esibire di far castigare uno o più rei. Terzo deve andare in prigione sotto chiavi e starvi sino all'espedizione della sentenza. Quarto deve provare tutto ciò che ha detto nella scrittura e non provando viene esso castigato. Quinto deve far castigare uno o più rei ed in tal caso ancorché siano castigati assenti o presenti, perché se questi si difendessero o fossero assolti, l'impunitante è soggetto alla pena”. *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pp. 212-213.

<sup>33</sup> L'autore del *Diffensivo criminale* osserva che talvolta chi domanda l'impunità pretende di provare il delitto nominando testi molto lontani: in tal caso la richiesta deve essere rigettata e la sentenza eseguita, perché la giustizia sospetta che il reo abbia presentato l'istanza soltanto per guadagnare tempo. *Ibidem*, pag. 215.

<sup>34</sup> L'assessore osserva che se la parte attrice ha previamente rinunciato alla presentazione di possibili obiezioni, il giudice non le deve comunicare alcunché: in questi casi infatti “la giustizia non ha obbligo di dare la notizia del costituito all'attore, né di difesa perché già sa che non intende opporre. Quando però la rinuncia non è apertamente registrata, si deve dar notizia di tutto all'attore”. *Ibidem*, pag. 199.

richiesta ed inoltre ricorda che, dopo aver dato il giuramento ai testi, è necessario costituire nuovamente il reo «*a causa di tale accrescimento di prova*»<sup>35</sup>.

Le obiezioni dell'attore devono essere trasmesse all'imputato che a sua volta può difendersi con scritture e capitoli che prendono il nome di «reprobatori» e che devono essere nuovamente notificati alla parte attrice. A questo punto l'attore, se vuole, può aggiungere altri capitoli denominati «addizionali» che vengono trasmessi al reo, il quale può rispondere mediante la presentazione di nuove scritture capitolari. In ogni caso, all'imputato deve sempre essere data l'ultima parola «*per questa ragione perché l'attore offende il reo, il reo difende, e dev'esser più favorevole la difesa che l'offesa*»<sup>36</sup>.

Quando il reo rinuncia a proporre ulteriori difese, il giudice intima alle parti di presentare tutte le allegazioni che ritengono opportune. Le allegazioni del reo, che possono essere orali o scritte, rappresentano un compendio delle ragioni, delle difese e di tutte le considerazioni che possono giovare all'imputato. Anche l'attore può fare le proprie allegazioni a voce o in forma scritta ed ivi chiedere al giudice di castigare il reo adducendo a sostegno della condanna tutte le leggi e le opinioni dottrinali che possono rafforzare la sua posizione<sup>37</sup>.

Terminate le allegazioni di parte, il giudice deve ottenere dall'imputato una seconda rinuncia, denominata rinuncia personale, con la quale il reo dichiara alla giustizia che non intende introdurre nuove difese e supplica il magistrato di essere «spedito»<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> L'imputato in questo caso deve essere liberato tanto dalla presentazione quanto dalla "pieggeria", perché il giuramento del teste potrebbe aver mutato l'imputazione: il delitto infatti potrebbe essere qualificato oppure apparire radicalmente diverso. *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pp. 36-37.

<sup>36</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 199. Lo stesso principio è enunciato nell'*Ordine da osservarsi nel Progredimenti de' Processi criminali dopo la loro deliberazione* dove si legge che "il reo dev'esser sempre l'ultimo ad introdurre, ed allegare casi in scrittura, come in voce." *I giudizi criminali, Ordine da osservarsi nel Progredimenti de' Processi criminali dopo la loro deliberazione*.

<sup>37</sup> L'assessore spiega che "Le allegazioni in iscrittura sono un compendio di tutte le ragioni che potessero competere a sollievo del reo e tratte dal processo informativo e dalle difese e da ogni altra considerazione che possa giovare. Le allegazioni in voce si fanno con disputa degli avvocati nel qual caso il reo domanda alla giustizia che gli assegna il giorno d'allegare, anzi cita la parte avversaria per le allegazioni, quando poi non volesse allegare in voce fa le sue allegazioni in iscrittura. L'attore parimenti può introdurre o allegare o in voce o in iscrittura come meglio a lui compatisce, nella qual allegazione dimanda che il reo sia castigato, adducendo la legge e le dottrine che possono convalidare la sua intenzione." *Ibidem*, pag. 203.

<sup>38</sup> Francesco Teobaldo spiega che detta rinuncia non può essere fatta per mezzo di avvocati o procuratori, ma deve necessariamente provenire dal reo che "potrà dire, anzi deve dire, non intendere fare altre introduzioni, ma che supplica per la propria spedizione, questa è la rinontia personal, e fatta questa può il Giudice spedir il Reo, e senza questa la Sentenza sarebbe nulla, e soggetta al taglio". *TEOBALDO, Pratica criminale*, pag. 45.

Tale atto deve essere annotato nel processo perché, se si addivenisse alla «spedizione» del giudizio senza aver prima ottenuto o cercato di ottenere la rinuncia personale del reo, si avrebbe un «*disordine rimarcabile*» che potrebbe essere fatto valere in sede di appello.

Quando nel processo vi sono più imputati, potrebbe accadere che alcuni chiedano di essere «spediti» prima degli altri: questa istanza viene ammessa dal giudice solo se le colpe dei rei sono separabili; se invece i giudizi sono indivisibili, la richiesta deve essere rigettata<sup>39</sup>.

La rinuncia personale può essere fatta spontaneamente dall'imputato o, viceversa, essere ottenuta con la forza: in questo caso il giudice rivolge al reo tre ammonizioni e gli spiega che la giustizia procederà nei suoi confronti anche in assenza di detta rinuncia. Guidozi suggerisce al giudice di rivolgere al reo le predette ammonizioni in presenza di due testimoni, perché solo così «*può la giustizia senza esitanza divenire alla spedizione*»<sup>40</sup>.

## **2. Le difese nei processi col rito**

Nei processi con rito e segretezza, la fase difensiva è disciplinata da regole differenti.

Innanzitutto all'imputato non viene consegnata la copia del processo e nemmeno le copie del costituito e del decreto deliberativo emesso nei suoi confronti.

Il reo inoltre deve difendersi a voce senza poter beneficiare di alcun supporto cartaceo: come ha puntualmente evidenziato Gaetano Cozzi «*difendersi a viva voce esige una mente fresca e sveglia, sicurezza di sé, e scioltezza di parola, che erano qualità di cui ben pochi potevano disporre, tra le angustie del carcere, e il terrore della corte*»<sup>41</sup>.

Il Nostro assessore però rileva che nella prassi le cose vanno diversamente perché i tribunali della Terraferma consentono al reo di presentare le proprie difese in forma scritta. Nell'*Offensivo* infatti spiega che «*dal Cancelliere si ricevono le scritture capitolate a parte, ed egli poi scrive di pugno quelle in processo come se fossero state dettate dal reo medesimo*»<sup>42</sup>. Allo stesso modo

---

<sup>39</sup> Così si legge nell'*Offensivo criminale*: «*Può darsi anche il caso che tutti i rei chiamati in un solo processo si presentino, ma che alcuni desiderino essere spediti prima degli altri. L'istanza viene ammessa quando le colpe siano tali che possano essere separate, ma se il fatto fosse individuo, non è ammissibile l'istanza, ma tutti devono essere spediti in un tempo stesso*». *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pp. 42-43.

<sup>40</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 43.

<sup>41</sup> COZZI, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei Dieci*, pag. 14.

<sup>42</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 8.



nel *Diffensivo criminale* chiarisce che «nelle difese parla sempre il reo in persona, e benché non si potrebbe dar in iscritto, nulla di meno per equità si suol permettere al reo di darle in scrittura, la quale viene copiata dal Cancelliere»<sup>43</sup>.

Inoltre in questi giudizi l'imputato è costretto a difendersi da solo senza l'ausilio di un esperto di diritto: il reo quindi deve essere in grado di organizzare la propria difesa senza nessun aiuto, ricavando tutte le informazioni di cui ha bisogno dalla forma delle opposizioni<sup>44</sup>. Ad esempio, se il giudice dice che il delitto è provato per testi ma non utilizza l'espressione «giurati», vuol dire che non è stata raggiunta la piena prova, perché manca il giuramento, che è l'anima della testimonianza; quando invece il magistrato dice «si ha per testimoni giurati», ciò significa che contro il reo sono stati esaminati due o più testimoni che hanno prestato giuramento e hanno reso dichiarazioni tra loro concordi<sup>45</sup>.

Nei processi col rito, quindi, trova applicazione il principio dell'autodifesa che costringe il reo a difendersi da solo, senza l'ausilio di un avvocato<sup>46</sup>. Tuttavia gli studi di Gaetano Cozzi hanno messo in luce che nel corso del Settecento questa regola tende a sgretolarsi: a fianco dell'imputato appare la figura del difensore che aiuta il proprio assistito ad organizzare la linea difensiva e a demolire l'impianto accusatorio costruito dal magistrato<sup>47</sup>. La nuova realtà dei fatti emerge dall'analisi degli incartamenti processuali: studiando i fascicoli dei giudizi criminali celebrati nel XVIII secolo, Cozzi desume la presenza degli avvocati dal linguaggio

---

<sup>43</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 200.

<sup>44</sup> Loredana Garlati evidenzia che ogni formula corrisponde ad una particolare situazione processuale: se infatti il giudice dice "si legge" questo significa che tutti i testimoni sono *de auditu*; se invece viene usata l'espressione "ora risulta, o consta chiaramente", significa che contro l'imputato vi è un impianto accusatorio solido e difficile da demolire. GARLATI, *Inseguendo la verità*, pag. 183.

<sup>45</sup> "Se la giustizia dirà si legge in processo ovvero viene introdotto è segno che non vi sono prove. Se la giustizia dirà sei imputato è segno pure che non ci sono prove e non è convinto il reo. Se la giustizia dirà appare è segno che non vi è che un testimonio solo. Se la giustizia dirà si ha per testimoni giurati, il reo è convinto. Se la giustizia dirà si ha per testi e non dice giurati, non vi è prova perché il giuramento è l'anima del testimonio. Se dirà si ha per testimonio giurato, non fa prova, ma solo indizio, perché ad probationem dictum unius, dictu nullius. Insomma dalla forma delle opposizioni si va ricavando il fondamento della colpa medesima". *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 201.

<sup>46</sup> CHIODI, *Caratteri e ruolo del processo inquisitoriale nella Terraferma*, pag. 108

<sup>47</sup> Si veda il saggio di Gaetano Cozzi intitolato *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X* pubblicato nel volume *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, Milano: Giuffrè, 1989, pp. 1-87. Ora il contributo è riproposto con il titolo *Autodifesa o difesa? Imputati e avvocati davanti al Consiglio dei Dieci*, nel volume *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'ottocento*, Venezia: Fondazione Giorgio Cini, 2000, pp. 149-229.

utilizzato nelle difese e dalla presenza di citazioni normative e dottrinali che una persona qualunque, priva di cultura giuridica, non potrebbe certo conoscere.

Lo studioso ricorda le difese presentate in un processo bresciano da parte di un sacerdote accusato di pubblici scandali: l'imputato presenta ai giudici ben 127 capitoli di prova, frutto evidente dell'abilità di un avvocato. In un altro processo celebrato a Capodistria nel 1784 la finzione dell'autodifesa salta completamente: gli imputati accusati del taglio di alcune viti vengono assolti grazie alla presentazione di un'allegazione che - osserva Cozzi - «era scritta assai bene, con piglio vigoroso e sicuro, di chi non ha alcun timore di dire ciò che pensa»<sup>48</sup>.

Il superamento del principio dell'autodifesa nei processi istruiti con il rito dei Dieci è reso evidente anche dal ricorso alla perizia di parte, un insolito strumento difensivo utilizzato dagli avvocati che intendono suffragare le loro tesi mediante prove scientifiche<sup>49</sup>.

Inoltre, nel 1788, viene pubblicato un volume di *Difese e suppliche* dove sono riportati numerosi documenti processuali ed in particolare alcune difese criminali scritte dall'avvocato Antonio Egidi ed inoltrate al Consiglio dei Dieci, a riprova del fatto che, ormai, anche nei processi col rito l'imputato è assistito da un avvocato che, pur restando formalmente dietro le quinte, svolge un ruolo fondamentale nella predisposizione della strategia difensiva<sup>50</sup>.

---

<sup>48</sup> Altro caso significativo è l'omicidio del marito di Angela Armellini per mano dell'amante della donna. Subito dopo il fatto, Angela viene arrestata e processata per complicità. Cozzi osserva che la difesa di Angela, che ammette la relazione adulterina ma nega ogni complicità nell'omicidio, è certamente stata scritta da un difensore. Cozzi ricorda anche la vicenda di Don Antonio Valentini, accusato di bestemmia e di atti osceni. Questo caso merita di essere ricordato perché il difensore dell'imputato, «*avendo poca fiducia di ottenere giustizia*», ne approfitta per criticare i metodi processuali dell'epoca, a suo parere ormai estranei alla nuova coscienza civile. COZZI, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei Dieci*, pp. 55-87. Sul punto si vedano anche gli studi di Christian Rossi a proposito delle difese penali dell'avvocato Francesco Duodo. Lo studioso spiega che nella maggior parte dei casi l'avvocato udinese evita le citazioni dotte e preferisce puntare su considerazioni di buon senso «*come a voler simulare - dice l'autore - l'assenza di un aiuto tecnico*». ROSSI, *Un avvocato udinese e le sue difese penali*, pag. 168.

<sup>49</sup> Sul punto: LUCA RANIERI, *La perizia settecentesca nei processi col rito dei Dieci. Alcuni spunti e riflessioni di una ricerca*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 249-280.

<sup>50</sup> Nel primo tomo sono riportate due difese criminali rivolte al Consiglio dei Dieci: la prima è scritta per Eugenio Pindelli accusato di aggressione nella pubblica strada; nel secondo caso, invece, l'avvocato difende Cesare Altieri imputato di *maliziosa intelligenza con pubblico infedele Ministro e di percezion di grandiose somme fraudevolmente estorte dalla pubblica Cassa*. In entrambi i casi il difensore predispose un sommario delle opposizioni fiscali suddiviso in capitoli, al fine di demolire l'impianto accusatorio costruito dal magistrato. ANTONIO EGIDI, *Difese e suppliche di Antonio Egidi avvocato criminale veneto. Collezione divisa in otto volumi*, Venezia: Gio. Andrea Foglierini, 1788, pp. 37-61 e pp. 89-106.

I pratici veneti settecenteschi, quando approfondiscono il tema della difesa nei processi col rito, usano termini ambigui proprio perché sanno che la prassi è diversa dalle regole formali<sup>51</sup>. Nell'*Offensivo* e nel *Diffensivo criminale*, invece, non si rinvengono tracce di questo importante cambiamento e le espressioni utilizzate non lasciano adito ad alcun dubbio: i rei «si avvertono a doversi difendere in voce non ricevendo la giustizia né avvocati né procuratori né carte che non siano pubbliche»<sup>52</sup>. Tuttavia, come si è detto, Guidozi subito dopo osserva che, di fatto, l'imputato spesso presenta le proprie difese in forma scritta: anche il Nostro assessore quindi si rende conto che nella prassi alcune regole formali sono ormai state superate.

La difesa nei processi col rito resta comunque un'attività complessa, anche perché, avverso le deposizioni testimoniali, l'imputato può proporre soltanto «opposizioni a caso», ossia procedere per supposizione, dato che non conosce l'identità dei testimoni. Questo significa che il reo deve organizzare la propria difesa figurandosi i soggetti che potrebbero essere stati sentiti in qualità di testi ed immaginando il tenore delle loro deposizioni<sup>53</sup>.

Inoltre l'imputato deve sempre aver ben presente le risposte che ha dato nel costituito «non essendo conveniente che il reo dica nel costituito una cosa e nelle difese un'altra»<sup>54</sup>.

Pertanto, il reo che nel corso dell'interrogatorio ha negato le accuse, deve insistere nella negativa; se invece ha confessato, deve confermare la deposizione resa in precedenza perché a questo punto ogni negativa sarebbe temeraria. In questo secondo caso l'imputato può

---

<sup>51</sup> Ad esempio, secondo Benedetto Pasqualigo, nei processi col rito il notaio deve trascrivere «le difese proposte di bocca dal reo»: secondo Cozzi questa formula è volutamente ambigua perché «da un lato egli non osa dire esplicitamente che, conforme a quanto stabiliva il rito, il reo dettava le sue difese [...] dall'altro, egli non se la sente di scrivere apertamente che il reo consegnava al notaio le difese bell'e confezionate dal suo avvocato». Più ambiguo ancora sembra essere Zeffirino Grecchi il quale, prima dice che nei processi segreti non sono ammessi avvocati, poi però aggiunge che «Il reo non può difendersi fuorché sull'ascoltato opposizionale, il quale può essergli letto e riletto quante volte ei voglia, ma non può darsene copia: sebbene per una certa tolleranza si permetta che il difensore ne faccia un transunto nei più sostanziali aggravati, onde possa stabilire le coerenti discolpe». Cozzi ricorda anche le riflessioni di Vettor Sandi, patrizio veneziano vissuto nel XVIII secolo e autore dei *Principi di storia civile della Repubblica di Venezia*: Sandi infatti dà per scontato che le difese degli imputati siano affidate agli avvocati. COZZI, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei Dieci*, pp. 28-33.

<sup>52</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 8.

<sup>53</sup> «Se le giustizia poi dirà consta significa piena prova, e vuol dire, che in processo vi sono due, o tre testi giurati, che lo depongono, nel qual caso altro non si può fare, che opporre alli testi a caso, perché questi in Processo con Rito non si vedono». *Ibidem*, pag. 201.

<sup>54</sup> *Ibidem*, pag. 201.

comunque tentare di giustificare il proprio comportamento invocando qualche scusa, come, ad esempio, la legittima difesa oppure la provocazione<sup>55</sup>.

Infine l'assessore osserva che nei processi col rito, non si deve dar notizia alla parte avversaria né del costituito né delle difese, perché in questi giudizi l'attore non può proporre nessuna opposizione, ma soltanto introdurre carte pubbliche<sup>56</sup>.

In questi processi, dunque, le garanzie dell'imputato sono scarse e gli strumenti difensivi limitati: ciò che interessa all'ordinamento è assicurare celermente i colpevoli alla giustizia affinché questi delitti, che sono i più gravi, non restino impuniti. Chiodi infatti scrive che «*La delegazione, soprattutto quella con il rito, si prestava a sperimentare una nuova forma di giustizia punitiva più severa di quella cittadina, capace di neutralizzare la faida nobiliare che minava le fondamenta della Repubblica e che influenzava ancora il verdetto delle corti cittadine*»<sup>57</sup>.

### **3. La tortura dell'imputato**

Terminate le difese, il giudice può, in determinati casi, torturare l'imputato.

Piero Fiorelli definisce la tortura come un «*qualsiasi procedimento giudiziario con cui si cerchi di estorcere all'imputato o ad altro soggetto processuale, piegandone con forza o con artificio la contraria volontà, una confessione o altra dichiarazione utile all'accertamento di fatti non altrimenti accertati, al fine ultimo di definire il giudizio fondando la sentenza sulla verità così ottenuta*»<sup>58</sup>.

Nel processo penale di età moderna la tortura giudiziaria è uno strumento indispensabile: grazie ai tormenti, infatti, il magistrato di regola riesce ad ottenere una piena confessione e può quindi infliggere al reo la pena prevista dalla legge<sup>59</sup>.

---

<sup>55</sup> «il costituito è un contratto e un'obbligazione che il reo fa con la giustizia, e però deve sostenere il contratto medesimo e se ha negato deve insistere nella negativa, e se ha confessato deve confessare la sua deposizione, perché se uno avesse pubblicamente ammazzato un altro non può negare l'omicidio, perché la negativa sarebbe temeraria. Può bene coonestarlo ed introdurre che si sia difeso, che sia stato provocato e che abbia operato a difesa e non a offesa» Ibidem, pag. 202.

<sup>56</sup> «Ne' processi aperti può l'attore opporre al reo in due modi: il primo al costituito, il secondo alle difese. si dice ne' processi aperti, perché ne' processi con Rito non vi si da notizia alla parte né di costituiti né di difese, onde in quelli non è lecito all'attore far alcuna opposizione, ma solamente può introdurre carte pubbliche». Ibidem, pag. 198.

<sup>57</sup> CHIODI, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano*, pag. 159.

<sup>58</sup> PIERO FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, Milano: Giuffrè, 1953-1954, vol. I, pag. 4.

<sup>59</sup> A proposito della tortura giudiziaria, Loredana Garlati afferma che questo istituto sembra «un passaggio obbligato, una tappa del processo a cui, in un modo o nell'altro, si finiva per giungere. Ogni pretesto era buono, ogni situazione ne giustificava il ricorso, perché quella verità, a volte vagheggiata a sproposito, fosse sempre e comunque fatta

L'istituto della tortura è descritto analiticamente in tutte le pratiche criminali venete dell'età moderna, dall'opera di Lorenzo Priori sino a quella di Zeffirino Grecchi: i pratici spiegano quando è possibile ricorrere alla tortura, quali soggetti sono esenti, in che modo devono essere eseguiti i tormenti, in che termini il giudice deve rivolgersi all'imputato, quando può essere inflitta la tortura *in caput alterius* nei confronti dei testimoni e dei complici del reo<sup>60</sup>.

I giuristi veneti mostrano di conoscere approfonditamente le riflessioni e le classificazioni elaborate dai grandi criminalisti di diritto comune; anche in questa materia però gli insegnamenti degli illustri predecessori si inseriscono in una dimensione giuridica e processuale che presenta tratti e caratteristiche propri.

Innanzitutto i pratici veneti cercano di capire quando sia possibile infliggere all'imputato i tormenti: a questo proposito notano che a Venezia la tortura viene praticata prima della fase difensiva; nei territori del Dominio, invece, viene prima data al reo la possibilità di

---

trionfare." GARLATI, *Inseguendo la verità*, pp. 150-151. Sulla tortura giudiziaria: GIUSEPPE SALVIOLI, *Storia del diritto italiano*, Torino: UTET, 1921<sup>8</sup>, pp. 804-811; FIORELLI, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll.; SBRICCOLI, *Tormentum idest torquere mentem*, pp. 17-32; MASSIMO MECCARELLI, *Tortura e processo nei sistemi giuridici dei Territori della Chiesa. Il punto di vista dottrinale (secolo XVI)*, in *Torture judiciaire. Approches historiques et judiciaires*, a cura di Bernard Durand, Lille: Centre d'Histoire judiciaire, 2002, pp. 677-707; GIAN PAOLO MASSETTO, *La tortura giudiziaria nella dottrina lombarda dei secoli XVI-XVIII*, in *Amicitiae pignus: studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di Antonio Padoa Schioppa, Gigliola Di Renzo Villata, Gian Paolo Massetto, Milano: Giuffrè, 2003, pp. 1401-1452; GIOVANNI ROSSI, *Aspetti medico - legali della tortura giudiziaria nelle Quaestiones di Paolo Zacchia*, in *Paolo Zacchia: alle origini della medicina legale 1584-1659*, a cura di Alessandro Pastore e Giovanni Rossi, Milano: Franco Angeli, 2008, pp. 163-199; EDIGATI, *Gli occhi del granduca*, pp. 279-315; ID., *Prima della «Leopoldina»: la giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli: Jovene, 2011, pp. 10-13; GIULIANO SERGES, *La tortura giudiziaria. Evoluzione e fortuna di uno strumento d'imperio*, in *Momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario*, a cura di Leonardo Pace, Simone Santucci e Giuliano Serges, Roma: Aracne, 2011, pp. 229-346. Si ricorda inoltre il saggio di L. Garlati dedicato al processo contro gli untori svoltosi a Milano nel 1630: la vicenda processuale che vede coinvolti Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora viene qui analizzata alla luce delle opere di Pietro Verri e Alessandro Manzoni che propongono letture diverse del tragico evento. In queste pagine Garlati presenta una disamina del processo dominato dal rito inquisitorio e dal sistema della prova legale ed osserva che "il ricorso a strumenti generatori di dolore fisico (che erano tanto più efficaci quanto più sapevano provocare sofferenza) alterava il senso intero del processo". LOREDANA GARLATI, «Colpevoli di un delitto che non c'era». Il processo agli untori nella lettura di Verri e Manzoni, in *La Corte d'Assise*, 2-3/2011, pp. 395-449.

<sup>60</sup> Sull'uso dei tormenti in area veneta: PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 102-119; TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pp. 94-107; TEOBALDO, *Prattica criminale*, pag.; MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pp. 107-120; BARBARO, *Prattica criminale*, pp. 128-138; MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pp. 101-159; GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo I, pp. 138-157.

difendersi, poi, eventualmente, si ricorre al tormento come *extrema ratio*<sup>61</sup>. Così infatti scrive Giovanni Guidozi in una lettera del 1730: «Nella Terra Ferma corre lo stile ordinario di dare la tortura al reo in caput suum solamente dopo le difese per la ragione, che essendo la tortura un rimedio sussidiario per rilevare la verità non possa, ne debba praticarsi, se non dopo, che il reo, usato il rimedio ordinario della difesa, non provi con questo la propria innocenza: onde all'ora solamente si debba venire al sussidio, acciò il reo, o con la costanza purghi gli indizij, che lo aggravano, o con la confessione li confermi ed avvalorì»<sup>62</sup>. I tormenti quindi vengono inflitti dopo le difese perché la tortura giudiziaria è considerata un rimedio suppletivo che può essere utilizzato dal giudice soltanto se il reo non è riuscito a dimostrare la sua totale estraneità ai fatti.

Per poter sottoporre l'imputato ai tormenti devono esserci indizi sufficienti alla tortura; in mancanza di legittimi indizi *ad torquendum*, infatti, il giudice non può torturare il reo<sup>63</sup>.

In questa materia i pratici veneti seguono gli insegnamenti dei criminalisti di diritto comune che classificano gli indizi non solo in base alla loro natura, efficacia e qualità, ma anche per la particolare finalità processuale che essi mirano a realizzare. Sotto questo profilo, i giuristi suddividono gli indizi in quattro categorie: *indicia ad inquirendum*, *indicia ad capturam*, *indicia ad torturam* e *indicia ad condemnationem*. Gli indizi *ad torturam* in particolare devono essere «*verisimilia, probabilia, non levia aut presunctoria, sed graviora et urgentia, certa, clara, imo et luce, ut*

---

<sup>61</sup> Tirabosco afferma che «Nota, che in Venetia si da la tortura avanti le diffese in T. F. doppo. Se ben alle volte ne' casi gravissimi col rito dell'Eccelso Consiglio di X ci si ha usato darla doppo per saper li complici». TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 107. Morari spiega che il decreto con il quale vengono disposti i tormenti deve essere eseguito dopo che il reo ha presentato le sue difese. MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pag. 109. Anche Melchiori suggerisce al giudice di attendere il compimento di tutte le difese dell'imputato perché «la tortura non è che un mezzo straordinario, ed un sussidiario rimedio a rintracciare la verità nascosta; né può, né deve usarsi, se prima non siano stati sperimentati inutilmente tutti gli altri ordinarj, e consueti rimedi». MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pp. 122-123. Di diverso parere invece Zeffirino Grecchi che dichiara esplicitamente di non voler adottare quella specie di tortura che si applica dopo le difese perché in tal caso «se il reo confessa la reità; egli soffre due pene per un solo delitto. Se non confessa; egli si rende in apparenza pressoché innocente per mezzo della tortura, quantunque nol sia». GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo I, pag. 140.

<sup>62</sup> I giudizi criminali, *Della coartata nell'informativo e della tortura*, pag. 108.

<sup>63</sup> Sulla materia degli indizi: ROSONI, *Quae singula non prosunt*, pp. 164-184. Nell'età dei lumi il sistema degli indizi è oggetto di ampie e profonde critiche. Si ricorda in particolare il *De indicij* di Tommaso Nani pubblicato a Pavia nel 1781: ivi l'autore denuncia gli abusi più evidenti del sistema processuale vigente, ovvero la tortura, la pena straordinaria, il ruolo della confessione, i poteri arbitrari del giudice, tutti istituti che «trovano senza eccezione fondamento e giustificazione proprio nel regime dell'indizio». DEZZA, *Tommaso Nani e la dottrina dell'indizio*, pp. 53-110.

*aiunt meridiana luce clariora*»<sup>64</sup>. Gli esempi di indizi *ad torturam* sono numerosissimi: i più ricorrenti sono la testimonianza di un unico teste, la grave inimicizia, la fuga, le minacce, la variazione delle risposte dell'imputato e la fama.

Anche i pratici veneti, preoccupati di ridurre i rischi che la pratica della tortura comporta, insegnano che l'imputato non può essere torturato «*senza li inditij provati, pieni, & indubitati, che faccino prova, per li quali il Giudice sia quasi certo, che il reo habbi commesso il delitto*»<sup>65</sup>.

Altra questione dibattuta tra i giuristi concerne l'individuazione delle persone che, per lo stato in cui si trovano o per la professione che esercitano, non possono essere sottoposte a tortura<sup>66</sup>. Secondo Antonio Barbaro rientrano nella categoria delle persone privilegiate i minori di anni quattordici, le donne in stato di gravidanza e quelle che hanno partorito da pochi giorni, gli ultrasessantenni, i dottori, gli avvocati, i cavalieri ed i graduati<sup>67</sup>. Guidozi tuttavia spiega che nel Dominio veneto, quando il delitto è grave, si tortura chiunque a prescindere dalla condizione della persona; il giudice comunque deve sempre valutare se sussistono degli impedimenti, come, ad esempio, «*qualche indisposizione naturale*» del reo che possa causare la morte dell'imputato durante l'interrogatorio<sup>68</sup>.

Se il reo non è fisicamente in grado di sopportare la tortura, il giudice non deve procedere perché è suo dovere evitare che l'imputato muoia durante l'esecuzione dei tormenti. È per

---

<sup>64</sup> PROSPERO FARINACCI, *Praxis et theoricæ criminalis, Quaestio 37* n.3.

<sup>65</sup> ZETTELE, *Instruktion & prattica criminale*, pag. 77. Priori spiega che alcuni indizi, ritenuti di regola non sufficienti alla tortura, lo diventano in circostanze particolari: ad esempio, l'inimicizia lieve di per sé non costituisce indizio legittimo, ma lo diventa nel caso in cui il delitto sia stato commesso di nascosto, sempre che la vittima non avesse altri nemici. PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 110-113. Anche Tirabosco ricorda che «*non si viene al tormento senza precedenti sufficienti inditij*», poi però aggiunge che questa materia è rimessa al prudente arbitrio del giudice. TIRABOSCO, *Ristretto di prattica criminale*, pag. 94. Antonio Pasquale Valli, nelle sue *Instituzioni criminali*, ricorda che gli indizi necessari per praticare la tortura possono essere prossimi o remoti: nel primo caso è sufficiente un solo indizio purché «*risultante da fatto certo e da testimoni de visu*»; nel secondo caso, invece, devono sussistere due indizi «*verisimili, gravi, chiari e probabili, a tal che il reo si riconosca quasi convinto*». ANTONIO PASQUALE VALLI, *Instituzioni criminali analoghe all'odierna prattica dei tribunali non solo nell'introdurre, compilare e risolvere le cause e processi, ma nello stabilimento e fissazione delle pene*, Venezia: a spese dell'autore, 1789, pp. 153-166.

<sup>66</sup> CLARO, *Liber Quintus, Finalis, quaestio LXIII* e BOSSI, *Tractatus varii, De indiciis*, n. 121.

<sup>67</sup> BARBARO, *Prattica criminale*, pp. 129-130. Anche Marcantonio Negrizioli spiega che sono esenti dal tormento «*li Dottori, quelli che hanno qualche dignità, ò militassero in Pubblico servizio, li Nobili, li minori di anni quattordici, li Vecchi di grave età, le donne gravide, li Chierici quando non fossero diffamati. Così chi ha petto intiero, ò ferite atte ad aprirsi*». NEGRIZIOLI, *Direttorio de' criminalisti*, pag. 61.

<sup>68</sup> I giudizi criminali, *Prattica criminale*, pag. 59.

questo motivo che l'inflizione dei tormenti deve svolgersi sotto la supervisione di un medico che ha il compito di stabilire se l'imputato possa essere torturato e sino a che punto<sup>69</sup>.

I pratici veneti spiegano che, quando l'imputato è inabile alla corda, si ricorre alla tortura del fuoco<sup>70</sup>. In questo caso vengono posizionati dei carboni ardenti vicino ad una tavoletta momentaneamente collocata accanto ai piedi nudi dell'imputato: se il reo rifiuta di confessare, la tavoletta viene levata e i suoi piedi restano esposti al calore del fuoco. Come spiega Melchiori, questa pratica spesso si rivela inefficace a causa del dolore eccessivo patito dal reo<sup>71</sup>. Al di fuori di questa ipotesi, all'imputato viene inflitto il tormento della corda<sup>72</sup>.

---

<sup>69</sup> Questo tema è stato recentemente approfondito da Giovanni Rossi che ha studiato le *Quaestiones medico legali* di Paolo Zacchia (1584-1659). Lo storico del diritto spiega che "Poiché l'uso della tortura mette in gioco la salute e la vita stessa dell'uomo che ad essa viene sottoposto, beni supremi dei quali si preoccupa anzitutto il medico, a questi e non ad altri spetta di pronunciarsi sulla possibilità di infliggere i tormenti a soggetti che potrebbero doversi essere esentati a causa di qualche affezione o malattia". ROSSI, *Aspetti medico – legali della tortura giudiziaria nelle Quaestiones di Paolo Zacchia*, pag. 171. Sull'importanza della presenza di un medico nel luogo dei tormenti: ALESSANDRO PASTORE, *Médecine légale et torture dans l'Italia du XVIIIe siècle*, in *Beccaria et la culture juridique des lumières*, a cura di Michel Porret, Genève: Librairie Droz, 1997, pp. 287-306.

<sup>70</sup> Tirabosco spiega che "il fuoco si può dir sussidiario alla tortura, perché a quello si viene quando il Reo non è stimato dalli periti atto alla corda". TIRABOSCO, *Ristretto di Pratica criminale*, pag. 107. Lo stesso dice Morari nella sua pratica: "ridotto il paziente al luogo dei tormenti si fa visitare da Perito Chirurgo, à fine di rilevare con suo giuramento s'abbia impedimento alcuno, che lo renda inabile alla Tortura, nel qual caso trattandosi massime di casi gravi suol la Giustizia valersi del tormento del fuoco". MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pag. 117. Anche Melchiori afferma che "non conoscendosi capace il reo per qualche imperfezione di sostenere la tortura, secondo l'attestazione dei periti; rendesi necessario di commutargli la corda in fuoco". MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, pag. 116.

<sup>71</sup> Melchiori osserva che "per quel tratto di tempo, che il fuoco agisce senza impedimento, non restano capaci li pazienti di badare a cosa veruna per l'eccedente angoscia, che li trasporta fuori di sé medesimi, e quando poi il dolore si mitiga per l'interposizione della tavoletta, si confermano nelle negativa, prevenuti dal timore della pena futura". MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, pag. 117. Anche Tirabosco nota che questo tormento è per lo più inutile a causa del dolore eccessivo che sente il reo; inoltre aggiunge che "il rimedio contro il foco è più facile ad esser da' rei trovato come suchi d'erbe, di raffano, & cose simili, che la pele ingrossano, ò infrigidiscono, & mortificano difendendo dal foco la carne". TIRABOSCO, *Ristretto di Pratica criminale*, pag. 107. Come Tirabosco, anche Morari afferma di aver sentito che talvolta i rei usano erbe ed unguenti per resistere al tormento del fuoco; anche se l'assessore padovano chiarisce che a lui non è mai capitato di assistere a tali pratiche. MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pag. 119-120.

<sup>72</sup> Nelle *Quaestiones medico legali* di Paolo Zacchia vengono descritti i tipi di tortura in uso nei tribunali del tempo: il tormento della corda, quello della veglia, quello della stanghetta e quello delle cannette. L'imputato sottoposto al tormento della veglia viene denudato e collocato a sedere su un cavalletto o su una tavola che presenta una gibbosità appuntita; viene quindi legato e lasciato in questa posizione per ore. Il metodo della stanghetta, invece, consiste nel comprimere la cavaglia dell'imputato tra due tasselli di ferro in modo da provocare al reo un dolore atroce. Viene infine descritta la tortura delle cannette che consiste nel legare le mani del reo ed infilare tra le dita delle cannette unite tra loro da cordicelle: tirando le corde, le dita imprigionate nel meccanismo vengono strette tra i legni. L'autore ricorda anche altri metodi di tortura ormai caduti in



Quando la corte decide di ricorrere alla tortura, pronuncia un decreto che viene comunicato al diretto interessato soltanto pochi attimi prima di condurlo nel luogo dei tormenti, per evitare che il reo abbia il tempo di proporre appello.

La sera precedente l'imputato deve essere lasciato senza cibo<sup>73</sup>; tuttavia il Nostro assessore osserva che in questo modo il reo potrebbe intuire le intenzioni della corte e trasmettere all'Avogaria una lettera di appellazione, impedendo così alla giustizia di eseguire il decreto<sup>74</sup>.

I tormenti a cui può essere sottoposta una persona sono di diversa intensità. L'autore dell'*Offensivo criminale* non descrive i gradi della tortura giudiziaria, ma rinvia genericamente all'opinione di tutti quei giuristi che hanno approfondito la questione. Anche in questo caso i pratici veneti non si discostano dagli insegnamenti dei grandi criminalisti italiani che individuano una serie di gradini da scalare per giungere all'apice della sofferenza<sup>75</sup>.

---

desuetudine: il tormento della fame e quello della sete, la tortura dello scarafaggio (in questo caso sulla pancia dell'imputato viene posizionato uno scarafaggio che, chiuso sotto un bicchiere, rode lentamente l'ombelico alla ricerca di una via d'uscita), il tormento della capra che consiste nel cospargere i piedi del reo con del sale che viene poi lasciato leccare da una capra, la cui lingua può scarnificare i piedi dell'imputato sino all'osso, e il tormento del panno bagnato, infilato a forza nella bocca del reo con il rischio di causare la morte per soffocamento. ROSSI, *Aspetti medico – legali della tortura giudiziaria nelle Quaestiones di Paolo Zacchia*, pp. 173-181. Sul tema si veda anche FIORELLI, *La tortura giudiziaria*, pp. 192-209.

<sup>73</sup> La regola per cui nessuno può essere torturato subito dopo aver mangiato o bevuto è ricordata anche dai giuristi di diritto comune: il cibo infatti rende più difficoltosa la respirazione e induce al vomito che potrebbe a sua volta causare la morte per soffocamento dell'imputato. *Ibidem*, pag. 193.

<sup>74</sup> Così scrive il Nostro assessore: “ben è poi vero che come alla sera si dà l'ordine al guardiano delle prigioni che non debba lasciar prendere cibo al reo, così questo può naturalmente accorgersi che in quella sera sia stata presa l'opinione di condurlo alla corda, ed è pur vero che i rei prevedendo questo caso se ne esimono col far venire una lettera dell'Ecc.mo Sig. Avogador e la tengono preparata per il caso che insorgesse, con cui si appellano dal decreto di tortura lato vel ferendo”. *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag.

<sup>75</sup> Giulio Claro distingue cinque gradi del tormento: “Primo minae de torquendo. Secundo conductio ad locum tormentarum. Tertio spoliatio & ligatura. Quarto elevatio in eculeo. Quinto squassatio”. CLARO, *Finalis, quaestio*, LXIV n. 31. Dello stesso avviso l'assessore padovano Gaspare Morari: a suo parere il primo grado consiste nel condurre il reo nel luogo dei tormenti; il secondo nello spoglio; il terzo nel legare l'imputato; il quarto nel sollevarlo in alto; il quinto ed ultimo grado coincide con lo squasso. MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pag. 111. Per Lorenzo Priori invece i gradi sono tre: il primo consiste nella minaccia dei tormenti e nella preparazione del reo; il secondo coincide con la sollevazione da terra; il terzo corrisponde allo squasso vero e proprio. PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 109-110. Anche Marc'Antonio Tirabosco spiega che i gradi della tortura sono tre: “Primo grado è quando il reo vien spaventato dal giudice minacciando di torturarlo, & quando si spoglia, & si lega. Il secondo grado è quando s'interroga nelli tormenti, si leva, e tiene per buona pezza sospeso. Il terzo grado è, quando si tortura, e squassa sufficientemente, cioè la faccata, & doi squassi.” TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pp. 100-101. Dello stesso parere il cancelliere Negrizioli il quale spiega che “La tortura si divide in tre gradi benché molti dicono cinque: il primo quando il Giudice minaccia il reo della Corda; il secondo quando si pone ai Tormenti, & ivi s'interroga tenendolo alquanto sospeso da terra. Terzo quando si squassa”. NEGRIZIOLI, *Direttorio de' criminalisti*, pag.

Guidozzi invece preferisce spiegare ai suoi lettori per quali motivi ed in quali occasioni un imputato può essere torturato: a questo proposito distingue la tortura con o senza protesta e spiega che il protesta può essere generico o specifico.

La distinzione tra tortura con protesta e tortura senza protesta si ritrova in altre pratiche criminali venete: ad esempio, Marc'Antonio Tirabosco spiega che il tormento col protesta si pratica per estorcere al reo i nomi dei suoi complici, le cause del delitto o altri aspetti particolari della vicenda; la tortura senza protesta, invece, viene inflitta per purgare gli indizi che gravano sull'imputato e per addivenire, se il reo resiste con costanza ai tormenti, ad una sentenza di assoluzione o ad una pena straordinaria secondo la coscienza del giudice<sup>76</sup>.

Gaspare Morari distingue due forme di protesta: la tortura col protesta specifico, che viene inflitta al reo già condannato per conoscere il nome dei suoi complici, e la tortura col protesta generico che viene praticata prima della condanna per estorcere al reo una confessione e poter così applicare la pena prevista dalla legge<sup>77</sup>. La stessa distinzione viene proposta dal Melchiori, il quale spiega che «*Il tormento s'inferisce col protesta generico quando il reo manifesto non è ancor condannato*», mentre si procede col protesta specifico quando nei confronti dell'imputato «*è già stata segnata la sentenza condannatoria*»<sup>78</sup>.

---

61. Anche Melchiori distingue tre momenti differenti: innanzitutto vi è la *territio* che consiste nel minacciare l'uso tormenti, nello spogliare il reo e legarlo alla corda; il secondo grado coincide con la sollevazione che deve durare sino a quando il reo non intende "*palesare la verità*"; infine vi è lo squasso, ovvero "*il più doloroso grado di pena che possa sopportare quel disgraziato*". MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pp. 112-113. Completamente diversa l'impostazione dell'autore del *Ristretto della pratica criminale per lo stato di Milano*, secondo il quale i gradi del tormento sono quattro: un quarto d'ora senza squasso, mezz'ora con un solo squasso, tre quarti d'ora con due squassi, un'ora con tre squassi. L'Anonimo inoltre spiega che gli strumenti di tortura utilizzati nel territorio milanese sono la corda, il canape e il fuoco. GARLATI, *Inseguendo la verità*, pp.161-162. Sulla tortura del canape, che consiste nella legatura del braccio dell'imputato mentre con l'altro è appeso alla corda, si rinvia a GIAN PAOLO MASSETTO, *Aspetti della prassi penalistica lombarda nell'età delle riforme: il ruolo del Senato milanese*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano: LED, 1994, pag. 353.

<sup>76</sup> TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pp. 98-100.

<sup>77</sup> "*Il tormento adunque contro tal sorte de Rei si pratica o col protesta specifico, ovvero generico. Col protesta specifico s'intende allora quando il Reo fosse stato per avanti alla Tortura condannato alla Morte, ovvero ad'altra specifica condanna afflittiva. Il protesta generico è quando non fosse per anco condannato, ma che contro di lui tanto constasse in processo, che bastasse per condannarlo ad arbitrio della Giustizia senza la di lui confessione*". MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pp. 115-116.

<sup>78</sup> MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pag. 153.

Giovanni Guidozi, pur mantenendosi sulla stessa linea di pensiero, sembra voler meglio approfondire le circostanze che inducono il magistrato a ricorrere alla tortura giudiziaria e, in questo senso, distingue tre generi di tormenti: la tortura *ad eruendam veritatem*, la tortura col protesto generico ed infine la tortura col protesto specifico<sup>79</sup>.

La tortura *ad eruendam veritatem* viene praticata quando nel processo vi sono soltanto semplici indizi e sempre che il reo non sia riuscito a dimostrare la propria innocenza: in questo caso il giudice ricorre ai tormenti per accertare la verità dei fatti ed estorcere al reo una confessione con l'uso della forza. L'accusato torturato *ad eruendam veritatem* può confessare il delitto o resistere ai tormenti: se confessa, deve essere condannato; se invece persiste nella negativa, deve essere rilasciato (nei processi «aperti», l'imputato viene licenziato *pro nunc*; nei casi delegati con rito e segretezza, viene assolto in via definitiva)<sup>80</sup>.

La tortura con il protesto generico, invece, viene utilizzata quando non vi sono prove sufficienti per l'applicazione della pena prevista dalla legge, ma vi sono comunque indizi tali che consentono di condannare l'imputato ad una pena arbitraria. Guidozi infatti spiega che «la giustizia non deve mancare nelle sue diligenze, ne deve mancare di avere la confessione del reo per dargli poi la pena che esige la gravità del fatto»<sup>81</sup>.

In questo caso l'imputato che resiste ai tormenti viene punito secondo l'arbitrio del magistrato; il reo che confessa di aver commesso il delitto, invece, viene condannato alla pena prevista dalla legge. La tortura col protesto generico deve quindi essere tenuta distinta

---

<sup>79</sup> Guidozi non menziona la tortura *ad praecise respondendum*. Ne parla invece Filippo Mirogli nel primo volume delle sue *Istruzioni teorico – pratiche criminali* ove si legge che “Alle volte poi accade, che il reo non voglia rispondere alle interrogazioni del Giudice, ed allora si ammonisce a rispondere, e persistendo ha il Giudice la facoltà di farlo torturare *ad praecise respondendum*”. L'autore però subito dopo chiarisce che questa facoltà viene utilizzata soltanto nei casi di “particolare ispezione”. FILIPPO MIROGLI, *Istruzioni teorico – pratiche criminali*, Roma: nella stamperia di Generoso Salomoni, 1759, vol. I, pag. 155. Sulla figura di Filippo Mirogli: GARLATI LOREDANA, *Mirogli Filippo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, vol. II, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 1355-1356.

<sup>80</sup> Così scrive Giovanni Guidozi “E qui è da avvertire che i torturati *ad eruendam* nella T.F. mai siano assolti ma sempre rilasciati *pro nunc*, il che però non è praticato nella Dominante, dove l'Ecc.mo Consiglio particolarmente assolve sempre il reo quando persiste nelle negative nel tormento”. *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 57. Anche Gaspare Morari afferma che: “[...] Se confessa il delitto si condanna a quella pena, che ricerca la qualità della colpa. Se non confessa, ma persiste nella negativa dovrà espedirsi *pro nunc*. E si dirà nella signature: Che il controscritto N. stante la constanza ne tormenti sia per ora dalle Carceri rilasciato. Se poi si fosse in caso delegato col Ritto, e segretezza non si rilasciano i rei *pro nunc* ad esempio dell'Eccelso Tribunale, essendo sopra ciò nato positivo decreto dello stesso Consiglio di X. 16 marzo 1648. onde si dirà: Che il controscritto N. stante la constanza ne tormenti sia dalle Carceri rilasciato”. MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pp. 114-115.

<sup>81</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 56.

dalla tortura *ad eruendam veritatem*, perché diverse sono le conseguenze per il reo nelle due ipotesi: infatti, colui che viene torturato con il protesto generico «anche persistendo nelle negative può essere in vigore degli indizi condannato», il torturato *ad eruendam* che resiste ai tormenti, invece, deve essere rilasciato<sup>82</sup>.

La tortura con il protesto generico deve essere tenuta distinta anche dalla tortura con il protesto specifico che viene utilizzata quando il magistrato intende estorcere all'imputato i nomi dei suoi complici<sup>83</sup>. In questo caso, il giudice conduce l'imputato nel luogo dei tormenti dopo aver pronunciato la sentenza di condanna e gli spiega che «la giustizia lo ha condannato e la tortura che è per fargli non gli deve servire per pena ne per sollievo a quella già inferita nella sentenza ma solo perché confessi i compagni del delitto»<sup>84</sup>.

Per poter ricorrere alla tortura con il protesto specifico devono sussistere due requisiti: innanzitutto il reo deve essere convinto o confessore e deve quindi essere certo il suo coinvolgimento nel delitto; in secondo luogo, deve trattarsi di un reato che non può essere stato commesso da una sola persona oppure devono esserci indizi tali da far presumere che nel caso specifico il reo abbia commesso il delitto con l'aiuto di qualche complice.

Nella già citata lettera scritta da Guidozi nel 1730, il Nostro assessore spiega che, per praticare questo tipo di tortura, «si ricercano due necessarj requisiti». Il reo innanzitutto deve aver confessato il delitto «perché, quando non fosse confessore può darsi il caso, che la Giustizia abbi a divenire alla Tortura contro di lui». A questo proposito, l'assessore ricorda che il reo può essere torturato soltanto «dopo fatte dal Fisco tutte le diligenze per convincerlo, ed egli abbia contrapposte le difese per scolparsi». Guidozi illustra quindi il secondo requisito: deve trattarsi di un delitto «che non possa cometersi senza compagni» oppure devono essere emersi «indizij tali che persuadano

---

<sup>82</sup> *Ibidem*, pag. 57.

<sup>83</sup> A proposito della confessione *contra alios*, si ricordano gli studi di Giovanni Chiodi che nell'ottobre 2013 ha tenuto due lezioni ad Erice alla International School of Ius Commune intitolate *Duo socii criminis faciunt plenam fidem? Il valore probatorio della nomina del complice nelle pratiche criminali dell'età moderna: il diritto patrio all'assalto dello ius commune*. Chiodi innanzitutto si è interrogato sul valore della testimonianza del *socius criminis* nell'età di diritto comune ed ha analizzato testi di Guglielmo da Cabriano, Pillio da Medicina, Azzone, Ugolino, Accursio, Guido da Suzzara, Cino da Pistoia e Iacopo d'Arena; successivamente ha esaminato le fonti dell'età moderna, con particolare riguardo alle pratiche criminali ed alle *decisiones* dei grandi tribunali.

<sup>84</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pp. 53-54.

la Giustizia, che il reo l'abbia commesso con altrui aiuto»<sup>85</sup>.

Quando l'imputato rivela i nomi dei suoi compagni, la giustizia li convoca dinanzi a sé e, se essi negano il loro coinvolgimento nel delitto, dispone il confronto tra il primo e i secondi<sup>86</sup>.

Il confronto tra il reo ed i suoi complici è puntualmente descritto nel formulario dell'*Offensivo criminale*. Il reo che sotto tortura ha confessato i nomi dei suoi compagni deve essere condotto dinanzi al giudice perché confermi quanto dichiarato nel luogo dei tormenti. L'imputato, che conferma la sua deposizione, viene portato nella stanza dove si trovano i complici e, al loro cospetto, è costretto a raccontare la vicenda dall'inizio, illustrando come si sono svolti i fatti senza dimenticare alcun dettaglio.

Terminato il racconto, l'imputato viene fatto allontanare ed il giudice ammonisce i suoi complici ad abbandonare ogni negativa e a confessare il loro coinvolgimento nella vicenda<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> *I giudizi criminali, Della coartata nell'informativo, e della tortura*, pag. 110. Anche il Melchiori spiega che la tortura per conoscere i nomi dei complici può essere praticata solo se sono rispettate due condizioni: il reo deve essere confesso o convinto e ai giudici deve apparire verosimile che il delitto sia stato commesso con l'intervento di altre persone. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pp. 151-152.

<sup>86</sup> Anche Teobaldo spiega che in questi casi il giudice dispone il confronto tra l'imputato e i suoi compagni. Il giurista descrive la vicenda di Gerolamo da Saletto, accusato di aver ucciso il marito di tale Rizzata su mandato della medesima. Convocata, la Rizzata nega di conoscere Gerolamo e di avergli chiesto di uccidere il marito. Viene quindi disposto il confronto tra Gerolamo da Saletto e la Rizzata che si conclude animatamente, tanto da costringere il magistrato ad intervenire per separare i due accusati. Alla fine, nonostante la negativa, il giudice condanna la donna *ex arbitrio* alla prigione a vita (lo può fare perché a suo carico vi sono indizi sufficienti alla condanna). TEOBALDO, *Pratica criminale*, pp. 50-51.

<sup>87</sup> La formula del confronto riportata nell'*Offensivo criminale* è la seguente: "Si segna il decreto da Rettori con la Corte, che fatto riflesso a quanto introdusse N. ed alle negative di N. sia fatto confronto. Si fa introdurre in camera del Giudice il primo che introdusse il complice e si ammonisce a pensare bene se le cose da lui introdotte nel suo costituito e confermate nei tormenti contengano verità e specialmente se sia vero che N. specificatamente dicesse a lui che voleva far ammazzare. Risposta: Signor sì che è tutto vero. Dettogli costituito N. depone in diverso modo e nega il particolare da te introdotto. Risposta: è un bugiardo. Interrogato se gli darà l'animo di mantenere in faccia al suddetto N. non solo questo particolare ma anco quel di più che ha deposto per avanti concemente la persona di esso N. rispose di sì, il che avuto fu fatto passare in altra stanza. Nel medesimo luogo e presenza ut ante fatto condurre N.N. Che in ordine al decreto venendo costituito fu interrogato se sia per anco risolto di confessare alla giustizia ciò che altre volte è andato negando? Cioè. Rispose non so niente. Dettogli ve lo dirà la giustizia: segue il racconto che si ricava dal costituito del primo. Rispose non è vero niente. Dettogli che direte poi se N.N. Vi manterrà in faccia tutto ciò che vi ha rinfacciato la giustizia? Rispose non potrà mai provare questo, se non per malignità. Ed allora fatto introdurre l'antedetto N. e fatto sedere in faccia a N. fu ricercato questo se sappia chi sia la persona che gli siede in faccia? Interrogato l'altro chi sia rispose. Fu la giustizia detto a N. che è il primo costituito N. circa quanto hai detto tu cioè nega costantemente il tutto, e però digli in faccia quello che sia e quanto sia occorso, onde disse (e racconta al correo tutto il fatto con le sue particolarità) poi si dice onde fatta la relazione di tutto al primo fu dato ordine che fosse condotto al suo luogo. E rimasto N. gli fu detto avete sentito il tutto e con qual costanza N.N. Insiste nell'asserzione dei particolari che si riferiscono alla vostra colpa, e però la giustizia vi ammonisce ad

L'assessore avverte che l'intera conversazione deve essere annotata con puntualità e precisione, perché da questi dialoghi la giustizia potrebbe ricavare un grande vantaggio e scoprire chi sta dicendo il vero e chi invece sta ostacolando le indagini.

Guidozzi inoltre spiega che, oltre ai casi sopra descritti, «vi sono pure altri motivi di capitare alla tortura». Innanzitutto il reo potrebbe essere torturato in relazione ad una qualità del delitto. Ad esempio, l'imputato accusato di omicidio commesso con «pensamento» potrebbe difendersi negando la circostanza aggravante cercando così di qualificare il suo comportamento come omicidio semplice e non come omicidio deliberato. Se le difese del reo non soddisfano la giustizia, il magistrato può ricorrere ai tormenti per capire se nel caso in esame vi sia o meno stato il «pensamento»: se l'imputato confessa, viene condannato per omicidio deliberato; se invece persiste nella negativa, viene assolto dalla circostanza aggravante e condannato per omicidio semplice.

La tortura può essere inflitta al reo anche nel caso di omicidio commesso per assassinio, ovvero compiuto da un soggetto che ha ucciso per denaro su richiesta di un'altra persona: in questa ipotesi, infatti, il magistrato può praticare la tortura giudiziaria nei confronti dell'esecutore materiale del delitto per conoscere il nome del mandante.

L'imputato sottoposto ai tormenti che confessa il delitto o rivela i nomi dei suoi compagni deve ratificare dinanzi al giudice la sua confessione nelle ventiquattro ore successive<sup>88</sup>.

---

*abbandonare le negative e le bugie. Resp. Sono tutte invenzioni e malignità di colui. Quibus stantibus iustum fuit reconduci ad locum suum". I giudizi criminali, Pratica criminale, pp. 84-86.*

<sup>88</sup> Anche gli altri pratici veneti spiegano che la ratifica è indispensabile per attribuire valore probatorio alla confessione rilasciata sotto tortura. Lorenzo Priori dice che "Quando il reo avesse ne i tormenti confessato il delitto, deve il Giudice con ogni diligenza farlo mettere in una prigione separata, di modo, che alcuno non possa parlargli, affinche non sia indotto, & persuaso di revocare detta sua confessione già fatta, la qual confessione non ha luogo, se il reo in essa non perseverasse, & ratificasse, però nel giorno seguente de i tormenti doppo scorse almeno ventiquattro hore". PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 118. Anche Gaspare Morari spiega che "Confessando adunque in tormentis il delitto, doppo il corso d'ore 24 si fanno ratificare extra tormenta; cioè o nell'Officio della Cancelleria, ò in Camera del Giudice al Maleficio, ovvero del Pubblico Rappresentante, quando desiderasse d'assistere a tall'atto di ratificazione". MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pag. 113. Così infine scrive Bartolomeo Melchiori: "dopo terminato in costituito predetto, avverta chiunque frequenta il Foro, e le Curie, rendersi necessario, che sia costituito il reo in prigion separata, acciò non indotto, né subornato a cangiare proposito, ratifichi in capo a ore ventiquattro (dopo le quali si suppone riavuto dall'afflizione di corpo, e dalla costernazione di spirito) quanto depose, o al Cancellero ordinario di Ragione, o in una stanza del Giudice, in cui non apparisca alcun'immagine di tormento". MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pag. 140.

La ratifica è indispensabile per capire se le cose dette sotto tortura corrispondono effettivamente a verità o se viceversa la confessione è stata resa esclusivamente a causa del dolore provato dal reo che ha deciso di parlare soltanto per far cessare i tormenti<sup>89</sup>.

Il reo, invece di ratificare, potrebbe però ritrattare quanto detto in precedenza. L'autore dell'*Offensivo criminale* infatti spiega che gli imputati sottoposti a tortura potrebbero confessare il falso o incolpare persone innocenti e successivamente rifiutarsi di ratificare le loro deposizioni<sup>90</sup>. In questi casi l'imputato deve essere nuovamente condotto nel luogo dei tormenti e sottoposto per la seconda volta a tortura per indurlo con la forza a rilasciare una nuova confessione. Torturato per la seconda volta, il reo potrebbe confermare quanto detto in precedenza: in questo caso deve essere slegato ed interrogato lontano dal luogo dei tormenti affinché confermi la sua deposizione. Il reo, che persiste nella negativa, viene torturato per la terza volta; oltre - spiega Guidozi - non è possibile procedere<sup>91</sup>.

Dopo aver ricordato le regole generali in tema di tortura giudiziaria, l'assessore dovrebbe spiegare ai lettori le concrete modalità di esecuzione dei tormenti e riportare le formule utilizzate dal giudice. Nel formulario dell'*Offensivo criminale* infatti l'autore spiega che «Abbiamo distinto i tre generi di tortura che sono ad eruendam veritatem, con protesto specifico, e con

---

<sup>89</sup> Anche nel processo di diritto comune, la confessione rilasciata sotto tortura deve essere ratificata: la confessione resa tra i tormenti è priva di valore probatorio se non si procede alla sua ratifica entro ventiquattro ore. La ratifica deve avvenire quando il dolore del tormento è ormai cessato e deve essere pronunciata lontano dal luogo della tortura perché si vuole che l'imputato confermi la sua deposizione a mente libera. Loredana Garlati spiega che "La richiesta di una ratifica vale da sola ad evidenziare il diverso valore riconosciuto ad una confessione spontanea e ad una ottenuta sotto tormento". GARLATI, *Inseguendo la verità*, pp. 178-179. Anche Marchetti osserva che "solo la confessione spontanea appariva possedere tutti quei requisiti che ne legittimavano l'elevato valore probatorio; quella ottenuta attraverso la tortura, non essendo resa volontariamente, risultava, in linea di principio, priva di uno dei principali elementi richiesti affinché la prova potesse ritenersi legittima". La conferma della confessione da parte del reo lontano dal luogo dei tormenti restituisce quindi a tale prova il carattere della spontaneità. MARCHETTI, *Testis contra se*, pag. 79. Sul valore della confessione resa tra i tormenti si veda anche PIERO FIORELLI, *Voce confessione (storia)*, in *Enc. Dir.*, VIII (1961) pp. 864-870.

<sup>90</sup> "Accade qualche volta, che la malizia de' Rei, o sia per sottrarsi al tormento della corda, o sia per occultare la verità, così nell'atto della tortura dicano ciò, che non sia, ed incolpino persone innocenti, che poi nell'atto della rattificazione non vogliono ridire quanto aveano prima depresso, come anco, che volendo occultare il vero, venendo nuovamente costituiti perché rattifichino il detto ne' Tormenti contro a Correi non vogliono rattificarlo". *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 54.

<sup>91</sup> Significative a questo proposito le parole di Bartolomeo Melchiori: "Confessando la seconda volta sopra la fune, ma non perseverando al tempo del ratificare; si passa all'esperimento della terza tortura, dopo cui si fa punto fermo: non convenendo al Giudice procedere all'infinito in cosa cotanto perigliosa, ed acerba, la quale fu limitata alla terza replica, se non dalla Legge, almeno dalla consuetudine, ch'è un'altra Legge obbligatoria de' Magistrati, quantunque non scritta." MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pag. 143.

protesto generico, e però si rende necessario avere le formule di quei modi che vengono praticati». Tuttavia la materia non viene approfondita perché «più non si usa dare ai rei la tortura»<sup>92</sup>.

Da queste parole è possibile desumere che nel XVIII secolo nello Stato territoriale veneto la pratica dei tormenti è ormai caduta in desuetudine o, quantomeno, sembra essere utilizzata in rarissimi casi. I pratici veneti comunque non rinunciano a descrivere significati e circostanze della tortura giudiziaria: l'inflizione dei tormenti, infatti, è sì uno strumento pericoloso e funesto, ma pur sempre necessario per scovare i colpevoli del delitto<sup>93</sup>.

L'avvocato veneto Zeffirino Grecchi prende atto dello scarso uso della tortura giudiziaria nei territori del Dominio, ma ricorda che i tormenti, quando sono inflitti con consapevolezza e buon senso, non sono né inutili né inefficaci; al contrario costituiscono un valido strumento per accertare la verità «di tutto ciò che turba la quiete e la salute della Repubblica»<sup>94</sup>.

Lo scarso ricorso alla prassi dei tormenti trova conferma anche nelle parole di Marco Ferro che nel suo *Dizionario del diritto comune e veneto*, pubblicato a Venezia tra il 1778 ed il 1781, spiega come «dobbiamo alla dolcezza dei costumi della nostra epoca, ed allo studio dei vantaggi dell'umanità, la quasi generale desuetudine della tortura, contro la quale si scaglia l'autore dei delitti e delle pene tanto benemerito verso l'umanità stessa»<sup>95</sup>. Nell'abolizione della tortura, quindi, Venezia sembra di fatto aver preceduto gli altri Stati<sup>96</sup>.

---

<sup>92</sup> I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 84.

<sup>93</sup> Nella prefazione al trattato dei tormenti, Melchiori descrive bene la gravità e la pericolosità insita nella tortura. Così scrive il celebre assessore: il giudice “decretata che sia la tortura contro taluno, fa tutto suo l'impegno di fissare lo sguardo in un uomo, che spasima fra sensibilissime pene; suo l'impegno di trattenerlo fra le interrogazioni, e i rimproveri pendente seminudo da una fune, contorto a violenza nelle braccia, incadaverito nel volto, anelante, e grondante sudore; suo l'impegno di fargli accrescere gradi di tortura sino all'agonia, allor quando implora con lacrime, e con stridori pietà: e ciò non transitoriamente, e in compendio, ma con formalità, con posatezza, e con decorso di tempo così notevole che qualche volta termina prima del torturato la vita, che il costituito”. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pag. 101.

<sup>94</sup> GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo I, pag. 139.

<sup>95</sup> FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, vol. II, pag. 804. Nel paragrafo sedicesimo del *Dei delitti e delle pene* Beccaria propone la soppressione della tortura giudiziaria, da lui definita “infame crociuolo della verità” e qualificata come pena che viene inflitta all'imputato “mentre si dubita se sia reo o innocente”. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, paragrafo XVI.

<sup>96</sup> Il 26 novembre 1786 i tre Capi della Quarantia criminale inviano alla Serenissima Signoria una scrittura nella quale narrano di essersi recati nell'ufficio dei Signori di notte al criminal ed ivi di aver visto in una delle stanze gli strumenti di tortura. Turbati da tale visione, auspicano non solo la rimozione di tali strumenti, ma anche l'abolizione di tutte le leggi criminali che ne prescrivono l'uso: “perisca pure – si augurano – nella memoria degli uomini e dal nostro cuore per sempre l'idea di tutti quegli innocenti che furono la vittima di questa criminal procedura”. Il 15 dicembre successivo la Signoria incarica gli Avogadori di Comun di informarsi su tale



#### 4. La «spedizione» del processo

Sentite le difese dell'imputato che, come si è visto, in determinati casi può essere anche condotto nel luogo dei tormenti ed ivi costretto con la forza a collaborare con la giustizia, si addiuvano alla cosiddetta «spedizione» del processo, ovvero alla decisione del caso concreto.

I membri della corte pretoria devono ora riunirsi e decidere la causa alla luce degli elementi raccolti nel corso del giudizio e delle difese presentate dal reo: i giudici devono valutare la preponderanza degli argomenti difensivi o di quelli accusatori, pronunciare il verdetto e, in caso di condanna, stabilire la pena da infliggere al reo. I giuristi veneti spiegano che, nei processi penali, il magistrato deve giudicare con animo risoluto e determinato, senza tuttavia allontanarsi dall'equità, decidendo, nel dubbio, a favore del reo<sup>97</sup>.

---

argomento. Gli Avogadori rispondono con la famosa consulta del 7 febbraio 1787 e rilevano che *“questi istromenti più non si usano ... e le circostanze mutate dei tempi assicurano che non siano più per usarsi”*. In merito poi all'abrogazione delle leggi che prescrivono questa pratica, essi osservano che *“La consuetudine introduesse la tortura, la consuetudine la tolse: par che non vi sia bisogno di legge, dove un male per quella via medesima onde ne è entrato ebbe anche l'uscita”*. Gli Avogadori colgono l'occasione per prospettare la necessità di una riforma radicale del diritto criminale che avrebbe potuto essere sancita già nel codice penale in gestazione. La Serenissima Signoria ordina quindi alla commissione istituita per la formulazione del nuovo codice di tenere in debita considerazione la relazione degli Avogadori. Sul punto: GRAZIANO RAVA, *Della sapienza veneta in materia criminale*, Venezia: Tipografia del commercio, 1866; BRUNO DUDAN, *Criminalisti veneti del Settecento*, in *La Giustizia penale. Rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione*, Fasc. 41, 1935, pp. 336-341; COZZI, *Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento*, pp. 400-403; EDOARDO RUBINI, *Giustizia veneta. Lo spirito veneto nelle leggi criminali della Repubblica*, Venezia: Filippi editore, 2003, pp. 155-156. A Milano invece la tortura risulta ancora largamente praticata nel XVIII secolo, anche se il ricorso ai tormenti non trova spazio nel *Transunto del metodo giudiziario* del 1769. Loredana Garlati spiega che questo silenzio è dettato dalla volontà di evitare aperti contrasti con Vienna: *“la mancata menzione non significa negazione dell'esistenza e del ricorso alla tortura, ma abilità di sorvolare su un tema tanto scottante da divenire fonti di dissidi tra casa regnante e senatori milanesi”*. LOREDANA GARLATI, *Prima che il mondo cambi. La Milano dei senatori nel Transunto del metodo giudiziario (1769)*, in *Studi di storia del diritto*, vol. III, Milano: Giuffrè, 2001, pag. 589.

<sup>97</sup> Bartolomeo Melchiori osserva che nei giudizi di sangue *“è necessario investigare prudentemente il sentimento recondito di quelle leggi, che rassembrassero troppo dure al caso, e ridurle alla stessa mediocrità che il prudente Legislatore le ridurrebbe, se si ritrovasse nell'impegno di giudicare quel caso medesimo”*. L'equità – avverte il Melchiori – non deve essere confusa con l'assenza di disciplina: la clemenza non deve quindi tradursi in *“tiepidezza de' giudici”* e *“rilasciatezza de' correnti giudizi”*. Melchiori inoltre si chiede se il giudice debba necessariamente decidere secondo le risultanze processuali o se viceversa possa tener conto anche delle sue conoscenze private. A suo avviso gli assessori devono decidere alla luce delle prove assunte in giudizio, lasciando quindi da parte ciò che hanno saputo per via extragiudiziale. Se agissero diversamente, infatti, nascerebbero tre gravi inconvenienti: per prima cosa gli assessori non giudicherebbero come magistrati ma come uomini privati; secondariamente si confonderebbe la figura del giudice con quella del testimone; da ultimo i giudici eccederebbero i limiti del mandato loro conferito dal Principe. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pp. 34-44

Questa fase processuale è esaminata tanto nell'*Offensivo* quanto nel *Diffensivo criminale*: nell'*Offensivo* l'assessore descrive le diverse sentenze che possono essere pronunciate nei confronti del reo e le pene inflitte in caso di condanna; nel *Diffensivo* si sofferma in particolare sulla distinzione tra segnatura e pubblicazione della sentenza in arringo<sup>98</sup>.

La segnatura è la sentenza deliberata ma non ancora pubblicata<sup>99</sup>. Le sentenze devono essere pubblicate entro otto giorni dalla loro deliberazione, così prescrivendo un decreto del Consiglio dei Dieci che impone a ciascun Reggimento di astenersi dal pronunciare sentenze criminali negli ultimi otto giorni della reggenza, sotto pena di nullità.

Il Nostro assessore spiega che segnatura e sentenza devono essere tenute ben distinte, perché diversi sono gli effetti che discendono da questi due atti. In *primis* osserva che avverso la segnatura non è possibile proporre appello, perché l'impugnazione è ammessa soltanto contro le sentenze già pubblicate in arringo. Inoltre evidenzia che i rei possono presentarsi sino alla pubblicazione della sentenza «*per la ragione che finalmente il Principe vuole piuttosto punire il reo presente che absente, e che vuole il suo suddito piuttosto presente che bandito*»<sup>100</sup>.

Infine ricorda che il tempo dell'esecuzione della sentenza inizia a decorrere soltanto dal giorno della pubblicazione. Poniamo il caso – dice il Nostro – che un imputato venga condannato a due anni di prigionia con segnatura emessa il 20 gennaio e pubblicata il 18 febbraio: in questa ipotesi, i due anni di prigionia decorrono evidentemente dal 18 febbraio.

Unica eccezione alla regola si ha quando nella sentenza viene utilizzata l'espressione *a die presentationis*; solo in questo caso infatti il tempo della condanna inizia a decorrere dal giorno della segnatura, ma – avverte il Nostro assessore – ciò avviene raramente.

---

e pp. 195-198. Il problema del possibile contrasto tra la coscienza del giudice e le risultanze processuali, tanto in ambito penale quanto in ambito civile, è stato affrontato dalla seconda generazione di glossatori e dai giuristi delle epoche successive. Sul punto: ANTONIO PADOA SCHIOPPA, *La coscienza del giudice*, in *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna: Il Mulino, 2003, pp. 251-292.

<sup>98</sup> Sulla fase conclusiva del giudizio si vedano: PRIORI, *Prattica criminale*, pp.119-126; TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pp. 111-112; TEOBALDO, *Prattica criminale*, pp. 56-58; MORARI, *Prattica de Reggimenti in Terraferma*, pp. 58-107; PASQUALIGO, *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica*, pp. 54-58; BARBARO, *Prattica criminale*, pp. 159-179; MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pp. 34-55 e pp. 159-182; GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo I, pp. 204-255.

<sup>99</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 220.

<sup>100</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 70.

Questo significa che il ritardo nella pubblicazione comporta per il reo che già si trova nelle mani della giustizia un accrescimento del tempo della pena; è proprio per questo motivo che il Consiglio dei Dieci ha decretato che la sentenze criminali debbano essere pubblicate nel termine di otto giorni<sup>101</sup>. I Rettori ed i loro assistenti devono quindi provvedere prontamente a tale incombenza, sotto pena per i cancellieri e per il giudice del maleficio del pagamento di trecento ducati per ogni sentenza emessa ma non pubblicata nel termine stabilito dalla legge. Se il giudice non provvede a pubblicare la sentenza entro gli otto giorni prefissati, l'imputato può presentare un suffragio avogaresco utilizzando la formula seguente: «*Expositum nobis venit parte et nomine N.N. quod positus sit in signatura et nondum publicata sit sententia V. R. Sp. ut iuxta leges huius Serenissimi Domini, quae committunt sententia intra spatium dierum octo publicandas esse quatenus predictum sententiam publicari faciat ad hoc ut aggravato sit locus appellationis ita exequatur*»<sup>102</sup>.

Chiarito il confine tra segnatura e sentenza e liberato il campo da possibili equivoci, il Nostro assessore ricorda che devono essere tenuti distinti i processi che sono stati celebrati in presenza dell'imputato dai giudizi che si sono svolti in sua assenza.

Come già si è detto, nei confronti dell'imputato contumace viene di regola pronunciata una sentenza di bando<sup>103</sup>: a seconda dei casi il bando può essere limitato alla città in cui risiede il reo e quindici miglia oltre il confine o esteso a tutto lo Stato terrestre e marittimo<sup>104</sup>.

I banditi in segnatura hanno il beneficio della presentazione: l'imputato che decide di presentarsi viene ascoltato dal giudice il quale, terminate le difese, deve decidere se pronunciare una sentenza di condanna o di assoluzione. In ogni caso, la presentazione dell'imputato determina la revoca del bando.

---

<sup>101</sup> «molte volte per ritardo della pubblicazione si accresce il tempo della pena, al che però vi è rimedio perché vi è una legge dell'Ecc.mo Consiglio de X che le sentenze si debbano pubblicare in termine di giorni otto, onde non venendo pubblicata può il reo dimandar la pubblicazione con una lettera avogaresca per diminuire il tempo e perché subito abbia principio, come pure può aver luogo l'appellazione». *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 222.

<sup>102</sup> *Ibidem*, pag. 265.

<sup>103</sup> Come ricorda Gaspare Morari, non tutti gli assenti vengono banditi; nei casi lievi infatti il reo può essere condannato soltanto in via pecuniaria. MORARI, *Prattica de Reggimenti in Terraferma*, pag. 84.

<sup>104</sup> La sentenza di bando che viene pronunciata in caso di contumacia del reo non deve essere confusa con il cosiddetto bando *ad inquirendum* che viene emesso dal giudice al termine del processo informativo quando non sono emersi indizi sufficienti a carico del reo. In questi casi l'imputato ha due anni di tempo per presentarsi: se il reo si presenta o viene catturato, il giudizio prosegue il suo corso; se invece l'assenza perdura, il bando diviene definitivo. Cfr. capitolo terzo paragrafo ottavo.

Il Nostro assessore tuttavia osserva che i banditi che decidono di presentarsi non hanno il privilegio dei presentati, ma sono equiparati ai «retenti», perché la giustizia intende punirli per loro pregressa contumacia. Infatti l'imputato potrebbe attendere la decisione del giudice per poi scegliere tra la presentazione o l'assenza a seconda della convenienza, «*onde la giustizia per levar loro questo affettato vantaggio, li vuol in questo caso retenti*»<sup>105</sup>.

Il bandito decade dal beneficio della presentazione al momento della pubblicazione della sentenza: a partire da questa data ha tre giorni di tempo per andarsene e, in caso di rottura dei confini, incorre nella pena alternativa stabilita dal giudice<sup>106</sup>.

Nonostante l'avvenuta pubblicazione, i banditi hanno a disposizione alcuni rimedi: innanzitutto possono presentare una supplica al Consiglio dei Dieci che, se accettata, determina la sospensione del bando e consente al soggetto di difendersi dalle accuse; possono poi proporre appello sperando nel «taglio» della sentenza oppure inoltrare istanza di «realdizione» spiegando al giudice che la presentazione è stata impedita da cause legittime; infine, i banditi con pena capitale possono chiedere al supremo tribunale veneziano la permutazione della sentenza e, per l'effetto, la sospensione dell'esecuzione<sup>107</sup>.

Completamente diverso lo scenario che si prospetta nel caso in cui il reo sia stato catturato o si sia presentato volontariamente al cospetto della giustizia: in questi casi, il magistrato pronuncia una sentenza di condanna, se ritiene l'imputato colpevole; assolve il reo, quando è convinto della sua innocenza; lo rilascia *pro nunc*, se non ha prove sufficienti per la condanna, ma allo stesso tempo nel corso del processo non sono emersi elementi tali che consentono al magistrato di pronunciare una sentenza di assoluzione.

---

<sup>105</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 210.

<sup>106</sup> In ogni sentenza di bando viene sempre indicata la pena alternativa che deve essere inflitta al bandito catturato all'interno dei confini. Si veda ad esempio il caso di Giovanni Maria Businello imputato dinanzi alla corte pretoria di Udine, accusato di aver partecipato ad una rissa in osteria e di aver poi teso un agguato a tal Nicolò Mattei uccidendolo a sassate in testa. Proclamato, il Businello si rende contumace e viene bandito dal Dominio per quindici anni; qualora violasse i confini, dovrebbe scontare cinque anni di prigione serrata. Interessante anche il processo contro Giovanni Vidon, accusato di aver ucciso a bastonate Maria Marina Battia. Nei confronti dell'imputato viene ordinato l'arresto, ma il Vidon si rende irreperibile; conseguentemente il reo viene proclamato e poi condannato al bando definitivo dal Dominio con l'apposizione di una taglia di lire seicento. Se catturato entro i confini dello Stato veneto, dovrà servire *in galia* per dieci anni. GIANESINI, *Le sentenze in criminale della Corte Pretoria Udinese*, pp. 35 e 43.

<sup>107</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pp. 208-209.

L'assoluzione «nasce quando il reo essendosi ben difeso ha fatto spiccare la sua innocenza»; in questi casi l'imputato deve essere liberato ed è esonerato dal pagamento delle spese processuali<sup>108</sup>. Il reo che viene assolto può chiedere all'accusatore tutte le spese sostenute nel corso del giudizio, salvo che tra i due sia intervenuto un atto di rinuncia. La rinuncia altro non è che «una composizione ed un aggiustamento fatto tra l'attore ed il reo, con il quale il primo si rimuove dalle istanze che fatte avesse o fosse per fare contro il reo medesimo»<sup>109</sup>.

La libera assoluzione non deve essere confusa con il rilascio *pro nunc* che, come si è visto, si pratica quando la giustizia non ha prove sufficienti per dimostrare la colpevolezza dell'imputato, il quale però a sua volta non è riuscito a provare la propria innocenza: non essendoci «fondamenti bastanti per capitar alla condanna e nemmeno all'assoluzione», il reo viene rimesso in libertà, ma in futuro potrà sempre essere richiamato qualora il giudice riuscisse a scovare nuove prove<sup>110</sup>.

Nel caso in cui l'imputato risulti colpevole del reato attribuitogli, la corte pronuncia una sentenza di condanna ed applica la relativa pena. I pratici veneti spiegano che le condanne dipendono dalla legge o dall'arbitrio del giudice: nel primo caso deve essere utilizzata l'espressione «giusta le leggi»; nel secondo caso deve essere inserita la clausola «*ex arbitrio*»<sup>111</sup>. Al reo che è stato condannato può essere inflitta una pena corporale o pecuniaria<sup>112</sup>.

---

<sup>108</sup> I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 52.

<sup>109</sup> I giudizi criminali, *Diffensivo criminale*, pag. 215.

<sup>110</sup> Si ricorda che in Terraferma deve essere rilasciato *pro nunc* anche l'imputato torturato *ad eruendam veritatem* che ha superato con costanza i tormenti. Nella Dominante invece il reo torturato senza protesta che persiste nella negativa deve essere assolto. Cfr. paragrafo precedente.

<sup>111</sup> «Altra osservazione e pure da farsi che se la condanna segnata dipende da legge che la prescrive precisamente vi si deve apporre per ultima espressione della sentenza, giusta le leggi, ma nei casi nei quali il Giudice ha potuto arbitrare si mette per arbitrio». I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 67. Anche Tirabosco osserva che le condanne che «dipendono dalla legge devono esser bilanciate col caso specificato in quella. Quelli casi, che non sono inclusi, o chiaramente specificati nella legge sono giurati *ex arbitrio*». TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 111. Anche nelle pratiche del foro veneto, quindi, troviamo la distinzione tra pena edittale e pena inflitta ad arbitrio del giudice. Il binomio pena ordinaria - pena straordinaria è noto ai giuristi di diritto comune che applicano la pena edittale in presenza di una prova piena (confessione, due testimonianze concordi o fatto notorio), mentre ricorrono alla pena straordinaria - più mite di quella edittale - quando nel corso del processo sono emersi forti indizi di colpevolezza. A questo proposito si rimanda a ALESSI PALAZZOLO, *Prova legale e pena*, pp. 25-29 e MECCARELLI, *Arbitrium*, pp. 195-224.

<sup>112</sup> Anche nel territorio lombardo sono previste pene pecuniarie e pene afflittive. Tra le pene corporali vi sono la pena di morte, che può avvenire per impiccagione o decapitazione, il remo, il marchio a fuoco, la berlina e la prigione. GARLATI, *Organizzazione giudiziaria e processo penale nella Lombardia d'antico regime*, pp. 165-166. Le pene elencate nel *Ristretto* milanese sono le seguenti: l'esilio a tempo o definitivo, la pena pecuniaria, la berlina,

Guidozzi ricorda che un imputato non può mai essere condannato contemporaneamente ad una pena pecuniaria e ad una pena corporale, sotto pena di nullità; il giudice tuttavia può benissimo condannare il reo in via afflittiva e allo stesso tempo costringerlo a pagare una determinata somma di denaro a titolo di risarcimento del danno<sup>113</sup>.

L'imputato viene condannato pecuniariamente soltanto nei casi lievi, quando si tratta di delitti che per loro natura non comportano una pena di sangue<sup>114</sup>. Il Nostro assessore spiega che la condanna pecuniaria è «*posta nell'arbitrio del giudice*» nel senso che il magistrato deve giudicare secondo la propria coscienza, commisurando la sanzione al patrimonio del reo e alle qualità del delitto<sup>115</sup>. Inoltre osserva che, di regola, questa pena cresce di una determinata percentuale, pari ai due terzi, in virtù del cosiddetto sistema degli «aggiunti»<sup>116</sup>.

Nei casi gravi al reo viene inflitta una pena corporale o afflittiva che può essere di morte, di galera, di carcere o di relegazione a seconda delle *qualitates facti et personae*<sup>117</sup>.

---

tre tratti di corda in pubblico, la relegazione, la prigione, la privazione della carica, la galera, la frusta, il taglio delle membra, lo strangolamento in segreto, la forca, il taglio della testa, lo squartamento con tirar a coda di cavallo. GARLATI, *Inseguendo la verità*, pp. 211 e 314.

<sup>113</sup> «*E' pure da notarsi che da niun Reggimento può essere un reo condannato afflittivamente e pecuniariamente nella stessa sentenza, bensì può essere condannato nell'afflittiva e pecuniaria, e con altra pecuniaria in applicazione però de danni che avesse patiti la parte indolente come meglio si rifletteva nelle formole delle signature*». I giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 52.

<sup>114</sup> La pena pecuniaria, quindi, è esclusa nei casi più gravi. A questo proposito devono essere ricordate le leggi promulgate dal Consiglio dei Dieci nel 1682 e nel 1690 in materia di omicidio. La legge del 1682 in particolare prevede che «*non sia lecito nell'espedizione de Rei d'homicidio che fossero presenti proporsi condanna minore della morte; questa non presa, sia proposta quella di perpetuo carcere, ovvero d'anni dieci di galera, avuto riguardo alla condizione de rei, e quando non venisse né l'una, né meno l'altra abbracciata, allora ogn'uno sia in libertà proporre quella, che più parerà alla propria coscienza*». La legge del 1690 mantiene in vigore il provvedimento del 1682 per gli omicidi gravi, pensati ed atroci, commessi con pessime qualità o con armi da fuoco; negli altri casi invece esonera i giudici dall'obbligo di proporre la pena di morte.

<sup>115</sup> Gaspare Morari scrive che «*trattandosi di correggere un Benestante deve la Giustizia tenere la mano un poco più pesante ad oggetto di renderli sensibile il dolore della pena, sempre però ad arbitrio del Giudice col riguardo alla qualità più o meno aggravante della colpa. Li Villici poi, & altra gente di bassa nelle pecuniarie si correggono con mano più leggiera delli Benestanti, e se gl'addossa quel peso, che può tollerare la ristrettezza della loro miserabile fortuna*». MORARI, *Prattica de Reggimenti in Terraferma*, pag. 66.

<sup>116</sup> Anche Morari spiega che le pene pecuniarie subiscono un aumento che viene chiamato «aggiunti» che vengono poi distribuiti ai luoghi pii. In tre ipotesi tuttavia questo meccanismo è escluso: 1) applicazione per medicine alla parte offesa; 2) applicazione in conto di dote in caso di deflorazione; 3) applicazione alle fortezze in caso di relegazione. *Ibidem*, pag. 65.

<sup>117</sup> A proposito della tipologia di sentenze criminali e delle pene inflitte agli imputati, si ricorda lo scritto di Giovanni Padovan che, partendo dai dati ricavati dai documenti archivistici, propone alcune considerazioni in merito all'amministrazione della giustizia penale a Padova alla fine della Repubblica. Il saggio, pubblicato nella rivista *Studi veneziani*, è tratto dalla tesi di laurea in storia veneta «*I processi criminali celebrati a Padova alla fine*

Quanto alla pena di morte, può essere eseguita per impiccagione o per decapitazione a seconda dello *status* sociale del reo: i nobili condannati a morte, di regola, vengono decapitati; le persone del popolo, invece, sono destinate alla forca<sup>118</sup>.

La formula della segnatura di morte per impiccagione è la seguente: «*Che il contro scritto N.N. sia condotto al luogo solito della Giustizia ove per il Ministro di quella sopra un paio di eminenti forche sia impiccato per la gola sicché mora per omicidio con pensiero e prodizione*»<sup>119</sup>. Quando l'imputato viene condannato al taglio della testa, invece, si dice «*Che il contro scritto N.N. sia condannato al luogo solito della Giustizia ove per il Ministro di quella sopra un eminente solaro sia a lui tagliata la testa sicché si separi dal busto e mora*»<sup>120</sup>.

Antonio Barbaro spiega che, di regola, le sentenze di morte si eseguono in luogo pubblico affinché siano d'esempio e di monito alla collettività; talvolta però è opportuno eseguirle in segreto e ciò avviene «*o per grazia speciale ai Parenti per non arrecargli tanto disonore che uno della loro casa sia fatto morir infame in pubblico, o per fine politico, quando fosse straniero nel qual caso si può anco fingere che sia morto di morte naturale*»<sup>121</sup>.

---

della Repubblica di Venezia (Raspe 1780-1797)" discussa il 28 ottobre 1986, relatore Prof. G. Scarabello. L'autore osserva che, dei 660 processi svolti nella cancelleria pretoria di Padova tra il 1780 ed il 1797, ben 649 sono stati delegati alla corte dal Consiglio dei Dieci e soltanto 11 sono celebrati con l'autorità ordinaria del Reggimento. Lo studioso analizza anche i tipi di reato giudicati nel foro criminale patavino nello stesso arco temporale e nota che i due terzi dei processi riguardano atti di violenza risoltisi con il ferimento o la morte di qualcuno (spesso gli omicidi costituiscono l'epilogo di liti occasionali, per lo più sorte in osteria). Le assoluzioni (34,7%) e l'elevato numero di contumaci fanno sì che solo il 14,8% degli imputati venga condannato ad una pena corporale: la pena di morte e il bando a vita rappresentano una percentuale esigua delle condanne, mentre più frequente è il ricorso al bando a termine, alla galera e alla prigione. GIOVANNI PADOVAN, *Le sentenze criminali emesse a Padova alla fine della Repubblica di Venezia (1780-1797). Dati e considerazioni*, in *Studi veneziani*, XVI (1988), pp. 213-243.

<sup>118</sup> La pena capitale deve essere eseguita in un breve lasso di tempo: il giorno della deliberazione l'imputato deve essere informato della decisione; la mattina seguente può stare in Chiesa a pregare; il giorno successivo viene eseguita la sentenza. L'avvocato Pasquale Valli ammonisce che la pena di morte non deve essere inflitta con leggerezza, perché la vita degli uomini è un dono di Dio che possibilmente deve essere preservato: il giudice pertanto "prima di muoversi a decretare con fatal sentenza di morte", non solo ha l'obbligo di "certificarsi del delitto, e delle circostanze, che lo qualificano, acciò non li resti la minima dubitazione in contrario" ma ha anche il dovere di "ponderare, se l'eccesso commesso importi, e meriti questo grado ultimo di supplizio". VALLI, *Della difesa dei rei nei giudizi criminali*, pag. 219.

<sup>119</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 80.

<sup>120</sup> *Ibidem*, pag. 80.

<sup>121</sup> BARBARO, *Pratica criminale*, pag. 171. Sulla pena di morte a Venezia: GIUSEPPE TASSINI, *Alcune delle più clamorose condanne capitali eseguite in Venezia sotto la Repubblica*, Venezia: Tipografia G. Cecchini, 1866 e LIONELLO PUPPI, *Il mito e la trasgressione. Liturgia urbana delle esecuzioni capitali a Venezia tra XIV e XVIII secolo*, in

Guidozzi osserva che, nei casi atroci, alla pena capitale si aggiungono altre sanzioni, come il taglio della mano più valida, lo strascinamento del corpo precedentemente legato alla coda di un cavallo oppure l'incisione della pelle causata da una tenaglia infuocata. Talvolta, dopo la morte, ci si accanisce ulteriormente sulla vittima, il cui corpo può essere ridotto in quattro pezzi, che vengono poi esposti in apposite forche innalzate nei nodi principali d'ingresso alla città, oppure bruciato qualora il reo sia stato condannato per bestemmia o per altri «*fatti esecrandi ed ereticali con orrenda offesa di Dio*»<sup>122</sup>.

Tra le pene corporali non capitali Guidozzi annovera la prigione, la galera e la relegazione.

La condanna alla prigione può essere a tempo, ed in tal caso non può superare i vent'anni, o perpetua ed estendersi sino al termine della vita naturale del reo<sup>123</sup>.

Quando la condanna è perpetua, la prigione deve essere buia e nella sentenza devono sempre essere indicate la pena alternativa del bando e la confisca dei beni per il caso in cui

---

*Studi veneziani*, XV, 1988, pp. 107-130. A proposito dell'uso della pena di morte a Venezia in età moderna, preziose informazioni possono essere ricavate dal *Registro dei giustiziati in Venezia dal principio della Repubblica veneta fino a' giorni nostri* conservato in Biblioteca Nazionale Marciana ed estratto dalla *Raccolta de' nomi, et cognomi, et anni ne' quali pubblicamente furono fatti morire per delitti dal principio della Repubblica fino a' nostri giorni in questa città di Venezia*, Libraio Editore Santini, 1848.

<sup>122</sup> Anche in Lombardia la pena di morte può essere accompagnata da una serie di esacerbazioni, come, ad esempio, l'amputazione di vari organi o il taglio di lembi di pelle mediante delle tenaglie roventi. Come a Venezia, nei casi particolarmente gravi, il corpo del reo viene squartato in quattro parti che vengono appese alle porte della città, mettendo la testa in una gabbia collocata nel luogo dell'esecuzione. Talvolta i cadaveri vengono spediti all'Ateneo pavese affinché gli studenti di medicina possano esercitarsi e fare pratica. GARLATI, *Organizzazione giudiziaria e processo penale nella Lombardia d'antico regime*, pag. 166. Nel Settecento la pena di morte non solo è applicata di continuo «*ma è anche accompagnata da una serie di riti macabri e terrorizzanti che le fanno da supporto istituzionale con un cerimoniale, tra il sacro e il profano, il pagano e il religioso, il mistico e il pragmatico che cerca di trasformare in una cerimonia devota e solenne quest'atto di macellazione legale*». ITALO MEREU, *La pena di morte a Milano nel secolo di Beccaria*, Vicenza: Neri Pozza editore, 1988, pag. 9. Dello stesso autore: ID., *La morte come pena*, Milano: Editori europei associati, 1982. Sull'impiego della pena di morte nella Lombardia di antico regime si vedano anche gli studi di Adriano Cavanna: ADRIANO CAVANNA, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano: Giuffrè, 1975, pp. 181-196; ID. *Giudici e leggi a Milano nell'età del Beccaria*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Milano: Cariplo, 1990, pag. 175; ID., *La giustizia penale nella Milano del Settecento. Un'occasione di riflessione sulla preistoria dei diritti dell'uomo*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1990, pp. 181-182; RENZO ZORZI, *Cesare Beccaria. Il dramma della giustizia*, Milano: Mondadori, 1996, pp. 134-138. Per una lettura del fenomeno nel regno di Napoli: GUIDO PANICO, *Il carnefice e la piazza. Crudeltà di stato e violenza popolare a Napoli in età moderna*, Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 1985.

<sup>123</sup> Sulla pena del carcere si vedano gli studi di Giovanni Scarabello, in particolare: GIOVANNI SCARABELLO, *La pena del carcere. Aspetti della condizione carceraria a Venezia nei secoli XVI-XVII: l'assistenza e l'associazionismo*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XVI-XVIII)*, a cura di Gaetano Cozzi, vol. I, pp. 317-376 e GIOVANNI SCARABELLO, *Carcerati e carceri a Venezia dal XII al XVIII secolo*, Venezia: Supernova, 2009.



l'imputato riesca a fuggire. Se la condanna è a tempo, invece, il reo deve stare in una cella almeno parzialmente illuminata ed il giudice non può disporre la confisca dei beni, sotto pena di nullità della sentenza che potrebbe essere fatta valere in sede di appello<sup>124</sup>.

Nel formulario dell'*Offensivo criminale* viene riportato il seguente esempio di condanna alla pena della prigionia: «*Che il contro scritto N.N. sia condannato a stare in prigione serrata per anni dieci, dalla quale fuggendo sia e s'intenda bandito da questa città territorio e quindici miglia oltre i confini e quattro luoghi giusta le parti per anni venti, nel qual tempo se rotti i confini capiterà nelle forze star debba in prigione serrata per il tempo suddetto che allora gli abbia a principiare, e ciò quante volte contraffarà con taglia di 3.300 dei suoi beni se ne saranno, se non per metà per ferite mortali come in processo ex arbitrio e nelle spese, ne possa mai liberarsi dalla prigione ne dal bando rispettive, senza il previo deposito in questa fiscale camera di Ducati venticinque applicati a N.N. offeso*»<sup>125</sup>

L'assessore si chiede se una persona che sta scontando in carcere la pena per un determinato delitto possa essere incriminata anche per altri reati: a questo proposito, osserva che i presentati volontariamente possono essere processati per i delitti che hanno commesso dopo la presentazione, perché in questo caso con il loro comportamento hanno dimostrato una «temerarietà denotante la poca stima e riverenza»; se invece il delitto è stato commesso prima della chiamata della giustizia, per poter procedere criminalmente, è necessario attendere la fine della condanna. In questi casi, peraltro, è preferibile che il difensore dell'imputato chieda al pubblico rappresentante il rilascio di un salvo condotto a favore del proprio assistito che così è al riparo da ogni ulteriore azione penale<sup>126</sup>.

---

<sup>124</sup> Così infatti scrive il Nostro assessore «*Quanto alla condanna di prigione, è da sapersi che non può questa esser di maggior tempo d'anni venti, se la Condanna è ad tempus; ma quando ella è perpetua s'intende sino al termine della vita naturale del Reo, e questa deve avere necessariamente due condizioni; cioè che la Prigione sia oscura, l'altra, che all'alternativa del Bando s'abbi a porvi la confiscazione de' beni; ma nella condanna ad tempus sarebbe rigore l'apporvi l'obbligo della prigione oscura, e disordine la confiscazione de' beni*». *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 46. Come vedremo nel capitolo successivo, il termine 'disordine' viene utilizzato da Guidozzi per indicare un vizio dell'atto che consente al reo di impugnare la sentenza di fronte alla Quarantia.

<sup>125</sup> *Ibidem*, pag. 78.

<sup>126</sup> L'autore suggerisce ai difensori degli imputati un comportamento prudente: «*I buoni avvocati però che non solamente abbiano piena notizia dei delitti del cliente, ma ne tenghino una semplice ombra, o sospetto, benché vi sia legge positiva che contro presentati volontariamente non possa essere proceduto che per quel caso per cui si presentano, ad ogni modo prima di rassegnarli all'obbedienza ottengono dal Pubb.o Rappresentante un Salvo condotto in cui sia dichiarato, che il reo non possa esser obbligato per altri casi, che per quello per cui di rassegnarsi è pronto, e disposto*». *Ibidem*, pp. 46-47.

Potrebbe inoltre accadere che un imputato, processato contemporaneamente per due reati di diversa qualità e gravità, voglia presentarsi al cospetto della giustizia soltanto in relazione ad uno dei due delitti; ciò è ammissibile, purché il reo si presenti per il delitto più grave e chieda un salvo condotto per l'altro reato<sup>127</sup>.

La terza specie di pena corporale che può essere inflitta al reo è la galera, utilizzata nei casi gravi che non arrivano però a meritare la morte. Questa condanna è riservata alle persone di bassa estrazione sociale oppure agli imputati di nobile condizione che hanno commesso un'azione ignominiosa come, ad esempio, un assassinio.

Andrea Viaro osserva che la prassi di condannare gli imputati al remo, diffusasi nella Repubblica di Venezia a partire dalla metà del XVI secolo per controbilanciare la diminuzione dei rematori liberi e volontari, incontra subito un grande successo: in pochissimi anni, infatti, il numero delle galere forzate aumenta notevolmente e finisce per costituire l'intera flotta permanente veneziana<sup>128</sup>.

---

<sup>127</sup> "Può accadere che un reo sia con doppia formazione di processo e con due decreti o di proclama o d'altro obbligato a render conto di più fatti di differente qualità e tempo, e che per uno di questi voglia presentarsi e non per l'altro, nel qual caso dovendo dimandare il salvo condotto questo deve essere dalla Giustizia solamente permesso per il delitto che fosse di men grave condizione e qualità, acciò il reo s'abbia a presentare per il fatto che fosse più grave". *Ibidem*, pag. 47.

<sup>128</sup> Lo studioso spiega che a Venezia i cosiddetti galeotti di libertà sono sempre stati arruolati in numero sufficiente: è per questo motivo che in un primo momento la città lagunare non sente l'esigenza di ricorrere ai rematori forzati. I rematori volontari provengono principalmente da due differenti aree: dalla città di Venezia, dove una buona parte della popolazione cerca impiego nell'attività marinara, e dalla fascia costiera dalmata e greca, i cui abitanti trovano vantaggioso arruolarsi nella marina veneziana attratti dalla prospettiva di una buona paga. Viaro inoltre osserva che, accanto al servizio volontario dei sudditi, vi è il servizio obbligatorio reso da uomini liberi pagati per assolvere a tale compito. Nel XVI secolo tuttavia, a causa della netta opposizione al servizio obbligatorio che si registra soprattutto nelle zone della Terraferma e di fronte alla drastica diminuzione dei rematori liberi, Venezia deve necessariamente adottare dei provvedimenti: nel triennio che va dal 1542 al 1545 la città lagunare approva una riforma che di fatto impone ai Rettori del Dominio di inviare i condannati al remo. Nel Seicento e nel Settecento le galere forzate diventano la regola; soltanto in occasione delle guerre più lunghe e impegnative, ai condannati si aggiungono i rematori fatti pervenire dalla Terraferma, noti come *zontaroli* per il carattere straordinario del loro impiego. ANDREA VIARO, *La pena della galera. La condizione dei condannati a bordo delle galere veneziane*, in *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di Gaetano Cozzi, pp. 379-430. Anche nel territorio lombardo è diffusa la pena del remo da scontare nelle navi veneziane. Per dare esecutività concreta ad una pena che richiede l'uso di navi e sbocchi sul mare, lo Stato di Milano invia i condannati a Venezia: tuttavia, non essendo conveniente trasferire in terra veneta un condannato alla volta, si aspetta di raggiungere un numero sufficiente di rei che insieme affrontano il viaggio per raggiungere la loro destinazione. A questo proposito: MASSETTO, *Aspetti della prassi penalistica lombarda nell'età delle riforme*, pp. 379-404 e GARLATI, *Prima che il mondo cambi*, pp. 597-598. Sulle problematiche inerenti questo tipo di pena si veda anche: GIORGIA ALESSI PALAZZOLO, *Pene e remieri a Napoli tra Cinque e Seicento. Un*

Trattandosi di una sanzione che mette a dura prova la sopravvivenza degli individui, la galera non può essere inflitta per un periodo superiore ai dieci anni; infatti «*il condannato per tanto tempo a questa pena non può vivere di più, anzi la condanna di dieci anni di galera equiparatur morti*»<sup>129</sup>. È inoltre previsto un limite minimo che corrisponde a diciotto mesi.

In realtà il condannato, per poter tornare libero, non deve scontare solamente la pena prevista nella sentenza. Il periodo di servizio al remo infatti è destinato ad aumentare notevolmente a causa del sistema del debito: le spese che lo Stato anticipa per il processo, per il trasferimento del reo e per eventuali risarcimenti sono poste a carico del criminale che deve quindi prestare un servizio suppletivo. Inoltre, talvolta, gli scrivani delle galere aumentano illecitamente il debito dei condannati o inventandosi spese inesistenti o aggiungendo ai vivi il debito dei galeotti fuggiti o deceduti. Spesso quindi il condannato deve remare per il doppio o addirittura per il triplo degli anni originariamente previsti<sup>130</sup>.

Anche per questo tipo di pena il Nostro assessore propone un esempio di segnatura, ipotizzando un processo in cui vi siano due imputati che devono essere puniti proporzionalmente alle loro colpe: «*Franco e Paolo siano mandati a servire in galera per uomini da remo con ferri ai piedi per anni dieci per cadauno e in caso di inabilità in alcuno dei medesimi star debba in prigione serrata per anni vinti, dalla quale fuggendo sia e s'intenda bandito per il tempo suddetto e ciò quante volte contraffaranno con taglia a cattori per 3.600 per cadauno dei loro beni se ne saranno, quali tutti siano e s'intendano confiscati ed applicati giusta le leggi; se no de' denari deputati alle taglie per metà. Per omicidio con spari di archibugiate ed ogni altro eccesso rispettivamente come in processo e nelle spese*»<sup>131</sup>.

---

aspetto singolare dell'illegalismo d'Ancien Régime, in *Archivio storico per le province napoletane*, serie IV, anno XV, Napoli, 1976, pp. 235-251.

<sup>129</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 48.

<sup>130</sup> Il tema è stato recentemente analizzato da Luca Lo Basso che ha studiato in particolare gli esempi di Venezia e Genova nell'età moderna. Lo studioso spiega che il condannato divenuto inabile a causa di un difetto fisico o di una grave malattia viene trasferito in prigione. Questa situazione però rappresenta un costo per lo Stato che quindi procede regolarmente alla liberazione degli ex galeotti. La libertà dei cosiddetti avanzi di galera è una necessità per Venezia, anche perché il sovraffollamento delle prigioni può causare spiacevoli epidemie che rischiano di diffondersi nel resto della città. LUCA LO BASSO, *Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento*, a cura di Livio Antonelli, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2006, pp. 117-144.

<sup>131</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 81.

Dalla predetta formula si desume che non tutti gli imputati sono abili alla galera; conseguentemente i membri della corte, quando applicano questa pena, devono sempre prevedere un'alternativa che di regola consiste nella condanna alla prigione per un periodo pari al doppio degli anni previsti per la galera.

Vi è poi la condanna alla relegazione che ordinariamente si usa contro le persone nobili che hanno compiuto abusi e prevaricazioni per allontanarli dai luoghi dove sono soliti usare le loro prepotenze o dove si sono instaurate inimicizie non riconciliabili<sup>132</sup>.

I relegati non possono uscire di prigione se prima non hanno versato un'idonea «pieggeria» e devono rassegnarsi all'obbedienza di chi presiede il territorio nel quale sono stati esiliati<sup>133</sup>. L'assessore osserva che vi sono pubblici rappresentanti che concedono ai condannati la facoltà di uscire dal luogo della relegazione, ma «niente vale la licenza concessa per esimere il relegato dalle pene prescritte a lui dalle leggi, quali sono di essere impune offeso, e morto»<sup>134</sup>.

Oltre alla morte, alla prigione, alla galera e alla relegazione, vi sono anche altre pene afflittive, come la berlina, la frusta e il marchio a fuoco. Queste pene sono praticate nei confronti di coloro che hanno commesso qualche fatto turpe, ma non così grave da meritare altre ben più pesanti sanzioni. Nel formulario dell'*Offensivo criminale* è trascritta la seguente

---

<sup>132</sup> Gaspare Morari osserva che questa pena si pratica contro le persone benestanti che sono in grado di mantenersi nei luoghi di relegazione attingendo alle proprie sostanze. L'assessore osserva che i relegati di solito vengono spediti a Palma, ad Asola (una città in provincia di Mantova) e nei luoghi di nuova conquista, cioè in Dalmazia e nel Levante. La formula della relegazione riportata nella *Prattica de' Reggimenti in Terraferma* è la seguente: "Che il controscritto N. sia e s'intenda relegato nelle fortezze di Palma per anni ... continui, con tutte le condizioni e obbligazioni delle Leggi prescritte a relegati; & inoltre condannato in Ducati ... applicati a restaurazione della fortezza stessa, dovendo avuto uscire di prigione dar idonea pieggeria di Ducati ... di portarsi dentro il termine di un mese alla medesima Relegazione, e di mandare a questo Reggimento le fedeli della propria rassegnazione di quelli Eccellentissimo generale, nel qual tempo non andando, o di là partendo avanti il fine si sua Relegazione, oltre la perdita della pieggeria, sia e s'intenda bandito da questa, e da tutte l'altre città, terre e luoghi del Serenissimo Dominio terrestri, e marittimi; navili armati, e disarmati, e dall'Inclita Città di Venezia, e Dogado definitivamente, & in perpetuo; ma se poi in alcun tempo rotti i confini capiterà nelle forze, star deva in prigione serrata alla luce per anni ... continui; dalla quale fuggendo sia, e s'intenda bandito come sopra, e ciò quante volte contrafarà; con taglia alli Captori, ovvero intercettori fatta legittima fede dell'interfezione di lire ... di suoi beni se ne saranno, se non di quelli deputati alle taglie, per .... come in processo, ex arbitrio, e nelle spese". L'assessore padovano distingue la relegazione dall'esilio che può essere comminato ai tagliaborse, ai ladruncoli e alle "donnaiciele mezze streghe che danno pozioni amatorie e fanno fatucherie e sortilegi". Queste donne vengono prima esposte alla berlina "a curioso ludibrio del popolo" e poi mandate in prigione o, per l'appunto, esiliate. MORARI, *Prattica de Reggimenti in Terraferma*, pp. 96-101.

<sup>133</sup> Il condannato, che ha prestato idonea cauzione e che non si reca sul luogo della sua relegazione, viene bandito nelle forme e nei modi stabiliti in sentenza. *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 50.

<sup>134</sup> *Ibidem*, pag. 50.

formula di condanna alla berlina con successiva prigionia: «Che la contrascritta N.N. sia esposta sopra la berlina dove star debba per un'ora al giorno di mercato in frequenza di popolo, e poi sia condannata a stare in prigione serrata per mesi sei, dalla quale fuggendo sia e s'intenda bandita da questa città e territorio e quindici miglia oltre i confini e quattro luoghi giusta le parti per anni tre, nel qual tempo se rotti i confini ... come nelle altre signature»<sup>135</sup>.

Guidozzi infine ricorda anche la pena della corda in pubblico, utilizzata per lo più nei confronti delle persone plebee che hanno commesso qualche contravvenzione, come aver venduto del pane alterandone maliziosamente il peso oppure aver compiuto qualche azione che denota un sentimento di disprezzo verso il Reggimento<sup>136</sup>.

### 5. Il sistema delle impugnazioni

L'imputato che è stato condannato da un tribunale della Terraferma può, di regola, impugnare la sentenza pronunciata nei suoi confronti e sperare che il giudice d'appello accolga le sue doglianze e modifichi la decisione in senso a lui favorevole.

Il regime delle impugnazioni non è descritto in tutte le pratiche del foro veneto: molti giuristi infatti concludono le loro opere descrivendo le diverse sentenze che possono essere pronunciate dal giudice e le pene che possono essere inflitte all'imputato, tralasciando quindi completamente l'eventuale fase d'appello. Altri pratici veneti, invece, affrontano nel dettaglio il tema in questione, spiegando i motivi per i quali una sentenza penale può essere impugnata e descrivendo l'iter seguito in questi casi<sup>137</sup>.

---

<sup>135</sup> *Ibidem*, pag. 82.

<sup>136</sup> “Vi è anche la pena della corda in pubblico, quale viene data anche a persone non infami, ma plebee, che avessero commessa qualche contravvenzione, come sarebbe a dire in persona, che vendesse con misure scarse pane, od altro con grave alterazione del peso, oppure che avesse sprezzato qualche proclama del Reggimento, o praticata qualche azione in isprezzo del medesimo, come si è motivato di sopra”. *Ibidem*, pp. 50-51.

<sup>137</sup> Nel novero dei giuristi che non affrontano l'argomento troviamo Lorenzo Priori, Marc'Antonio Tirabosco, Francesco Teobaldo e Antonio Barbaro. Gaspare Morari, Bartolomeo Melchiori e Zeffirino Grecchi invece dedicano al regime delle impugnazioni una trattazione più o meno articolata. In particolare Melchiori è autore di un vero e proprio trattato sull'argomento, riportato nel secondo volume della sua *Miscellanea* ed intitolato *Delle Appellazioni de' Processi criminali della Terra Ferma*. Zeffirino Grecchi spiega che la disamina proposta dal Melchiori è talmente approfondita ed esaustiva da esaurire l'intera materia: “Tra le molte cose, che il nostro Pratico meritamente applaudito Assessore Melchiori disamina, e risolve, la materia delle Appellazioni ella è così egregiamente trattata, che non saprei io ora meglio riprodurla, se non col ridurre in compendio ciò che egli ha scritto: soggiungendo solo

Il Nostro assessore rientra in questa seconda categoria: nel *Diffensivo criminale* descrive gli errori che possono essere commessi nel corso del processo e gli eventuali vizi delle sentenze; nell'*Offensivo criminale*, invece, spiega in che modo viene instaurato il processo di appello e come si svolge il giudizio dinanzi alla Quarantia.

Guidozzi precisa che le sentenze pubblicate in arringo o si eseguono o si sospendono: se l'esecuzione non è sospesa, i Rettori devono eseguire prontamente la decisione, altrimenti – dice il Nostro – non possono «*andare a cappello*»; in caso di sospensione, invece, il Podestà non può e non deve far eseguire la pronuncia «*perciò può ancora andare a cappello*»<sup>138</sup>.

Per ottenere la sospensione dell'esecuzione, l'imputato ha a disposizione due strumenti: la supplica e l'«appellazione». La supplica può essere presentata dagli imputati condannati nei processi col rito, essendo in questo caso escluso il rimedio dell'appello, o da quei rei nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza corretta sia nell'ordine che nel merito. In queste ipotesi infatti all'imputato non resta che supplicare la permutazione della sentenza o chiedere al giudice l'impunità sopra altri delitti. Quando il reo intende chiedere la permutazione della pena, deve rivolgersi al Consiglio dei Dieci o alla Serenissima Signoria; se invece domanda l'impunità sopra altri delitti, deve presentare la supplica al Rettore che lo ha condannato chiedendo che l'istanza venga poi trasmessa al Consiglio dei Dieci<sup>139</sup>.

---

*quelle cose, che nel proposto istituto sembrano non doversi omettere*». GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo I, pp. 256-257.

<sup>138</sup> Nel caso di specie, *andare a cappello* significa partecipare alla votazione per l'elezione delle cariche. Nei consigli veneziani la procedura di voto è segreta e avviene nel modo seguente: ogni avente diritto inserisce la mano in un'urna divisa in tre scomparti e lascia cadere una pallina (*ballotta*) nel vano prescelto. Quando la pallina viene inserita nello scomparto di colore verde, significa che l'avente diritto intende votare contro la proposta o l'emendamento; se invece la pallina viene inserita nello scomparto bianco, vuol dire che il soggetto intende esprimere un voto a favore; infine, se la *ballotta* viene lasciata cadere nel settore rosso, significa che l'avente diritto intende chiedere la sospensione del voto nella seduta corrente ed il rinvio alla convocazione successiva. Il risultato finale è a favore della proposta quando le palline inserite nel settore bianco raggiungono la maggioranza assoluta; è contro la proposta nel caso in cui la maggioranza assoluta sia raggiunta dalle palline presenti nel settore verde. La procedura di voto segreto dei consigli veneziani è descritta in GASPARINI, *Pax Tibi Marce, Il Senato*. Il manuale di Silvia Gasparini è pubblicato nel sito [www.arielcaliban.org](http://www.arielcaliban.org).

<sup>139</sup> In questo caso il reo deve spiegare che chiede l'impunità perché intende rivelare alla giustizia importanti informazioni in merito al compimento di altri delitti. Se l'istanza viene accolta, l'esecuzione della sentenza è sospesa e l'imputato deve provare quanto ha detto nella sua scrittura: se grazie alle informazioni rese dal reo il giudice riesce a punire i colpevoli, l'imputato ottiene l'impunità promessa; in caso contrario, decade dal beneficio e viene eseguita la sentenza di morte.

Nel caso in cui la sentenza presenti dei vizi procedurali o di merito, invece, può essere proposto appello. Con l'impugnazione dell'atto viziato, inizia un iter processuale complesso che coinvolge diverse magistrature veneziane e che quindi inevitabilmente determina un'ingerenza della Dominante nell'amministrazione della giustizia in Terraferma.

I pratici veneti spiegano che generalmente sono appellabili i decreti, le citazioni, i mandati, i proclami, le sentenze pubblicate in arringo ed anche alcune opinioni del giudice.

Ad esempio, il reo che dichiara di aver commesso un omicidio per legittima difesa può proporre appello avverso l'opinione del giudice che gli nega l'impunità, presentando al Reggimento il seguente suffragio: «*Sp. et Gen. Vivo cum per leges serenissimi domini captum sit, ut exonerantes sclopulos contra aliquem, impune interfici possint, si sic est quod N.N. in ipso actu in quo sclopulum exoneravit contra N.N. vulneratus et uccisus fuerit ut opinionem suam ponat in scriptis, an contra interfectorem procedere intendat, nec ne, ut gravato sit locus appellationis, nil interim innovando, sed omnia in suspenso tenendo praeter formationem processus*»<sup>140</sup>.

I mandati e i proclami emessi dal giudice al termine del processo informativo devono essere impugnati nel termine perentorio di due mesi decorrenti dal giorno dell'intimazione; decorso vanamente questo periodo di tempo, non è ammesso alcun «suffragio» e l'impugnazione eventualmente proposta è priva di valore<sup>141</sup>.

Di regola, peraltro, le impugnazioni hanno ad oggetto le sentenze pubblicate in arringo<sup>142</sup>.

L'appello può essere interposto per motivi di merito o per motivi di ordine<sup>143</sup>.

Il Nostro assessore spiega che la sentenza viene impugnata nel merito in tre casi: quando è stata condannata una persona innocente; quando è stato assolto un imputato che avrebbe

---

<sup>140</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 225.

<sup>141</sup> Questa la formula che deve essere utilizzata per impugnare un proclama: “*Appellatum est coram nobis et officio nostro parte, et nomine N.N. a proclamate, sive mandato contra eum iussu Sp. V. emanato, diei, et tenoris ut in eo tamquam male, indebite, et cum disordine emanato*”. *Ibidem*, pag. 226

<sup>142</sup> Melchiori infatti afferma che “*Parlando già de' processi, che si formano in Terra Ferma, dico, che come la parte principale, la quale aggrava il reo è la sentenza, ne segue, che le appellazioni cadono specialmente su le sentenze*”. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pag. 59.

<sup>143</sup> “*Le appellazioni delle sentenze si fanno per due capi, o per merito, o per ordine. Nel merito consiste quando la sentenza è ingiusta o per esser troppo grave o per esser troppo mite. Nell'ordine è ingiusta per l'inosservanza delle leggi e delle forme necessarie nella formazione de' processi o esame de' testimoni*”. *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 229. Anche Melchiori spiega che le appellazioni si riferiscono all'ordine o al merito: “*Ma perché non è fuor di proposito il ricercare, se le appellazioni, che s'interpongono versino sopra l'ordine, o sopra il merito del processo; sappiasi, che altre tendono alla pura emenda dell'ordine; altre hanno per scopo la distruzione del merito; altre all'ordine, ed al merito egualmente si riferiscono*”. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pag. 60.

dovuto essere condannato; infine nel caso in cui sia troppo lieve la pena inflitta al reo. Vi è poi una quarta ipotesi, che si verifica quando il giudice ha condannato l'imputato contemporaneamente ad una pena corporale e ad una sanzione pecuniaria<sup>144</sup>.

Guidozzi ricorda che possono essere impugnate per motivi di merito soltanto le sentenze pronunciate dai Rettori che giudicano senza la corte; nei Reggimenti con corte, invece, è lecito proporre appello soltanto per vizi relativi all'ordine del processo<sup>145</sup>.

Conclusa la disamina dell'appello per motivi di merito, il Nostro assessore esamina la seconda causa di impugnazione delle sentenze e a tal proposito scrive che «ogni volta che non viene servato l'ordine delle leggi prescritto nella formazione de' processi si ammette l'appellazione»<sup>146</sup>.

L'ordine processuale è di due sorti: ordine del processo *tout court* e ordine nell'esame delle testimonianze. Si verifica un disordine del primo tipo nel caso in cui il giudice non abbia rispettato le leggi che disciplinano i giudizi criminali; ciò accade, ad esempio, quando il processo è stato formato da una persona illegittima o sospetta. A titolo esemplificativo il Nostro assessore ricorda che certe persone non possono essere processate dinanzi al foro pretorio: conseguentemente, qualora un imputato sottoposto per legge al foro prefettizio fosse stato erroneamente processato dal Podestà, sarebbe certamente possibile impugnare la sentenza per capo d'ordine. Una sentenza penale può essere impugnata per motivi di ordine anche nel caso in cui siano state commesse delle irregolarità nell'assunzione delle testimonianze. Tre le ipotesi ricordate nel *Diffensivo criminale*: «Prima quando si giura il testimonio che non poteva giurare. Seconda quando non si giura quel testimonio che doveva giurarsi. Terza quando i testi vengono esaminati fuor di giudizio senza decreto e senza causa legittima»<sup>147</sup>.

---

<sup>144</sup> Se il pagamento della somma di denaro è previsto a titolo di risarcimento e non come pena, la decisione del giudice non è viziata e, quindi, non può essere impugnata. Nel *Diffensivo criminale* è riportato un esempio che permette di chiarire meglio la questione. Un imputato processato per omicidio viene condannato alla prigione e al pagamento di cento ducati applicati al Fisco: questa pronuncia è errata perché i cento Ducati sono richiesti al reo come pena pecuniaria. Se invece l'imputato viene condannato alla prigione ed al pagamento di cento ducati da versare all'erede della vittima, la pronuncia non è viziata, perché, in questa seconda ipotesi, il denaro è richiesto come risarcimento e non come pena. *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 230.

<sup>145</sup> La stessa regola viene ricordata dal Melchiori che tuttavia individua tre eccezioni: la sentenza promulgata dal Rettore con la corte può essere impugnata nel merito quando è assolutoria, quando è troppo mite oppure quando è pecuniaria. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pag. 61.

<sup>146</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pag. 231.

<sup>147</sup> Vengono qui descritte una serie di ipotesi che sono già state approfondite nel paragrafo dedicato all'esame dei testimoni ed in quello relativo alle modalità della difesa. Ivi si legge che: «Il testimonio giurato, che non si doveva giurare, è quello, il quale da se stesso è sospetto così all'attore come al reo, o d'amicizia, o d'inimicizia, onde se uno



L'impugnazione può essere proposta dall'imputato che pensa di essere stato ingiustamente condannato, ma può essere presentata anche dalla persona offesa che ritiene insoddisfacente l'esito del giudizio: l'offeso infatti può impugnare dinanzi alle superiori magistrature veneziane tanto la sentenza che assolve il reo, quanto la sentenza che lo condanna ad una pena ritenuta eccessivamente mite<sup>148</sup>.

Chi intende proporre appello deve rivolgersi ad un Avogadore di Comun che, ricevuta l'istanza, rilascia un'apposita lettera di «appellazione» e chiede al Reggimento di trasmettergli una copia dell'atto appellato e tutte le altre carte del processo per poter esaminare la vicenda e verificare se le doglianze lamentate dall'appellante sono o meno fondate.

Le lettere di «appellazione» contengono formule diverse a seconda delle circostanze: quando la sentenza è impugnata per motivi di merito, la lettera contiene l'espressione «*male et indebite lata*»; se l'appello viene interposto per motivi di ordine si usa la dicitura «*cum disordine*»; infine, se l'«appellazione» viene presentata tanto per motivi di merito quanto per motivi di ordine, si dice «*appellatum est a tali quali sententia male, indebite, ac etiam cum disordine lata*»<sup>149</sup>. Dal momento in cui viene interposto l'appello, il Rettore non può più far eseguire la sentenza, ma deve necessariamente sospendere ogni suo passo, per effetto della clausola «*nil interim innovando, sed omnia in suspenso tenendo*».

Esaminato l'incartamento processuale trasmesso dal Reggimento, l'Avogadore licenzia l'appellante se ritiene che la sentenza sia stata formulata correttamente tanto nel merito quanto nell'ordine<sup>150</sup>; se invece stima che la decisione resa dal giudice di Terraferma debba

---

*confessasse esser congiunto di sangue, o compagno, ovvero essere interessato con il reo, o con l'attore, non si giura, e giurato somministra causa all'appellazione, ed al taglio. Se un testimonio fosse debitore o creditore dell'attore o del reo di grossa summa regolarmente non si giura. Quia testis carere debet omni suspitione. Se il testimonio avesse interesse nel fatto, o utilità dal medesimo non si giura. Se un testimonio nominasse contesti, che vuol dire altri testi, e che questi non fossero esaminati, non si giura, quia non creditur referenti nisi constet de relato. Questo però si deve intendere quando il conteste fosse necessario, perché se non fosse necessario in tal caso è superfluo esaminarlo, e per conseguenza non si taglia il processo per l'omissione". Ibidem, pp. 232-233.*

<sup>148</sup> Melchiori spiega che nelle materie criminali l'appello potrebbe essere proposto anche da una qualunque persona del popolo che impugna la sentenza in nome del reo condannato; subito dopo però l'assessore chiarisce che nella prassi non gli è mai capitato di assistere ad un caso del genere. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pp. 61-62.

<sup>149</sup> *Ibidem*, pag. 67.

<sup>150</sup> L'avvocato Gianbattista Zeffirino Grecchi chiarisce che chi viene licenziato da un Avogadore può rivolgersi ad un altro membro dell'Avogaria e sperare che questi intrametta la causa in Quarantia. Tuttavia - aggiunge Grecchi - «*la Legge del Maggior Consiglio 1624 25 Agosto somministra argomento di ritenere che il Licenziato da quattro*

essere annullata perché gravata da qualche disordine, «intromette» la questione dinanzi al Consiglio dei Quaranta<sup>151</sup>. Bartolomeo Melchiori peraltro ricorda che, in alcuni specifici casi, gli Avogadori possono annullare le sentenze direttamente in prima persona senza «intromettere» la causa dinanzi alla superiore magistratura veneziana<sup>152</sup>. L'Avogadore che «intromette» la sentenza deve seguire processualmente il caso anche dopo il compimento dei sedici mesi di durata della carica: si tratta evidentemente di un «onere non piccolo, che avrebbe dovuto costringere gli Avogadori a valutare attentamente i casi prima di intrometterli, dato che non potevano scaricare su altri la intromissione, ma se ne portavano dietro la responsabilità»<sup>153</sup>.

---

*Avogadori separatamente non abbia più il beneficio di essere ascoltato*". GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo I, pp. 273-274.

<sup>151</sup> Nell'*Offensivo criminale* sono riportati alcuni dei disordini per i quali l'Avogaria è solita "intromettere" le sentenze, i proclami o i mandati. L'autore avverte che è bene conoscerli per evitarli: 1) *Co quia juramentum non fuit delatum, quibus de iure deferi debebat, et delatum fuit, quibus de iure deferi non debebat*; 2) *Co quia admissi fuerunt uti testes nominati, uti rei, et ipsis delatum fuit juramentum*; 3) *Eo quia intimate fuerunt deffensiones reis, dum offensus ad huc esset in termino ad opponendum constituis ipsis notificatis*; 4) *Eo quia ante expeditionem reorum non fuit recepta renuncia voluntaria nec facte, solitae admonitiones necessariae*; 5) *Eo quia consitutio offensorum, sive reorum, et etiam testium examina relecta non fuerunt post examen*; 6) *Eo quia adjunctus fuit processus formatus ob alium factum non contentum in delegazione*; 7) *Eo quod testes in processu examinati dimissi fuerunt pro nunc absque juramento, nec postea de eorum depositionibus, nihil fuit deliberatum prout de iure fieri debebat*; 8) *Eo quia deliberatum fuit ante sententiam definitivam contra testes pro falsitate quod est contra legem 1570 26 Dicembre*; 9) *Eo quia nec proclama nec sententia publicata fuere in loco habitationis rei*; 10) *Eo quia expeditus absque defensionibus atque eorundem nulla renuntia, imo contra protestationem ipsius rei*; 11) *Eo quia abbreviatus fuit terminus proclamatis contra solitum usum proclamatum*; 12) *Eo quia cum non fuerit condemnatus detentus pro crimine, sed licentiatu pro nunc, nec pro debito, cuius intuitu fuit attributum crimen possit a sententia eadem obligari, quod non exeat a carceri bus nisi delicto soluto*; 13) *Eo quia adhibite non fuerunt necessariae, legales perquisitiones ed eruendam veritatem*. *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pp. 115-116.

<sup>152</sup> Ciò avviene quando il giudice nella stesura della sentenza ha adoperato una formula diversa da quelle prestabilite dalla legge: in questo caso gli Avogadori possono dichiarare nulla la pronuncia senza l'intervento della Quarantia e comandare che venga celebrato un nuovo giudizio «con l'osservanza de' pubblici decreti». Lo stesso dicasi nel caso in cui il Rettore abbia erroneamente pronunciato la sentenza negli ultimi otto giorni del Reggimento, contravvenendo così alla regola per cui i patrizi veneziani inviati a governare le città della Terraferma devono astenersi dal pronunciare le loro sentenze negli ultimi otto giorni del mandato, sotto pena di nullità. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pp. 63-65.

<sup>153</sup> COZZI, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, pag. 549. Sul procedimento di "intromissione", si vedano gli studi di BRUNO DUDAN, *Il processo d'intromissione*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, Anno XI, Fasc. I (1936), pp. 3-39. Ivi l'autore analizza tanto il processo d'intromissione penale quanto il processo di intromissione civile, di competenza degli Auditori. La magistratura degli Auditori viene istituita dal Maggior Consiglio nel 1343 come giudice d'appello nelle cause civili di Venezia, Dogado e Terraferma. Nel 1410, per alleggerire la mole di lavoro spettante agli Auditori Vecchi, vengono istituiti gli Auditori Novi, deputati ad esaminare gli appelli contro le sentenze di Terraferma. ANDREA DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia: indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, Roma: Biblioteca dell'arte, 1937, vol. I, pag. 85.

È evidente che, nel caso di «intromissione», l'Avogadore muove delle critiche al lavoro svolto dai Rettori, ai quali quindi deve essere data la possibilità di giustificare il proprio operato: il compito di controbattere alle rimostranze formulate dall'Avogaria e di difendere la sentenza oggetto di gravame è affidato alla magistratura degli eccellentissimi Contraddittori<sup>154</sup>.

I Contraddittori sono resi edotti della vicenda grazie alle informazioni che vengono loro trasmesse dal giudice del Maleficio, che deve spiegare come si sono svolti i fatti, per quali motivi è stata presentata l'«intromissione» ed in che modo è possibile difendere la pronuncia, dimostrando così che le doglianze dell'appellante sono destituite di fondamento. La lettera informativa redatta dal giudice del Maleficio viene letta dinanzi alla Quarantia Civil Vecchia, che è il giudice competente per tutte le sentenze criminali rese dai tribunali della Terraferma<sup>155</sup>. Inizia quindi la discussione della causa nel contraddittorio tra le parti: prima prende la parola l'Avogadore di Comun che illustra ai giudici d'appello i motivi del gravame; poi interviene il Contraddittore che tutela gli interessi del Reggimento e difende l'atto impugnato «con le ragioni dell'informazione e con altre che pare alla sua virtù»<sup>156</sup>.

---

<sup>154</sup> Melchiori spiega che i Contraddittori «sono due prestanti soggetti del corpo del Consiglio, provvidamente destinati dalle Leggi a sostenere in confronto degli Avogadori le ragioni de' Magistrati». MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pp. 88 e 90. Gaetano Cozzi ricorda che la magistratura dei Contraddittori è stata istituita dal Maggior Consiglio con legge del 31 gennaio 1546. COZZI, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, pag. 551. Su questo tema si veda anche GIANNINO FERRARI DALLE SPADE, *I contraddittori nelle magistrature d'appello di Venezia e nei consigli di Padova e Verona*, in *Nuovo Archivio Veneto*, volume XIX, 1910, pp. 112-144, ora in *Scritti giuridici*, vol. I, Milano: Giuffrè, 1953, pp. 303-324. L'autore spiega che la dissertazione più completa in materia si deve ad un anonimo scrittore della seconda metà del Settecento intitolata *Memorie attineneti all'Offizio de' Sp. Sp. Contradittori* conservata in Archivio di Stato di Venezia nel fondo *Compilazione delle leggi* nella busta 146. Nella prima parte dell'opera sono spiegate le incombenze dei Contraddittori tanto in materia civile quanto in ambito criminale; nella seconda parte, invece, sono esposti gli *Elementi della veneta criminal giurisprudenza* recentemente studiati ed analizzati da Giovanni Chiodi. Cfr. capitolo primo paragrafo terzo, nota n. 73.

<sup>155</sup> Il Consiglio dei Quaranta viene istituito nei primi decenni del XIII secolo. Con la conquista della Terraferma ed il conseguente incremento del carico giudiziario, il consiglio nella sua originaria composizione non è più in grado di far fronte a tutte le controversie. Nasce così una seconda Quarantia, detta civil, mentre l'altra viene denominata criminal in quanto ad essa rimane la giurisdizione criminale. Successivamente la Quarantia civil si articola in due consessi diffenti: la Quarantia civil vecchia e la Quarantia civil nuova. Alla Quarantia civil vecchia vengono deferite in appello le sentenze civili della Dominante e del Dogado e le sentenze criminali pronunciate dai tribunali di Terraferma. DA MOSTO, *L'archivio di Stato di Venezia*, vol. I, pp. 63-67. A proposito dell'origine, della composizione e delle competenze delle tre Quarantie si vedano anche FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, Voce *Quarantia*, vol. II, pp. 565-569 e LEOPOLDO CURTI, *Memorie storiche e politiche sopra la Repubblica di Venezia*, Venezia: Parolari, 1812, tomo I, pp. 61-86.

<sup>156</sup> *I giudizi criminali*, *Pratica criminale*, pag. 114.

L'ordine che deve essere seguito in questi casi è descritto dal Melchiori nella sua *Miscellanea*. Così scrive il celebre assessore: «*Arrivato finalmente quel dì, si tratta a porte chiuse la causa, principiandosi dalla lettura dell'informazione trasmessa dal Reggimento a' Contraddittori, e quello è il primo incontro, in cui l'Avvogadore principia ad intendere le risoluzioni de' suoi obbietti. Terminata tale lettura, monta in arringo esso Avvogadore, ed incomincia col suo Placito ad insinuare al Consiglio li disordini, e l'ingiustizia dell'Atto intromesso. Risponde il Contraddittore a difesa del Reggimento; e benché in una sola sessione ordinariamente si decida la controversia, può però, si l'uno come l'altro replicare le dispute a suo beneplacito; rimanendo per solito l'avvantaggio dell'ultimo luogo al Contraddittore*»<sup>157</sup>. Dopo aver ascoltato le doglianze dell'Avogadore e le difese del Reggimento, i membri della Quarantia risolvono il caso pronunciandosi a favore dell'una o dell'altra parte. Le sorti dell'appellante sono ora nelle mani di giudici che molto probabilmente non conoscono il sistema di diritto comune applicato in primo grado e che in ogni caso hanno una preparazione giuridica ben diversa da quella degli assessori della Terraferma<sup>158</sup>.

Il Consiglio dei Quaranta può ritenere privo di fondamento il gravame e confermare la decisione presa dal Reggimento o, viceversa, accogliere l'appello ed annullare l'atto impugnato. Nel primo caso la suprema magistratura veneziana respinge le doglianze dell'Avogaria e pronuncia il «laudo» della sentenza o del proclama; nella seconda ipotesi, invece, la Quarantia «taglia» l'atto ritenendolo viziato nell'ordine o nel merito.

Il taglio può essere assoluto o con rimessa: assoluto quando il vizio riguarda la sostanza stessa del processo che viene quindi travolto con pieno sollievo dell'appellante; con rimessa quando il Consiglio ordina al tribunale di Terraferma di correggere gli errori e i disordini commessi in precedenza e di procedere nuovamente nei confronti dell'imputato<sup>159</sup>.

---

<sup>157</sup> MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pp. 96-97.

<sup>158</sup> Giovanni Padovan scrive che «il diritto dell'appellante ad un giudizio basato sulla legislazione applicata in primo grado, in terraferma, si scontra con l'ostacolo costituito dalla diversa preparazione dei giudici veneziani, che hanno solo una vaga idea del diritto comune e che in ogni caso con difficoltà sapranno liberarsi del loro modo abituale di fare giustizia». PADOVAN, *Le sentenze criminali emesse a Padova alla fine della Repubblica di Venezia*, pag. 216.

<sup>159</sup> «Se nasce il laudo della sentenza o del proclama avute le ducali che partecipano il laudo non resta che rinnovare il proclama contro del reo o rei, e si procede come se non fosse nata l'appellazione. Se poi nasce il taglio assoluto cade da se stessa la formazione del processo e con registro della ducale nel processo stesso cessa il motivo di procedere. Se poi nasce il taglio, e rimessa, il Giudice deve differire il caso alla Corte e far seguire un decreto che siano espurgati i disordini che sono espressi nella intromissione nominandosi nel decreto stesso quali siano, e sia proceduto agli effetti di giustizia: onde purgati a norma del decreto i disordini sussiste il resto del processo e tutto ciò che emerge dal medesimo, e però si chiamano i rei con nuovo decreto di proclama o di mandato se sono absenti o se sono presenti si decreta che siano costituiti colle opposizioni». I

Guidozzi chiarisce che, nel caso di taglio e rimessa, qualora la causa fosse stata delegata al Reggimento, prima della celebrazione del nuovo giudizio, dovrebbe essere prontamente informato il Consiglio dei Dieci affinché rinnovi la precedente delegazione.

Nell'*Offensivo* e nel *Diffensivo criminale*, invece, non sembra esserci alcuna traccia della pratica riferita dal Melchiori nelle ultime pagine del suo trattato dedicato alle impugnazioni dei processi criminali in Terraferma: ivi l'autore spiega che «l'ultimo sfogo della Giustizia commossa del Consiglio di Quaranta, è il comandare, che alla sua propria presenza resti incenerito il processo con le informazioni spedite a' Contraddittori del Reggimento»<sup>160</sup>. Sembra questa essere una prassi eccezionale che la magistratura veneziana riserva ai casi più gravi.

### 6. Rettori e Avogadori: una difficile convivenza

Il ruolo affidato alla magistratura degli Avogadori di Comun si pone evidentemente in contrasto ed in conflitto con l'autorità dei patrizi veneziani inviati a governare le città del Dominio: da un lato i Rettori devono amministrare la giustizia e mantenere l'ordine pubblico contrastando la criminalità dilagante e punendo i colpevoli dei delitti secondo il noto principio *ne delicta remaneant impunita*; dall'altro, gli Avogadori devono assicurare la tutela e la corretta applicazione della legge ed intervenire mediante lo strumento dell'«intromissione» quando vengono emanati atti viziati nell'ordine o nel merito<sup>161</sup>.

Il potere dell'Avogaria di Comun di impugnare i provvedimenti resi dai tribunali di Terraferma crea momenti di attrito con i membri della corte pretoria: gli Avogadori, infatti, spesso seguono una logica opposta al pragmatismo e all'azione punitiva e repressiva esercitata

---

giudizi criminali, *Pratica criminale*, pag. 116. Anche Leopoldo Curti spiega che “Se la Quarantia taglia, e rimette il processo alla Reggenza, che aveva pronunciata l'impugnata sentenza, devesi da Essa rinuovare il processo depurandolo dai difetti d'ordine, per li quali fu tagliata. Se il taglio del processo è assoluto l'accusato viene subito posto in libertà, e la Reggenza, che l'ha condannato, deve indennizzarlo di spese, danni, ed interessi”. CURTI, *Memorie storiche e politiche sopra la Repubblica di Venezia*, tomo I, pag. 64.

<sup>160</sup> MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pag. 104.

<sup>161</sup> Gaetano Cozzi spiega che gli Avogadori “potevano farsi prendere dal loro ruolo di difensori degli oppressi fino a compiacersene eccessivamente, o diventando pertanto non solo raddrizzatori di torti, ma strumenti per consentire a persone accorte, magari abilmente manovrate da avvocati, di eludere la giustizia attraverso cavilli e lungaggini”. COZZI, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, pag. 550.

da Rettori ed assessori<sup>162</sup>. Per superare questa situazione di conflitto, il 4 agosto 1624 viene promulgata una legge che detta tempi e modalità per l'impugnazione delle sentenze e per la procedura che deve essere seguita nei giudizi di appello<sup>163</sup>.

Nonostante ciò, il conflitto fra Rettori ed Avogadori permane, come risulta da alcuni documenti processuali riportati nella seconda parte del Nostro manoscritto<sup>164</sup>. Ivi sono trascritte alcune lettere indirizzate alla magistratura dei Contraddittori, affinché difenda dinanzi al Consiglio dei Quaranta gli atti giudiziari impugnati dall'Avogaria.

Questi documenti giudiziari, redatti con ogni probabilità dai giudici del Maleficio operanti nelle corti pretorie della Terraferma<sup>165</sup>, sono estremamente interessanti perché attestano la frustrazione di Rettori ed assessori dinanzi alle continue «intromissioni» degli Avogadori che, con il loro intervento, rischiano di fornire ai colpevoli di gravi reati il modo di sfuggire al rigore della repressione penale<sup>166</sup>.

---

<sup>162</sup> MANZATTO, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di Comun*, pag. 148.

<sup>163</sup> La legge promulgata il 4 agosto 1624 rappresenta un momento importante per l'amministrazione della giustizia penale nei territori del Dominio, tanto da essere citata in tutte le successive pratiche del foro veneto (l'*Offensivo* ed il *Diffensivo criminale* non fanno eccezione). Questa legge impone ai Rettori di pubblicare le sentenze criminali entro otto giorni dalla pronuncia; inoltre stabilisce che i mandati e i proclami emessi dal giudice al termine del processo informativo debbano necessariamente essere impugnati nel termine di due mesi decorrenti dal giorno dell'intimazione, sotto pena di nullità. Sul punto si rimanda ai paragrafi quarto e quinto di questo capitolo.

<sup>164</sup> Per una compiuta descrizione del manoscritto *I giudizi criminali*, si rinvia al primo capitolo; in particolare ai paragrafi 3. (*Un manoscritto avvolto nel mistero*), 3.1. (*Opinioni e dissertazioni di alcuni assessori veneti*) e 3.2. (*Pratiche criminali e casi accaduti nella Terraferma veneta*).

<sup>165</sup> L'autore di queste scritture processuali non può essere Giovanni Guidozi perché, stando ai documenti archivistici, egli è deceduto nel 1738 (cfr. capitolo secondo paragrafo terzo); quasi tutte le carte qui riportate, invece, si riferiscono a casi avvenuti negli anni quaranta del XVIII secolo. Tuttavia, lo studio di questi documenti non può essere trascurato, perché soltanto attraverso l'analisi dei casi concreti è possibile comprendere l'effettivo funzionamento del sistema delle impugnazioni nello Stato territoriale veneto.

<sup>166</sup> Altre lettere riportate in questa sezione del manoscritto, invece, sono rivolte al Consiglio dei Dieci e mirano a rendere edotto il supremo tribunale veneziano delle vicende delittuose commesse nei territori del Dominio. In una di queste scritture processuali viene descritto il caso di Vincenzo Ferrazzi, aggredito e colpito mortalmente al petto da tre persone che si erano introdotte nella sua abitazione. Per punire severamente i colpevoli di questo omicidio, viene rivolta ai Capi del Consiglio dei Dieci una supplica affinché concedano al tribunale di Terraferma un aumento di autorità: l'autorità ordinaria del Reggimento infatti non porterebbe ad alcun risultato tangibile, perché gli aggressori in città godono di sicura protezione. Il Rettore quindi spera nella concessione del rito inquisitorio che gli garantirebbe uno strumento efficace per ristabilire l'ordine pubblico e la pace sociale. *I giudizi criminali*, pp. 170-172.

I casi ivi descritti sono per lo più omicidi avvenuti intorno alla metà del XVIII secolo nel territorio bresciano ed in quello padovano. Le lettere, di regola, seguono sempre lo stesso schema: l'autore in primo luogo racconta come si sono svolti i fatti e descrive l'iter processuale; poi spiega per quali ragioni le doglianze dell'appellante devono essere ritenute prive di fondamento; infine conclude la missiva con l'auspicio che la Quarantia rigetti l'impugnazione e confermi la sentenza pronunciata in primo grado.

Nel primo documento viene narrato il caso di Giuseppe Zucchetti di Travagliato, accusato dell'omicidio di Cristoforo Rossetti<sup>167</sup>. L'autore narra che il 23 ottobre 1745 Giuseppe si era recato all'osteria del paese per incontrare la sua vittima<sup>168</sup>; ivi «*si pose col medesimo e con altri compagni a giocar amicabilemente alle Carte, ed a bere sino al declinar del sole. Dopo di che scostatosi da quella Tavola procurò Giuseppe di traddurre il Rossetti in qualche luogo rimotto sotto il pretesto di visitar, o di uccider un Bue da macello, ma non aderendo l'infelice all'invito deposta allora da Giuseppe qualunque simulazione d'amicizia scaricò contro di lui all'improvviso da Traditore due Archibugiate, con la seconda delle quali privollo di vita*»<sup>169</sup>

Secondo l'estensore del documento non può esserci alcun dubbio circa la qualificazione giuridica della fattispecie criminosa: Giuseppe Zucchetti è colpevole di omicidio proditorio per aver aggredito ed ucciso a tradimento la sua vittima violando il vincolo dell'amicizia<sup>170</sup>.

Durante il costituito *de plano*, il reo afferma che, quattro sere prima del fatto, il Rossetti si era insinuato nella camera di sua moglie al fine di violarla<sup>171</sup>: il giudice tuttavia non ritiene che

---

<sup>167</sup> Questo caso viene ricordato anche da Gaetano Cozzi nel suo *Note sopra l'Avogaria di Comun*, pp. 554-555.

<sup>168</sup> L'osteria è il luovo dove si incontrano persone di diversa condizione sociale e dove si intrecciano interessi leciti ed illeciti; ivi «*anche il più banale dei confronti poteva divenire affronto, offesa o alibi per un regolamento di conti da tempo sospesi*». CLAUDIO MANCIN, *Delitti e pene nel Delta del Po nei secoli XVII e XVIII. Fatti criminali accaduti nelle località basso polesane, denunciati dal Podestà di Loreo alla Magistratura Veneziana dal 1600 al 1794*, Rovigo: Minelliana, 1996.

<sup>169</sup> *I giudizi criminali*, pp. 129-130.

<sup>170</sup> Come già evidenziato nel primo paragrafo del terzo capitolo, l'omicidio consumato può essere semplice o deliberato: è semplice quando l'aggressore agisce senza alcuna previa deliberazione d'animo; deliberato in caso contrario. L'omicidio semplice può essere commesso per necessità, per caso, con colpa o con dolo; l'omicidio deliberato, invece, può essere perpetrato *ex proposito*, con insidie, con prodizione o per assassinio. Il caso in esame rientra evidentemente nella categoria degli omicidi deliberati ed in particolare nella sottocategoria degli omicidi commessi proditoriamente. Sull'omicidio proditorio: PRIORI, *Prattica criminale*, pp.155-156; BARBARO, *Prattica criminale*, pag. 249; GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo II, pag. 107.

<sup>171</sup> «*Fra le molte buggie, ed inverisimili particolari introdotti dall'Appellante nel Costituto de plano, v'inserì pure, che il Rossetti quattro sere prima del fatto siasi insinuato colle scale d'un muro nella Camera di sua Moglie a sforzatamente violarla. Perché di questa non credibile ingiuria se ne fece in altra parte del Processo superficiale menzione, ha creduto il*

la presunta violenza della vittima sia la causa dell'aggressione e condanna l'imputato per omicidio proditorio. La sentenza viene intromessa dall'Avogadore Donado per due motivi: *in primis* per non essere stata adeguatamente ricercata la causa dell'omicidio (come si è visto, il giudice non aveva dato peso all'asserita violenza compiuta dalla vittima ai danni della moglie dell'imputato); in secondo luogo, perché il reo è stato spedito senza che sia stata prima acquisita la sua rinuncia personale<sup>172</sup>.

L'autore critica duramente l'«intromissione» della sentenza ed afferma che, se non deve essere messa in dubbio la rettitudine dell'Avogadore che *«altro non si propose nell'intromissione presente, che l'emenda di quei punti estrinseci al fatto; ch'ei rimarcò per disordine»*, non si può dire lo stesso circa l'intenzione dell'omicida che, infatti, ha *«una mira totalmente diversa»*<sup>173</sup>.

L'estensore della missiva ritiene che i motivi di disordine lamentati dall'appellante siano totalmente privi di fondamento. Per quanto riguarda la presunta causa dell'omicidio, osserva che correttamente non è stato dato alcun peso all'episodio descritto dall'imputato nel suo costituito. L'autore infatti ritiene che la presunta violenza compiuta dalla vittima sia semplicemente un'invenzione del reo a cui non deve essere dato alcun credito: la riprova di ciò sta nel fatto che, interrogato Giuseppe a proposito dei sentimenti nutriti nei confronti della vittima, dichiara di non provare né risentimento né rancore<sup>174</sup>.

Il secondo motivo di disordine consiste nell'aver pronunciato la sentenza omettendo di ricevere la rinuncia personale del reo<sup>175</sup>. Anche questo disordine è infondato: l'imputato

---

*Ministro, che lo costituì coll'opposizioni dover darne a lui qualche tocco; come se l'omicidio potesse essere stato commesso per vendicame l'ingiuria sud.ta". I giudizi criminali, pp. 130-131.*

<sup>172</sup> Il testo dell'intromissione si trova in ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Fondo Avogaria di Comun, serie Intromissioni*, busta n. 3398. L'intromissione a favore di Giuseppe Zucchetti risale al 2 settembre 1746.

<sup>173</sup> *Ibidem*, pag. 131. Queste parole evidentemente confermano quanto già sostenuto da Gaetano Cozzi: nelle mani sbagliate, il potere di "intromettere" le sentenze e gli atti giudiziari riservato può diventare uno strumento per eludere la giustizia attraverso cavilli e ragionamenti capziosi.

<sup>174</sup> *"Se la giustizia poi non curossi di verificar un tal fatto, il che pure resta nella formola d'intromissione imputato a suo mancamento, ebbe ragione di non curarlo. Non meritava in primo luogo Fede alcuna presso chi sapeva che la Famiglia Zucchetti era stata il terrore de' suoi contorni l'invenzione di Giuseppe, che ad un meschino di questo contado avesse dato l'animo di commettere alla sua Casa sì gran violenza. Poi interrogato esso Giuseppe se avesse concepito mal'animo, o fatto qualche rissentimento contro il Rossetti per l'ingiuria praticata a sua moglie, rispose con quest'unica, e precisa parola niente. Ed ecco cessato il motivo di versare sopra la sospetta introduzione mentre per l'impegno Giudiziario presosi dall'Omicida medesimo con la giustizia l'introdotta violenza dell'interfetto, non fu la causa motrice dell'omicidio". Ibidem, pp. 132-133.*

<sup>175</sup> Terminate le difese del reo e ammesse le allegazioni delle parti, il giudice deve ottenere dall'imputato la sua rinuncia personale: con questo atto il reo dichiara che non intende introdurre nuove difese e supplica di essere spedito. La rinuncia può essere fatta spontaneamente dall'imputato o ottenuta con la forza dal giudice che, in



infatti per ben sette volte è stato invitato a presentare le sue difese e l'ultima volta gli è stato detto chiaramente che «era ormai la Giustizia arrivata all'estremo perentorio eccitamento, spirato il quale, difeso, o non difeso, sarebbe passata senz'altr'avviso alla sua spedizione»<sup>176</sup>.

L'informativa si conclude con l'auspicio che la Quarantia confermi in appello quanto già statuito in primo grado: «voglia la Giustizia del Serenissimo Consiglio, che della divina è un'immagine tenere il presente Traditore, cui per clemenza fu risparmiata la Morte, lontano da questi Contorni in una vita laboriosa, e vagante, acciò la vita serva a lui di mezzo a purgare il commesso misfatto non mai a perpetrarne de' Nuovi»<sup>177</sup>

Il secondo caso riportato nel manoscritto narra la vicenda di Lucrezia Voltan, una giovane donna che nel marzo 1734 viene rapita da Giovanni Longo e dai suoi compagni<sup>178</sup>.

---

questo secondo caso, deve rivolgere al reo tre ammonizioni personali e spiegargli che la giustizia intende procedere ugualmente nei suoi confronti. Cfr. capitolo quarto, paragrafo primo.

<sup>176</sup> *I giudizi criminali*, pp. 135-135.

<sup>177</sup> *Ibidem*, pag. 136. In questo come in tutti gli altri casi l'autore del manoscritto non si cura di informare i lettori circa l'esito della vicenda. In questa sezione infatti sono riportate soltanto alcune lettere informative rivolte alla magistratura dei Contraddittori del Consiglio dei Quaranta affinché difenda in appello le ragioni della decisione. Per un esame compiuto ed esaustivo delle informazioni criminali inviate dai Rettori nei secoli XVII e XVIII si rimanda al fondo *Quarantia Civil Vecchia, Informazioni criminali*, buste 423-428 dell'Archivio di Stato di Venezia. In queste buste sono raccolte le lettere informative inviate dai patrizi veneziani all'ufficio dei Contraddittori a partire dal 1615 sino alla caduta della Serenissima Repubblica (come risulta dall'inventario manoscritto del fondo, per il periodo che va dal 1661 al 1702 la documentazione è andata perduta).

<sup>178</sup> L'avvocato veneto Marco Ferro spiega che "Il ratto avviene quando qualcheduno di fatto e di propria autorità toglie una persona dal luogo ordinario di sua abitazione, e la conduce e detiene in un luogo diverso, ad oggetto di corromperla, di sposarla, o di farle contrarre qualche impegno. [...] Questo delitto si commette levando una figliuola, una femmina, o una vedova dalla casa del padre, di suo marito, dalla sua propria, o da quella del suo tutore, o curatore, od anche da qualunque altro luogo, ovvero togliendo una religiosa dal suo convento. È pure un ratto il togliere un minore o un figliuolo di famiglia, e sottrarlo dalla podestà del padre, o della madre, del tutore o curatore, per fare che contragga matrimonio senza saputo e senza il consenso di quelli, ai quali è soggetto". FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, Voce Ratto, vol. II, pag. 588. Antonio Barbaro chiarisce che il reato di rapimento si configura quando taluno conduce via da un luogo una donna *causa libidinis*: se la donna è una fanciulla, la *causa libidinis* si presume; in caso contrario, il movente potrebbe essere un altro ed allora "sarebbe minore il delitto, ed in conseguenza la pena". BARBARO, *Pratica criminale*, pag. 261. A proposito del ratto: GIAN PAOLO MASSETTO, Voce ratto (*dir. inter.*), in *Enc. Dir.* XXXVIII (1987), pp. 725-743. Si vedano anche gli studi di Valentina Cesco che ha analizzato la pratica criminale del rapimento a fine di matrimonio nei territori della Repubblica di Venezia in età moderna. Nel suo saggio l'autrice individua diverse tipologie di rapimenti; in particolare distingue il rapimento violento dalle fughe consensuali. Al di là delle differenze, a suo avviso è comunque possibile individuare un comune denominatore, ovvero l'importanza attribuita all'onore femminile e soprattutto alla verginità della donna non sposata. VALENTINA CESCO, *Il rapimento a fine di matrimonio. Una pratica sociale in età moderna tra retorica e cultura*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. II, *Retoriche, stereotipi prassi*, Sommacampagna: Cierre, 2004, pp. 349-411.

L'autore della lettera spiega che tra Giovanni e Lucrezia era intervenuta una reciproca promessa di matrimonio, poco dopo sciolta da entrambe le parti.

Evidentemente però il giovane padovano non intende rinunciare alla fanciulla e «*preparata una sedia<sup>179</sup> in luogo non frequentato appiattotosi co' suoi compagni in insidie attendendo la giovane, che con l'innocente sua compagnia capitar doveva alla chiesa di Polverara, alla di lei vista sortì improvvisamente d'agguato, e gettatole in capo un tabarro, portolla di peso nella sedia interdotta*»<sup>180</sup>.

Le grida della giovane donna attirano l'attenzione di Giuseppe Lazari che corre in suo aiuto; l'uomo però deve desistere perché i compagni del rapitore lo minacciano con gli archibugi<sup>181</sup>.

Lucrezia non si arrende, scappa e si nasconde in una delle camere dell'abitazione di un certo Domenico Quaglio che si trova nelle vicinanze e dove la donna viene momentaneamente accolta. La fuga di Lucrezia, tuttavia, dura poco perché Giovanni, armato di pistola e coltello, entra nella camera dove la fanciulla ha trovato riparo, la riprende con la forza e la porta via con sé<sup>182</sup>. Lucrezia viene liberata dopo varie ore grazie all'intervento del parroco del paese che la restituisce alle cure del padre<sup>183</sup>.

Il 1 luglio 1734 nei confronti di Giovanni Longo e dei suoi compagni viene emesso il decreto deliberativo; essendosi resi contumaci, gli inquisiti vengono banditi<sup>184</sup>.

---

<sup>179</sup> La sedia a cui fa riferimento l'autore dell'informativa è una carrozza a due ruote, ad uno o a due cavalli. Viene indicata con il termine sedia perché, per favorire la velocità, lo spazio per sedersi è ridotto al minimo.

<sup>180</sup> *I giudizi criminali*, pag. 137.

<sup>181</sup> “A clamori dell'oppressa fanciulla, ed al precipitarsi, che fece fuori di sedia, accorse Giuseppe Lazari; ma gl'Inquisiti, che la scortavano a piedi, rivolti gli Archibugi contro il medesimo, si mantennero col terrore dell'Armi nella possessione della preda, e Zuanne di nuovo adaggiolla in sedia facendo proseguire con l'intrappresa risoluzione il Cammino”. *Ibidem*, pp. 137-138.

<sup>182</sup> “inseguita ostilmente da Zuanne con pistola, e coltello alle mani, volle esser informato dove essa si trovasse, ed entrato nella medesima camera ricondusse in sedia la fanciulla dissenziente, e ripugnante, sedendo seco lei ad una più guardinga custodia per tutto il rimanente del viaggio”. *Ibidem*, pag. 138.

<sup>183</sup> In casi come questi il potere di negoziazione del parroco si rivela spesso decisivo. Si veda ad esempio la vicenda di Elisabetta Biasi rapita e violentata da tre persone nel novembre del 1783: anche in questo caso l'intervento del parroco del paese consente di addivenire alla risoluzione della vicenda. BUGANZA, *Stupro e ostetricia*, pp. 267-269. In queste vicende, quindi, il parroco della comunità funge da mediatore dimostrando così di possedere un'effettiva capacità di gestione della conflittualità.

<sup>184</sup> “Il giorno primo di Luglio 1734 furono con decreto deliberativo obbligati i quattro Appellanti. A quello acconsentirono coll'impetrar termini non a consigliare ma a rassegnarsi, e finalmente stancatasi la tolleranza della Giustizia, della lunga loro contumacia, capitò al bando. Del medesimo puramente appellaronsi il dì 17 Marzo 1735, che restò intromesso nell'Aprile susseguente (mirabil cosa ad udirsi) assieme col Decreto Deliberativo del Processo primo Luglio, che or or gli accennai”. *Ibidem*, pag. 138.

Tanto l'atto deliberativo quanto la sentenza di bando vengono impugnati per i seguenti motivi: in primo luogo gli appellanti dichiarano che un testimone è stato erroneamente licenziato senza giuramento; inoltre asseriscono che nella stesura di entrambi gli atti non sarebbe stato osservato l'ordine legale; lamentano poi un eccesso di autorità nella condanna ed infine ritengono che non siano state seguite le debite diligenze per rilevare la minore età di uno dei correi<sup>185</sup>.

Secondo l'autore dell'informativa, tutti i motivi di gravame or ora ricordati sarebbero destituiti di fondamento e, pertanto, dovrebbero essere integralmente respinti.

In merito alla prima questione, l'estensore della missiva spiega che la testimonianza del parroco di Polverara è valida, in quanto il sacerdote, dopo il suo esame, ha prestato giuramento portandosi la mano al petto, come sono soliti fare gli uomini di chiesa.

È vero che, poco dopo, il parroco si è presentato nuovamente in ufficio per rilasciare altre dichiarazioni che, se fossero state ammesse, avrebbero completamente sovvertito l'impianto accusatorio pazientemente costruito dal magistrato. L'autore dell'informativa però spiega che ha fatto bene il giudice a non dare alcun peso alla seconda comparsa del sacerdote: essa infatti non è una prosecuzione dell'esame precedente e non costituisce nemmeno un esame nuovo, ma evidentemente rappresenta un maldestro tentativo posto in essere dal parroco per mitigare gli effetti della sua precedente dichiarazione<sup>186</sup>.

Il secondo motivo di gravame denunciato dall'Avogadore concerne la presunta inosservanza dell'ordine legale tanto nella stesura dell'atto deliberativo, quanto nella redazione della sentenza conclusiva del giudizio. A questo proposito l'autore della missiva afferma che «Se

---

<sup>185</sup> ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Fondo Avogaria di Comun, serie Intromissioni*, busta n. 3397. L'intromissione viene presentata il 25 aprile 1735.

<sup>186</sup> *“Capito in Maleff.o il Parroco di Polverara, e terminato il suo esame lo sigillò col toccarsi il Petto, che è il Giuramento de Sacerdoti. Partitosi, fece poco dopo ritorno, e come sogliono i Parroci delle Ville, o per arbitrar de' loro Popoli, o per far opera da essi ritenuta con troppo di semplicità meritoria a nascondere i delitti agli occhi della Giustizia, così altroneamente nominò testi tali, che avrebbero ben presto sovvertito il sistema del Processo già compilato, e combattute le prove provate, se si fossero assunti a quel rischio. Il Nodaro, che per inesperienza rogò negli Atti simil Comparsa, restò corretto col Decreto Deliberativo, in cui dichiarassi illegale e inestendibile quanto scrisse, e furono risservate le ragioni de' Rei a tempo opportuno. Questa comparsa per tutto non ha membro dell'esame passato, non principio d'esame nuovo, ma un arricordo doloso introdotto (convien riputare) a suggestione de' Colpevoli per illaquar la Giustizia sopra cui come non può mai cader Giuramento, così nemmeno fu necessario impegnarsi in dichiarazione veruna”*. Ibidem, pp. 140-141.

*l'oscura mia mente arrivasse a comprendere l'obbietto, mi accingerei a risolverlo, ma l'imputazione è così generica, che abbracciar può tanti e tali casi, che non saprei a quale determinarmi»<sup>187</sup>.*

Ben più articolate le argomentazioni in merito alla terza questione, ovvero il supposto eccesso di autorità nella pronuncia della condanna. Qui l'estensore della missiva difende strenuamente l'operato del tribunale di Terraferma: tanto il bando quanto la pena alternativa sono stati deliberati nel rispetto della legge che impone ai Rettori di punire duramente coloro che si rendono colpevoli di gravi delitti.

L'autore chiarisce che è la città lagunare a consegnare ai Podestà la «spada vendicatrice» della giustizia; pertanto, chi governa le città del Dominio non potrà mai eccedere di autorità, al massimo – dichiara – potrà peccare di ingiustizia. Nel caso in esame tuttavia non vi è stata nessuna ingiustizia, perché Zuanne Longo e i suoi compagni hanno commesso un delitto grave che tutte le leggi, non soltanto quelle venete, puniscono duramente<sup>188</sup>. Sia la compilazione di Giustiniano che gli statuti di Padova, infatti, prevedono la pena di morte per chi si rende colpevole di rapimento ed anche secondo il diritto veneto la pena stabilita per questo reato è capitale: *«Il credere diversamente, altro non sarebbe, che un mal Giudicare della Pubblica Sapienza, come di quella, che avesse accordata maggior Podestà a' privati, che a Giudici»<sup>189</sup>.*

Viene infine esaminato il quarto ed ultimo motivo di gravame che consiste nel non aver usato le debite diligenze per rilevare l'età di uno dei correi. L'autore ricorda che spetta all'imputato – nel caso di specie a Francesco Longo – sollevare l'eccezione della minore età, se ritiene che dalla stessa sia possibile ricavare qualche vantaggio. In ogni caso, qualora il reato fosse stato effettivamente commesso da una persona minore di età, il magistrato potrebbe comunque pronunciare una sentenza di condanna: le leggi infatti vietano al giudice

---

<sup>187</sup> *Ibidem*, pag. 141.

<sup>188</sup> *«Chiunque de' Pubblici Rappresentanti vien destinato a reggere con Giurisdizione criminale Città, ò Castella, egli resta investito d'una tal potestà, che si estende sino alla morte de' Malfattori, e la spada vendicatrice della Giustizia, non da altri viene consegnata a lui, che dal Serenissimo Maggior Consiglio, in cui rissiede tutta la Reggia possanza della Rep.a, e la maestà vera del Principato. Quindi è, che il Rettore il quale impone le pene capitali a' Popoli da lui governati non può mai eccedere in autorità quantunque alle volte possa peccar d'ingiustizia».* Nel caso di specie peraltro non si può parlare nemmeno di ingiustizia *«avvegnocchè tutte le umane Leggi vendicano il delitto di cui trattiamo col ferro».* *Ibidem*, pp. 143-145.

<sup>189</sup> *Ibidem*, pp. 144-145.

di condannare il minorenne alla pena ordinaria, ma non gli impediscono di applicare una pena inferiore secondo il proprio arbitrio<sup>190</sup>.

Chiarite le varie questioni sollevate dall'appellante, e dimostrato così che i presunti disordini sono in realtà insussistenti, l'autore della lettera – probabilmente il giudice del Maleficio che ha svolto le indagini e condannato gli imputati – conclude la sua informativa confidando nella pregiata eloquenza della magistratura veneziana ed augurandosi che l'appello si concluda con il «laudo» della sentenza.

Da ultimo deve essere ricordato il caso di Antonio Simoncello di Brescia, condannato a cinque anni di galera per l'omicidio doloso di Pietro Borucco. La vicenda viene descritta nei seguenti termini: «*Nutriua livore, e gelosia amorosa Antonio suddetto verso di Pietro Borucco, e però osservatolo il giorno 18 dicembre 1740 a trattarsi modestamente in queste chiusure col suo Schioppo alla spalla all'uso de Giovani ne' di festivi, se gli avventò di lancio alla vita tentando con una mano di disarmarlo, mentre teneva impugnata nell'altra una Bajonetta sfoderata*»<sup>191</sup>.

Pietro reagisce all'aggressione e cerca di strappare dalle mani di Antonio l'arma che per la violenza della colluttazione si spezza in due parti. Aggressore ed aggredito cadono entrambi a terra dove continuano a lottare: Antonio viene colpito alla testa con il calcio dello schioppo; Pietro invece viene raggiunto da due ferite mortali da punta e da taglio<sup>192</sup>. Il Borucco riesce momentaneamente ad alzarsi, ma «*ricaduto dopo breve Cammino sopra un viale dovette senza soccorso alcuno di Corpo, e con poco conforto di Spirito passarne all'Eternità*»<sup>193</sup>.

Agli occhi dell'estensore della lettera il caso appare estremamente chiaro: Antonio Simoncello ha aggredito ed ucciso Pietro Borucco con animo deliberato; egli pertanto è colpevole di omicidio doloso. A riprova di ciò, l'autore ricorda le testimonianze assunte nel corso del processo, dalle quali emerge chiaramente la premeditazione del reato.

---

<sup>190</sup> «Le Leggi però, se si rivangassero quante sono, ricorrendo sino al più antico loro fonte, altro non ci insegnerebbero, se non che al delinquente, non ancor uscito di pubertà, rimetter si debba la pena ordinaria, e sia punito secondo l'Arbitrio del Magistrato, stante che sarebbe troppo visivo l'assurdo, che quel minore, il quale può concepire malizia per offender Dio, dovesse poi spacciarsi per incapace di Dolo ad offendere il Principe, particolarmente in quei delitti in cui la malizia supplisce all'età. Nel presente Francesco impiegassi in azione non da Fanciullo, ma da uomo di provetta malizia». *Ibidem*, pp. 145-146.

<sup>191</sup> *Ibidem*, pp. 146-147.

<sup>192</sup> «All'improvviso assalto, Pietro si scosse, e facendo forza l'uno per conservarsi in possesso dell'Arma propria, l'altro per istrappargliela, si spezzò per violenza in due parti, quindi caduti entrambi a terra lottarono alquanto nel fango, finalmente rissorti si son separati, Antonio contuso nel capo col Calcio dello Schioppo infranto, e Pietro colpito con due mortali ferite di punta, e taglio.» *Ibidem*, pag. 146.

<sup>193</sup> *Ibidem*, pag. 147.

Alcuni testimoni infatti dichiarano che gli atteggiamenti dell'aggressore lasciavano senza dubbio presagire che di lì a breve l'imputato avrebbe attentato alla vita della vittima; inoltre, un certo Giovanni Maffiolo, asserisce che l'omicida gli aveva confessato che già altre volte aveva pensato di aggredire il Borucco<sup>194</sup>. È vero che durante la colluttazione anche Antonio è stato ferito, tuttavia questo episodio non deve fuorviare i giudici: nel processo infatti è stata acquisita la deposizione giurata di un testimone *de visu*, avvalorata peraltro da due contesti *de auditu*, che l'omicida è stato il primo ad aggredire e ferire la vittima<sup>195</sup>.

Antonio viene quindi catturato dai Ministri, processato e condannato a cinque anni di galera. La sentenza tuttavia viene impugnata dall'Avogadore Bembo Zorzi che la ritiene viziata per tre motivi: «*perché non siano stati assunti i Costituti conferenti agli effetti di Giustizia, perché Antonio era stato carcerato innanzi il Decreto deliberativo senza comando de' Giudici, e perché sia stato spedito senza la sua personale rinuncia*»<sup>196</sup>.

Riassunta la vicenda ed indicati i motivi per i quali l'Avogaria ha impugnato la pronuncia, l'autore spiega che i disordini lamentati dall'Avogadore sono in realtà privi di fondamento.

A proposito della mancata assunzione dei costituiti conferenti agli effetti di giustizia, dichiara che correttamente l'aggressore non è stato interrogato in merito alle ferite da lui riportate nel corso della colluttazione. Osserva che, in relazione a tale questione, è stato interpellato anche un chirurgo, il quale ha dichiarato che la contusione subita dal Simoncello non era pericolosa per se stessa, ma per le conseguenze che avrebbe potuto avere e che tuttavia non ha avuto<sup>197</sup>. Oltretutto – spiega l'assessore – «*Se nel nostro caso Antonio fosse stato ricevuto per*

---

<sup>194</sup> «*Se l'E.E.V.V. desidereranno assicurarsi della qualità del presente Omicidio, e dell'Animo deliberato di chi lo commise degnino rivolgersi a quei Testominj, che da suoi andamenti presagirono momenti prima il delitto, ch'era per nascere, riflettano a quegli altri, che udirono le irate espressioni nell'atto di principiarlo, degnino di ascolto la di lui medesima Amante, a cui protestò di voler ammazzare a suoi Piedi chiunque ardisse discorrer seco, ma a tutti l'esame di Gio Maffiolo, al quale l'Omicida confessò, che per tre, quattro Feste precedenti avea atteso al varco il Borucco.*» *Ibidem*, pp. 147-148.

<sup>195</sup> «*Con tuttociò in argomento sempre maggiore della pravità di quest'omicidio io non ometto di loro considerare, come per la deposizione giurata di Paolo Pisano T. di vista, avvalorata da due contesti de Auditu l'Omicida sia stato il primo a ferire.*» *Ibidem*, pag. 148.

<sup>196</sup> *Ibidem*, pag. 150. I motivi di gravame sono indicati nel testo dell'intromissione che si trova in ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, Fondo Avogaria di Comun, Serie Intromissioni, busta n. 3398.

<sup>197</sup> «*Il Chirurgo ha denunziato una sola Contusione non pericolosa in se stessa, ma solo per le Conseguenze, che potevano succedere, e poi non sono successe. Pure di qualunque natura si presupponga l'Offesa, non trovasi fra miei Curiali, che reputi cosa lecita il citarsi un Reo capitale a prestare il suo Costituto nel Proc.o Informativo in qualità di Indolente.*» *Ibidem*, pag. 151.

*Indolente, a chi poi sarebbe toccato sostenere la figura di reo? Troppo trite, e frequenti sono le Leggi, che inculcano la celebre persecuzione de' micidiali»<sup>198</sup>.*

Il secondo motivo di disordine consiste, come si è detto, nell'aver catturato e condotto in carcere Antonio prima dell'emissione del decreto deliberativo. In realtà – ricorda l'assessore – il Simoncello per ben tre volte è stato citato ed invitato a prestare il suo costituito ma, in nessuno di questi casi, si è presentato dinanzi al giudice<sup>199</sup>. Inoltre, secondo quanto previsto dalla legge promulgata il 4 agosto 1624, l'atto deliberativo deve essere impugnato entro due mesi dalla sua intimazione, sotto pena di nullità. Nel caso di specie questo termine non è stato rispettato; conseguentemente, *«convalidata la ritenzione di Antonio dalla taciturnità di mesi cinque, e riconosciuta inoltre per valida da lui medesimo con lettera di termine 18 maggio, non crede il mio rispetto che sopra di questa Parte, sia più accordabile il placito»<sup>200</sup>.*

Viene infine esaminato il terzo ed ultimo motivo di gravame, ovvero l'avvenuta «spedizione» del processo senza aver prima ottenuto la rinuncia personale del reo. Anche questo presunto disordine in realtà è destituito di fondamento, perché agli atti risulta che all'imputato sono state rivolte ben tre intimazioni giudiziali, l'ultima delle quali il 9 giugno, quando il giudice ha spiegato al reo che nel termine residuo avrebbe dovuto addurre le sue discolpe e che, in assenza, la giustizia avrebbe comunque seguito il suo corso. È evidente dunque che il reo *«deve imputare a se stesso, se nulla curando l'urbanità di procedere, che gli triplicò il termine consueto, non ha voluto, e non ha saputo come scusarsi. In simili casi non ricercasi a Rei la personale Rinonzia imperciocché prevenuti dal timor del Castigo non rinuncerebbero mai»<sup>201</sup>.*

Il processo quindi si è svolto regolarmente e i disordini lamentati dall'appellante sono ingiustificati ed infondati. Nella parte conclusiva della missiva, l'estensore illustra ai suoi interlocutori la difficile e precaria situazione che i Rettori inviati a governare le città del Dominio sono costretti ad affrontare e spiega che la giustizia criminale in Terraferma deve essere amministrata senza alcun indugio: *«poco importa (mi sia lecito di concludere) lo squitino si*

---

<sup>198</sup> *Ibidem*, pag. 151.

<sup>199</sup> *“Le Leggi intendono, che gl'Interfettori si prendano, non si citino, ne sciolti, ma incatenati si conducano innanzi de' Tribunali. Pure non è questa sola rissoluzione dell'Obbietto. Eccitato tre volte Antonio con citazioni penali a conferirsi in Off.o a prestare il suo Costituto, per altrettante ricusò di obbedire, vivendo costui talmente conscio del proprio Demerito, che anche la Fede Sacra della Giustizia se gli rendeva sospetta”.* *Ibidem*, pag. 152.

<sup>200</sup> *Ibidem*, pag. 153.

<sup>201</sup> *Ibidem*, pag. 154.

*rigoroso dell'Ordine Criminale in questa vasta Provincia, in cui non contasi giorno, il quale funestato non resti dalla profusione del sangue umano. Il supplizio di chi lo profonde importa assai più»<sup>202</sup>.*

Si tratta con tutta evidenza di una chiara presa di posizione nei confronti dell'operato degli Avogadori che, con le loro continue «intromissioni», rendono particolarmente difficile la repressione degli illeciti e la difesa dell'ordine pubblico e della pace sociale.

---

<sup>202</sup> *Ibidem*, pp. 154-155.



## Capitolo quinto

### *Approfondimenti in materia criminale*

SOMMARIO: 1. Il banditismo nella Repubblica veneta tra XV e XVIII secolo - 1.1. La concessione dell'impunità agli «interfettori» dei banditi - 1.2. I banditi non si possono uccidere proditoriamente - 2. Il rito del Consiglio dei Dieci - 3. La coartata nel processo informativo - 4. I processi di falsità in via mista

La pratica redatta dal Nostro assessore, che si articola nell'*Offensivo* e nel *Diffensivo criminale*, ha permesso di ricostruire le diverse fasi del processo penale veneto, dalla ricezione della *notitia criminis* sino all'eventuale giudizio di appello che si svolge a Venezia in Quarantia.

Nel manoscritto oggetto del presente studio sono riportate anche altre opere scritte da Giovanni Guidozi tra XVII e XVIII secolo<sup>1</sup>. In questi testi sono affrontate importanti questioni, dalla concessione dell'impunità agli «interfettori» dei banditi al rito del Consiglio dei Dieci, dalla coartata di luogo e di tempo nel processo informativo sino ai giudizi di falsità in via mista<sup>2</sup>. L'estensore del manoscritto probabilmente ha ritenuto opportuno trascrivere queste opere per due motivi: per la loro rilevanza pratica, trattandosi di questioni molto spesso dibattute nei tribunali della Terraferma, e per l'interesse che queste tematiche suscitano tra i giuristi, alimentando un vero e proprio dibattito che talvolta travalica i confini dello Stato territoriale veneto. Si rende quindi necessario lo studio di questi testi che consentirà anche di porre in evidenza taluni profili di originalità nel pensiero del Nostro assessore nell'ambito della dottrina criminalistica sei - settecentesca<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il manoscritto *I giudizi criminali* è suddiviso in due parti: nella prima sezione sono riportate le opere di alcuni assessori veneti; nella seconda parte invece vi sono l'*Offensivo* ed il *Diffensivo criminale* del Guidozi e talune scritture processuali risalenti al XVIII secolo; segue una serie di carte non numerate. Cfr. capitolo primo paragrafi 3, 3.1. e 3.2. Il sommario del manoscritto è inserito in appendice.

<sup>2</sup> Cfr. capitolo secondo paragrafo quinto.

<sup>3</sup> Nella presentazione di queste opere si è scelto di rispettare l'ordine seguito dall'estensore del manoscritto: pertanto, in primo luogo verrà affrontata la tematica del banditismo; poi verrà descritto il rito del Consiglio dei Dieci; nel terzo paragrafo si parlerà di coartata nel processo informativo; infine saranno esaminate le opere del Guidozi relative ai giudizi di falsità in via mista.

In età moderna in materia criminale vi sono alcuni indirizzi di fondo destinati col tempo a prevalere, ma questo non impedisce il manifestarsi di opinioni totalmente o parzialmente dissenzienti: in questo contesto le opere di Giovanni Guidozi rappresentano un punto di riferimento che merita di essere considerato con attenzione.

### 1. Il banditismo nella Repubblica veneta tra XV e XVIII secolo

La politica penale degli Stati italiani in età moderna deve far fronte ad un fenomeno che tra XV e XVI secolo diventa inarrestabile: il banditismo.

Mario Sbriccoli spiega che nella dottrina penalistica di antico regime non esiste una fattispecie unitaria riconducibile alla moderna nozione di banda armata; a suo parere però è possibile ricostruire una mappa delle azioni tipiche compiute dalle bande analizzando una serie di fattispecie giuridiche tutte connotate da un elevato grado di allarme sociale<sup>4</sup>.

Nei confronti di questi comportamenti criminosi, che turbano l'ordine pubblico e mettono in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, gli Stati cercano di garantire la repressione penale mediante l'utilizzo di una vasta gamma di misure e attraverso l'attività dei privati che sono chiamati ad impiegare le loro energie verso un fine comune.

Le forze di polizia, composte di sbirri privi di un addestramento professionale ed in perenne carenza di organico, si rivelano da subito insufficienti nella lotta contro i banditi che invece possono contare sull'aiuto di alcuni membri della collettività e che di regola conoscono

---

<sup>4</sup> Le fattispecie ricordate da Sbriccoli sono il *latrocinium*, la *depraedatio*, la *crassatio viarum*, l'*obsessio viarum*, la *diffidatio* e l'*assassinium*. Il *latrocinium* è l'uccisione perpetrata ai danni di una persona al fine di privarla di tutti i suoi beni; la *depraedatio* consiste invece nell'aggressione violenta ed armata alla quale può eventualmente seguire l'omicidio della vittima che quindi non è un elemento necessario della fattispecie; la *crassatio viarum* è il crimine di coloro che stanno appostati lungo la strada o in altri luoghi di passaggio "*praedae causae*" senza che l'uccisione rientri nei loro piani. La *crassatio* deve essere tenuta distinta dall'*obsessio viarum* che si configura nel caso in cui gli aggressori, muniti di armi proprie o improprie, assumono una posizione di attesa pronti a colpire e a ferire i viandanti; la *diffidatio* è una forma di violazione della pubblica tranquillità compiuta mediante intimidazioni e minacce; infine, un'altra tipica azione perpetrata dai banditi è l'*assassinium*, ovvero l'omicidio su commissione. Sbriccoli ricorda anche altre forme minori che non attentano alla vita delle persone ma mirano ai loro beni e alle loro ricchezze: ad esempio, l'*incendium* e il *recaptus* ossia il sequestro di persona a scopo di estorsione. MARIO SBRICCOLI, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di Gherardo Ortalli, Roma: Jouvence, 1986, pp. 479-500.

perfettamente il territorio, spesso impervio e di non facile accesso<sup>5</sup>. È per questo motivo che gli stati d'*ancien regime* obbligano le comunità locali a partecipare alla persecuzione *contra latrones*, non solo imponendo una mobilitazione generale al suono delle campane, ma anche costringendo gli uomini meglio armati a partecipare attivamente alla lotta contro i banditi.

Lo strumento principale utilizzato per combattere il fenomeno del banditismo è la premialità, intesa come attribuzione di premi in denaro o di benefici di altra natura a vantaggio di coloro che catturano o uccidono un bandito<sup>6</sup>.

Tra i cardini del diritto penale premiale si annoverano il pagamento di taglie in denaro, la concessione dell'impunità agli «interfettori» dei banditi, la remissione del bando per chi uccide un altro bandito ed il diritto ad ottenere le cosiddette voci di liberar banditi, vale a dire veri e propri titoli che possono essere utilizzati per liberare altre persone<sup>7</sup>.

Dice bene Luigi Lacchè quando osserva che «il sistema giudiziale di antico regime si fonda su un decisivo coinvolgimento del privato sia attraverso pesanti coazioni sia, come nella premialità, attraverso vantaggiose promesse ed 'eccezionali' esclusioni»<sup>8</sup>.

Nonostante l'ampia gamma di strumenti messi in campo, la 'caccia ai banditi' si rivela estremamente difficile e complessa tanto da costringere gli Stati a concludere accordi per contrastare un fenomeno che sfugge ad ogni tentativo di controllo e repressione.

---

<sup>5</sup>A proposito delle forze di polizia in Italia tra XVI e XVIII secolo: A.A.V.V., *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di Livio Antonielli, Soveria Mannelli: Rubbettino Editore, 2002 e A.A.V.V., *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI – XIX sec.)*, a cura di Livio Antonielli e Claudio Donati, Soveria Mannelli: Rubbettino Editore, 2003. Luigi Lacchè osserva che combattere in banditismo non è semplice: «obiettivamente, per i modi della sua realizzazione, e per la mobilità e flessibilità d'azione richieste, si dimostra opera estremamente difficile. I banditi hanno dalla loro, oltre che numerosi contatti locali, l'assoluta conoscenza dei luoghi». LUIGI LACCHÈ, *Latrocinium. Giustizia scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Milano: Giuffrè, 1988, pag. 64.

<sup>6</sup> Sulla legislazione premiale: SERENELLA ARMELLINI, *Saggi sulla premialità del diritto nell'età moderna*, Roma: Bulzoni, 1976; ID. *Le due mani della giustizia. La premialità del diritto come problema filosofico*, Torino: Giappichelli, 1996; GABRIELLA SANTONCINI, *La legislazione premiale dello Stato fiorentino nei secoli XVI-XVIII*, in «*La Leopoldina*». *Criminalità e giustizia criminale nella riforma del '700 europeo*, XI, *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, Milano, 1990, pp. 3-42; MARIO PISANI, *Studi di diritto premiale*, Milano, LED, 2001.

<sup>7</sup> Luigi Lacchè spiega che «invece di incentivare i buoni e i meritevoli, lusinghe di impunità e di premi vengono fatte agli stessi banditi purché dirottino le energie criminali ad un fine benemerito». *Ibidem*, pag. 384. A proposito delle voci liberar banditi, Claudio Povolo spiega che, ottenuta la voce, il richiedente può liberare se stesso, se bandito, oppure decidere di vendere la voce ad altri. In tal caso, la voce liberar bandito diventa una sorta di titolo che può essere oggetto di compravendita. CLAUDIO POVOLO, *Storia di un uomo che divenne bandito*, in *Banditismi mediterranei secoli XVI-XVII*, a cura di Francesco Manconi, Roma: Carocci editore, 2003, pag. 212.

<sup>8</sup> *Ibidem*, pag. 388.

Spesso infatti i banditi trovano rifugio nelle zone di confine, pronti ad abbandonare lo Stato per fare ingresso in un territorio che rientra in una giurisdizione straniera. La frammentazione giurisdizionale, sicuramente vantaggiosa per i banditi, induce quindi gli Stati a stringere alleanze per combattere il nemico comune. Questi accordi, di durata variabile e spesso rinegoziabili, vietano ai banditi di soggiornare in una determinata fascia di territorio e consentono agli sbirri di oltrepassare il confine per un certo numero di miglia al fine di perseguire più efficacemente le bande armate che operano in quelle zone<sup>9</sup>.

Anche la Repubblica di Venezia deve fare i conti con le numerose bande che tra Cinquecento e Seicento imperversano nei territori del Dominio di Terraferma.

A partire dal XV secolo, i provvedimenti emanati dalle magistrature veneziane per combattere i banditi si moltiplicano; la città lagunare inoltre conclude accordi con gli Stati confinanti per reprimere il banditismo nelle terre di confine<sup>10</sup>.

La Repubblica veneta assicura l'impunità agli «interfettori» e garantisce il pagamento di taglie in denaro a coloro che catturano o uccidono i banditi; allo stesso tempo però cerca di muoversi con cautela, consapevole che certi istituti possono causare deleteri effetti sociali<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Gli accordi tra Stati sono di due tipi: da un lato vi sono le richieste di collaborazione riferite ai singoli episodi, dall'altro vi sono vere e proprie convenzioni che devono essere recepite nei rispettivi sistemi legislativi e che danno vita ad impegni più duraturi e vincolanti. Lacchè spiega che alle convenzioni del secondo tipo sono preferiti accordi informali considerati meno compromettenti. Gli Stati infatti difficilmente rinunciano alla loro sovranità, anche quando si tratta di contrastare un fenomeno che mette in serio pericolo la *quies publica*. È evidente che una scena politica internazionale di questo tenore impedisce un'efficace lotta al banditismo. *Ibidem*, pp. 73-80.

<sup>10</sup> L'argomento è approfondito da Enrico Basaglia che ricorda la convenzione stipulata con lo Stato di Milano nel 1572, l'accordo concluso con Ferrara nel 1584 e la convenzione tra Venezia e Papa Sisto V intervenuta nel 1585. L'autore approfondisce anche la questione delle cosiddette «taglie in terre aliene» ed osserva che, a partire dagli anni '80 del XVI secolo, i supremi consigli veneziani investono i pubblici rappresentanti locali dell'autorità di promettere, nei casi più gravi, il pagamento di una taglia suppletiva per chi uccide un bandito «in terre aliene». BASAGLIA, *Il banditismo nei rapporti di Venezia con gli Stati confinanti*, pp. 423-440.

<sup>11</sup> Un altro esempio significativo è dato dalla legge deliberata nel 1489 dal Consiglio dei Dieci che proibisce di uccidere proditoriamente i banditi. Tuttavia questo provvedimento viene presto revocato (l'11 settembre dell'anno successivo). Così scrive Lorenzo Priori: "*Guardinsi dunque i banditi di venir ne' luoghi a loro prohibiti per i suoi bandi, perché anco se bene per la legge 1489 29 luglio li banditi, ovvero condannati in lire cinquanta non potevano esser offesi, se non in puro homicidio, & non per insidie, & appostate, nondimeno l'anno 1490 11 settembre, detta legge 89 fu rievocata, di modo, che stante la detta rievocazione, il bandito, ovvero condannato, come di sopra, può impune esser offeso in insidie, & appostate, in setta, & monopolio, come descritto nel titolo di essa legge, & anco con l'esoneratione d'archibugi*". PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 65.

Ad esempio, nel 1549 il Consiglio dei Dieci abolisce la possibilità di liberarsi dal bando uccidendo un altro bandito e contemporaneamente istituisce due compagnie di soldati – una al di qua e una al di là del Mincio – con il compito di «*persequitar li banditi et li huomini scelerati*». Nei decenni successivi però questo provvedimento viene sospeso in più occasioni: il tentativo di statalizzare la repressione fallisce<sup>12</sup>.

Venezia inoltre deve affrontare il problema del finanziamento delle taglie da pagare agli «interfettori»<sup>13</sup>. Originariamente le taglie venivano pagate con i beni dei condannati; con questo sistema però pochi banditi venivano arrestati, perché i privati non erano incentivati a collaborare con la giustizia dato che difficilmente i rei disponevano di beni sufficienti.

Nel 1549 viene quindi istituito un fondo speciale che deve essere utilizzato da chi intende riscuotere premi in denaro; trent'anni più tardi, nel 1583, il Consiglio dei Dieci prescrive un adeguato riscontro documentario, stabilendo che siano annotati in un libro i nominativi dei banditi che sono stati catturati ed uccisi e i nomi di coloro che ricevono i pagamenti<sup>14</sup>.

Nella seconda metà del XVI secolo si registra un incremento della criminalità che costringe la città lagunare ad adottare nuovi importanti provvedimenti. Povolo osserva che nel 1560 inizia un periodo caratterizzato da un'abbondante legislazione emanata contro il banditismo ed il vagabondaggio, che denota uno stato diffuso di turbamento e di irrequietezza sociale<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> BASAGLIA, *Aspetti della giustizia penale nel '700*, pag. 5.

<sup>13</sup> La questione delle taglie in denaro è stata studiata da Enrico Basaglia che ha esaminato i provvedimenti legislativi emanati in questa materia tra il 1550 ed il 1650 circa e ha analizzato i registri delle taglie conservati nell'archivio dei Capi del Consiglio dei Dieci. Basaglia spiega che le taglie pagate dalla cassa del supremo tribunale veneziano possono essere suddivise in tre categorie fondamentali: quelle concesse agli «officiali», quelle pagate ai Comuni dei territori ed infine quelle elargite ai privati. Lo studioso osserva che raramente gli «officiali» uccidono il reo nel corso della «retenzione» (la percentuale non supera il 3%); assai diverso è l'esito della vicenda nel caso in cui siano i privati a riscuotere la taglia (la percentuale media dei rei uccisi sale in questo caso addirittura al 60%). Secondo Basaglia questo dato può essere facilmente interpretato se si considerano le motivazioni che spingono il beneficiario ad intervenire (di solito la vendetta personale, il desiderio di guadagno o la legittima difesa). BASAGLIA, *Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale*, pp. 193-220;

<sup>14</sup> La legge del 1583 stabilisce che 1) le taglie devono essere pagate soltanto ai beneficiari in persona; 2) la richiesta di pagamento deve essere presentata entro due anni; 3) deve essere provata l'indigenza del reo; 4) la prova dell'indigenza deve essere fornita nel luogo di nascita o di residenza dell'imputato. Il problema dei "beni del reo" quindi non viene meno: i privati infatti possono beneficiare dei finanziamenti governativi soltanto se riescono a dimostrare l'indigenza e la povertà dell'imputato. *Ibidem*, pp. 200-207.

<sup>15</sup> Nel suo saggio intitolato *Nella spirale della violenza* Povolo delinea una cronologia dei provvedimenti emanati dai consigli veneziani per combattere la criminalità organizzata. L'autore ricorda la legge del 16 dicembre 1560 che consente l'uccisione di qualsiasi persona colta in flagrante e garantisce l'impunità al complice che uccide i

Tra Sei e Settecento la febbrile attività delle magistrature centrali prosegue nel tentativo affannoso di arginare un fenomeno fortemente radicato nella società<sup>16</sup>.

La politica repressiva attuata dai consigli veneziani in materia di banditismo è nota a coloro che quotidianamente operano nei tribunali del Dominio di Terraferma; tuttavia solo in alcune pratiche vengono ricordati i numerosi provvedimenti legislativi adottati in quest'ambito. In questo senso la *Prattica criminale* di Lorenzo Priori e la *Miscellanea di materie criminali volgari e latine* di Bartolomeo Melchiori si distinguono dalle altre pratiche venete, in quanto propongono una disamina completa ed esaustiva del tema.

Lorenzo Priori rammenta che coloro che sono stati banditi possono liberarsi uccidendo un altro bandito, come stabilito in numerosi provvedimenti legislativi emanati nella seconda metà del XVI secolo e puntualmente richiamati dal cancelliere veneziano. In secondo luogo ricorda che in determinati casi i giudici possono concedere voci di liberar bandito, ma – aggiunge – i magistrati devono essere «più tosto scarsi, che facili nel concedere le dette liberazioni, massime quando si tratta di liberar persone sicarie, mandanti, mandatarij, assassini, seditiosi, & altri simili, che col ritorno loro alla patria turbassero la quiete de' buoni»<sup>17</sup>.

---

suoi compagni. Il 20 maggio 1580 viene adottato un altro importante provvedimento: il Senato affida poteri eccezionali ai Rettori di Terraferma, consentendo loro di procedere sommariamente contro le bande dei fuoriusciti. L'autore spiega che a partire dal 1580 la politica repressiva della Repubblica veneta diventa più efficiente con la rinuncia ad ogni forma di compromesso. POVOLO, *Nella spirale della violenza*, pp. 21-52.

<sup>16</sup> Emblematica la vicenda del bandito Giovanni Beatrice, soprannominato Zanzanù, che nei primi anni del XVII secolo semina il terrore lungo la Riviera del Garda. Zanzanù, destinatario di numerose sentenze di bando emesse dalla Repubblica di Venezia, viene coinvolto anche nell'omicidio del podestà bresciano di Salò Bernardino Ganassoni avvenuto il 29 maggio 1610. Vari studiosi si sono occupati di questa figura ormai entrata nel mito. In questa sede si ricordano: GIUSEPPE DI GIOVINE, *Provveditori e banditi nella "magnifica patria"*, Salò: Sistema bibliotecario dell'alto Garda bresciano, 1980; A.A.V.V., *Liturgie di violenza lungo il lago: Riviera del Garda tra '500 e '600*, a cura di Claudio Povolo, Salò: Ateneo di Salò, 2010 e CLAUDIO POVOLO, *Zanzanù: il bandito del lago (1576-1617)*, Tignale: Comune, 2011. Pompeo Molmenti, nella sua monografia dedicata al fenomeno del banditismo nella Repubblica veneta, ricorda i nomi di altri celebri banditi vissuti tra Sei e Settecento autori di efferate angherie e di feroci soprusi. Fra i banditi friulani un cenno particolare merita il conte Lucio della Torre, nato a Villalta nel 1696, artefice di stupri, omicidi, contrabbandi e delitti di vario genere per i quali le sistematiche condanne al bando inflitte dal Consiglio dei Dieci si rivelano inutili. Dopo l'ennesimo omicidio, Della Torre viene catturato, processato e condannato alla decapitazione. Diversa la sorte per il conte Alemanno Gambara che nella seconda metà del XVIII secolo a Pralboino, suo paese natio, commette numerose violenze a danno della popolazione. Bandito dalla Serenissima Repubblica di Venezia, Gambara alla fine ottiene il perdono e può così rientrare in patria dove muore il 29 gennaio 1804. MOLMENTI, *I banditi nella Repubblica veneta*, pp. 138-149 e 187-206.

<sup>17</sup> PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 64.

Priori infine spiega che, in caso di rottura dei confini, il bandito può essere impunemente ucciso. La regola generale che concede l'impunità agli «interfettori» non è messa in discussione dall'autore che tuttavia individua alcune eccezioni, come, ad esempio, aver condotto il bandito all'interno dei confini con l'inganno ed ivi averlo privato della vita<sup>18</sup>.

Anche Melchiori, che scrive il suo capolavoro intorno alla metà del XVIII secolo, dedica al fenomeno del banditismo pagine intense, ricche di riferimenti legislativi, dottrinali e pratici. Dopo aver distinto le diverse tipologie di bando praticate dai Rettori di Terraferma e aver ricordato che in ogni sentenza banditoria deve essere sempre indicata la pena alternativa da infliggere al reo in caso di violazione dei confini, il celebre assessore spiega che ai privati è concesso uccidere impunemente i banditi «con qualunque genere d'interfezione»<sup>19</sup>.

Tuttavia, anche Melchiori ritiene che questa regola subisca varie eccezioni. Ad esempio, ricorda che sono esclusi dal beneficio dell'impunità i parenti dei banditi, coloro che inducono i banditi a violare i confini con arte dolosa e coloro che aggrediscono il bandito quando è stato catturato dai Ministri e quindi già si trova nelle mani della giustizia<sup>20</sup>.

La dissertazione del Melchiori in materia di banditismo si conclude con la disamina dell'istituto della «confiscazione» dei beni delle persone bandite e con la descrizione del cosiddetto bando *ad inquirendum* anche se, nel XVIII secolo, questo istituto viene utilizzato raramente nei tribunali veneti<sup>21</sup>.

La *Miscellanea di materie criminali volgari e latine*, pubblicata per la prima volta nel 1741 e nuovamente edita nel 1776 in una versione aggiornata e corretta, è un'opera fondamentale per chi amministra la giustizia penale in area veneta: i giuristi della seconda metà del

---

<sup>18</sup> «né anco quando un bandito fosse condotto retento con male arti, fra li confini del suo bando, intendendosi anco con male arti, se si conducesse con artificio il bandito in luogo a lui proibito, potendosi credere ragionevolmente, che lui non lo possi sapere, & che per forza, e violenza lo conducesse, ne i quali casi li delinquenti sarebbero gravemente puniti conforme alla legge 1544 16 dicembre». *Ibidem*, pag. 66.

<sup>19</sup> Come Lorenzo Priori anche Bartolomeo Melchiori ricorda la parte del 1489 secondo la quale i banditi non possono essere uccisi «con insidie, cospirazioni di persone, appostazione di luogo e pensiero». Come si è visto, questa legge viene revocata già nel 1490: viene così restituita a tutti «la libertà di distruggere li banditi con qualunque genere d'interfezione, come sin dal principio della Repubblica erasi praticato». MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pag. 18.

<sup>20</sup> Le otto eccezioni individuate dal Melchiori sono elencate nel paragrafo intitolato *Se la general conclusione di poter uccidere impunemente il bandito, patisca alcuna eccezione*. *Ibidem*, pp. 20-22.

<sup>21</sup> Entrambi gli istituti sono stati esaminati nel paragrafo ottavo del terzo capitolo.

Settecento, infatti, richiamano spesso le considerazioni e le opinioni del Melchiori, considerate un punto di riferimento imprescindibile per l'esame di ogni questione criminale<sup>22</sup>.

Le tesi del celebre assessore sono ampiamente esaminate nel *Compendio de' casi impunibili per le venete leggi* scritto da un anonimo cancelliere e pubblicato a Venezia nel 1767<sup>23</sup>. Le materie contenute in quest'opera sono molteplici e complesse, dall'elencazione dei casi punibili ancorché commessi da persone bandite, alla coartata di luogo e di tempo, dai casi esclusi dall'immunità ecclesiastica sino alle regole che devono essere rispettate dai Rettori nella scelta del bando da infliggere all'imputato<sup>24</sup>.

L'autore del *Compendio* ricorda il principio generale per cui un bandito può essere «impune» offeso ed ucciso, ma subito dopo aggiunge che questa regola incontra moltissime eccezioni che devono essere ricavate dal tenore delle leggi e dagli insegnamenti dei pratici veneti che si sono occupati della materia. Tra i suoi essenziali riferimenti vi è anche Giovanni Guidozi, ad ulteriore riprova del fatto che le opinioni e le opere di questo giurista sono apprezzate dagli specialisti del settore<sup>25</sup>. Guidozi infatti dedica due dei suoi scritti al fenomeno del

---

<sup>22</sup> Si ricordano ad esempio le parole di elogio pronunciate dall'avvocato veneto Zeffirino Grecchi relativamente alla dissertazione di Bartolomeo Melchiori sul sistema delle impugnazioni. Sul punto si rinvia al paragrafo quinto del capitolo quarto.

<sup>23</sup> *Compendio de' casi impunibili per le venete leggi; de' punibili sebben commessi in persone bandite; e de' casi per quali li complici possono ricercar l'impunità nonche varj trattati o sieno considerazioni intorno la Miscellanea del celebre assessore Bortolameo Melchiori. Opera di cancelliere anonimo scritta a tenor delle leggi venete, e de' giudizj seguiti a consilj*. L'opera è stata pubblicata per la prima volta nel 1767 presso Agostino Camporese e successivamente nel 1779 presso Carlo Todero. Entrambe le edizioni sono conservate in Biblioteca Nazionale Marciana (rispettivamente con le collocazioni C 215 C149 e D 127 D 185). Una copia della seconda edizione è conservata anche presso la Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza (collocazione RN 18 a 20). L'edizione a cui si fa riferimento in questa sede è quella del 1767 pubblicata a Venezia e dedicata al Signor Diodato Bembo.

<sup>24</sup> A questo argomento sono dedicati diversi paragrafi: 1) *Se li Rettori di Verona, e di Vicenza ponno bandir a tempo da Colonia;* 2) *Se li Reggimenti possano bandire dai luoghi contenuti fra i due fiumi Minzio e Camer;* 3) *Se li Rettori del Dogado ponno bandir della Capitale loro Provincia;* 4) *Se Reggimenti possano bandir a tempo da Venezia;* 5) *Se Rettori ponno impor nelle loro sentenze condizioni di tempo o di pace effettiva;* 6) *Se sia lecito bandir li presenti;* 7) *Se possasi bandir da Terre, e Luoghi coll'autorità ordinaria. Compendio de' casi impunibili per le venete leggi*, pp. 114-128.

<sup>25</sup> In particolare, l'anonimo cancelliere cita come fonte Giovanni Guidozi nei seguenti paragrafi: 1) *Casi punibili sebben commessi in persone bandite;* 2) *Sopra la coartata di tempo, e luoco;* 3) *Se abbiassi debito d'implorar la facoltà d'esaminar, non che di proceder contro Cavalieri di Malta;* 4) *Se il reo di fatto grave vestendo abito religioso vadi esente da pena del delitto;* 5) *Se sia lecito bandir li presenti. Ibidem*, pp. 35, 38, 43, 88, 90, 93, 94, 101, 125.



banditismo: si tratta della *Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agli interfettori dei banditi*<sup>26</sup> e del testo intitolato *Che li banditi non si possino ammazzar proditoriamente*<sup>27</sup>.

L'analisi di questi due scritti consente di far luce su un fenomeno che, come si è visto, ha interessato la società veneta per tutta l'età moderna ed intorno al quale si è sviluppato un intenso dibattito tanto a livello legislativo quanto a livello 'pratico' nell'ambito del quale le posizioni espresse da tecnici esperti come Giovanni Guidozi devono aver avuto un peso non indifferente: le sue riflessioni in merito alla concessione dell'impunità agli «interfettori» dei banditi, infatti, non sono una mera ripetizione di concetti già detti da altri, ma il frutto di un pensiero originale ed innovativo che trae origine da una solida preparazione giuridica e da una decennale esperienza nelle assessorie della Terraferma veneta.

### *1.1. La concessione dell'impunità agli «interfettori» dei banditi*

Nella *Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agli interfettori dei banditi*, il Nostro assessore si chiede se l'imputato che invoca il beneficio dell'impunità per aver ucciso un bandito debba necessariamente presentarsi al cospetto della giustizia o viceversa possa difendersi restando fuori di prigione<sup>28</sup>.

La risposta fornita dal Guidozi si sviluppa secondo un ordine logico, chiaro e preciso, attraverso l'analisi di puntuali riferimenti legislativi e l'esame delle più influenti opinioni dottrinali. La struttura della *Dissertazione* è molto semplice e segue puntualmente i canoni del

---

<sup>26</sup> *I giudizi criminali, Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agl'interfettori de' banditi*, pp. 39-57. Una copia della *Dissertazione* si trova nella Biblioteca Comunale di Trento in un fondo miscelaneo del XVIII dove sono trascritti testi di carattere religioso, giuridico e storico e dove è riportato anche il secondo scritto del Guidozi intitolato *Che li banditi non si possino ammazzar proditoriamente*. Entrambe le opere sono trascritte nel primo volume della *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi* conservata nel Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto dell'Università degli Studi di Padova.

<sup>27</sup> Questo testo ci è pervenuto in tre versioni, una conservata in Archivio di Stato a Venezia nel fondo *Quarantia Civil Vecchia*, serie *Informazioni criminali*, busta 425, un'altra inserita nella raccolta di *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico* che si trova in Biblioteca Nazionale Marciana, mentre la terza è trascritta in un volume miscelaneo del XVIII secolo custodito nella Biblioteca comunale di Trento. Le tre versioni presentano alcune differenze che saranno esaminate nel paragrafo 1.2.

<sup>28</sup> "Corre la regola non contradetta, che l'Interfettor del Bandito debba godere l'impunità. Ora si ricerca se pretendendo alcun Omicida il beneficio dell'impunità debba ridursi nelle Forze a proponere la dimanda, e le prove, oppure possa incamminare li suoi passi stando libero, e sciolto?" *I giudizi criminali, Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agl'interfettori de' banditi*, pag. 39.

metodo dialettico ben noto ai giuristi di diritto comune: *in primis* vengono espone le ragioni a sostegno della soluzione negativa per cui l'imputato potrebbe invocare il beneficio dell'impunità senza andare «sotto chiave»; in secondo luogo vengono descritte le argomentazioni a favore della soluzione affermativa, in base alla quale il reo dovrebbe necessariamente presentarsi dinanzi al giudice; infine, nella parte conclusiva del ragionamento, viene illustrata l'opinione personale dell'autore che, come vedremo, propende per la soluzione affermativa<sup>29</sup>.

In via preliminare Guidozi spiega che il dubbio si pone soltanto nel caso in cui l'imputato non sia ancora stato convocato dinanzi al giudice; il reo già proclamato o citato, infatti, deve necessariamente presentarsi dinanzi al magistrato per provare la sua eccezione e godere del beneficio dell'impunità<sup>30</sup>.

Come già si è detto, l'assessore in primo luogo considera le argomentazioni a sostegno della soluzione negativa, ovvero spiega per quali motivi il reo accusato di omicidio non dovrebbe rassegnarsi nelle forze della giustizia per provare la sua eccezione. Per la negativa, l'autore considera prima la ragione, poi la convenienza, in terzo luogo la pratica, da ultimo la legge.

*In primis* Guidozi spiega che, se gli «interfettori» dei banditi fossero costretti a consegnarsi nelle mani della giustizia, nei territori del Dominio non vi sarebbe più nessun suddito zelante e virtuoso disposto a perseguire i delinquenti<sup>31</sup>. I sudditi infatti devono essere incentivati a collaborare con la giustizia per liberare lo Stato veneto dai malfattori che

---

<sup>29</sup> La *Dissertazione* quindi è suddivisa in tre parti: 1) considerazioni per la soluzione negativa; 2) considerazioni per la soluzione affermativa; 3) conclusione. Le tre 'sezioni' sono a loro volta suddivise per punti. Guidozi infatti sviluppa il proprio ragionamento distinguendo quattro generi di argomentazioni: considera prima di tutto la ragione, secondariamente la convenienza, in terzo luogo la pratica e, da ultimo, la legge.

<sup>30</sup> "Non cade dubbio, che un reo proclamato per omicidio, quantunque professasse averlo commesso impunemente per aver interfetta una persona bandita, del cui bando non costasse alla giustizia, è tenuto a venire sotto chiavi a proporre, e provare la sua eccezione. La ragione di ciò nasce dalla legge 1576 25 marzo, che comanda, che per li rei proclamati assenti non sia ammessa alcuna giustificazione, e però dovendo essi allegare personalmente devono obbedire alla ultima legge 1678 18 agosto, che ingiunge ali proclamati il venir sotto chiavi". *I giudizi criminali, Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agl'interfettori de' banditi*, pag. 39.

<sup>31</sup> "La ragione perché dal bando nasce la presunzione, che il bandito sia uomo pessimo, sommamente, e proclive a' delitti, ed essendo pubblico interesse, che li Governi siano purgati dagli uomini tristi e scellerati, che turbano la Pubblica tranquillità, vuole ragione, che non solo possano essere interfetti da chi si sia, ma anche che restino alettati co' premi li sudditi a cooperare al pubblico bene. Se però gl'Interfettori dovessero ridursi in prigione alle Prove, resterebbe pregiudicata una tale Libertà, che non deve restringersi; mentre li Zelanti per non soggiacere al tedio delle Carceri si asterrebbero dal perseguire li Malviventi". *Ibidem*, pp. 39-40.

turbano la pace e la pubblica tranquillità: *«onde persuade la ragione del Pubblico Bene, la quale deve preponderare ad ogni altro riguardo, che s'abbiano a permettere le prove fuori di Prigione»*<sup>32</sup>.

Significativo gli appare ciò che è accaduto nello Stato Pontificio dove originariamente gli «interfettori» dei banditi che invocavano il beneficio dell'impunità dovevano rassegnarsi nelle forze della giustizia. Guidozi osserva che, a causa di questa regola, il numero dei banditi era aumentato a dismisura, dato che i sudditi si astenevano dal perseguirli. Dinanzi a tale situazione, il Pontefice non poté fare altro che emanare una nuova bolla in materia per consentire agli uccisori dei banditi di discolarsi restando fuori di prigione<sup>33</sup>.

A favore della soluzione negativa milita anche la convenienza: le leggi venete infatti non possono attribuire a chi ammazza un bandito taglie in denaro e allo stesso tempo costringere il reo a provare la sua eccezione stando sotto chiave: *«essendo termini contraddittori premio e pena ricerca la convenienza, che resti esclusa la mestizia delle carceri; perché abbiano l'intero godimento del premio quelli che coll'ammazzare li banditi mantengono illesa la Pubblica quiete, sì cara al Principe, ed alli Sudditi»*<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> *Ibidem*, pag. 40.

<sup>33</sup> Sul banditismo nello Stato pontificio si vedano gli studi di Irene Fosi che ha esaminato la politica dei pontefici in materia tra Cinque e Seicento. La studiosa osserva che, a partire dal pontificato di Pio IV (1559-1565), inizia una più serrata legislazione contro i banditi. In particolare Pio IV stabilisce che: *Et nihilominus motu, scientia et auctoritate praefatis; per hanc nostram constitutionem in perpetuum valituram statuimus et ordinamus quod nullus in poena capitis condemnatus, qui sub praetextu quod ipse aliquem bannitum occiderit aut alias quovismodo ad manus Curiae pervenire fecerit et propterea a dicta poena capitis in quam condemnatus fuit liberari et absolvi debere, aut alium bannitum, per ipsum condemnatum nominandum iuxta formam bannimentorum desuper emanatorum remittere posse praetendit, per procuratorem, excusatorem, defensorem velut quemlibet de populo, audiri vel admitti possit aut debeat; nisi prius reus ipse, qui deliberationem aut absolutionem vel nominationem et remissionem huiusmodi consequi, aut fieri posse vel debere praetendit, seipsum in carceribus iuxta formam literarum Julii II praedecessoris nostri huiusmodi personaliter constituerit*. Negli anni successivi i pontefici sono costretti ad intervenire nuovamente per combattere un fenomeno in continua crescita. La riorganizzazione della lotta contro il banditismo è centrale nel pontificato di Sisto V (1585-1590) che concede premi, indulti e remissioni a chiunque catturi un bandito. Il numero dei fuoriusciti però non accenna a diminuire, anzi la fase più drammatica si registra proprio dal 1592 al 1594 sotto il pontificato di Clemente VIII che interviene su due fronti: da un lato crea contingenti militari dotati di mezzi più efficaci; dall'altro concede ai suoi rappresentanti e ai privati piene facoltà di intervento promettendo taglie in denaro, impunità, remissioni di pena e sgravi fiscali. IRENE POLVERINI FOSI, *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1985 e *Banditismo, nobiltà e comunità rurali nello Stato Ecclesiastico fra Cinque e Seicento*, in *Banditismi mediterranei*, pp. 23-35. Il testo della bolla di Pio IV, invece, è tratto dal *Magnum Bullarium Romanum a Pio IV usque ad Innocentium IX*, Tomus secundus, f. 66.

<sup>34</sup> *Ibidem*, pag. 41.

In terzo luogo l'assessore ricorda che la regola per cui gli «interfettori» dei banditi godono del beneficio dell'impunità non solo è sostenuta da accreditati criminalisti, ma è considerata pienamente legittima anche in molte città dello Stato veneto<sup>35</sup>.

Da ultimo, Guidozi prende in considerazione la legislazione veneziana e rileva che, il 22 dicembre 1638, è stata promulgata una legge che impone a chi uccide un bandito di presentarsi dinanzi al giudice di persona oppure far comparire in propria vece un commesso<sup>36</sup>: se il legislatore ha concesso agli «interfettori» dei banditi di valersi di commessi, i quali certamente possono provare l'eccezione di impunità standosene liberi fuori di prigione, deve desumersi che gli autori principali del fatto non sono costretti a rassegnarsi nelle forze della giustizia, dato che gli uni e gli altri sono posti in una condizione di parità<sup>37</sup>.

Esaurite le argomentazioni a favore della soluzione negativa, il Nostro assessore propone una serie di considerazioni a sostegno della tesi affermativa. L'ordine delle riflessioni è il medesimo: prima la ragione, poi la convenienza, in terzo luogo la pratica, infine la legge.

Vige - spiega Guidozi - la regola per cui l'attore e il convenuto devono essere posti in una condizione di parità: questo significa che il reo deve necessariamente presentarsi dinanzi al giudice; se così non fosse, si troverebbe in una posizione di vantaggio perché «o con la prova, o senza prova, sarebbe sempre impune»<sup>38</sup>. Infatti, l'imputato, che riuscisse a dimostrare di aver

---

<sup>35</sup> L'autore cita l'opinione di Ippolito Marsili e ricorda genericamente alcuni giudizi celebrati a Verona e a Vicenza. *Ibidem*, pag. 41. Ippolito Marsili è autore della *Practica causarum criminalium*, detta *Averolda* perché dedicata ad Altobello Averoldo da Brescia, vescovo di Pola e governatore della Romagna. Questa pratica è definita da Mario Sbriccoli «straordinariamente robusta e ricca, priva di sistema, ma densa di pensiero». Il tema della concessione dell'impunità agli «interfettori» dei banditi è studiato dettagliatamente dal giurista bolognese che affronta l'argomento in numerosi paragrafi della sua opera. IPPOLITO MARSILI, *Practica criminalis D. Hippolyti de Marsiliis I.V.D. Bononiensis Averolda nuncupata*, Venetiis: ex typographia Bartholomaei Rubini, 1574. Sulla figura di Ippolito Marsili: MARCO CAVINA, *Marsili Ippolito*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, vol. II, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 1286-1287;

<sup>36</sup> Il testo della legge è riportato nel secondo volume della raccolta curata da Angelo Sabini nel 1789 intitolata *Leggi criminali del Serenissimo Dominio veneto* alle pagine 130-135.

<sup>37</sup> «La legge poiché molte sono le leggi ma singolarmente quella del 1638 22 dicembre al capitolo II dove espressamente dice che, per aver li benefizj possano gl'Interfettori comparire loro medesimi, o far comparire legittimo Commesso. Se dunque è concesso dalla Legge valersi de' Commessi, cert'è che non essendo questi tenuti far le prove nelle forze per essere immuni da colpa, non devono ne meno esserlo li principali mettendoli la legge in parità». *I giudizi criminali, Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agl'interfettori de' banditi*, pag. 41.

<sup>38</sup> *Ibidem*, pag. 42

ammazzato un bandito, sarebbe dichiarato impunito dalla giustizia; tuttavia, anche il reo che non riuscisse a provare la sua eccezione potrebbe sottrarsi alla pena mediante la fuga<sup>39</sup>.

Il Nostro assessore cita l'autorità del Priori e ricorda che, nei delitti gravi e atroci, il giudice, che non riesce a scoprire il colpevole, emette un proclama in cui assicura un premio in denaro ed il beneficio dell'impunità al reo che denuncia i suoi complici. Priori chiarisce che il compagno che mira all'impunità non può limitarsi a presentare una denuncia in forma scritta, ma deve necessariamente presentarsi di persona nelle forze della giustizia<sup>40</sup>.

Da questa opinione deriva, secondo Guidozi, una logica conseguenza: «*se uno che dimandi l'Impunità in un Delitto occulto, in cui sia complice deve rassegnarsi in Prigione a far le sue Prove acciò provando abbia il Beneficio, che supplica e non provando riceva il Castigo, che merita; perché mai quello, che ricerca l'impunità per l'omicidio di un Bandito non avrà a fare lo stesso?*»<sup>41</sup>. Tanto il reo che denuncia i suoi compagni, quanto l'«interfettore» del bandito, sono considerati dalla giustizia degli imputati che possono godere della clemenza del Serenissimo Principe solo se riescono a dimostrare le loro dichiarazioni: pertanto è giusto che entrambi si presentino dinanzi al giudice per provare il loro *status* di compagno o omicida di un bandito<sup>42</sup>.

Terminata la disamina di questo primo punto, l'assessore spiega che, a sostegno della soluzione affermativa, vi sono anche motivazioni legate alla convenienza. È evidente che intercorre una notevole differenza tra chi uccide un bandito per zelo di giustizia e chi invece lo ammazza per odio o per vendetta privata<sup>43</sup>: il privato che agisce semplicemente per

---

<sup>39</sup> Stando così le cose «*la giustizia non sarebbe mai in stato di punirlo se non col bando, che è una spezie di impunità. All'incontro riducendosi nelle forze sarebbe in parità Egli e la Giustizia. Egli in istato di godere l'impunità, provando il suo assunto, e la Giustizia di castigarlo non provando*». *Ibidem*, pag. 42.

<sup>40</sup> L'imputato che denuncia i suoi complici deve provare le sue dichiarazioni: se non ci riesce, o se alla fine risulta che ha avuto un ruolo attivo nella commissione del delitto, il giudice deve pronunciare una sentenza di condanna ed applicare una pena straordinaria. PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 8.

<sup>41</sup> *I giudizi criminali, Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agl'interfettori de' banditi*, pag. 43.

<sup>42</sup> Il ragionamento del Nostro è estremamente chiaro: «*ambi sono in figura di Rei: ambi in debito di provare colpevoli; il compagno, che sia colpevole il vivo; l'omicida, che fosse colpevole il morto. E quello che è complice per andar esente dal castigo dovrà presentarsi a provare ciò che intende; e quello, che è Reo principale per lo stesso fine di non essere punito dovrà fare le sue prove libero e sciolto [...] Non so veder il perché*». *Ibidem*, pp. 43-44.

<sup>43</sup> Questa argomentazione è estremamente importante per Guidozi che, come vedremo, nega il beneficio dell'impunità ad un imputato che ha ucciso un bandito proditoriamente certo non animato dalla volontà di liberare i territori del Dominio dai delinquenti e dai malfattori. Per una compiuta descrizione del caso concreto si rimanda al paragrafo successivo.

promuovere la pubblica tranquillità, lo fa solo perché è l'ordinamento che gli chiede di intervenire e, di regola, commette l'omicidio soltanto se il bandito tenta la fuga o cerca di resistere all'arresto. Questo non significa che non sia lecito ammazzare i banditi «essendovi troppe leggi che indistintamente lo concedono», ma – chiarisce il Guidozi – la convenienza suggerisce di tentare prima l'arresto e poi, come *extrema ratio*, commettere l'omicidio.

Il privato quindi deve sempre riflettere attentamente prima di agire: l'«interfettore» del bandito deve essere consapevole del fatto che sta compiendo un atto doloso ed illecito, ancorché impunito secondo le leggi venete<sup>44</sup>. In altri termini, i sudditi della Serenissima Repubblica di Venezia devono sapere che «non sia sì facile la Giustizia a porgere la mano agli odi, e alle vendette private, quando non abbiano l'assistenza della legge»<sup>45</sup>.

In terzo luogo Guidozi esamina le ragioni di carattere pratico e ricorda che l'imputato può invocare il beneficio dell'impunità restando libero fuori di prigione soltanto quando può dimostrare di aver agito legittimamente semplicemente esibendo il bando della persona offesa; al contrario, il reo che ha bisogno di addurre ulteriori prove deve obbligatoriamente presentarsi dinanzi al giudice<sup>46</sup>.

Poniamo il caso – afferma – che Tizio sia stato bandito da Udine, ma abbia continuato a risiedere in questa città ed ivi sia stato ucciso: in questo caso, l'esibizione del bando è più che sufficiente, perché la condizione di Tizio era nota a tutti. Tuttavia Tizio, dopo essere stato bandito dalla città di Udine, potrebbe essersi spostato a Bergamo ed aver anche cambiato il proprio nome in Sempronio: in questa seconda ipotesi, se Tizio, noto come Sempronio,

---

<sup>44</sup> «il privato che lo fa per tutt'altro che per meritare appresso il Principe, e per promuovere la Pubblica tranquillità, deve ben riflettere, che commettendo un Omicidio fa sempre un atto doloso, ed illecito quantunque impunito per forma delle Leggi; e però ha l'obbligo di purgare il dolo presunto, e documentare il Giudice d'aver operato lecitamente». I giudizi criminali, *Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agl'interfettori de' banditi*, pp. 45-46.

<sup>45</sup> *Ibidem*, pag. 46.

<sup>46</sup> I giuristi nominati dal Guidozi a sostengono della sua tesi sono Giulio Claro, Lorenzo Priori, Baldissera Zettele e il cardinal Giovanni Battista De Luca. I riferimenti precisi a queste opere sono indicati a margine del testo. Baldissera Zettele, ad esempio, dice che «Ne pur si concede le difese per procurator a chi havesse ammazzato un bandito, mentre vi fosse difficoltà se gli fosse bandito ò no; ma se veramente fosse bandito, & potesse essere impune morto si admette ognuno a proporre l'eccezione del bando, & a produrre esso bando, ò altra causa per la quale lo habbi potuto lecitamente amazzare». ZETTELE, *Instructione & prattica criminale*, pag. 62.

venisse ammazzato da Menio, l'omicida dovrebbe dimostrare di aver ucciso proprio Tizio bandito da Udine e, per farlo, dovrebbe rassegnarsi nelle forze della giustizia<sup>47</sup>.

L'assessore infine considera il dato legislativo e ricorda la legge promulgata dal Consiglio dei Dieci l'otto giugno 1690, la quale dispone che, nei casi di omicidio, i rei debbano presentarsi al cospetto del giudice, non essendo loro concesso di fare le proprie difese stando fuori di prigione. Da ciò Guidozi desume che anche l'«interfettore» del bandito, avendo commesso un omicidio, deve necessariamente presentarsi dinanzi al giudice ed ivi dimostrare di aver agito in modo lecito<sup>48</sup>.

L'assessore spiega che, quando viene commesso un omicidio, nascono idealmente due contratti: da un lato il contratto che il reo stipula con la giustizia di sottoporsi alla pena prevista dalla legge per il reato da lui commesso; dall'altro, il contratto che la giustizia stipula con il reo per cui si impegna a rilasciarlo se effettivamente dovesse risultare che, nei confronti della persona uccisa, era stata emessa una sentenza di bando.

Il reo, che pretende dalla giustizia di essere liberato nel caso in cui dimostri di aver ucciso una persona bandita, deve permettere al giudice di dare esecuzione al primo contratto quando «l'omicidio resti in qualità di atto illecito»<sup>49</sup>.

Esaurite le argomentazioni a favore dei due opposti orientamenti, Guidozi conclude la sua dissertazione illustrando il suo personale punto di vista che si basa sulla soluzione proposta da Pietro Zamboni, il quale distingue l'eccezione di impunità proposta *in limine iudicii* dall'eccezione proposta dopo la formazione del processo<sup>50</sup>.

---

<sup>47</sup> Menio quindi deve fare le sue prove restando in prigione “*perché se li testimoni attestano che la persona interfetta sia quella stessa, che si contiene nella sentenza del bando, non abbia ad essere più oltre proceduto; ma se non lo provano possa la giustizia passare al meritato castigo*”. *I giudizi criminali, Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agl'interfettori de' banditi*, pag. 47.

<sup>48</sup> “*La legge, poiché la legge dell'Eccelso Consiglio di X 1690 8 giugno dispone, che ne' casi d'Omicidio non siano ammesse a Rei le difese fuori di Prigione. Volendo dunque il Reo (che sempre tale è presunto sino che non si espurghi) produrre l'eccezione d'aver operato lecitamente, perché coll'autorità della Legge, che è una legittima scusa per liberarsi dall'omicidio; obbedisca alla Legge medesima col venir nelle forze; e se vuole la Giustizia con la Bilancia in una Mano perché pesi la sua azione, e la pronunzi giusta, la tolleri anche con la spada nell'altra perché la castighi, se è ingiusta*”. *Ibidem*, pp. 47-48.

<sup>49</sup> *Ibidem*, pag. 48.

<sup>50</sup> Pietro Zamboni è autore della *Isagoge in practicam criminalem* edita per la prima volta a Vicenza nel 1597 e poi pubblicata nuovamente nel 1614. Il tema dell'eccezione di impunità proposta dall'«interfettore» di un bandito è affrontato da Zamboni nel capitolo 20 nel paragrafo sesto intitolato *Quid si exceptionem peremptoriam opponat*. Ivi il giurista spiega che, se l'eccezione viene proposta a processo già iniziato, il giudizio deve proseguire il suo corso; invece, nel caso in cui l'eccezione sia stata proposta prima della citazione, il giudice non deve procedere

Il Nostro assessore spiega che, nel primo caso, il giudice deve ammettere le prove consentendo al reo di restare libero; nel secondo caso, invece, l'imputato, che ha proposto la sua eccezione quando la giustizia aveva già formato il processo, senza peraltro rilevare che la vittima del reato era una persona bandita, deve fare le sue difese restando in prigione<sup>51</sup>.

Secondo questa impostazione, l'imputato che presenta l'eccezione a indagini già concluse è penalizzato; d'altronde, con il suo comportamento, ha dimostrato di «diffidare della sua innocenza», pertanto non può biasimare il giudice se vuole averlo in prigione<sup>52</sup>.

Bisogna inoltre considerare – osserva Guidozi – che la giustizia deve rientrare, per quanto possibile, delle spese sostenute in occasione del processo ed anche gli «interfettori» dei banditi, sebbene dichiarati impunibili, devono risarcire la cassa: pertanto «è utile anche per questo capo assicurarsi delle loro Persone per indennità del Pubblico Patrimonio, non mancando mai finenze quando siano in libertà di Deludere la Giustizia, e rendere oziose le esecuzioni»<sup>53</sup>.

Il Nostro assessore tuttavia, consapevole che la distinzione proposta da Zamboni potrebbe non essere sufficiente per conciliare gli opposti orientamenti, e tenuto conto del fatto che l'eccezione di impunità può essere validamente proposta in qualunque momento del

---

oltre se l'imputato prova di aver ucciso una persona bandita. Nel primo caso “non desisterem a processu, ne pendente exceptionis iudicio probationes deperirent, vel aliquid machinaretur ad decipiendam iustitiam”; nella seconda ipotesi “utique processus omittitur prout esse in eo, qui ostenderet, quem occidit, aut vulneravit tunc temporis fuisse bannitum, vel de Raspa non ademptum, tunc enim nequaquam esset procedendum, sicut quotidie practicatur”. PIETRO ZAMBONI, *Isagoge in practicam criminalem ad leges venetas accommodata*, Vicentia: apud Franciscum Grossum, 1614, pp. 161-162. La pratica criminale di Pietro Zamboni è stata studiata da Giovanni Chiodi il quale ha constatato che le fasi processuali descritte da Zamboni corrispondono ad una sequenza consolidata: avvio del procedimento, accertamento del corpo del delitto, processo offensivo, cattura e citazioni, esame del reo, pubblicazione del processo, tortura, emanazione della sentenza ed eventuale appello. CHIODI, *Le relazioni pericolose*, pp. XIV-XXX.

<sup>51</sup> “Nel primo caso, quando sia proposta in limine iudicii, quando ancora la giustizia per mezzi legittimi non può avere cognizione dell'interfettore, trattandosi d'eccezione perentoria, che deve essere discussa in primo luogo, impedisce il progresso ad ulteriora, e rende nulla l'inquisizione, che dopo si formasse; direi che la Giustizia, essendo ancora in scia dell'omicida, dovesse ammettere le prove, senza che alcuno andasse in prigione. Nel secondo caso poi, che l'eccezione venisse proposta dopo che la Giustizia inquirente abbia formato il processo, e sia in intiera cognizione dell'omicida senza avere rilevato, che l'interfetto fosse bandito, e lecitamente ucciso; direi che non dovesse essere ammessa l'eccezione da chiunque proposta, se non passato il reo sotto chiavi”. *I giudizi criminali, Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agl'interfettori de' banditi*, pag. 49.

<sup>52</sup> L'assessore spiega che con il suo silenzio l'imputato ha dato motivo alla formazione del processo, ora pertanto deve “far qualche penitenza del giuoco presosi della Giustizia inquirente, a cui poteva levar l'impaccio col produrre l'eccezione a principio, convertendosi come in una specie di ingiuria la di lui taciturnità”. *Ibidem*, pag. 50.

<sup>53</sup> *Ibidem*, pag. 50.



processo, preferisce esprimere chiaramente il suo personale convincimento in materia.

Guidozzi quindi termina la sua dissertazione spiegando le ragioni per le quali ritiene opportuno schierarsi a favore della soluzione affermativa.

Come si è visto, alcuni giuristi ritengono che chi ammazza un bandito deve poter fare le difese restando fuori dal carcere, perché altrimenti non vi sarebbe più nessun suddito disposto a cooperare con la giustizia perseguendo i delinquenti. Secondo Guidozzi però questo ragionamento non è condivisibile perché gli «interfettori» dei banditi sono costretti a stare prigionieri soltanto per produrre le loro difese, non certo per punizione.

D'altronde, chi uccide un bandito, prima di commettere l'omicidio, ha il dovere di accertarsi che la sua vittima sia effettivamente bandita; se ha agito in questo modo, non deve certo temere di fornire le prove stando in carcere<sup>54</sup>.

L'assessore non intende negare l'importanza della cooperazione dei sudditi nel mantenimento della pubblica tranquillità, ma ritiene che sia ugualmente rilevante castigare i colpevoli dei delitti: la ragione, che suggerisce di assicurare l'impunità agli «interfettori» dei banditi, allo stesso tempo vuole che siano puniti gli «interfettori» dei non banditi.

È per questo motivo che è necessaria la custodia dell'omicida: per liberarlo, se prova di aver agito lecitamente, o viceversa punirlo quando non merita il beneficio dell'impunità. Guidozzi chiarisce che, se nel corso del processo informativo dovessero emergere elementi dai quali risulta che la vittima fosse una persona bandita, sarebbe compito del giudice verificarlo; tuttavia, se questa circostanza non venisse rilevata dal magistrato ma fosse invocata dal reo, spetterebbe proprio all'imputato provare la sua eccezione restando sotto chiave in prigione<sup>55</sup>.

---

<sup>54</sup> "Altro è voler gli Interfettori in Prigione per punirli, altr'è perché si giustifichino. Nel nostro Caso, si vogliono per giustificarli non per punirli, se non quando non si giustifichino. Hanno il debito bene d'assicurarsi prima di capitar all'Omicidio, che il Reo sia Bandito. Quando abbiano reale sicurezza poco loro importa venir in Prigione senza patir pena per comprovarla, e molto importa alla Giustizia, che il mondo conosca non esser ella si facile a lasciare impuniti gli Omicidi se non quando abbia prove certe, che siano stati commessi lecitamente, onde li suddetti apprendendo il Pericolo, non siano si facili alle uccisioni, se non siano certi che gli saranno permesse". *Ibidem*, pp. 51-52.

<sup>55</sup> Così scrive il Nostro assessore: "se fabbricandosi il Processo informativo risultasse che l'Interfetto fosse bandito, credo debito del Giudice verificarlo quantunque non ricercato, ma se all'incontro non venendo ciò introdotto rilevasse il Reo dell'omicidio, credo altresì debito dello stesso provare la Giustizia della sua operazione, ma sotto chiavi". *Ibidem*, pag. 53.

Il Nostro infine spiega che la legge promulgata nel dicembre 1638 non può essere invocata per sostenere la soluzione negativa. Infatti questo provvedimento che, come si è visto, consente agli «interfettori» di domandare l'impunità presentandosi di persona o facendo comparire in loro vece un commesso, vale soltanto nel caso in cui dall'esibizione del bando risulti chiaramente che la persona uccisa fosse bandita. Ma – ricorda Guidozi – *«la questione nostra suppone, che non consti dal bando, e che dopo formato il processo senza rilevarlo abbia bisogno l'omicida di farne la prova, nel qual caso, ricercando l'eccezione altra indagine, può darsi che l'omicida sia reo, e tale apparisca»*<sup>56</sup>. Inoltre, a ben vedere, la citata legge si riferisce esclusivamente ai premi in denaro e alle voci di liberar bandito che *«suppongono per necessario antecedente l'impunità»*: soltanto questi benefici, quindi, possono essere richiesti tramite un commesso.

L'assessore intende poi smentire un pregiudizio fortemente radicato nella società: non è vero che tutti i banditi sono considerati nemici del Principe e che sono stati abbandonati dalla pubblica protezione. Non può essere definito nemico del principe chi *«non ha macchinato mai cosa alcuna contro la patria»*; inoltre, se davvero la Serenissima Repubblica intendesse negare loro ogni forma di protezione, non si comprenderebbe perché certi banditi siano liberi di risiedere a Venezia e nel Dogado *«dove sarebbe grave delitto l'offenderli»*<sup>57</sup>.

Da ultimo il Nostro assessore afferma che non è nemmeno possibile sostenere che un bandito, in virtù del suo *status*, si trovi nell'impossibilità di presentarsi al cospetto del giudice: infatti, nel caso in cui una persona bandita commetta un altro delitto, l'ordinamento le consente di domandare un salvo condotto *«per venire a discolarsi»*<sup>58</sup>.

Termina così la *Dissertazione* di Giovanni Guidozi in merito alla concessione dell'impunità agli «interfettori» dei banditi: l'autore è riuscito a dimostrare la fondatezza del suo personale convincimento con la forza della ragione, con l'autorevolezza delle pratica e con la guida della legge, proponendo molteplici argomentazioni in modo chiaro e rigoroso.

---

<sup>56</sup> *Ibidem*, pag. 54.

<sup>57</sup> *Ibidem*, pag. 55. Il bando deliberato con l'autorità ordinaria del Reggimento impone al bandito di allontanarsi dalla città in cui risiede per quindici miglia oltre il confine e dai quattro luoghi di Oriago, Bottenigo Fusina e Gambarare, ma non si estende alla Dominante e al Dogado.

<sup>58</sup> *Ibidem*, pag. 57. Si ricorda che i salvo condotti in ambito criminale sono di quattro tipi: a *fancilia*; a *coeteris criminibus*; dal puro al pensato, dal proditorio al non proditorio; a banno. Il salvo condotto a banno viene concesso proprio a quei banditi che vogliono presentarsi per cause diverse rispetto a quelle per cui sono stati banditi. Cfr. capitolo terzo paragrafo settimo.

## 1.2. I banditi non si possono uccidere proditoriamente

Come già anticipato, Guidozi è autore anche di un altro scritto in materia di banditismo intitolato *Che li banditi non si possino ammazzar proditoriamente*<sup>59</sup>. L'assessore trevigiano scrive questo breve testo per difendere una sua decisione pronunciata nel 1731 in qualità di assessore presso la corte pretoria di Treviso: l'«intromissione» della sentenza da parte dell'Avogaria di Comun dà modo a Giovanni Guidozi di spiegare le ragioni che nel caso in esame lo hanno portato a negare l'impunità all'«interfettore» di un bandito.

Nell'ordinamento veneziano vige la regola per cui chi uccide un bandito gode del beneficio dell'impunità, nella prassi però questo principio subisce numerose eccezioni puntualmente indicate in tutte le pratiche criminali venete<sup>60</sup>. Discussa in particolare è la possibilità di riconoscere l'impunità anche nel caso in cui l'uccisione sia stata commessa con «prodizione»:

---

<sup>59</sup> Come già si è detto, questo testo è conservato in Archivio di Stato a Venezia nel fondo *Quarantia Civil Vecchia*, serie *Informazioni criminali*, busta 425 ed è riportato in copia in due manoscritti del XVIII secolo conservati rispettivamente a Venezia in Biblioteca Nazionale Marciana e nella Biblioteca comunale di Trento. Soltanto nel fondo dell'Archivio di Venezia, però, il testo è riportato nella sua interezza; a Venezia e a Trento invece, è stato trascritto in una versione parzialmente ridotta. Nella mia analisi, faccio riferimento alla copia che si trova in Biblioteca Nazionale Marciana, opportunamente integrata dalla documentazione archivistica. Questo caso è stato studiato alla fine degli anni Settanta del secolo scorso da Enrico Basaglia. Sul punto: BASAGLIA, *Aspetti della giustizia penale nel '700*, pp. 10-16.

<sup>60</sup> Lorenzo Priori e Bartolomeo Melchiori, ad esempio, ritengono che questa regola debba talora essere disapplicata. Cfr. capitolo terzo paragrafo ottavo. La materia è stata ampiamente studiata anche dall'anonimo autore del *Compendio de' casi impunibili per le venete leggi*, che in un paragrafo della sua opera elenca i *casi punibili sebben commessi in persone bandite*. L'autore innanzitutto chiarisce che ogni bandito ha tre giorni di tempo decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di bando per oltrepassare il confine: in questo arco temporale non può essere molestato e offeso da chicchessia. In secondo luogo ricorda che il bandito *ad inquirendum* può essere impunemente ucciso soltanto dopo che sono trascorsi due anni dalla pronuncia del bando: chi viola questa regola non può quindi godere del beneficio dell'impunità. I banditi inoltre non possono essere ammazzati da un loro prossimo congiunto sino al quarto grado e non possono nemmeno essere condotti all'interno dei confini fraudolentemente e con violenza. L'anonimo cancelliere precisa anche che il bandito *ad tempus* dalle città del Dominio può tranquillamente risiedere nella Dominante e nel Dogado senza paura di essere aggredito ed ucciso. Tra gli innumerevoli altri casi menzionati dall'autore, deve infine essere ricordata un'ipotesi particolare che interessa non soltanto la Repubblica di Venezia ma anche gli Stati confinanti: "Il bandito da Prencipi esteri che si ricoverasse nel Dominio Veneto quando viva quietamente, e colla dovuta rassegnazione alle Leggi del Governo, e non osti qualche convenzione solita stabilirsi co' Prencipi confinanti in Italia non può essere interfetto da chi che sia, perché resta coperto sotto l'ombra del Prencipe medesimo". *Compendio de' casi impunibili per le venete leggi*, pp. 30-50.

i giuristi veneti tendono ad ammettere questa possibilità<sup>61</sup>; Guidozi al contrario ritiene che il reo colpevole di omicidio proditorio non debba godere del summenzionato beneficio.

In questa materia quindi il Nostro assessore ha un'opinione dissenziente rispetto al prevalente indirizzo di fondo che merita di essere analizzata con una certa attenzione perché testimonia la volontà di andare alla ricerca di nuove soluzioni per antichi problemi sottoponendo ad un vaglio critico l'orientamento maggioritario.

I protagonisti della vicenda descritta in questa breve lettera informativa sono Antonio Robazza, detto Patta di Montebelluna, e Carlo Dea.

Nel 1728 viene emessa una sentenza di bando nei confronti di Antonio Robazza, che però si trattiene «*con tutta la franchezza e libertà al proprio paese*»<sup>62</sup> assumendo un comportamento che denota – secondo Guidozi – un chiaro disprezzo per la giustizia.

Il 6 aprile 1729 il Robazza, che chiaramente vuole liberarsi dal proprio bando, aggredisce ed uccide a tradimento il bandito Carlo Dea e subito dopo presenta alla corte pretoria di Treviso la domanda d'impunità per il delitto commesso<sup>63</sup>. Perché sia concessa l'impunità a chi uccide un'altra persona, deve innanzitutto risultare lo *status* di bandito della vittima: nel caso in esame, tale questione non presenta profili di problematicità, dato che nel corso del processo era stata regolarmente acquisita la copia del bando emesso nei confronti del Dea<sup>64</sup>.

---

<sup>61</sup> Di questo parere è Lorenzo Priori, secondo il quale un bandito può essere offeso con insidie e con appostazione, in setta o in monopolio, oppure con archibugi. PRIORI, *Prattica criminale*, pag. 65. Lo stesso dice Bartolomeo Melchiori che dedica a tale questione un paragrafo a se stante intitolato *Se la permissione d'uccidere li banditi comprenda ogni specie d'omicidio, o solamente l'omicidio puro*. Melchiori osserva che una terminazione del 1734, stabilita per la riscossione delle spese nei processi criminali, prevede espressamente che chi chiede l'impunità nei casi di *omicidio puro di persona bandita* deve soggiacere al pagamento delle imposizioni spettanti alla cassa del Camerlengo. Secondo l'assessore “*nell'accennata terminazione si parla dell'omicidio puro, come del più frequente a succedere, non come dell'unico, che sia dal Gius Veneto tollerato*”. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pp. 17-20. Anche l'anonimo autore del *Compendio de' casi impunibili* ritiene che i banditi possano essere ammazzati “*pensatamente ex insidiis sempre che siano colti entro i Confini a loro proibiti*”. *Compendio de' casi impunibili per le venete leggi*, pp. 136-138.

<sup>62</sup> BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA, *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico, Che li banditi non si possino ammazzar proditoriamente*, c. 67.

<sup>63</sup> “*Seguita appena dall'Eccelso Consiglio di Dieci la delegazione del fatto qualificato per proditorio dell'interfezione del q.m Carlo Dea sotto li 6 aprile 1729 furono immediate sotto li 7 sud.to impetrate lettere dell'Ecc.mo Sig. Avogador Gabrieli, con le quali mi ricercava ad istanza dell'Interfettore concederle l'impunità per essecuzion delle leggi, dalle quali sono dichiarati impuni gl'omicidi de' banditi: onde è nata subito la questione se tali leggi comprendono anco il caso della morte del q.m Dea*” *Ibidem*, c. 67.

<sup>64</sup> “*Che questo fosse bandito non v'è motivo di dubitarne, dimostrandolo ad evidenza la copia del bando esistente in processo del di 22 marzo 1723*”. *Ibidem*, c. 67.

In ogni caso Guidozi non ritiene opportuno accordare al reo il beneficio richiesto, perché reputa il Patta colpevole di omicidio proditorio. L'assessore quindi procede *ad ulteriora* e, non ricevendo nessun reclamo da parte dell'imputato, dapprima emette il decreto deliberativo, poi condanna il Robazza al bando.

La sentenza però viene impugnata dall'Avogaria<sup>65</sup>: l'«intromissione» proposta dall'appellante costringe Guidozi a scrivere una lettera ai Contraddittori chiedendo loro di difendere la sua decisione dinanzi al Consiglio dei Quaranta, dimostrando ai magistrati veneziani che l'impugnazione del Patta è destituita di fondamento e, pertanto, deve essere rigettata.

Nella sua «intromissione», l'Avogadore di Comun afferma che, nel caso in esame, non sarebbero state praticate *«le dovute e necessarie perquisizioni per rilevar l'intiera verità a delucidazione del fatto»*; Guidozi al contrario ritiene che la giustizia abbia operato diligentemente, svolgendo tutte le indagini necessarie per scoprire la verità.

In particolare l'appellante accusa il magistrato di non aver adeguatamente verificato le dichiarazioni rese da Francesco Dea, fratello della vittima: durante il suo interrogatorio, infatti, Francesco aveva dichiarato che l'oste di Caerano, tale Francesco Piveta, avrebbe incoraggiato Antonio Robazza, suo nipote, a commettere l'omicidio.

Guidozi però osserva che il teste non è in grado di provare le sue affermazioni, che peraltro non trovano conferma nemmeno nelle dichiarazioni degli altri testimoni, i quali al giudice dicono di non aver sentito nominare nessun altro al di fuori del Patta<sup>66</sup>.

La giustizia quindi ha cercato di verificare tale particolare, ma ogni ricerca si è dimostrata inutile. In ogni caso, se anche la vicenda riferita da Francesco Dea avesse trovato conferma, la posizione del Robazza non sarebbe certo mutata: *«se il particolare fosse rilevato al più sarebbe*

---

<sup>65</sup> L'atto di impugnazione è riportato nelle buste delle intromissioni conservate in Archivio a Venezia. Il testo è integralmente trascritto nella busta n. 3397, mentre gli estremi della causa sono riportati nella busta n. 3400, vale a dire nel registro delle intromissioni criminali per il periodo 1730 - 1775. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, Fondo Avogaria di Comun, Serie Intromissioni, buste n. 3397 e 3400.

<sup>66</sup> *“interrogato il Dea de testimonj ha risposto che quello che raccontò tal cosa non se lo raccorda né sa chi nominare per farla rilevar dalla Giustizia. Ecco dunque fatta la perquisizione desiderata dall'Ecc.mo Sig. Avogador ma resa inutile dall'interessato a cui sono mancati li testimonj. Aggiungo che alla maggior parte de testomonj è stata fatta la ricerca se alcun altro abbia avuto complicità nella morte del Dea e tutti concordi hanno risposto di non aver sentito nominare alcun altro fuori che il Patta. Si rende anzi osservabile che costituita Franceschina madre del Dea viene interrogata se sappia o abbia sentito incolpar alcun'altra persona di complicità nell'omicidio del figliuolo et essa pure risponde come gli altri: non ho sentito incolpar alcun altro ma solo del Patta ho sentito discorrere”*. ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, Quarantia Civil Vecchia, Informazioni criminali, busta 425.

reo il Piveta d'aver dato coraggio al Patta all'omicidio come disse il medesimo Francesco, ma non per questo sarebbe egli innocente della prodizione che gli è imputata»<sup>67</sup>.

Secondo l'appellante, anche la presunta parentela tra Francesco Piveta e Antonio Robazza non sarebbe stata adeguatamente indagata dal magistrato: a questo proposito però Guidozi osserva che tale circostanza è indirettamente esclusa dalle dichiarazioni dei testimoni che non propongono alcuna eccezione di parentela, ma, al contrario, confermano la prodizione, mentre «se fossero stati parenti avrebbero cercato d'escusarla»<sup>68</sup>.

In ogni caso, a prescindere dalla disamina delle presunte irregolarità lamentate dall'Avogadore, ciò che davvero interessa al Nostro assessore è spiegare il motivo per cui ha negato l'impunità al reo: il Robazza non può godere del beneficio concesso di solito agli «interfettori» dei banditi, perché ha ucciso Carlo Dea proditoriamente.

Guidozi conosce bene la regola in base alla quale i banditi che violano i confini possono essere impunemente uccisi, ma ritiene che non vi sia nessuna legge che permetta di ammazzarli proditoriamente: una legge di questo tipo – spiega – sarebbe «troppo contraria all'ius delle genti, distruttiva del bel modo, che unisce l'umana società, et affatto repugnante all'instituto di questa Repubblica religiosa che per attestato de' gravi autori suoi sudditi non vuole, che alcuno venga ingannato, o tradito»<sup>69</sup>.

L'assessore osserva che Venezia ha effettivamente emanato alcuni decreti che invitano la popolazione a partecipare attivamente all'inseguimento e alla cattura dei fuoriusciti: in questi provvedimenti viene chiesto al popolo di unirsi ai soldati e ai ministri usando «ogni più rigorosa diligenza per estirpar i banditi», ma nulla si dice a proposito della possibilità di ricorrere all'omicidio. Interpellato sul punto, il Consiglio dei Dieci ha chiarito che i privati possono

---

<sup>67</sup> *Ibidem*, Busta 425.

<sup>68</sup> *Ibidem*, Busta 425.

<sup>69</sup> Guidozi sa bene che la legge 29 luglio 1489, che aveva stabilito delle limitazioni all'uccisione dei banditi, è stata revocata già nel 1490, ma crede che il principio ispiratore di questo provvedimento non sia mai venuto meno: «Tra l'altre leggi v'è quella 1489 29 luglio registrata nello statuto, da cui resta stabilito che li banditi possono essere ammazzati, ma solam.e con puro omicidio non in insidie, ne appostat.e, ne pensatam.e. è vero che detta legge fu rivocata, non è però già mai stata rivocata la carità con cui questa Augusta Rep.a riguarda li suoi sudditi sebbene proscritti, così che possa dirsi, che permetta l'ucciderli anche proditoriam.e». BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA, *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico, Che li banditi non si possino ammazzar proditoriamente*, c. 68.

uccidere i banditi soltanto quando tentano di sottrarsi all'arresto o alla cattura<sup>70</sup>. L'assessore quindi distingue coloro che perseguono i banditi per zelo di giustizia da chi agisce per odio o per vendetta: i primi commettono l'omicidio solo dopo aver tentato di arrestare il bandito; i secondi invece sacrificano le proprie vittime a tradimento. Per Guidozi, Antonio Robazza rientra sicuramente nella seconda categoria<sup>71</sup>.

È vero che secondo molti criminalisti i banditi possono essere uccisi in quanto nemici del Principe; tuttavia il Nostro assessore ritiene che non possa essere considerato vero nemico colui che «*non a mai machinato insidie, ne contro il Principe, ne contro la Patria*»<sup>72</sup>.

Infine Guidozi ricorda che nel Serenissimo Dominio veneto è proibito il ricorso all'inganno e alla frode; conseguentemente, a suo avviso, deve essere vietata anche la «*prodizione*», che è la più sciagurata di tutte le male arti<sup>73</sup>.

La lettera si conclude con l'auspicio che i giudici della Quarantia rigettino l'appello proposto dal Robazza, che Guidozi equipara a Giuda, il quale «*dopo aver cenato col Divino Maestro lo gabbò col baccio, e lo consegnò alla morte in potere de' suoi persecutori*».

Con il suo comportamento, il Patta ha dimostrato di seguire l'esempio del più spregevole dei traditori, perché «*cenò col Dea, e nello licenziarsi coll'augurio della buona notte lo bacciò da amico, e poi lo tradì col sbaro dell'archibugiata, che lo mandò all'eternità*»<sup>74</sup>.

---

<sup>70</sup> «Recenti sono li decreti 1711 8 giugno 1713 21 luglio 1714 del sud.o mese, dal quale restano invitati non meno li soldati, e li ministri, che gli uomini de comuni ad unirsi in trupa a suon di campana a martello per fugarli, ed arestarli. Non estendosi però li decreti anche ad amazarli, fu dubitato se li comuni potessero avere tale facultà, e fu risposto dal sud.o Ecc.o Cons.o nel 1720 2 settembre, che sia usata ogni più rigorosa diligenza nell'estirpar i banditi, e per animar li comuni all'esecuzione delle loro incombenze, restandole accordata tale facultà, che quando assolutamente non potessero averli vivi li prendessero anche morti, come in casi di simile premura si è praticato altre volte». Ibidem, c. 68 v.

<sup>71</sup> «Non impugno perciò, che li banditi possano dentro li confini proibiti essere impunemente uccisi: ben ne deduco se la pubblica venerabile pietà che va tanto cauta nel permettere lo spargimento del sangue de' suoi sudditi, che non li vuol uccisi, se non quando assolutamente non possono aversi vivi da chi li perseguita per zelo di giustizia, e per obbedienza de pubblici comandi come sono li comuni, non sia mai per accordar a malevoli, che li perseguitano per odio o per vendetta il poterli sacrificare a tradimento, come fece il Robazza». Ibidem, c. 68 v.

<sup>72</sup> «Tanto poi è lontano, che questo religioso Dominio gl'abbia per inimici, quanto anzi apre loro le viscere della misericordia, o col realdirli, o col commutare le sentenze, o col graziarli, o coll'invitarli a militare in pubblico servizio, o col chiamarli alla liberazione, e se li vuole esposti alla morte, lo è per renderli ubbidienti al sovrano suo volere, che le viene espresso nelle loro sentenze; non però mai sacrifica la loro carne a traditori, quando non si tratti, che venga da essi intacata la Pubblica Maestà o il Pubblico Erario». Ibidem, c. 68 v. Si ricorda che questa argomentazione è enunciata anche nella Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agli interfettori dei banditi. Cfr. paragrafo precedente.

<sup>73</sup> «è ancora in osservanza la legge 1534 13 febbraio che proibisce gl'inganni, le fraudi, e le male arti, onde non so intendere, come possa dirsi permessa la prodizione, che è la più scelerata di tutte le mal'arti». Ibidem, c. 68 v.

<sup>74</sup> Ibidem, c. 69 r.

Anche se non conosciamo l'esito del giudizio, questa informativa criminale è di sicuro interesse per chi studia il fenomeno del banditismo in età moderna: nel caso in esame, infatti, Guidozi cerca di superare i pregiudizi radicati negli uomini del suo tempo, sostenendo opinioni, pur minoritarie, ma di grande apertura e precorritrici delle riflessioni illuministiche sui principi che dovrebbero ispirare l'umana società.

## 2. Il rito del Consiglio dei Dieci

Negli ultimi decenni, il processo veneziano col rito è stato oggetto di numerosi studi da parte di storici e storici del diritto che hanno messo in luce le caratteristiche peculiari di questo procedimento e l'influenza che ha esercitato nell'amministrazione della giustizia penale in Terraferma a partire dal XVI secolo sino alla caduta della Repubblica<sup>75</sup>.

---

<sup>75</sup> Sul punto devono in primo luogo essere ricordati gli studi di Michael Knapton e Gaetano Cozzi. MICHAEL KNAPTON, *Il Consiglio dei Dieci nel governo della Terraferma: un'ipotesi interpretativa per il secondo '400*, Milano: Giuffrè, 1981 e COZZI, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei Dieci*. Gianni Buganza ricorda che nell'età moderna a Venezia convivono due diversi modi di concepire il giudizio: da un lato la procedura del Consiglio dei Dieci caratterizzata dalla segretezza e dalla speditezza; dall'altro, il rito della Quarantia spiccatamente garantista, destinato però a soccombere quando la situazione sociale impone scelte rapide e concrete. BUGANZA, *Le complessità dell'ordine*, pp. 70-77. Recentemente sono stati pubblicati due nuovi saggi sull'argomento: lo studio di Claudia Andreato in merito al rito del Consiglio dei Dieci nel XVI secolo e il contributo di Silvia Girardello, che approfondisce la procedura inquisitoria di questo supremo tribunale criminale nel corso del XVIII secolo. Claudia Andreato pone l'accento sui mutamenti verificatisi tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, quando si registra un notevole incremento dell'attività di delega rivolta ai Rettori dei grandi centri di Terraferma; Silvia Girardello invece approfondisce le caratteristiche che la procedura inquisitoria assume nel corso del Settecento e ricorda il caso di Gasparo Arnaldi accusato nel 1717 di essere il mandante di due omicidi e, cinque anni più tardi, condannato al carcere a vita. ANDREATO, *Il rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci nel XVI secolo*, pp. 361-417 e GIRARDELLO, *La procedura inquisitoria in uno stato repubblicano. Il rito del Consiglio dei Dieci (sec. XVIII)*, pp. 419-470. Sulla vicenda di Gasparo Arnaldi si veda anche GAETANO COZZI, *Ordo est ordinem non servare: considerazioni sulla procedura penale di un detenuto dal Consiglio dei X*, in *Studi storici*, 1988, anno 29 aprile-giugno, pp. 309-320. In ambito storico - giuridico, il tema è stato studiato anche da Giovanni Chiodi che ha messo in evidenza le caratteristiche proprie del processo inquisitoriale nella Terraferma veneta, in base all'assunto che nel XVI secolo a Venezia si sia verificata una transizione tra il modello della giustizia negoziata e un nuovo tipo di giustizia più severa. CHIODI, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano*, pp. 154-160. Deve infine essere ricordato il saggio di Silvia Gasparini pubblicato nella rivista di Studi veneziani. Gasparini spiega che la funzione del processo inquisitorio moderno è quella di fungere da strumento di controllo sociale: "La serata concatenazione degli atti del processo inquisitorio, il cui ticchettio risuonava implacabile e ben udibile anche in mancanza degli odierni mass media, era rivolta a ben altro che alla ricerca della verità: verso l'esterno, a suscitare nei sudditi il desiderio ansioso di tenersi lontani dalle possibili occasioni di finire intrappolati nelle maglie della giustizia; verso l'interno, a esercitare sull'inquisito una pressione psicologica e spesso



Gli studi compiuti sino a questo momento hanno evidenziato il ruolo che il Consiglio dei Dieci ha esercitato nel corso dell'età moderna, ponendosi come supremo tribunale politico - criminale non soltanto entro i confini della città lagunare, ma anche nei confronti delle corti di Terraferma, attraverso l'impiego di numerosi strumenti come la prassi delle delegazioni e la concessione del rito ai Rettori.

Gli storici sono soliti contrapporre al rito inquisitorio del Consiglio dei Dieci la procedura accusatoria della Quarantia criminale: nei giudizi penali celebrati dinanzi al Consiglio dei Quaranta fondamentale è l'arringo, ovvero il contraddittorio tra le parti che rappresenta anche il momento di massima pubblicità del processo; nei giudizi che si svolgono col rito dei Dieci, invece, ciò che conta è garantire la segretezza in ogni fase processuale<sup>76</sup>.

Benedetto Pasqualigo, che dedica a queste magistrature due capitoli delle sue *Osservazioni pratiche circa il veneto foro criminale misto*<sup>77</sup>, spiega che nei casi sottoposti alla Quarantia criminale l'Avogadore, a cui compete il ruolo di pubblica accusa, e l'avvocato difensore dell'imputato hanno a disposizione sino a cinque arringhe ciascuno.

In questo tipo di processi, quindi, la fase dibattimentale risulta caratterizzata da un vero e proprio contraddittorio agonistico tra Avogaria da un lato e difesa dall'altro: entrambe le parti, con le loro rispettive argomentazioni suffragate dalle prove raccolte nel corso del

---

*anche fisica sufficiente a fargli dire quanto bastava per condannarlo*". SILVIA GASPARINI, *Il processo veneziano 'col rito': riflessioni su un problema storiografico*, in *Studi veneziani*, LX, 2010, p. 37-49.

<sup>76</sup> Come si è visto, negli ultimi decenni sono stati pubblicati numerosi studi in merito al rito del Consiglio dei Dieci; lo stesso non può dirsi per quanto riguarda la procedura della Quarantia criminale che viene spesso invocata in contrapposizione al processo veneziano col rito, ma alla quale sinora non è stato dedicato un esame altrettanto attento e approfondito, che ovviamente non dovrebbe prescindere dallo studio delle fonti conservate in Archivio di Stato a Venezia. A proposito degli archivi di queste due magistrature veneziane si richiamano gli studi di AMELIA VIANELLO, *Gli archivi del Consiglio dei Dieci. Memoria e istanze di riforma nel secondo Settecento veneziano*, Padova: Il Poligrafo, 2009 e il più datato contributo di ANTONINO LOMBARDO, *La ricostruzione dell'antico archivio della Quarantia veneziana*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, I, Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1958, pp. 239-253.

<sup>77</sup> Nelle *Osservazioni pratiche* Pasqualigo esamina le seguenti magistrature: Doge, Serenissima Signoria, Avogadori di Comun, Quarantia criminale, Capi del Consiglio dei Dieci, Consiglio dei Dieci, Esecutori contro la Bestemmia, Censori, Magistrato sopra la sanità, Signori della Notte al criminal, Collegio sopra le pompe, Provveditori sopra i feudi, Provveditori sopra i beni inculti, Presidenti sopra la milizia da Mare, Savi sopra le acque, Cinque savi sopra la mercanzia e Provveditori sopra la Cecca.

giudizio, cercano di convincere i giudici a pronunciare un verdetto ad esse favorevole<sup>78</sup>.

La storiografia ha constatato che questa procedura non è però sempre in grado di rispondere alle esigenze di efficienza e celerità che la società richiede: è per questo motivo che, dalla seconda metà del Cinquecento e per tutto il Seicento, la Quarantia vive una fase di declino, mentre il Consiglio dei Dieci assume un ruolo centrale nell'amministrazione della giustizia penale di Terraferma<sup>79</sup>. Come già si è visto, infatti, nei territori del Dominio si registrano due diversi tipi di giurisdizione penale: accanto alla procedura ordinaria che compete all'ufficio del maleficio, i Rettori, previa delegazione delle superiori magistrature veneziane, possono esercitare una giurisdizione straordinaria. Spesso la delegazione proviene proprio dal Consiglio dei Dieci che può delegare la causa al Reggimento con la clausola *servatis servandis* oppure con rito e segretezza<sup>80</sup>.

Descritto da tutti i pratici veneti del Sei - Settecento<sup>81</sup>, il processo col rito viene trattato anche da Giovanni Guidozi che dedica a questa materia una dissertazione approfondita ed esaustiva intitolata *Del rito dell'Eccelso Consiglio de' X*<sup>82</sup>.

---

<sup>78</sup> In sintesi, le fasi della procedura della Quarantia sono le seguenti: attività investigativa da parte dell'Avogaria di Comun, istituzione del collegio inquirente, assunzione delle testimonianze, pubblicazione del processo, dibattimento, decisione finale. PASQUALIGO, *Osservazioni pratiche*, pp. 66-68.

<sup>79</sup> La procedura accusatoria della Quarantia è senz'altro più garantista, ma finisce inevitabilmente per allungare i tempi del processo, tanto che, secondo Buganza, è un miracolo se questo consiglio riesca a celebrare due o tre decine di giudizi ogni anno. L'*inquisitio* invece garantisce una maggiore velocità espeditiva, che però, in mani poco scrupolose, può diventare "pericolosa sommarietà". BUGANZA, *Le complessità dell'ordine*, pag. 126.

<sup>80</sup> Come già detto, quando la delegazione contiene la clausola *servatis servandis*, la procedura resta accusatoria e il giudice ha semplicemente il potere di imporre sanzioni più severe; quando invece la delegazione avviene con rito e segretezza, il tribunale di Terraferma gode di poteri eccezionali squisitamente inquisitori. Cfr. capitolo primo paragrafo primo e capitolo terzo paragrafo secondo.

<sup>81</sup> Nel *Ristretto* di Marc'Antonio Tirabosco non vi è un capitolo interamente dedicato a questa procedura penale, ma nei vari paragrafi vi sono numerosi riferimenti ai casi delegati. La *Pratica criminale* di Francesco Teobaldo, invece, inizia proprio con la distinzione tra autorità ordinaria e autorità delegata; inoltre, quando l'assessore nel prosieguo del lavoro descrive i diversi istituti, non manca mai di puntualizzare le differenze che intercorrono tra il rito ordinario e la giurisdizione delegata. TEOBALDO, *Pratica criminale*, pp. 2-3. Anche Zeffirino Grecchi indica, nelle prime pagine della sua opera, le regole che presiedono la ripartizione della giurisdizione criminale. GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo I, pp. 12-23.

<sup>82</sup> Di questo testo sono conservate varie copie: l'opera è riportata nel manoscritto *I giudizi criminali diretti dalle Leggi del Principato e dall'opinione degli Assessori più celebri dei loro tempi*, è trascritta nei *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico* conservati in Biblioteca Nazionale Marciana, è riportata in copia in un fondo miscelaneo della Biblioteca comunale di Trento e nel manoscritto n. 2083 del Fondo Cicogna conservato in Biblioteca Correr a Venezia. La dissertazione del Nostro assessore è trascritta anche nel secondo volume della *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi* che si trova a Padova nel Dipartimento di Diritto

Anche in questo scritto Guidozi dimostra una cultura giuridica non indifferente e una non comune capacità di organizzare l'esposizione degli argomenti in modo rigoroso e sistematico. L'opera è ricca di citazioni dottrinali: l'assessore non richiama soltanto le opinioni e gli scritti di altri pratici veneti, come Pietro Zamboni, Lorenzo Priori, Marc'Antonio Tirabosco e Francesco Teobaldo, ma cita anche le opere di altri celebri criminalisti, ovvero Marc'Antonio Savelli, Sebastiano Guazzini e Antonio Concioli<sup>83</sup>.

L'autore poi cita spesso l'opinione di Francesco Colonna, giurista vissuto nel XVII secolo che ha esercitato la professione di assessore nelle corti pretorie della Terraferma<sup>84</sup>. Facendo tesoro dell'esperienza maturata in ambito giudiziario, Colonna redige una trattazione articolata in ben 93 domande e contestuali risposte a proposito del rito del Senato e del Consiglio dei Dieci. Quest'opera è riportata integralmente nella prima parte del manoscritto *I giudizi criminali* con il titolo *Quesiti e risposte del Sig. Francesco Colonna assessor celeberrimo de' suoi tempi*<sup>85</sup>. Ivi l'autore spiega ai Rettori veneziani come devono procedere nei casi delegati ed in particolare si sofferma sugli istituti processuali più controversi, come la prassi delle denunce segrete, la citazione del reo *ad informandam curiam* ed il bando *ad inquirendum*<sup>86</sup>.

---

privato e Critica del diritto. Melchiori che, come si è visto, in più occasioni mostra di conoscere ed apprezzare gli scritti del Guidozi, riporta per intero questo testo nella sua *Miscellanea*. MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. II, pp. 131-146.

<sup>83</sup> Nella prima metà del Seicento Sebastiano Guazzini scrive il *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, & condemnatorum super quocunque crimine* (Venezia: apud Bertanos, 1639). EMANUELE FUGAZZA, Guazzini Sebastiano, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, vol. II, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 1082-1083. Antonio Concioli è autore delle *Resolutiones criminales theorico practicae alphabetico ordine pro maiori lectoris facilitate dispositae* pubblicate per la prima volta a Macerata nel 1667 e poi riedite a Venezia nel 1684. ELISABETTA RIZZI, Concioli Antonio, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 568-569. Alla seconda metà del XVII secolo risale anche l'opera di Marc'Antonio Savelli intitolata *Pratica universale compendiosamente estratta per alfabetto dalle principali Leggi, Bandi, Statuti, Ordini, e Consuetudini, massime Criminali, e miste che si osservano nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana* (Venezia: presso Paolo Baglioni, 1697). DANIELE EDIGATI, *Una vita nelle istituzioni: Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana: Edizioni dell'Accademia, 2005 e ID., *Savelli Marc'Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 1809-1810.

<sup>84</sup> Cfr. capitolo secondo paragrafo secondo. In particolare si ricorda che Francesco Colonna è stato assessore presso la corte di Padova per cinque volte, rispettivamente nel 1634, 1638, 1646, 1662 e 1666.

<sup>85</sup> *I giudizi criminali, Quesiti, e risposte del Sig. Francesco Colonna assessor celeberrimo de' suoi tempi*, pp. 5-27.

<sup>86</sup> L'assessore spiega in che modo l'intervenuta delegazione incide sullo svolgimento del processo: nei casi delegati, infatti, le regole processuali cambiano significativamente all'insegna della segretezza. Ad esempio, nei processi col rito non è possibile svolgere il confronto fra i testimoni o fra testimone e reo e l'imputato è costretto a difendersi senza aver a disposizione una copia dell'atto deliberativo emesso nei suoi confronti.

Guidozzi, che evidentemente conosce ed apprezza quest'opera, segue gli insegnamenti del Colonna e puntualmente li richiama in tutti i ventisei paragrafi della sua dissertazione<sup>87</sup>.

Prima di addentrarsi nella descrizione dei singoli istituti, Guidozi spiega il significato che il termine rito assume in ambito giudiziario ed individua le caratteristiche principali dei giudizi penali celebrati con il rito del Consiglio dei Dieci: «rito non è altro che l'uso praticato da Magistrati nella formazion de' Processi Criminali, che riceve distinzion dall'autorità, osservanza, ed istituzione de' Tribunali medesimi, quale spicca particolarmente nell'Eccelso Consiglio per la sovranità e segretezza e per ciò comunemente si chiama Rito dell'Eccelso Consiglio, e di segretezza»<sup>88</sup>

Dopo questa breve premessa terminologica, l'assessore cita il Priori e spiega che, nei casi gravi e atroci, questa procedura penale si rivela particolarmente utile per accertare la verità dei fatti ed individuare i colpevoli dei delitti, che altrimenti resterebbero impuniti<sup>89</sup>.

Quando interviene una delegazione con rito e segretezza comunicata al Rettore con lettera ducale, il processo, sino ad allora di competenza dell'ufficio del maleficio, viene immediatamente trasmesso alla cancelleria pretoria. La delegazione potrebbe interessare una causa pendente dinanzi ad un altro Reggimento: in questo caso, gli atti già compiuti devono essere rinnovati in virtù del mutamento del rito<sup>90</sup>.

Nei casi delegati riveste un ruolo centrale il cancelliere definito «custode del processo»: a lui spetta scrivere di proprio pugno tutti gli atti del procedimento, verbalizzare gli esami della

---

<sup>87</sup> I paragrafi in cui si articola la dissertazione del Guidozi sono i seguenti: *Della formazion del processo col Rito; Del Giudice; Del Cancelliere; Del Fante; Degli indolenti, e offesi; Delli Testomonij; Della ricognizione de' Testimonij; De' confronti de Testimoni; Della deliberazione del processo; De' Rei retenti; Della ricognizione de' retenti; Del confronto de' Rei; De' proclamati; Delli citati alle carceri; De presentati; Del costituito de' Rei retenti, o presentati; Delle diffese de' Rei; Pro corollario; Della rinuncia de' Rei; Della tortura de' Rei; Della sentenza; Delli banditi; De' condannati presenti; Cose comuni agli absenti, e presentati; Delle confiscazioni, e delle condizioni; Dell'appellazione.*

<sup>88</sup> *I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio de' X*, pag. 58.

<sup>89</sup> Priori, nel capitolo intitolato *Della copia de' processi*, scrive che “sarebbe cosa utilissima, così alla giustizia, come ai testimonii, e se nei casi gravi, & atroci, si procedesse nelle formationi dei processi, secondo il stile dell'Eccelso Consiglio di Dieci, senza dar copia ai rei dei processi, perché facendo così, i testimonii essendo certi, che le loro depositioni non dovessero esser vedute, se non dalla giustizia, direbbono senza timore la verità, & perciò si venirebbe in cognizione facilmente dei delinquenti, che per tal causa molti enormi delitti passano impuniti”. PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 81-82.

<sup>90</sup> *I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio de' X*, pag. 59. Evidente il parallelismo con il quesito n. 7 di Francesco Colonna che si chiede “Se un processo già formato fosse delegato dall'Ecc.mo Senato o dall'Ecc.o Cons.o quale stile debba usarsi [...]” e risponde che se il processo “fosse formato per altro Reggimento dovranossi portar le notizie suddette; ripeter li Testj con la notizia dell'Autorità delegata e procedere poscia agli effetti di Giustizia”. *I giudizi criminali, Quesiti, e risposte del Sig. Francesco Colonna assessor celeberrimo de' suoi tempi*, pag. 6.

persona offesa e dei testimoni, trascrivere puntualmente le domande che il magistrato pone al reo nel corso dell'interrogatorio e prendere nota delle risposte dell'imputato<sup>91</sup>.

Guidozzi osserva che la parte offesa viene esaminata prima di tutti gli altri, perché potrebbe essere a conoscenza di elementi utili alle indagini che possono far luce sulla vicenda.

Gli «indolenti», che vengono prontamente informati dell'autorità con la quale sta procedendo il Reggimento, prestano soltanto il giuramento *de silentio* e non quello *de veritate*: terminato l'esame, vengono quindi ammoniti a mantenere il segreto ed immediatamente licenziati<sup>92</sup>.

Il doppio giuramento viene invece imposto ai testimoni che, prima dell'inizio dell'esame, devono essere avvertiti del rito e dell'impegno di segretezza che contraggono con la giustizia<sup>93</sup>. Potrebbe accadere che un teste nomini altri testimoni dichiarando che essi sono a conoscenza di come si sono svolti i fatti e che questi contesti, puntualmente convocati al cospetto del magistrato, neghino di sapere alcunché: in questi casi non è possibile svolgere il confronto fra i testimoni per non violare l'obbligo della segretezza che caratterizza i giudizi col rito. Il teste reticente viene quindi condotto in prigione e, se persiste nella negativa, esaminato nel luogo dei tormenti; se nemmeno in questo modo è possibile vincere la sua ostinazione, deve essere licenziato senza giuramento<sup>94</sup>.

Terminata la formazione del processo, il magistrato emette l'atto deliberativo che, nei casi delegati, può assumere la forma della «retenzione», del proclama o del mandato alle carceri. È vero che, nei casi ordinari, possono essere pronunciati anche decreti meno gravosi per l'imputato, ma Guidozzi esclude il loro utilizzo nei processi col rito: in questi casi, infatti, l'intervenuta delegazione e la qualità del delitto impediscono al giudice di emettere un

---

<sup>91</sup> Un'altra figura importante nei processi col rito è il fante, a cui competono le citazioni e tutti gli «altri atti che occorrono». *I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio de' X*, pp. 59-60.

<sup>92</sup> «Gli offesi, e indolenti, supplicanti, o aggravati, devono esser li primi ad esser costituiti, perché trattandosi del loro interesse, possono meglio degli altri illuminare la Giustizia. [...] Sebbene gli Indolenti, e offesi non possono giurarsi de veritate, si giurano però sempre de silentio, tanto essi, quanto li loro congiunti, ammonendoli tutti del Rito con promessa di segretezza». *Ibidem*, pag. 60.

<sup>93</sup> «Ogni testimonio prima dell'esame deve essere avvertito del Rito, e dell'impegno della segretezza, che tanto la Giustizia contrae con lui, quanto egli con la Giustizia. Se le protestano per questo due giuramenti, uno di dire la verità, l'altro di custodire il segreto». *Ibidem*, pag. 61.

<sup>94</sup> Sull'esame dei testimoni si veda il capitolo terzo paragrafo quinto.

decreto più lieve<sup>95</sup>. A seconda dell'atto deliberativo emesso al termine del processo informativo, i rei si distinguono in «retenti», proclamati e citati alle carceri.

Gli imputati che sono stati catturati vengono condotti in prigione dai Ministri coperti con un cappuccio in testa e tenuti in una cella buia sino al loro interrogatorio<sup>96</sup>.

I proclamati hanno otto giorni di tempo per presentarsi e possono beneficiare di una sola proroga<sup>97</sup>. I citati alle carceri si trovano nella medesima condizione dei proclamati «con la sola differenza che alli proclamati non si dà copia del proclama, ma alli rei citati si trasmette il mandato coll'espressione delle colpe»<sup>98</sup>.

Mentre nel rito ordinario il reo può presentare «suffragi avogareschi» o chiedere un nuovo termine a difesa, nei casi delegati l'Avogaria di Comun non può «intromettere» il proclama, né concedere ulteriori termini, ma «desiderando il Reo qualche suffragio deve impetrarlo dagli Eccellentissimi Capi»<sup>99</sup>. Un'altra differenza che sussiste tra la procedura ordinaria ed il rito del Consiglio dei Dieci riguarda la possibilità di concedere all'imputato un salvo condotto per le altre imputazioni non comprese nel proclama: nei casi delegati questo istituto non è

---

<sup>95</sup> «Compiuto il processo informativo, si passa alla di lui deliberazione, e ordinariamente si decreta Retenzione, Proclama, Mandato alle carceri. Decreti più leggeri non sogliono praticarsi, perché d'ordinario venendo delegati col Rito casi Gravi, ed enormi, se anche non vi fosse il carattere della Delegazione, vi sarebbe la qualità del delitto che contrasterebbe la chiamata più lieve del reo». *I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio de' X*, pag. 62. Si ricorda che nei processi ordinari l'atto deliberativo può assumere le seguenti forme: «retenzione», proclama, *caute ducatur*, citazione ad informare la giustizia, citazione a scusa o a difesa, *melius inquiratur, reponatur vel non procedatur*. In particolare la citazione a scusa o a difesa viene pronunciata soltanto nei casi più lievi che non comportano una pena di sangue. Cfr. capitolo terzo paragrafo sesto.

<sup>96</sup> Anche in questo caso Guidozzi riprende quasi alla lettera gli insegnamenti del Colonna, il quale al quesito numero 17 si chiede «Se i Rei al tempo di far le loro difese debbano farsi star negli scuri sino alla Rinuncia, come si costuma a Venezia, oppure al chiaro; e qual sia la ragione della diversità, mentre si dice nelle sentenze, che siano stati sempre sotto chiave, ed in tutto osservato il Rito?». A questa domanda l'assessore risponde nei termini seguenti: «Nelle corti di T.F. si osserva ne' processi delegati col Rito, che li Retenti stiano all'oscuro sin che restano costituiti, e poi si mettono in Prigione sicura alla luce, ne si proibisce loro parlamentare. Li presentati si serrano, e custodiscono sicuri nelle Carceri, ed al tempo dell'espedizione si rinchiudono nelle più forti Prigioni. Qual sia poi la ragione della diversità dell'uso di Venezia non lo so, ma naturalmente quando l'acque recedono dalla loro fonte tanto più perdono della loro virtù, e vigore». *I giudizi criminali, Quesiti, e risposte del Sig. Francesco Colonna assessor celeberrimo de' suoi tempi*, pp. 7-8.

<sup>97</sup> Nel proclama deve essere indicata l'autorità delegata «acciò sappia il reo la facoltà, che ha la Giustizia di procedere, e di punirlo». Qualora il reo fosse già stato proclamato con l'autorità ordinaria, il giudice dovrebbe proclamarlo di nuovo. Il proclama deve essere pubblicato nel luogo della delegazione, nel luogo dove è stato commesso il delitto e nel luogo di domicilio del reo. *I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio de' X*, pag. 63.

<sup>98</sup> *I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio de' X*, pag. 65.

<sup>99</sup> *Ibidem*, pag. 64.

ammesso; tuttavia Guidozi osserva che nella prassi il giudice spesso concede al reo un salvo condotto a voce anziché in forma scritta<sup>100</sup>.

Quando gli imputati sono conosciuti soltanto di vista è essenziale che i testimoni li identifichino: in questi casi il magistrato dispone la ricognizione del reo, che deve essere effettuata in modo che il teste osservi l'accusato fra altri prigionieri senza essere visto. Nei processi col rito è anche ammesso il confronto tra imputati quando uno dei due nega e l'altro invece confessa: infatti «*l'unione delle volontà nel male identifica il reo*»<sup>101</sup>.

L'imputato che si trova nelle forze della giustizia non può essere licenziato con «pieggeria», ma deve necessariamente e «*per riverenza*» stare in prigione ed ivi attendere di essere interrogato<sup>102</sup>. I rei devono essere costituiti «*con le opposizioni risultanti dal processo*» e tali opposizioni devono essere precise e puntuali, per consentire all'imputato, che non possiede una copia dell'atto deliberativo e nemmeno del processo, di svolgere al meglio le proprie difese<sup>103</sup>. L'assessore osserva con un certo disappunto che alcuni giudici consentono agli imputati di leggere le loro note per rispondere alle interrogazioni della giustizia, mentre dovrebbero difendersi a viva voce senza alcun supporto cartaceo<sup>104</sup>.

Terminato l'interrogatorio, i «retenti» sono condotti in prigione alla luce, mentre gli altri imputati devono ritornare sotto chiave nel luogo riservato ai presentati.

Inizia quindi il processo difensivo che, nei casi delegati, incontra molte limitazioni che rendono assai difficoltosa la difesa degli imputati<sup>105</sup>.

---

<sup>100</sup> A questo proposito Guidozi cita Tirabosco, il quale afferma che «*nelli casi col Rito dell'Eccelso Consiglio di X non si dà salvo in scrittura, ma in voce*». TIRABOSCO, *Ristretto di pratica criminale*, pag. 68.

<sup>101</sup> *Ibidem*, pag. 63. Sulla ricognizione e sul confronto dei rei, cfr. capitolo terzo paragrafo quinto.

<sup>102</sup> Si ricorda che la «pieggeria» è una fideiussione prestata dal reo per la quale un garante si impegna a versare una somma nel caso in cui l'inquisito si renda irreperibile dopo il suo rilascio. Tutti i pratici veneti chiariscono che le «pieggerie» non sono ammesse nei processi col rito. Teobaldo scrive che «*Nelli casi delegati dell'Eccelso Consiglio de Dieci, tanto servatis servandis, tanto con il Rito, li Rei, che si presentano devono per riverenza far le sue difese in Prigione, cioè nel loco de Presentati*». TEOBALDO, *Pratica criminale*, pag. 32.

<sup>103</sup> Sull'interrogatorio dell'imputato nei processi celebrati con rito e segretezza: CLAUDIO POVOLO, *L'interrogatorio di un imputato in un processo penale degli inizi del '600*, in *La parola all'accusato*, a cura di Jean Claude Maire Vigueur e Agostino Paravicini Bagliani, Palermo: Sellerio Editore, 1991, pp. 139-153;

<sup>104</sup> Anche in questo caso Guidozi segue l'insegnamento di Francesco Colonna, il quale spiega che ai rei viene concesso «*con certa connivenza che non si approva*» di leggere i loro appunti durante l'interrogatorio. *I giudizi criminali, Quesiti, e risposte del Sig. Francesco Colonna assessor celeberrimo de' suoi tempi*, pag. 8.

<sup>105</sup> Sulle modalità della difesa nei processi col rito, si veda il capitolo quarto paragrafo secondo.

Guidozzi in primo luogo ricorda che il reo è costretto a difendersi senza l'ausilio di un esperto di diritto, non essendo tendenzialmente ammessi in questi giudizi gli avvocati difensori<sup>106</sup>. Gli imputati inoltre, pur potendo produrre scritture pubbliche ed indicare eventuali testimoni a difesa, non possono presentare capitoli difensivi in forma scritta; alcuni giudici tuttavia ammettono la presentazione di capitoli scritti, prassi che secondo Francesco Colonna non deve essere imitata<sup>107</sup>.

Oltretutto, nei processi col rito, gli accusati non conoscono nemmeno l'identità dei testimoni sentiti ad offesa; pertanto, essi possono opporsi alle deposizioni testimoniali soltanto per supposizione dicendo «*se si fossero esaminati li tali, e tali, oppongo per tali cause*»<sup>108</sup>.

In questi giudizi tanto il costituito quanto le difese del reo non vengono trasmesse all'attore che, quindi, non ha la possibilità di presentare alcuna opposizione<sup>109</sup>.

---

<sup>106</sup> Si richiamano qui gli studi compiuti da Gaetano Cozzi il quale ha constatato che nel corso del Settecento il principio dell'autodifesa tende a sgretolarsi (nei fascicoli processuali infatti sono individuabili tracce di una difesa tecnica, talvolta dissimulata, altre volte invece dichiarata apertamente). COZZI, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei Dieci*, pp. 14-28.

<sup>107</sup> *I giudizi criminali, Quesiti, e risposte del Sig. Francesco Colonna assessor celeberrimo de' suoi tempi*, pag. 8.

<sup>108</sup> *I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio de' X*, pag. 69. Le regole processuali che deve rispettare l'imputato processato dal supremo tribunale veneziano sono descritte nella *Raccolta dell'ordine per il quale deve passare un presentato volontario del Consiglio di X* scritta da Gasparo Arnaldi durante il periodo di carcerazione preventiva. La vicenda dell'Arnaldi è stata studiata da Gaetano Cozzi alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso e recentemente ricordata da Silvia Girardello nel suo saggio dedicato alla procedura inquisitoria del Consiglio dei Dieci. Gasparo Arnaldi è un uomo ricco vissuto tra XVII e XVIII secolo, non estraneo alle dinamiche processuali per essere stato coinvolto più volte in vicende giudiziarie. Nel 1717 da Vicenza provengono alcune denunce che descrivono l'Arnaldi come il mandante di una serie di omicidi e di altre violenze; il Consiglio dei Dieci, ritenendo il caso particolarmente grave, prima delega la causa alla corte pretoria di Padova, poi avoca a sé il procedimento. Nel settembre 1719 il Consiglio emette un proclama nei confronti dell'imputato che, confidando nella giustizia, decide di presentarsi volontariamente al cospetto del supremo tribunale veneziano. Gli anni seguenti Arnaldi li trascorre in carcere dove scrive la sua *Raccolta* ed esprime da un lato la grande ammirazione e la fiducia che nutre nei confronti del Consiglio, dall'altro lato però evidenzia le contraddizioni e i difetti del celebre rito. L'imputato cerca vanamente di difendersi dalle accuse: nel 1722 viene condannato a restare in una prigione all'oscuro vita natural durante. A questo punto l'unica speranza per l'imputato consiste nel presentare ai Capi del Consiglio dei Dieci una supplica chiedendo loro la revisione del processo: nessuna istanza però risulta essere presentata dal reo che muore in carcere il 20 ottobre 1726 dopo aver fatto testamento. COZZI, *Ordo est ordinem non servare*, pp. 309-320 e GIRARDELLO, *La procedura inquisitoria in uno stato repubblicano*, pp. 456-470.

<sup>109</sup> Nei processi ordinari, invece, all'attore viene prontamente comunicata la fine dell'attività difensiva. Egli ha tre giorni di tempo per opporsi alle dichiarazioni dell'accusato, il quale a sua volta può difendersi presentando nuove obiezioni che devono essere prontamente comunicate alla controparte. L'ultima parola in ogni caso spetta al reo. Cfr. capitolo quarto paragrafo primo.



Terminata la fase difensiva, il giudice esorta l'imputato a rinunciare ad ogni ulteriore difesa: il reo che non rinuncia spontaneamente, viene ammonito dal magistrato che lo incita a concludere entro e non oltre il termine assegnatogli. Se la giustizia non è pienamente soddisfatta delle difese proposte dal reo, può condurlo nel luogo dei tormenti: come si è visto, in Terraferma, i tribunali sono soliti praticare la tortura al termine del processo difensivo; a Venezia invece l'imputato viene torturato prima dell'intimazione delle difese<sup>110</sup>. Guidozi osserva che, secondo taluni criminalisti, la facoltà di praticare la tortura prima delle difese compete soltanto ai tribunali sovrani che «*procedono col braccio Reggio, e con libertà d'Arbitrio ex Abrupto*», prerogativa che invece non spetta ai magistrati inferiori<sup>111</sup>.

Conclusa la fase difensiva, il giudice pronuncia la sentenza che può essere di assoluzione o di condanna. Guidozi ricorda che nei processi ordinari il reo può essere rilasciato *pro nunc* nel caso in cui la giustizia non abbia raccolto prove sufficienti per dimostrare la sua colpevolezza e l'imputato a sua volta non sia riuscito a provare pienamente la propria innocenza<sup>112</sup>. In particolare il *pro nunc* in Terraferma viene utilizzato quando il reo, che viene torturato *ad eruendam veritatem*, resiste con costanza ai tormenti<sup>113</sup>. Il Nostro assessore si chiede se questo tipo di decisione possa essere pronunciata anche nei processi col rito ed osserva che il Consiglio dei Dieci «*non rilascia pro nunc alcun reo costante nei tormenti*»<sup>114</sup>.

La possibilità di rilasciare *pro nunc* l'imputato in un processo col rito è oggetto di uno scambio di corrispondenza tra il Reggimento di Vicenza e i Capi del Consiglio dei Dieci. I giudici della corte vicentina, non sapendo come procedere in questi casi, si rivolgono alla magistratura veneziana che chiarisce una volta per tutte la questione affermando che, nei

---

<sup>110</sup> «In Venezia si da la Tortura a' Rei avanti l'intimazione delle difese, in Terra Ferma dopo le difese. Qual sia la ragione della diversità, non si sa vedere, se non perché Princeps legibus solutus est. E poi la varietà dei Casi, delle Persone, e degli Accidenti, fa che si prenda l'espedito della Tortura avanti le difese anche in Terra Ferma, come alle volte per saper subito li correi di qualche grave delitto». I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio de' X, pp. 69-70.

<sup>111</sup> *Ibidem*, pag. 70. Qui l'autore cita l'opinione del Guazzini, di Concioli e di Savelli. SEBASTIANO GUAZZINI, *Tractatus ad defensam inquisito rum*, 1639, *Defensio XXI*, cap. I, n. 2. ANTONIO CONCIOLI, *Resolutiones criminales*, 1684, *Tortura*, res. IV, 8. MARC'ANTONIO SAVELLI, *Pratica universale*, 1697, *Tortura*, 13. Savelli scrive che «Tortura regolarmente non si può dare nel processo informativo, ma prima quello si deve pubblicare, e dar copia degl'indizi, acciò si possino elidere con le difese, e disputare con li Procuratori, & Avvocati, eccetto che in Tribunali supremi, che anno preminenza ne delitti atrocissimi di poter procedere al tormento anco senza assegnar prima le difese».

<sup>112</sup> A proposito delle diverse tipologie di sentenze, si rinvia al capitolo quarto paragrafo quarto.

<sup>113</sup> Cfr. capitolo quarto paragrafo terzo.

<sup>114</sup> I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio de' X, pag. 72.

processi col rito, il reo deve essere condannato o assolto non essendo ammessa nessuna soluzione di compromesso<sup>115</sup>.

Quando il reo è assente, il giudice pronuncia una sentenza di bando. A questo proposito Guidozi ricorda che nei processi delegati, i Rettori veneziani hanno il potere di estendere il bando anche alla città di Venezia e Dogado, sempre che tale facoltà sia prevista nella lettera di delegazione<sup>116</sup>. Nei processi con più imputati potrebbe accadere che taluni si siano presentati ed altri invece siano rimasti assenti: in questi casi il giudice può emettere un'unica sentenza tanto contro gli uni quanto contro gli altri<sup>117</sup>.

La sentenza di condanna pronunciata dal Reggimento si considera come se fosse stata emessa dallo stesso Consiglio dei Dieci, sempre che nella lettera di delegazione sia indicata tale condizione<sup>118</sup>. Nella ducale può inoltre essere espressamente indicata l'autorità di confiscare i beni del reo: se tale facoltà non è stata attribuita, il giudice non può disporre la confisca dei beni perché «*le delegazioni sono stricti iuris, e devono intendersi strettamente, e nella facoltà solamente, che in esse Ducali viene impartita*»<sup>119</sup>.

---

<sup>115</sup> “Qui io giudico necessario notarsi, come insorta nel Reggimento di Vicenza discrepanza sopra il potersi, o non potersi capitare al Pro Nunc in caso di Rito dell'Eccelso, anche fuori della Tortura, fu sospesa la signatura e partecipato l'emergente agli Eccellentissimi Signori Capi. Fu risposto, che mai si divenga al Pro Nunc in Processi di Rito, e fu trasmesso circolarmente il decreto in questo proposito l'anno 1731 11 luglio, e intanto non restò dal Dottissimo Autor di quest'opera allegato, in quanto che quest'opera ha preceduto di tempo il decreto suddetto”. *Ibidem*, pag. 72. Questa aggiunta quindi non è attribuibile al Guidozi, in quanto egli scrive la sua trattazione prima del verificarsi di questo episodio. Essa è riportata anche nella *Miscellanea di materie criminali volgari e latine* di Bartolomeo Melchiori, mentre non ve n'è traccia nel testo inserito nella *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi* conservata a Padova nel Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto.

<sup>116</sup> Nei casi ordinari, invece, il reo viene bandito dalla città in cui risiede per quindici miglia oltre il confine e dai quattro luoghi di Oriago, Bottenigo, Fusina e Gambarare. Cfr. capitolo terzo paragrafo ottavo.

<sup>117</sup> “Se vi sono Absenti si Bandiscono come porta il loro Delitto, e benché ne' casi Ordinarj sia solito prima di venire alla spedizione de' presenti, bandire gli Assenti, ad ogni modo ne' casi di Rito può praticarsi lo spedire i Presenti e gli Absenti in una sola sentenza, e lettura di Processo, non correndo il riguardo che l'Assente possa aver il comodo di veder il Processo, e le sue colpe senza le copie del Presente, le quali non ha né può avere”. *I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio de' X*, pp. 70-71.

<sup>118</sup> Sul punto si esprime chiaramente il Priori il quale afferma che “Se l'autorità è data dall'Eccelso Consiglio di X quel reo bandito o condannato viene ad essere come condannato dal medesimo Consiglio, quando però nelle lettere Ducali di autorità fossero espresse le condizioni, che li rei s'intendessero come espediti dall'istesso Consiglio, & che a quello fossero mandate le sentenze, ma quando la delegazione è semplice, & senza le parole sudette espresse, il reo all'ora non può ricevere, se non la pena che può darli il Giudice per l'autorità sua ordinaria”. *PRIORI, Pratica criminale*, pag. 59.

<sup>119</sup> *I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio de' X*, pag. 73.

Per lo stesso motivo il giudice, che nei casi ordinari può, a determinate condizioni, concedere l'impunità a rei e correi<sup>120</sup>, nei processi delegati non può elargire questo beneficio a meno che non sia stato espressamente autorizzato dal Consiglio.

Da ultimo l'assessore spiega che la concessione del rito comporta l'inappellabilità della sentenza ed esclude quindi una possibile «intromissione» da parte dell'Avogaria di Comun.

Guidozzi termina la sua dissertazione affermando che «questo è quanto ho potuto raccogliere dagli Autori che spettabilmente hanno scritto nella materia del Rito»<sup>121</sup>.

L'assessore quindi non ha voluto scrivere un testo originale ed innovativo, ma ha semplicemente cercato di riordinare in modo rigoroso e sistematico gli insegnamenti dei giuristi che prima di lui hanno studiato la materia. Considerando la mole di riferimenti dottrinali e la ricchezza delle questioni esaminate, è possibile concludere che il Nostro ha pienamente centrato l'obiettivo.

### **3. La coartata nel processo informativo**

L'assessore è autore di un'altra breve opera in materia penale intitolata *Della coartata nel processo informativo e della tortura*<sup>122</sup>. Ivi Guidozzi approfondisce due importanti istituti di procedura penale – la coartata di tempo e di luogo e la tortura giudiziaria – in una lettera indirizzata ad un certo Sig. Tron<sup>123</sup> che gli aveva chiesto alcune delucidazioni in tal senso<sup>124</sup>.

---

<sup>120</sup> A proposito dell'impunità, nel *Diffensivo criminale* l'autore distingue due tipologie: l'impunità sopra il delitto del quale l'impunitante è reo e l'impunità sopra altri delitti. Cfr. capitolo quarto paragrafo primo.

<sup>121</sup> *I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio de' X*, pag. 74.

<sup>122</sup> *I giudizi criminali, Della Coartata nell'Informativo, e della Tortura. Lettera del Guidozzi al S. Tron*, pp. 105-111. Questa lettera è riportata anche nei *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico* conservati in Biblioteca Nazionale Marciana e nel manoscritto n. 2083 – Fondo Cicogna della Biblioteca Correr di Venezia.

<sup>123</sup> Non essendoci riferimenti più precisi, non è dato sapere chi sia costui e perché chieda queste informazioni al Nostro assessore. Cfr. capitolo secondo paragrafo quinto.

<sup>124</sup> In tema di tortura giudiziaria, l'assessore articola la sua breve trattazione in due parti: prima approfondisce la «tortura del reo quanto a sé», poi «la tortura del reo quanto a compagni». Gli argomenti trattati sono i seguenti: 1) in quale momento del processo il reo può essere condotto nel luogo dei tormenti; 2) quando è possibile praticare la tortura con il protesto generico; 3) quando l'imputato può essere torturato con il protesto specifico; 4) a quali condizioni è possibile torturare il reo affinché riveli i nomi dei suoi complici. Tutte queste questioni sono già state approfondite nel paragrafo terzo del capitolo quarto intitolato *La tortura dell'imputato*.

Tra il XVI ed il XVIII secolo l'istituto della coartata risulta essere al centro di un intenso dibattito che coinvolge ed appassiona i giuristi veneti<sup>125</sup>.

La coartata rappresenta uno dei più importanti strumenti difensivi a disposizione dell'imputato, il quale può demolire l'impianto accusatorio costruito dal Fisco, dimostrando al magistrato che, all'epoca dei fatti, si trovava altrove e, pertanto, non può essere lui l'autore del delitto.

L'alibi di solito viene invocato dal reo nel corso del processo difensivo: il Nostro assessore ricorda che gli imputati, che sono stati catturati o che si sono presentati volontariamente al cospetto della giustizia, possono negare il fatto che viene loro addebitato ricorrendo alla coartata di luogo e di tempo, purché ovviamente siano in grado di dimostrare quanto sostenuto<sup>126</sup>. Controversa è invece la possibilità di ammettere questo strumento già nel corso del processo informativo, tradizionalmente deputato alla raccolta di prove ed indizi contro l'imputato e a favore del Fisco. È evidente infatti che, se si ammettesse la coartata in questa fase processuale, si consentirebbe al reo di anticipare le difese e di dimostrare fin da subito la sua totale estraneità ai fatti.

---

<sup>125</sup> A proposito della coartata di luogo e di tempo, si ricorda il saggio di Michele Simonetto intitolato *L'alibi nel processo penale veneziano: teoria e prassi*. Nel suo contributo Simonetto illustra le opinioni dei giuristi in tema di coartata e riporta alcuni casi concreti, come la vicenda che vede coinvolti i fratelli Antonio e Angelo Donà. I due fratelli, accusati di deflorazione e violenza ai danni di Lucia Sperandio, si difendono dalle accuse sostenendo che, la sera del delitto, si trovavano a letto nella loro abitazione, circostanza che viene confermata dai testimoni interrogati dal giudice. La difesa di Antonio e Angelo rappresenta una vera e propria coartata di tempo e di luogo che, essendo stata prontamente provata nel corso del giudizio, come logica conseguenza porta all'assoluzione e alla scarcerazione dei due fratelli. Diverso invece l'esito del processo che vede imputato Paolo Barbi, accusato di furto: anche in questo caso il reo si difende opponendo al magistrato una coartata con testimoni, ma non riesce ad evitare la condanna alla galera, probabilmente a causa delle contraddizioni esistenti tra la sua deposizione e le dichiarazioni dei testi a discarico. SIMONETTO, *L'alibi nel processo penale veneziano*, pp. 211-247.

<sup>126</sup> Nel *Diffensivo criminale* l'autore spiega attraverso un esempio concreto in che modo il reo può demolire l'impianto accusatorio costruito dal magistrato: "viene di notte tempo commesso un Omicidio, e viene imputato Tizio, che lo abbia commesso, perché avesse concepito mal'animo contro dell'Interfetto per causa, che quello volesse amoreggiare una Donna mantenuta dal reo, in quel caso il Reo deve non solo difendersi con la Coartata di luogo e tempo, e provar, che in quella notte era in Luogo molto lontano dal Luogo del Delitto, ma ancora deve distruggere la Causa, e dire che esso non manteneva quella Donna, che da essa capitava chi voleva, che l'Interfetto era suo amico, che pochi giorni fa aveva seco parlato, ed insomma andarsi a riducendo alla distruzione della Causa e delle Colpe". *I giudizi criminali, Diffensivo criminale*, pp. 194-195. Sull'istituto della coartata nel processo difensivo, cfr. capitolo quarto, paragrafo primo.

Nella sua lettera Guidozi, rispondendo ad uno dei quesiti formulati dal Sig. Tron, approfondisce proprio questo aspetto e spiega il suo personale punto di vista in materia<sup>127</sup>.

In primo luogo l'assessore si interroga sul ruolo del magistrato inquirente nei giudizi criminali: se si ritiene che il giudice debba fare tutto quello che è in suo potere per dimostrare la colpevolezza dell'imputato, è chiaro che in quest'ottica non avrebbe senso ammettere la coartata nel processo informativo; se, al contrario, si ritiene che il magistrato debba svolgere le sue indagini per accertare la verità dei fatti, è evidente che la coartata di luogo e di tempo dovrebbe essere ammessa già in questa fase processuale.

A questo proposito, l'opinione dell'assessore è chiara: «Certo è, che la parte indispensabile del Giudice inquirente è d'indagare la verità, e di inquerire anche ex officio sopra l'innocenza del reo, benché nell'obbligata voce la stessa sollecitudine con cui inquirisce del delitto, onde introdotta dal reo la Coartata io non avrei dubbio d'assumere gli esami sopra la medesima»<sup>128</sup>.

Si potrebbe quindi desumere che per Guidozi la coartata sia ammissibile senza alcun limite; in realtà, subito dopo, l'assessore approfondisce il suo ragionamento ed introduce alcune distinzioni. Per prima cosa – spiega – bisogna vedere se contro il reo vi sono solide prove o soltanto semplici indizi: nel primo caso la coartata deve essere rigettata per non ammettere prova contro prova. Devono quindi prima essere esaminati gli elementi che il Fisco ha raccolto contro il reo, poi eventualmente possono essere ammesse le prove a discarico; questo per evitare che l'imputato legittimamente convinto introduca maliziosamente una coartata di luogo e di tempo al fine di ostacolare le indagini. Il reo gravato da semplici indizi, invece, deve avere la possibilità di provare la sua innocenza già in questa prima fase processuale dimostrando che, al momento del fatto, si trovava altrove<sup>129</sup>.

---

<sup>127</sup> “Due punti riguardano li di lei quesiti, cioè la Tortura de' Rei, e la difesa de' medesimi, ma come la difesa precede d'ordinario la Tortura, pregola permettermi che prima risponda sopra la Coartata, che è l'Ancora sacra de' colpevoli, indi passi alla Tortura. Il primo quesito è se si debba esaminare sopra la Coartata introdotta da un Reo nel Processo Informativo, rispondendo dirò quello farei, non quello si debba fare, che a tanto non arrivo”. *I giudizi criminali, Della Coartata nell'Informativo, e della Tortura*, pag. 105.

<sup>128</sup> *Ibidem*, pag. 105.

<sup>129</sup> “Prima però osserverei se fosse fondata l'intenzione del Fisco contro il Reo medesimo, e quando mi paresse, che la Coartata fosse una Introduzione maliziosa a distruggere la ragione aquisita dal Fisco, mi armarei alla Difesa ben pensando alli Fondamenti del Fisco medesimo, cosicchè se il Reo fosse legittimamente convinto del delitto rigetterei la coartata per non ammettere la prova contro prova. Se poi non vi fossero, che Inidzj, mi crederei in obbligo di non abbandonar il reo nell'uso della propria difesa; ma con la circospezione ricordata dal Claro alla Q. 23”. *Ibidem*, pp. 105-106. Nella *Quaestio 23* Giulio Claro spiega che “si testis aliquid dicat, quod exgravet delinquentem, omittunt ilind

Guidozzi propone anche una seconda distinzione tra il reo che si trova nelle forze della giustizia e l'imputato che non si è presentato: se il reo è presente e se a suo carico vi sono soltanto indizi lievi, il giudice deve senza dubbio esaminare i testimoni nominati nella coartata; quando l'imputato è assente, invece, il magistrato deve procedere con circospezione perché l'alibi potrebbe essere stato introdotto «sotto pretesto di rischiare la verità». Pertanto, in questa seconda ipotesi, la coartata deve essere ammessa soltanto nel caso in cui l'imputato sia disposto a rassegnarsi all'obbedienza della giustizia «acciò fosse ella in stato di liberarlo provando, o di punirlo non provando, mentre troppo sarebbe il discapito della Giustizia medesima divenire agli esami stando il Reo in Libertà»<sup>130</sup>.

Tra l'imputato che chiede al giudice di provare la coartata ed il reo accusato di omicidio che invoca il beneficio dell'impunità per aver ucciso una persona bandita sussiste un chiaro parallelismo: in entrambi i casi, gli imputati devono rassegnarsi nelle forze della giustizia in modo che sia possibile assoggettarli alla pena prevista dalla legge qualora non riescano a dimostrare quanto sostenuto<sup>131</sup>.

Soltanto a queste condizioni, quindi, è ammissibile la coartata di luogo e di tempo nel processo informativo, anche se nella prassi si sono verificati degli episodi che smentiscono l'opinione dell'assessore trevigiano. Guidozzi ricorda in particolare un caso avvenuto a Brescia in cui i giudici avevano giustamente deciso di non esaminare i testimoni nominati sopra la coartata in quanto l'imputato era rimasto assente e tenuto conto che a suo carico sussistevano pesantissimi indizi di colpevolezza. L'assessore con rammarico osserva che avverso tale decreto era stato proposto appello, poi accolto dal Consiglio dei Quaranta, «onde

---

*scribere: e Male enim faciunt quia debet veritatem investigare tam pro fisco, quam contra fiscum, neque aliquid omittere. Sed ubi testis esset suspectus, bene potest (ut dixi) iudex illum irrogare de subornatione, et facere quod de hac suspitione in actis appareat, cogendo etiam eum ad fideiubendum, ubi ita ipsi expedire videatur. Et nota in hoc proposito unum; quod licet regulariter iudex non debeat cavillare dicta testium, sed adiuvare, nihil ominis si iudex habeat testes pro suspectis; potest, & debet studere, ut eos in verbis capere possit, eos interrogando etiam super circumstantiis scilicet an tempus esset clarum vel nebulosum, quibus vestibus erat indutus, ille, de quo deponunt, & quid habebat in capite, & similia". GIULIO CLARO, Volumen, alias Liber Quintus in quo omnium criminum materia sub receptis sententiis copiosissime tractatur, ita ut nil ulterius desiderari possit, quod cum ad Reorum persecutionem, tum ad ipsorum defensionem faciat, Venetiis: expensis Ioannis Antonii de Antonijs, 1570, § Finalis, Quaestio XXIII, n. 1.*

<sup>130</sup> *I giudizi criminali, Della Coartata nell'Informativo, e della Tortura*, pag. 106.

<sup>131</sup> Si richiamano qui tutte le argomentazioni addotte dal Nostro a favore della custodia degli "interfettori" dei banditi: l'omicida che fornisce la prova di aver ucciso un bandito viene immediatamente scarcerato; in caso contrario, viene punito con il castigo che merita. Cfr. capitolo quinto paragrafo 1.1.

secondo tal Giudizio pare che indistintamente debbano essere ricevuti gli esami sopra le coartate anche maliziosamente introdotte nell'informativo benché li Rei non si presentino»<sup>132</sup>.

Terminata la disamina di questo primo punto, Guidozi affronta anche un'altra questione e si chiede se, nel caso in cui la coartata sia stata ammessa e sia stata provata con testimoni, sia possibile per la controparte proporre capitoli di prova contro la coartata medesima.

Egli esclude questa possibilità perché in un processo penale non può essere ammessa prova contro prova e consiglia alla parte attrice, che vuole dimostrare l'insussistenza dell'alibi invocato dal reo, di fornire tale prova in via indiretta opponendosi alle deposizioni testimoniali assunte a favore dell'imputato<sup>133</sup>.

L'opinione dell'assessore che, come si è visto, predilige una soluzione di compromesso tra coloro che negano fermamente che il reo possa provare il suo alibi anticipatamente e coloro che invece ammettono questa possibilità senza alcuna restrizione, è ricordata da Bartolomeo Melchiori nella sua dissertazione intitolata *Se si deve ammettere la coartata nel processo informativo* riportata nel manoscritto *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico* conservato in Biblioteca Nazionale Marciana<sup>134</sup>.

Come evidenziato da Michele Simonetto, tra la versione manoscritta ed il capitolo dedicato a questo argomento inserito nella *Miscellanea* stampata<sup>135</sup> vi sono significative varianti: nel manoscritto Melchiori afferma che la coartata deve essere ammessa senza alcuna restrizione; nella versione data alle stampe, invece, l'assessore introduce l'obbligo di presentazione in carcere per l'imputato che vuole difendersi con una coartata di luogo e di tempo<sup>136</sup>. Simonetto ritiene che Melchiori abbia deciso di non pubblicare la versione originale del testo per evitare rischiose polemiche: per questo motivo l'assessore avrebbe deciso di

---

<sup>132</sup>I giudizi criminali, *Della Coartata nell'Informativo, e della Tortura*, pag. 107.

<sup>133</sup> “Se dalla parte opponente, quando la Coartata del difensivo sia provata, si possano proporre capitoli o prove contro la Coartata medesima di già provata. Prova diretta contro la coartata, che fosse legittimamente provata, non la crederei ammissibile: bensì per via indiretta dando eccezioni a Testimoni prodotti sopra la Coartata medesima”. *Ibidem*, pag. 107.

<sup>134</sup> *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico*, pp. 85 v. – 88 r.

<sup>135</sup> MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pp. 56-60.

<sup>136</sup> Simonetto riporta per intero i passi più significativi del manoscritto e i passaggi più importanti dell'opera a stampa e spiega che “sembra assodata la curvatura più garantista delle affermazioni contenute nel manoscritto dato che non solo non si faceva alcun riferimento all'obbligo di presentazione dell'imputato alle carceri, ma mutavano i toni con i quali si demarcavano i compiti istituzionali del giudice”. SIMONETTO, *L'alibi nel processo penale veneziano*, pp. 225-226.

assumere un atteggiamento prudente e di sottoporre ad una consistente limatura il proprio convincimento<sup>137</sup>.

Nella versione manoscritta, Melchiori, prima di enunciare il suo personale punto di vista, delinea i principali orientamenti dottrinali in materia. In primo luogo egli osserva che, secondo alcuni giuristi, la coartata non può essere ammessa nella prima fase del processo «*per non confondere l'offensivo col difensivo*». Altri invece propongono di distinguere l'alibi introdotto dal reo e quello che viene invocato dai testimoni e spiegano che nel primo caso la coartata non deve essere ammessa perché sarebbe troppo pericoloso per la giustizia ascoltare persone nominate dall'imputato «*che con la sua stessa voce pianti le proprie difese anticipatamente nel cuore del processo offensivo*»<sup>138</sup>. Altri ancora consigliano di esaminare prima i testimoni nominati dal Fisco, poi quelli indicati dall'inquisito «*prendendo lume così sopra il differirle, o no il giuramento, e qualche volta anche sopra il ricusarne assolutamente l'esame col fondamento d'una precedente prova provata*. Così - aggiunge - *opera il Sig. Guidozi*»<sup>139</sup>.

Infine, ed è questa la tesi che deve essere accolta secondo Melchiori, vi sono alcuni giuristi che ammettono la coartata nel processo informativo senza alcuna restrizione.

Chi sostiene questa opinione ritiene che compito del giudice sia quello di accertare la verità: il magistrato quindi deve raccogliere le prove a favore dell'imputato con la stessa sollecitudine e solerzia che impiega nella ricerca degli elementi di colpevolezza<sup>140</sup>.

---

<sup>137</sup> Simonetto parla di «*una forma di prudente e sorvegliata limatura del testo che, vista la delicatezza dell'argomento, l'assessore si era imposto per non dare la stura a rischiose polemiche*». *Ibidem*, pag. 225.

<sup>138</sup> *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico*, pp. 85 v.-87 v.

<sup>139</sup> *Ibidem*, pag. 87 v. Il riferimento all'opinione del Guidozi, presente nella versione manoscritta, manca invece nell'opera a stampa dove vi è soltanto un generico richiamo a questo ulteriore orientamento: «*Altre volte poi praticossi d'esaminare primieramente li testimonj del Fisco, indi li nominati dall'inquisito: prendendo lume così il Giudice sopra il differire, o il sospendere a testimonj posteriori il giuramento; e qualche volta sopra il ricusarne anche assolutamente l'esame, col fondamento d'una precedente prova provata, contro cui prova da provarsi non si riceve*». MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari, e latine*, vol. I, pag. 59.

<sup>140</sup> «*La principale ragione si è perché non consiste l'obbligazione del Giudice nel formare Rei, ma nel rintracciare la verità, onde ne avviene che qualunque volta con l'uffizio suo nobile Egli inquisisca, abbia a mantenersi indifferentissimo, e per il Fisco, e per l'accusato, e con industria eguale raccogliere informazioni sì dell'innocenza, che della colpa; anzi, come inclinano più leggi a preservare l'innocente, che a castigar il colpevole; così direi, che più tollerabile fosse nel Giudice la premura di ricercar ciò che solleva, che indagar, ciò che aggrava*». *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico*, pag. 86 r. A sostegno delle sue affermazioni, Melchiori menziona gli insegnamenti di Giulio Claro e di Pietro Zamboni, il quale scrive che il giudice è tenuto a ricercare le prove dell'innocenza sebbene non allegate dallo stesso imputato. ZAMBONI, *Isagoge in practicam criminalem*, pag. 93.



Melchiori sa bene che l'imputato potrebbe nominare testimoni falsi per liberarsi dalle accuse a suo carico, ma sa anche che lo stesso potrebbe fare l'accusatore: nonostante questa possibilità, il giudice esamina senza alcuna esitazione i testi nominati dall'attore, quindi «*perché dovrà farsi scrupolo di esaminare anco quelli dell'accusato?*».

In altri termini, il pericolo di assumere testimonianze false nel processo informativo non deve indurre il magistrato a ricusare quei testi che, invece, potrebbero essere veri e sinceri<sup>141</sup>.

Inoltre l'assessore ricorda che nel processo difensivo possono essere esaminati nuovi testimoni indicati dall'attore in opposizione alle difese introdotte dal reo: pertanto, se alla parte attrice viene data questa possibilità, allo stesso modo dovrebbe essere consentito all'imputato introdurre testimonianze a proprio favore già nel processo informativo. D'altronde la prassi insegna che il magistrato può esaminare testimoni decisivi in ogni tempo, eccezionalmente anche dopo che il reo ha rinunciato ad ogni ulteriore difesa; conseguentemente, se si ammettono le testimonianze a processo quasi ultimato, a maggior ragione dovrebbero essere ammessi testimoni nella fase iniziale della causa<sup>142</sup>.

Il tema della coartata è approfondito anche dall'anonimo autore del *Compendio de' casi impunibili per le venete leggi* che cita le opinioni dei più accreditati giuristi, tra i quali Belisario Sanfior, Giovanni Guidozi e Bartolomeo Melchiori. Il cancelliere ricorda che, diversamente dal Melchiori, Guidozi ammette la coartata nel processo informativo soltanto a determinate condizioni distinguendo tra imputato legittimamente convinto e reo gravato da semplici indizi e tra reo presente ed imputato assente<sup>143</sup>.

---

<sup>141</sup> *“Lungi dunque dal persuaderci, che per il pericolo di non assumere nell’informativo testij falsi, si debba ricusar quelli, che potrebbero esser veri, e liberar l’innocente senza la circuizione d’un lungo travaglio. Al pericolo deve invigilar il Giudice per altre stradde, che quando sia sapiente, ed integerrimo difficilmente s’inganna”*. *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico*, pag. 87 r.

<sup>142</sup> *“Supponiamo per avventura, che sia stato stabilito un qualche processo si per il Fisco, che per il reo; che il reo abbia anco allegato, e concluso in causa, che abbi rinunciato alle difese, e che si siano ridotti li Giudici per segnar la sentenza. Supponiamo, che in quel punto capiti l’avvocato, o della parte indolente, o della parte inquisita ad avisar il magistrato, che all’ora all’ora s’avea scoperto un nuovo testimonio instruitissimo della verità. Cosa deve il magistrato operare?”* Secondo Melchiori, quando il caso è grave, se sono necessarie ulteriori prove, *“il magistrato deve sospendere la sentenza, et ex officio citar all’esame quel testimonio senza farsi soggezione dell’ordine”*. Dunque – conclude Melchiori – *“si possono esaminar li testij decisivi della verità in ogni tempo, e senza riflesso all’ordine”*. *Ibidem*, pag. 88 r.

<sup>143</sup> L'anonimo cancelliere reputa opportuna una nuova riflessione in materia perché ritiene che la questione, nota a tutti, non sia da tutti perfettamente compresa: *“Non ritrovasi Giudice, o Cancelliere così inesperto a cui non sia nota la Coartata di tempo, e luoco, che sogliono introdurre li Rei ne Processi a loro sollievo; ma non tutti sono*

Dopo aver sinteticamente ricordato le diverse opinioni espresse in materia, l'anonimo cancelliere esprime il proprio personale convincimento e dichiara che, a suo parere, la coartata può essere ammessa nel processo informativo soltanto quando l'imputato si è rassegnato nelle forze della giustizia<sup>144</sup>. Anche secondo l'autore del *Compendio de' casi impuniti*, quindi, la coartata è uno strumento che deve essere ammesso con circospezione<sup>145</sup>.

#### 4. I processi di falsità in via mista

Nella prima sezione del manoscritto *I giudizi criminali* sono riportate altre due opere di Giovanni Guidozi intitolate rispettivamente *Istruzione sopra li processi di falsità in via mista e Stile di procedere all'Avvogaria in via mista tratto dalla querela d'una cedola testamentaria*<sup>146</sup>.

L'*Istruzione* è l'unica opera del Nostro assessore ad essere stata pubblicata dopo la morte del suo autore per volontà dello stampatore vicentino Antonio Veronese che nel 1777 decide di

---

pienamente informati in quali casi sia ammissibile detta Coartata, e quando possasi passare all'esame de' Testimonj in giustificazione della medesima". *Compendio de' casi impuniti per le venete leggi*, pag. 87.

<sup>144</sup> "Non osta infine l'obbietto, che può esser fatto, che se fabbricandosi un Processo restasse introdotta una Coartata da Testimonj a favore del Reo, non possa questo presentarsi nelle forze, quando nol sappia; imperciocché sempre vi sieno prove, o indizj urgenti si può a lui intimare, che volendo godere il beneficio dell'esame de Testimonj nominati in Coartata, debba ridursi un Prigioni sotto Chiavi". *Ibidem*, pag. 90.

<sup>145</sup> Dello stesso parere l'avvocato Zeffirino Grecchi che ammette la coartata soltanto se ben provata e a condizione che l'imputato si sia costituito in carcere. Egli suggerisce al giudice di procedere con cautela, perché spesso in questi casi i testimoni sono subornati o quantomeno sospetti. Il magistrato quindi deve rivolgere loro domande precise e circostanziate come, ad esempio, quando si sono incontrati con il reo, dove sono andati, da dove sono partiti, a che ora sono arrivati, chi hanno incontrato per strada, con chi hanno parlato e via dicendo. "Soprattutto - aggiunge - conviene far precisare dai medesimi testimoni la distanza del luogo del delitto da quello in cui dicono d'essersi trovati assieme col reo nell'ora stessa dell'eseguito misfatto: e qualora convenga, bisogna stabilire una tale distanza coll'esperimento, che assicuri non essere combinabile la di lui presenza al delitto, e insieme a quelle altre azioni, che sieno state dai testimoni spiegate". GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, pp. 196-197.

<sup>146</sup> *I giudizi criminali*, *Istruzione sopra li processi di falsità in via mista*, pp. 117-123 e *I giudizi criminali*, *Stile di procedere all'Avvogaria in via mista tratto dalla querela d'una cedola testamentaria*, pp. 124-132. Il primo testo è trascritto anche nel secondo volume della *Raccolta di varie opere criminali del Sig. Giovanni Guidozi* attualmente conservato nel Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto dell'Università degli Studi di Padova, nel manoscritto n. 2083 della Biblioteca del Museo Correr di Venezia - Fondo Cicogna e nel manoscritto n. 1059 del Fondo principale della Biblioteca Comunale di Udine con un titolo parzialmente diverso, ovvero *Vari quesiti con le sue risposte in materia mista del Sig. Zuanne Guidozi*.

stampare una nuova edizione del *Ristretto di pratica criminale* di Tirabosco e di aggiungervi in appendice lo scritto del Guidozi<sup>147</sup>.

Il delitto di falso è esaminato ed analizzato in numerose pratiche del foro veneto: in particolare si ricordano le opere di Lorenzo Priori, Benedetto Pasqualigo, Antonio Barbaro, Antonio Pasquale Valli e Zeffirino Grecchi<sup>148</sup>. Una menzione particolare merita il *Trattato dello spergiuro e della falsità, composto secondo le leggi civili e venete* di Bartolomeo Melchiori: in quest'opera il tema del falso, inteso come «ogni e qualunque mutazione di verità, dolosamente praticata a danno altrui», è oggetto di un'indagine attenta ed approfondita che si articola nell'esame delle diverse fattispecie delittuose e nelle specifiche modalità procedurali<sup>149</sup>.

L'avvocato veneto Marco Ferro spiega che il delitto di falso può essere commesso in tre modi: con le parole, con gli scritti oppure con i fatti. Sono quindi colpevoli di falsità, ad esempio, coloro che pronunciano falsi giuramenti in giudizio, chi redige un falso testamento o altera una scrittura già esistente e coloro che vendono i propri prodotti utilizzando falsi pesi e false misure<sup>150</sup>. Il giurista inoltre ricorda che la punizione deve essere sempre

---

<sup>147</sup> Lo stampatore decide di aggiungere al *Ristretto* di Marc'Antonio Tirabosco l'opera di Giovanni Guidozi, sino a quel momento sconosciuta al mercato editoriale, perché ritiene opportuno offrire al pubblico un'esposizione strettamente correlata ai giudizi criminali e di sicuro interesse per chi opera in campo giudiziario. Cfr. capitolo secondo paragrafo sesto. Tra la versione riportata nel manoscritto *I giudizi criminali* e l'opera a stampa vi sono alcune differenze: in alcuni casi si tratta di singole parole presenti in una versione ed assenti nell'altra, in altri casi invece vengono utilizzati vocaboli diversi. Da ciò si desume che probabilmente lo stampatore vicentino ha utilizzato come punto di riferimento per la sua trascrizione un'altra copia del testo.

<sup>148</sup> PRIORI, *Prattica criminale*, pp. 219-228; PASQUALIGO, *Della giurisprudenza criminale*, pp. 135-158; BARBARO, *Prattica criminale*, pp. 213-221; VALLI, *Della difesa dei rei nei giudizi criminali*, pp. 159-168; GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo II, pp. 255-264. Anche in questa materia i giuristi veneti seguono gli insegnamenti dei grandi criminalisti che li hanno preceduti, come Giulio Claro che annovera il delitto di falso tra i delitti pubblici; Tiberio Deciani, che inserisce il falso giuramento nei delitti contro la religione e classifica la falsità in monete e la falsità in sigilli tra i delitti contro la fede pubblica; infine Prospero Farinacci, che dedica a questo argomento uno studio approfondito (*De falsitate et simulatione*).

<sup>149</sup> Il capitolo XII dell'opera è intitolato *Del modo di procedere nel delitto di falso*: ivi Melchiori spiega che, in materia di falsità, si può procedere in via penale, in via civile ed in via mista. Nella trattazione dei giudizi in forma mista l'assessore padovano cita come fonte il manoscritto del Guidozi. MELCHIORI, *Trattato dello spergiuro e della falsità*, pp. 178-209.

<sup>150</sup> L'avvocato scrive che «Colle parole si commette dagli spergiuri che pronunciano falsi giuramenti in giudizio, e da altri che scientemente fanno delle false dichiarazioni, quali sono gli stellionatarii, i testimoni che depongono contro la verità, in una ricerca, informazione, testamento, contratto, od altro atto, e i calunniatori che espongono il falso nelle suppliche presentate ai giudici, o nelle lettere che ottengono dal Principe». Il delitto si commette con gli scritti da coloro che «fingono falsi giudicii, falsi contratti, falsi testamenti, false obbligazioni, promesse, quietanze, ed altre scritture false, tanto se venga data a tali atti la forma di atti autentici, quanto anche se sieno sotto segno privato, col contraffare le scritture e

proporzionata alla gravità del delitto: questo significa che il falsario deve essere punito con la pena della decapitazione se il suo comportamento ha determinato l'assoluzione di un colpevole o viceversa la condanna di un innocente<sup>151</sup>.

Come osserva il Melchiori, in tema di falsità, è possibile procedere tanto in sede penale quanto in sede civile: l'azione penale mira a punire il reo, l'azione civile invece viene esperita dal danneggiato per ottenere il risarcimento del danno subito<sup>152</sup>. Quando la falsità riguarda scritture o deposizioni civili, tuttavia, l'attore può instaurare anche un terzo tipo di giudizio, denominato misto, ed ivi chiedere al giudice il «taglio» della carta querelata.

I processi di falsità in via mista sono oggetto di uno studio approfondito da parte del Guidozi che, come si è detto, dedica a questo argomento due dissertazioni.

Nell'*Istruzione* il Nostro assessore in primo luogo spiega che ogni giudizio ha una sua precisa funzione: il processo civile serve per dirimere le controversie tra i privati; quello penale riguarda il bene pubblico e mira a punire i colpevoli dei delitti tramite l'inflizione di una pena pecuniaria o corporale; quello misto, infine, serve ad accertare la falsità di scritture o deposizioni civili, occultazioni, lacerazioni o altre frodi dello stesso tenore.

Il giudizio misto presenta alcuni profili in comune con il penale ed altri aspetti in comune con il civile: con il penale ha in comune l'ordine, poiché viene formato dal giudice del

---

*sottoscrizioni dei giudici, scrivani, notaj, ed altre persone pubbliche, e quelle dei testimoni, e delle parti*". Gli indizi che aiutano a riconoscere la falsità di una scrittura sono i seguenti: 1) l'aggiunta di una parola al termine di una riga o nello spazio bianco esistente tra una riga e l'altra; 2) una cancellatura effettuata con molto inchiostro tale da non consentire la lettura della parola che è stata cancellata; 3) un'aggiunta scritta con un carattere ed un inchiostro differente dal resto dell'atto; 4) altri simili circostanze. Infine la falsità può essere commessa anche con i fatti da parte di coloro che "alterano e diminuiscono il valore dell'oro e dell'argento, colla mescolanza di altri metalli, quelli che fanno della falsa moneta, e che alterano la vera, quelli che sfigurano o si servono del sigillo del Principe, o di qualche altro pubblico ed autentico impronto ... finalmente quelli che con diversi contratti vendono la medesima cosa a diverse persone". FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, pp. 695-698.

<sup>151</sup> "Per le leggi venete le pene minacciate contro i falsari sono sempre relative alla gravità del loro delitto. Quindi coloro che depongono il falso in giudizio, tanto civile che criminale, oppure producono qualche carta falsa col taglio della lingua o della mano destra [...] Quelli poi che colla produzione di carte false, o colla deposizione del falso, giungessero a liberare dalla morte un uomo che la merita, oppure a farlo condannare ingiustamente, sono puniti colla pena ordinaria del taglio della testa". *Ibidem*, pag. 698.

<sup>152</sup> "Perché quasi da ogni delitto derivane oltre alla ingiuria, o all'offesa corporale, qualche pecuniario discapito alla parte lesa; due azioni restarono fin dall'esordio della nostra giurisprudenza instituite al riparo. L'una è azione criminale tendente al gastigo del reo, quale riguarda non tanto la soddisfazione dell'offeso, quanto il diritto del Fisco, la violazion delle Leggi, e l'utilità che dagli esempi di Giustizia nel comune ridonda; l'altra è azione reale, o vogliamo dirla civile; e questa aspira di sua natura al solo risarcimento del danno patito, o alla sola preservazione da un danno imminente". MELCHIORI, *Trattato dello spergiuro e della falsità*, pp. 181-182.

maleficio che applica le medesime regole del foro criminale; con il civile condivide il merito, perché il giudice deve accertare la verità o la falsità di una scrittura o di una deposizione civile e, soltanto in caso di falsità, potrà procedere penalmente nei confronti del reo<sup>153</sup>.

Dopo queste premesse di carattere generale, l'assessore articola la sua breve dissertazione in una serie di quesiti e relative risposte al fine di approfondire la materia ed illustrare le diverse fasi processuali che caratterizzano questo tipo di giudizi.

La prima domanda che si pone concerne l'organo a cui spetta la formazione del processo: i giudizi in forma mista devono essere istruiti dal giudice del maleficio, il quale tuttavia non può procedere *ex officio*, ma soltanto ad istanza di parte.

Il querelante deve produrre una scrittura in cui descrive tutti i particolari della vicenda ed indicare i nominativi delle persone che vuole siano sentite come testimoni<sup>154</sup>.

Nel corso del processo informativo si svolgono gli esami dei testi indicati dall'attore che, al termine di questa fase processuale, rinuncia ad introdurre eventuali ulteriori elementi, salva sempre la possibilità di presentare in ogni momento scritture pubbliche ed autentiche.

Ottenuta la rinuncia della parte attrice, segue la deliberazione del processo: il giudice, tramite decreto, convoca tutte le persone sulle quali ricade il sospetto di falsità ed anche coloro che ricevono dei benefici dalla carta o dalla deposizione reputata falsa<sup>155</sup>.

Se viene accusata qualche persona religiosa, deve essere prontamente informato il Consiglio dei Dieci affinché conceda al magistrato la facoltà di procedere: intervenuta l'autorizzazione, il processo deve essere immediatamente trasmesso alla cancelleria pretoria<sup>156</sup>.

---

<sup>153</sup> "I giudizi veneti vogliono che prima di procedere contro i rei nel foro criminale sia conosciuto in via mista, che partecipi del civile, il corpo del delitto, cioè se la carta sia vera o falsa, et indi stabilito che sia falsa, ne meriti fede si porta allora solamente al criminale contro gli autori o complici della falsità". *I giudizi criminali, Istruzione sopra li processi di falsità in via mista*, pag. 118.

<sup>154</sup> "Se il processo in via mista si possa istituire per denuncia, o pure vi sia necessaria la querela dell'indolente. R. Non si procede, che ad istanza della parte, che suol produrre scrittura articolata, che contenga tutti i particolari da esser provati co' testimoni, quali servono alla giustizia per capitar al taglio demandato della carta, o deposizion falsa". *Ibidem*, pag. 119. Marco Ferro spiega che la prova del falso può essere data per titoli o con testimoni; inoltre, se la presunta falsità riguarda una carta o una sottoscrizione, il giudice può ricorrere alla verifica con perizie ed anche al confronto tra scritture. In ogni caso, la prova della falsità di un testamento, deve essere fornita da quelli che vogliono succedere ab intestato. FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, pag. 697.

<sup>155</sup> "Se l'accusa non essendo istituita che contro la Carta falsa, debba solo esser citato a costituirsi chi l'ha prodotta, oppure chi l'ha formata, i Testimonj che fossero nominati presenti, ed ogni altro che fosse sospetto di cooperazione nella Falsità dovrebbe render conto criminalmente in caso fosse conosciuta rea la Carta querelata. R. Si chiama a costituire ogni persona in cui cade prova o sospetto di Falsità e quelli che ricevono beneficio dalla medesima, e tal volta que' Testimonj che danno fondamento e solennità alla Carta querelata". *I giudizi criminali, Istruzione sopra li processi di falsità in via mista*, p. 120.

Gli imputati convocati al cospetto della giustizia possono presentarsi o rimanere assenti: nel primo caso il giudice li interroga e oppone loro quanto risulta dal processo informativo; nel secondo caso, invece, procede in contumacia.

Alcuni criminalisti spiegano che, prima di ogni altra cosa, il magistrato deve chiedere al beneficiario della carta se intende farne uso: se la risposta è affermativa, il giudizio prosegue; in caso contrario, la causa viene archiviata<sup>157</sup>. Guidozi tuttavia spiega che ai suoi tempi i giudici omettono questa interrogazione e procedono direttamente con il costituito del reo.

Gli imputati che si presentano possono godere di un termine a difesa ad arbitrio del giudice e possono proporre le loro difese restando in libertà senza che sia necessario il deposito di una cauzione, non essendo previsto in questo tipo di giudizi l'istituto delle «pieggarie»<sup>158</sup>.

Il reo può nominare testimoni a discarico per difendersi dalle colpe che gli sono addebitate: Guidozi chiarisce che la giustizia è tenuta ad esaminare non soltanto le persone indicate dall'imputato, ma anche eventuali contesti nominati dai testimoni nel corso del loro esame. Il costituito e le difese del reo non sono rese note all'attore che deve aspettare la pubblicazione del processo per conoscere la strategia difensiva della controparte<sup>159</sup>.

Terminate le difese ed ottenuta dall'imputato la rinuncia ad ogni ulteriore nuova introduzione, il giudice pubblica il processo e cita le parti dinanzi a sé. Guidozi avverte che, dopo la pubblicazione, non sono ammesse nuove prove da parte dell'attore e dell'imputato, che possono soltanto presentare scritture pubbliche ed autentiche<sup>160</sup>.

Il giudizio a questo punto si avvia alla sua conclusione: il giudice, sentite le parti in contraddittorio tra loro, deve decidere se la carta querelata è vera oppure falsa ed adottare i

---

<sup>156</sup> Tale questione viene esaminata al quesito numero 22: “*Se procedendosi in via mista risultasse rea qualche persona religiosa, dove spetti il processo, se al maleficio o alla Cancelleria? R. Deve parteciparsi all'Eccelso, che come suol dare la facoltà di procedere contra quoscumque, questa si considera lo stesso che delegazione. Per conseguenza il processo si deve alla Cancelleria, per altro deve formar il processo sempre il malefizio*”. *Ibidem*, pag. 123. In questi casi quindi sussiste un problema di giurisdizione che viene risolto dal Consiglio dei Dieci il quale, come si è visto, può concedere al magistrato la facoltà di procedere o, viceversa, negare la propria autorizzazione.

<sup>157</sup> Si veda, ad esempio, GUAZZINO, *Tractatus ad defesam*, Quaestio XXVIII, cap. XIV, n. 1.

<sup>158</sup> Al quesito numero nove Guidozi si chiede “*Dopo costituita la persona rea, che si faccia? R. Non si praticano pieggarie, né si può né si deve tener prigione*”. *Ibidem*, pag. 121.

<sup>159</sup> Quesito numero 12: “*Se l'Attore possa aver copia de' Costituti e Difese del Reo per opponerli? R. Non vengono ammesse deposizioni, ne si da copia se non dopo pubblicato il Processo per allegare*”. *Ibidem*, pag. 121.

<sup>160</sup> “*Se pubblicato il Processo volessero il Reo o l'Attore far altre prove, se debbano ammettersi? R. Pubblicato il Processo, non si ammettono prove, o riprove, per alcune delle parti solo possono presentare Scritture pubbliche*”. *Ibidem*, pag. 121.

provvedimenti conseguenti. Il magistrato, se reputa che non si sia verificata alcuna irregolarità, pronuncia una sentenza di «laudo»; se invece ritiene che la scrittura querelata sia falsa, decreta il «taglio» della stessa. Avverso la decisione del giudice è sempre possibile proporre appello ai consigli veneziani<sup>161</sup>.

Quando la carta viene «tagliata», la giustizia può procedere criminalmente contro il reo secondo la qualità dei casi senza attendere una nuova istanza dell'accusatore<sup>162</sup>.

Per le deposizioni testimoniali valgono le stesse regole: il giudice, quando accerta che il testimone ha dichiarato il falso in una qualche causa civile, decreta il «taglio» della deposizione e procede contro l'autore dello spergiuro.

Infine, per quanto riguarda la ripartizione delle spese sostenute dalla giustizia per celebrare il processo misto, Guidozi spiega che le spese della prima parte del giudizio sono a carico dell'attore, quelle sostenute dal costituito sino alla sentenza, invece, gravano sul querelato<sup>163</sup>.

Nella Dominante i processi misti sono istruiti dall'Avogaria di Comun<sup>164</sup>, che segue un *iter* simile a quello descritto sinora che può riassumersi nelle fasi seguenti: querela di parte, processo informativo, rinuncia del querelante, citazione del reo, costituito e difese

---

<sup>161</sup> “Udite le parti in contraddittorio, si deve giudicare il Taglio, o Laudo d'essa carta. Se si taglia il giudice si riserva di procedere criminalmente. Tanto in caso di Taglio, che di Laudo, si danno le Appellazioni a Consigli”. *Ibidem*, pag. 122.

<sup>162</sup> “Condannata la Carta di falso, se possa la Giustizia ex officio procedere contro i Rei, oppure debba attendersi nuova istanza dell'Accusatore? R. Convinta la Carta di falso, può la Giustizia, se gli pare, secondo la qualità de' casi, procedere criminalmente contro i Rei”. *Ibidem*, pag. 122.

<sup>163</sup> “Da chi debbano essere pagate le spese del Processo misto? R. L'offizio deve esiger le spese dall'Attore dalla Querela sino a Costituito, e da questo sino al fine dal Querelato, e le copie da ambe le parti”. *Ibidem*, pag. 122.

<sup>164</sup> In Archivio di Stato a Venezia, nel fondo *Avogaria di Comun*, vi è una serie denominata *Misto* dove sono riportati numerosi documenti archivistici ed incartamenti processuali relativi ai processi di falsità. La serie consta complessivamente di 238 buste disposte in ordine cronologico a partire dal 1601 sino alla caduta della Repubblica. Non esiste uno schedario completo ed esaustivo di tutta la serie, ma soltanto un indice alfabetico dei fascicoli contenuti nelle prime 17 buste. A titolo di esempio, ricordo la vicenda di Maria e Domenica dall'Oglio che nel 1724 impugnano una presunta donazione del loro defunto padre. Le due sorelle reputano totalmente falsa la donazione e ritengono sia stata redatta ad arte dal donatario per danneggiarle e privarle di una parte consistente dell'eredità (il fascicolo relativo a questa vicenda si trova nella busta n. 3094). ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Avogaria di Comun, Serie Misto, buste 3009 – 3246*. Sul delitto di falsità a Venezia si vedano gli studi di LUCIEN FAGGION, *De la fausseté du monde: fraude et manipulation à Venise au XVI siècle*, in *La petite delinquance du Moyen Age à l'époque contemporaine*, a cura di Benoit Garnot, Dijon: EUD, 1998, pp. 269-280. Faggion è autore anche di uno studio dedicato ad un processo avogaresco di falsità celebrato a Venezia alla fine degli anni Settanta del Cinquecento. La vicenda ivi descritta riguarda un episodio di truffa ai danni di Appolonia Collomba, a cui il marito Angelo Cesari, morto nel 1576 durante l'epidemia di peste, ha lasciato un ingente fortuna ambita dalla parentela del defunto. LUCIEN FAGGION, *Affanni, trahison et justice à Venise au XVI siècle*, in *Laboratoire italien: politique et société*, 4, 2003, pp. 143-174.

dell'imputato, rinuncia ad ogni ulteriore attività difensiva, pubblicazione del processo. A questo punto però l'Avogadore non pronuncia il «taglio» o il «laudo» delle carte querelate ma, se ritiene che effettivamente siano state commesse delle irregolarità, intromette la causa al Consiglio dei Quaranta a cui spetta la decisione finale<sup>165</sup>.

Anche il processo avogaresco è oggetto di studio da parte del Nostro assessore che, come si è visto, è autore di una dissertazione intitolata *Stile di procedere all'Avvogaria in via mista tratto dalla querela d'una cedola testamentaria*<sup>166</sup>.

Ivi Guidozzi descrive la vicenda dei fratelli Volpi che nel gennaio 1724 presentano una querela avverso una pretesa disposizione testamentaria redatta da un certo Sig. Pietro Morandi. Il processo in esame non viene descritto nel dettaglio, ma costituisce il punto di partenza per alcune riflessioni in merito allo stile seguito dagli Avogadori in questo tipo di giudizi: in altri termini, il caso concreto serve solo come spunto per spiegare come si svolgono i processi in forma mista dinanzi all'Avogaria di Comun<sup>167</sup>.

L'iter giudiziario inizia nel gennaio 1724 quando Pietro e Bartolomeo Volpi chiedono il «taglio» di una cedola testamentaria apparentemente redatta dal *quondam* Pietro Morandi nel febbraio 1692 e dei successivi atti di rilevazione per presunti vizi e difformità ad essi ascrivibili<sup>168</sup>. I fratelli Volpi non sono in possesso di tali carte, evidentemente nelle mani

---

<sup>165</sup> Così scrive il Melchiori: "Quei processi misti, che in Terra ferma vengono stabiliti negli officj criminali con la soprintendenza del Giudice al Malefizio si maneggiano nella Dominante all'Avvogaria di Comune con l'ordine peculiare di quel Magistrato, che poco però dal nostro discostasi. Ma l'Avvogadore del caso non taglia, o lauda le carte querelate; bensì trovandole giuste, licenzia la parte attrice, e trovandole ree, le intromette al giudizio sovrano del Consiglio di Quaranta". MELCHIORI, *Trattato dello spergiuro e della falsità*, pag. 209.

<sup>166</sup> *I giudizi criminali, Stile di procedere all'Avvogaria in via mista*, pp. 124-132.

<sup>167</sup> Lo scarso interesse nei confronti del caso concreto si desume anche dal fatto che Guidozzi conclude la sua dissertazione trascrivendo il testo dell'intromissione al Consiglio dei XL senza riportare l'esito del processo.

<sup>168</sup> La rilevazione è una procedura che deve essere esperita dai beneficiari di una cedola testamentaria affinché il testamento redatto dal *de cuius* sia valido ed efficace per l'ordinamento. In età moderna a Venezia è fondamentale la distinzione tra testamenti solenni e non solenni: i primi sono redatti con l'intervento di un notaio con compiti di rogazione, i secondi invece non contemplano l'intervento di un pubblico funzionario e, proprio per questo motivo, sono privi di valore a meno che i beneficiari non esperiscano un'apposita procedura per attribuire validità ed efficacia al testamento redatto in forma non solenne. I testamenti solenni sono di due specie: nuncupativi, quando sono redatti dal notaio su dettatura del disponente, o *in scriptis* nelle due varianti di autografo (scritto dal disponente e affidato al notaio per l'esecuzione) e allografo (compilato da una terza persona fiduciaria del testatore il quale poi lo consegna al notaio). Sono testamenti non solenni, invece, il brevuario, detto anche testamento verbale, e la cedola, ovvero l'atto scritto datato e sottoscritto dal *de cuius* e rinvenuto dopo la sua morte. La cedola testamentaria è priva di valore sino a quando le persone beneficate nell'atto decidono di avviare l'apposita procedura rivolgendo una supplica all'autorità statale affinché consenta



degli avversari, pertanto chiedono al giudice di acquisire in giudizio tale documentazione: a questo punto Guidozi inserisce una prima annotazione e rileva che è possibile per l'attore formulare un'apposita istanza affinché le carte querelate siano assunte in giudizio<sup>169</sup>.

Gli attori inoltre indicano i nominativi dei testimoni che devono essere sentiti dal giudice: due dei testi indicati però non possono essere esaminati perché risultano assenti; i querelanti quindi rinunciano alla loro testimonianza e nominano due sostituti<sup>170</sup>.

Compiuto l'esame dei testimoni ed intervenuta la rinuncia di parte attrice<sup>171</sup>, il giudice decreta la citazione del reo, tale Filippo De Portis, che si costituisce in giudizio per mezzo del suo procuratore Ludovico Rosa. Guidozi non riporta le domande che vengono rivolte al Rosa durante l'interrogatorio, ma si limita ad osservare che al procuratore dell'imputato vengono opposte tutte le prove risultanti dal processo ed intimate le difese.

La strategia difensiva del Rosa consiste nella produzione di alcune carte affinché i periti possano confrontarle con gli altri documenti precedentemente assunti in giudizio. Terminata la verifica ad opera dei periti, Ludovico Rosa rinuncia ad ogni altra difesa, riservandosi soltanto di produrre in ogni tempo carte pubbliche ed autentiche<sup>172</sup>.

---

la rilevazione della predetta cedola in un testamento efficace. Sul punto: CARLA BOCCATO, *La rilevazione delle cedole testamentarie: procedura ed esempi in documenti veneziani del secolo XVII*, in *Archivio Veneto*, vol. 122, Fasc. 172, 1991, pp. 120-130.

<sup>169</sup> "Illmus D.nus Marcus Antonius Delphino Advoc. Com. sic instante Ex. D. Hyeronimo Arrigoni interveniente, et nomine dominoru Petri et Bartholomei Fratrum Volpi, ordinavit, quod extrahantur ex processibus productis in presenti Offitio per D. Ludovicum Rosa Intervenientem, et nomine D. Philippum de Portis in obedientiam Praecepti, occasione presentis querele, ejdem factae, omnes cartae querelarum, et ponanti in Processum pro effectibus Justitiae. Nota. La formalità di far venire in processo le carte querelate, ch'erano in mano degli avversari". *I giudizi criminali, Stile di procedere all'Avvogaria in via mista*, pp. 124-125.

<sup>170</sup> L'assessore osserva che: "I. Che occorrendo qualche Carta, o Atto che sia di fuori; il Giudice scrive a quel Reggimento acciò le sia mandato II. Abbisognando il Querelante d'aggiunger alla prima Querela Capitoli, o altro, gli viene permesso di farlo III. Se li Testimonj abitassero di fuori, si mandano li Capitoli al Rettore del luogo per esaminarli IV. In caso li Testimonj nominati dal Querelante si fossero absentati, può egli rinunciare al loro Esame, e nominar altri in loro vece V. Tal nomina deve esser fatta avanti il Giudice della Querela, non avanti il Giudice, che esamina". *Ibidem*, pag. 126.

<sup>171</sup> Questo il testo della rinuncia dei Fratelli Volpi: "Costituito in Officio avanti me Nodaro D. Pietro Volpi qm Giacinto, e facendo tanto in sua specialità, quanto in Procurator del Sig. Bortolo suo Fratello appare procura in atti di D. Giovanni Vareschi Nodaro pubblico di Verona de di 8 maggio prossimo passato con sua Legalità Pretoria de di 9 d.o con autorità particolarmente di poter annotar costituiti di rinuncia nel presente Processo, da me Nodaro veduta, letta, ed al medesimo restituita, e presentando in maggiore comprovazione della Querela, ed Aggiunte, prodotte per loro nome le unite Carte, rinunzia nel presente Processo non intendendo di voler dire, dedurre, riprodurre ne giustificare alcun'altra cosa ne far esaminare, risservandosi solo in ogni tempo produrre e valersi delle Scritture Pubbliche ed Autentiche". *Ibidem*, pag. 127.

<sup>172</sup> "Costituito in Off.o D. Ludovico Rosa interveniente, e come Procurator di D. Filippo de Portis, appar Procura in data 18 agosto passato rogata negli Atti di D. Candido Candido Nod.o Colleg. Di Civaldi di Friuli, con facultà particolarmente

Pubblicato il processo, viene disposta la citazione delle parti dinanzi all'Avogadore che «intromette» la causa al Consiglio dei Quaranta, a cui spetta risolvere la controversia pronunciando il «taglio» o il «laudo» delle carte querelate.

L'esito della vicenda non è riportato nel testo; d'altronde, come si è visto, il Nostro assessore utilizza questo caso come semplice punto di partenza per una riflessione più ampia a proposito dei processi di falsità in via mista. In questa materia, Guidozi rappresenta certamente una voce tra le più autorevoli, come riconosciuto anche dal Melchiori<sup>173</sup>.

---

*di rinunciar nel presente Processo, con sua Legalità Pretoria del giorno stesso da me Nodaro veduta, letta, ed al medesimo restituita, e per nome come sopra. Rinuncia nel presente Processo ad ogni altra difesa, con riserva solamente di produrre e presentare in qualunque tempo Carte Pubbliche ed Autentiche". Ibidem, pag. 131.*

<sup>173</sup> MELCHIORI, *Trattato dello spergiuro e della falsità*, pp. 199-209.

## Conclusioni

Lo studio del manoscritto *I giudizi criminali diretti dalle Leggi del Principato e dall'opinione degli Assessori più celebri dei loro tempi* offre nuovi interessanti spunti di riflessione nell'ambito della criminalistica veneziana e veneta del XVII - XVIII secolo.

I testi ivi riportati appartengono ad un circuito di distribuzione di opere manoscritte parallelo e quasi sempre separato da quello delle opere a stampa: la mancata diffusione nel mercato editoriale tuttavia non impedisce la circolazione di questi scritti noti ai professionisti del settore che operano in ambito penale.

La scoperta di queste pagine ha consentito di ricostruire l'evoluzione che le procedure giudiziarie hanno subito tra la fine del Seicento e i primi anni del secolo successivo, soffermandosi in particolare su istituti meno conosciuti anche se estremamente diffusi nei territori del Dominio. Inoltre, in taluni settori, sono state individuate opinioni dissenzienti rispetto ai prevalenti indirizzi di fondo che meritano di essere studiate con attenzione perché testimoniano una significativa indipendenza di pensiero da parte di alcuni giuristi sinora sconosciuti o poco noti nell'ambito della letteratura criminalistica veneta.

Innanzitutto la ricerca ha messo in evidenza il ruolo chiave svolto dagli assessori nell'amministrazione della giustizia penale nello Stato territoriale veneto in età moderna.

Gli assessori sono giuristi, di regola addottoratisi in diritto nello Studio di Padova, chiamati ad assistere e a coadiuvare i patrizi veneziani inviati a governare le città e i territori del Dominio, affiancandoli nella delicata funzione di rendere giustizia presso le corti pretorie della Terraferma. Sono quindi giuristi in possesso di una solida preparazione, acquisita in anni di studi universitari, che devono operare al fianco di chi, invece, proviene da una realtà diversa per mentalità, diritto e consuetudini.

I territori del Dominio infatti sono amministrati dai Rettori provenienti dalla città lagunare, espressione di una cultura politica e giuridica connotata da un elevato grado di pragmaticità e lontana dal tecnicismo che invece appartiene ai giuristi di tradizione romanistica.

Rettori e assessori assieme formano la corte pretoria a cui spetta il compito di amministrare la giustizia penale e quella civile nei territori del Dominio. Gli assessori rappresentano quindi una sorta di ponte di collegamento tra due mondi che, a seguito dell'espansione

veneziana, sono entrati inevitabilmente in contatto. Come spiega Alfredo Viggiano: «comprendere il ruolo che gli assessori giocavano nelle corti pretorie significa rispondere ad un quesito di ordine politico – giudiziario di grande importanza sul rapporto tra diritto veneziano e diritto della terraferma, non intendendo tale rapporto, che è sicuramente conflittuale, in modo astratto e formalistico, ma calandolo nella prassi quotidiana dei tribunali delle città venete»<sup>1</sup>.

Amministrare la giustizia nei territori del Dominio significa conoscere tanto il diritto romano quanto la legislazione veneta e gli statuti locali, ma anche avere piena cognizione della prassi e delle modalità di risoluzione delle controversie da parte dei superiori consigli veneziani. A questi giuristi quindi l'ordinamento chiede una preparazione giuridica complessa; d'altronde, come spiega l'assessore padovano Gaspare Morari, dalla direzione degli assessori «nasce bene spesso il biasimo, ò la gloria del Reggimento»<sup>2</sup>.

A partire dal XV secolo sino alla caduta della Repubblica nelle assessorie si avvicendano centinaia di giuristi che si spostano di città in città, talvolta prestando servizio nei centri minori, altre volte al fianco dei patrizi veneziani inviati ad amministrare i Reggimenti più importanti ed impegnativi, come ad esempio Padova e Brescia.

Alcuni assessori mettono a frutto la concreta esperienza acquisita nell'esercizio della professione scrivendo opere che, anche se non vengono date alle stampe, circolano in versione manoscritta e acquisiscono grande notorietà tra coloro che quotidianamente operano in campo giudiziario, influenzandone anche la prassi.

A questa prestigiosa categoria di operatori del diritto appartengono gli autori delle opere raccolte nel Nostro manoscritto: assessori vissuti tra il Seicento ed il Settecento, protagonisti dell'amministrazione della giustizia criminale in un periodo di profondi cambiamenti.

Tra questi giuristi spicca la figura di Giovanni Guidozi, nato a Castelfranco Veneto nella marca trevigiana e nominato assessore nelle più importanti città della Terraferma<sup>3</sup>. L'indagine prosopografica ha messo in primo piano un operatore del diritto di alto profilo del quale sinora era noto poco più che il nome.

Laureatosi a Padova nel 1681, Guidozi si dedica subito all'esercizio della professione che svolgerà sino alla sua morte avvenuta negli anni trenta del XVIII secolo. Una vita

---

<sup>1</sup> VIGGIANO, *La carriera di assessore nello stato di terra ferma veneto*, pag. 67.

<sup>2</sup> MORARI, *Prattica de' Reggimenti in Terraferma*, pag. 10.

<sup>3</sup> Cfr. capitolo secondo paragrafo terzo.

interamente spesa al servizio della Repubblica come lui stesso dichiara, quando nel 1722 si presenta dinanzi agli Avogadori di Comun per ottenere il rilascio delle necessarie fedì<sup>4</sup>: in questa sede infatti il Nostro dice di essere «*invecchiato nell'esercizio delle Assessorie*», ma al contempo chiede alla magistratura veneziana di restare abilitato all'impiego di tal Ministero per poter dar nuova testimonianza della sua «*fedele servitù*»<sup>5</sup>.

Egli è autore di numerose opere in materia penale, che sono riportate in copia nel manoscritto *I giudizi criminali* e che hanno avuto una discreta circolazione nel territorio<sup>6</sup>.

A Guidozzi in particolare sono attribuite due pratiche dedicate rispettivamente al processo offensivo<sup>7</sup> e a quello difensivo<sup>8</sup>, dove sono descritte ed analizzate le diverse fasi del processo penale veneto. Le altre opere, che l'anonimo autore del manoscritto ha ritenuto utile trascrivere evidentemente riscontrando in esse profili e spunti di un certo interesse, trattano di specifici argomenti processual-penalistici, dal banditismo al rito del Consiglio dei Dieci, dalla coartata di luogo e di tempo sino ai processi di falsità in via mista.

L'analisi di questi scritti consente di individuare i caratteri che accomunano la produzione del Nostro assessore: padronanza degli argomenti trattati, sapiente disposizione dei contenuti, esposizione chiara e sistematica dei concetti sono, a mio parere, caratteristiche che si rinvengono in tutte le sue opere.

Particolarmente significativa in questo senso è la dissertazione in materia di citazione *ad informandam curiam*, vale a dire uno degli atti deliberativi che possono essere emessi dal giudice al termine del processo informativo.

Questo decreto, tipico della giustizia veneta, è oggetto di un'attenta ed approfondita disamina da parte dell'assessore trevigiano che mette in luce i tratti salienti e i punti critici dell'istituto, evidenziando altresì l'evoluzione subita nel corso del Seicento. Nella trattazione, riportata nel primo volume della *Raccolta di opere criminali del Sig. Giovanni Guidozzi*, l'autore richiama puntualmente gli insegnamenti dei giuristi che lo hanno preceduto e che si sono

---

<sup>4</sup> Nel 1722 viene promulgata una legge che impone a chi vuole esercitare la professione di assessore di dimostrare il possesso di determinati requisiti: in seguito all'entrata in vigore di questo provvedimento, anche coloro che già prestavano servizio nelle assessorie del Dominio devono sottoporsi ad una sorta di esame per ottenere il rilascio dell'abilitazione. Cfr. capitolo secondo paragrafo secondo.

<sup>5</sup> ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Fondo Avogaria di Comun, serie Assessori*, busta 596.

<sup>6</sup> Cfr. capitolo secondo paragrafo sesto.

<sup>7</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale – Offensivo Guidozzi*, pp. 1-127.

<sup>8</sup> *I giudizi criminali, Diffensivo criminale del Sig. assessore Guidozzi*, pp. 177-244.

pronunciati in materia e si avvale altresì della sua personale esperienza allo scopo di risolvere i diversi nodi problematici emersi nella prassi<sup>9</sup>.

Analogo rigore sistematico si rinviene nello scritto dedicato al rito del Consiglio dei Dieci, dove Guidozi descrive le diverse fasi dei processi celebrati col rito ed individua i tratti notevoli e le caratteristiche precipue di questo tipo di giudizi<sup>10</sup>. Quando interviene una delegazione col rito, infatti, l'ordine processuale muta sensibilmente e diminuiscono le garanzie per gli imputati che inutilmente chiedono la pubblicazione del processo ed invocano il rispetto del contraddittorio. Nel corso dell'età moderna il Consiglio dei Dieci concede sempre più frequentemente l'uso del proprio rito ai Rettori che dispongono quindi di uno strumento straordinariamente efficace per perseguire i colpevoli dei delitti più gravi.

Anche nella *Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agli interfettori dei banditi* si riscontrano le caratteristiche sopra menzionate, ovvero notevole chiarezza espositiva e sicura padronanza dei concetti e degli argomenti esaminati<sup>11</sup>.

Il banditismo è senz'altro un tema ampiamente trattato dai criminalisti veneti che nelle loro opere approfondiscono la materia sotto ogni possibile punto di vista. Nella sua dissertazione, Guidozi affronta lo spinoso tema dell'impunità che di regola viene concessa a coloro che uccidono i banditi ed in particolare si chiede se colui che invoca tale beneficio debba necessariamente rassegnarsi nelle forze della giustizia e addurre le sue prove stando in prigione o se viceversa possa proporre la domanda restando in libertà. In quest'opera il Nostro assessore riesce a dimostrare la fondatezza del suo personale convincimento proponendo una serie di argomentazioni in modo logico e sistematico<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Come si è visto, la dissertazione del Guidozi è suddivisa in quattro parti: 1) *Cosa sia citazione ad informare e quale differenza passi con gl'altri modi*; 2) *Dell'uso della Citazione ad informare la Giustizia*; 3) *In quali delitti sia praticabile la detta Citazione ad informare, e con quale metodo*; 4) *Del modo che si deve usare colli Rei citati ad informare, o assenti, o presentati che siano*. *Raccolta di varie opere del Sig. Giovanni Guidozi*, tomo I, pp. 55-92.

<sup>10</sup> *I giudizi criminali, Del Rito dell'Eccelso Consiglio di X*, pp. 58-74. Si ricorda che in Terraferma la giurisdizione penale si suddivide in ordinaria e straordinaria: l'autorità ordinaria è quella naturale ad ogni Reggimento, l'autorità straordinaria invece si ha quando interviene una delegazione da parte dei superiori consigli veneziani. Il Consiglio dei Dieci, ad esempio, può delegare il processo con la clausola *servatis servandis* o con il proprio rito inquisitorio. In questo secondo caso si parla di processi celebrati con rito e segretezza. Cfr. capitolo primo paragrafo primo e capitolo terzo paragrafo secondo.

<sup>11</sup> *I giudizi criminali, Dissertazione sopra il modo di concedere l'Impunità agli Interfettori de' banditi*, pp. 39-57.

<sup>12</sup> Cfr. capitolo quinto paragrafo 1.1.

In materia di banditismo Guidozi non intende seguire pedissequamente l'orientamento dominante secondo il quale chi uccide un bandito deve sempre e comunque godere dell'impunità, perché si ritiene che con il suo comportamento abbia contribuito a depurare lo stato dai delinquenti e dai malfattori. Il Nostro assessore non condivide questa tesi e spiega che il beneficio dell'impunità non deve essere concesso a coloro che uccidono i banditi proditoriamente per odio o per vendetta privata: una legge che approvasse una prassi di questo tipo sarebbe a suo parere addirittura contraria allo «*ius delle genti*»<sup>13</sup>.

Guidozi sembra godere di un certo prestigio tra gli operatori del diritto tanto da essere interpellato da altri studiosi che gli chiedono di esprimere la sua opinione in merito a questioni specifiche. In una lettera scritta nel giugno del 1730, l'assessore, rispondendo ad alcuni quesiti che gli erano stati posti da un certo Sig. Tron, esamina due importanti istituti processual-penalistici: la coartata e la tortura giudiziaria<sup>14</sup>.

Anche in questo caso Guidozi esprime la sua opinione con estremo rigore e senza paura di discostarsi dagli insegnamenti dei giuristi che lo hanno preceduto.

Il Nostro affronta anche argomenti poco o per nulla trattati dagli altri giuristi veneti come, ad esempio, i giudizi di falsità in forma mista, oggetto di una specifica dissertazione<sup>15</sup>.

L'assessore approfondisce il tema ponendosi una serie di quesiti e fornendo per ciascuno una risposta precisa e puntuale, senza orpelli e divagazioni inutili. La trattazione del Guidozi acquista un'autorità tale da essere utilizzata come unica fonte dal Melchiori nelle pagine del suo *Trattato dello spergiuro e della falsità* dedicate a questo tipo di giudizi<sup>16</sup>. Il Nostro assessore quindi rappresenta un importante punto di riferimento per i giuristi delle generazioni successive che conoscono il suo pensiero ed apprezzano i suoi scritti.

Le opere di Giovanni Guidozi, infatti, non rappresentano la mera ripetizione di quanto già detto da altri, ma sono il frutto di una riflessione seria e ponderata relativamente alle principali questioni che chi amministra la giustizia penale deve quotidianamente affrontare.

---

<sup>13</sup> Questa opinione è espressa chiaramente in una lettera informativa che Guidozi invia alla magistratura dei Contraddittori per difendere una sua sentenza pronunciata nel 1731. Nel caso in esame, il Nostro assessore nega al reo il beneficio dell'impunità proprio perché l'imputato si è reso colpevole di omicidio proditorio. Cfr. capitolo quinto paragrafo 1.2.

<sup>14</sup> *I giudizi criminali, Della coartata nell'informativo e della tortura*, pp. 105-111.

<sup>15</sup> *I giudizi criminali, Istruzione sopra li processi di falsità in via mista*, pp. 117-123.

<sup>16</sup> MELCHIORI, *Trattato dello spergiuro e della falsità*, pp. 199-209.

Lo studio di questi testi – in particolare dell'*Offensivo* e del *Diffensivo criminale* – ha consentito di tracciare le linee guida del processo penale veneto tra Sei e Settecento e di individuare i tratti comuni e gli elementi di diversità che sussistono tra la giustizia veneta ed il cosiddetto processo di diritto comune: i giuristi del Dominio infatti seguono gli insegnamenti dei più illustri esponenti della dottrina criminalistica italiana, ma allo stesso tempo sono consapevoli di operare in una realtà che presenta tratti caratteristici tipici, che vengono puntualmente evidenziati nelle loro opere.

In alcuni settori i punti di contatto sono espliciti ed evidenti. Ad esempio, in tema di classificazione delle fattispecie delittuose, i giuristi della Terraferma ripropongono le tradizionali categorie elaborate dai criminalisti di diritto comune a partire dalla fondamentale distinzione tra delitti pubblici e delitti privati. Accanto a questo criterio discretivo, se ne rinvencono altri come la distinzione tra reati permanenti e transeunti che ha importanti riflessi di ordine procedurale<sup>17</sup>.

Anche nell'assunzione delle testimonianze si riscontrano numerose analogie: in questo settore infatti vi sono prassi e dottrine comuni, come la regola fondamentale per cui *unus testis nullus testis*<sup>18</sup>, la distinzione tra testimoni *de visu* e testimoni *de auditu*<sup>19</sup> e la possibilità di torturare il teste in presenza di determinate circostanze puntualmente richiamate nelle moderne pratiche criminali<sup>20</sup>.

Numerosi punti di contatto sussistono anche in tema di tortura giudiziaria: tutti i giuristi ad esempio spiegano che l'imputato può essere torturato soltanto se sussistono sufficienti indizi *ad torquendum* e ricordano che determinate persone, per il loro *status* o per la professione che esercitano, non possono essere sottoposte a tortura. Un altro istituto descritto in tutte le opere criminali dell'età moderna è la ratifica della confessione estorta con la forza: la ratifica è indispensabile per capire se le cose dette sotto tortura sono vere o se viceversa sono state dette semplicemente per far cessare quanto prima i tormenti<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> Sulla classificazione dei reati si vedano in particolare: MASSETTO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, pp. 328-503; PIFFERI, *Tiberio Deciani e le origini della 'parte generale' nel diritto penale*, pp. 177-205; GERI, *Dal textus all'ordine sanzionatorio*, pp. 201-238.

<sup>18</sup> PADOA SCHIOPPA, *Unus testis nullus testis*, pp. 460-483.

<sup>19</sup> BASSANI, *Sapere e credere, Parte prima: La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*.

<sup>20</sup> GARLATI, *Il "grande assurdo": la tortura del testimone nelle pratiche d'età moderna*, pp. 81-104.

<sup>21</sup> L'istituto della tortura giudiziaria è esaminato nel capitolo quarto paragrafo terzo.



Un elemento che invece accomuna le pratiche venete è la distinzione tra tortura con protesta e tortura senza protesta e l'ulteriore differenziazione tra protesta generico e protesta specifico. Anche Guidozi segue questa linea di pensiero e nell'*Offensivo criminale* distingue tre generi di tormenti: la tortura *ad eruendam veritatem*, la tortura col protesta generico e, per l'appunto, la tortura col protesta specifico<sup>22</sup>.

In tema di tortura, dallo studio delle fonti è emerso un dato interessante: a partire dagli anni venti del Settecento sembra che nello Stato territoriale veneto il ricorso ai tormenti sia diventato decisamente inusuale, come attestano le parole del prete veneziano Giuseppe Cappelletti, il quale spiega che a Venezia la tortura «andò in disuso, e ne furono anche distrutti gli stromenti molto prima che in Europa alzassero la voce i zelatori dell'umanità contro quell'abuso che era non della sola Venezia, ma di tutte anche le nazioni d'Europa»<sup>23</sup>.

Lo scarso ricorso alla pratica dei tormenti trova conferma nel Nostro manoscritto<sup>24</sup> e nell'opera di Zeffirino Grecchi, il quale tuttavia non manca di sottolineare l'utilità della tortura nei giudizi criminali<sup>25</sup>. Pertanto, mentre in altri Stati non si vuole fare a meno di questo strumento, considerato indispensabile per estorcere al reo la verità<sup>26</sup>, nella Serenissima Repubblica di Venezia pare vi sia una generale desuetudine nei confronti di tale pratica ancor prima delle riflessioni illuministiche e della svolta riformista di fine secolo.

Infine, in relazione al sistema sanzionatorio, sono stati individuati molteplici elementi comuni tra la giustizia veneta e la prassi lombarda. Le pene applicate nella Lombardia del Settecento sono la pena di morte, che può essere semplice o aggravata, il remo, il marchio, la

---

<sup>22</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pp. 53-59.

<sup>23</sup> GIUSEPPE CAPPELLETTI, *Storia della Repubblica di Venezia dal suo principio sino al giorno d'oggi*, Venezia: G. Antonelli Editore, 1850, vol. II, pag. 417.

<sup>24</sup> *I giudizi criminali, Pratica criminale*, pag. 84.

<sup>25</sup> GRECCHI, *Le formalità del processo criminale nel Dominio veneto*, Tomo I, pag. 139.

<sup>26</sup> Come spiega Loredana Garlati, l'abolizione della tortura in Lombardia è alquanto travagliata. Nel 1776 il Senato milanese, tramite Gabriele Verri, si oppone all'abolizione auspicata dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria, ribadendo la volontà di mantenere in vita questo istituto ritenuto indispensabile per fronteggiare la criminalità dilagante. In merito alla data dell'abolizione di tale pratica nei territori lombardi sono presenti nella storiografia indicazioni controverse: alcuni studiosi ritengono che la tortura sia stata abolita nel 1784 con un decreto di Giuseppe II; altri invece sostengono che il decreto del 1784 abbia determinato soltanto la cessazione di fatto, mentre l'abrogazione ufficiale e definitiva deve essere fatta risalire ad un editto dell'11 settembre 1789. GARLATI, *Inseguendo la verità*, pag. 24. Sull'uso della tortura nel Settecento lombardo inoltrato si vedano anche CAVANNA, *La giustizia penale*, pp. 183 e 188 e MASSETTO, *La tortura giudiziaria*, pp. 1401-1452.

berlina, la prigione e le pene pecuniarie<sup>27</sup>. Anche Guidozi ricorda che le pene possono essere pecuniarie o corporali e tra le pene corporali annovera la pena di morte, che può essere eseguita per impiccagione o per decapitazione, la prigione, la galera e la relegazione. L'autore inoltre menziona altre sanzioni come il taglio della mano, la berlina, la frusta ed il marchio a fuoco<sup>28</sup>. Evidenti quindi le analogie con la prassi lombarda ed in particolare con il sistema sanzionatorio descritto nel *Ristretto della prattica criminale per lo Stato di Milano*<sup>29</sup>.

Non in tutti i settori però sono riscontrabili pratiche e dottrine comuni: alcuni istituti infatti sono tipici della giustizia penale veneta come, ad esempio, la prassi delle denunce segrete, la citazione ad *informandam curiam* e lo strumento del bando ad *inquirendum*.

La denuncia segreta è una prassi particolarmente diffusa a Venezia, oggetto di profonde critiche da parte di Cesare Beccaria il quale afferma che questa usanza rende gli uomini mendaci, d'altronde «chi può difendersi dalla calunnia, quando ella è armata dal più forte scudo della tirannia, il segreto?»<sup>30</sup>. La denuncia è una delle modalità di avvio del processo penale, accanto alla querela e all'*inquisitio*: ricevuta la *notitia criminis*, il magistrato deve svolgere le indagini per accertare come si sono svolti i fatti ed individuare l'autore del reato.

Concluso il processo informativo, il giudice emette il decreto deliberativo che può assumere diverse forme dalla «retenzione» al *caute ducatur*, dal proclama alla citazione ad *informandam curiam* sino alla citazione a scusa o a difesa nei casi più lievi<sup>31</sup>. Il decreto più utilizzato è sicuramente la citazione ad informar la giustizia, definita dal Melchiori «una frequentissima chiamata del reo a rendere conto sotto questo piano termine d'informar d'alcun commesso delitto»<sup>32</sup>.

Anche in tema di banditismo vi sono significative differenze tra processo penale veneto e sistema di diritto comune. Come si è visto, nei territori del Dominio veneziano la sentenza di bando viene emessa nei confronti dell'imputato accusato di un grave delitto che non si presenta in giudizio. La sentenza assume caratteristiche differenti nei processi ordinari ed in quelli delegati: a seconda dei casi, infatti, il bando può essere a tempo o perpetuo, limitato alla città in cui risiede il reo o esteso alla città di Venezia e al Dogado.

---

<sup>27</sup> GARLATI, *Organizzazione giudiziaria e processo penale*, pp. 165-168 e CAVANNA, *La giustizia penale*, pp. 181-182.

<sup>28</sup> Cfr. capitolo quarto paragrafo quarto.

<sup>29</sup> GARLATI, *Inseguendo la verità*, pp. 211-212.

<sup>30</sup> BECCARIA, *Dei Delitti e delle pene*, paragrafo XV.

<sup>31</sup> Cfr. capitolo terzo paragrafo sesto.

<sup>32</sup> MELCHIORI, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine*, vol. II, pag. 47.

Guidozzi e gli altri pratici veneti descrivono un ulteriore tipo di bando, noto come bando *ad inquirendum*, che viene emesso dal giudice quando nel corso del processo non sono emersi forti indizi di colpevolezza: l'imputato bandito *ad inquirendum* ha due anni di tempo per presentarsi al cospetto della giustizia ed evitare così che il suo bando divenga definitivo. Nel corso del XVIII secolo questo istituto, tipico della giustizia penale veneta, sembra essere utilizzato di rado, anche se non scompare del tutto.

Le opere riportate nel manoscritto *I giudizi criminali* hanno consentito infine di accertare l'incidenza sempre più invasiva che le magistrature della città lagunare esercitano sull'amministrazione della giustizia penale nei territori del Dominio tra Sei e Settecento: i giuristi veneti infatti sono continuamente costretti a dialogare con i superiori consigli veneziani, in particolare con il Consiglio dei Dieci e con la Quarantia, che è giudice di appello per tutte le sentenze emanate dai tribunali della Terraferma<sup>33</sup>.

La difficile interazione tra centro e periferia, che emerge nitidamente dallo studio dei documenti riportati nel Nostro manoscritto, è certamente un'altra caratteristica tipica della giustizia veneta in età moderna<sup>34</sup>.

Le carte processuali hanno messo in evidenza anche gli attriti e i dissidi esistenti tra i Rettori, chiamati ad amministrare la giustizia e a garantire una repressione penale efficace, e gli Avogadori di Comun, magistratura veneziana che ha il compito di assicurare la legalità costituzionale ed il rispetto della legge. In particolare, in materia criminale, l'Avogaria può esercitare il cosiddetto potere di «intromissione», ovvero impugnare gli atti e le sentenze pronunciate dalle corti locali, se li ritiene viziati nell'ordine o nel merito<sup>35</sup>.

Lo studio delle lettere informative che i Rettori devono inviare alla magistratura dei Contraddittori affinché difendano in appello le sentenze di primo grado impuginate dall'Avogaria, ha consentito di percepire l'esatta portata di questo fenomeno<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Sul sistema delle impugnazioni: capitolo quarto paragrafo quinto.

<sup>34</sup> Emblematica la vicenda delle sorelle Pozzato, trovate morte nella loro abitazione ad Adria nella provincia di Rovigo. Nel caso in esame il giudice arresta Girolamo Morin e Francesco Pozzato e condanna entrambi a dieci anni di galera. Francesco tuttavia impugna la decisione della corte e chiede al Consiglio dei Quaranta di annullare il verdetto. I giudici accolgono l'impugnazione e dispongono la rimessione del giudizio in primo grado: il nuovo processo si conclude favorevolmente per l'imputato che può così tornare in libertà. *I giudizi criminali, Caso Pozzato gravissimo*, pp. 96-104. Cfr. capitolo primo paragrafo 3.1.

<sup>35</sup> MANZATTO, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di Comun*, pp. 133-140.

<sup>36</sup> Cfr. capitolo quarto paragrafo sesto.

Questi documenti descrivono storie private spesso caratterizzate da un sentimento di vendetta e di odio che porta al compimento di delitti atroci generalmente commessi con la complicità del buio o nelle osterie di paese, dove gli uomini sono soliti trascorrere le loro serate giocando a carte e bevendo vino<sup>37</sup>. Come spiega Christian Rossi, l'osteria è un microcosmo composito all'interno del quale si confondono ladri e venditori di bestiame, contrabbandieri e giocatori d'azzardo, commercianti ed assassini<sup>38</sup>.

Nei confronti di coloro che commettono gravi reati, di regola, vengono pronunciate severe sentenze di condanna, puntualmente impugnate dall'Avogaria che spesso lamenta una serie di irregolarità ed un eccesso di autorità nella scelta della pena.

I Rettori respingono con fermezza tali critiche: d'altronde, in un territorio quotidianamente funestato da gravi disordini, ciò che conta davvero è punire i colpevoli dei delitti, anche a costo di commettere qualche irregolarità procedurale<sup>39</sup>.

Alla luce di questi ultimi rilevati possiamo concludere che nelle pratiche venete si riscontrano elementi comuni con altre realtà territoriali e, allo stesso tempo, distintivi tratti locali.

Questo dato trova conferma nelle opere di Giovanni Guidozi e negli scritti degli altri assessori veneti dove sono mescolate con sapienza esperienze diverse: gli statuti e le leggi romane, la legislazione veneziana e la giurisprudenza delle corti centrali, le fonti dottrinali e le consuetudini giudiziarie dei tribunali del Dominio.

Le opere riportate nel Nostro manoscritto hanno messo in evidenza queste continue interazioni e interconnessioni, consentendo così di far nuova luce sul rapporto tra diritto veneziano e diritto della Terraferma con particolare riferimento all'amministrazione della giustizia penale tra XVII e XVIII secolo.

---

<sup>37</sup> BUGANZA, *Le osterie della morte*, pag. 118.

<sup>38</sup> ROSSI, *Un avvocato udinese e le sue difese penali: Francesco Duodo*, pag. 186.

<sup>39</sup> Si veda in particolare il caso di Antonio Simoncello, condannato a cinque anni di galera per omicidio doloso. *I giudizi criminali, Antonio Simoncello di Brescia, omicidio doloso*, pp. 146-155.

## Appendice

### Sommario del manoscritto

#### I giudizi criminali diretti dalle leggi del Principato e dall'opinione degli Assessori più celebri dei loro tempi

<u>Parte prima</u>	
<i>Quesiti e risposte del Sig. Francesco Colonna assessor celeberrimo de' suoi tempi</i>	5-27
<i>Opinioni e signature del Co. Belisario Sanfior assessor prestantissimo de' suoi tempi</i>	29-34
<i>Circa la Facoltà d'esaminare Religiosi, e d'obbligarli criminalmente di Giovanni Guidozi</i>	34-36
<i>Dissertazione sopra il modo di concedere l'impunità agli Interfettori de' banditi di Giovanni Guidozi</i>	39-57
<i>Del rito dell'Eccelso Consiglio de' X di Giovanni Guidozi =&gt; Della formazion del processo col Rito; Del Giudice; Del Cancelliere; Del Fante; Degli indolenti, e offesi; Delli Testomonij; Della ricognizione de' Testimonij; De' confronti de Testimoni; Della deliberazione del processo; De' Rei retenti; Della ricognizione de' retenti; Del confronto de' Rei; De' proclamati; Delli citati alle carceri; De presentati; Del costituito de' Rei retenti, o presentati; Delle difese de' Rei; Pro corollario; Della rinuncia de' Rei; Della tortura de' Rei; Della sentenza; Delli banditi; De' condannati presenti; Cose comuni agli absenti, e presentati; Delle confiscazioni, e delle condizioni; Dell'appellazione.</i>	58-74
<i>Proclamato che cammina con salvocondotto sopra un processo, non è sicuro per gli altri, e venendo preso deve render conto di tutti</i>	75-81

<i>Caso Franchini</i>	82-85
<i>Se al Reo di Nobile Condizione si possa impor alternativa di pena ignominiosa</i>	86-88
<i>Decreti criminali del fu Sig. Antonio Palazzi assessore dottissimo</i>	89-95
<i>Caso Pozzato gravissimo</i>	96-104
<i>Della coartata nell'Informativo, e della Tortura. Lettera del Guidozi al S. Tron</i>	105-111
<i>Trascrizione di delibere in tema di immunità</i>	112-116
<i>Istruzione sopra li processi di falsità in via mista di Giovanni Guidozi</i>	117-123
<i>Stile di procedere all'Avvogaria in via mista tratto dalla querela d'una cedola testamentaria di Giovanni Guidozi</i>	124-132
<i>Trascrizione di lettere ducali</i>	133-140
<i>Della Abbinazione de' Processi, e chi abbia la facoltà di abbinare - Dissertazione</i>	140-143
<i>Trascrizione di atti normativi e processuali</i>	144-170
<i>Materie del S. Offizio</i>	171-186
<i>Trascrizione di lettere ducali e di atti processuali</i>	187-207
<i>Modo di diriggersi nella decretazione de' processi criminali</i>	208-218
<b><i>Parte seconda</i></b>	
<i>Pratica criminale - Offensivo Guidozi =&gt; Offensivo criminale; De' banditi;</i>	1-127

<i>Proclamati, e Presentati; Dell'Esibizione volontaria; Della Retenzione; Dell'impunità; Dell'Impunità Ecclesiastica; Dell'Appellazione; Dell'Omicidio; Della Delazione d'Armi da Fuoco; Della Bestemmia; Dello Stupro, ed Adulterio; Del Furto</i>	
<i>Trascrizione di scritture relative a procedimenti per reati commessi in Terraferma</i>	129-176
<i>Giuseppe Zucchetti di Travagliato – omicidio proditorio – 20 dicembre 1746</i>	129-136
<i>Zuane Longo di Padova – ratto di donzella – maggio 1735</i>	136-146
<i>Antonio Simoncello di Brescia – omicidio doloso – 15 settembre 1746</i>	146-155
<i>Domenico Zuoli di Brezso – rissa e omicidio – 20 febbraio 1745</i>	155-158
<i>Conte Costanzo Caprioli di Scarpizolo – rissa e lesioni – 7 settembre 1746</i>	158-160
<i>Paolo Dalla Riva di Vicenza – omicidio</i>	160-161
<i>Omicidio di Crestan Filippi di Val de Signori – 16 aprile 1743</i>	161-163
<i>Paolo Dalla Costa di Schio – omicidio – 24 aprile 1743</i>	163-164
<i>Infanticidio a Vicenza – 22 aprile 1745</i>	165-166
<i>Rapina e omicidio – Desenzano – 10 gennaio 1745</i>	166-167
<i>Omicidio del causidico Girolamo Faedo – Vicenza – 2 febbraio 1744</i>	167-170
<i>Omicidio di Vincenzo Ferrazzi di Valditagna – 18 novembre 1749</i>	170-172
<i>Dispazzo dell'Ecc.mo K. Daniel Dolfin bailo moriente</i>	172-174

<i>Supplica di monaca bandita</i>	174-176
<p><i>Diffensivo criminale del Sig. assessore Guidoizzi =&gt; Del Foro Prefettizio, o sia Capitaniato, casi, e persone soggette a quello; Del Foro Pretorio; Del Maleffizio; Del metodo di procedere nella Cancelleria; In quante forme si possono obbligare i Rei ne' Casi delegati, e non delegati; Della citazione a diffusa; Del mandato ad informar; Del caute ducatur; Della Retenzione; Del proclama; Del melius inquiratur; Del reponatur vel non procedatur; Delli Decreti che fa la Giustizia dopo che il Reo è comparso volontariamente nelle forze della medesima; Delli Retenti; De' Presentati volontariamente, e primo delli Citati a scusa; De' Citati ad Informandum; De' Proclamati, Del modo di diffendersi; Delle Diffese, Forma di Capitolare; Delle opposizioni de' Testi; Diffese de' Rei ne' Processi con Rito; Della Rinonzia, Dell'Espedizione, e Segnature de' Rei; De' Banditi con Segnatura; De' Banditi pubblicati; Suffragi de' Banditi; Delle altre Segnature, e Sentenze criminali, e Rimedi contro le medesime; Suffragio per la Pubblicazione delle Sentenze; Dell'Impunità, che pretendono i Rei per salvarsi da qualche Condanna; Della Spedizione de' Rei, e della Forma delle Sentenze; Dell'Assoluzione; Della Rimessa o sia Rinunzia; Della Condanna; Della Pena Pecuniaria; Della Pena Corporale; La Pena di Morte, o di Forca, o di Solaro; Della Segnatura; Degli effetti della Segnatura; Della Pubblicazione delle Sentenze; Molti sono gli effetti delle Sentenze pubblicate in Arringo; Delle Appellazioni; Dell'Appellazione delle Sentenze; Del Merito; Dell'Ordine; Delle Opposizioni a Testi per causa delle quali si domanda l'Appellazione; Quali sono i Testi che non sono giurati, e si devono giurare; De' Contesti; Della Confiscazione e quali sorti di beni si possono confiscare; Della Confiscazione de' Beni; Del modo di contraddire il Fisco; Modi di far la Contradizione; Dell'Esibizione volontaria; Della Realdizione de' Banditi; De' Salvicondotti; Della Raspa; Suffragio per chi avesse offeso, o ammazzato un vivo in Raspa; Suffragio per chi avesse offeso un Presentato fuori del Luogo de' Presentati; Suffragio per chi offende, o ammazza alcuno che fosse liberato avanti il tempo per grazia da Rettori; Suffragio de non offendendo; Suffragio d'un termine per un Proclamato; Suffragio di termine per far le Diffese; Suffragio d'Appellazione; Suffragio</i></p>	177-274



<p>per l'Immunità della Chiesa; Suffragio per un Soldato che dimanda il Privilegio del Foro; Suffragio per un Proclamato, che volendosi presentare dimanda Salvo condotto per altri Delitti che potesse aver commessi; Suffragio perché gli sbirri restituiscano i Pegni, o dinari che avessero tolto quando tentata la Retenzione alla casa d'alcuno non fosse seguita; Suffragio perché i Rettori pubblichino le Sentenze acciò possa il Reo aggravato appellarsi; Suffragio perché i Rettori non giudichino le Cause de' loro Familiari; Suffragio che uno chiamato per un Delitto che non meriti Pena di sangue abbia le Diffese per Procuratorem; Suffragio perché non siano molestate le Robbe in Campagna; Suffragio perché non sia proceduto contro persone d'età minore; Suffragio perché siano eseguite Lettere o qualunque altro Ordine di qualsisia Magistrato o Reggimento; Suffragio perché siano trasmessi Processi all'Ecc.ma Avvogaria formati per inobbedienza a Lettere della Medesima; Suffragio perché non si proceda per delazione od altro quando si ha licenza; Suffragio perché non si proceda contro chi offende una persona, che sia al suo servizio quando l'offese non siano d'alcun Rimarco; Suffragio perché non si proceda contro chi asporta setta con la boletta del conduttore.</p>	
<p>Ducali, dispazzi, e lettere</p>	<p>275-351</p>
<p><b><u>Carte non numerate</u></b></p>	
<p><i>Istruzione per la formazione de' processi informativi sin al punto della loro deliberazione</i></p>	
<p><i>Istruzione che deve osservarsi dopo la formazione de' processi sino alla deliberazione, e termini da concedersi a rei</i></p>	
<p><i>Discorso sopra l'ordine delle deliberazioni, e decreti che devono farsi contro a rei</i></p>	
<p><i>Ordine da osservarsi nel progredimento de' processi criminali dopo la loro deliberazione</i></p>	



### *Fonti archivistiche e manoscritti*

- ARCHIVIO DI STATO DI PADOVA, *Fondo del Maleficio, busta 1286*;
- ARCHIVIO DI STATO DI TREVISO, *Archivi notarili, Notarile I, Atti dei notai, Notaio Barea Francesco, busta 3538*;
- ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Avogaria di Comun, serie Assessori, buste 596-606*;
- ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Avogaria di Comun, serie Indici, busta 452*;
- ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Avogaria di Comun, serie Intromissioni, buste 3397-3398*;
- ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Avogaria di Comun, serie Misto, busta 3094*;
- ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Avogaria di Comun, Registro intromissioni criminali, busta 3400*;
- ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Capi del Consiglio di Dieci, Giuramenti, anni 1486-1772*;
- ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Compilazione delle leggi, busta 109*;
- ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Compilazione delle leggi, busta 146*;
- ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA, *Quarantia Civil Vecchia, Informazioni criminali, buste 425-426*;
- ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA, *Rotuli iuristarum, 1603-1803, ms. n. 55*;
- ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA, *Matricolazione degli studenti registri dall'anno 1674 al 1680. Tomo IV, ms. 42*;
- ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA, *Registri di laurea 1679 – 1686, ms. n. 156*;
- BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELFRANCO VENETO, *Archivio della Podesteria – Inventario*;
- BIBLIOTECA COMUNALE DI CASTELFRANCO VENETO, *Manoscritto n. 1639. Discendenza di Giovanni Guidozi. Secoli XVII e XVIII*;
- BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO, *Fondo miscellaneo BCT 1-975 (sec. XVIII)*;
- BIBLIOTECA COMUNALE DI UDINE, *Fondo principale, Ms. 1059, Difensivo criminale del Guidozi*;
- BIBLIOTECA DEL MUSEO CORRER, *Fondo Cicogna, Ms. n. 2083*;
- BIBLIOTECA DEL MUSEO CORRER, *Fondo provenienze diverse, Ms. 1080, 1081 e 1087*;
- BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA, *Consulti vari in materia criminale e di diritto ecclesiastico, Manoscritti Italiani, classe VII, MDXXX (8222)*;

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, *I giudizi criminali diretti dalle leggi del Principato e dall'opinione degli assessori più celebri dei loro tempi*, numero di inventario 3520;

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, *Raccolta di varie opere criminali del Signor Giovanni Guidozi*, numero di inventario 7531-7532;

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, *Registri d'ingresso. Istituto di diritto romano, storia del diritto e diritto ecclesiastico*, vol. II dall'aprile 1946 al gennaio 1967;

MELCHIORI NADAL, *Catalogo storico cronologico cioè copiosa raccolta che contiene l'origine di Castelfranco 1724 - 1735*;

UFFICIO ANAGRAFE CASTELFRANCO VENETO, *Registri del Reale Decreto del 1864*, vol. III.

### Fonti

KRUGER PAUL, *Corpus Iuris civilis Volumen Secundum Codex Justinianus recognovit et retractavit Paulus Kruger*, Hildesheim Weidman, 1988 - 1989;  
Magnum Bullarium Romanum a Pio IV usque ad Innocentium IX, Tomus secundus;  
RICHTER AEMILIUS LUDOVICUS, *Corpus iuris canonici*, Lipsia, 1839;

\* \* \* \* \*

ANGELINI GIOVANNI BATTISTA, *Catalogo cronologico de' Rettori di Bergamo cioè de' Podestà, e capitani, assessori, e Luogotenenti, loro nominati con varj titoli secondo i tempi formato da Don Giovambattista Angelini di detta città dall'anno 1173 infino al corrente anno 1742 e dal medesimo dedicato al signor conte Domenico Ragazzoni*, Bergamo: per li fratelli Rossi, 1742;  
ARGELATI FRANCESCO, *Pratica del foro veneto che contiene le materie soggette a ciaschedun magistrato, il numero de' giudici, la loro durazione, l'ordine che suole tenersi nel contestare le cause, e le formule degli atti più usati umiliata a Sua Eccellenza il Signor Marc'Antonio Zorzi Patrizio Veneto*, Venezia: per Agostino Savioli a San Salvator, 1737;  
BARBARO ANTONIO, *Pratica criminale del Nobil Homo Sier Antonio Barbaro fu di Sier Giuseppe divisa in due parti consacrata al Serenissimo Principe Luigi Pisani*, Venezia, appresso Giuseppe Bortoli, 1739;  
BARBARO MARC'ANTONIO, *Tre azioni criminali a difesa*, Venezia: appresso Giacomo Storti in Merceria all'insegna della Fortezza, 1786;  
BECCARIA CESARE, *Dei delitti e delle pene*, a cura di Gianni Francioni, in Edizione Nazionale delle opere di Cesare Beccaria diretta da Luigi Firpo, vol. I, Milano, 1984;  
BONIFACIO GIOVANNI, *L'assessore*, Rovigo: Bissuccio, 1627, riedizione a cura di Claudio Povolo, *L'assessore. Discorso del Sig. Giovanni Bonifacio in Rovigo MDCXXVII*, Pordenone: Tipografia Sartor, 1991;  
BONIFAZI ARCANGELO, *Institutiones criminales in quatuor partibus distributae in quarum prima de delictis mere ecclesiasticis; in secunda de delictis mere saecularibus; in tertia de delictis mixti fori; in quarta denique de judiciis differitur*, Venezia: Recurti, 1768;

- BONIFAZI ARCANGELO, *Nuova succinta pratica civile, e criminale utile, e necessaria à giudici, procuratori, atturj, e cancellieri criminali. Ridotta in dialogo fra maestro, e discepolo per maggiore diligenza de' novizj, e distinta in quattro parti, nell'ultima delle quali si aggiunge un'istituzione necessarissima per i notai novelli con suo indice de' capitoli, e delle materie, 2 voll., Venezia: Savioni, 1774;*
- BOSSI EGIDIO, *Tractatus varii qui omnem ferè criminalem materiam excellenti doctrina complectuntur, & in quibus plurima ad fiscum, & ad principis auctoritatem, ac potestatem, nènon ad vectigalium conductiones, remissionésque pensionum pertinentia diligentissimè explicantur: opus utilissimum, & iusdicentibus, ac causarum patronis maxime necessarium, Lugduni: apud haeredes Iacobi Iunctae, 1566;*
- CLARO GIULIO, *Volumen, alias Liber Quintus in quo omnium criminum materia sub receptis sententiis copiosissime tractatur, ita ut nil ulterius desiderari possit, quod cum ad Reorum persecutionem, tum ad ipsorum defensionem faciat, Venetiis: expensis Ioannis Antonii de Antonijs, 1570;*
- Compendio de' casi impunibili per le venete leggi; de' punibili sebben commessi in persone bandite; e de' casi per quali li complici possono ricercar l'impunità nonche varj trattati o sieno considerazioni intorno la Miscellanea del celebre assessore Bortolameo Melchiori. Opera di cancelliere anonimo scritta a tenor delle leggi venete, e de' giudizj seguiti a consiglj, Venezia: presso Agostino Camporese, 1767;*
- CONCIOLI ANTONIO, *Resolutiones criminales theorico practicae alphabetico ordine pro maiori lectoris facilitate dispositae; Venezia: apud Nicolaum Pezzana, 1684;*
- DECIANI TIBERIO, *Tractatus criminalis, Venetiis: apud Franciscum de Franciscis, 1590;*
- EGIDI ANTONIO, *Difese e suppliche di Antonio Egidi avvocato criminale veneto. Collezione divisa in otto volumi, Venezia: Gio. Andrea Foglierini, 1788;*
- FARINACCI PROSPERO, *Praxis et theoricae criminalis, Lugduni: Horatij Cardon, 1613-1616;*
- FERRO MARCO, *Dizionario del diritto comune e veneto che contiene le leggi civili, canoniche e criminali, i principj del jus naturale, di politica, di commercio con saggi di Storia civile Romana e Veneta, Venezia: Fenzo, 1778-1781, riedizione a cura di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007;*

- GLORIA ANDREA, *I Podestà e Capitani di Padova dal 6 giugno 1509 al 28 aprile 1797. Serie cronologica provata co' documenti da Andrea Dott. Gloria*, Padova: Co' tipi di Gio Battista Randi in ditta Angelo Sicca, 1861;
- GRECCHI GIAMBATTISTA ZEFFIRINO, *Le formalità del processo criminale nel dominio veneto raccolte dal Dottore ed Avvocato Zeffirino Giambatista Grecchi di Codogno nella Lombardia Austriaca*, Padova: Stamperia del Seminario presso Tommaso Bettinelli, 1795;
- GRIFFO RIZZARDO, *Prattica sommaria civile, et criminale di tutte le leggi, decreti, consigli, et ordini del Statuto veneto. Ampliata in questa seconda edizione con l'Aggiunta delle leggi civili, & criminali, & correzioni degl'ultimi serenissimi principi*, Venetia: appresso l'herede di Damiano Zenaro, 1619;
- GUAZZINI SEBASTIANO, *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, & condemnatorum super quocunque crimine*, Venezia: apud Bertanos, 1639;
- Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto in un solo volume raccolte e per pubblico decreto ristampate*, Venezia: presso li figliuoli del q.m Gio. Antonio Pinelli, 1751;
- MARSILI IPPOLITO, *Practica criminalis D. Hippolyti de Marsiliis I.V.D. Bononiensis Averolda nuncupata*, Venetiis: ex typographia Bartholomaei Rubini, 1574;
- MARZARI GIACOMO, *La prattica e theorica del cancelliere di m. Giacomo Marzari, fu del sig. Gio. Pietro nobile vicentino. Divisa in quattro parti...*, Vicenza: presso Giorgio Greco, 1602;
- MELCHIORI BARTOLOMEO, *Dissertazione epistolare inviata ad un professore di legge in confermarione del capitolo XIII della sua Miscellanea di materie criminali intitolato Degli omicidi commessi con sortilegio*, Venezia: Bassaglia, 1750;
- MELCHIORI BARTOLOMEO, *Trattato dello spergiuro e della falsità composto secondo le leggi civili, e venete. Opera postuma*, Venezia: presso Girolamo Dorigoni, 1755;
- MELCHIORI BARTOLOMEO, *Miscellanea di materie criminali, volgari e latine composta secondo le leggi civili, e venete*, Venezia: presso Gasparo Storti, 1776;
- MIROGLI FILIPPO, *Istruzioni teorico - pratiche criminali*, 3 voll., Roma: nella stamperia di Generoso Salomoni, 1758-1764;

- MORARI GASPARE, *Prattica de' Reggimenti in terraferma di Gaspare Morari padovano ricavata dall'osservazioni fatte in occasione dell'Assessorie da lui sostenute*, Padova: appresso Giuseppe Corona, 1708;
- NEGRIZIOLI MARCANTONIO, *Direttorio de' criminalisti nel quale con brevità e chiarezza s'insegna la vera maniera d'esercitar l'Officio di Cancelliere, estratto da celebri Autori e dato in Luce a persuasion d'Amici*, Venezia: per Gasparo Garbiza, 1711;
- NOVELLO JACOPO, *Practica et theorica causarum criminalium novissime in lucem edita per dominum Iacobum de Novello iuris doctorem & advocatum venetum. Admodum utilis & necessaria tam iudicibus maleficiorum quam cancellarijs D. rectorum terrae firmæ, cum repertorio & summarijs*, Venezia: apud Baltassarem Costantinum, 1552;
- PASQUALIGO BENEDETTO, *Osservazioni pratiche circa il veneto foro criminale misto secondo le leggi e la consuetudine con alcuni generali avvertimenti circa il civile, raccolte da Benedetto Pasqualigo Nobile veneto*, Venezia: per Lorenzo Baseggio, 1725;
- PASQUALIGO BENEDETTO, *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica partenente ad'ufizio di giudice, di notajo, di avvocato sovra cadauno de'delitti pubblici, privati straordinarj, di denuncia, di querela a deliberazione, a difesa, a difinitiva sentenza con due appendici circa le appellazioni, e le grazie secondo la ragione comune, le leggi, e le consuetudini venete*, Venezia: presso Stefano Orlandini, 1731;
- PRIORI LORENZO, *Casi criminali raccolti da diversi eccellentissimi pratici, per Lorenzo Priori veneto, cancelliero, con le parti del Serenissimo Dominio, appropriate a cadaun delitto*, Brescia: appresso Vincenzio Sabbio, 1598;
- PRIORI LORENZO, *Prattica criminale secondo il ritto delle leggi della serenissima Repubblica di Venetia di Lorenzo Priori venetiano*, Venezia: per Girolamo Albrizzi, 1695;
- Registro dei giustiziati in Venezia dal principio della Repubblica veneta fino a' giorni nostri. Estratto dalla Raccolta de' nomi, et cognomi, et anni ne' quali pubblicamente furono fatti morire per delitti dal principio della Repubblica fino a' nostri giorni in questa città di Venezia*, Venezia: Santini, 1848;
- Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, vol. IX, Podestaria e capitanato di Verona, a cura dell'Istituto di storia economica dell'Università di Trieste, Milano: Giuffrè, 1977;



- SAVELLI MARC'ANTONIO, *Pratica universale compendiosamente estratta per alfabetto dalle principali Leggi, Bandi, Statuti, Ordini, e Consuetudini, massime Criminali, e miste che si osservano nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana*, Venezia: presso Paolo Baglioni, 1697;
- TEOBALDO FRANCESCO, *Pratica criminale a notizia di chi vogli incamminarsi nelle cariche di assessore o cancelliere*, Venezia: stampata per Pietro Pinelli stampator ducale, 1706;
- TIRABOSCO MARC'ANTONIO, *Ristretto di Pratica criminale che serve per la formazion de processi ad offesa*, Venezia: per Domenico Lovisa a Rialto, 1695;
- TIRABOSCO MARC'ANTONIO, *Ristretto di Pratica criminale che serve per la formazion de processi ad offesa del Sig. M. Antonio Tirabosco. Aggiuntavi l'Istruzione sopra processi di falsità in via mista del celebre assessore signor Giovanni Guidozzi*, Vicenza: per Antonio Veronese, 1777;
- VALLI ANTONIO PASQUALE, *Della difesa dei rei nei giudizi criminali e della istruzione pratica onde fermarvi la contestativa opposizione si per discolparne i delitti, che per riportarne la pena più adeguata in Giudizio. Manuale teorico – pratico proficuo agli avvocati, notari, cancellieri, e tutti li altri Ministri, che si esercitano nell'offensivo, e difensivo de' rei*, Venezia: presso Leonardo Bassaglia, 1785;
- VALLI ANTONIO PASQUALE, *Instituzioni criminali analoghe all'odierna pratica dei tribunali non solo nell'introdurre, compilare e risolvere le cause e processi, ma nello stabilimento e fissazione delle pene*, Venezia: a spese dell'autore, 1789;
- ZACCHIA PAOLO, *Quaestionum medico – legalium, tomi tres editio prima veneta*, Venetiis: ex typographia Bonifacii Viezzeri, 1737;
- ZAMBONI PIETRO, *Isagoge in practicam criminalem ad leges venetas accommodata*, Vicentia: apud Franciscum Grossum, 1614<sup>2</sup>;
- ZETTELE BALDISSERA, *Instrutione & pratica criminale utilissima sì alli Avvocati, come alli Cancellieri, & altri; et serve anco in alcuni particolari Civili, & circa le diffese de Rei*, Venetia: appresso Gio. Antonio Giuliani, 1648;
- ZUANELLI ANTONIO, *Concordanza del diritto comune col veneto, esposta in IV libri recando l'ordine delle Instituzioni di Giustiniano imperatore, con in fine un'appendice sopra le regole della ragion civile e canonica. Opera che dà una chiara e distinta idea della giurisprudenza, e specialmente*

*utilissima a' giovani che si vogliono incamminare alla pratica del foro veneto*, Venezia: appresso Domenico Battifoco, libraio in Merceria all'insegna dello Spirito Santo, 1772.

## Bibliografia

- AA.VV., *La polizia in Italia nell'età moderna*, a cura di Livio Antonielli, Soveria Mannelli: Rubbettino editore, 2002;
- AA.VV., *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI – XIX secolo)*, a cura di Livio Antonielli e Claudio Donati, Soveria Mannelli: Rubbettino editore, 2003;
- AA.VV., *Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607)*, a cura di Claudio Povolo, con la collaborazione di Claudia Andreato, Valentina Cesco, Michelangelo Marcarelli, Roma: Viella, 2003;
- AA.VV., *Liturgie di violenza lungo il lago: Riviera del Garda tra '500 e '600*, a cura di Claudio Povolo, Salò: Ateneo di Salò, 2010;
- ALBANESE BERNARDO, *Voce Furto (parte storica)*, in *Enc. Dir.*, XVIII (1969), pp. 313-318;
- ALESSI PALAZZOLO GIORGIA, *Furto e pena: aspetti del dibattito nel tardo diritto comune*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, II, 1973, pp. 536-605;
- ALESSI PALAZZOLO GIORGIA, *Pene e remieri a Napoli tra Cinque e Seicento*, in *Archivio storico per le province napoletane*, serie IV, anno XV, Napoli, 1976, pp. 235-251;
- ALESSI PALAZZOLO GIORGIA, *Prova legale e pena: la crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli: Jovene, 1979;
- ALESSI PALAZZOLO GIORGIA, *Voce Processo penale (dir. interm.)*, in *Enc. Dir.*, XXXVI (1987), pp. 360-401;
- ALESSI PALAZZOLO GIORGIA, *Il processo penale: profilo storico*, Roma: Editori Laterza, 2001;
- ALVAZZI DEL FRATE PAOLO, GIULIANO SERGES, *Garantismo e inquisizione. Considerazioni sulla giustizia criminale in età moderna*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di Marco Cavina, Bologna: Patron Editore, 2012, pp. 9-34;
- ANDREATO CLAUDIA, *Il rito inquisitorio nel Consiglio dei Dieci nel XVI secolo*, in *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 361-417;
- ARMELLINI SERENELLA, *Saggi sulla premialità del diritto nell'età moderna*, Roma: Bulzoni, 1976;

- ARMELLINI SERENELLA, *Le due mani della giustizia. La premialità del diritto come problema filosofico*, Torino: Giappichelli editore, 1996;
- BARZAZI ANTONELLA, *I consultori in iure*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, vol. V, *Dalla controriforma alla fine della Repubblica. Il Settecento*, II, Vicenza: Neri Pozza, 1986, pp. 179-199;
- BASAGLIA ENRICO, *Aspetti della giustizia penale nel '700: una critica alla concessione dell'impunità agli uccisori dei banditi*, in *Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Classe di scienze morali, lettere ed arti*, a.a. 1979-1980, tomo CXXXVIII, pp. 1-16;
- BASAGLIA ENRICO, *Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro (secoli XVI-XVII)*, in *Stato società e giustizia nella repubblica veneta (sec. XV – XVIII)*, a cura di Gaetano Cozzi, vol. II, Roma: Jouvence, 1980, pp. 191-220;
- BASAGLIA ENRICO, *Il controllo della criminalità nella Repubblica di Venezia. Il secolo XVI: un momento di passaggio*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori. Atti del convegno Trieste 23-24 ottobre 1980*, a cura di Tagliaferri Amelio, Milano: Giuffrè, 1981, pp. 65-78;
- BASAGLIA ENRICO, *Il banditismo nei rapporti di Venezia con gli stati confinanti*, in *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di Gherardo Ortalli, Roma: Jouvence, 1986, pp. 423-440;
- BASAGLIA ENRICO, *Il diritto penale*, in *Storia della cultura veneta*, V, *Il Settecento*, vol. II, Vicenza: Neri Pozza, 1986, pp. 163-178;
- BASSANI ALESSANDRA, *Sapere e credere, Parte prima: La veritas del testimone de auditu alieno dall'alto medioevo al diritto comune*, Milano: Giuffrè Editore, 2012;
- BESTA ENRICO, *Il Senato veneziano (Origini, costituzione, attribuzioni e riti)*, in *Miscellanea di storia veneta edita per cura della R. Dep. Veneta di storia patria*, serie 2, tomo V, pp. 1-290;
- BINOTTO ROBERTO, *Personaggi illustri della marca trevigiana. Dizionario bio – bibliografico dalle origini al 1996*, Treviso, Fondazione Cassamarca, 1996;
- BIROCCHI ITALO, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino: Giappichelli editore, 2002;

- BOCCATO CARLA, *La rilevazione delle cedole testamentarie: procedura ed esempi in documenti veneziani del secolo XVII*, in *Archivio veneto*, serie V, n. 172, pp. 120-130;
- BOERIO GIUSEPPE, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia: Reale tipografia di Giovanni Cecchini, 1867;
- BONFIGLIO DOSIO GIORGETTA, *L'amministrazione del territorio durante la Repubblica veneta (1405-1797): gli archivi dei Rettori*, Padova: Il Libraccio, 1996;
- BORDIGNON FAVERO GIAMPAOLO, *I palazzi Soranzo Novello e Spinelli Guidozzi in Castelfranco Veneto. Nuova sede centrale uffici e archivio della Banca popolare di Castelfranco Veneto*, Castelfranco Veneto: a cura della Banca popolare di Castelfranco Veneto, 1981;
- BUGANZA GIANNI, *Il teste e la testimonianza tra magistratura secolare e magistratura ecclesiastica*, in *Atti dell'istituto veneto di scienze, lettere ed arti*, tomo CXLV (1986-1987), pp.257-280;
- BUGANZA GIANNI, *Il potere della parola. La forza e le responsabilità della deposizione testimoniale nel processo penale veneziano (secoli XVI-XVII)*, in *La parola all'accusato*, a cura di Jean Claude Maire Vigueur e Agostino Paravicini Bagliani, Palermo: Sellerio Editore, 1991, pp. 124-138;
- BUGANZA GIANNI, *La complessità dell'ordine. Il processo penale veneziano e le ragioni del principe tra diritto, società e destino*, Venezia: Fondazione Giorgio Cini, 1998;
- BUGANZA GIANNI, *La scienza strumento dell'interesse. Avvocatura, medicina e produzione di certezza nella Padova giudiziaria del secondo Settecento*, in *Terra d'Este*, 32, 2006, pp. 111-139;
- BUGANZA GIANNI, *Le osterie della morte. La notte, il vino, l'uccidere nelle campagne padovane del secondo settecento*, in *Terra d'Este*, 34, 2007, pp. 117-163;
- BUGANZA GIANNI, *Il moto accelerato del sangue. Consulenza scientifica, avvocatura e società nella Padova di fine Settecento*, in *Terra d'Este*, 37, 2009, pp. 7-48;
- BUGANZA GIANNI, *Zorzi Marenzi e lo Studium. Un avvocato penale nella Padova scientifico - forense*, in *Società e storia*, n. 130, 2010, pp. 689-720;
- BUGANZA GIANNI, *Tra scienza, avvocatura e diritto. Zeffirino Giovan Battista Grecchi davanti alla corte pretoria di Padova (1789-1791)*, in *Studi veneziani*, LXI, 2010, pp. 237-379;

- BUGANZA GIANNI, *Stupro e ostetricia. Documenti giudiziari, consulenza medica e pratiche peritali nella Padova penale del secondo Settecento*, in *Studi veneziani*, LXIV, 2011, pp. 247-287;
- BUGANZA GIANNI, *Chimica forense. Padova 1783-1786: Marcantonio Caldani, Marco Carburì, Paolo Zacchia e il "comune letargo"*, in *Terra d'Este*, 41, 2011, pp. 159-181;
- BUGANZA GIANNI, *Iatromeccanica post galileiana, amministrazione della giustizia veneta e discussione internazionale (1727-1801)*, in *Historia et ius*, 2, 2012, pp. 1-70;
- CAPPELLETTI GIUSEPPE, *Storia della Repubblica di Venezia dal suo principio sino al giorno d'oggi*, Venezia: G. Antonelli Editore, 1850;
- CAPUTO GIUSEPPE, *Voce Inquisizione*, in *Enc. Dir.*, XXI (1971), pp. 711-714;
- CARAVALE MARIO, *Le istituzioni della Repubblica*, in *Storia di Venezia: dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. III, *La formazione dello stato patrizio*, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 1997, pp. 559-628;
- CASELLA LAURA, *Deciani Tiberio*, in *Nuovo Liruti: dizionario biografico dei friulani*, II, *L'età veneta*, vol. II, pp. 923-931;
- CASSANDRO GIOVANNI, *Concetto, caratteri e struttura dello Stato veneziano*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, XXXVI, 1963, pp. 23-49;
- CASSI ALDO ANDREA, *Il "segno di Caino" e "i figliuoli di Bruto". I banditi nella (dalla) civitas dell'Italia comunale e signorile tra prassi statutaria e scientia juris*, in *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di Aldo Andrea Cassi, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2013, pp. 79-104;
- CAVALCA DESIDERIO, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano: Giuffrè, 1978;
- CAVANNA ADRIANO, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano: Giuffrè, 1975;
- CAVANNA ADRIANO, *La giustizia penale nella Milano del Settecento. Un'occasione di riflessione sulla preistoria dei diritti dell'uomo*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma: Fondazione Sergio Mochi Onory per la storia del diritto italiano, 1990, pp. 171-198;
- CAVANNA ADRIANO, *Giudici e leggi a Milano nell'età del Beccaria*, in *Cesare Beccaria tra Milano e l'Europa*, Milano: Cariplo, 1990, pp. 168-195;

- CAVANNA ADRIANO, *La "coscienza del giudice" nello stylus iudicandi del Senato di Milano*, in *Studi di storia del diritto*, vol. II, Milano: Giuffrè, 1999, pp. 581-626;
- CAVINA MARCO, *Marsili Ippolito*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, vol. II, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 1286-1287;
- CESCO VALENTINA, *Il rapimento a fine di matrimonio. Una pratica sociale in età moderna tra retorica e cultura*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. II, *Retoriche, stereotipi prassi*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommacampagna: Cierre, 2004, pp. 349-411.
- CHIODI GIOVANNI, *Caratteri e ruolo del processo inquisitoriale nella Terraferma*, in *Società e storia*, anno XXII, n. 83, 1999, pp. 103-108;
- CHIODI GIOVANNI, *Diritto e giustizia nelle città di terraferma: il punto della situazione*, in *Terra d'Este*, 10, 2000, pp. 37-43;
- CHIODI GIOVANNI, *Le relazioni pericolose. Lorenzo Priori, il senatore invisibile e gli eccelsi Consigli veneziani*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. I, *Lorenzo Priori e la sua Pratica criminale*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommacampagna (VR), Cierre, 2004, pp. VII- CI;
- CHIODI GIOVANNI, *Il giardino dei sentieri che s'incontrano. Processo penale e forme di giustizia nella Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, in *Saggi in ricordo di Aristide Tanzi*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 85-166;
- CICOGLIA EMANUELE ANTONIO, *Saggio di bibliografia veneziana*, Venezia: Tipografia di G. B. Merlo, 1847;
- COLAO FLORIANA, *"Post tenebras spero lucem". La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano: Giuffrè, 1989;
- CORDERO FRANCO, *Riti e sapienza del diritto*, Roma - Bari: La Terza, 1981;
- CORDERO FRANCO, *Criminalia: nascita dei sistemi penali*, Roma - Bari, La Terza, 1985;
- CORDERO FRANCO, *Guida alla procedura penale*, Torino: UTET, 1986;
- COZZI GAETANO, *Note sui tribunali e procedure penali a Venezia nel '700*, in *Rivista storica italiana*, serie 5, 77, 1965, Napoli, E.S.I, pp. 931-952;

- COZZI GAETANO, *Politica e diritto nei tentativi di riforma del diritto penale veneto nel Settecento*, in *Sensibilità e razionalità nel Settecento*, a cura di Vittore Branca, vol. II, Firenze: Sansoni, 1967, pp. 373-421;
- COZZI GAETANO, *Note sopra l'Avogaria di Comun*, in AA.VV., *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei rettori*, Atti del convegno, Trieste 23-24 ottobre 1980, a cura di Tagliaferri, Amelio, Milano, Giuffrè, 1981, pp. 547-557;
- COZZI GAETANO, *La politica del diritto nella Repubblica di Venezia*, in *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino: Einaudi, 1982, pp.217-318;
- COZZI GAETANO, *Fortuna o sfortuna del diritto veneto nel Settecento*, in *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino: Einaudi, 1982, pp.319-410;
- COZZI GAETANO, KNAPTON MICHAEL, *Storia della Repubblica di Venezia dalla guerra di Chioggia alla riconquista della terraferma*, Torino: Libreria UTET, 1986.
- COZZI GAETANO, "Ordo est ordinem non servare": *considerazioni sulla procedura penale di un detenuto dal Consiglio dei X*, in *Studi storici*, Istituto Gramsci, anno 29, 1988, Roma, Editori riuniti, pp. 309-320;
- COZZI GAETANO, *La difesa degli imputati nei processi celebrati col rito del Consiglio dei X*, in *Crimine giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di Berlinguer Luigi, Colao, Floriana, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 1-87;
- COZZI GAETANO, *Ambiente veneziano, ambiente veneto. Governanti e governati nel dominio di qua dal Mincio nei secoli XV-XVIII*, in *Ambiente veneziano, ambiente veneto: saggi su politica, società, cultura nella Repubblica di Venezia in età moderna*: Venezia: Marsilio, 1997, pp. 291-352;
- CRACCO GIORGIO, *Il Senato veneziano*, in *Il senato nella storia*, vol. II, Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1997, pp. 267-353;
- CURTI LEPOLDO, *Memorie storiche e politiche sopra la Repubblica di Venezia scritte l'anno 1792*, Venezia: Parolari, 1812;
- DA MOSTO ANDREA, *L'Archivio di Stato di Venezia*, vol. I, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte, 1937;



- DAL BORGO MICHELA, *Contrabbando e bande armate nella campagna trevisana (secolo XVIII)*, in *Storiadentro*, volume III, *Alcuni aspetti del Settecento nel trevigiano e nel coneglianese*, 1980, pp.13-21;
- DEL RE NICOLÒ, *Prospero Farinacci giureconsulto romano (1544-1618)*, Roma: Collana della Fondazione Marco Besso, 1999;
- DE VENUTO LILIANA, *La dissertazione di Bartolomeo Melchiori*, in *Studi veneziani*, XXXVII, 1999, pp. 207-263;
- DEZZA ETTORE, *Accusa e inquisizione: dal diritto comune ai codici moderni*, Milano: Giuffrè, 1989;
- DEZZA ETTORE, *Tommaso Nani e la dottrina dell'indizio nell'età dei lumi*, Milano: Giuffrè, 1992;
- DEZZA ETTORE, «*Pour pourvoir au bien de votre justice*». *Legislazioni statali, processo penale e modulo inquisitorio nell'Europa del XVI secolo*, in *Diritto penale XXI secolo*, a.1.,n.1,2002,pp.159-202;
- DEZZA ETTORE, *L'avvocato nella storia del processo penale*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di Guido Alpa e Remo Danovi, Bologna: Il Mulino, 2003, pp. 111-134;
- DEZZA ETTORE, *Lezioni di storia del processo penale*, Pavia: University Press, 2013;
- DI GIOVINE GIUSEPPE, *Provveditori e banditi nella "magnifica patria"*, Salò: Sistema bibliotecario dell'alto Garda bresciano, 1980;
- DI RENZO VILLATA MARIA GIGLIOLA, *Egidio Bossi, un criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius mediolani: studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano: Giuffrè, 1996, pp. 365-616;
- DI RENZO VILLATA MARIA GIGLIOLA, *Paolo Zacchia: la medicina come sapere globale e la sfida del diritto*, in *Paolo Zacchia alle origini della medicina legale 1584-1659*, a cura di Alessandro Pastore e Giovanni Rossi, Milano: Franco Angeli, 2008, pp. 9-49;
- DI RENZO VILLATA MARIA GIGLIOLA, *Voce Bossi Egidio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. I, pp. 316-319;
- DI RENZO VILLATA MARIA GIGLIOLA, *Egidio Bossi e il giudice: una "finta" terza parte?*, in *Acta Histriae*, 21, 2013, 3, pp. 153-172;

- DUDAN BRUNO, *Criminalisti veneti del Settecento*, in *La Giustizia penale. Rivista critica di dottrina, giurisprudenza, legislazione*, Fasc. 41, 1935, pp. 336-341;
- DUDAN BRUNO, *Il processo d'intromissione. Contributo alla storia del procedimento d'appello*, in *Rivista italiana per le Scienze Giuridiche*, Anno XI, Fasc. I, 1936, pp. 3-39;
- EDIGATI DANIELE, *Una vita nelle istituzioni: Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana: Edizioni dell'Accademia, 2005;
- EDIGATI DANIELE, *Il ministro censurato: giustizia secolare e diritto d'asilo nella Firenze di Ferdinando II*, in *Annali di storia di Firenze*, II, 2007, pp. 115-149;
- EDIGATI DANIELE, *Gli occhi del granduca: tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa: ETS, 2009;
- EDIGATI DANIELE, *Prima della Leopoldina: la giustizia criminale toscana tra prassi e riforme legislative nel XVIII secolo*, Napoli: Jovene, 2011;
- EDIGATI DANIELE, *Savelli Marc'Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, vol. II, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 1809-1810;
- FACCIOLATI JACOPO, *Fasti Gymnasii Patavini Jacobi Facciolati studio atque opera collecti*, Patavii: typis Seminarium apud Joannem Manfre, 1757;
- FAGGION LUCIEN, *De la fausseté du monde: fraude et manipulation at Venise au XVI siècle*, in *La petite delinquance du Moyen Age à l'époque contemporaine*, a cura di Benoit Garnot, Dijon: EUD, 1998, pp. 269-280;
- FAGGION LUCIEN, *Affanni, trahison et justice à Venise au XVI siècle*, in *Laboratoire italien: politique et société*, 4, 2003, pp. 143-174;
- FERRAJOLI LUIGI, *Diritto e ragione: teoria del garantismo penale*, Roma, Editori Laterza, 2008<sup>9</sup>;
- FERRARI DALLE SPADE GIANNINO, *L'ordinamento giudiziario a Padova negli ultimi secoli della Repubblica veneta*, Venezia: Prem. Tipografia - Libreria Emiliana, 1914;
- FERRARI DALLE SPADE GIANNINO, *I contraddittori nelle magistrature d'appello di Venezia e nei consigli di Padova e Verona*, in *Scritti giuridici*, vol. I, Milano: Giuffrè, 1953, pp. 303-324;
- FIORELLI PIERO, *La tortura giudiziaria nel diritto comune*, 2 voll., Milano: Giuffrè, 1953-1954;
- FIORELLI PIERO, *Voce Accusa e sistema accusatorio* in *Enc. Dir.*, I (1956) pp. 330-334;

- FIORELLI PIERO, *Voce confessione (storia)*, in *Enc. Dir.*, VIII (1961) pp. 864-870;
- FOSI POLVERINI IRENE, *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Roma: Edizioni dell'Ateneo, 1985;
- FOSI POLVERINI IRENE, *Banditismo, nobiltà e comunità rurali nello Stato Ecclesiastico fra Cinque e Seicento*, in *Banditismi mediterranei (secoli XVI-XVIII)*, a cura di Francesco Manconi, Roma: Carocci editore, 2003, pp. 23-34;
- FUGAZZA EMANUELA, *Guazzini Sebastiano*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, vol. II, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 1082-1083;
- GARLATI LOREDANA, *Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano: Giuffrè, 1999;
- GARLATI LOREDANA, *Prima che il mondo cambi. La Milano dei senatori nel Transunto del metodo giudiziario (1769)*, in *Studi di storia del diritto*, vol. III, Milano: Giuffrè, 2001, pp. 521-639;
- GARLATI LOREDANA, *La parola alla difesa. Profili penalistici nelle allegationes lombarde tra Sette e Ottocento*, in *L'arte del difendere. Allegazioni avvocati e storie di vita a Milano tra Sette e Ottocento*, a cura di Maria Gigliola Di Renzo Villata, Milano: Giuffrè, 2006, pp. 435-525;
- GARLATI LOREDANA, *Silenzio colpevole, silenzio innocente. L'interrogatorio dell'imputato da mezzo di prova a strumento di difesa nell'esperienza giuridica italiana*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento. Atti del convegno (Foggia 5-6 maggio 2006)*, a cura di Marco Nicola Miletto, Milano: Giuffrè, 2006, pp. 265-359;
- GARLATI LOREDANA, «Colpevoli di un delitto che non c'era». *Il processo agli untori nella lettura di Verri e Manzoni*, in *La Corte d'Assise*, 2-3/2011, pp. 395-449;
- GARLATI LOREDANA, *Il «grande assurdo»: la tortura del testimone nelle pratiche d'età moderna*, in *Acta Histriae*, 19, 2011, pp. 81-104;
- GARLATI LOREDANA, *Organizzazione giudiziaria e processo penale nella Lombardia d'antico regime*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di Marco Cavina, Bologna: Patron Editore, 2012, pp. 145-168 e pp. 391-394;
- GARLATI LOREDANA, *Bonifazi Arcangelo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, vol. I, Bologna: Il Mulino, 2013, pag. 299;

- GARLATI LOREDANA, *Melchiori Bartolomeo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, vol. II, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 1319-1320;
- GARLATI LOREDANA, *Mirogli Filippo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, vol. II, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 1355-1356;
- GASPARINI SILVIA, *Tra fatto e diritto. Avvocati e causidici a Venezia in età moderna. In appendice: Leone Ongarini, Istruzioni utili e necessarie al veneto interveniente o sia sollecitatore di Palazzo (1775)*, Padova: Imprimitur, 2005;
- GASPARINI SILVIA, *Le procedure amministrative e giudiziarie*, in *Il governo delle acque. Atti del convegno organizzato dall'Istituto veneto di scienze lettere ed arti, Venezia 8-10 novembre 2001*, a cura di Maria Francesca Tiepolo e Franco Rossi, Venezia: Istituto veneto di scienze lettere e arti, 2008, pp. 87-152;
- GASPARINI SILVIA, *Il processo veneziano 'col rito': riflessioni su un problema storiografico*, in *Studi veneziani*, LX, 2010, pp. 37-51;
- GASPARINI SILVIA, *Ferro Marco*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, vol. I, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 857-858;
- GASPARINI SILVIA, *Pax tibi marce. Venice: government, law, jurisprudence – Venezia: istituzioni, diritto, giurisprudenza*, Padova, 2013;
- GERI MARCO PAOLO, *Dal textus all'ordine sanzionatorio: la classificazione dei crimini tra tecnica giuridica e logica di edificazione istituzionale*, Pisa: ETS, 2011;
- GHISALBERTI CARLO, *La condanna al bando nel diritto comune*, in *Archivio giuridico*, CLVIII, fascicoli 1-2, 1960;
- GIANESINI RAFFAELE, *Le sentenze in criminale della Corte Pretoria Udinese Luogotenenza della Patria del Friuli 1697-1698*, Udine: Biblioteca civica Vincenzo Joppi, 2012;
- GIRARDELLO SILVIA, *La procedura inquisitoria in uno stato repubblicano. Il rito del Consiglio dei Dieci (sec. XVIII)*, in *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 419-470;
- GIULIANI ALESSANDRO, *Il concetto di prova: contributo alla logica giuridica*, Milano: Giuffrè, 1961;
- INFELISE MARIO, *L'editoria veneziana nel '700*, Milano: Franco Angeli, 1989;

- ISOTTON ROBERTO, *Crimen in itinere: profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni penali*, Napoli: Jovene, 2006;
- LATINI CARLOTTA, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano: Giuffrè, 2002;
- LEICHT PIER SILVERIO, *Lo stato veneziano e il diritto comune*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, vol. I, Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1958, pp. 203-211;
- LESSI SABINA, *Benedetto Pasqualigo e la Giurisprudenza criminale teorica e pratica*, Tesi di Laurea in Storia del diritto italiano, Relatore Prof. G. Zordan, a.a. 1998/1999;
- LO BASSO LUCA, *Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova*, in *Carceri, carcerieri, carcerati dall'antico regime all'Ottocento*, a cura di Livio Antonelli, Soveria Mannelli: Rubbettino, 2006, pp. 117-144;
- LOMBARDO ANTONINO, *La ricostruzione dell'antico archivio della Quarantia veneziana*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, I, Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1958;
- LOMBARDO ANTONINO, *Storia e ordinamenti delle magistrature veneziane in un manoscritto inedito del sec. XVII*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, vol. II, Napoli: Arte tipografica, 1959, pp. 619-688;
- MALLET MICHAEL, *La conquista della terraferma*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. IV, Roma: Enciclopedia italiana, 1996, pp. 181-244;
- MANCIN CLAUDIO, *Delitti e pene nel Delta del Po nei secoli XVII e XVIII. Fatti criminosi accaduti nelle località basso polesane, denunciati dal Podestà di Loreo alla magistratura veneziana dal 1600 sino al 1794*, Rovigo: Minellania, 1996;
- MANZATTO MILA, *Una magistratura a tutela della legge: l'Avogaria di Comun*, in *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 109-154;
- MANZINI VINCENZO, *Trattato del furto e delle varie sue specie*, Torino: UTE, 1905;
- MARCARELLI MICHELANGELO, *Pratiche di giustizia in età moderna: riti di pacificazione e mediazione nella Terraferma veneta*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. 2, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommcampagna (VR), Cierre, 2004, pp. 259-309;

- MARCARELLI MICHELANGELO, *La difesa penale nei tribunali signorili friulani (secoli XVII-XVIII)*, in *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 323-360;
- MARCHESINI DANIELE, *Banditi e identità*, in *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di Gherardo Ortalli, Roma: Jouvence, 1986, pp. 471-478;
- MARCHETTI PAOLO, *Testis contra se: l'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano: Giuffrè, 1994;
- MARIN SIMONETTA, *L'anima del giudice. Il cancelliere pretorio e l'amministrazione della giustizia nello Stato di Terraferma (secoli XVI-XVIII)*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. 2, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommcampagna (VR), Cierre, 2004, pp. 171-257;
- MARONGIU ANTONIO, *Tiberio Deciani (1509-1582) Lettore di diritto, consulente, criminalista*, Bologna: Zanichelli, 1934;
- MARONGIU ANTONIO, *Voce Colpa penale (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, VII (1960), pp. 617-624;
- MARONGIU ANTONIO, *Voce Dolo (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, XIII (1964), pp. 731-738;
- MASSETTO GIAN PAOLO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano: Giuffrè, 1985;
- MASSETTO GIAN PAOLO, *Voce ratto (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, XXXVIII (1987), pp. 725-743;
- MASSETTO GIAN PAOLO, *Voce sentenza (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, XLI (1989), pp. 1200-1245;
- MASSETTO GIAN PAOLO, *La prassi giuridica lombarda nell'opera di Giulio Claro (1525-1571)*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Sec. XVI-XVIII)*, Milano: LED, 1994, pp. 11-59;
- MASSETTO GIAN PAOLO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Sec. XVI-XVIII)*, Milano: LED, 1994, pp. 61-227;
- MASSETTO GIAN PAOLO, *Aspetti della prassi penalistica lombarda nell'età delle riforme: il ruolo del Senato milanese*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Sec. XVI-XVIII)*, Milano: LED, 1994, pp. 331-424;

- MASSETTO GIAN PAOLO, *La tortura giudiziaria nella dottrina lombarda dei secoli XVI-XVIII*, in *Amicitiae pignus: studi in ricordo di Adriano Cavanna*, a cura di Antonio Padoa Schioppa, Gigliola Di Renzo Villata, Gian Paolo Massetto, Milano: Giuffrè, 2003, pp. 1401-1452;
- MASSETTO GIAN PAOLO, PARINI SARA, *Claro Giulio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, vol. I, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 552-555;
- MAZZACANE ALDO, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il "secolo della Terraferma"*, in *Storia della cultura veneta*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, vol. III, *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, I, Vicenza: Neri Pozza, 1986, pp. 577-650;
- MAZZACANE ALDO, *Voce Claro Giulio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXVI (1982), pp. 141-146;
- MAZZACANE ALDO, *Farinacci Prospero*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, vol. I, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 822-825;
- MECCARELLI MASSIMO, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età del diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1998;
- MECCARELLI MASSIMO, *Tortura e processo nei sistemi giuridici dei Territori della Chiesa. Il punto di vista dottrinale (secolo XVI)*, in *Torture judiciaire. Approches historiques et judiciaires*, a cura di Bernard Durand, Lille: Centre d'Histoire Judiciaire, 2002, pp. 677-707;
- MELCHIONDA ALESSANDRO, *Voce prova (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, XXXVII (1988), pp. 649-649;
- MENEGHETTI CASARIN FRANCESCA, *Malviventi e vagabondi nella società veneta di fine Settecento*, in *Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Classe di scienze morali, lettere ed arti*, a.a. 1977-1978, tomo CXXXVI, pp. 391-406;
- MENEGON LORIS, *Appunti a margine della vita e delle opere di Lorenzo Priori*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. I, *Lorenzo Priori e la sua Pratica criminale*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommcampagna (VR), Cierre, 2004, pp. CIII-CXXXVIII;
- MENEGON LORIS, *Nota biografica su Nicolò Ottelio*, in *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 473-478;

- MEREU ITALO, *La morte come pena*, Milano: Ed. Europei associati, 1982;
- MEREU ITALO, *La pena di morte a Milano nel secolo di Beccaria*, Vicenza: Neri Pozza, 1988;
- MIAZZI LORENZO, *Venezia in Terraferma. Il territorio, gli uomini, la giustizia*, Tesi di laurea in Storia del diritto italiano, Relatore Prof. G. Zordan, a.a. 1985/1986;
- MILETTI MARCO NICOLA, *Beccaria e la fondazione della scienza penale. Origine settecentesca di un equivoco*, in *Criminalia: annuario di scienze penalistiche*, 2013, pp. 179-201;
- MOLMENTI POMPEO, *I banditi nella Repubblica veneta*, Firenze, 1898<sup>2</sup>;
- MUTINELLI FABIO, *Lessico veneto che contiene l'antica fraseologia volgare e forense, l'indicazione di alcune leggi e statuti, quella delle varie specie di navigli e monete, delle spiagge, dei porti e dei paesi già esistenti nel Dogado [...]*, Venezia: Giambattista Andreola Editore, 1851;
- NOBILI MASSIMO, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano: Giuffrè, 1974;
- PADOA SCHIOPPA ANTONIO, *La coscienza del giudice*, in *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna: Il Mulino, 2003, pp. 251-292;
- PADOA SCHIOPPA ANTONIO, *Unus testis nullus testis*, in *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna: Il Mulino, 2003, pp. 460-484;
- PADOVAN GIOVANNI, *Le sentenze criminali emesse a Padova alla fine della Repubblica di Venezia (1780-1797). Dati e considerazioni*, in *Studi veneziani*, 1988, XVI, pp. 213-243;
- PADOVANI ANDREA, *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. II, *L'età del Comune*, Roma, Enciclopedia italiana, 1995, pp. 303-329;
- PADOVANI ANDREA, *Curie ed uffici*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. II, *L'età del Comune*, Roma, Enciclopedia italiana, 1995, pp. 331-347;
- PANICO GUIDO, *Il carnefice e la piazza. Crudeltà di stato e violenza popolare a Napoli in età moderna*, Napoli: Edizione scientifiche italiane, 1985;
- PANSOLLI LAMBERTO, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano: Giuffrè, 1970;
- PASTORE ALESSANDRO, *Médecine légale et torture dans l'Italie du XVIIIe siècle*, in *Beccaria et la culture juridique des lumières*, a cura di Michel Porret, Genève: Librairie Dorz, 1997, pp. 287-306;



- PASTORE ALESSANDRO, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona: Casagrande, 1998;
- PASTORE ALESSANDRO, *Le regole dei corpi. Medicina e disciplina nell'Italia moderna*, Bologna: Il Mulino, 2006;
- PASTORE ALESSANDRO, *Scienza medica e processo criminale*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di Marco Cavina, Bologna: Patron Editore, 2012, pp. 59-72;
- PEDRAZZA GORLERO CECILIA, *L'accusa del sangue. Il valore indiziario della cruentatio cadaveris nella riflessione di Paolo Zacchia (1584-1659)*, in *Historia et ius*, 3, 2013, pp. 1-15;
- PIFFERI MICHELE, *Tiberio Deciani e le origini della 'parte generale' nel diritto penale. Ipotesi per una ricostruzione*, in *Tiberio Deciani 1509-1582. Alle origini del pensiero giuridico moderno. Atti del Convegno (Udine 12-13 aprile 2002)*, a cura di Marco Cavina, Udine: Editrice universitaria udinese, 2004, pp. 177-205;
- PIFFERI MICHELE, *Generalia delictorum: il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la Parte generale di diritto penale*, Milano: Giuffrè, 2006;
- PIFFERI MICHELE, *La criminalistica (Antico regime)*, in *Enciclopedia italiana – Il contributo italiano alla storia del pensiero*, VIII Appendice, Roma: Treccani, 2012, pp. 141-148;
- PIFFERI MICHELE, *Deciani Tiberio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, vol. I, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 726-728;
- PISANI MARIO, *Studi di diritto premiale*, Milano, LED, 2001;
- PEZZOLO LUCIANO, *Podestà e Capitani nella Terraferma veneta (secoli XV-XVIII)*, in AA.VV., *Venezia e le Istituzioni di Terraferma*, Bergamo: Assessorato alla cultura, 1988, pp. 57-65;
- POVOLO CLAUDIO, *Considerazioni su ricerche relative alla giustizia penale nell'età moderna: i casi di Padova, Treviso e Noale*, in *Atti dell'Istituto veneto di scienze lettere ed arti*, tomo 137, Venezia: Istituto veneto di scienze lettere ed arti, 1979, pp. 479-498;
- POVOLO CLAUDIO, *Note per uno studio dell'infanticidio nella Repubblica di Venezia nel secoli XV-XVIII*, in *Atti dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Classi di scienze morali, lettere ed arti*, volume CXXXVII, 1979, pp. 115-131;

- POVOLO CLAUDIO, *Aspetti sociali e penali del reato di infanticidio. Il caso di una contadina padovana nel '700*, in *Atti dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Classi di scienze morali, lettere ed arti*, volume CXXXVIII, 1979-1980, pp. 415-432;
- POVOLO CLAUDIO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI – XVII*, in *Stato società e giustizia nella repubblica veneta (sec. XV – XVIII)*, a cura di Gaetano Cozzi, Roma, Jouvence, 1980, pp. 155-258;
- POVOLO CLAUDIO, *Nella spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella Terraferma veneta (1550-1610)*, in *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di Gherardo Ortalli, Roma: Jouvence, 1986, pp. 21-51;
- POVOLO CLAUDIO, *Processo contro Paolo Orgiano e altri*, in *Studi storici*, Istituto Gramsci, anno 29, 1988, Roma, Editori riuniti, pp. 321-360;
- POVOLO CLAUDIO, *Dal versante dell'illegittimità. Per una ricerca sulla storia della famiglia: infanticidio ed esposizione d'infante nel Veneto nell'età moderna*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di Berlinguer Luigi, Colao Floriana, Milano: Giuffrè, 1989, pp. 89-164;
- POVOLO CLAUDIO, *Il giudice assessore nella Terraferma veneta*, introduzione a *L'assessore. Discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio in Rovigo MDCXXVII*, Pordenone: Tipografia Sartor, 1991;
- POVOLO CLAUDIO, *L'interrogatorio di un imputato in un processo penale degli inizi del '600*, in *La parola all'accusato*, a cura di Jean Claude Maire Vigueur e Agostino Paravicini Bagliani, Palermo: Sellerio Editore, 1991, pp. 139-153;
- POVOLO CLAUDIO, *L'imputata accusa: un processo per infanticidio alla fine del Settecento*, in *Veneto e Lombardia tra rivoluzione giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni*, Milano - Roma: Cariplo - Laterza, 1992, pp. 563-575;
- POVOLO CLAUDIO, *Il romanziere e l'archivista. Da un processo veneziano del '600 all'anonimo manoscritto dei Promessi Sposi*, Sommacampagna Verona: Cierre Editore, 1993;
- POVOLO CLAUDIO, *Il processo Guarnieri (Buie - Capodistria 1771), Per stupro in vergine onesta e pudica con modi insidiosi, promesse ingannevoli, giuramenti falsi, continuazione di copula, gravidanza, tentato aborto e veneficio, parto, scandalo, mal esempio forme detestabili e gravissime conseguenze*, Capodistria: Società Storica del Litorale, 1996;

- POVOLO CLAUDIO, *L'intrigo dell'onore*, Sommacampagna Verona: Cierre Editore, 1997;
- POVOLO CLAUDIO, *Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, Vicenza: Campisi, 2000;
- POVOLO CLAUDIO, *Storia di un uomo che divenne bandito*, in *Banditismi mediterranei (secoli XVI-XVIII)*, a cura di Francesco Manconi, Roma: Carocci editore, 2003, pp. 197-224;
- POVOLO CLAUDIO, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. 2, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommacampagna (VR), Cierre, 2004, pp. 19-170;
- POVOLO CLAUDIO, *Un sistema giuridico repubblicano: Venezia e il suo stato territoriale (secoli XV – XVIII)*, in *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI – XIX). Atti del convegno internazionale Alghero 4-6 novembre 2004*, a cura di Italo Birocchi e Antonello Mattone, Viella, 2006, pp. 297-353;
- POVOLO CLAUDIO, *Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. Uno sguardo da Venezia e il suo stato territoriale (secoli XVI-XVIII)*, in *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 15-107;
- POVOLO CLAUDIO, *Zanzani: il bandito del lago (1576-1617)*, Tignale: Comune, 2011;
- POVOLO CLAUDIO, *Priori Lorenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, vol. II, Bologna: Il Mulino, 2013, pag. 1628;
- PRETO PAOLO, *Ferro Marco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XLVII (1997), pp.198-199;
- PRETO PAOLO, *Persona per hora secreta: accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, Milano: Il Saggiatore, 2003;
- PUPPI LIONELLO, *Il mito e la trasgressione. Liturgia urbana delle esecuzioni capitali a Venezia tra XIV e XVIII secolo*, in *Studi veneziani*, XV, 1988, pp. 107-130;
- RANIERI LUCA, *La perizia settecentesca nei processi col rito dei Dieci. Alcuni spunti e riflessioni di una ricerca*, in *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 249-280;
- RAVA GRAZIANO, *Della sapienza veneta in materia criminale*, Venezia: Tip. del commercio, 1866;

- RIZZI ELISABETTA, *Concioli Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (secoli XII-XX)*, vol. I, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 568-569;
- ROSONI ISABELLA, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano: Giuffrè, 1995;
- ROSSETTO LUCA, *La difesa penale nella Corte pretoria di Padova tra Sei e Settecento*, in *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 281-322;
- ROSSETTO LUCA, *I processi penali delegati del Consiglio dei Dieci. Tra amministrazione della giustizia e controllo del territorio veneto (secoli XVI-XVIII)*, in *Venezia e lo stato di terraferma tra storia e mito: atti della giornata di studi di Riese Pio X 12 maggio 2007*, a cura di Luca Rossetto, Treviso: Stamperia della Provincia, 2008;
- ROSSI CHRISTIAN, *Un avvocato udinese e le sue difese penali: Francesco Duodo*, in *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 155-209;
- ROSSI GIOVANNI, *Aspetti medico – legali della tortura giudiziaria nelle Quaestiones di Paolo Zacchia*, in *Paolo Zacchia alle origini della medicina legale 1584-1659*, a cura di Alessandro Pastore e Giovanni Rossi, Milano: Franco Angeli, 2008, pp. 163-199;
- RUBINI EDOARDO, *Giustizia veneta. Lo spirito veneto nelle leggi criminali della Repubblica*, Venezia: Filippi editore, 2003;
- SALVIOLI GIUSEPPE, *Storia del diritto italiano*, Torino: UTET, 1921<sup>8</sup>;
- SAMMARCO MARTINA, *Barbaro Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, vol. I, Bologna: Il Mulino, 2013, pag. 164;
- SAMMARCO MARTINA, *Tirabosco Marcantonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, vol. II, Bologna: Il Mulino, 2013, pp. 1952-1953;
- SANTONCINI GABRIELLA, *La legislazione premiale dello Stato fiorentino nei secoli XVI-XVIII*, in «*La Leopoldina*». *Criminalità e giustizia criminale nella riforma del '700 europeo*, XI, *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, Milano, 1990, pp. 3-42;
- SBRICCOLI MARIO, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano: Giuffrè, 1974;

- SBRICCOLI MARIO, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, a cura di Gherardo Ortalli, Roma: Jouvence, 1986, pp. 479-500;
- SBRICCOLI MARIO, *Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale*, in *La parola all'accusato*, a cura di Jean Claude Maire Vigueur e Agostino Paravicini Bagliani, Palermo: Sellerio Editore, 1991 pp. 17-33;
- SBRICCOLI MARIO, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in *Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna*, a cura di Marco Bellarba, Gerd Schwerhoff e Andrea Zorzi, Bologna: Il Mulino, Berlin: Duncker u. Humblot, 2001, pp. 345-364;
- SBRICCOLI MARIO, *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa: istituzione e diritto*, a cura di Maurizio Fioravanti, Roma, Editori Laterza, 2002, pp. 163-205;
- SBRICCOLI MARIO, «*Lex delictum facit*». *Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, in *Tiberio Deciani 1509-1582. Alle origini del pensiero giuridico moderno. Atti del Convegno (Udine 12-13 aprile 2002)*, a cura di Marco Cavina, Udine: Editrice universitaria udinese, 2004, pp. 91-119;
- SCARABELLO GIOVANNI, *La pena del carcere. Aspetti della condizione carceraria a Venezia nei secoli XVI-XVII: l'assistenza e l'associazionismo*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XVI-XVIII)*, a cura di Gaetano Cozzi, vol.I, Roma: Jouvence, 1980, pp. 317-366;
- SCARABELLO GIOVANNI, *Progetti di riforma del diritto veneto criminale nel Settecento*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (secoli XVI-XVIII)*, a cura di Gaetano Cozzi, vol. II, Roma: Jouvence, 1980, pp. 379-415;
- SCARABELLO GIOVANNI, *Carcerati e carceri a Venezia dal XII al XVIII secolo*, Venezia: Supernova, 2009;
- SCHNAPPER BERNARD, *Testes inhabiles. Les témoins reprochables dans l'ancien droit pénal*, in *Voies nouvelles en histoire du droit. La justice, la famille, la répression pénale (XV-XX siècles)*, Paris: Presses universitaires de France, 1991, pp. 145-175;

- SCHWARZENBERG CLAUDIO, *Memorie attinenti all'offizio de' sp. sp. Contraditori. Pratica criminale veneziana del secolo XVIII*, Milano: Giuffrè, 1968;
- SERATO LUISA, "Le formalità del processo penale nel Dominio veneto" di Zeffirino Gianbattista Grecchi, Tesi di laurea in Storia del diritto italiano, Relatore Prof. G. Zordan, a.a. 1993/94;
- SERGES GIULIANO, *La tortura giudiziaria. Evoluzione e fortuna di uno strumento d'imperio*, in *Momenti di storia della giustizia. Materiali di un seminario*, a cura di Leonardo Pace, Simone Santucci, Giuliano Serges, Roma: Aracne, 2011, pp. 229-346;
- SIMONETTO MICHELE, *Diritto, giustizia, società: la Repubblica di Venezia negli studi degli ultimi quarant'anni*, in *Studi veneziani*, 47, 2004, pp. 235-272;
- SIMONETTO MICHELE, *L'alibi nel processo penale veneziano: teoria e prassi*, in *Processo e difesa penale in età moderna: Venezia e il suo stato territoriale*, a cura di Claudio Povolo, Bologna: Il Mulino, 2007, pp. 211-247;
- SIMONETTO MICHELE, *La giustizia criminale in uno stato repubblicano di antico regime: Venezia*, in *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, a cura di Marco Cavina, Bologna: Patron Editore, 2012, pp. 201-211 e 397-404;
- SINISI LORENZO, *Aspetti dell'amministrazione della giustizia "in criminalibus" a Genova in età moderna*, in *Tra storia e diritto. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dall'Università di Siena e di Sassari*, vol. II, Soveria Mannelli: Rubbettino editore, 2008, pp. 1039-1056;
- SORANZO GIROLAMO, *Bibliografia veneziana in aggiunta e continuazione del saggio di Emmanuele Antonio Cicogna*, Venezia: P. Naratovich, 1885;
- SPAGNESI ENRICO, *Voce Deciani Tiberio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. XXXIII (1987), pp. 538-542;
- SPILLER PAOLO, *La caparbieta di un giudice, Bartolomeo Melchiorri, e il tribunale di Vicenza in un conflitto giurisdizionale della prima metà del Settecento*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. 2, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommcampagna (VR), Cierre, 2004, pp. 709-723;
- TASSINI GIUSEPPE, *Alcune delle più clamorose condanne capitali eseguite in Venezia sotto la Repubblica*, Venezia: Tipografia G. Cecchini, 1866;

- TORCELLAN GIANFRANCO, *Cesare Beccaria a Venezia*, in *Settecento veneto e altri scritti storici*, Torino: Giappichelli, 1969, pp. 203-234;
- VENTURA ANGELO, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella Repubblica Veneta*, in *Rivista Storica Italiana*, anno XCIV, fascicolo I, 1982, pp. 589-608;
- VIANELLO AMELIA, *Gli archivi del Consiglio dei dieci. Memoria e istanze di riforma nel secondo Settecento veneziano*, Padova: Il Poligrafo, 2009;
- VIARO ANDREA, *La pena della galera. La condizione dei condannati a bordo delle galere veneziane*, in *Stato società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di Gaetano Cozzi, vol. I, Roma: Jouvence, 1980, pp. 377-430;
- VIGGIANO ALFREDO, *Ascesa sociale e burocrazia di stato: la carriera di assessore nello stato di terraferma veneto*, in *Annali veneti Società Cultura Istituzioni*, a. 2, n. 2, 1985, pp. 67-74;
- VIGGIANO ALFREDO, *Istituzioni e politica del diritto nello Stato territoriale veneto del Quattrocento*, in *Crimine giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di Berlinguer Luigi, Colao Floriana, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 309-356;
- VIGGIANO ALFREDO, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'Autorità Sovrana nello Stato Veneto della prima età moderna*, Treviso: Fondazione Benetton, 1993;
- VIGGIANO ALFREDO, *Giustizia, disciplina e ordine pubblico*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol.VI, *Dal Rinascimento al Barocco*, Roma Enciclopedia italiana, 1994, pp. 825-859;
- VIGGIANO ALFREDO, *Osservazioni su una statistica criminale nella Repubblica veneta del primo Seicento*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, vol. II, *Retoriche, stereotipi, prassi*, a cura di Giovanni Chiodi e Claudio Povolo, Sommacampagna (VR), Cierre, 2004, pp. 465-494;
- VISMARA GIULIO, *Voce asilo (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, 3 (1958), pp. 198-203;
- ZORDAN GIORGIO, *Repertorio di storiografia veneziana: testi e studi*, Padova: Il Poligrafo, 1998;
- ZORDAN GIORGIO, *L'ordinamento giudiziario veneziano*, Padova, Imprimatur, 2005<sup>2</sup>;
- ZORDAN GIORGIO, *Dall'Università dei Giuristi alla Facoltà di Giurisprudenza nello Studio Patavino*, Padova: Cedam, 2006<sup>3</sup>;

ZORZI DOMENICO, *Sull'amministrazione della giustizia penale nell'età delle riforme: il reato di omicidio nella Padova di fine Settecento*, in *Crimine giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di Berlinguer Luigi, Colao Floriana, Milano: Giuffrè, 1989, pp. 273-308;

ZORZI ETTORE, *Il furto nella dottrina e nella legislazione veneta*, Venezia: Tip. C. Ferrari, 1936;

ZORZI RENZO, *Cesare Beccaria. Il dramma della giustizia*, Milano: Mondadori, 1996.